

# **3 - 4** rassegna **1982** penitenziaria e criminologica

---

---

---

Fondata da GIUSEPPE ALTAVISTA

## **DIRETTORE**

UGO SISTI – *Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e pena.*

## **COMITATO SCIENTIFICO**

ACHILLE ARDIGÒ – AUGUSTO BALLONI – RENATO BREDÀ – FRANCO BRICOLA – MARCELLO BUONAMANO – LUIGI CANCRINI – GIACOMO CANEPA – GIOVANNI CONSO – VITTORIO FROSINI – VITTORIO GREVI – ALESSANDRO MARGARA – GUGLIELMO NESPOLI – MASSIMO NOBILI – ADRIANO OSSICINI – GIULIANO VASSALLI.

## **REDATTORE CAPO**

LUIGI DAGA – *Direttore dell'Ufficio studi, ricerche e documentazione della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena.*

## **COMITATO DI REDAZIONE**

MARCELLO ALBINO – RAFFAELE CICCOTTI – DOMENICO CORTELLESA – SAVERIO FORTUNA – IGNAZIO STURNIOLO – GIANCARLO ZAPPA.

## **Segreteria di Redazione**

LETIZIA CECCARELLI – CAROLINA FONTECCHIA – VALTER SETINI.

La *Rassegna penitenziaria e criminologica* è pubblicata trimestralmente.

La collaborazione è aperta a studiosi ed esperti di ogni indirizzo e di ogni Paese. Sulla pubblicazione di scritti e contributi (che, anche se non pubblicati, non sono restituiti) decide il Comitato di redazione al quale i predetti scritti e contributi dovranno essere inviati.

Agli Autori degli articoli saranno inviati gratuitamente 25 estratti dei loro scritti. Un numero di estratti superiore dovrà essere chiesto all'atto del licenziamento delle bozze e sarà fornito, per la parte eccedente i 25, a prezzo di costo.

I libri inviati per recensione o segnalazione dovranno pervenire in doppio esemplare al Comitato di redazione.

Prezzo di un fascicolo (Italia) L. 10.600.

Prezzo di un fascicolo (Esteri) L. 11.300.

Prezzo di un fascicolo doppio o arretrato prezzo doppio.

Il prezzo di abbonamento annuale alla *Rassegna penitenziaria e criminologica* è di L. 19.000. Il pagamento, in unica rata, va versato all'atto dell'abbonamento.

Per l'estero il prezzo è di L. 20.600.

L'importo dell'abbonamento va versato sul c.c. postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per gli abbonamenti richiesti dai Paesi esteri, l'ammontare va versato — per coloro che non possono servirsi del conto corrente postale — a mezzo ASSEGNO BANCARIO oppure tramite VAGLIA POSTALE INTERNAZIONALE intestati, in ambedue i casi, al medesimo Istituto.

Gli abbonamenti non disdetti entro il 30 novembre si intendono rinnovati per l'anno successivo.

La direzione della *Rassegna penitenziaria e criminologica* ha sede presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena — Ministero di Grazia e Giustizia — Via Arenula, 71 — Roma; la redazione in Via Giulia, 131 — Roma.



## S O M M A R I O

### **DOTTRINA E RICERCHE**

|                                                                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GIULIANO VASSALLI, <i>Il dibattito sulla rieducazione (in margine ad alcuni recenti convegni)</i> . . . . .                      | Pag. 437 |
| ELVIO FASSONE, <i>Ristrutturazione del processo penale e nuova identità del Magistrato di sorveglianza</i> . . .                 | » 483    |
| HELGE RÖSTAD, <i>Crimini e pena in Norvegia</i> . . . . .                                                                        | » 505    |
| GIAN PAOLO NASCETTI, <i>Il programma di edilizia penitenziaria tra istanze di decentramento e necessità di urgenza</i> . . . . . | » 537    |
| ANTONINO BATTIATI, <i>Il problema della pena di morte nell'Italia d'oggi</i> . . . . .                                           | » 569    |
| GIANCARLO ZAPPA, <i>Trasferimenti dei detenuti, ordini di servizio e poteri del Magistrato di sorveglianza</i> . .               | » 611    |

### **DIBATTITI**

|                                                                                                                                                                                                      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| LUIGI DAGA, <i>Espulsione e risocializzazione. Osservazioni in tema di trattamento del detenuto straniero</i> . . .                                                                                  | » 635 |
| SILVANA GALLI, <i>Droga: nessuna speranza? Riflessioni su cause e possibili rimedi</i> . . . . .                                                                                                     | » 655 |
| GIUSEPPE CANGEMI, <i>Delimitazioni di competenze fra organi dell'Amministrazione penitenziaria e Magistratura di sorveglianza nei casi di semilibertà e nei casi di lavoro all'esterno</i> . . . . . | » 671 |
| PANTALEONE GIACOBBE, <i>Il fascino discreto della violenza nelle carceri</i> . . . . .                                                                                                               | » 689 |
| GIORGIO PIGHI, <i>Trattamento progressivo in semilibertà e pena dell'ergastolo</i> . . . . .                                                                                                         | » 697 |
| V. CALÌ - I. TOCCAFONDI - A. ROSCIOLI - S. ZINNA, <i>Registrazione e documentazione del lavoro dell'educatore</i> . .                                                                                | » 717 |

## GIURISPRUDENZA

## Corte Costituzionale

a) *Decisioni*

Esecuzione penale - Incidente di esecuzione - Legittimo impedimento dell'interessato - Esclusione del rinvio dell'udienza - Illegittimità (art. 24 Cost.; art. 630 cod. proc. pen.).

Corte Costituzionale - Sent. n. 98 - 20 maggio 1982 - Pres. ELIA - Rel. ROSSANO - Cappelletti (ord. Tribunale di Ferrara - 28 ottobre 1975) . . . . .

Pag. 727

Misure di sicurezza - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Imputato proscioltto per infermità psichica - Presunzione di persistenza della pericolosità sociale - Incostituzionalità (art. 3 Cost.; artt. 204, 205, 222 cod. pen.).

Misure di sicurezza - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Presunzione di pericolosità sociale - Questioni infondate di costituzionalità (artt. 4, 27, 32 Cost.; artt. 204, 215, 222 cod. pen.).

Misure di sicurezza - Applicazione obbligatoria - Presunzione di pericolosità sociale - Questioni manifestamente infondate di costituzionalità (artt. 13, 24, 111 Cost.; art. 204, 222 cod. pen.).

Misure di sicurezza - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Questione inammissibile di costituzionalità (artt. 4, 32 Cost.; art. 231 cod. pen.).

Corte Costituzionale - Sent. n. 139 - 27 luglio 1982 - Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI - Giacinti e altri (ord. Tribunale di Firenze - 21 aprile 1976) . . . . .

» 732

Abitualità e professionalità nel reato - Presunzione di abitualità - Questione infondata di costituzionalità (art. 25 Cost.; art. 102 cod. pen.).

Corte Costituzionale - Sent. n. 140 - 27 luglio 1982 - Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI - Celeghini (ord. Tribunale di Bologna - 26 gennaio 1978) . . . . .

» 759

Imputato - Infermità di mente sopravvenuta - Sospensione del procedimento e ricovero in ospedale psichiatrico - Questione infondata di costituzionalità (artt. 3, 27 Cost.; art. 206 cod. pen.; art. 88 cod. proc. pen.).

Corte Costituzionale - Sent. n. 141 - 27 luglio 1982 - Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI - Tozzi (ord. Tribunale di Bologna - 5 febbraio 1979) . . . . .

» 763

b) *Questioni di legittimità*

Sanzioni sostitutive - Pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato - Conversione nella sanzione della libertà controllata - Preteso contrasto con art. 3 Cost. - Questione incidentale di legittimità costituzionale (art. 3 Cost.; art. 107 legge 24 novembre 1981, n. 689).

Magistrato di sorveglianza - Tribunale di Firenze - Ord. 3 luglio 1982 - Giud. DE FELICE - Rabizzi . . . . . Pag. 769

Misure di sicurezza - Sostituzione - Art. 635 e segg. cod. proc. pen. - Competenza del Magistrato di sorveglianza (in relazione agli artt. 231, 233 ultimi commi cod. pen.) - Preteso contrasto con art. 3 Cost. - Questione incidentale di legittimità costituzionale (art. 3 Cost.; art. 635 e segg. cod. proc. pen.; artt. 231, 233, 234 ultimi commi cod. pen.).

Magistrato di sorveglianza - Tribunale per i minorenni di Torino - Ord. 10 dicembre 1981 - Giud. DE ROSA - Catalano . . . . . » 773

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Ammissibilità dell'istanza solo nell'ultimo mese prima della scarcerazione - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (artt. 3, 24 Cost.; art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Tribunale di Firenze - Ord. 10 giugno 1982 - Giud. DE FELICE - Tagliaferri . . . . . » 776

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Ammissibilità dell'istanza solo entro tre mesi dalla scarcerazione - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (artt. 3, 24 Cost.; art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Tribunale di Firenze - Ord. 10 giugno 1982 - Giud. DE FELICE - Natali . . . . . » 782

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Inapplicabilità al condannato per rapina - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (art. 3 Cost.; art. 48, 3° comma legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Roma - Ord. 23 luglio 1982 - Pres. MAZZA - Di Giacomo . . . . . » 783

Appunti in tema di incostituzionalità della limitazione delle misure alternative nei confronti di determinati reati di *Giancarlo Zappa* . . . . . » 788

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Condannato all'ergastolo - Esclusione - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (art. 3 Cost.; art. 176 cod. pen.; art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Bologna - Ord. 17 giugno 1982 - Pres. LOSAVIO - Miscioscia . . . . .

Pag. 792

### Corte di Cassazione

Libertà personale dell'imputato - Libertà provvisoria - Concessione o diniego: criteri di valutazione - In genere - Gravi condizioni di salute - Rilevanza - Condizioni (artt. 277, 278 cod. proc. pen.; art. 1 legge 22 maggio 1975, n. 152; art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 8 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625; legge 6 febbraio 1980, n. 15).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 18 dicembre 1981 - Pres. PICCININNI - Rel. DE FILIPPIS - P. M. concl. conf. - Imp. Di Raimondo . . . . .

» 795

Ordinamento penitenziario - Agenti di custodia - Perquisizione effettuata nelle celle - Necessità di formalità - Esclusione - Perquisizioni personali sui detenuti - Formalità dell'art. 34 legge 26 luglio 1975, n. 354 - Obbligo di rispetto - Sussistenza (art. 224 cod. proc. pen.; art. 34 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. VI - Sent. 23 ottobre 1981 - Pres. TAFURI - Rel. PIERRO - P. M. concl. conf. - Imp. D'Urso . . . . .

» 795

Notificazioni in materia penale - All'imputato detenuto o internato - Ammesso al regime di semilibertà - Consegna a persona addetta all'istituto di detenzione - Legittimità - Temporanea assenza dell'imputato - Irrelevanza (artt. 168, 169 cod. proc. pen.; art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. II - Sent. 26 gennaio 1982 - Pres. LOVERRE - Rel. CUOMO - P. M. concl. diff. - Imp. Recchia . . . . .

» 797

Ordinamento penitenziario - Nuova udienza per la deliberazione - Omessa fissazione - Rinvio a tempo indeterminato - Provvedimento in altro giorno - Elementi costituenti nullità assoluta - Ratio.

Nullità nel processo penale - In genere - Procedimento di sorveglianza - Nuova udienza per la deliberazione - Omessa fissazione - Rinvio a tempo indeterminato - Provvedimento emesso in altra data - Nullità

assoluta - Sussistenza (art. 185 cod. proc. pen.; art. 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 30 marzo 1982 - Pres. FERNANDES - Rel. LUBRANODIRIC - P. M. concl. conf. - Imp. Capizzi . Pag. 797

Misure di sicurezza - Personali - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (già manicomio giudiziario) - Durata minima - Valutazione del fatto commesso - Premeditazione - Conseguenze (artt. 88, 222, 575, 557 cod. pen.; art. 62 legge 26 luglio 1975, n. 354; legge 13 maggio 1978, n. 180).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 10 maggio 1982 - Pres. RUBINO - Rel. BUOCO - P. M. concl. conf. - Imp. Pistillo . . . . . » 799

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Richiesta o proposta - Termini per la presentazione - Perentorietà - Sussistenza - Contrasto tra l'art. 56 dell'ordinamento penitenziario e l'art. 96 del relativo regolamento di esecuzione - Sussistenza - Esclusione (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 19 febbraio 1982 - Pres. RUBINO - Rel. DI MARCO - P. M. concl. conf. - Imp. Capovilla . . . . . » 802

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Contrasto tra l'art. 56 dell'ordinamento penitenziario e l'art. 96 del relativo regolamento di esecuzione - Sussistenza - Esclusione (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 16 aprile 1982 - Pres. FASANI - Rel. DE LILLO - P. M. concl. conf. - Imp. Carcereri . . . . . » 807

Ordinamento penitenziario - Permessi - Provvedimento - Natura giuridica - Procedimento - Parere del pubblico ministero - Necessità - Esclusione (art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 3 legge 12 gennaio 1977, n. 1; art. 2 legge 20 luglio 1977, n. 450).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 7 dicembre 1981 - Pres. BOSCHI - Rel. ESPOSITO - P. M. concl. conf. - Imp. Ciofani . . . . . » 808

Ordinamento penitenziario - Permessi ai detenuti - Detenuto trasferito in altro istituto di pena dopo la presentazione dell'istanza di permesso - Competenza a decidere - Magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova di fatto il detenuto - Sussistenza - Motivi (art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 27 aprile 1982 - Pres. PICCINNI - Rel. DE LILLO - P. M. concl. conf. - Imp. A.A. . . . . » 809

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Concessione o diniego - Motivazione - Procedimenti penali in corso - Omesso esame - Concessione del beneficio - Difetto di motivazione (art. 531 cod. proc. pen.; art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).               |          |
| Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Concessione - Condizioni - Giudizio prognostico (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).                                                                                                                                |          |
| Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 18 dicembre 1981 - Pres. PICCINNI - Rel. PAPADIA - P. M. concl. conf. - Imp. Ielusich . . .                                                                                                                                                              | Pag. 811 |
| Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Nozione - Effetti - Accertamento - Esito positivo della prova - Mancanza - Risoluzione retroattiva della efficacia (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).                                                             |          |
| Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca dell'affidamento - Periodo trascorso in libertà - Computo ai fini della durata dell'espiazione della pena - Esclusione (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).                                                  |          |
| Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 13 gennaio 1982 - Pres. BOSCHI - Rel. CATAMO - P. M. concl. conf. - Imp. Kerschbaumer . . .                                                                                                                                                              | » 812    |
| Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Concedibilità - Limiti in riferimento alla pena inflitta e non a quella residua - Fattispecie (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).                                                                                  |          |
| Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 9 marzo 1982 - Pres. BARBA - Rel. SIBILIA - P. M. concl. conf. - Imp. Mazzara . . .                                                                                                                                                                      | » 813    |
| Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Valutazione della capacità a delinquere - Precedenti - Valutazione dei precedenti penali e delle pendenze in atto (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).                                                              |          |
| Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 20 maggio 1982 - Pres. BARBA - Rel. SIBILIA - P. M. concl. conf. - Imp. Poldrugo . . .                                                                                                                                                                   | » 813    |
| Ordinamento penitenziario - Regime di semilibertà - Prescrizioni relative allo svolgimento delle attività volte alla risocializzazione del condannato - Competenza della Sezione di sorveglianza - Fattispecie (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 92 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431). |          |
| Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 9 luglio 1981 - Pres. RUBINO - Rel. PIANERI - P. M. concl. conf. - Imp. Sanna . . .                                                                                                                                                                      | » 814    |

Ordinamento penitenziario - Regime di semilibertà - Presupposti giustificativi (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 9 marzo 1982 - Pres. BARBA - Rel. DECAPRARIS - P. M. concl. conf. - Imp. Ciriaco . . . . . Pag. 814

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Criteri per la concessione del beneficio e motivazione (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Condizioni per la concessione del beneficio - Gravità del reato commesso o pericolosità ritenuta dal Giudice di cognizione - Rilevanza - Esclusione (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Condizioni per la concessione del beneficio - Riferimento alla sola lunghezza della pena da espiare - Rilevanza - Esclusione (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 20 aprile 1982 - Pres. FASANI - Rel. ESPOSITO - P. M. concl. conf. - Imp. Galati . . . . . » 815

Ordinamento penitenziario - Regime di semilibertà - Funzione - Incompatibilità con la misura di sicurezza di espulsione del condannato dallo Stato a pena espiata - Esclusione - Fattispecie (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 5 maggio 1982 - Pres. e Rel. BOSCHI - P. M. concl. conf. - Imp. Schubeyr . . . . . » 817

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Natura, funzione e scopi - Differenze con la misura della semilibertà - Conseguenze (artt. 50 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Autonoma valutazione dei distinti periodi di carcerazione tra i quali sussista interruzione in conseguenza di evasione - Legittimità - Esclusione - Valutazione del comportamento del condannato durante l'intero arco della detenzione - Necessità - Fattispecie (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 5 maggio 1982 - Pres. BOSCHI - Rel. DINACCI - P. M. concl. conf. - Imp. Savalli . . . . . » 819

## Magistrature di merito

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Osservazione della personalità - Cartella biografica e rapporto comportamentale - Insufficienza (artt. 7, 13 e 62 legge 26 luglio 1975, n. 354).                                                                          |          |
| Sezione di sorveglianza di Milano - Ord. 13 luglio 1981 - Pres. MAZZIOTTI - Est. MAISTO - Ric. Della Grotta . . . . .                                                                                                                                                                            | Pag. 821 |
| Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Osservazione della personalità - Necessità di indagini tecniche - Esclusione - Rapporti del servizio sociale e del direttore - Sufficienza (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).                                        |          |
| Sezione di sorveglianza di Milano - Ord. 6 ottobre 1981 - Pres. BITTO - Est. MAISTO - Ric. D'Elia . . . . .                                                                                                                                                                                      | » 823    |
| Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Osservazione della personalità - Indagine socio-familiare - Insufficienza (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).                                                                                                         |          |
| Sezione di sorveglianza di Milano - Ord. 4 giugno 1981 - Pres. PETRELLA - Est. MAISTO - Ric. Ruvolo . . . . .                                                                                                                                                                                    | » 825    |
| Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Osservazione della personalità - Rapporto comportamentale - Insufficienza (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).                                                                                                         |          |
| Sezione di sorveglianza di Milano - Ord. 13 luglio 1981 - Pres. MAZZIOTTI - Est. MAISTO - Ric. Giacometti . . . . .                                                                                                                                                                              | » 826    |
| Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Estinzione parziale alla pena - Conseguenze - Decorrenza della cessazione dell'affidamento (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 183 cod. pen. e 593 cod. proc. pen.).                                              |          |
| Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Osservazione trimestrale - Condannato già affidato e poi scarcerato per condono - Nuovo ordine di carcerazione per gli stessi titoli - Non è necessaria (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 593 cod. proc. pen.). |          |
| Sezione di sorveglianza di Brescia - Ord. 11 maggio 1982 - Pres. ed Est. ZAPPA - Ric. Sensi . . . . .                                                                                                                                                                                            | » 829    |
| Estinzione parziale della pena per indulto ed estinzione dell'affidamento al servizio sociale per esito positivo della prova di Giancarlo Zappa . . . . .                                                                                                                                        | » 832    |



|                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Commissione di reato contravvenzionale - Revoca del beneficio - Non è obbligatoria (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).</b>                                               |                 |
| Sezione di sorveglianza di Brescia - Ord. 18 giugno 1980 - Pres. ZAPPA - Ric. Miglioli . . . . .                                                                                                                                                       | <b>Pag. 835</b> |
| <b>Ordinamento penitenziario - Detenuto semilibero - Mancato rientro - Nuova fattispecie di evasione - Elemento psicologico - Dolo - Necessità (art. 385 cod. pen.; art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).</b>                                         |                 |
| Tribunale di Lecce - Sent. 2 novembre 1979 - Pres. TAURINO - Est. L'ABBATE - Imp. Erroi . . . . .                                                                                                                                                      | <b>» 838</b>    |
| <b>Ordinamento penitenziario - Detenuto semilibero - Mancato rientro - Nuova fattispecie di evasione - Elemento psicologico - Dolo o colpa (art. 385 cod. pen.; art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).</b>                                             |                 |
| Pretura di Lecce - Sent. 14 febbraio 1979 - Giud. BOSELLI - Imp. Erroi . . . . .                                                                                                                                                                       | <b>» 838</b>    |
| <b>Pena - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Applicazione delle sanzioni sostitutive - Limite - Reati di competenza del Pretore - Minore degli anni diciotto - Inapplicabilità del limite (art. 54 legge 24 novembre 1981, n. 689).</b> |                 |
| Tribunale per i minorenni di Potenza - 24 febbraio 1982 - Pres. ed Est. VACCARO - Imp. Cirigliano . . . . .                                                                                                                                            | <b>» 843</b>    |
| <b>Ordinamento penitenziario - Detenuto appellante - Permesso - Concessione - Competenza del Magistrato di sorveglianza (art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354).</b>                                                                                    |                 |
| Giudice di sorveglianza di Milano - Ord. 3 luglio 1981 - Pres. MAISTO - Ric. Maccarone . . . . .                                                                                                                                                       | <b>» 850</b>    |
| Note sulla competenza a concedere permessi ai detenuti di <i>Giancarlo Zappa</i> . . . . .                                                                                                                                                             | <b>» 851</b>    |

### **Decisioni della magistratura di sorveglianza**

|                                                                                                                                                                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Ordinamento penitenziario - Condannati ammessi al lavoro presso soggetti diversi dall'Amministrazione - Trattenuta dei tre decimi sulla retribuzione - È illegittima (art. 23 legge 26 luglio 1975, n. 354).</b> |              |
| Magistrato di sorveglianza di Mantova - Ord. 7 giugno 1981 - Est. GARIBALDI BONORA . . . . .                                                                                                                        | <b>» 856</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ordinamento penitenziario - Condannati ammessi alla semilibertà - Lavoro autonomo - Trattenuta dei tre decimi sull'utile finanziario - Illegittimità (artt. 22 e 23 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 49, ult. comma D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).                                                                                 |          |
| Magistrato di sorveglianza di Bologna - Est. MARGARA - Ric. vari . . .                                                                                                                                                                                                                                                                | Pag. 858 |
| Ordinamento penitenziario - Condannati ammessi al lavoro esterno presso datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria - Trattenuta dei tre decimi - Illegittimità (artt. 22 e 23 legge 26 luglio 1975, n. 354).                                                                                                         |          |
| Magistrato di sorveglianza di Bologna - Est. MARGARA - Ric. vari . . .                                                                                                                                                                                                                                                                | » 860    |
| Ordinamento penitenziario - Condannati semiliberi - Trattenuta dei tre decimi - Deve essere operata sulla retribuzione netta (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 51 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).                                                                                                                           |          |
| Magistrato di sorveglianza di Bari - Ord. 31 gennaio 1982 - Est. ANCONA . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                     | » 864    |
| Ordinamento penitenziario - Ordine di servizio relativo a progressione di trattamento - Semilibertà - Condannato cittadino straniero - Misura di sicurezza - Espulsione dal territorio italiano - È condizione ostativa dell'ammissione al beneficio (artt. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 81 legge 22 dicembre 1974, n. 685). |          |
| Ordinamento penitenziario - Semilibero - Straniero espulso - Piano di trattamento - Poteri del Magistrato di sorveglianza - Approvazione - Non è possibile per ineseguibilità del provvedimento di ammissione al beneficio (artt. 13, 15 e 69 legge 26 luglio 1975, n. 354).                                                          |          |
| Magistrato di sorveglianza di Perugia - Ord. 9 febbraio 1983 - Est. STINCARDINI - Cond. Gemayel . . . . .                                                                                                                                                                                                                             | » 867    |

## RECENSIONI

|                                                                                                                                                                                                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| In tema di pedagogia penitenziaria: IGNAZIO STURNIOLO, <i>Per un rapporto umano e personalistico con il detenuto</i> ; IGNAZIO STURNIOLO, <i>Problematica pedagogica penitenziaria</i> (S.F.) . . . . . | » 877 |
| I fondamenti del pensiero penalistico di Giuseppe Bettiol: GIUSEPPE BETTIOL, <i>Diritto penale</i> (S.F.) . . . . .                                                                                     | » 880 |
| ROMANO RICCIOTTI, <i>Gli stupefacenti. Repertorio ragionato di legislazione, dottrina, giurisprudenza, con appendice di notizie utili</i> (S.F.) . . . . .                                              | » 888 |
| R. N. DATIR, <i>Prison as a social system</i> (S.F.) . . . . .                                                                                                                                          | » 889 |

## LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE

## Legislazione

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria ( <i>legge 26 aprile 1982, n. 215</i> ) . . . . .                                                                                                                                                         | Pag. | 893 |
| Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale ( <i>legge 29 maggio 1982, n. 304</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                | »    | 895 |
| Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1982, n. 257, recante proroga di un anno della legge 26 giugno 1981, n. 330, riguardante elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia ( <i>legge 16 luglio 1982, n. 443</i> ) . . . . . | »    | 901 |
| Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro. Misure alternative alla carcerazione preventiva ( <i>legge 12 agosto 1982, n. 532</i> ) . . . . .                                                                                                          | »    | 901 |
| Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia ( <i>legge 13 settembre 1982, n. 646</i> ) . . . . .                          | »    | 911 |
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ( <i>legge 12 ottobre 1982, n. 726</i> ) . . . . .                                                                                                         | »    | 926 |
| Proroga di un anno della legge 26 giugno 1981, n. 330, riguardante l'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia ( <i>D.L. 14 maggio 1982, n. 257</i> ) . . . . .                                                                       | »    | 928 |
| Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ( <i>D.L. 6 settembre 1982, n. 629</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                      | »    | 929 |
| Utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito per l'aggiornamento professionale del personale civile dello Stato ( <i>D.P.R. 26 giugno 1981</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                 |      |     |
| Rideterminazione dell'indennità di trasferta e di altre indennità ad essa connesse, per il personale statale, in                                                                                                                                                                                                                      | »    | 931 |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale ( <i>D.M. 6 febbraio 1982</i> ) . . . . .                                                                                                                           | Pag. | 933 |
| Estensione al Corpo degli agenti di custodia delle « Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » vigenti per i militari dell'Arma dei carabinieri ( <i>D.M. 3 aprile 1982</i> ) . . . . . | »    | 935 |
| Variante al piano di edilizia penitenziaria ( <i>D.M. 5 agosto 1982</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                         | »    | 937 |
| Istituzione di una sezione maschile riformatorio e di una sezione di semilibertà per i minori ( <i>D.M. 6 ottobre 1982</i> ) . . . . .                                                                                                                      | »    | 944 |
| <br><b>Documentazione</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |
| Rappresentanze dei detenuti o internati previste dagli artt. 9, 12 e 27 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ( <i>Circ. n. 2856/5306 del 13 maggio 1982</i> ) . . . . .                                                                                       | »    | 944 |
| Mansioni operai specializzati infermieri ( <i>Circ. n. 2860/5310 del 17 maggio 1982</i> ) . . . . .                                                                                                                                                         | »    | 945 |
| Proroga del limite di età per il collocamento in congedo del personale militare di custodia. Applicazione del decreto-legge 14 maggio 1982, n. 257 ( <i>Circ. n. 2865/5315 del 24 maggio 1982</i> ) . . . . .                                               | »    | 946 |
| Biblioteca dei detenuti e degli internati ( <i>Circ. n. 2873/5323 del 29 giugno 1982</i> ) . . . . .                                                                                                                                                        | »    | 946 |
| Disposizioni in tema di congedi straordinari e aspettative ( <i>Circ. n. 12 Cong./SE/vf/2862/5312 del 9 luglio 1982</i> ) . . . . .                                                                                                                         | »    | 947 |
| Ammontare delle somme che possono essere spese dai detenuti e internati per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi. Anno 1982 ( <i>Circ. n. 2886/5336 del 19 agosto 1982</i> ) . . . . .         | »    | 949 |
| Spese inerenti alla difesa legale ( <i>Circ. n. 2892/5342 del 8 ottobre 1982</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                | »    | 950 |
| Aggiornamento limite di spesa Cap. 2102 ( <i>Lett. circ. n. 988991/8 Rag. del 4 giugno 1982</i> ) . . . . .                                                                                                                                                 | »    | 951 |
| Assistenza ai detenuti tossicodipendenti ( <i>Lett. circ. n. 990475/10 Segr. del 7 agosto 1982</i> ) . . . . .                                                                                                                                              | »    | 954 |

---

**NOTIZIARIO INTERNAZIONALE**

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Nota introduttiva . . . . .                       | <i>Pag.</i> 957 |
| Risoluzioni, Raccomandazioni e Rapporti . . . . . | » 960           |

**INDICE GENERALE DELLA GIURISPRUDENZA E DECISIONI**

|                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| pubblicate sulla <i>Rassegna Penitenziaria e Criminologica</i> ,<br>1979-1982 . . . . . | <i>Pag.</i> 1013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|



## IL DIBATTITO SULLA RIEDUCAZIONE (IN MARGINE AD ALCUNI RECENTI CONVEGNI)

GIULIANO VASSALLI (\*)

SOMMARIO: 1. - Di alcuni recenti convegni su materie penali e penitenziarie. — 2. - Critiche e negazioni della funzione rieducativa della pena. — 3. - Polifunzionalità della pena e principio rieducativo nel diritto italiano. — 4. - Misure rieducative non penali e finalità rieducativa della pena. — 5. - L'art. 27 della Costituzione e le leggi successive. — 6. - La funzione rieducativa nel momento normativo, in quello applicativo e in quello esecutivo. — 7. - La estensione soggettiva del principio rieducativo. — 8. - Sul trattamento rieducativo nel momento penitenziario. — 9. - Conclusioni.

1. - Nel mezzo dei numerosi incontri aventi per oggetto i problemi della pena e degli ordinamenti penitenziari mi è occorso quest'anno di partecipare a tre importanti convegni svoltisi in Italia, due dei quali a carattere internazionale. In tutti si è riproposto, sotto vari profili, il tema, oramai vecchio, della funzione rieducativa della pena e delle possibilità di una sua realizzazione nella vita carceraria odierna (1). Ma la disamina ha avuto spazi più ampi, sui quali sarà consentita qualche sommessa riflessione.

Il primo convegno, indetto dalla Fondazione internazionale penale e penitenziaria nella forma di quinto colloquio internazionale di tale istituzione, si è svolto a Siracusa dal 15

---

(\*) Ordinario di Diritto penale presso l'Università di Roma.

(1) Gli incontri, penalistici e criminologici, come si sa, sono veramente innumerevoli; e molti altri, oltre quelli qui menzionati, hanno trattato in questi ultimi anni questo tema. Tra di essi ci sembra che meriti d'esser ricordato anche il Convegno su « Ricerca e insegnamento della criminologia in Italia », svoltosi a Siracusa dal 16 al 19 febbraio 1981 e sul quale esiste una relazione di sintesi a cura del MANTOVANI (« Principio di realtà e scienze criminali », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1981, pag. 857 e segg.). Ci siamo soffermati sui tre convegni menzionati nel testo perché vi abbiamo partecipato attivamente e perché sono tutti della prima metà dell'82.

al 19 febbraio 1982 con la partecipazione di rappresentanti di venti paesi ed ha avuto contenuto squisitamente penitenziaristico. Intitolato alle « nuove tendenze della politica criminale » il suo perno è stato il « reinserimento sociale del delinquente », osservandosi che questo era stato il *leit-motiv* della politica criminale degli ultimi decenni. Sono stati ripetuti ancora una volta i lamenti che hanno riempito la letteratura anglosassone e scandinava degli ultimi anni ed è stata constatata « la delusione sempre più profonda » verificatasi nel mondo intero circa gli sforzi compiuti verso la risocializzazione dei condannati. Di qui l'auspicio (particolarmente vivo nelle esposizioni dei due relatori, INKERI ANTHILA di Helsinki e M. TREVELYAN di Londra) verso il definitivo abbandono della « ideologia del trattamento » e la sua sostituzione con una « regola di giustizia », ispirata all'idea di un intervento penale limitato sia quanto ad estensione che quanto a severità e durata, ma tuttavia fondato su una « pena-castigo », della quale la società non può fare a meno; una pena conosciuta ed intellegibile per il grande pubblico, trasparente, eguale per tutti, determinata, proporzionata e giusta, la cui commisurazione avvenga assai più sulla base del fatto e dell'elemento soggettivo che sui precedenti penali o su altri elementi inerenti alla personalità del reo. Il « modello medico », idoneo per un numero estremamente limitato di casi, dovrà essere abbandonato in favore del nuovo modello, il « modello di giustizia ».

Questa posizione, largamente ma non universalmente condivisa, ha preso, anche negli atti del citato colloquio, il nome di ritorno alla pena classica sotto forma di « neo-classicismo » (2). Peraltro il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria britannica, TREVELYAN, sottolineando la impossibilità di metter capo a puri criteri di giustizia quando questi ultimi, nelle difficilissime condizioni attraversate anche in Inghilterra,

---

(2) Veramente di « vecchio neoclassicismo », contrapposto alla « nuova difesa sociale » e fondato soprattutto sulla pena-retribuzione o ristabilimento dell'ordine giuridico parlava già ANCEL, *La nuova difesa sociale*, traduzione italiana, Milano, 1966, pag. 192. Intorno al 1975 questo termine prese nuovo vigore, collegato anche alla rivalutazione della prevenzione generale. V. in proposito, tra gli altri, in Italia, PEDRAZZI, *Relazione di sintesi* al Colloquio delle 4 associazioni penali-stiche internazionali per il V Congresso delle Nazioni Unite in AA.VV., *La privation de liberté dans les perspectives de la lutte contre le crime*, Milano, 1975, pag. 86; FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna, 1980, pag. 104.



non appaiono praticabili, ha parlato di « neopragmatismo ». Si deve fare non tanto ciò che è giusto e morale, quanto ciò che è possibile fare. Per dare poi un'idea della contrapposizione di questo nuovo sistema al sistema rieducativo e del trattamento, egli ha detto: « dobbiamo dare ai detenuti che non la hanno una istruzione scolastica, ma senza preoccuparci dell'uso che di essa faranno in futuro ».

Un notevole spazio ha occupato anche in quel convegno la equilibrata e ragionata esposizione della situazione nordamericana fatta dal professor LEJINS, i cui contributi su questa tematica sono a tutti noti (3). In essa sono emersi ancora una volta i grandi movimenti dell'opinione pubblica degli Stati Uniti, della preferenza decisamente espressa per la pena-correzione negli anni cinquanta, sessanta ed oltre, fino alla progressiva ripresa di fiducia nella efficacia della vera e propria punizione dei criminali, caratteristica di questi ultimi anni. Sotto accusa, come si sa, sono gli eccessi nella politica del *parole* e il massiccio impiego di educatori nei penitenziari senza alcun frutto nella diminuzione della recidiva e, in generale, della criminalità. Ma LEJINS ha ricordato anche la concomitante ripresa del movimento per i diritti dell'uomo nella specifica istanza anticorrezionalista fondata sul diritto dell'individuo alla propria intimità e in definitiva ad essere diverso e a rimanere nella propria diversità.

Alle posizioni prevalenti negli interventi anglosassoni e scandinavi si opposero tuttavia, oltre alle voci italiane volte a ri-

---

(3) Vedi ad esempio lo scritto in lingua francese *La crise actuelle de la politique criminelle aux Etats-Unis*, e il rapporto all'VIII Congresso internaz. di criminologia (Lisbona 3-9 settembre 1978), in *Rev. de sc. crim. et de droit penal comparé*, 1979, pag. 497 e segg.

Della evoluzione nordamericana e di quella svedese sotto questi profili scrisse anche egregiamente lo JESCHECK negli ultimi anni: v. per es. « Die Krise der Kriminalpolitik », in *Ztsch. f. d. ges. Strafrechtsw.*, 1979 (91), pag. 1037 e segg. Presso di noi (con riferimento sia agli Stati Uniti che alla « crisi della risocializzazione » negli scrittori tedeschi) cfr. DOLCINI, « La rieducazione del condannato tra mito e realtà », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1979, pag. 469 e segg. e nel volume curato dal GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, 1981, pag. 55 e segg.; nonché, con più specifico riferimento (critico) agli Stati Uniti, di GENNARO, *Il trattamento penitenziario*, nello stesso volume, pag. 98 e segg. Da ultimo qualche accenno anche nello scritto di G. GUARNERI, « Riflusso nell'evoluzione del diritto penale in Italia e all'Estero », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1981, pag. 1271 e segg. In Francia, nell'ambito della *défense sociale nouvelle*, ved. l'ottimo breve saggio del VERIN, « *Partisans et adversaires du traitement de resocialisation* », in *Cahiers de défense sociale*, 1980, pag. 24 e segg..

cordare l'impegno costituzionale e legislativo del nostro Paese nei confronti della rieducazione dei condannati, quelle di esponenti del mondo latino-americano, tendenti a porre in luce i pericoli di una politica penale repressiva e, d'altra parte, le possibilità di una riabilitazione non lesiva dei diritti dell'uomo, di esponenti del sistema giapponese, dove le misure alternative alla pena detentiva e gli stabilimenti penitenziari a trattamento rieducativo sarebbero in grande e positivo sviluppo, e soprattutto quelle degli esponenti francesi, tutti presi dalla « grande svolta » dell'anno '81, caratterizzata da una scelta decisa e precisa per la prevenzione speciale e per il reinserimento del condannato nella società.

Diverso per calibro, finalità e contenuti è stato il secondo (in ordine cronologico) tra gli incontri ai quali mi sono riferito all'inizio: il seminario, svoltosi a Castelgandolfo dal 12 al 14 marzo 1982, tra i magistrati italiani di sorveglianza per iniziativa del Consiglio Superiore della Magistratura, nell'intento di mettere a punto i numerosi e gravi problemi scaturiti nel primo quinquennio di applicazione della legge sull'Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354 e modificazioni di cui alla legge 12 gennaio 1977, n. 1) e del Regolamento approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431. Si trattava inoltre di valutare i nuovi compiti affidati ai Magistrati di sorveglianza (in materia di semidetenzione e di libertà controllata) dalla nuova legge 24 novembre 1981, n. 689 e di mettere a fuoco i criteri di applicazione relativi. All'incontro ebbero a prendere parte, insieme ai Magistrati di sorveglianza ed ai rappresentanti del C.S.M. (FROSINI, TAMBURINO, BRUTI LIBERATI), qualificati studiosi del diritto penitenziario quali il FASSONE, il PAVARINI, il FARANDA ed il SOLIVETTI. Per quanto concentrato sulla esperienza italiana e orientato verso la formulazione di proposizioni concrete, l'incontro ha avuto momenti di alto livello problematico. Vennero in esame, accanto agli eterni problemi dell'edilizia, delle altre strutture e del personale e ad alcuni problemi interpretativi posti dalla legislazione in materia di misure alternative, il ruolo ed i poteri del Magistrato di sorveglianza e l'esigenza di ristrutturazione dei relativi uffici, i problemi della salute dei detenuti e i rapporti tra regime penitenziario e legge n. 833 del 1978, il problema degli ospedali psichiatrici giudiziari anche in relazione alla riforma psichiatrica del 1978 (legge

13 maggio 1978, n. 180) e il tema dei permessi (anche in relazione alla auspicata introduzione dei permessi-premio secondo le previsioni del disegno di legge n. 1691); ma al centro del dibattito fu in definitiva proprio la funzione rieducativa della pena nel duplice aspetto delle misure alternative alla detenzione e della organizzazione del trattamento in istituto. Emerse ancora una volta il divario, tante volte denunciato, tra i principi astrattamente formulati e la realtà giudiziaria e carceraria, in particolare le difficoltà derivanti da un andamento indulgenziale delle misure alternative, dalla mancanza del lavoro sostitutivo previsto dall'art. 105 della legge n. 689, dalle incertezze nel regime dei permessi; e soprattutto le difficoltà create al trattamento dalle esigenze della sicurezza e dall'avvenuto riconoscimento normativo di figure di soggetti incorreggibili, o almeno sottratti ad alcune misure rieducative, o addirittura privati del regime penitenziario ordinario; ma nel complesso fu riconosciuta l'esistenza di notevoli spazi ancora aperti all'opera di risocializzazione dentro e fuori l'istituzione penitenziaria. Un convegno di tecnici consapevoli e rispettosi dei principi segnati dalla Costituzione e dalle leggi recenti (pur tenendo conto dei molti difetti di queste ultime), inteso a superare nello spirito della Costituzione le antinomie e i motivi di sconforto insiti nella situazione normativa e nella realtà.

Il terzo convegno, svoltosi a Siracusa nel maggio 1982, ha avuto per oggetto la messa a punto e le relazioni di sintesi della conferenza sulle « Prospettive contemporanee nella filosofia della giustizia penale » che si era svolta nell'ambito dello stesso Istituto di scienze criminali nel gennaio 1981. Anche in questa seconda tornata, come era avvenuto nella prima, fu largo e qualificato l'intervento di operatori e soprattutto di studiosi stranieri. Uno dei temi, il secondo, era appunto intitolato: « La filosofia della giustizia penale e le teorie contemporanee della correzione ». Il relatore di sintesi P. H. BOLLE, professore all'università di Neuchâtel, nel dare atto dei vari interventi, ebbe anch'egli a parlare dell'evoluzione manifestatasi negli Stati Uniti e in particolare (almeno all'apparenza) nell'opinione pubblica di quel Paese, ponendo in rilievo il risorgere delle idee retributive ed il recedere dell'ideale riabilitativo sotto la spinta delle delusioni per il numero elevato di recidive, del timore per l'estensione della criminalità adulta e minorile,

per alcuni gravi turbamenti sociali e per le rivolte carcerarie. Tuttavia ha espresso riserve sulla rilevanza dei dati statistici adottati a fondamento di questo riflusso ed ha ricordato che nessuno tra gli studiosi intervenuti da ogni parte del mondo ha affermato la necessità di abbandonare l'ideale e la pratica della risocializzazione, pur nell'ovvio rispetto della dignità umana e della stessa volontà del condannato di accettare o meno il trattamento riabilitativo. « L'ideale della riabilitazione e del reinserimento sociale — dice testualmente la prima delle conclusioni adottate nel rapporto — è e rimarrà l'obiettivo principale della sanzione penale. Le controversie in questa materia vertono assai più sulle modalità di esecuzione delle sanzioni e sui metodi dei regimi di esecuzione penale che sulla finalità. Tutto deve essere fatto per evitare il declino di questo ideale ». L'ANCEL, nella tornata del gennaio 1981, aveva chiamato questo ideale « l'onore del nostro tempo, così spesso disprezzabile sotto altri profili ».

2. - In realtà la funzione rieducativa della pena, di quella detentiva in particolare, è stata sempre oggetto di attacchi concentrici, della più varia origine e provenienza, tuttora molto attuali.

Senza pretese di completezza ed anzi a mero titolo esemplificativo cercheremo di riassumerli ed organizzarli in un elenco, non fosse che a fini di chiarezza per noi stessi e per il breve discorso ulteriore. È però da avvertire che le posizioni classificate in un gruppo hanno frequenti punti di contatto con quelle di un altro, cosicché il nostro tentativo di schematizzazione non potrà che essere considerato che come molto relativo ed approssimativo anche per questa ragione.

Le critiche al principio rieducativo sono: a) di natura filosofica, collegate cioè ad una determinata visione della funzione della pena in generale e di quella detentiva in particolare; b) di natura scettica; c) di natura pessimistica, alimentata dall'esperienza storica passata e contemporanea: una esperienza incontestabile anche se condotta per lo più da un punto di vista unilaterale o guidata da un presupposto ideologico; d) di delegittimazione, nel senso che si contesta allo Stato, con vari motivi, il diritto di rieducare il condannato; e) di politica crimina-

le realistica: e sono appunto quelle del tipo che abbiamo pocanzi ricordato.

Si potrebbe essere tentati da una diversa classificazione, quella tra « obiezioni di principio » e « obiezioni di risultato ». In questa seconda categoria risulterebbero le ultime, di natura politico-criminale ed empirica, e gran parte delle critiche scettiche, nella prima tutte le altre. Ma questa bipartizione sarebbe meno esatta della disposizione proposta, se si riflette, ad esempio, che le critiche pessimistiche si avvalgono anch'esse, anche quando ispirate da visioni unilaterali, dei risultati dall'esperienza storica e che quelle delegittimatrici ammoniscono anche contro pericoli effettivi incombenti sulle umane libertà.

Le obiezioni di natura filosofica al principio della pena come rieducazione del colpevole sono comuni (esplicite od implicite) ad un notevole numero di scuole filosofiche e penalistiche. Sono contro la rieducazione in primo luogo tutte le cosiddette « teorie assolute » (4), che vedono nella pena la sola espressione del principio di giustizia senza concessioni all'utilità, né ad altra qualsiasi finalità che non sia quella della giusta retribuzione. Sono contro la rieducazione tutte le teorie che, pur seguaci della pena, non vedono nella pena, in ogni suo momento, se non la prevenzione generale dei reati, vuoi nella forma della intimidazione vuoi in quelle della coazione psicologica o della dissuasione; e sono contro la rieducazione quelle stesse concezioni della prevenzione speciale, che questa prevenzione isolano nel momento della sola intimidazione individuale o nel momento della neutralizzazione (o « incapacitazione ») del delinquente, o addirittura in quello della sua eliminazione. Tranne che per le teorie assolute è difficile operare tagli netti; e può dirsi che raramente le teorie della prevenzione generale non gettino neppure lo sguardo sull'opera rieducativa che può compiersi utilmente sul condannato o che nelle teorie della prevenzione speciale diverse da quella rieducativa non entrino le finalità del miglioramento o del recupero sociale, almeno per una parte di coloro che vengono assoggettati alla pena. Ma è certo che anche nelle teorie « relative » sulla pena, orientate sul criterio di uti-

---

(4) Tra le molte esposizioni esistenti in materia può rinviarsi ancora (anche per le teorie relative e per le teorie miste) a quella del FLORIAN, *Tratt. di dir. pen.*, 4<sup>a</sup> ed., Milano, 1934, vol. I, pag. 64 e segg.

lità anziché su quello di giustizia, è possibile ravvisare un disconoscimento più o meno pronunciato della rieducazione del reo.

Naturalmente non sono tanto le posizioni teoriche ed aprioristiche quelle che oggi si oppongono all'ideale ed alla pratica rieducativa quanto quelle che in varia misura e con vari accenti fanno rivivere il verbo delle prime in un contesto culturale e storico valido e con attualità di riferimenti, per esempio rifacendosi ai diritti fondamentali della persona umana o adducendo i frutti maligni di una politica criminale legata al solo proposito di risocializzazione dei condannati. Così può dirsi per la reviviscenza, indubbia nell'ultimo ventennio (5), dell'attenzione intorno alla funzione generalpreventiva.

Anche se alcuni autorevoli studiosi italiani della prevenzione generale tengono ad affermare che detto studio « non si pone affatto in alternativa alla prospettiva di risocializzazione del condannato, la quale è a sua volta da perseguire con ogni mezzo disponibile » (6), è tuttavia un fatto che l'attenzione per la prevenzione generale è cominciata proprio per contrapporre questa nuova forma di « neo classicismo » alla « ideologia del trattamento » (7). Ed è lo stesso ANDENAES, corifeo di questi studi, a darcene atto quando osserva che la prevenzione generale può operare più utilmente nella fase dell'esecuzione penale « in un sistema carcerario non troppo confortevole, dove il lavoro non si svolge in condizioni simili a quelle del lavoro fuori del car-

(5) ANDENAES, « La prevenzione generale nella fase della minaccia, dell'irrogazione e dell'esecuzione della pena », nel volume *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, a cura di M. ROMANO e F. STELLA, Bologna, 1980, pag. 42 scrive che « fino alla metà degli anni sessanta non si è svolta praticamente alcuna indagine sulla prevenzione generale, se non nei limiti di alcuni studi sugli effetti della pena di morte sul numero degli omicidi ». Cfr. in materia, oltre al volume già citato, nel quale è contenuto lo studio dell'ANDENAES, lo scritto dello stesso A., « La prevenzione generale, illusione o realtà? », in *Riv. it. dir. pen.*, 1953, pag. 269 e segg.; e da ultimo: PAGLIARO, « La riforma delle sanzioni penali tra teoria e prassi », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1979, pag. 1208; PALAZZO, « Prevenzione generale ed allarme sociale nella questione dei limiti alle misure alternative », in *Giur. cost.*, 1980, pag. 1734 e segg.; FORTI, « Tra criminalità e diritto penale. Brevi note su cifre nere e funzione generalpreventiva della pena », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1982, pag. 160 e segg..

(6) M. ROMANO ed F. STELLA, *Introduzione al volume Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, cit., pag. 1.

(7) ANDENAES, op. cit., pag. 46. In altro passo (p. 43) questo Autore sottolinea la « grossa percentuale di *wishful thinking* esistente nel concetto di rieducazione » e l'inutilità del trattamento come elemento per stabilire quando un detenuto possa essere rilasciato.

cere » (8). Altri studiosi che pur desiderano conciliare prevenzione speciale rieducativa e prevenzione generale sottolineano che la prima andrebbe, nell'attuale situazione, « circoscritta alla ristretta cerchia della più grave e pericolosa criminalità », mentre la piccola e media criminalità resta affidata soprattutto alle sanzioni intimidatrici-dissuasive (9).

Analogamente ha operato ed opera, quanto meno per una forte riduzione degli spazi e certamente del significato della rieducazione, la reviviscenza delle teorie retributive. Anche se non sempre conforme all'assolutezza kantiana od hegeliana, questa corrente è stata negli ultimi anni assai vivace specialmente in Italia. La posizione più significativa, anche perché non è ripetizione del passato ma è spesso condotta su nuovi spalti, è quella del BETTIOL (10). In una serie continua di saggi, nell'arco di un quarantennio, oltre che nel suo *Diritto penale* (11), ribadendo la finalità retributiva della pena egli ha preso di mira sia la prevenzione generale che la prevenzione speciale, entrambe accusate di fare dell'uomo, in nome di pretese leggi di necessità sociale, un oggetto pieghevole alle finalità del gruppo, della società, dello Stato; ma la sua analisi più implacabile si è rivolta proprio contro « il mito della rieducazione » (che per l'insigne penalista è anche mito della tecnica e mito del progresso) perché è proprio questa idea rieducativa e risocializzatrice che vulnererebbe l'uomo nella sua libertà interiore e sarebbe in agguato per soffocarne l'individualità in nome della prepotenza politica e del totalitarismo (12).

Questa posizione del BETTIOL, che nasce dalla rivendicazione dell'eticità del diritto penale, ma che è legata anche ad una visione più specificamente cristiana del mondo del diritto, non nega del tutto l'idea della correzione, la quale del resto, accan-

---

(8) ANDENAES, op. cit., loc. cit., pag. 39.

(9) MANTOVANI, « Sanzioni alternative alla pena detentiva e prevenzione generale », nell'opera *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, cit., pag. 98.

(10) Sembra impossibile riassumerne qui tutti gli scritti minori, raccolti sino al 1956 nei due tomi di *Scritti giuridici*, Padova, 1966. Si vedano in particolare l'ultimo capitolo de « Il problema penale », Palermo, 1948, ripubbl. nei citati *Scritti giuridici*, t. II, pag. 697 e segg. e, tra i saggi dell'ultimo periodo, « Ottimismo e pessimismo in tema di prevenzione del reato », in *Indice pen.*, 1978, pag. 10 e segg.

(11) BETTIOL, *Diritto penale*, XI ed., Padova, 1982, pag. 725 e 756.

(12) BETTIOL, « Il mito della rieducazione », nel volume *Sul problema della rieducazione del condannato*, II Convegno di dir. pen., Bressanone, 1963, Padova, 1964, pag. 3 e segg.

to all'idea della reintegrazione dell'ordine violato e del castigo, è costantemente presente nella dottrina penale cattolica (13), ed anzi pone più volte in rilievo che, pur non potendosi la pena prefiggere scopi di prevenzione speciale, l'idea retributiva, quando altamente morale, è pedagogica e porta con sé un principio di ravvedimento e di emenda. Si tratta tuttavia di una rieducazione meramente eventuale ed intesa in ogni caso come emenda morale del reo, non come suo recupero sociale o sua risocializzazione, concetti che il BETTIOL nettamente condanna ravvisandosi anzi una impostazione marxista (14). È da avvertire che in questo ripudio della risocializzazione si colgono motivi altamente politici, come il timore delle pene indeterminate o eliminative contro i soggetti ritenuti non rieducabili o incorreggibili, e i pericoli del totalitarismo.

Altra posizione significativa in Italia è, in un ordine di idee per certi versi analogo a quello ora ricordato, quella del MATHIEU (15). Rivive dichiaratamente in questo Autore la dottrina hegeliana della pena come giusta e simmetrica retribuzione, necessaria per cancellare il reato nel reo e nella società, e non ad altro scopo finalizzata: una pena-castigo che spetta all'uomo per il suo demerito e che consacra la sua libertà. Con quali risultati — si domanda MATHIEU — l'utilitarismo illuministico e lo scientismo positivista hanno cercato di scalzare questa pena, creando a poco a poco o in metodi della non-punizione o punendo scusandosi di farlo ed adducendo a giustificazione della pena un altro fine? Con poco danno — egli risponde — fino a quando per quasi due secoli sono rimaste nel campo delle declamazioni prive di pratiche conseguenze; ma col risultato viceversa di aver cagionato un autentico ed inarrestabile « collasso della giustizia penale » da quando il movimento contestativo ha chiesto ed ottenuto una più o meno larga applicazione di quei postulati. Come si vede, qui nel motivo filosofico si innesta quello

---

(13) V., sia pure in relazione alla pena canonica, il can. 2215 del C.J.C.: « *Pœna... est privatio alicuius boni ad delinquentis correctionem et delicti punitionem* ».

(14) BETTIOL, « Sulla rieducazione del condannato », in *Riv. it. dir. pen.*, 1958, n. 2 e in *Scritti giuridici* cit., t. II, pag. 907. Tuttavia in altro passo (« Diritto penale », cit., pag. 754) il BETTIOL indica il ravvedimento nel fatto del reo che « comprende il lato negativo dell'azione compiuta per decidersi a cambiar strada ».

(15) MATHIEU, *Perché punire? Il collasso della giustizia penale*, Milano, 1978.



politico-criminale, così come in BETTIOL si innestava quello dei diritti dell'uomo.

Neanche per MATHIEU la rieducazione è concetto da respingersi *in toto*, ma essa non è che un riflesso dell'afflizione e della retribuzione; è il risultato emendativo della pena giusta, che reinserisce il reo « nel sistema della libertà », è restituzione al reo della sua dignità (16). La rieducazione — e qui MATHIEU riprende una definizione cara a tanti penalisti del passato — è uno scopo accessorio o secondario della pena, che in tanto può realizzarsi in quanto sia stata fatta giustizia (17). Che però la rieducazione accettata dal MATHIEU sia una rieducazione o reinserimento puramente morale risulta evidente da tanti altri passi di questo libro, p. es. da quello in cui pone in rilievo che anche la pena di morte « reinserisce il reo nel sistema della libertà e del diritto » ridando valore alla sua persona (18).

Le critiche dovute a scetticismo sono, in questa materia, le più facili da comprendersi. Molte volte se ne fanno eco gli stessi operatori penitenziari deplorando il permanere di strutture penitenziarie che sono radicalmente incompatibili sia con una attenta osservazione che con una efficace opera rieducativa, e perfino con alcune misure alternative, quali p. es. la semilibertà e le altre forme di preparazione al ritorno alla vita libera. Ma soprattutto tali critiche sottostanno al diffuso disinteresse dell'opinione pubblica della maggior parte dei Paesi per i problemi della rieducazione dei condannati, disinteresse che è condiviso dalla grande stampa di informazione e dagli altri *mass-media*. La redenzione del delinquente sembra spesso una favoletta del passato e la pena è generalmente avvertita come necessità sociale, senza indagini più profonde su questa necessità e sui suoi risultati.

In dottrina le posizioni scettiche hanno dominato negli ultimi decenni dell'Ottocento e nei primi del Novecento, ma limitatamente ai delinquenti ritenuti incorreggibili e a quelli ritenuti bisognevoli di sola intimidazione: così presso i nostri positivisti, così nel programma lisztiano di Marburgo. Nella letteratura contemporanea individuare posizioni autenticamente

---

(16) MATHIEU, op. cit., pag. 178 e segg.

(17) MATHIEU, op. cit., pag. 209 e segg.

(18) MATHIEU, op. cit., pagg. 175-177.

scettiche è meno facile. Qualche segno di scetticismo si trova forse nella celebrata opera di LEON RADZINOWICZ sulla « Spirale del crimine », recentemente tradotta e presentata ai lettori italiani da PAOLO PITTARO (19).

Dopo aver ricordato l'impulso dato dai positivisti al movimento per la riabilitazione dei criminali e gli antichissimi precedenti di questa « vecchia risposta al crimine », (« iniziative filantropiche, religiose ed umanitarie, essenzialmente pratiche e sperimentali, basate piuttosto sulla fede che su teorie sistematiche »), gli Autori condannano tuttavia le stesse basi sistematiche del credo positivista e pongono in rilievo che « i precetti positivistici, quando messi in pratica, non riuscirono ad avere influenza alcuna sul recidivismo ». Aggiungono come sia emersa le necessità di limitare « giuridicamente in modo rigoroso la discrezionalità dei responsabili della detenzione o del trattamento dei colpevoli » e sottolineano anch'essi che la rieducazione può trasformarsi in strumento di oppressione, e la difesa sociale (della quale la rieducazione appare qualche volta espressione saliente) in aggressione sociale contro l'individuo (20). Anche sulle misure alternative alla detenzione e sulle loro prospettive di successo gli Autori ora citati si esprimono con molte riserve, ammonendo contro eccessivi ottimismo (21).

Dimensionamento dell'ottimismo filantropico e di una certa sua vaghezza, constatazione dell'insuccesso, monito sui pericoli per essenziali libertà individuali si associano nel formare questo giudizio complessivamente negativo: che tuttavia vorrei non qualificare condanna (e tanto meno potrei assumerlo tra le posizioni aprioristicamente negative per obiezione filosofica), bensì ascrivere ad una posizione scettica e moderata: specialmente quando, in altri capitoli della stessa insigne trattazione, leggo l'indignazione per lo stato delle prigioni nella massima parte dei Paesi della terra, la deprecazione per il ritardo nell'applicazione delle « Regole minime per il trattamento dei detenuti » risalenti agli anni cinquanta e per la mancata attuazione delle misure e dei metodi destinati alla rieducazione (22)

---

(19) LEON RADZINOWICZ e JOAN KING, *La spirale del crimine. La esperienza internazionale*, traduzione italiana, Milano, 1981 (*The Growth of crime*, London, 1977).

(20) RADZINOWICZ e KING, op. cit., pag. 70 e segg.

(21) RADZINOWICZ e KING, op. cit., pag. 341.

(22) RADZINOWICZ e KING, op. cit., cap. IX.

e più ancora quando vedo lo scarso favore degli Autori per una pena applicata come pura misura di retribuzione o di intimidazione e per un uso eccessivo della prigione (23).

Anzi, a conclusione del volume, lo scetticismo sembra cedere alla speranza: una speranza di temperamento dell'entusiasmo con il realismo, che corona, anche nel particolare settore delle riforme penali ispirate all'idea del recupero sociale, quella onesta analisi del fenomeno criminale « al di là dello sconforto e dell'utopia » (24) che è caratteristica dell'opera.

Una posizione più decisamente scettica potrebbe essere rilevata invece in quegli Autori che, come RUSCHE e KIRCHHEIMER, muovendo da una profonda e documentata indagine storica, hanno potuto porre in rilievo con una efficacia rimasta ineguagliata il collegamento di tutte le pene criminali conosciute con la struttura speciale propria delle epoche in cui ognuna di dette pene ebbe ad affermarsi e ad avere la preminenza (25). In questa prospettiva il ricorso al carcere come pena si afferma in Europa in correlazione con le esigenze di lavoro proprie dell'economia mercantile verso la fine del Cinquecento: la correzione o rieducazione dei condannati era qui null'altro che l'elemento unificatore della casa di lavoro e dell'istituzione penale nello scopo di rendere socialmente utile a disposizione delle classi dominanti una forza lavoro altrimenti ribelle. La finalità rieducativa in realtà non si staccò mai dalla finalità di profitto, almeno nella prigione inflitta dallo Stato ai condannati laici (26). E quando con la rivoluzione industriale e le connesse trasformazioni economiche a poco a poco il bisogno di forza lavoro decrebbe, la casa di correzione come strumento di sfruttamento redditizio scomparve e il carcere regredì rapidamente a mero strumento di afflizione fino all'imbarbarimento più atroce. Il lavoro carcerario da mezzo di correzione diventò una

(23) RADZINOWICZ e KING, op. cit., pag. 293 e 344 e *passim*.

(24) PITTARO, Introduzione al volume *La spirale del crimine*, cit., p. XVIII. La posizione « realistica », contro il pessimismo e contro l'ottimismo, è invocata apertamente nel già citato scritto del MANTOVANI: *Principio di realtà e scienze criminali*.

(25) RUSCHE e KIRCHHEIMER, *Pena e struttura sociale*, edizione italiana con Introduzione di DARIO MELOSSI e appendice di MASSIMO PAVARINI, Bologna, 1978, introduzione e *passim*.

(26) RUSCHE e KIRCHHEIMER, op. cit., cap. III e IV. Particolarmente interessante la nota 82 a pag. 133 a proposito di una opinione di von HIPPEL e le osservazioni delle pagine immediatamente successive sulle pene detentive canoniche inflitte ai chierici.

tortura accanto alle punizioni corporali e ad altri mezzi usati per rendere ancora più dura la pena (27). Ed anche quando sul finire dell'Ottocento e nel primo Novecento cercherà di farsi nuovamente strada il movimento riformatore, questo troverà tra gli altri suoi limiti quello delle scarsissime prospettive agricole od industriali del lavoro penitenziario (28).

È chiaro come da questa disamina non si possa uscire senza un profondo scetticismo circa ogni prospettiva rieducativa del carcere e dell'intero sistema penale, collegato anche per le rimanenti pene a strutture economiche che aggravano la naturale tendenza degli uomini alla repressione dei propri avversari e favoriscono il predominio delle classi di volta in volta più forti. Tuttavia di scetticismo e non di radicale od irreversibile pessimismo ci sembra che si tratti quando leggiamo nell'ultima pagina del volume (scritto durante l'esperienza europea della seconda metà degli anni trenta) che « l'andamento della criminalità può essere controllato a patto che la società si trovi in una situazione tale da poter offrire ai suoi membri un certo livello di sicurezza ed un soddisfacente tenore di vita. Solo allora il passaggio da una politica penale repressiva ad un programma riformatore può essere tolto dalla sfera dell'impegno umanitario per essere collocato in una prospettiva costruttiva e realistica di impegno e di azione sociale; fino a quando però la coscienza sociale non sarà in grado di comprendere, e di conseguenza di agire, tenendo presente la necessaria connessione tra progresso sociale generale e politica penale progressista, ogni iniziativa di riforma nel settore della giustizia penale non potrà che andare incontro a incerti successi e gli inevitabili fallimenti verranno ancora una volta attribuiti alla malvagità umana invece che al sistema sociale » (29).

La posizione pessimistica che il PAVARINI attribuisce a RUSCHE e KIRCHHEIMER (30) è invece quella propria di questo

(27) RUSCHE e KIRCHHEIMER, op. cit., cap. VI. Cfr. anche il cap. VIII, relativo alla segregazione cellulare.

(28) RUSCHE e KIRCHHEIMER, op. cit., cap. IX.

(29) RUSCHE e KIRCHHEIMER, op. cit., pag. 336. Anche altri passi dell'opera autorizzano questa interpretazione in chiave non assolutamente pessimistica: basterebbe ricordare, anche se riferite non al carcere ma alla deportazione, le considerazioni sul reinserimento dei condannati inglesi nelle favorevoli condizioni sociali delle colonie nordamericane (op. cit., pag. 123).

(30) PAVARINI, « Concentrazione e diffusione del penitenziario. La tesi di Rusche e Kirchheimer e la nuova strategia del controllo sociale in Italia » (Appendice a *Pena e struttura sociale*, cit.), pag. 341 e seg.

valeroso scrittore, al quale si deve, insieme al MELOSSI, il merito della diffusione in Italia di quell'opera esemplare. Proponendosi l'aggiornamento dell'indagine di RUSCHE e KIRCHHEIMER nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale e prendendo come paradigmatica l'evoluzione della politica criminale italiana, il PAVARINI pone un'alternativa tra la definitiva morte del carcere e la sua resurrezione in puri termini di apparato del terrore repressivo. Come secondo FOUCAULT (31), il penitenziario nasce già afflitto da una malattia mortale, la sua storia è la storia di una « terapia impossibile », di una « riforma impossibile ».

Non esiste, né può esistere, una terza alternativa come quella « falsamente progressista » (sono parole che l'Autore ama ripetere più volte) di « un recupero democratico e non-repressivo della pena privativa della libertà ». In particolare, le possibilità aperte dall'art. 90 della legge penitenziaria italiana del 1975 e la successiva nascita del « carcere di massima sicurezza » sarebbero la più chiara riprova di questa verità che invano si cerca di mascherare e mistificare. Il carcere torna ad essere, anche per l'Italia, esclusivamente uno strumento di annientamento e di distruzione. Le stesse autorità del controllo sociale dimostrano di saperlo, fuggendo dal carcere che non sia di massima sicurezza con le sanzioni alternative e con la depenalizzazione. La rieducazione e la risocializzazione, la reintegrazione sociale del trasgressore si sono definitivamente rive-

---

(31) PAVARINI, op. cit., loc. cit. L'A. cita anche, oltre al FOUCAULT, altri esponenti di questa posizione incondizionatamente pessimistica.

Né il pessimismo del PAVARINI appare limitato dalla considerazione che una finalità rieducativa della pena carceraria non può disgiungersi (come avvertono tra gli altri il BRICOLA e il MARINUCCI, autori citati dal PAVARINI a questo proposito) da una politica penale razionale, ispirata ad un attento uso dello strumento penale e da una più attenta gerarchia dei valori tutelati. Tale politica viene infatti segnalata senz'altro come perdente.

La stessa vena pessimistica sul carcere come strumento di rieducazione e comunque la stessa condanna senza remissione del concetto « borghese » e solo « formalmente democratico » della rieducazione percorre gli interessanti studi, di poco precedenti a quello ora citato, condotti dal MELOSSI su « Carcere e lavoro in Europa e in Italia nel periodo della formazione del modo di produzione capitalistico » e dal PAVARINI su « L'invenzione penitenziaria: L'esperienza degli Stati Uniti d'America nella prima metà del XIX secolo », riuniti nel volume MELOSSI e PAVARINI, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario* (XVI-XIX sec.), Bologna, seconda ed., 1979.

late come una « utopia » (32) o, come altri ripeterebbe, un « mito » (33).

Molte sono le letture che possono essere tentate o sono state fatte di FOUCAULT penitenziarista e storico della pena (34). Ma che sul tema della rieducazione penale egli possa essere iscritto a buon diritto tra i pessimisti più che tra gli scettici mi sembra difficilmente contestabile. La pena correttiva, nascente dalle più lontane scaturigini, pretesa comunque ricorrente nella società, è venuta ad un certo momento a rappresentare la più solida e la più garantita tra le tecnologie del potere punitivo. La generalizzazione del carcere agli albori del secolo decimonono è frutto della maggiore facilità con cui esso, rendendo meno visibile e meno repugnante l'esercizio del potere, meglio si presta a renderlo legittimo e naturale e ad abbassare la soglia di tolleranza della penalità. Il lavoro penitenziario non è altro che la costituzione di un rapporto di potere, d'una forma economica vuota, d'uno schema di sottomissione individuale e del suo aggiustamento ad un apparato di produzione. Egualmente la disciplina, basilare strumento della correzione carceraria, messa particolarmente a punto nel secolo decimottavo, altro non è che una delle tecniche dell'assoggettamento, allineata con altre formule analoghe di dominio. La terapia carceraria, la rieducazione, quali che fossero le intenzioni dei riformatori, sono l'ultima mascheratura dell'apparato repressivo. Comunque la rieducazione penitenziaria è travolta dalla irremissibile anche se rassegnata condanna della prigione in generale, come causa di recidiva e fabbrica creativa di delinquenti e di organizzazioni delinquenziali.

Anche qui le concezioni pessimistiche si collegano, almeno in qualche punto, con le critiche di natura politico-criminale; o almeno si avvalgono, anch'esse, dei risultati delle statistiche.

Esse contengono inoltre (in FOUCAULT come in PAVARINI) elementi comuni alle teorie « delegittimanti » e rivoluzionarie

---

(32) PAVARINI, « Appendice » a *Pena e struttura sociale*, di RUSCHE e KIRCHHEIMER, cit., pag. 346.

(33) Di « mito del recupero e della rieducazione del deviante » si compiace ad es. di parlare anche il NEPPI-MODONA, nella presentazione problematica dell'opera *Carcere e fabbrica* (ed. cit., pag. 10). Presentano interesse in analogo contesto anche le osservazioni del BERGALLI, *Readaptación social por medio de la ejecución penal?*, Madrid, 1976, relative per lo più alla legge penitenziaria argentina.

(34) FOUCAULT, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Paris, 1975.

che ricorderemo tra breve. Quando lavoro e disciplina carceraria sono visti come nati in un intento di sfruttamento e di assoggettamento sarà difficile che gli stessi possano riscattarsi in una prospettiva diversa. La descrizione del *Panopticon* benthamiano fatta da FOUCAULT e ripresa da PAVARINI pone lo studioso di fronte ad una visione di programmata degradazione dell'umana dignità, di espropriazione e successiva distruzione della personalità del detenuto, che non può non suscitare un senso di ribellione per tutto ciò che anche in parte sembri destinato a riprodurre una concezione consimile.

Con le dottrine del BARATTA (35) passiamo dalle concezioni pessimistiche sulla rieducazione alle concezioni che ne contestano ogni legittimità: per lo meno nell'attuale momento storico e nel contesto della vita dei Paesi dell'Occidente (36). Certamente BARATTA potrebbe essere annoverato anche tra i pessimisti, se si pensa che egli condanna senza remissione l'intera istituzione carceraria, della quale postula l'eliminazione (37),

---

(35) E' nota la costante, incalzante produzione di questo studioso, culminante in una serie di saggi dell'ultimo decennio che sarebbe qui troppo lungo elencare. Ci riferiamo pertanto esclusivamente all'opera più organica e più recente: *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Bologna, 1982.

(36) Il BARATTA non esamina, nel libro sopra citato, la situazione dei paesi dell'Est europeo, dove tuttavia la rieducazione, da lui combattuta e denunciata nelle sue implicazioni oppressive od emarginanti, è largamente propagandata con formule non dissimili da quelle delle costituzioni e degli ordinamenti penitenziari dell'Occidente europeo, sui quali l'A. si sofferma, p. es. a pag. 169.

Tra i numerosi esempi si potrebbe citare quello dell'Ordinamento penitenziario della Germania orientale (D.D.R.) del 1974, secondo cui l'esecuzione delle pene privative di libertà deve servire a far acquisire consapevolezza della gravità e riprovevolezza del reato e della intangibilità dell'ordinamento statale e sociale socialista, mostrare incisivamente al condannato la sua responsabilità di fronte alla società socialista, l'obbligo di risarcire il danno « e di dare buona prova di sè » (art. 2 D); e ciò sulla premessa di un codice penale, nel cui art. 2, dopo essersi indicati tra gli scopi della responsabilità penale quello di « educare efficacemente il trasgressore alla disciplina socialista dello Stato e a un comportamento consapevolmente responsabile sia nella vita sociale che in quella privata » si precisa che la pena detentiva garantisce tra l'altro « un'incisiva rieducazione (*nachdrückliche Erziehung*) di coloro che sono colpevoli di reati gravi o che si rifiutano ostinatamente all'azione formativa da parte dello Stato e della società ».

Su queste posizioni dei paesi dell'Est europeo cfr. DOLCINI, op. cit., loc. cit., pag. 513 e segg. e gli Autori ivi citati.

(37) BARATTA, op. cit., pag. 205. Reciprocamente non si può non riconoscere una posizione rivoluzionaria o integralmente contestatrice, almeno per quanto riguarda il carcere, negli scritti del PAVARINI, quando vi si legge che il carcere è « l'orto botanico, il giardino zoologico ben ordinato di tutte le 'specie animali', il santuario della 'razionalità borghese', dove la collaborazione al processo educativo è oggetto di ricatto permanente da parte del potere » (op. cit., in *Carcere e società*, cit., pag. 203, 209, 243 e *passim*).

ponendo in rilievo soprattutto gli effetti negativi della carcerazione sulla psiche dei condannati e l'insuccesso sistematico di ogni tentativo di fare del carcere un mezzo di reinserimento (38) e concludendo la sua analisi con la constatazione che « il sistema penitenziario è contrario nel suo complesso al reinserimento del detenuto », in quanto esso ha per unica funzione reale quella di « costituire e mantenere una determinata forma di emarginazione » (39).

Ma poiché quella della sua « criminologia critica » o « nuova criminologia » (40) è soprattutto una posizione rivoluzionaria, essa si colloca al primo posto tra quelle che tendono a delegittimare l'idea rieducativa e con essa ogni affermazione sinora contenuta nelle Costituzioni e nei codici attuali. Questi non farebbero che riprodurre in una ennesima versione un « mito borghese », sfociante nella « creazione, attraverso il carcere, di una popolazione criminale reclutata quasi esclusivamente nelle file del proletariato e separata dalla società e, con conseguenze non meno gravi, dalla classe ». L'ideologia della difesa sociale (che il BARATTA analizza con profondità, accomunandovi non senza qualche forzatura il diritto penale classico e quello positivistico) rappresenterebbe una copertura di legittimazione ad un diritto penale del trattamento, che in realtà non sarebbe se non uno dei modi di sfruttamento e di emarginazione del proletariato.

In un certo senso può tuttavia dirsi che lo stesso BARATTA non è contro la rieducazione in senso assoluto, bensì solo nel senso che egli definisce conforme agli interessi consapevoli della classe dominante. Se il carcere, aprendosi verso la società, attraverso la collaborazione degli enti locali e ancora più attraverso la cooperazione dei detenuti e delle loro associazioni con le

---

(38) BARATTA, op. cit., pag. 186 e segg. Anche questo Autore ama citare (e sembra con soddisfazione, dato che è una riprova della sua tesi) quei Paesi « dove il movimento di riforma ha raggiunto livelli assai elevati, come ad esempio il Canada » e dove « il carcere non viene più considerato come strumento di rieducazione ».

(39) BARATTA, op. cit., pag. 289.

(40) In realtà la prima *new criminology* fu quella di I. TAYLOR, P. WALTON e I. YOUNG (*The new criminology: for a social theory of deviance*, New York, 1973), alla quale la posizione del BARATTA si ricollega per vari aspetti. Sui significati e i contenuti della nuova criminologia cfr., tra i molti, BERGALLI, « L'ideologia del controllo sociale tradizionale », in *Sociologia del diritto*, 1981, pag. 57 e segg.



organizzazioni del movimento operaio, realizzasse « lo scopo di limitare le conseguenze che l'istituzione carceraria ha sulla divisione artificiale della classe, di reinserire il condannato nella classe e, attraverso l'antagonismo della classe, nella società », si avrebbe allora l'unica e legittima rieducazione possibile, quella appunto che « trasforma una reazione individuale ed egoistica in coscienza e azione politica entro il movimento della classe » (41).

Tra le correnti tendenti alla delegittimazione della rieducazione non sono individuabili solo quelle di origine marxista, bensì molte altre: alcune parimenti legate ad una concezione generale della vita, altre più immediatamente inserite nel movimento penalistico.

Tra le prime ci limiteremo a ricordare la concezione psicoanalitica, caratterizzata sotto questo profilo da un sostanziale rifiuto della legittimità di ogni funzione preventiva, difensiva od etica assegnata dalla società alla pena; e tra le altre quella del *labelling approach* o approccio dell'etichettamento, detto anche « approccio della reazione sociale » (42). In quest'ultima concezione avviene infatti una specie di rovesciamento delle teorie tradizionali penali e della difesa sociale: non si tratta più di studiare il comportamento dei criminali e le cause del loro agire, nonché i relativi rimedi, quanto di studiare il comportamento di coloro che appiccicano l'etichetta di criminale o di deviante, i criteri in base ai quali avviene la criminalizzazione, gli interessi a cui questa corrisponde. Nessuna idea di « recupero sociale » o di « rieducazione » può seriamente sussistere rispetto ad una criminalità che è vista come un fenomeno socialmente costruito attraverso processi definitivi stigmatizzanti privi talora di base nella realtà naturale.

(41) BARATTA, op. cit., pag. 206.

(42) Anche a queste teorie il BARATTA (op. cit., cap. VII e segg.) dedica un'ampia e colta analisi. Per questo Autore le *labelling theories*, pur dovendosi inserire nella criminologia « liberale » contemporanea e dunque nella « ideologia borghese » (a cui si oppone la criminologia critica) ne rappresentano la punta più avanzata verso la coscienza dell'autonomia dell'oggetto della indagine criminologica rispetto alle definizioni legali.

Su queste teorie in Italia, cfr. anche PULITANÒ, « Criminologia radicale e criminologia della classe lavoratrice », in *Democr. e dir.*, 1977, pag. 648 e segg. e DOLCINI, op. cit., loc. cit., pag. 516 e segg., che peraltro non le considera radicalmente negative rispetto al principio rieducativo. Nella letteratura straniera una delle analisi più complete ci sembra quella del BERGALLI, « Origen de las teorías de la reacción social (Un aporte al análisis i crítica del labelling approach) », in *Papers (Revista de sociología)*, 1980, p. 49 e segg.

Una posizione completamente a sé occupa l'*abolizionismo penale* dell'insigne penalista olandese L. HULSMAN (43), il quale, con una serie di considerazioni non prive di riscontri, persegue appunto l'abolizione del sistema penale e penitenziario esistente: un sistema che non ha affatto quel solido fondamento sociale e psicologico che gli si suole attribuire e che comunque, in ogni luogo, ha dimostrato di non poter far fronte, in modo adeguato, alla criminalità. In questa prospettiva la rieducazione non appare combattuta in quanto tale, ma in quanto inserita in un sistema inaccettabile e privo di risultati positivi.

La contestazione della legittimità della rieducazione, come è noto, non si limita a queste concezioni più o meno rivoluzionarie od innovatrici. Essa è prerogativa anche della posizione « liberale » in senso tradizionale, che rivendicando la personalità d'ogni uomo e il diritto a vederla rispettata esclude che lo Stato, in qualsiasi sua incarnazione o componente, possa pretendere di compiere, sotto qualsiasi nome, una qualsiasi operazione rieducativa o recuperativa.

Massimo esponente di questa posizione è stato negli ultimi decenni, in una serie inesausta di scritti, GIUSEPPE BETTIOL, che non di rado ha legato a questa posizione intransigentemente liberale richiami al pensiero e alla dottrina cattolica. Per BETTIOL la risocializzazione, che è tra l'altro una delle bandiere della *Défense sociale nouvelle*, pone in atto, comunque la si intenda, un grave attentato alla libertà del condannato. Essa mira a costringere il delinquente ad accettare determinati valori, quei valori utili a chi detiene il potere, il potere appunto « di sorvegliare e di punire ». La reinserzione sociale del condannato si realizzerebbe per forza attraverso una meccanica sottomissione dell'individuo a regole precostituite alla sua volontà, sarebbe pertanto un fine contrario alla dignità della persona umana. Essa si iscriverebbe « in una filosofia prometeica e razionalistica, che reputa l'uomo capace di qualsiasi impresa, perfino di trasformare se stesso e gli altri sulla falsariga di un progresso senza fine verso una società senza piaghe, dolori o lacune ». Sola « rieducazione » possibile rimane quella attraverso l'emenda del colpevole, vista nel quadro di una pena

---

(43) Per una ragionata esposizione delle teorie di questo Autore cfr. BERNAT DE CELIS, « Les grandes options de la politique criminelle. La perspective de Louk Hulsmann », in *Archives de politique criminelle*, 1982, pag. 13 e segg.

soltanto retributiva e pertanto rispettosa della personalità morale e della dignità dell'individuo, una redenzione che passa necessariamente per l'afflizione ed il dolore e che respinge ogni ottica sociale di prevenzione (44).

Qui, come si vede, la contestazione delegittimatrice della rieducazione come recupero sociale del reo raggiunge la concezione filosofica della pena e si ricongiunge ad essa. Di fronte a così alti richiami appaiono minore cosa le critiche politico-criminali, fondate sulle statistiche (spesso incerte o parziali) o sui flussi e riflussi della « pubblica opinione », a cui si affidano le osservazioni che abbiamo riassunto all'inizio.

3. - In tutte le critiche variamente formulate contro il principio rieducativo — è inutile dissimularselo — esistono molti elementi di verità. Tuttavia questa constatazione non può autorizzare la messa in oblio, o peggio la liquidazione, del principio stesso; e tanto meno ciò potrebbe essere consentito all'uomo di legge o all'operatore penitenziario di un Paese che, come l'Italia, vede la funzione rieducativa della pena iscritta nella propria Costituzione ed in leggi che di quella Costituzione rappresentano, nonostante difetti altre volte rilevati, una delle messe in opera più coerenti e rispettose.

Molto diversa è sia dal punto di vista ideologico che da quello della pratica la situazione italiana rispetto a quella dei Paesi nei quali le critiche più radicali o più scoraggianti sono venute alla luce. Nei Paesi scandinavi e negli stessi Stati Uniti d'America il trattamento del delinquente era stato più volte posto innanzi come unico scopo della pena. Almeno nelle dichiarazioni di propositi, sia la funzione retributiva che quella intimidativa (tranne che per la pena capitale o per altre punizioni gravissime) erano state poste nell'ombra. Nella pratica, la sanzione indeterminata, rimessa non di rado nel suo funzionamento esecutivo ad autorità amministrative o a commissioni a cui era estranea la componente giudiziaria, aveva finito per pro-

---

(44) BETTIOL, *Diritto penale*, cit., XI ed., pag. 752 e segg. Vedansi anche gli altri scritti già citati più sopra ed inoltre: « Punti fermi in tema di pena retributiva », in *Scritti giuridici in onore di Alfredo de Marsico*, Milano, 1960, I, pag. 53 e segg. e in *Scritti*, cit., t. II, pag. 937 e segg.; « Sulla Nuova difesa sociale considerata dal punto di vista cattolico », in *Scritti*, cit., t. II, pag. 1005. Una analisi di queste posizioni del BETTIOL è stata condotta da CAVALLA, « La pena come problema », Padova, 1979, pag. 203 e segg.

durre un eccessivo distacco (sia pure in nome di principi non meno nobili) da quei canoni di libertà, di legalità, di certezza, dunque di civiltà che nella materia penale non dovrebbero mai essere dimenticati. E infine troppe volte il principio rieducativo finiva con il rappresentare, come con l'uso troppo largo del sistema del *parole*, una rinuncia alla pena anche in casi di particolare gravità. È dunque spiegabile che le ripetute delusioni, anche se non sempre controllate in modo adeguato e costante (45), avessero finito per dare adito ad una critica disfattistica. Ben diversa la situazione italiana, dove negli anni quaranta, cinquanta e sessanta continuava ad imperare il sistema rigorista dei codici Rocco e dell'ordinamento penitenziario del 1931 e dove ogni tentativo di adottare (fuori dei condoni e delle altre misure clemenziali) istituti sperimentati da tempo utilmente in altri Paesi trovò, nonostante il principio introdotto nella Costituzione del 1948, per ben trent'anni, remore ed ostacoli d'ogni tipo. La liberazione condizionale dei condannati all'ergastolo si ebbe solo nel 1962 e solo per coloro che abbiano scontato ben ventotto anni di pena; si ebbe anche la ammissione alla liberazione condizionale per coloro che erano stati ritenuti delinquenti pericolosi qualificati; ma rimase per la concedibilità del beneficio l'alto punto di partenza iniziale e lo sbarramento finale creato dai cinque anni di pena residua; la *probation* non trovò mai riconoscimento legale; la sospensione condizionale fu allargata nel 1974, ma questo allargamento fu inteso in funzione piuttosto indulgenziale; e solo con l'ordinamento del 1975 (dove comunque rimasero, aperti o latenti, molti elementi repressivi e generalpreventivi) (46), si fecero strada con molta cautela gli istituti della *probation* penitenziaria o affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà e della liberazione anticipata. Lo stesso principio costituzionale fu interpretato per molto tempo, almeno da molti giuristi, legislatori, giudici ed operatori, in senso variamente restrittivo. Se in Italia, negli ultimi anni, si sono sollevate cri-

(45) Cfr. in particolare DI GENNARO, op. cit., loc. cit., p. 99 ss.; DOLCINI, op. cit., pag. 499 e segg. e la ricca letteratura di vari paesi ivi riferita; e già anni addietro HALL WILLIAMS, « Rapport de la Soc. intern. de criminologie », in AA.VV., *La privation de liberté dans les perspectives de la lutte contre le crime*, Milano, 1975, pag. 51, e segg.

(46) V. in proposito, ancorché in chiave eccessivamente pessimistica, FASSONE, op. cit., cap. II, pag. 143 e segg.

tiche contro le eccessive misure liberatorie od attenuatrici, o addirittura contro una asserita larghezza del regime carcerario, ciò non è avvenuto sotto il segno di una lotta all'idea rieducativa o del recupero sociale (del quale tra l'altro v'era ben scarsa esperienza, sia in senso negativo che in senso positivo), ma piuttosto sotto il segno di una critica alla ritenuta mitezza di certe pene inflitte dai giudici, di una critica al sistema processuale della scarcerazione automatica per decorrenza di termini massimi della custodia preventiva, di una critica a ritenuti eccessi nella concessione di libertà provvisorie; e quando queste critiche hanno lambito il principio rieducativo si è trattato più di critiche ad un certo eccesso di automatismo nella concessione della sospensione condizionale della pena, del perdono giudiziale, della semilibertà, della liberazione anticipata, della stessa liberazione condizionale, che non di critiche al principio in se stesso considerato.

Inoltre — e questo mi pare fondamentale — raramente in Italia si è avvertito il principio rieducativo come tale da dover informare di sé « in modo esclusivo », o almeno preminente ad ogni prezzo su ogni altro, l'intero sistema penale. La polifunzionalità della pena (47) è concezione che ad onta di ogni critica è divenuta la concezione « ufficiale » del Paese, dopo che infinite volte il legislatore ordinario ha dimostrato di voler tenere conto anche della funzione intimidativa e di volere considerare la comminazione e l'inflizione della pena come il solenne riconoscimento del disvalore insito nella violazione di determinati precetti; e, soprattutto, dopo che la stessa Corte

---

(47) A questa concezione della plurifunzionalità della pena anche nel nostro diritto, riaffermata nella prolusione romana del 1960 (« Funzioni e insufficienza della pena », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1961, pag. 297 e segg.) siamo sostanzialmente rimasti fedeli, pur salutando con soddisfazione l'auspicato ampliamento della funzione specialpreventiva, intesa come recupero sociale del reo. Nell'impossibilità (e inopportunità) di richiamare qui altre posizioni della dottrina italiana, ci limitiamo a ricordare le opere del RANIERI (*Manuale di dir. penale*, 4<sup>a</sup> ed., Padova, 1968, pag. 608; ed altri scritti minori), del NUVOLONE (*Il sistema del diritto penale*, II ed., Padova, 1982, pag. 451 e segg., limitando peraltro la funzione specialpreventiva al momento esecutivo; ed altri scritti), del PAGLIARO (*Principi di dir. penale*, II ed., Milano, 1980, pag. 660 e segg.; ed altri numerosi contributi), del MANTOVANI (*Diritto penale*, Padova, 1979, pag. 671 e segg.) tutte orientate, con accenti diversi, per la plurifunzionalità e pluridimensionalità della pena.

Altri Autori preferiscono insistere sulla sola funzione rieducativa; p.es. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974, pag. 115; FIANDACA, « Note sui reati di pericolo », in *Il Tommaso Natale*, 1977 (*Scritti in memoria di Girolamo Bellavista*, vol. I), pag. 195.

costituzionale ha affermato in varie occasioni (anche se con motivazioni per più versi poco appropriate) essere alla base della pena sia l'esigenza di prevenzione generale che quella della prevenzione speciale (48).

La rieducazione in Italia non può dunque esser lasciata da parte, né sottovalutata, sia perché ciò equivarrebbe alla inosservanza di un fondamentale principio costituzionale sia perché le nostre « esperienze di rieducazione » sono troppo misera e breve cosa per poter essere abbandonate appena se ne comincia a vedere, pur tra contrasti, difficoltà, ed incomprensioni, il pallido inizio.

Nessuna delle obiezioni sopra ricordate (a prescindere — ovviamente — dalle aprioristiche posizioni filosofiche sulla finalità e la funzione della pena in generale) appare di per sé decisiva. La posizione scettica, così come quella fondata sull'inefficienza politico-criminale della rieducazione, hanno bisogno, come s'è detto, di ben altre verifiche, auspicabili tra l'altro in diversi contesti politici, economici e sociali. Quelle pessimistiche, nonostante i nuclei di verità che possono contenere, sono prevalentemente espressione di una determinata posizione politica, con tutti i limiti dunque di posizioni di tal genere, e appaiono pronte, spesso, a revisioni in funzione di situazioni politiche più appaganti per i loro autori. Quanto infine alle critiche delegittimatrici, si può ben dire che nei Paesi civili pericoli di una rieducazione forzata non solo non sono disconosciuti ma sono tenuti largamente in conto sia nella formulazione delle leggi e dei regolamenti che nella pratica. Nell'Italia d'oggi, dominata dal pluralismo e dalla partecipa-

---

(48) Dopo la sentenza n. 179 del 19 dicembre 1973, nella quale è detto che « la finalità di rieducazione va temperata con il carattere afflittivo ed intimidatorio della pena » e la sentenza n. 264 del 22 novembre 1974 (relativa all'ergastolo), in cui sommariamente si afferma che « dissuasione, prevenzione, difesa sociale, stanno, non meno della sperata emenda, alla radice della pena » (su questa decisione v. la critica, tra gli altri, del TORREBRUNO in *Giust. pen.*, 1975, I, col. 33 e segg. e del PASELLA, in *Indice pen.*, 1977, pag. 313 e segg.), va ricordata la sentenza n. 107 del 2-7 luglio 1980 sulla esclusione dei condannati per alcuni gravi delitti dall'affidamento in prova e dalla semilibertà, dove si ripetono le stesse proposizioni delle due sentenze sopracitate. Questa decisione merita consenso nel dispositivo, ma non nei passi principali della motivazione, dove la Corte sembra non rendersi conto del fatto che l'art. 27, comma secondo contiene un principio generale applicabile, pur con le inevitabili differenze, a tutti i condannati (cfr. infra, n. 7).

Su tale sentenza cfr. gli ampi spunti contenuti nel già citato saggio del PALAZZO, in *Giur. cost.*, pag. 1726 e segg.

zione, non c'è pericolo di lavaggio dei cervelli né di indottrinamenti forzati. D'altra parte non si vede come possa essere negato allo Stato di farsi trasmettitore di certi valori antagonistici alle manifestazioni delittuose, specie a quelle più gravi, repugnanti, negatrici di principi di umanità e generalmente riprovate: o anche a quelle che nei vari periodi della evoluzione di ogni società organizzata appaiono meritevoli di riprovazione collettiva. Negare questo diritto di richiamo ai valori ingiustamente colpiti, richiamo che rappresenta il minimo irrinunciabile d'ogni compito rieducativo (49), significherebbe negare non solo la funzione rieducativa della pena, ma anche la funzione generalpreventiva, nel suo significato moralmente più importante che è quello indicativo, formativo ed educativo, ed anzi negare (al di là di questa funzione, anch'essa contestata dai sostenitori del puro retribuzionismo punitivo) lo stesso diritto di punire dello Stato. A qual titolo lo Stato infliggerebbe infatti la pena retributiva se non come risposta al disvalore sociale e morale rappresentato dal delitto? Comunque, come mi sono permesso di ricordare altra volta (50), nessuna funzione della pena potrà mai essere condannata od esaltata di per se stessa. Tutto dipende dall'osservanza, nella loro previsione, nella loro applicazione e nella loro esecuzione, di fondamentali principi di civiltà.

4. - La funzione rieducativa, che la Costituzione addita come finalità della pena nel diritto italiano, non è certo propria soltanto del sistema penale. Essa impegna, o dovrebbe impegnare, anche agenzie e servizi al di fuori dell'organizzazione penale e penitenziaria, nel campo medico e in quello dell'assistenza sociale, in particolare in settori limitrofi a quello

---

(49) Ai rapporti tra « società ingiusta e criminogena » e legittimità dell'intervento penale dal punto di vista della « nuova difesa sociale » fu dedicato il IX Congresso internazionale di difesa sociale (Caracas, agosto 1976) avente per oggetto: *Marginalità sociale e giustizia*. Nel presentare il contributo collegiale italiano a detto congresso (« Emarginazione sociale e giustizia », num. spec. della *Rassegna di st. penit.*, 1976, pag. 3 e segg.) rilevavo « l'intenzione di giungere, attraverso l'analisi dei processi di emarginazione (nei quali le istituzioni stesse possono intervenire come fattori causali) all'indicazione dei modi in cui il sistema istituzionale può tuttavia riuscire ad essere fattore di integrazione pur rispettando il principio di libertà ».

(50) Nello scritto *Funzioni e insufficienza della pena*, loc. cit., pag. 345 e segg. Sui problemi particolari della pena carceraria v. i rilievi conclusivi del FASSONE, *La pena detentiva in Italia*, cit., pag. 265 e segg.

delle condotte contrarie alla legge penale: condotte devianti in senso più generale, disadattamenti, immaturità minorili e corrispondenti irregolarità della condotta, travimenti non penalmente rilevanti. In Italia, come in molti altri Paesi, ciò è sottolineato perfino dalla denominazione assunta anche nelle previsioni legislative da istituti consacrati alla reintegrazione sociale di soggetti non autori di reato: tipica la « casa di rieducazione », considerata — con l'affidamento al servizio sociale minorile o a un istituto medico-psico-pedagogico — tra le misure amministrative, denominate comunemente proprio « misure di rieducazione », previste per i minori irregolari nella condotta o nel carattere dagli artt. 25 e seguenti del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dalla legge 25 luglio 1956, n. 888, nonché nel R.D. 4 aprile 1939, n. 721, modificato dal D.P.R. 1° dicembre 1952, n. 4486. In dette leggi viene fatto ripetuto riferimento alla finalità di « rieducazione del minore » e a quella « del suo progressivo reinserimento nella vita sociale ». Una situazione analoga è quella fatta al tossicodipendente non spacciatore dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, che nel titolo XI contempla interventi « preventivi, curativi e riabilitativi » dopo aver proceduto, nei confronti dei suddetti soggetti, ad una decriminalizzazione del loro comportamento. In tutti questi casi la finalità rieducativa è manifestamente esclusiva, non potendosi concepire la previsione o l'applicazione di dette misure né in funzione retributiva-punitiva né in funzione di riaffermazione di un diritto violato né in funzione intimidativa. Se esse realizzassero in qualche caso anche un effetto generalpreventivo, questo sarebbe veramente l'esempio di un risultato eventuale, accidentale, di mero fatto, non inserito tra le finalità aventi un qualsiasi valore giuridico.

La rieducazione, anche se non espressamente nominata dalle leggi, assume un valore decisivo anche nelle misure di sicurezza, segnatamente in quelle previste per i soggetti imputabili: così come per i soggetti non imputabili o adulti semi-imputabili assume un rilievo decisivo la finalità curativa. Ed infatti nelle misure di sicurezza il recupero di chi vi è assoggettato è l'unico metro per stabilire la durata della misura stessa, attraverso i progressivi « riesami di pericolosità » (art. 208 cod. pen.) o attraverso quegli esami che sono previsti dall'art. 207 per il



periodo antecedente allo scadere del minimo legale o del minimo fissato dal giudice all'atto della sua irrogazione. Certamente, la misura di sicurezza persegue anche finalità (analoghe, queste, alle finalità delle « misure di prevenzione ») di allontanare il soggetto da ambienti per lui criminogeni e perfino di allontanare il soggetto più pericoloso a tempo indefinito dalla comunità; ma è chiaro che nessuna di queste finalità rimozionali o eliminative può, nella misura di sicurezza, esser vista al di fuori di un'opera rieducativa (o curativa) che deve costantemente accompagnarsi alla misura stessa, fondamento di questa essendo soltanto il constatato permanere della pericolosità e compito dello Stato essendo quello di far venir meno questa pericolosità. La rieducazione nella misura di sicurezza appare inequivocabilmente come prevenzione speciale, e la prevenzione speciale non può mai disgiungersi, almeno nel diritto italiano e in quello dei paesi civili, da un compito di rieducazione e dal tentativo di recupero del reo.

Nella pena invece la rieducazione, pur essenziale, non è l'unico metro. Può accadere che siano inflitte ed eseguite pene che vanno al di là, come severità e come durata, del bisogno del recupero sociale del soggetto condannato; e — ciò che da un punto di vista dommatico è ancora più determinante per la ricostruzione delle funzioni della pena — la pena, una volta scontata o altrimenti caduta sotto una causa estintiva, deve aver termine anche ove sia chiaro che non vi è stato alcun recupero del soggetto alla vita sociale. Mentre alla prima discrasia si può porre qualche utile limitazione con una applicazione la più benevola possibile delle misure alternative alla detenzione, dell'affidamento in prova, della liberazione anticipata, della liberazione condizionale e della libertà vigilata (quando questa consegua ad un'altra pena detentiva) e si può anzi porre riparo totale con la grazia, non v'è invece rimedio alla seconda discrasia, a meno che non si tratti di casi per i quali è prevista una misura di sicurezza. La funzione rieducativa della pena trova nella determinatezza della pena stessa il proprio insuperabile limite. Per la pena si ha dunque funzione di prevenzione speciale mediante rieducazione del condannato come per la misura di sicurezza, ma non si ha solo quella funzione. Quando le esigenze della ideale (e concreta!) riaffermazione del diritto

violato e soprattutto della prevenzione generale siano state soddisfatte, non rimane alla funzione rieducativa spazio più ampio di quello predeterminato in nome di quelle esigenze.

5. - Questo insistere sulla polifunzionalità della pena nel nostro diritto non deve trarre in inganno circa il significato che noi attribuiamo alla rieducazione di cui la Costituzione parla nell'art. 27 e a cui dichiaratamente si ispirano o vanno comunque ricondotte una serie di leggi successive (51). È noto che del dettato costituzionale sono state tentate o proposte varie letture. Mentre all'epoca delle votazioni in Assemblea costituente su quello che divenne poi il terzo comma dell'art. 27 insigni sostenitori delle condizioni retribuzionistiche scesero in campo per contrastarne l'adozione (52) ed uno di essi disse che quella formula avrebbe dovuto essere evitata per non impegnare la futura legislazione penale italiana in modo conforme ai postulati della scuola positiva (53), quando la formula passò si assi-

---

(51) Pur avendo più sopra dato atto di talune difficoltà incontrate per l'affermarsi dell'idea rieducativa, non mi sembra tuttavia del tutto giusto il rilievo del DOLCINI (op. cit., in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1979, pag. 471), secondo cui il principio costituzionale, « oggetto di interpretazioni diverse, ma prevalentemente orientate in senso nettamente riduttivo, non abbia lasciato sinora un'impronta significativa nella legislazione penale ordinaria ». Si rischia così di dimenticare l'importanza della legge 25 novembre 1962 in materia di rapporti tra ammissione alla liberazione condizionale e obbligo di subire una misura di sicurezza detentiva, nonché in materia di ammissione dei condannati all'ergastolo alla liberazione condizionale. Si rischia di dimenticare per quanta parte la stessa riforma dell'aprile del 1974 sia collegata nei suoi presupposti al desiderio di contenere l'applicazione della pena detentiva proprio in considerazione dei suoi risultati non rieducativi; si rischia di dimenticare il movimento per la depenalizzazione, che non è frutto esclusivo dell'esigenza di restringere il numero dei processi penali; si rischia di dimenticare le misure alternative alla pena detentiva previste (all'epoca in cui il Dolcini scriveva) dall'Ordinamento penitenziario del 1975 ed oggi dalla legge di « modifiche al sistema penale » del novembre 1981. Tutte queste riforme sono frutto anche di un pluridecennale travaglio dottrinale e giudiziario intorno alla funzione rieducativa assegnata dalla Costituzione alla pena e difficilmente senza questo travaglio avrebbero visto la luce.

(52) Sui lavori della Assemblea costituente in materia di rieducazione — ed in particolare sull'emendamento LEONE-BETTIOL, per cui si sarebbe dovuto dire « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità o che ostacolino la rieducazione morale del condannato » — oltre agli atti pubblicati nel volume *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente*, Roma, 1971, vol. VI, cfr. FASSONE, op. cit., pag. 71 e segg. e note; NEPPIMODONA e VIOLANTE, *Poteri dello Stato e sistema penale*, Torino, 1978, pag. 439 e segg.

(53) ALDO MORO nella seduta del 15 aprile 1947 in assemblea (in *Atti della Assemblea costituente*, pag. 2884).

In realtà non si può neanche identificare la rieducazione come recupero sociale con le dottrine positivistiche, dato che queste, almeno per certi delinquenti, assegna-

stette invece ad un'opera lenta e costante, da parte di alcuni orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, per svuotarne variamente o attenuarne la portata. Gli esempi sono antichi e recenti e a conoscenza di tutti; e mancherebbe spazio per rievocarli (54). Sta di fatto, a prescindere da ogni polemica, che della norma costituzionale sono state proposte, con indubbia serietà, più letture, da quella estensiva, che tende a far assumere alla rieducazione (anche se avvisata come funzione non esclusiva) un significato tale che investe la intera struttura della legge penale, anche nella materia della criminalizzazione e della decriminalizzazione e nella posizione sulla natura del reato come fatto effettivamente offensivo di un bene di rilievo costituzionale (55), a quelle variamente restrittive, tendenti ad esaltare l'uso della locuzione « debbono tendere » per affermare che una semplice « tendenza generale » può anche non realizzarsi (56), a sottolineare il legame tra rieducazione e retribuzione, e dunque il carattere preminentemente od esclusivamente morale della prima (57), o a sospingere il ruolo della rieducazione alla fase penitenziaria

---

vano alle sanzioni criminali anche altri scopi specialpreventivi assai più duri ed assai meno ottimistici.

Sulla posizione di ALDO MORO rispetto alle funzioni della pena cfr. il volume *Aldo Moro e il problema della pena* (scritti di BETTIOL, MARTINAZZOLI, TRITTO e VASSALLI), Bologna, 1982.

(54) Esempi salienti in dottrina si ebbero in vari interventi del MAGGIORE, del PETROCELLI, del LEONE G., del BETTIOL G., del PANNAIN, del TESAURO, dello ZUCCALÀ e dello SPASARI. In giurisprudenza gli esempi più cospicui rimangono la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 16 giugno 1956, Tondi (in *Giust. pen.*, 1956, I, c. 296 e segg.) che per respingere la eccezione di incostituzionalità dell'ergastolo (come disciplinato prima della legge 25 novembre 1962) si studiò di dimostrare che la rieducazione attiene solo al processo di umanizzazione dell'esecuzione della pena e ben può consistere nella sola redenzione morale del reo; e la sentenza n. 12 del 4-12 febbraio 1966 della Corte costituzionale (originata dal tema della pena pecuniaria), dove il PETROCELLI trasfuse le proprie idee sui limiti della rieducazione interpretando la prescrizione costituzionale come un inciso della precedente prescrizione riguardante la non disumanità della pena.

(55) BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XIX (1973), pag. 82.

(56) Come, p. es., FROSALI, in *Commentario sistematico della Costituzione italiana*, a cura di CALAMANDREI e LEVI, Firenze, 1950, vol. I, pag. 239; S. MESSINA, « Il problema dell'ergastolo », in *Sc. pos.*, 1959, pag. 207 e molti altri.

(57) BETTIOL, negli scritti già ricordati e in particolare in *Dir. penale*, cit. p. 719. Cfr. anche CARNELUTTI, *Principi del processo penale*, Napoli, 1960, pagg. 14, 29, 316 e segg.

od esecutiva (58), o addirittura a considerare la rieducazione sancita dalla Costituzione come un dato estrinseco o sovrastrutturale incapace di modificare l'essenza della pena (59).

Senza poter qui prendere posizione specificamente sulle varie interpretazioni del testo costituzionale, ci limiteremo a chiarire quelli che ci sembrano esserne i contenuti inalienabili: in relazione al significato, ai momenti, ai soggetti.

Per quanto attiene al significato, è da rilevare che nel concetto assunto dalla Costituzione, rieducazione non può essere intesa se non come sinonimo di « recupero sociale », di « reinserimento sociale », di « risocializzazione ». Pur tenuto conto di tutto ciò che di ostico queste espressioni comportano, il significato di una norma statale non potrebbe essere diverso. Lo Stato non può prendersi cura della morale dei cittadini se non in forma indiretta — e cioè promuovendo in tutti i modi possibili l'osservanza delle proprie leggi, che ovviamente ritiene ispirate a criteri morali — e in senso sociale, e cioè ponendo attenzione alla condotta esterna dei singoli e dei gruppi ai fini di una ordinata convivenza sociale. In questo quadro rieducazione non può significare altro che « acquisizione della capacità di vivere nella società nel rispetto della legge penale » (60). Questo ne è il contenuto minimo, restando ovviamente aperto lo spazio anche a risultati più ambiti, come quello di recuperare alla società persona che anche nel suo intimo si è interamente purgata del delitto o addirittura persona che si è convertita in fattore positivo di altruismo, di solidarietà, di rivendicazione convinta del valore di quei beni che il reato aveva offuscato, restando peraltro escluso ogni intento statale di rifare la personalità morale del cittadino plasmandola a somiglianza di un

---

(58) PANNAIN, « Il diritto penale e la morale », in *Scritti giur. in onore di V. Manzini*, Padova, 1954, pag. 359; ZUCALÀ, « Della rieducazione del condannato nell'ordinamento positivo italiano », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1964, pag. 402 e segg., 413, nonché la già citata sentenza della Corte di cassazione e Sezioni Unite del 16 giugno 1956; ed anche, con la limitazione inerente ad un « soprattutto », le sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 17 febbraio 1971 e n. 143 del 14-22 maggio 1974.

(59) SPASARI, *Diritto penale e costituzione*, Milano, 1966, cap. III; id. (ma in forma lievemente attenuata), « Capacità a delinquere e pena », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1978, p. 30. Cfr. anche GROSSO, « Responsabilità penale », in *Noviss. Dig. It.*, vol. XV (1968), pag. 19 e *passim*.

(60) Rinviamo in proposito al già citato scritto del DOLCINI (loc. cit., pag. 472 e segg.) e agli Autori dallo stesso citati, nonché a PASELLA, op. cit., loc. cit., pag. 319, e a FASSONE, *La pena detentiva in Italia*, cit., pag. 219 e segg.

ipotetico cittadino modello; ancorché in quest'opera complessa la società non debba limitarsi a porre in luce gli aspetti negativi del delitto senza valorizzare gli aspetti positivi dei comportamenti che si contrappongono idealmente al delitto (61). D'altra parte l'opera di rieducazione in uno Stato e secondo le leggi di uno Stato va necessariamente considerata anche come un'opera demandata alla società stessa attraverso l'aiuto che questa deve offrire a chi è caduto nel delitto, anche a questi soggetti dovendo estendersi l'impegno di sociale solidarietà fissato nella Costituzione.

L'idea secondo cui l'osservanza del principio costituzionale sarebbe assicurata anche dalla sola « redenzione morale del reo » è da includersi tra i tentativi di restringere il dettato costituzionale in vista del raggiungimento di determinate esigenze particolari (62) o semplicemente perché tale dettato non è conforme all'ideologia personale dell'interprete (63).

In Italia della rieducazione intesa come mera istanza di emenda morale, che prescinde da ogni finalità di recupero del reo alla vita sociale e che anzi rifugge da queste « contaminazioni », ha fatto da tempo giustizia il Parlamento, primo interprete, fino a prova contraria, della Costituzione e della volontà dei cittadini. Le leggi emanate in questa materia fanno tutte riferimento ad una rieducazione intesa come recupero del reo alla vita sociale, come suo reinserimento nella società, come sua risocializzazione.

Nella legge penitenziaria del 26 luglio 1975, n. 354, che opportunamente pone all'inizio dell'ordinamento penitenziario (art. 1: *Trattamento e rieducazione*) l'aggancio al testo costituzionale in ogni principio ivi richiamato (umanità, dignità della persona, rieducazione), si stabilisce che « nei confronti

---

(61) Cfr. in proposito MALINVERNI, « Motivi (dir. pen.) », in *Enc. dir.*, vol. XXVII (1977), pag. 313 e segg.

(62) Tale il caso della Corte di cassazione a Sezioni Unite (16 giugno 1956, Tondi) quando si trattava di non sollevare incidente sulla costituzionalità della pena dell'ergastolo. (Per una sintetica efficace critica di detta sentenza cfr. RANIERI, « Il secondo capoverso dell'art. 27 della Costituzione e il problema della rieducazione del condannato », in *Sc. pos.*, 1957, pag. 571 e segg.).

(63) Ben diversa da quelle qui criticate la posizione del PAGLIARO (*Principi*, cit., pag. 662 e segg.; e altri scritti), il quale sostiene la contemporanea validità dell'ordinamento etico e dell'ordinamento statuale, il primo con il suo appello alla coscienza umana ed il secondo con il suo impegno specialpreventivo al riadattamento sociale del reo. Spunti anche in M. A. CATTANEO, *Il problema filosofico della pena*, Ferrara, 1978, pag. 88.

dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso contatti con l'ambiente esterno, al " reinserimento sociale " degli stessi ». Nell'art. 13, dedicato all'individualizzazione del trattamento, viene indicato come scopo dell'osservazione scientifica della personalità del condannato e dell'internato quella di rilevarne le carenze fisiopsichiche e le altre cause del " disadattamento sociale "; ciò che fa assumere, in modo evidente, al correlativo « trattamento rieducativo », di cui al comma che segue, lo scopo di cercar di realizzare il " riadattamento sociale ": e non una mera emenda morale. Quando poi la legge all'art. 15 stabilisce gli « elementi del trattamento » e li individua — oltre che nell'istruzione, nel lavoro, nella religione, nelle attività culturali ricreative e sportive — nella « agevolazione di opportuni contatti con il mondo esterno », ancora una volta è chiaro che il « trattamento rieducativo » ha per scopo precipuo ed essenziale la ripresa, un giorno, della vita all'esterno del penitenziario, e cioè appunto il « recupero del reo alla vita sociale ». Analoga considerazione deve ripetersi a proposito dell'art. 17, che ribadisce che la « finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private alla azione rieducativa »: e dove dunque azione rieducativa è assunta espressamente come sinonimo di azione volta al reinserimento sociale. Lo stesso articolo, nel capoverso che segue, parla di « opera di ' risocializzazione ' dei detenuti » per associarvi tutti coloro che dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera. Le norme sull'istruzione (art. 19) impongono « particolare cura alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni »; ma estendono l'opera di scolarizzazione e più in generale di istruzione a tutti i condannati senza distinzione.

Anche le disposizioni sul lavoro penitenziario sono sulla stessa linea, stabilendo (art. 20, quinto comma) che « l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento

sociale » e (art. 20, sesto comma) che « nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto dei loro desideri e attitudini nonché delle precedenti attività e di quelle a cui potranno dedicarsi dopo la dimissione ».

Sempre improntata ad una identificazione della rieducazione con il recupero del reo alla vita sociale è poi tutta la disciplina legale dell'affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà, della liberazione anticipata e della remissione del debito (artt. 47 a 58). Anzi, in tema di semilibertà, la legge parla più di una volta (artt. 48 e 50) di reinserimento sociale del condannato. Quando poi per la liberazione anticipata, che è scomputo di pena e dunque premessa al ritorno alla vita libera, la legge (art. 54) parla di « partecipazione del detenuto alla opera di rieducazione », non può che riferirsi ad una rieducazione che sia premessa al reinserimento. Del resto le norme del codice sulla liberazione condizionale (art. 176) non potevano lasciar spazio per altro significato dello stesso « ravvedimento » del reo: se il ravvedimento è il metro per la restituzione, sia pure sotto libertà vigilata e condizione risolutiva, del condannato alla vita libera, esso non può essere inteso se non come prova della capacità del condannato a reinserirsi in una ordinata vita sociale (64).

Pienamente conforme alla legge è il regolamento penitenziario (R.D. 29 aprile 1976, n. 431), che definisce il « trattamento rieducativo » dei condannati e degli internati come « diretto a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale » (art. 1) e lega l'osservazione della personalità (art. 27) all'accertamento e alla rimozione delle carenze che sono state di pregiudizio alla instaurazione di una normale vita di relazione.

Né è fuor di luogo aggiungere che, nonostante le modificazioni di vedute intervenute negli ultimi anni circa la efficacia del nuovo ordinamento penitenziario a contribuire all'opera di riduzione dell'area della criminalità e a costituire un valido strumento di politica penale, la legislazione si è mantenuta, per quanto attiene al significato e agli obiettivi della rieducazione,

---

(64) V. già G. VASSALLI, « La riforma della liberazione condizionale », in *Rass. st. penit.*, 1951, pag. 997 e segg. (in particolare pag. 1068 e segg.).

sulle medesime posizioni, che ha anzi efficacemente ribadito. L'art. 58 delle « modifiche al sistema penale » (legge 24 novembre 1981, n. 689) vincola espressamente il potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva alla scelta di quella più idonea « al reinserimento del condannato ».

Leggendo queste ed altre norme delle nostre leggi più recenti si ha la sensazione che molte pagine scritte per sostenere che nel nostro diritto vigente, anche dopo la Costituzione, la pena (a cominciare da quella detentiva) avrebbe una finalità puramente retributiva, o per sostenere un concetto di rieducazione inteso come riferibile ad una sola « redenzione morale del reo », abbiano perduto ogni validità.

6. - Il secondo punto che sembra opportuno ribadire in materia di rieducazione secondo la Costituzione italiana è quello della pertinenza del relativo principio a tutti i momenti della pena.

La restrizione del principio rieducativo alla fase esecutiva o penitenziaria non ha base nel dettato costituzionale e rischia di violare elementi essenziali del nostro sistema penale, che non sarebbero sufficientemente salvaguardati dall'osservanza di altri precetti costituzionali esistenti nella materia.

Con l'art. 27, secondo comma la Costituzione si rivolge sia al legislatore che a tutte le cosiddette « agenzie del controllo sociale » comunque interessate all'irrogazione e all'esecuzione della pena: pubblici ministeri, giudici, operatori penitenziari, operatori nel campo della giustizia minorile ed altri.

Nel momento legislativo la Costituzione impone di operare scelte che non siano in contrasto con il principio rieducativo, e cioè di pene e di modalità penali che non impediscano a priori l'attuazione del principio stesso. Certamente, mentre il discorso è più facile per le pene principali (anche la pena pecuniaria, nonostante alcune intuibili difficoltà, può essere consegnata in modo coerente con quel principio), il discorso stesso può essere meno agevole per le pene accessorie. Tuttavia anche in alcune di queste il riferimento alla rieducazione è evidente; e in tutte è possibile un crescente allineamento ad essa. La pena di morte incontra nel principio rieducativo un primo divieto, oltre quello espressamente formulato nel capoverso successivo; e l'eccezione



sancita dalla Costituzione per le leggi penali militari del tempo di guerra (in nome dell'esigenza preminente di intimidazione propria di quei drammatici periodi) vale anche a legittimare il ricorso alla pena stessa nei confronti del principio rieducativo, che altrimenti vi si opporrebbe. La pena dell'ergastolo regge al confronto col principio rieducativo solo da quando è stata introdotta la possibilità per il condannato di essere ammesso alla liberazione condizionale. Fino a quando questa non c'era, l'ergastolo poteva, in teoria, conciliarsi con l'emenda intesa come redenzione morale o produrre un'educazione e un'istruzione utili nella vita interna del carcere, ma non rispondeva al concetto di rieducazione proprio della Costituzione italiana. Le pene detentive temporanee, che non sarà possibile oramai eliminare in alcun ordinamento, si sono da tempo collocate al centro del principio rieducativo; e di questo sono espressione saliente le nuove pene della semidetenzione e della libertà controllata, nonché il lavoro sostitutivo.

Eguale deve dirsi per il momento applicativo, o dell'irrogazione della sanzione, il giudice italiano essendo tenuto ad utilizzare gli strumenti del perdono giudiziale, della sospensione condizionale della pena, della semidetenzione, della libertà controllata, dell'affidamento in prova, della semilibertà, della riduzione di pena per liberazione anticipata e della liberazione condizionale tutte le volte in cui può essere evitato o ridotto il peso di una detenzione di per sé così poco compatibile con un'opera rieducativa. Il principio rieducativo esige di essere osservato — e viene osservato — anche mercé la rinuncia, dovunque possibile, ad applicare (o a continuare ad eseguire) quelle pene, come la detentiva, nei cui confronti è lecito avanzare molte perplessità circa l'effettiva loro conciliabilità con il recupero del reo.

In sintesi il principio rieducativo comporta:

a) l'eliminazione delle pene incompatibili con la rieducazione del condannato intesa come possibilità di recupero dello stesso alla vita sociale (pena capitale, ergastolo senza ammissione alla liberazione condizionale, ecc.). Il principale passo sinora compiuto dal legislatore ordinario italiano in questo campo è rappresentato appunto dalla già citata legge 25 novembre 1962, n. 1634;

b) la riduzione massima possibile degli spazi occupati dalle pene più difficilmente conciliabili con la funzione rieducativa, tra cui emerge, per i motivi a tutti noti e mille volte illustrati, il carcere, soprattutto nelle sue forme ed organizzazione sinora sperimentate. Nell'ultimo decennio il legislatore ordinario italiano ha compiuto grandi e significativi passi in questa direzione: non solo con le « misure alternative alla detenzione » degli artt. 47 ss. del nuovo ordinamento penitenziario e con le « sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi » di cui agli artt. 53 ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma anche con riforme che almeno in parte erano ispirate dagli stessi intenti di riduzione dell'eccessiva durata di pena detentiva, di eliminazione di automatismi, di concessione di maggiori spazi alla rinuncia alla pena. Vanno qui soprattutto iscritte le norme del D.L. 11 aprile 1974, n. 99 (legge 7 giugno 1974, n. 220) in materia di concorso di reati e di reato continuato, di recidiva e di sospensione condizionale della pena; ma vi trovano menzione anche le varie leggi di decriminalizzazione o depenalizzazione, fino all'ultima n. 689 già ricordata, in quanto per vasti settori sanzioni amministrative hanno preso il posto di sanzioni detentive penali già previste, ora in via esclusiva ed ora in via alternativa con quella pecuniaria. Almeno dalla metà dell'Ottocento i giuristi hanno posto in luce l'inscindibile rapporto che lega l'identificazione dei beni da tutelare penalmente con gli scopi assegnati alla pena.

E l'opera legislativa già avviata per le pene principali dovrà essere proseguita nel delicato campo delle pene accessorie, sia per impedire l'incontrollata sostituzione alle pene principali di pene interdittive che privano il condannato della possibilità di lavorare o di ottenere un lavoro, sia per evitare nelle pene interdittive già esistenti automatismi contrastanti con l'inserimento o il reinserimento sociale del condannato. Va richiamata come espressione di questo disagio la tendenza della legislazione più recente a prevedere l'indulto anche per le pene accessorie: ancorché si tratti di soluzione indulgenziale ed indiscriminata, attuata al posto di una auspicabile più attenta revisione legislativa;

c) infine il trattamento rieducativo stabilito dall'ordinamento penitenziario per tutti i condannati a pena detentiva (come per gli internati per l'esecuzione di misure di sicurezza).

Quello penitenziario non è dunque che un capitolo della rieducazione, anche se il più difficile ed il più importante.

7. - Brevi considerazioni basteranno sul terzo aspetto della funzione rieducativa, quello concernente i soggetti.

Nessun soggetto può essere escluso, nel nostro diritto vigente, dall'applicazione del principio rieducativo. Non i condannati a brevi pene detentive perché anche per loro, anzi soprattutto per loro, scatta il meccanismo dell'affidamento in prova; non i condannati all'ergastolo perché anche per essi è possibile, sia pure dopo una lunghissima espiazione, la liberazione condizionale (e debbono dunque essere utilizzati anche nei loro confronti tutti i criteri e gli istituti sanciti dalle leggi per l'opera rieducativa); non i delinquenti abituali, professionali e per tendenza (che un tempo potevano essere rieducati solo con un supplemento di misura detentiva indeterminata) perché, dopo la legge 25 novembre 1962, n. 1634 (art. 177 cod. pen.), la espiazione di pena seguita da un felice esperimento di liberazione condizionale è ritenuta idonea ad eliminarne la pericolosità; non gli autori di gravi o repugnanti delitti, come la rapina, l'estorsione e il sequestro di persona a scopo di estorsione perché se per essi sono esclusi affidamento in prova e semilibertà restano tuttavia operanti la liberazione anticipata e la liberazione condizionale (65); non i condannati trasferiti nelle « carceri di massima sicurezza » o quelli nei cui confronti sia comunque scattato il meccanismo previsto dall'art. 90 dell'ordinamento penitenziario perché queste sono pur sempre misure transitorie, le quali allontanano ma non escludono l'applicazione degli istituti caratteristici del trattamento rieducativo.

È soprattutto a proposito dei soggetti che occorre eliminare l'equivoco che potrebbe sorgere circa i rapporti tra rieducazione e polifunzionalità della pena. Polifunzionalità della pena, nel diritto italiano inquadrato in fermi principi costituzionali, significa contemperamento costante della funzione rieducativa con le altre funzioni della pena, ma non può mai, in nes-

---

(65) Questo è, a nostro avviso, l'unico argomento che rende accettabile nel dispositivo la già ricordata sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 2-7 luglio 1980, che ha ritenuto non illegittimi il primo capoverso dell'art. 47 e il secondo capoverso dell'art. 48 della legge n. 354 del 1975: anche se l'argomento è usato dalla sentenza stessa solo nell'ultima sua proposizione.

sun caso e nei confronti di nessun soggetto, significare esclusione della prima. L'esigenza di prevenzione generale, come quella di sicurezza nelle carceri, debbono certamente essere salvaguardate; e molte volte comportano la limitazione, spesso la grave e rilevante limitazione (basterebbe pensare ai presupposti ed ai limiti della liberazione condizionale), o addirittura la temporanea esclusione di istituti volti all'attuazione del principio rieducativo; ma non possono portare mai alla aprioristica esclusione per alcuni soggetti o categorie di soggetti del principio stesso. Non esistono nel nostro diritto positivo delinquenti « incorreggibili ». Non esistono soggetti per i quali il principio rieducativo non possa trovare applicazione. La « strategia differenziata », che andò di moda negli anni settanta (anche se trova autorevoli precedenti nei positivisti italiani e nella scuola di Marburgo) può aver dato luogo ad equivoci; ma un conto è l'aver portato l'attenzione, come si doveva, alla realtà della popolazione carceraria (e più in generale delle aree di criminalità) per ridurre la fascia dei soggetti assoggettabili a pena detentiva e per ridurre lo spazio delle brevi pene detentive ed altro conto sarebbe quello di volere creare, in modo aperto o in modo sottinteso, dei « tipi d'autore » per cui la rieducazione non sarebbe pensabile o potrebbe non essere perseguita (66). Del resto la realtà degli ultimi anni si è incaricata, in modo forse paradossale, di smentire quei supposti orientamenti quando il legislatore è andato a ricercare, con le ultime norme sui « pentiti » e sui « dissociati », nuovi motivi per riduzioni cospicue o addirittura per eliminazioni di pena proprio nelle aree di più grave e pericolosa criminalità.

---

(66) V. in proposito le osservazioni del FASSONE, *La pena detentiva in Italia*, cit., pag. 15 (anche se accompagnate da previsioni pessimistiche).

Una delle linee di tendenza che più profondamente separano gli indirizzi di difesa sociale moderni da quelli positivistici e da quelli della « giovane scuola criminale tedesca » del secolo scorso è proprio il crescente abbandono, negli scopi che la pena si propone, della distinzione tra delinquenti incorreggibili, da sottoporsi a misure puramente neutralizzatrici, e soggetti « bisognevoli di risocializzazione » nei cui confronti può invece servire la « pena correzionale »: enunciata p. es. nel « programma di Marburgo » (v. LISZT, *La teoria dello scopo nel diritto penale*, nella trad. it. del CALVI, Milano, 1962, pag. 54 e segg.). Le esigenze a cui rispondono istituti come le « carceri di massima sicurezza » sono diverse, relative a situazioni contingenti, legate anche allo elevatissimo numero di detenuti in stato di custodia preventiva.

8. - Una volta chiarito lo spazio che deve riconoscersi alla rieducazione dei condannati nel nostro diritto, non si è compiuto che un primo passo verso la ricostruzione di questa categoria del diritto, del suo contenuto e dei suoi metodi. Tuttavia la chiarezza di idee intorno allo spazio e principalmente intorno all'indeclinabilità del principio possono aiutare anche in quella più difficile operazione.

Senza poter qui neanche delibare l'argomento, ripeteremo anzitutto che l'esecuzione della pena detentiva deve proporsi come primo obiettivo quello di non diventare desocializzante o, peggio, criminogena. Può sembrare un obiettivo ben modesto, ma nell'attuale situazione carceraria è invece un obiettivo addirittura ambizioso. Il legislatore lo persegue ogni volta che evita la pena detentiva. Il giudice ogni volta che applica la sospensione condizionale o il perdono giudiziale o in cui concede la liberazione condizionale o le misure alternative o le pene sostitutive. L'amministrazione penitenziaria e gli amministratori penitenziari dovranno provvedervi concretamente, anche al di là di quanto stabilito dall'ordinamento e comunque approfondendone specificamente i contenuti con il rispetto di regole di civiltà e di umanità (67), con i miglioramenti del regime carcerario, con le razionali ripartizioni dei detenuti, nel disciplinarne i contatti con l'ambiente esterno, con un ordine ispirato in ogni disposizione a quella finalità. I pericoli da rimuovere sotto questo primo e preminente profilo, come è stato posto egregiamente in rilievo dai cultori della materia, sono l'adesione dei detenuti alla sottocultura carceraria e la loro infantilizzazione (68). Poiché si tratta di opere difficili ed ardue, soprattutto nelle condizioni attuali, ma poiché esse attengono all'obiettivo « minimo » della rieducazione, nessun impegno potrà essere considerato eccessivo.

Il secondo obiettivo è quello della ricostituzione nei convincimenti del detenuto dei valori infranti con il delitto. È assurdo pensare che si possa rinunciare a questa opera di chiarificazione e di educazione, che altro non è che la prosecuzione dell'opera di prevenzione generale che il legislatore compie

---

(67) Sul trattamento rieducativo come « umanizzazione », cioè come antitesi, anzitutto, della inumanità e della degradazione, cfr. DI GENNARO, op. cit., loc. cit., pag. 1037.

(68) Cfr. da ultimo DOLCINI, op. cit., loc. cit., pag. 477 e segg.

quando incrimina determinate offese e ammonisce contro la loro perpetrazione. La rivalutazione del precetto e del bene sacrificato o messo in pericolo dal delitto, la riflessione attenta su questi temi, la rivalutazione, se possibile, del momento intersoggettivo espresso dal ricorso alla pena, soprattutto la considerazione delle vittime del reato e dell'ingiustizia della sorte da loro subita sono tutti momenti nei quali la indicazione dei valori tutelati, realizzata con la prevenzione generale e la riaffermazione del diritto violato dal reato, si traducono in un'opera concreta rieducativa e trovano uno dei loro maggiori appagamenti. Basterebbe pensare alla essenzialità o « naturalità » del rispetto dovuto alla vita umana e tuttavia al disprezzo che per essa dimostrano tanta parte dei criminali (non solo gli autori dei delitti diretti contro la vita, ma anche gli autori dei delitti che ineluttabilmente portano a sacrificare altrui vite) per comprendere quanto anche quest'opera elementare sia ardua ed impegnativa ma tuttavia dovuta. Nessuna critica radicale al diritto penale e alla pena potrà superare questo punto se non in nome di principi inaccettabili e generalmente non accettati. Opportunamente alcuni ordinamenti penitenziari stranieri richiamano espressamente l'impegno ad aiutare il detenuto a rendersi conto di dover rispondere per l'illecito commesso e con ciò a potersi reinserire nella comunità. Ma passaggio obbligato per questa consapevolezza è anzitutto quello del raggiungimento della consapevolezza circa l'importanza del bene sacrificato o posto in pericolo dal delitto e dunque la ricostituzione nella psiche del condannato di una scala di valori diversa da quella su cui egli si era orientato. Questo discorso diventa tanto più importante oggi, quando diminuiscono i delitti dovuti ad impulsi passionali od emotivi e si estende invece l'area dei delitti frutto dell'adesione ad organizzazioni delinquenziali o più semplicemente di sete di dominio o di lucro.

Il terzo passo della rieducazione penitenziaria è rappresentato dalla vera e propria risocializzazione in senso stretto: il tentativo di creare nel condannato degli impegni positivi e nello stesso tempo di aiutarlo nell'apprendimento di nozioni e di regole di vivere sociale, nel conseguimento di capacità lavorative, ai fini di una non ricaduta nel delitto. Si tratta dell'opera più difficile tra tutte ed insieme più controversa dal punto di vista ideologico e metodologico. Il concetto di tratta-

mento si riferisce proprio a questo compito (69). Per parare i pericoli di violazione dell'umana libertà e dignità che si sono variamente voluti collegare a quest'opera tuttavia necessaria nell'ambito delle dottrine della « nuova difesa sociale », fu coniata, nel corso dell'8° Congresso internazionale di difesa sociale l'idea di una « risocializzazione non orientativa », tesa soprattutto ad appianare il conflitto tra il delinquente e la persona offesa e dunque ad una riconciliazione di valori (70), che meglio potrebbe essere definita, dal punto di vista positivo, come conquista di un maggior senso di responsabilità (71). Si tratta, in definitiva, come ha scritto il Malinverni, di un'opera volta ad utilizzare le forze psichiche del condannato, in particolare quelle della sfera affettiva, verso direzioni socialmente utili o quanto meno neutre (72). Certo si è, comunque, che questa risocializzazione dovrà riuscire ad essere rispettosa, oltre che della dignità del condannato, dei valori generali della società, non già ad infondere « il rispetto delle classi superiori » (73) o delle gerarchie costituite, ma dei valori di uguaglianza, di democrazia e di fraternità che il delitto lede e comprime.

Sulla metodologia del trattamento rieducativo (che ha il suo spazio principale nell'istituzione penitenziaria, ma di cui non si deve dimenticare l'importanza anche nel regime di affi-

---

(69) PORTIGLIATTI BARBOS ebbe a definire il trattamento nei termini seguenti: « il complesso delle misure prese nei confronti del reo ed aventi lo scopo di:

- modificare la personalità in senso eticamente valido e socialmente congruo;
- rimuoverne tutto ciò che ha contribuito a causarne il comportamento criminoso e sottolinearne la recidiva;

- dotarlo della capacità di adeguarsi al minimo etico-giuridico-sociale;
- render favorevole la prognosi di un suo inserimento nella società. E tutto ciò senza far violenza a quei diritti inviolabili della persona umana, il cui mancato rispetto suonerebbe offesa all'art. 2 della Costituzione ed ai valori fondamentali dello Stato di diritto (precisazione non fuori luogo, se si ha per fine la promozione dell'uomo e non il suo condizionamento ad un tipo determinato di società e di orientamento politico ivi dominante) ». (*Relazione all'Incontro di studio e documentazione per i magistrati promosso dal C.S.M. nel marzo 1979, nel volume Diritto penitenziario e misure alternative*, Roma, 1979, pag. 134).

(70) Cfr. i due volumi contenenti le relazioni e gli atti del Congresso editi da Soc. Int. de Déf. sociale e Centro Nazionale di Prev. e difesa sociale, *Les techniques de l'individualisation judiciaire*, Milano, 1971, nonché CAVALLA, op. cit., pag. 190 e segg., 225 e segg.

(71) Cfr. VERIN, « Pédagogie de la responsabilité », in *Rev. de sc. criminelles et de droit penal comparé*, 1980, pag. 489 e segg.

(72) MALINVERNI, op. cit., loc. cit., pag. 313.

(73) Sono oramai lontani i tempi del rapporto sulla situazione delle carceri nel cantone di Vaud nel 1825, ricordato da RUSCHE e KIRCHHEIMER, op. cit., pag. 184.

damento in prova al servizio sociale e istituti analoghi) non ci è certo qui possibile soffermarci. La letteratura italiana e quella straniera hanno prodotto moltissimo, sia come approfondimento, critica e proposta di correzione delle normative vigenti (74) sia come elaborazione di criteri e di esperienze. Certamente si tratta di lavoro sempre *in itinere* e, ci auguriamo, avviato verso un reale progresso. Sarebbe veramente un peccato se tanti studi e tante esperienze dovessero subire un regresso o addirittura un abbandono, sia nei Paesi in cui, come da noi, ciò non è consentito dalla legge sia negli altri Paesi moralmente vincolati, sia pure in modo variabile in relazione alle loro condizioni generali, dalle Regole minime dell'O.N.U.

9. - In conclusione, non ci sembra che le critiche volte al principio rieducativo degli ultimi tempi siano sufficienti per indurre all'abbandono di esso. La battaglia per l'affermazione dell'idea della rieducazione, lungi dall'essere una battaglia di retroguardia (75), è in verità appena iniziata. Certamente questa grande idea-forza si è rivelata, appena si è cominciato a cercare di porla in opera, enormemente lontana dalla realtà umana e sociale della nostra epoca, anche se meno di quanto poté accadere nel passato. Gli istituti nei quali essa dovrebbe operare non sono, per lo più, idonei ad esserne il supporto. La volontà riformatrice degli Stati è debole e lenta, più facile a manifestarsi a parole (possono restar parole anche i testi di legge) che non nei fatti. La società esterna presenta gravi problemi anche per la gente onesta o non venuta a contatto con la giustizia e la serietà di questi problemi li impone come prioritari rispetto a quelli del mondo penitenziario: p. es. fino a quando gli ospedali sono nelle condizioni in cui si trovano (o sono stati in questi anni ridotti) perché ci si dovrebbe preoccupare della condizione dei condannati? La pubblica opinione reagisce sfavorevolmente a certe forme di criminalità e conseguentemente contro

---

(74) In Italia merita di essere segnalato, oltre alla più volte ricordata opera del FASSONE, il volume *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario* a cura di VITTORIO GREVI, Bologna, 1981, caratterizzato da acute e complete disamine, critiche ma anche costruttive, dei vari aspetti del diritto penitenziario vigente, ad opera di DOLCINI, DI GENNARO, FASSONE, TRANCHINA, CORSO, D'ANGELO, FERRAIOLI, GIARDA e PADOVANI.

(75) Cfr. gli interessanti rilievi del MANTOVANI, *Principio di realtà e scienze criminali*, loc. cit., pag. 880.



quelle autorità che vengono considerate colpevoli di trattarne gli autori con eccessiva comprensione o mitezza. Forse sono state coltivate anche illusioni eccessive, quanto meno sulla rapidità dei risultati. Gli stessi metodi pedagogici e curativi sono ancora incerti e in via di sperimentazione. Il controllo effettivo sul funzionamento delle misure rieducative è fatalmente debole e distratto per causa di altri compiti. I delinquenti (è anche logico) approfittano di certe istituzioni legate al principio rieducativo (come la semilibertà o i permessi) per commettere altri delitti facendosi allegramente giuoco dei rieducatori. Anche certe forme di pseudo collaborazione rappresentano un pericolo. Le tentazioni, e qualche volta anche i vantaggi, della vita criminale sono grandi e stimolanti più delle promesse di una vita di lavoro, spesso incerta, povera ed oscura. Il quotidiano confronto con il profittantismo impunito non incoraggia scelte solidaristiche e socialmente orientate. Ma tutto questo non può bastare a far recedere gli esperti della materia dall'attuazione di un ideale che ha grandemente contribuito al progresso della civiltà in settori carichi di sofferenza ed il cui oscuramento porterebbe ad un regresso pericoloso ed ingiusto.

#### RIASSUNTO

L'A. prende lo spunto dalla riflessione condotta in seno ad alcuni recenti convegni in materia penitenziaria e criminologica, per passare in rassegna il dibattito sulla funzione rieducativa della sanzione penale, fino alle attuali, ancora incerte, conclusioni. Tra i numerosi incontri di studio l'A. considera in particolare il Convegno della Fondazione internazionale penale e penitenziaria tenuto a Siracusa nel febbraio 1982 con la partecipazione di rappresentanti di venti paesi, intitolato alle « nuove tendenze della politica criminale »; il Seminario tra magistrati italiani di sorveglianza (Castelgandolfo, marzo 1982) sui problemi sorti nel dare attuazione alla riforma del 1975 nel primo quinquennio della sua vigenza; un terzo Convegno a carattere internazionale (Siracusa, maggio 1982), che è stato dedicato a « Prospettive contemporanee della filosofia della giustizia penale ».

Su simili basi, è rilevato che in ognuno dei detti incontri emergevano da una parte il divario tra i principi astrattamente formulati e la realtà giudiziaria e carceraria, e dall'altra le difficoltà create al trattamento dalle esigenze della sicurezza e dall'avvenuto riconoscimento normativo di figure di soggetti incorreggibili e perciò sottratti al regime penitenziario ordinario, l'A. esamina le critiche principali mosse alla idea rieducativa ed alla connessa « ideologia del trattamento ». L'indagine assume a questo punto un più vasto respiro proponendosi di verificare la validità, in relazione al precetto dell'art. 27 della Costituzione italiana, di concezioni scettiche e pessimistiche, fino alle più recenti teorie delegittimatrici (le quali contestano allo Stato il diritto di rieducare il condannato) e a quelle di « politica criminale realistica ».

Nelle conclusioni l'A. riafferma il valore del principio rieducativo in seno ad una concezione « polifunzionale » della sanzione. Ciò che comporta l'eliminazione delle pene incompatibili con la rieducazione del condannato; la riduzione nei

più ristretti limiti delle pene che con essa siano più difficilmente conciliabili (*in primis*, il carcere); il tener conto infine che la funzione rieducativa non è propria ed esclusiva del solo sistema penale ma impegna, e dovrebbe impegnare, anche agenzie e servizi al di fuori dell'organizzazione penale e penitenziaria, in particolare nei settori limitrofi a quelli delle condotte contrarie alla legge penale.

## RESUME

L'Auteur prend l'idée de la réflexion qui a eu lieu au sein de quelques récents congrès en matière pénitentiaire et criminologique, pour passer en revue le débat sur la fonction de rééducation de la sanction pénale, jusqu'aux conclusions actuelles, qui demeurent incertaines. Parmi les nombreuses rencontres d'étude, l'Auteur examine notamment le Congrès de la Fondation internationale pénale et pénitentiaire, qui s'est réuni à Syracuse en février 1982, avec la participation de représentants de vingt pays, sur le thème des « Nouvelles tendances de la politique criminelle »; le Séminaire entre magistrats italiens de surveillance (Castelgandolfo, mars 1982) sur les problèmes qui se sont manifestés pendant les cinq premières années d'application de la réforme de 1975; un troisième Congrès à caractère international (Syracuse, mai 1982) a été consacré aux « Perspectives contemporaines de la philosophie de la justice pénale ».

Sur ces bases et après avoir constaté qu'à chacune de ces rencontres se manifestaient d'une part la différence entre les principes formulés de façon abstraite et la réalité judiciaire et des prisons, et d'autre part les difficultés qui se posent dans le traitement en raison des exigences de sécurité et de la reconnaissance normative désormais acquise de figures de sujets incorrigibles et de ce fait soustraits au régime pénitentiaire ordinaire, l'Auteur examine les critiques principales s'adressant à l'idée de rééducation et à l'« idéologie du traitement » qui s'y rapporte. C'est à partir de cela que l'enquête prend une plus longue haleine en se proposant de vérifier la validité, par rapport au précepte de l'article 27 de la Constitution italienne, de conceptions sceptiques et pessimistes, jusqu'aux plus récentes théories visant à délégitimer (et qui contestent à l'Etat le droit de rééduquer le condamné) et à celles de « politique criminelle réaliste ».

Dans ses conclusions, l'Auteur réaffirme la valeur du principe de rééducation à l'intérieur d'une conception « poly-fonctionnelle » de la sanction: ce que comporte l'élimination des peines incompatibles avec la rééducation du condamné; la plus forte réduction possible des peines qui difficilement peuvent s'accorder avec la rééducation (la prison, tout d'abord); enfin, tenir compte du fait que la fonction de rééducation n'est pas exclusivement du ressort du système pénal, mais elle engage, et devrait engager, également les agences et les services extérieurs à l'organisation pénale et pénitentiaire, notamment dans les secteurs voisinant avec les conduites contraires à la loi pénale.

## SUMMARY

The Author starts of from the reflection given attention at some recent conventions on the question of penitentiary and criminological matters, to pass on to review the debate on the re-educative function of penal sanctions, up to the present, still uncertain, conclusions. Among the numerous study meetings, the Author considers in particular the Congress of the International Penal and Penitentiary Foundation held at Siracusa in February 1982 with the participation of representatives from twenty countries, entitled « New trends in criminal policy »; the Seminary for Italian superintending magistrates (Castelgandolfo, March 1982) on the problems arising in implementing the 1975 reform in the first five-year period it has been in force; and a third international conference (Siracusa, May 1982) devoted to « Contemporaneous prospects in the philosophy of penal justice ».

On similar bases, and noting that in each of these meeting there emerges, on the one hand, the difference between the principles abstractly formulated and the real juridical and penitentiary situation, and, on the other, the difficulty created to the treatment from the demands of security and of the normative recognition that has occurred of figures of incorrigible subjects and, therefore, ones removed from the ordinary penitentiary regime, the Author examines the main criticisms put forward against the idea of re-education and the connected « ideology of treatment ». The investigation, at this point, takes on a broader view, proposing to ascertain the validity, in relation to the precept of Art. 27 of the Italian Constitution, of sceptical and pessimistic conceptions, up to the most recent « delegitimatic » theories (which challenge the State's right to re-educate the convict), and of those of the « realistic criminal policy ».

In his conclusions, the Author reaffirms, the value of the re-educative principle amidst a « multifunctional » conception of the sanction. That which leads to the elimination of penalties incompatible with the re-education of the convict; the reduction within the narrowest limits of the penalties which are more hard to reconcile with it (*in primis*, the prison), to take into account, finally, that the re-educative function does not belong properly and exclusively to the penal system alone, by commits, and should commit, also agencies and services outside the penal and penitentiary organization, in particular in the sectors bordering those of the organizations contrary to the penal law.

## RESUMEN

El Autor se inspira en las reflexiones llevadas a cabo en algunos recientes convenios sobre temas penitenciarios y criminológicos, para hacer una enumeración de las controversias respecto de la función educativa de la sanción penal hasta llegar a las actuales, y aún inciertas, conclusiones. Entre las numerosas reuniones de estudio, el Autor considera en especial el Convenio de la Fundación internacional penal y penitenciaria realizado en Siracusa en febrero del 1982 con la participación de los representantes de veinte países, sobre « las nuevas tendencias de la política criminal »; el seminario de magistrados italianos de vigilancia (Castelgandolfo, marzo 1982) sobre los problemas surgidos al dar actuación a la reforma de 1975 en el primer quinquenio de su vigencia. Un tercer Convenio de carácter internacional (Siracusa, mayo de 1982) ha sido dedicado a « Perspectivas contemporáneas de la filosofía de la justicia penal ».

Sobre bases similares y habiendo puesto de relieve que en cada una de dichas reuniones emergían por una parte, la divergencia entre los principios abstractamente formulados y la realidad judicial y carcelaria y, por la otra parte, las dificultades creadas al tratamiento por las exigencias de la seguridad y por el verificado reconocimiento normativo de figuras de sujetos incorregibles y por lo tanto excluidos del régimen penitencial ordinario, el Autor examina las críticas principales expuestas respecto de la idea reeducativa y la relacionada « ideología del tratamiento ». La investigación asume a esta altura un respiro más amplio, proponiéndose verificar la validez, en relación con el precepto del art. 27 de la Constitución italiana, de concepciones escépticas y pesimistas, hasta las más recientes teorías legitimadoras (las cuales discuten al Estado el derecho de reeducar el condenado) y a las de « política criminal realista ».

En las conclusiones, el Autor reafirma el valor del principio reeducativo dentro de una concepción « polifuncional » de la sanción. Ello comporta la eliminación de las penas incompatibles con la reeducación del condenado, la reducción en los más restrictos límites de las penas, que sean más difícilmente compatibles con aquella (*in primis*, la cárcel) y considerar, finalmente, que la función reeducativa no es propia y exclusiva sólo del sistema penal, sino que compromete, y debería comprometer, también, agencias y servicios ajenos a la organización penal y penitenciaria, en particular en los sectores limítrofes a aquellos de las conductas contrarias a la ley penal.

## ZUSAMMENFASSUNG

Der Verfasser nimmt zum Ausgangspunkt seiner Arbeit die bei einigen vor kurzem stattgefundenen Zusammenkünften über Kriminologie und Strafsachen geführten Überlegungen, um die Debatte über die Besserungsfunktion der Strafmassnahmen bis zu den gegenwärtigen, noch unsicheren Schlussfolgerungen zu überprüfen. Unter den zahlreichen Studienzusammenkünften berücksichtigt der Verfasser insbesondere die von der Internationalen Stiftung für Straf- und Strafvollzugswesen im Februar 1982 in Siracusa unter den Titel « Neue kriminalpolitische Tendenzen » mit der Beteiligung von Repräsentanten aus zwanzig Ländern veranstaltete Zusammenkunft, sowie das Seminar der italienischen Aufsichtsmagistraten (Castelgandolfo, März 1982) über die im ersten Quinquennium bei der Durchführung der Reform 1975 entstandenen Probleme und eine dritte Zusammenkunft mit internationalem Charakter (Siracusa, Mai 1982) gewidmet den « Gegenwärtigen Perspektiven der Philosophie der Strafjustiz ».

Auf diesen Grundlagen gestützt, und nach Bemerkung, dass einerseits der Unterschied zwischen abstrakt formulierten Grundsätzen und gegenwärtigen Gerichts- und Gefängnisverhältnissen, andererseits die Schwierigkeiten bei der Behandlung von Strafgefangenen aufgrund der Sicherheitserfordernisse sowie der normative erfolgten Anerkennung von unverbesslichen und daher dem ordentlichen Strafvollzugsregim ausgeschalteten Subjekten, in Vordergrund kamen, untersucht der Verfasser die wichtigsten Kritiken an den Gedanken der Besserung von Rechtsbrechern und an die damit verbundene « Behandlungsideologie ».

Die Untersuchung nimmt hier einen breiteren Umfang auf, in der Absicht in Zusammenhang mit dem Wortlaut des Art. 27 der italienischen Verfassung, die Gültigkeit von skeptischen sowie von pessimistischen Konzeptionen, bis zu den neuesten delegitimierenden Theorien (die dem Staat das Recht der Besserung von Verurteilten beanstanden) und dem Theorien über « realistische Kriminalpolitik » zu prüfen.

In den Schlussfolgerungen bestätigt der Verfasser den Wert des Besserungsprinzips innerhalb einer « mehrfunktionalen » Konzeption von Strafmassnahmen. Dies führt mit sich den Ausschluss der mit Besserung von Rechtsbrechern nicht vereinbaren Strafen, die Einschränkung in geringsten Grenzen der damit weniger vereinbaren Strafen (allzuerst das Gefängnis) und schliesslich die Berücksichtigung, dass die Besserungsfunktion nicht nur und allein dem Strafsystem zusteht, sondern auch Stellen und Dienste ausserhalb der Straf- und Strafvollzugsorganisation — insbesondere in mit strafgesetzwidrigen Verhalten benachbarten Sektoren — engagiert und engagieren dürfte.

## RISTRUTTURAZIONE DEL PROCESSO PENALE E NUOVA IDENTITÀ DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA (\*)

ELVIO FASSONE (\*\*)

Un tentativo di bilancio sulla riforma penitenziaria a sette anni dalla sua entrata in vigore, un « che fare? » che i Magistrati di sorveglianza rivolgono a se stessi in un momento di riflessione collettiva, non possono prescindere dallo sforzo di cogliere preventivamente le linee portanti di un vistoso fenomeno di assestamento, quale sta attraversando da anni il nostro sistema penitenziario globalmente considerato.

Noi siamo avvezzi a dire che il processo penale è in crisi, anzi ormai la voce « bancarotta » ha sopraffatto le diagnosi più ovattate, introducendo un connotato di insanabile fallimento anche in quegli eventuali residui di ottimismo e di transitorietà che potevano aleggiare nel concetto di crisi. Ebbene, penso che la valutazione non sia esatta. Il processo penale è certamente fallimentare rispetto ai suoi fini dichiarati ed ufficiali; non lo è affatto rispetto a quelli effettivi ed occulti. Esso è senz'altro impari rispetto al perseguimento di tutti i reati che dichiara di voler reprimere, e sempre più lo sarà in futuro ove proseguano gli attuali *trend* evolutivi; ma è decentemente efficace rispetto agli scopi più circoscritti che si è venuto assegnando nell'ultimo decennio.

---

(\*) Il presente scritto riproduce, con variazioni non di sostanza, la relazione introduttiva tenuta al Convegno per Magistrati di sorveglianza, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, e svoltosi in Castelgandolfo nei giorni 12-14 marzo 1982.

Dato il carattere di conversazione, le note hanno semplice funzione illustrativa, e non di corredo bibliografico.

(\*\*) Magistrato di Tribunale.

Il fenomeno del ritirarsi su obiettivi più limitati, concentrando su di essi forze e risorse, è ben noto in altri campi, e suole ricevere il nome di ristrutturazione: e di ristrutturazione, appunto, penso possa parlarsi nel processo penale moderno. Essa si esprime secondo due linee fondamentali: da un lato si constata l'abbandono della ricerca della sanzione come momento tipico e qualificante della funzione penale, ed il correlativo diffondersi del processo stesso come pena (con le parallele distorsioni afflittive, quali la carcerazione preventiva, il discredito sociale anticipato, la criminalizzazione suppletiva operata dai « mass-media », e così via). Dall'altro lato si verifica l'abbandono di aree crescenti di penalizzazione, e la pedissequa applicazione delle forze su territori più ristretti, scelti ad emblema del funzionamento dell'intero apparato.

Il primo fenomeno è estraneo alle presenti riflessioni, e ne faccio menzione unicamente perché ha in comune con l'altro lo scarto dalle garanzie e dalle finalità costituzionali. Il secondo è quello che più ci interessa in questa sede, ed esige approfondimenti.

Il primo aspetto della ristrutturazione in atto è, dunque, l'abbandono dell'intervento penale in un numero crescente di situazioni, ieri considerate significative, oggi abbandonate di fatto al penalmente insignificante.

Il pensiero corre con immediatezza alle ripetute leggi di depenalizzazione che si sono susseguite nell'ultimo quindicennio (1): ma sbaglierebbe di gran lunga chi pensasse ad esse come alla principale causa di contrazione della sanzione penale.

A tacere del fatto che ogni legge di depenalizzazione è ampiamente compensata dall'estendersi della penalizzazione in aree nuove, è notorio che gli effetti concreti prodotti da tali leggi — in termini di sfollamento di carceri — sono stati irrilevanti, poiché la depenalizzazione agisce, per definizione, su fattispecie in ordine alle quali è minimo l'allarme sociale, e perciò minima la repressione concreta.

---

(1) Possono essere ricordate le più importanti: la legge 3 maggio 1967, n. 317 in materia di violazioni sulla circolazione stradale; la legge 9 ottobre 1967, n. 950 in materia di polizia ferroviaria; il D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1228 in tema di trasporto di merci; e le leggi 24 dicembre 1975, n. 706 e 24 novembre 1981, n. 689 a contenuto generalizzato.

Quella che, viceversa, ha avuto massiccia incidenza è la c.d. depenalizzazione occulta, introdotta a partire dal 1974, della quale poco si parla a livello di indagine scientifica, ma che è ben nota agli operatori giudiziari. Il D.L. 11 aprile 1974, n. 99, attraverso l'amplissimo bilanciamento delle circostanze reso possibile dalla nuova formulazione dell'art. 69 cod. pen., ha comportato il declassamento di numerosi reati in termini di prescrizione più ristretti, dal momento che, nel caso di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, si applicano le disposizioni dell'art. 69 cod. pen. al fine di individuare il tempo necessario a prescrivere (art. 157, 2° e 3° comma cod. pen.): e ciò significa, con i tempi lunghi del processo e la prassi di abbondanza nelle circostanze attenuanti, l'avvio a prescrizione di una massa enorme di reati di modesta entità (2).

La nuova disciplina della continuazione, e l'uso massiccio fattone dalla giurisprudenza, ha praticamente de-sanzionato il reato (o i reati) satellite, la cui pena effettiva costituisce ormai i decimali della cifra riservata al reato-base. Se è innegabile che sul piano tecnico una certa sanzione permane, è altrettanto palese che sul piano operativo essa tende a valori trascurabili, e contribuisce indirettamente a convogliare il totale sanzionatorio verso la successiva evaporazione, che si attua per effetto dei benefici, dell'indulto, delle misure alternative.

Ancora: la seconda sospensione condizionale della pena (parimenti introdotta dal D.L. n. 99/1974), e la dilatazione del principio elaborata dalla giurisprudenza, hanno de-sanzionato di fatto le prime due condanne nella maggior parte delle vicende giudiziarie, almeno sino al *plafond* dei due anni di reclusione, che oggi rappresentano una sorta di licenza a delinquere. La prospettiva di revoca dei benefici inopportunamente concessi è, a sua volta, azzerata in pratica dalle amnistie e dagli indulti, nei quali si affloscia la pena eventualmente fatta rivivere.

Anche il trasferimento di numerose fattispecie dalla perseguibilità d'ufficio alla perseguibilità a querela di parte (3) ne

---

(2) Gli operatori giudiziari constatano quotidianamente l'ampiezza del fenomeno soprattutto in materia di furto e di falso, ed in genere a proposito di quei reati la cui pena edittale massima raggiunge o varca di poco la soglia dei cinque anni per effetto di aggravanti, destinate ad essere compensate attraverso il giudizio di equivalenza con attenuanti.

(3) Artt. 86 e segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ha significato la sostanziale esclusione dalla scena processuale, poiché l'esperienza sta rivelando come ben raramente il soggetto passivo di tali reati si induce a richiedere la defatigante tutela offertagli dal processo penale.

Ed infine il tumultuoso incremento del rito direttissimo (4), mentre rappresenta uno dei sintomi più appariscenti del ricordato altro versante della ristrutturazione, produce effetti indiretti pure sul versante dell'abbandono, poiché l'anticipazione di taluni tipi di processo ha come risolto la post-datazione degli altri, e quindi il loro ancor più sicuro avvio a prescrizione (non diversamente da quanto accade in una procedura concorsuale, dove l'inserimento di crediti privilegiati nel magro bottino porta alla mortificazione finale dei crediti chirografari).

Se dall'esame di quanto accade in sede di cognizione si passa al momento esecutivo, si coglie con altrettanta chiarezza la forbice costituita dall'abbandono da un lato e dall'inasprimento dall'altro.

Le misure alternative hanno rappresentato la prima forma di erosione di massa dell'intangibilità del giudicato, e quindi un ulteriore imponente accorciamento dell'aspetto sanzionatorio: il che, se è un fattore positivo quando alla detenzione brutta si sostituiscano tecniche di crescita e di maturazione del condannato, diventa invece un fattore di disgregazione quando la misura si trasformi in un semplice strumento indulgenziale.

La giurisprudenza e la prassi, poi, hanno dilatato i confini di applicazione delle misure al di là del pensabile. La prima ha coniato principi apparentemente garantistici, ma in realtà evasivi sul piano criminologico (basti pensare alla tesi che ammette all'affidamento in prova il soggetto che abbia riportato condanna per più reati, sia pure non superiore a due anni e sei mesi di reclusione, ma conteggiati al netto delle cause di estinzione della pena e addirittura della carcerazione presof-

---

(4) L'adozione obbligatoria di questo rito è stata sancita dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 497; dagli artt. 12, 17 e 26 della legge 22 maggio 1975, n. 152; dall'art. 2 della legge 18 maggio 1978, n. 191; dall'art. 4 del D.L. 4 marzo 1976, n. 31.

La struttura e la praticabilità del giudizio direttissimo erano già state ampliate e modificate in via generale dal citato D.L. n. 99 del 1974.



ferta) (5). La prassi giudiziaria, poi, mostra di ricorrere ad un uso massiccio delle misure alternative, soprattutto della semi-libertà; forse per un senso di colpa nascente dall'inferno delle strutture carcerarie, certo con perniciosi effetti sulle possibilità rieducative di massa, e con risultati di attesa consolidata in capo al detenuto, il quale sa di poter contare sul quasi certo dimezzamento della pena inflitta.

A ciò si affianca il numero bassissimo di revoche, che rende le misure alternative prive di concrete valenze curative; l'improvviso doppio ruolo assegnato agli assistenti (sostegno e controllo insieme), che li conduce ad accantonare il secondo per preservare un rapporto fiduciario con l'affidato; l'incipiente trasferimento dell'osservazione scientifica della personalità dal piano almeno formalmente tecnico a quello casereccio realizzato in qualche modo durante la carcerazione preventiva (6). Dall'insieme si percepisce nitidamente che l'operazione-rieducazione si è stinta in un'assai più anodina operazione-sfollamento, che può non dispiacere a certi fini, ma che certo non soddisfa quanti auspicavano un atteggiamento costruttivo verso la devianza, e non una semplice abdicazione dagli obiettivi.

Quella sin qui vista non è che la prima delle due lame della forbice, il fronte morbido del processo di ristrutturazione. Il versante ostile, come si è anticipato, è rappresentato dalla guerra dichiarata nei confronti di taluni tipi di autore, cui l'ordinamento penal-penitenziario mostra il viso dell'armi e destina tutte le sue residue forze.

Sono questi i delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione; sono i delitti di armi

---

(5) Cass., 17 gennaio 1978, in *Giust. pen.*, 1978, II, c. 206, ritiene concedibile l'affidamento in prova quando la pena irrogata supera il limite dei due anni e sei mesi di reclusione, ma ne ridiscende al di sotto una volta detratto il periodo che non deve essere espiato per effetto di una causa estintiva della pena (e la ravvicinata concessione di indulti può estendere a ben tre anni di reclusione tale scomputo); Cass., 2 dicembre 1977, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1979, pag. 995, m. 1065, allarga il principio al caso in cui la pena ridiscenda sotto il noto livello per effetto di qualsiasi causa incidente sulla sua effettiva durata, quale l'imputazione di pena già espiata per altri reati, ove ricorrano le condizioni per la fungibilità; Cass., 26 aprile 1977, *ivi*, 1978, pag. 867, m. 888, ritiene concedibile l'affidamento se il condannato sta espiando una pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, anche se successivamente ha riportato altra condanna con pena sospesa che, sommata alla precedente, supera la detta quantità.

(6) Cass., 19 febbraio 1979, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1980, pag. 541, m. 565; Cass., 13 novembre 1978, *ivi*, 1980, pag. 556, m. 593.

e di terrorismo; sono, in qualche misura, la ricettazione e taluni reati di ordine pubblico (7); sono — e questo denota una sensibilità più moderna — taluni reati usualmente attribuiti ai « colletti bianchi », dei quali o si inasprisce il trattamento sanzionatorio (8), ovvero si limitano i benefici indulgenziali (9). Una certa quale ricapitolazione dei reati a trattamento differenziato si rinviene, ad esempio, negli artt. 165 *ter* e 225 *bis* cod. proc. pen., nonché nell'art. 8 della legge 6 febbraio 1980, n. 15, che modellano una sorta di procedura speciale tarata su reati avvertiti come particolarmente significativi.

Questa ostilità circoscritta, pertanto, si manifesta a livello edittale (con la comminazione di pene più elevate, con la creazione di fattispecie di mero sospetto o di attentato, e con la preclusione dell'impiego di meccanismi attenuativi); a livello processuale (con la previsione della cattura obbligatoria, con il divieto di libertà provvisoria, con l'estensione della carcerazione preventiva, con il rafforzamento di determinati poteri di polizia, con l'abbassamento dei livelli di garanzia probatoria, con l'ampliamento dei casi di arresto, e con l'adozione del rito direttissimo); ed infine a livello penitenziario (con il divieto di applicazione delle misure alternative, e con la esclusione o limitazione di amnistie e condoni).

A questo riguardo è interessante ricordare come la preclusione di determinati benefici in funzione di determinate figure di reato avesse in passato carattere del tutto eccezionale e disorganico, e soprattutto fosse prevista per fattispecie di limitata applicazione (10); là dove l'attuale ricorso massiccio, ed attinente fattispecie di frequente impiego, rivela appunto i tratti

---

(7) Si veda l'art. 1 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59; la legge 10 maggio 1976, n. 342; l'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533; l'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152; l'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(8) Cfr. la legge 10 maggio 1976, n. 319 sugli inquinamenti; la legge 27 novembre 1976, n. 787 relativa alle manovre speculative su merci; ed il ricordato D.L. 4 marzo 1976, n. 31 (e relative leggi di conversione e di modifiche) in materia di reati valutari.

(9) Si vedano le esclusioni dalle amnistie concesse con i D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 e 18 dicembre 1981, n. 744.

(10) Gli esempi pregressi sono rappresentati dal R.D. 24 febbraio 1938, n. 329, che esclude la possibilità della prescrizione per i reati di omissione dolosa dalle liste di leva; dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e dal D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, i quali escludono la possibilità di concedere i benefici in caso di condanna rispettivamente per frode tossica e per reati elettorali.

di una guerra normativa, ai limiti dell'ortodossia costituzionale (11).

Da questa operazione complessiva il ruolo e l'identità del magistrato di sorveglianza escono profondamente ridisegnati.

L'incremento della carcerazione preventiva, coniugato all'estendersi delle misure alternative, porta ad un aumento dei detenuti in attesa di giudizio e ad una contrazione dei detenuti definitivi, e quindi ad un restringersi del suo campo di manovra nel carcere. Sono note, e non mette conto ripeterle, le difficoltà di trattamento degli imputati, ove pur li si volesse assoggettare a tali tecniche con il loro consenso: giacché si tratta di persone distolte da eventuali occasioni di maturazione a causa della elevata mobilità, delle preoccupazioni del processo, dell'impossibilità di conoscere il momento finale della custodia, di offrire loro quegli stimoli che possono scaturire dalla prospettiva delle misure alternative e dell'art. 21 ord. penit. (il lavoro all'esterno dell'imputato « è svolto sempre sotto scorta », in forza dell'art. 46 reg. esec.).

Né basta. La divaricazione in atto, che porta ad espellere dal carcere la devianza di piccolo conto ed a calcare la mano con l'altra, conduce senza rimedio ad un ispessimento della qualità della popolazione carceraria. Si assottigliano le schiere dei marginali, si infittiscono quelle degli incalliti. L'evoluzione della tipologia del detenuto medio pare stia avviando le carceri a diventare un'antologia di irriducibili, un'area ipotecata dai « duri », un ghetto sempre più infernale e sempre più intrattabile (12). Esclusi dalle misure alternative e da improbabili itinerari di risocializzazione, gravati da carichi di pena sempre più pesanti, questi detenuti senza orizzonte penitenziario alimentano la spirale di coloro che « non hanno nulla da perdere », e che non solo recuperano un loro ruolo personale trasformandosi in killer professionisti, ma rafforzano la cultura e l'omogeneità carceraria intorno al polo della violenza e della

---

(11) Ne è un sintomo l'imbarazzata risposta di Corte Cost., 7 luglio 1980, n. 107, alle eccezioni di legittimità costituzionali sollevate a proposito dell'esclusione dalle misure alternative sancita dall'art. 47, 2° comma, Ord. penit.

(12) Cfr. COHEN, « Uno scenario per il sistema carcerario futuro », in *Crimini di pace*, a cura di F. BASAGLIA e F. BASAGLIA ONGARO, 1975, pag. 441.

prevaricazione, rendendo anche gli altri più impermeabili ai discorsi di trattamento e di reinserimento.

Come un circolo vizioso, questo ispessimento della qualità media dei detenuti spinge l'istituzione a sottolineare la tenaglia già descritta, accentuando la neutralizzazione brutale verso i « duri » e l'espulsione indifferente nei confronti dei marginali, e preoccupandosi unicamente dei due risultati minimi, costituiti dal circoscrivere il contagio, e dall'assicurare l'esecuzione della pena. Ma a nessuno sfugge che segregazione ed espulsione sono i becchini delle già magre velleità di rieducazione che la riforma pareva avere introdotto.

Ci si può domandare come mai questa gigantesca ristrutturazione, nelle cui maglie sta soffocando il verbo rieducativo di ieri, riesca a funzionare egregiamente senza contraccolpi a livello di opinione e di cultura penitenziaria. E la risposta è tanto sorprendente quanto lineare: la tenaglia funziona perché è sorretta da un diffuso consenso politico e sociale, ormai sempre meno imbarazzato e sempre più esplicito.

Questo consenso si manifesta per intanto sul piano dell'opinione pubblica, cui non dispiace l'espulsione dei marginali perché in tal modo il carcere attenua l'immagine di istituzione di classe, che ieri ne turbava la credibilità, quasi fosse capace di abbattersi unicamente sulla devianza di piccolo cabotaggio, proletaria o sottoproletaria.

Ma non dispiace nemmeno, al pensar corrente, il profilo simmetrico di un carcere duro e spigoloso verso gli irriducibili, poiché ciò soddisfa il ricorrente « bisogno di Stato » che le masse avvertono quando le tensioni sociali si acuiscono, ed i pericoli di sovversione mettono in forse i loro sudati diritti, di cui lo Stato è pur sempre miglior difensore che le classi antagoniste.

Ma — e la constatazione è di grande rilievo — il consenso all'opera di razionalizzazione dell'apparato si manifesta anche attraverso una certa inconscia adesione della dottrina e del pensiero scientifico, profondamente travagliato dopo talune ubriacature degli anni '60 e '70. Intendiamoci: la dottrina non plaude all'imbarbarimento di certa legislazione, né a certi pericolosi scarti dall'ortodossia costituzionale. Essa, anzi, è per lo più molto puntigliosa nel denunciare i pericoli delle varie norme

e talora sembra addirittura insensibile a concrete esigenze di difesa in nome della purezza dei principi. Ma, pur riconoscendo queste benemeritenze sul piano garantistico, occorre constatare che la prevalente cultura penal-penitenziaria ha contribuito in misura non trascurabile al ridimensionamento del mito della rieducazione, rendendo meno doloroso, se non ben accetto, lo sbriciolamento operato dalla ristrutturazione politico-operativa.

Il dibattito è amplissimo e ogni scelta rischia l'arbitrio. Tuttavia un dato diffuso è la constatazione dell'inefficacia del trattamento rieducativo, o almeno della sua efficacia non maggiore rispetto a sanzioni puramente retributive. La letteratura statunitense, scandinava e germanica riferisce che il tasso di criminalità e di recidiva è indifferente alle tecniche di trattamento, e fluttua piuttosto in funzione di fenomeni sociali variabili, quali le migrazioni interne, le congiunture economiche, le più o meno marcate conflittualità sociali.

A ciò si aggiunge che il trattamento è ritenuto praticabile solo in « società consensuali », come poteva dirsi l'Italia degli anni '60, mentre ha poche probabilità di riuscita in « società conflittuali », come viene ritenuta l'Italia degli anni '80, caratterizzata non soltanto da marcate tensioni fra gruppi sociali, ma anche dall'assenza di un ceto egemone, e di riflesso dalla mancanza di un progetto unificante nel quale la maggioranza dei consociati si riconosca, con valori e modelli comunemente accettati.

Correlativamente si rafforza il senso della laicità dello Stato, e la conseguente esitazione culturale ad affidare all'istituzione compiti rieducativi. Nulla autorizza lo Stato (è opinione sempre più diffusa) a prendersi cura della moralità dei cittadini; nulla lo abilita a farsi propositore di un paradigma di vita; o almeno nulla lo legittima a sostenere tale paradigma (fosse pur condiviso dalla maggioranza) con la forza di pressione delle sue istituzioni (13).

Il classico verbo del Carrara (secondo il quale se lo Stato pretendesse di imporre ai cittadini dei comportamenti morali, usurperebbe un attributo divino), tenacemente ripreso e sviluppato negli ultimi decenni soprattutto dalla coerente opera del Bettiol, trova oggi nuovi assertori, sia là dove si reagisce alla

---

(13) Cfr. STELLA, « Laicità dello Stato: fede e diritto penale », in *Atti del XLVII corso di aggiornamento culturale dell'Università Cattolica*, 1978, pag. 305.

pretesa di fare del carcere un veicolo di indottrinamento politico (14), sia là dove si sottolinea il collegamento tra risocializzazione e ideologia (15), ed il più propizio terreno che i Paesi di monismo ideologico offrono alle misure alternative con intenti dichiaratamente rieducativi (16).

In particolare, poi, si sottolinea l'inadeguatezza del fine rieducativo nei confronti dei soggetti che hanno già ricevuto dalla società una adeguata possibilità di integrazione, e l'hanno rifiutata consapevolmente in nome di differenti tavole di valori. Sono queste le situazioni di criminalità politica, o di delinquenza organizzata ad alto livello, o dei c.d. crimini dei colletti bianchi. E sono, come è agevole vedere, proprio le forme emergenti di criminalità, quelle destinate a caratterizzare sempre più incisivamente la devianza di domani e le scelte politiche di uno Stato moderno che ad essa voglia contrapporsi.

Nei confronti di soggetti di questo tipo la risposta penal-penitenziaria sarà segnata in minima misura dall'offerta di interventi socializzanti, ed in misura saliente dall'efficacia dissuasiva di una sanzione corretta e tempestiva (17).

Non si tratta solo di contrasti di scuola, ma, più in generale, di quella acculturazione filosofico-politico-sociale che poi fatalmente trascolora nelle opzioni scientifiche e nelle realizzazioni normative. Si diffonde, infatti, il superamento razionale dell'antitesi un po' enfatica tra l'ottimismo ed il pessimismo in materia criminale, per far posto ad un neutrale e pragmatico realismo.

All'impostazione trionfalistica secondo la quale il crimine può essere debellato (tipica delle società o ideologie fortemente evolutive o palingenetiche, quali l'illuminismo, il marxismo,

---

(14) V., ad esempio, GUARNERI, « Diritto penale, sociologia ed ideologia », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1976, pag. 16.

(15) Si può ricordare l'ampio influsso esercitato dall'opera di FOUCAULT (*Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, 1976) là dove critica la filosofia del riadattamento, intesa quale moderna accezione dell'esigenza di sorvegliare, e della pretesa di trasformare non più il corpo attraverso i supplizi, ma l'anima attraverso il trattamento.

(16) MANTOVANI, « Pene e misure alternative nel sistema vigente », in *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, 1977, pag. 15.

(17) Significative le considerazioni di DOLCINI (« La rieducazione del condannato tra mito e realtà », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1979, pag. 473), il quale, nell'ottica di un necessario contenimento del preteso diritto di rieducare in capo allo Stato, sostiene che « il compito della sanzione può dirsi conseguito anche quando il rispetto della legge, per il futuro, risulti affidato soltanto al timore della pena ».

la Nuova difesa sociale, le discipline sociologiche aventi come referente la diffusione del benessere quale antidoto del delitto), non si giustappongono tanto le concezioni pessimistiche secondo le quali il crimine non può essere vinto ma solo neutralizzato (rinvenibili, ad esempio, nel tardo positivismo ed in altre scuole sociologiche), quanto piuttosto opzioni di tipo empirico-realistico, secondo le quali il crimine non è destinato né a sparire né a dilagare, ma può semplicemente essere contenuto, ove ci si avvalga di una oculata strategia differenziata, ed ove si abbia presente che il delitto aumenta quando diminuisce il controllo sociale (18).

Parallelamente si assiste ad un rilancio delle teorie retributive, non più in chiave sapienziale, ma in un'ottica politico-sociologica: all'azione socialmente corretta corrisponde un aumento delle proprie capacità giuridiche, così come è giusto corrisponda una diminuzione a fronte dell'azione socialmente nociva (19).

Si parla di un « ritorno neoclassico » (20), ed anche il dettato costituzionale viene letto in chiave riduttiva, nel senso che l'art. 27, terzo comma Cost. impone bensì alla pena di « tendere » alla rieducazione del condannato, ma solo dopo che sia stata fatta salva l'essenza della pena (21). E mentre si contrasta il tentativo frettoloso di rovesciare la responsabilità penale su quella nebulosa galassia che è la società, riaffermando che appunto il dettato costituzionale fa perno sulla responsabilità penale personale (22), si attenua la fiducia collettiva nella prevenzione generale sociale (incapace di incidere sui fattori criminogeni individuali) ed anche nella prevenzione generale specia-

---

(18) Cfr. BETTIOL, « Ottimismo e pessimismo in tema di prevenzione del reato », in *L'indice penale*, 1978, p. 5; MANTOVANI, « Sanzioni alternative alla pena detentiva e prevenzione generale », in *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, 1980, pag. 69.

(19) MANTOVANI, op. ult. cit., pag. 75. V. anche MATHIEU, *Perché punire?*, 1978.

(20) PEDRAZZI, *Relazione di sintesi al V Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine ed il trattamento dei delinquenti* (Ginevra, 1-2 settembre 1975).

(21) Cfr., ad esempio, SPASARI, « Capacità a delinquere e pena », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1978, pag. 30; ed in *giurisprudenza Cass.*, 12 gennaio 1978, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1978, pag. 560.

(22) NUVOLONE, *Relazione introduttiva all'XI Convegno di studio E. De Nicola su Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, cit., 1977, pag. 4.

le (incapace di contrastare i fattori criminogeni sociali e di distogliere dal crimine le nuove leve).

Cadono, insomma, le spiegazioni monogenetiche del delitto, e di riflesso cade la pretesa di assegnare alla pena un'unica funzione. Come non ressero a lungo le eziologie di Lombroso e Patrizi, a base biologica e psicologica (23), così ora appare sempre meno plausibile il voler radicare il delitto nei soli condizionamenti sociali e di classe.

In questo orientamento globale, che può senza dubbio scorrere sul piano inclinato della restaurazione se non viene sorvegliato da spirito critico, si è inserita di recente la legge 24 novembre 1981, n. 689, che, nonostante le apparenze, ne è figlia assai più di quanto si proponga.

Essa ha proseguito nell'opera di depenalizzazione sopra richiamata, sia quella esplicita (24), sia quella occulta rappresentata dalla procedibilità a querela di parte (25) e dalle sanzioni sostitutive (26).

La legge esibisce un apprezzabile sforzo di accentuare la pressione penale su talune fattispecie, avvertite come socialmente rilevanti (27), ma lascia prevedere modesti risultati in questo campo, dal momento che la permanente natura contravvenzionale dei reati « appesantiti » non li salverà da amnistie o prescrizioni. Così pure, se è apprezzabile il nuovo quadro delle pene accessorie (28), è fatale che l'« accessorio » segua la sorte del « principale », e dunque ne conosce la stessa elevata mortalità e la stessa modestia operativa.

Ambigua, poi, è la nuova disciplina della seconda sospensione condizionale della pena (29): sul piano tecnico, la norma non chiarisce se la subordinazione del beneficio continua a dipendere oppure no dalla costituzione di parte civile della persona offesa dal reato; e sul piano criminologico il permanere della possibilità di una seconda sospensione della pena in un ordina-

---

(23) Di LOMBROSO le citazioni paiono superflue; di PATRIZI si può ricordare *La fase psicologica dell'antropologia criminale e la monogenesi del delitto*, 1911.

(24) Artt. 32 e segg.

(25) Artt. 86 e segg.

(26) Artt. 53 e segg.

(27) Artt. 44 e segg.

(28) Artt. 118 e segg.

(29) Art. 128.



mento che conosce l'affidamento in prova soltanto come istituto di diritto penitenziario (e cioè non applicabile in sede di cognizione) è controproducente, perché il giudice del dibattimento applicherà sempre il beneficio sinché è tecnicamente praticabile, ed alla misura alternativa affluiranno soggetti già ricchi di precedenti esperienze giudiziarie e perciò scarsamente idonei alla prova.

Può, invece, definirsi buona l'individuazione di reati modellati sulla violazione del c.d. « patto penitenziario », e cioè nascenti dall'inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione ed alla libertà controllata (30), ovvero dalla violazione degli obblighi nascenti dal c.d. patteggiamento (31). Ma anche questa innovazione è povera di valenze educative, perché gli obblighi violati sono privi di contenuti risocializzanti, e perciò il condannato, attraverso la sanzione, non introietta modelli di maturazione, ma solo precetti formali e fiscali.

Merita assenso anche la prosecuzione nello sforzo di costruire un diritto penale minorile, là dove viene dilatata per i minori la possibilità di fare ricorso alle misure sostitutive (32), e là dove si prevede che la libertà controllata inflitta al minore sia eseguita con le modalità previste per l'affidamento in prova al servizio sociale (33): ma si tratta, come è evidente, di un campo di azione estraneo alla competenza del Magistrato di sorveglianza ordinario.

Apprezzabile, infine, è la novità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: ma scarna e timorosa è la loro tipologia, non solo perché ancorata ai reati di competenza pretorile, ma soprattutto perché ancora plasmata su forme di mera inibizione e contenimento, anziché su modelli di promozione positiva. È innegabile, infatti, che la semidetenzione è assai simile ad una semilibertà anticipata e più lieve; che la libertà controllata è in fondo una terza sospensione condizionale, unicamente arricchita di qualche timido accessorio che le legislazioni di

---

(30) Art. 66, che prevede l'ulteriore esclusione di tale reato da altre forme di « patto » penitenziario, e cioè dalle misure alternative tipiche.

(31) Art. 83.

(32) Art. 54, sempre che si accolga la tesi — già fatta propria da alcuni tribunali per i minorenni — che l'applicabilità delle misure sostitutive ai minori prescinde dalla gravità del reato commesso, e cioè dal limite della competenza pretorile.

(33) Art. 75.

molti Stati già prevedono per la prima; e che la pena pecuniaria, oltre che enormemente limitata nella sua possibilità di applicazione, è in gran parte svuotata dal permanente aggancio alle tariffe di conversione, anziché ai tassi giornalieri, che la modellerebbero meglio sulla persona piuttosto che sul fatto.

L'impressione complessiva, pertanto, è quella già affacciata all'inizio: un ulteriore raschiamento sul basso della popolazione carceraria o giudiziaria; un appesantimento (ma più apparente che reale) sull'alto; un ennesimo rifiuto di costruire le sanzioni alternative alla detenzione in chiave costruttiva e promozionale (34).

A questo punto, se il quadro tracciato non pecca (come è sempre possibile) di pessimismo preconcelto, la consueta domanda sul « che fare » ha i toni dello smarrimento, e la risposta ha i colori della presunzione. Ma la prima è inevitabile, la seconda è doverosa.

Abbiamo visto, in sostanza, che la ristrutturazione in atto presenta il carattere di un movimento a tenaglia. Da un lato registra l'abbandono a se stessa della devianza di piccolo cabotaggio, afferrata e rimescolata più e più volte dal processo, ma alla fine restituita alla situazione di partenza, sino a che l'ennesimo fatto delinquenziale consegna il pluri-recidivo alla devastazione carceraria, con risultati di semplice ritardo rispetto ai precedenti impatti. In altre parole, l'ordinamento riserva meno carcere alla marginalità sociale, ma continua a non offrirle strumenti di integrazione.

Dall'altro lato si constata l'inasprimento della pressione sulle forme di criminalità ritenute rilevanti (cui vengono parificate le forme più lievi ma con aspetti di forte recidivanza): e con quest'opera una presunzione di non trattabilità penitenziaria. Il rapporto tra la società e la devianza si evolve, dunque, verso la guerra o verso l'indifferenza. Fra le braccia della tenaglia va in frantumi il concetto della rieducazione. Sempre più evanescente si fa la terza via, fatta di approccio non ostile né

---

(34) Sul tema v. GRASSO, « La riforma del sistema sanzionatorio: le nuove pene sostitutive della detenzione di breve durata », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1981, pag. 1411.

indifferente, di risposta costruttiva incuneata tra la risposta distruttrice e l'assenza di risposta.

Eppure, nonostante tutto ciò, uno spazio va perseguito: e l'identità del Magistrato di sorveglianza, lungi dall'essere in crisi, può essere riaffermata con particolare mordente, proprio ora che il processo di ristrutturazione sembra sfuggire di mano ad ogni proposta riformista, e seguire cadenze sue interne ed ingovernabili.

Se è consentito sintetizzare in singoli punti quello che è un moto di adattamento plastico e complessivo, vorrei indicare tre possibili campi di azione. Il primo è rappresentato dalla riscoperta di una funzione garantista e tutelatrice. Può apparire una battaglia di retroguardia, dopo che la gestazione della riforma e la stessa legge 354/1975 sembravano avergli affidato ben più stimolanti compiti di motore del trattamento rieducativo. Ma è una battaglia necessaria, dal momento che ormai nel carcere si muore e si soffoca ogni giorno, e queste violenze diffuse (e provenienti da entrambi i fronti, l'istituzione ed i detenuti) non solo inquinano tutto il clima carcerario, ma forniscono ognuna la giustificazione per l'altra, ed alimentano disprezzo verso i problemi del trattamento, intesi come un lusso da accantonare *sine die*.

Dunque, il Magistrato di sorveglianza deve riscoprire la sua funzione di garante innanzitutto. Essere nel carcere, ed esserci spesso; essere nei bracci e non solo negli uffici; ascoltare, ascoltare ed ascoltare ancora. Escogitare accorgimenti per aiutare a parlare. Promuovere le visite degli organi che ne hanno il diritto, insegnando loro che questo diritto è anche un dovere. Agevolare la formazione di organi permanenti di controllo. Assicurare l'incolumità di chi parla. Riferire, rapportare, denunciare. Certo, tutto questo impegno richiede ben più tempo di quello lasciato libero dalle infinite incombenze burocratiche che assorbono quasi tutte le energie del Magistrato di sorveglianza: ma spetta a ciascuno trovare un punto di equilibrio tra doveri di *routine* e necessità essenziali; e spetta a tutti esercitare quel tanto di legittima pressione perché la funzione del Magistrato di sorveglianza non sia soffocata da uno sterile disbrigo di pratiche, ed il suo ruolo non si trasformi a poco a poco in un banale quarto grado di giudizio con funzione clementiale delegata.

Il secondo possibile filone è quello di utilizzare i magri spazi di inventiva offerti dalla legislazione vigente per farne degli strumenti di sperimentazione prima, di trazione poi.

Uno di questi spazi potrebbe essere scoperto nell'art. 105 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede per la prima volta una forma di sanzione « positiva », rappresentata dalla prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività. Questa attività, da svolgersi presso enti pubblici o presso organizzazioni con compiti di assistenza, istruzione, protezione civile e tutela dell'ambiente naturale o incremento del patrimonio forestale, passa attraverso speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, il quale può delegare il Magistrato di sorveglianza.

Orbene, questo spazio è avaro e quasi illusorio per vari motivi: perché il lavoro sostitutivo consegue ad una pena pecuniaria da convertire non superiore ad un milione di lire (35); perché il ragguglio è sulla base di cinquantamila lire al giorno, cosicché il lavoro non supererà i venti giorni; perché al lavoro sostitutivo si perviene solamente su richiesta del condannato, il quale per giunta può già ottenere la rateazione della pena sino alla cifra di sole trentamila lire al mese (36), e può far cessare in ogni momento il lavoro sostitutivo pagando la somma ancora dovuta (37); perché il lavoro sostitutivo si svolge per una sola giornata la settimana (38); ed infine perché è pur sempre il Ministero ad assumere l'iniziativa delle convenzioni, ed è pensabile che un ambito così limitato di applicazione non lo stimoli più di tanto.

E tuttavia questa strada può assumere un eccezionale significato politico-criminologico. Le prestazioni di pubblica utilità, infatti, sono le uniche a poter recuperare una operatività pratica ed una dignità teorica al verbo rieducativo: questa, in forza del fatto che la restituzione sociale è pratica profondamente maturante, ed al tempo stesso è svincolata da qualsiasi ipotesi ideologica, radicandosi unicamente nei doveri di solidarietà sociale che la Costituzione impone a tutti. E la praticabilità concreta, d'altro canto, nasce dalla constatazione che, pur in pre-

---

(35) Art. 102.

(36) Art. 102, 2° comma e art. 100.

(37) Art. 102, 4° comma.

(38) Art. 105, 2° comma.

senza di una risaputa stagnazione del mercato di lavoro ordinario, vi sono innumerevoli bisogni collettivi che non trovano risposta: cosicché l'incontro di questa domanda con questa disponibilità non pregiudicherebbe le legittime aspettative degli « incensurati », né le risorse economiche della collettività, dal momento che all'esborso (già pesante in costanza di mera detenzione) corrisponderebbe almeno un vantaggio.

E se certamente saranno pochi i condannati a pena pecuniaria convertita (vale a dire i fruitori tipici dell'istituto), toccherà al Magistrato di sorveglianza dimostrare che possono essere moltissimi quelli che oggi non possono accedere alla semilibertà per difetto di lavoro, o ne fruiscono in modo truffaldino attraverso il mercato delle dichiarazioni compiacenti; così come toccherà ancora al Magistrato di sorveglianza dare spazi all'angusta utilizzabilità attuale dell'art. 21 ord. penit. Dunque, le convenzioni, previste dall'art. 105 per aree estremamente ristrette, possono e debbono diventare uno strumento di larga applicazione e di profonda innovazione.

Non ignoro le implicanze di simili scelte, né il profondo mutamento di pelle che verrebbe a rivestire il Magistrato di sorveglianza, trasformato da operatore giuridico (ma lo è ancora?) in controparte di un potere amministrativo, ed in atipico pungolatore di adempimenti imprenditoriali. D'altra parte, non vedo alternative migliori di fronte ad un processo in corso, al cui sbocco il Magistrato rischia di trovarsi bensì ancora paludato di funzioni giurisdizionali, ma sostanzialmente svilito al rango di notaio della clemenza delegata e di paravento della rieducazione accantonata.

Resta il terzo filone, il più vago, il più complesso, il meno fortificato da appigli normativi ed il più esorbitante rispetto alle possibilità di incidenza del singolo Magistrato di sorveglianza; ma il più stimolante ed il più efficace in una prospettiva di medio periodo. Intendo riferirmi alla c.d. « strategia differenziata », da attuarsi tuttavia non più solo a livello di previsioni edittali, ma soprattutto a livello di organizzazione di istituti penitenziari. Sino ad oggi la strategia differenziata (parola così abusata da divenire logora ancor prima di avere inciso nella realtà) si è manifestata ed espressa essenzialmente nel solco tracciato dalla ristrutturazione della quale si è detto: attenua-

zione o sostituzione di pena nei confronti della piccola criminalità, e conservazione od appesantimento del trattamento sanzionatorio nei confronti dell'altra.

All'interno delle singole sanzioni, viceversa, la differenziazione è stata pressoché inesistente, limitandosi alla previsione di quelle carceri di massima sicurezza che, differenziando *in peius*, hanno praticamente azzerato la riforma. A questa stregua, ogni qual volta si irroga la pena detentiva (ed è noto in quante situazioni ciò finisca con l'essere inevitabile) le prospettive di trattamento sono compromesse dalle generali esigenze di sicurezza, tarate sul livello più severo.

È tempo di trasportare la strategia differenziata all'interno della sede carceraria, bilanciando gli istituti di sicurezza rinforzata con quelli a sicurezza attenuata, e dando applicazione a quell'embrione di diversificazione che è contenuto nell'art. 64, e che sino ad ora ha trovato attuazione solo sul versante rigido dell'art. 90.

Gli istituti a sicurezza attenuata sono gli unici a poter restituire respiro ad una situazione detentiva oggi ossessionata dalla pur comprensibile esigenza della sicurezza; gli unici a poter scindere il binomio segregazione-rieducazione, il primo termine del quale è strutturalmente incompatibile con il secondo.

In questa sede è impossibile sviluppare a fondo il tema (del resto ben noto ai Magistrati di sorveglianza, posto che proprio alcuni di essi ne sono stati i primi proponenti) (39): qui basta accennare che la vera possibilità, per il Magistrato di sorveglianza, di uscire dalla nota tenaglia sta appunto nel recuperare uno spazio della rieducazione accanto a quello della sicurezza; così che il primo non sia né illusoriamente dimentico del secondo, né puramente declamatorio siccome soffocato dall'altro.

Già anticipavo che il singolo Magistrato di sorveglianza ben poco può fare in questa direzione; ma un'azione coordinata dei vari Magistrati, di concerto con un'auspicata disponibilità del Ministero, può giungere ad adeguati scorrimenti della popola-

---

(39) Cfr. MARGARA, « Carceri: riflessioni sulla possibilità della riforma fra le esigenze di sicurezza e quelle di progresso », in *Questione Giustizia*, 1982, n. 1, pag. 33; TAMBURINO, « Sicurezza degli istituti penitenziari: diritti soggettivi e interessi legittimi del detenuto e loro tutela », in *Diritto penitenziario e misure alternative* (a cura del C.S.M.), 1979, pag. 101.

zione carceraria, così da raggruppare in determinati istituti tutti quei soggetti per i quali l'istanza della sicurezza è minima, e per i quali pertanto il carcere può essere realmente trasformato in formazione sociale.

Da queste sedi (inizialmente poche) può partire la sperimentazione di una pena diversa, che non si preoccupi tanto di ammaestrare il condannato con una violenza simmetrica alla sua, ma di compensare quel difetto di socialità della quale il reato (almeno il reato dei marginali) è il sintomo. In ogni caso, mi pare che questa linea — pur con i rischi e le difficoltà che nessuno intende nascondere — sia l'unica che può evitare ai Magistrati di sorveglianza il lento scivolamento verso la complicità con la ristrutturazione in atto e verso un ruolo notarile-clemenziiale che la maggior parte di essi non cerca e non gradisce.

#### RIASSUNTO

A sette anni dall'entrata in vigore della riforma penitenziaria, l'A. fa il bilancio di quanto è accaduto sia rispetto al sistema penale sia rispetto al Giudice di sorveglianza, di cui si domanda quali debbano essere oggi la funzione e il ruolo. Constata che il sistema penale, sia pure in crisi, si è adattato alle mutate esigenze e si è automaticamente « ristrutturato » in modo da evidenziare l'accentuarsi di un movimento a forbice: da una parte una depenalizzazione (più occulta che legalizzata) spinge fuori dal sistema penale una massa di reati (commessi prevalentemente da persone marginali) ridimensionando l'area dell'esecuzione penale; dall'altro un inasprimento della pressione penale, favorito dal consenso politico e sociale, sulle forme di criminalità ritenute rilevanti (rapina, estorsione, sequestro di persona, terrorismo, delinquenza organizzata) rende più dura la reazione.

A livello penitenziario, queste linee di tendenza si traducono in un aumento dei detenuti in carcerazione preventiva e in una diminuzione di condannati definitivi. Questi ultimi — verso cui potrebbe essere diretta un'azione rieducativa — sono, per i meccanismi descritti dall'A., sempre più incalliti e quindi irrecuperabili. Ne consegue la crisi dei tradizionali ideali penal-penitenziaristici ed in particolare del trattamento rieducativo e la ripercussione sul ruolo del Giudice di sorveglianza della situazione determinatasi (con la necessità di riconversione delle funzioni di tale organo). Occorre il superamento razionale dell'antitesi pessimismo-ottimismo nei confronti della pena, a favore di un neutrale pragmatico realismo che tenda non a debellare o a riscattare il crimine ma a controllarlo e a contenerlo mediante un'oculata strategia differenziata.

In quest'ottica il Giudice di sorveglianza dovrà abdicare al suo ruolo attuale di notaio della clemenza delegata e dovrà invece: 1) accentuare le sue funzioni garantiste e tutelatrici dei diritti umani del detenuto; 2) rappresentare una forza trainante nella sperimentazione e nella realizzazione di nuove forme valide di rieducazione; 3) essere, insomma, strumento di attuazione a livello penitenziario di quella strategia differenziata che assicuri in taluni casi sicurezza e in altri la reintegrazione sociale mediante nuove tecniche di rieducazione.

## RESUME

Sept ans après l'entrée en vigueur de la réforme pénitentiaire, l'Auteur dresse un bilan de ce qui s'est vérifié, aussi bien au regard du système pénal qu'en ce qui concerne le juge de surveillance, pour lequel on se demande en quoi doivent consister aujourd'hui la fonction et le rôle. Il constate que le système pénal, quoiqu'en crise, s'est adapté aux exigences modifiées et s'est automatiquement « restructuré » de façon à mettre en évidence l'accentuation d'un mouvement « en ciseaux »: d'une part une dépénalisation (plutôt occulte que légalisée) met hors du système pénal une grande quantité de crimes (commis en majorité par des marginaux) en réduisant à de plus justes proportions le domaine de l'exécution des peines; d'autre part, un durcissement de la pression pénale, favorisé par le consensus politique et social, pour les formes de criminalité considérées importantes (vols, extorsions, séquestrations, terrorisme, délinquance organisée) rend plus dure la réaction.

Au niveau des pénitenciers, ces lignes de tendance se traduisent en une augmentation des détenus en prévention et en une diminution des condamnés définitifs. Ces derniers — auxquels pourrait s'adresser une action de réhabilitation — sont, en raison des mécanismes décrits par l'Auteur, de plus invétérés et donc irrécupérables. Cela provoque la crise de idéaux traditionnels concernant les peines et les pénitenciers et notamment du traitement de rééducation, ainsi que la répercussion sur le rôle du juge de surveillance de la situation qui s'est créée (avec la nécessité de reconversion des fonctions de cet organe). Il est nécessaire de surmonter l'antithèse rationnelle pessimisme-optimisme à l'égard de la peine, en faveur d'une réalisme neutre et pragmatique visant non pas à anéantir ou à racheter le crime, mais à le contrôler et à le contenir à travers une stratégie différenciée réfléchie.

A cet effet, le juge de surveillance devra reconcer à son rôle actuel de notaire de la clémence déléguée et devra par contre: 1) accentuer ses fonctions de garantie et de tutelle des droits humains du détenu; 2) représenter une force traînante dans l'expérimentation et la réalisation de nouvelles formes valables de rééducation; 3) être, en conclusion, un instrument de réalisation au niveau des pénitenciers de la stratégie différenciée capable d'assurer dans certains cas la sécurité et dans d'autres la réintégration social à travers de nouvelles techniques de rééducation.

## SUMMARY

A seven years since the coming into force of the penitentiary reform, the Author draws up the balance sheet of what has occurred both with regard to the penal system and with regard to the supervisory judge, for whom it is demanded what function and role he has to perform today. He notes that the penal system, even if in crisis, has adapted to the changed requirements and has automatically « reorganized » it self in such a way as to bring into evidence the accentuation of a « scissors » movement: on the one hand, a depenalization (more occult than legalized) drives a mass of offences (committed mainly by marginal individuals) out the penal system, redimensioning the area of penal operation; on the other, an exacerbation of the penal pressure, favoured by the political and social consensus, on the forms of criminality deemed important (robbery, obtaining money by force or menaces, false imprisonment, terrorism, and organized delinquency) makes the reaction tougher.

At penitentiary level, these trends are translated into an increase of the prisoners in preventative detention and a drop in the number of convicts. The latter — towards whom a re-educative action could be directed — are, on account of the mechanisms described by the Author, even more callous, and thus irredeemable. From this stems the crisis of the traditional penal-penitentiary ideals, and, in particular, the re-educative treatment and the repercussions of the situation arising on the role of the supervisory judge (with the need of reconversion



of his functions). The rational overcoming of the pessimism/optimism antithesis is needed vis-à-vis the penalty, in favour of a neutral pragmatic realism which would tend not to weaken or redeem crime but to control it and contain it through a heedful, differentiated strategy.

In this context, the supervisory judge will have to renounce his present role as « notary of delegated clemency », and will have, instead: 1) to accentuate his functions as guarantor and custodian of the prisoner's human rights; 2) to represent a driving force in the experimentation and in the realization of new, valid forms of re-education; 3) to be, in short, the instrument for the actuation, at penitentiary level, of that differentiated strategy which may ensure security in certain cases, and, in others, social re-integration through new techniques of re-education.

## RESUMEN

A siete años de la entrada en vigor de la reforma penitenciaria, el Autor realiza el balance de todo lo que ha sucedido tanto en lo que respecta al sistema penal como en lo que respecta al juez de vigilancia, preguntándose cuales deben ser hoy la función y el rol. Constata que el sistema penal, si bien en crisis, se ha adaptado a las cambiantes exigencias y se ha « reestructurado » automáticamente en forma tal de evidenciar el acentuarse de un movimiento con orientación divergente (« en tijera »): por una parte, la eliminación de penas (más oculta que legalizada) cancela del sistema penal una serie de delitos (cometidos preferentemente por personas marginadas) redimensionando el área de la ejecución penal; por la otra parte, una exarcebación de la presión penal, favorecida por el consenso político y social, bajo las formas de criminalidad consideradas relevantes (robo, extorsión, secuestro de personas, terrorismo, delincuencia organizada) hace más dura la reacción.

A nivel penitenciario, estas tendencias se traducen en un aumento de los detenidos en prisión preventiva y en una disminución de condenados en forma definitiva. Estos últimos — hacia quienes se podría dirigir una acción reeducativa — se vuelven, por los mecanismos descritos por el Autor, cada vez más endurecidos y por lo tanto, irrecuperables. La consecuencia de esto es la crisis de los tradicionales ideales penales y de penitenciaría y en especial del tratamiento reeducativo y la repercusión sobre el rol del juez de vigilancia de la situación que se ha producido (con la necesidad de reconversión de las funciones de dicho órgano). Es necesario superar racionalmente le antítesis pesimismo/optimismo respecto de la pena, en favor de un realismo pragmático neutral que lo tienda no a vencer o a redimir el delito, sino a controlarlo y a contenerlo por medio de una cautelosa estrategia diferenciada.

Bajo esta óptica, el juez de vigilancia deberá abdicar a su rol actual de notario de la clemencia delegata y deberá, en cambio: 1) acentuar sus funciones de garantía y de tutela de los derechos humanos del detenido; 2) representar una fuerza de arrastre en la experimentación y en la ejecución de nuevas formas válidas de reeducación; 3) ser, en resumidas cuentas, instrumento de actuación a nivel penitenciario de esa estrategia diferenciada que otorgue en algunos casos, seguridad y que en otros asegure la reintegración social mediante nuevas técnicas de reeducación.

## ZUSAMMENFASSUNG

Jahre nach Inkrafttreten der Strafvollzugsreform zieht der Artikel Bilanz über Vorgänge im Strafsystem sowie Funktion und Rolle des sog. Aufsichtsrichters (Staatsanwaltschafts-Abteilung für Strafvollzug). Festgestellt wird, das Strafsystem durchlaufe zwar eine Krise, passe sich aber den veränderten Erfordernissen, auch durch eine automatisch « restrukturiende » scherenförmige Entwicklung an: auf

der einen Seite verdrängt eine eher unschwellige als legalisierte Entpenalisierung viele Vergehen überwiegend marginaler Personen aus dem Strafsystem, wodurch sich der Bereich des Einsatzes von Strafe verändert; andererseits erfolgt unter dem Eindruck eines politischen und gesellschaftlichen Konsenses Verschärfung des Strafdrucks für als bedeutsam erachtete Kriminalitäts-Formen (Raub, Erpressung, Personentführung, Terrorismus, organisiertes Verbrechen) im Sinne härterer Reaktion.

Im Strafvollzug setzen sich diese Tendenzrichtungen um in eine Vermehrung der Untersuchungsgefangenen und Verringerung endgültig Verurteilter. Letztere — für die evtl. Resozialisierungs-Massnahmen bestimmt sein sollten — sind aufgrund von im Artikel beschriebenen Mechanismen immer verhärterter und somit keiner Besserung zugänglich. Daraus folgt eine Krise hergebrachter Strafvollzugsideale und insbesondere des Resozialisierungs-Vollzugs, was wiederum Auswirkungen hat auf die Rolle des sog. Aufsichts-Richters (Staatsanwalt für Strafvollzug) (d.h. notwendigerweise Veränderungen in den Aufgaben dieser Institution). Notwendig wird in der Straf-Auffassung eine rationale Überwindung des Gegensatzes zwischen Pessimismus und Optimismus zugunsten eines neutralen pragmatischen Realismus, der Verbrechen nicht ausrotten oder tilgen, sondern mit einer abgewogenen, differenzierten Strategie kontrollieren und eindämmen will.

So gesehen, müsste der « Aufsichts-Richter » auf seine gegenwärtige Rolle als « Notar für Gnaden-Gewährung » verzichten, und stattdessen: 1) die Sicherung und Überwachung der Menschenrechte des Gefangenen stärker wahrnehmen; 2) ständig Anfechtungen geben bei Versuch und Durchführung neuer, erfolgversprechender Resozialisierungs-Formen; 3) schliesslich auf Strafvollzugs-Ebene Durchführungsorgan werden für eine differenzierte Strategie, die in bestimmten Fällen Sicherheit, in anderen Resozialisierung durch neue erzieherische Massnahmen in den Vordergrund stellt.

# CRIMINI E PENE IN NORVEGIA

HELGE RÖSTAD (\*)

SOMMARIO: 1. - Evoluzione della criminalità e situazione attuale; 1.1. dati ufficiali sui crimini; 1.2. la ricerca sul settore oscuro della criminalità: *i)* studi basati su autodenunce, *ii)* studi basati sulle vittime; 1.3. alcune considerazioni sulla estensione del settore oscuro; 1.4. il crimine secondo le statistiche: *i)* una breve rassegna, *ii)* gli indici di criminalità visti in generale, *iii)* andamento nell'ambito della categoria dei reati minori; 1.5. alcune osservazioni conclusive sull'evoluzione dei crimini. — 2. - La pena. — 3. - Organizzazione e funzionamento dell'ordinamento giudiziario penale; 3.1. le basi fondamentali della procedura; 3.2. alcune brevi osservazioni sulla pubblica accusa; 3.3. i tribunali. — 4. - Alcune osservazioni conclusive.

## 1. - EVOLUZIONE DELLA CRIMINALITÀ E SITUAZIONE ATTUALE

### 1.1. *Dati ufficiali sui crimini*

Per circa 130 anni la Norvegia ha tenuto una statistica particolareggiata sui casi criminali che hanno portato ad una sanzione penale (« Statistiche sulle sanzioni penali »). Tale statistica si è andata evolvendo durante il periodo suddetto migliorando sotto diversi aspetti. Dal 1957 la Norvegia tiene anche una statistica speciale relativa ai crimini sui quali sono state effettuate indagini di polizia (« Statistica della polizia »). Per un lungo periodo abbiamo anche registrato informazioni dettagliate sulla popolazione carceraria (« Statistica carceraria »).

Tutte queste statistiche — come accade per tutte le statistiche sugli altri mali sociali — contengono in sé trabocchetti e trappole congeniti. Quelle sui casi investigati dalla polizia o le altre sulle pene imposte dalle autorità dell'Ordinamento giudiziario penale (*Criminal Justice System* - C.J.S.), non fan-

---

(\*) Giudice della Corte suprema della Norvegia - Presidente della F.I.P.P.

no che presentare una parte del numero effettivo di crimini e di criminali. Queste statistiche si riferiscono a casi « portati alla luce » ma, allo stesso tempo, nascondono altri casi che ancora giacciono nel « buio ». Quest'ultimo settore della criminalità — il settore oscuro, privo di dati — potrebbe contenere un gran numero di crimini, così come per lungo tempo si è andato ipotizzando. Criminalisti e criminologi sono stati costretti per molto tempo a basare i propri studi su cosiddette « congetture motivate ». In alcuni Paesi, sforzi sono stati fatti per dare a tali « congetture » una base di credibilità. Naturalmente le « congetture » in questione differivano da un Paese all'altro ed erano anche molto diverse a seconda delle varie categorie di crimini.

### 1.2. *La ricerca sul settore oscuro della criminalità*

Fin dalla fine degli anni cinquanta, in molti Paesi sono state effettuate ricerche intese ad indagare e a fare luce sul « settore oscuro » della criminalità. Questo tipo di ricerca è stato condotto in tutti i Paesi scandinavi. In Norvegia — come in molti altri Paesi — questa ricerca ha seguito due linee differenti, concretizzandosi in « studi basati su autodenunce » e in « studi basati sulle vittime ». In seguito, ricerche in ambedue i campi sono state intraprese nell'ambito di un programma comune scandinavo condotto dallo *Scandinavian Research Council for Criminology*.

#### i) Studi basati su autodenunce

La ricerca basata sulle « autodenunce » potrebbe risultare favorita nei Paesi scandinavi a causa di importanti condizioni di base: la cultura di questi Paesi è piuttosto omogenea; la mobilità è relativamente bassa e i Paesi sono piccoli e, dunque, facili da osservare. La prima indagine scientifica basata su « risposte fornite in autodenunce » è stata condotta nel 1961, sfruttando l'organizzazione delle commissioni di leva. In Norvegia, le commissioni di leva girano tutto il Paese, durante la primavera, convocando circa 20 giovani al giorno, sui diciannove anni, per l'esame. I ragazzi passano un esame medico e psico-

logico e riempiono diversi moduli. Dopo di che c'è un intervallo di almeno mezz'ora, durante il quale la commissione si riunisce. L'Istituto di criminologia dell'Università di Oslo ottenne di poter utilizzare questa pausa per condurre la propria indagine mediante questionario. Ai coscritti venne consegnato un modulo di sei pagine che i giovani erano liberi di compilare mantenendo l'anonimato. Il modulo conteneva domande sul *background* sociale, sulle attività criminali e sui contatti con la polizia. Questo questionario venne distribuito alla maggioranza dei coscritti delle due maggiori città, Oslo e Bergen e di due distretti rurali interni. L'indagine ha riguardato un totale di 3.700 soggetti maschi di 19-20 anni di età. Questo studio dimostrò che alcuni atti devianti sono talmente comuni che circa il cinquanta per cento degli intervistati di ciascun distretto risultava averli commessi. Un altro risultato importante fu l'emergere di una grande rassomiglianza fra i dati raccolti nelle due aree urbane, come pure fra quelli raccolti nelle due aree rurali. La somiglianza fra Oslo e Bergen risultò particolarmente sorprendente nei campi del furto e degli atti di vandalismo. Le due città sembravano avere un nucleo massiccio di giovani che denunciavano una frequenza di gran lunga maggiore e più varia di atti illegali, rispetto al campione esaminato.

Questa indagine è stata presentata in inglese in *Scandinavian Studies in Criminology*, vol. 1, pagg. 86-116, da NILS CHRISTIE, JOHS. ANDENAES e SIGURD SKIRBEKK. Nello stesso volume è stato pubblicato un rapporto su indagini simili condotte in Svezia, « Study in Self-Reported Delinquency among School Childre in Stockholm », a cura di KERSTIN ELMHORN, l.c., pagg. 117-146.

Sei anni più tardi, in Norvegia venne condotta una nuova indagine basata sullo stesso modello della precedente. Questa nuova indagine riguardava informazioni su 3.200 giovani, raccolte in circostanze simili a quelle della precedente. Gli Autori di questo studio — PER STANGELAND e RAGNAR HAUGE — hanno sottolineato come questa indagine abbia confermato i risultati della precedente. « È normale — statisticamente parlando — commettere un crimine, ma la maggioranza dei giovani commette pochi crimini e non di frequente ». Il confronto fra l'indagine del 1961 e quella del 1967 mostra un certo aumento della criminalità fra i giovani di Oslo, dove circa la metà degli inter-

pellati ha ammesso di aver preso parte a taccheggio e danneggiamenti di lampioni stradali — mentre un quarto ha ammesso di aver commesso reati di ricettazione o di danneggiamento della proprietà altrui. Negli altri distretti l'analisi delle autodenunce non ha rilevato cambiamenti significativi. Accanto all'affermazione che commettere un qualche crimine è normale, gli Autori aggiungono che una minoranza della popolazione scivola verso un tipo di esistenza nella quale il crimine diventa una parte essenziale del loro modo di vivere. Gli Autori sostengono anche che il loro studio non discrimina in maniera sufficientemente chiara fra crimini gravi e meno gravi. Non solo, ma un crimine può essere commesso due o più volte e tale differenza non viene registrata dal loro questionario.

Un'osservazione che possiamo fare è che la grande maggioranza dei giovani che ammette di aver rubato merce esposta nei negozi (« taccheggio ») lo ha fatto prima dei 14 anni e cioè prima di raggiungere l'età della responsabilità penale. La maggior parte degli oggetti rubati erano di infimo valore. Gli Autori ritennero evidente che i crimini commessi prima dei 14 anni sono, nell'insieme, molto banali.

La relazione di STANGELAND e HAUGE si trova in *Nyanser i gratt* (« Sfumature in grigio »), Oslo, 1974, con un breve riassunto in inglese, pagg. 151-156.

## ii) Studi basati sulle vittime

Nell'ambito del lavoro effettuato dalla Commissione presidenziale negli U.S.A., venne messo a punto un nuovo metodo di studio del « settore oscuro » che consiste nel chiedere ad un campione selezionato di persone se è mai stato vittima di crimini. Dalle ricerche condotte su innumerevoli vittime è stato possibile ricavare materiale utile per integrare le informazioni basate sulle statistiche tradizionali.

Studi sulle vittime condotte su ampie fasce della popolazione USA hanno fornito informazioni molto interessanti. Il criminologo tedesco HANS JOACHIM SCHNEIDER ha presentato una rassegna di questi studi (ved. *Viktimologie, Wissenschaft vom Verbrechensopfer*, Tübingen 1975, S. 31 ff.).

Su scala più modesta, studi sulle vittime sono stati effettuati anche nei Paesi scandinavi, soprattutto in connessione con una

indagine sui crimini violenti. Uno studio sponsorizzato dallo Scandinavian Research Council for Criminology conferma l'impressione, ricavata dalle statistiche ufficiali, secondo la quale l'incidenza della violenza criminale in Danimarca e Norvegia è bassa a differenza che in Finlandia ove tale incidenza è più alta. (Ved. RAGNAR HAUGE e PREBEN WOLF: « Criminal Violence in Three Scandinavian Countries », in *Scandinavian Studies in Criminology*, vol. 5, pagg. 25-33. Lo stesso volume contiene una relazione presentata dal criminologo finlandese, KAUKO AROMAA, « Our violence » (La nostra violenza), l.c., pagine 35-46).

### 1.3. Alcune considerazioni sull'estensione del « settore oscuro »

La ricerca — effettuata sulla base degli studi sulle « auto-denunce » e sulle « vittime » — ha ampiamente confermato che il « settore illuminato » delle statistiche va integrato dal settore denominato « oscuro », contiene un gran numero di crimini sconosciuti alle autorità del CJS.

Dobbiamo ammettere che un gran numero di crimini restano al di fuori delle statistiche ufficiali. Molti di questi crimini non vengono considerati tali dalle persone che, secondo quanto disposto dalla legge, sono da considerarsi vittime degli stessi. Molti crimini, poi, non vengono denunciati dalle vittime per tutta una serie di ragioni: perché la vittima vi ha più o meno partecipato volontariamente; perché la vittima non vuole coinvolgere la persona che ha commesso il reato in un processo cui farebbe seguito una condanna; perché la vittima ritiene il crimine troppo insignificante perché valga la pena di sporgere denuncia — o perché infine, la vittima ritiene troppo imbarazzante sporgere denuncia, ecc.

I criminologi hanno giustamente sottolineato l'importanza del fatto che molti crimini finiscono col perdersi nelle innumerevoli tappe del lungo cammino che dall'incriminazione porta all'emissione della sentenza e da ultimo all'esecuzione della pena. A tale proposito basta citare il commento fatto da un famoso criminologo — l'americano di origine svedese TORSTEN SELLING: « Il valore di un crimine (*crime rate*) ai fini statistici diminuisce con l'aumentare della distanza dallo stesso cri-

mine in termini procedurali ». Un compatriota di SELLIN — il disegnatore e umorista svedese THORVALD GAHLIN — ha espresso la stessa verità in una maniera più umoristica e irrispettosa. Alla vignetta raffigurante un ubriaco appoggiato al palo di un lampione, GAHLIN ha aggiunto il seguente testo: « Le statistiche sono come i lampioni. Illuminano un'area molto ristretta, ma sono ottime come base di appoggio ». L'umorista svedese ha ragione. Le statistiche contribuiscono a far luce su una parte dell'area investigata, ma sono il nostro unico sostegno. Dobbiamo attenerci ad esse se vogliamo comprendere qualcosa circa il numero e la composizione dei crimi e dei criminali.

Diversi studi hanno abbondantemente dimostrato che la « criminalità nascosta » è di notevole portata — a seconda dei differenti tipi di crimi. Per anni si è congetturato che la cosiddetta « cifra ignota » fosse bassa per i crimi più gravi, come l'assassinio e lo stupro. L'esperienza ha messo seriamente in forse tale presupposto. Certamente un gran numero di stupri resta infatti senza denuncia; non solo, ma anche un certo numero di assassini può sfuggire all'attenzione delle autorità del C.J.S.

Dubbi circa il presupposto di cui sopra furono avanzati molti anni fa da von HENTIG, il quale sottolineò come molte « morti naturali » possono essere provocate da altre persone e come, spesso, « incidenti » e « suicidi » stiano a coprire veri e propri omicidi (ved. *Der Mord*, S. 21-22, e: *Die unbekannte Straftat*, S. 108).

Ad un congresso internazionale tenuto a Londra nel 1963, un eminente esperto in medicina legale — il dr. Polson — sottolineò come eventuali imprecisioni negli esami *post mortem* possono far sì che molti assassini restino ignoti. In molti casi l'interpretazione delle circostanze in cui un suicidio, un incidente o una morte naturale si sono verificati può essere errata e nascondere quindi casi di assassinio.

Ultimamente in Norvegia si è verificato un fatto che illustra benissimo quanto sopra affermato e che è la riprova di quanto sostenuto da LEON RADZINOWICZ e JOAN KING nel libro *The Growth of Crime* recentemente pubblicato: « Un semplice incidente può portare alla luce tutta una serie di omicidi com-



messi in passato, nascosti dall'assassino e spesso anche da altri » (Pelican Edition, London, pag. 45).

In Norvegia è stato ultimamente incriminato un infermiere direttore di un istituto per anziani. L'accusa sostiene che ha assassinato 25 pazienti mediante iniezioni di « curacit ». Il caso andrà presto in tribunale.

#### 1.4. *Il crimine secondo le statistiche*

##### i) Una breve rassegna

Il calcolo ufficiale del crimine è legato alle statistiche ufficiali — delle quali, quelle della polizia, le più vicine al crimine commesso, dovrebbero essere le più affidabili al fine di tracciare un quadro adeguato. Queste statistiche includono i crimini indagati nell'anno della statistica. Si tratta comunque di statistiche riguardanti solamente i casi di delitti gravi poiché i reati minori non vengono presi in considerazione. Allo stesso tempo, però, le statistiche della polizia comprendono un certo numero di casi in cui il colpevole non è stato trovato o è persona da ritenersi non imputabile in base alle norme del codice penale (per esempio nella ipotesi di azioni compiute da bambini di età inferiore ai 14 anni o da persone in stato di infermità mentale).

Stando alle statistiche in nostro possesso, dobbiamo ammettere che in Norvegia il crimine è andato considerevolmente aumentando nell'ultimo quarto di secolo. Tale aumento della criminalità risulta sia dalle statistiche della polizia che dalle statistiche sulle sanzioni. In quest'ultime, l'aumento viene rilevato sia per i reati più gravi che per quelli minori.

La Tabella 1 contiene i dati sull'aumento dei crimini. Vengono riportati sia i dati assoluti che quelli relativi, inerenti a 5 anni, ricompresi negli ultimi 25 anni. I dati si riferiscono in tutte e due le statistiche unicamente ai reati più gravi.

Stando a queste statistiche, l'indice di criminalità — espresso sia in dati assoluti che in dati relativi — è aumentato notevolmente. Per quanto riguarda le statistiche della polizia i dati sono più che triplicati, anche stando alle cifre espresse in numeri relativi.

TABELLA N. 1

| A N N O                             | Numero  | Indice | Per 100.000 abitanti |
|-------------------------------------|---------|--------|----------------------|
| <i>a) Statistica della polizia</i>  |         |        |                      |
| 1957 .....                          | 33.630  | 100    | 970                  |
| 1963 .....                          | 46.118  | 138    | 1.260                |
| 1969 .....                          | 60.209  | 179    | 1.570                |
| 1975 .....                          | 98.478  | 293    | 2.460                |
| 1980 .....                          | 121.565 | 361    | 2.980                |
| <i>b) Statistica sulle sanzioni</i> |         |        |                      |
| 1957 .....                          | 5.035   | 100    | 192                  |
| 1963 .....                          | 6.480   | 129    | 231                  |
| 1969 .....                          | 9.113   | 181    | 308                  |
| 1975 .....                          | 9.677   | 192    | 309                  |
| 1980 .....                          | 10.595  | 210    | 321                  |

Il numero di sanzioni imposte è raddoppiato. Stando a queste statistiche l'aumento è stato molto alto durante il primo decennio, mentre in seguito il livello si è andato stabilizzando. L'aumento modesto che queste statistiche rilevano negli ultimi 10 anni può essere dovuto a molti fattori, che andrebbero spiegati in maniera molto più dettagliata di quanto non permetta un articolo come questo.

Va detto, comunque, che nelle statistiche sulle sanzioni, una persona può essere registrata sotto una sola sanzione per una lunga serie di crimini — mentre nelle statistiche della polizia, detta persona viene registrata in relazione a tutti i crimini commessi. Queste ultime hanno fatto rilevare, da un po' di anni a questa parte, un netto calo nella percentuale dei casi « risolti » fra quelli indagati. A causa della sempre crescente mole di lavoro, la polizia tende a non dedicare molto tempo ai casi di furto ordinario. Possiamo aggiungere che la percentuale generale dei « casi risolti » è diminuita dal 34% del 1971 al 22% del 1980. Nello stesso periodo la percentuale dei « casi risolti » per i furti ordinari è passata dal 24 al 18 per cento.

Le statistiche hanno dimostrato un andamento che per diversi aspetti è inquietante. L'aumento della criminalità è stato per lungo tempo particolarmente alto fra i gruppi di giovani delinquenti. Questo appare sufficientemente evidente ove si osservi la sottoestesa Tabella 2 che riporta i dati relativi alla delinquenza giovanile nell'ambito delle due statistiche.

TABELLA N. 2. - *La criminalità nei diversi gruppi di età*

| A N N O                                                                                                    | 14-17 anni | 18-20 anni | 21-24 anni | TOTALE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| a) <i>Statistiche della polizia: « delinquenti noti »<br/>per 100.000 abitanti al di sopra dei 14 anni</i> |            |            |            |        |
| 1957 .....                                                                                                 | 846        | 470        | 420        | 265    |
| 1963 .....                                                                                                 | 857        | 767        | 505        | 278    |
| 1969 .....                                                                                                 | 1.285      | 846        | 525        | 320    |
| 1975 .....                                                                                                 | 1.333      | 1.225      | 705        | 338    |
| 1980 .....                                                                                                 | 1.405      | 1.461      | 893        | 356    |
| b) <i>Statistiche sulle sanzioni: per 100.000 abitanti<br/>al di sopra dei 14 anni</i>                     |            |            |            |        |
| 1957 .....                                                                                                 | 740        | 507        | 446        | 192    |
| 1963 .....                                                                                                 | 852        | 713        | 442        | 231    |
| 1969 .....                                                                                                 | 1.344      | 841        | 509        | 308    |
| 1975 .....                                                                                                 | 1.347      | 1.117      | 629        | 309    |
| 1980 .....                                                                                                 | 1.232      | 1.325      | 778        | 328    |

Stando alle statistiche della polizia, c'è stato un costante aumento per ciascun gruppo. Secondo le statistiche sulle sanzioni, i delinquenti del gruppo più giovane (14-17 anni) venivano al primo posto fino all'anno passato, quando sono stati superati da quelli appartenenti al gruppo di età di 18-20 anni. È stato in qualche modo confortante apprendere che c'è stato un calo della delinquenza nel gruppo dei più giovani. Dobbiamo comunque prendere atto che negli ultimi anni c'è stato un forte aumento della criminalità fra i gruppi più giovani e che le cifre per i gruppi suddetti sono andate aumentando.

Le cifre — riportate nella Tabella 2 — indicano che la criminalità registrata ha una caratteristica dominante: nel suo insieme è un fenomeno di giovani. A questo va aggiunto che si tratta anche di un fenomeno maschile. Solo una piccola percentuale degli atti criminali di cui si ha conoscenza è commessa da donne. Dei delinquenti presi in esame nel 1980 nelle statistiche della polizia, le donne rappresentano solo il 9 % del totale; quest'ultima percentuale cala addirittura al 7 % ove si considerino le statistiche sulle sanzioni.

Non possiamo qui soffermarci troppo sui dettagli delle informazioni ricavate dalle statistiche. Va comunque sottolineato che durante tutto il suddetto periodo, qui da noi la categoria di crimini che ha fatto registrare il più alto numero di reati è stata quella dei furti.

Questa categoria arriva a coprire il 75 % di tutti i reati gravi investigati dalla polizia e circa il 57 % di tutti i reati gravi che hanno portato all'applicazione di sanzioni penali. Le statistiche penali, comunque, pur limitandosi a presentare dei dati, consentono di affermare che i furti sono diventati di carattere più grave. Infatti, l'incremento è stato particolarmente significativo per i furti aggravati, il che già di per sé indica che i furti medesimi sono stati più gravi per quanto riguarda l'oggetto e il modo di attuazione degli stessi. Senza dubbio, molti furti hanno assunto un carattere più professionale, sono stati effettuati utilizzando mezzi tecnici altamente specializzati e/o sono stati portati a termine da più persone operanti in comune.

I crimini sessuali — considerati nel loro insieme — non sono aumentati, indubbiamente anche grazie ad una certa evoluzione del costume. Tuttavia, si è registrato un incremento del reato di stupro. Non va escluso che tale aumento possa essere rapportato, in qualche grado, ad un altro tipo di evoluzione dei costumi.

Nell'ultimo decennio la Norvegia ha conosciuto un nuovo tipo di criminalità legata alla droga. Questo tipo di criminalità è andato aumentando in modo sostanziale e allarmante. La Norvegia ha assunto fin dall'inizio un atteggiamento deciso nei confronti di questa nuova minaccia, applicando pene molto severe — senz'altro in maniera molto più decisa di quanto non sia avvenuto negli altri Paesi vicini.

GRAFICO 1

INDICE PER 100.000 ABITANTI

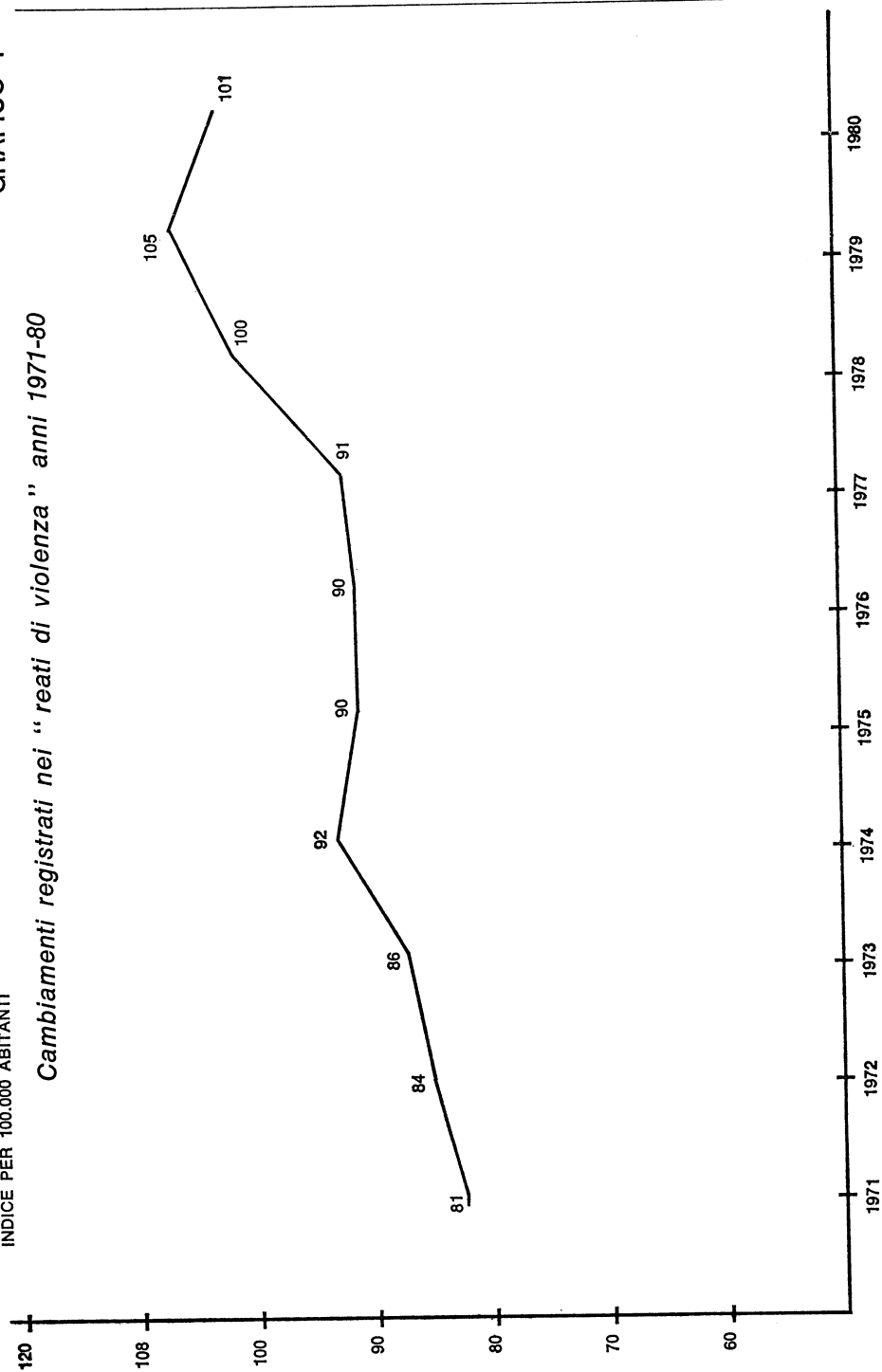
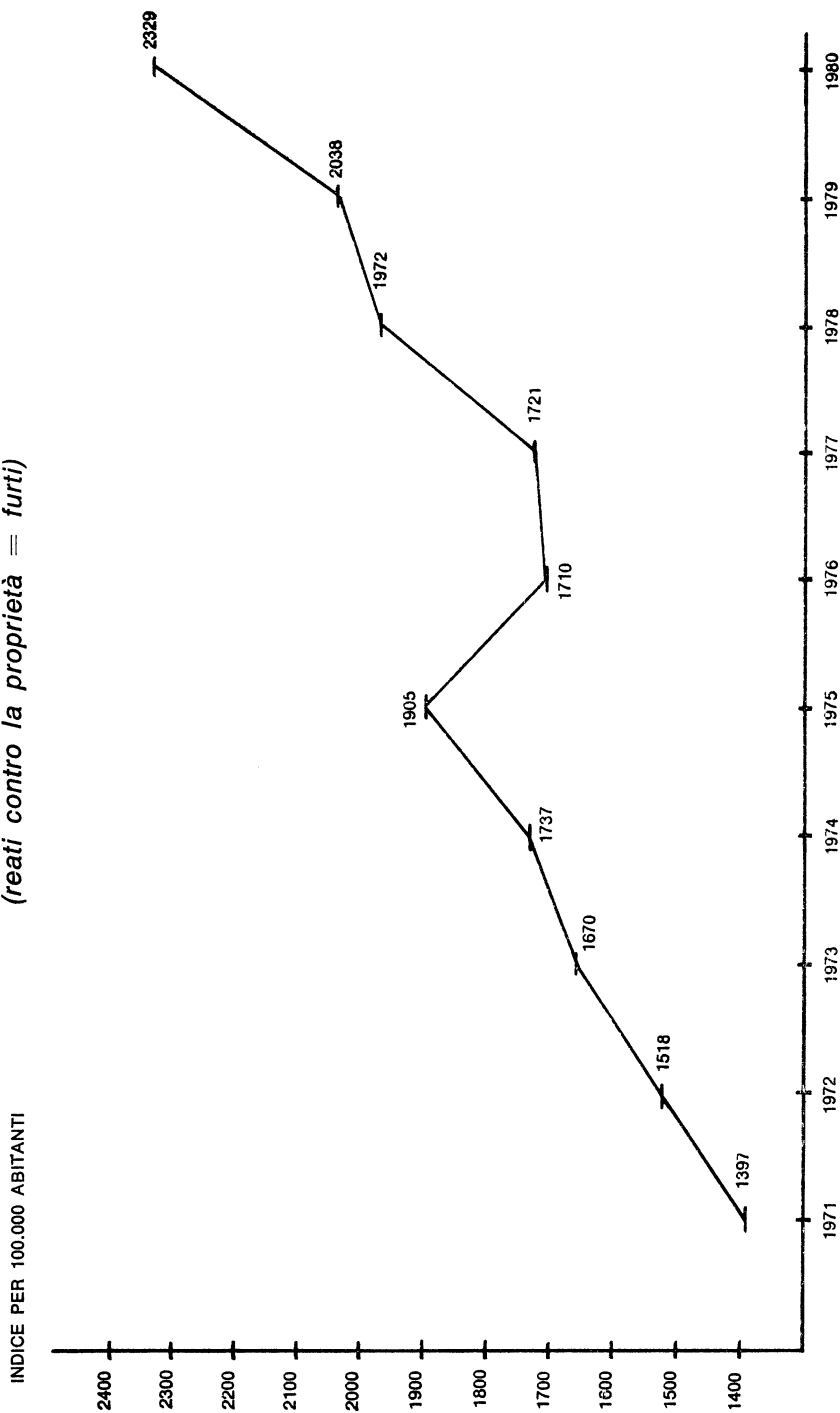
*Cambiamenti registrati nei "reati di violenza" anni 1971-80*

GRAFICO 2

*Cambiamenti registrati nei "reati contro la proprietà" anni 1971-80*  
(reati contro la proprietà = furti)



La maggiore disponibilità e il maggior uso di droghe hanno in qualche grado influenzato tipi di criminalità più tradizionali. Molti furti — spesso commessi in maniera organizzata — hanno avuto come scopo ultimo quello di procurarsi i mezzi per nuove forniture di droga. Quest'ultima può aver incrementato altresì i crimini legati alla ricettazione di oggetti rubati.

Sempre per quanto riguarda i crimini legati alla droga, mi sembra giusto ricordare che questi reati spesso sono commessi da persone in qualche misura collegate a gruppi che operano a livello internazionale.

L'aspetto internazionale dei crimini è venuto fuori anche per altri tipi di reato e il crimine organizzato a livello internazionale rappresenta una nuova minaccia per la nostra società.

ii) Gli indici di criminalità visti in generale.

In Norvegia, così come in molti altri Paesi, i reati di violenza sono andati aumentando negli ultimi dieci anni. Sia le statistiche della polizia che le statistiche sulle sanzioni stanno ad indicare senza ombra di dubbio che c'è stato un aumento dei reati di violenza.

Va comunque detto che, rispetto a molti altri Paesi, la Norvegia va ancora posta tra le nazioni che presentano un modesto indice di reati di violenza. È questo comunque un punto che, a volerlo esaminare dettagliatamente, richiederebbe troppo spazio: cercherò, quindi, di esporre le mie osservazioni in maniera concisa.

Allo scopo di fornire qualche dato, seguirò il metodo usato in un articolo pubblicato su *Impact*, n. 1/1982 dal Solicitor General del Canada. L'Autore di quell'articolo (R. LORCAN SCANLON, *Canadian Crime Rates: Sources and Trends*), onde descrivere concisamente il fenomeno criminale, ha scelto due grandi categorie di reati: reati di violenza e reati contro la proprietà.

Nella Tabella 3 ho raccolto i dati ricavati dalle statistiche di polizia per l'anno 1980 relativi a casi risolti quell'anno, restringendo la categoria dei reati contro la proprietà ai reati di furto.

**TABELLA N. 3. — Indici relativi ai reati di violenza  
e ai reati contro la proprietà: furti, Norvegia 1980**

|                                          | Percentuale<br>incidenza delle<br>varie categorie<br>di reato nell'am-<br>bito dell'indice | Percentuale<br>rispetto<br>a tutti i crimini<br>denunciati |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>REATI DI VIOLENZA</b>                 |                                                                                            |                                                            |
| <i>Indice</i> .....                      | 100,0                                                                                      | 3,8                                                        |
| Omicidio colposo .....                   | 0,4                                                                                        | —                                                          |
| Assassinio (compresi i tentati) .....    | 0,7                                                                                        | —                                                          |
| Stupro .....                             | 2,8                                                                                        | —                                                          |
| Aggressione e ferimento .....            | 89,1                                                                                       | —                                                          |
| <b>REATI CONTRO LA PROPRIETÀ (FURTI)</b> |                                                                                            |                                                            |
| <i>Indice</i> .....                      | 100,0                                                                                      | 78,1                                                       |
| Furto con scasso .....                   | 88,9                                                                                       | —                                                          |
| Furto di veicoli motorizzati .....       | 11,1                                                                                       | —                                                          |

*Fonte:* Statistiche criminali — reati investigati.

Le cifre riportate in questa tabella dimostrano chiaramente che i furti costituiscono la categoria criminale dominante in Norvegia e che i reati di violenza sono solo una minima parte rispetto al totale dei crimini denunciati.

Eventuali confronti a livello internazionale circa la frequenza di diversi reati potrebbero risultare piuttosto difficoltosi. La applicazione di denominazioni in qualche modo simili potrebbe essere fortemente differente da Paese a Paese a causa, per esempio, della tradizione giudiziaria. Va notato a tale proposito che in Norvegia la maggior parte dei reati di violenza andrebbe riferita sotto la denominazione di « aggressione » — e solo una parte molto ristretta andrebbe riferita come « ferimento ». Allo stesso modo, sotto « rapina », qui da noi andrebbero compresi solo gli atti più evidenti di rapina.

Diversi casi di « furto mediante violenza » — che possono essere considerati una sorta di *mugging* — andrebbero classificati come « furti aggravati » e quindi posti nella categoria furti.



La frequenza dei reati compresi nelle due categorie generali di cui sopra viene illustrata nel grafico 1, che mostra l'andamento di detti crimini per gli anni '70 (gli indici sono rapportati a 100.000 abitanti). Il grafico 1 fornisce un'immagine molto chiara dei cambiamenti sopravvenuti nelle due categorie di reati nel corso degli ultimi dieci anni. Per quanto riguarda i dati sui « reati di violenza », questi sono stati presi dalla categoria « Reati contro la vita e il corpo ».

Il grafico 1 indica fino al 1979 una tendenza crescente per i « reati di violenza ». Si tratta, comunque, di una tendenza non particolarmente rilevante. La tendenza crescente riscontrata nella categoria furti, al contrario, è risultata molto forte, ed infatti questi sono aumentati in maniera sostanziale durante il periodo esaminato.

La Tabella 4 indica un aumento di tutti i reati considerati. Le stesse cifre mostrano chiaramente l'alto numero di furti verificatisi. Anche le cifre degli « omicidi volontari » e delle « aggressioni e ferimenti » stanno ad indicare un aumento significativo di dette categorie di reati.

**TABELLA N. 4. — Percentuale numero/100.000 abitanti relativi ai reati di violenza e contro la proprietà con indicazione delle variazioni di percentuale (1). Periodo: 1971-1980**

| I N D I C E                         | Reati compresi               | 1 9 7 1 |       |        |       | %<br>Variazioni<br>'71-80 |
|-------------------------------------|------------------------------|---------|-------|--------|-------|---------------------------|
|                                     |                              | N.      | Perc. | N.     | Perc. |                           |
| INDICE REATI DI<br>VIOLENZA         | Omicidio<br>colposo          | 13      | 0,3   | 19     | 0,5   | 67                        |
|                                     | Assassinio                   | 8       | 0,2   | 31     | 0,8   | 300                       |
|                                     | Stupro                       | 123     | 3,1   | 129    | 3,2   | 3                         |
|                                     | Aggressione<br>e ferimento   | 2.690   | 69,1  | 4.070  | 99,8  | 44                        |
|                                     | Rapina                       | 244     | 6,3   | 317    | 7,8   | 24                        |
|                                     |                              |         |       |        |       |                           |
| INDICE REATI CONTRO<br>LA PROPRIETÀ | Furto con<br>scasso          | 43.732  | 1.124 | 84.503 | 2.071 | 84                        |
|                                     | Furto veicoli<br>motorizzati | 7.628   | 196   | 10.508 | 257   | 31                        |
|                                     |                              |         |       |        |       |                           |

(1) Le variazioni di percentuale sono calcolate sull'indice.

iii) Andamento nell'ambito della categoria dei reati minori.

Brevemente, possiamo dire che anche i reati minori hanno subito un aumento sostanziale, dovuto, in gran parte, alle infrazioni al traffico. Fino agli inizi degli anni sessanta, questa categoria era per lo più costituita da reati di ubriachezza. Nel periodo successivo le infrazioni al traffico sono passate al primo posto. Dopo il 1970, la predominanza di questi reati nell'ambito della categoria è stata ancora maggiore. Successivamente è stata introdotta una legge che ha emendato il reato di ubriachezza e questo ha immediatamente alterato i dati statistici. È stato anche abolito — decriminalizzato — il reato di ubriachezza in luogo pubblico.

Nell'ambito della categoria dominante fra i reati minori (infrazioni al traffico), va menzionato in modo particolare il reato di « guida in stato di ebrezza ». A tale riguardo, la Norvegia ha una legislazione molto severa: il guidatore è considerato ubriaco quando nel suo sangue viene trovata una percentuale di alcool superiore allo 0,5 per mille. Alla severità della legge fa riscontro una gran severità dei tribunali; la pena ordinaria per questo reato è la prigione senza condizionale. Questo reato si è andato sempre più diffondendo anche a causa del traffico sempre maggiore.

Le disposizioni e le pratiche penali previste per chi « beve e guida in Scandinavia » sono state illustrate in « Scandinavian Studies in Criminology », Vol. 6.

1.5. *Alcune osservazioni conclusive sull'evoluzione dei crimini*

Le cifre riportate dai due gruppi di statistiche indicano chiaramente che i crimini sono in aumento, anche per quanto riguarda i reati più gravi. L'aumento *statistico* non necessariamente riflette un aumento *reale*. L'aumento statistico deve essere valutato in relazione ai cambiamenti sopravvenuti nella legislazione e nella procedura. Dobbiamo, comunque, ammettere che la maggior parte dei cambiamenti sopravvenuti nel periodo preso in esame è stata nel senso di una decriminalizzazione e depenalizzazione. C'è poi anche la possibilità che questo aumento statistico « non significhi altro che questo: ogni

anno si procede a prelevare qualche informazione in più da una riserva pressoché illimitata di crimini e la si pone in bella mostra nelle statistiche ufficiali » (D.J. WEST, *The Young Offender*, Pelican, London, 1967, pag. 34).

L'aumento rilevato dalle statistiche è, comunque, avvenuto in un periodo in cui la percentuale dei casi «risolti » è diminuita in maniera evidente. Il fenomeno può essere interpretato in questo modo: « Il numero dei crimini è probabilmente aumentato molto di più di quanto le cifre non stiano ad indicare » (ved. HOWARD JONES: *Crime in a Changing Society*, Pelican, 1965, pagg. 19-20).

Sulla base delle statistiche dobbiamo riconoscere che la criminalità è in aumento e che tale aumento è di vaste proporzioni. Si è spesso parlato di « ondate di crimini » e, a detta di qualcuno, ci troviamo di fronte proprio ad una di queste ondate. Sta di fatto, comunque, che le onde oltre a salire, scendono, « mentre la tendenza generale dei nostri dati sulla criminalità sembra, al momento, in continua ascesa. Una spiegazione per tutto questo è che non si tratti di un fenomeno passeggero, ma di un processo continuo di evoluzione del nostro modo di vivere, nel corso del quale costumi e valori tradizionali si andranno modificando radicalmente » (HOWARD JONES, l.c., pag. 23).

Un'ipotesi del genere viene avanzata da RADZINOWICZ e KING « Nessuna caratteristica nazionale né ordinamento politico, nessun sistema legislativo, giudiziario o di polizia, nessuna pena, nessun trattamento e nemmeno il terrore sono riusciti ad immunizzare un Paese dal crimine. In realtà non c'è forse nazione che possa dire di essere riuscita a frenare la sua ondata montante di criminalità. L'incidenza di questo fenomeno sembra aumentare in tutte le parti del mondo, indipendentemente dal tipo di progresso raggiunto e in tutte le fasce sociali, fra i gruppi un tempo rispettosi della legge e fra i criminali. Emergono nuove forme di criminalità mentre le vecchie vanno assumendo nuove dimensioni ». ... « Questa tendenza all'aumento non arriva improvvisa. Sono cinquanta anni che è in atto. Dopo tutti gli sconvolgimenti di questo nostro secolo e tutti i veloci mutamenti degli ultimi 30 anni, sarebbe stato veramente strano che la criminalità fosse rimasta quella di una volta, ferma ai bordi del campo » (l.c., pag. 15).

## 2. - LA PENA

Il codice penale norvegese prevede due forme di pena: la detenzione e le multe.

Fino al 1979, il nostro codice penale prevedeva ancora la pena di morte per il tempo di guerra e in una « situazione di guerra ». La pena di morte per il tempo di pace era stata abolita con il codice penale del 1902. La possibilità di ricorrere alla pena di morte per il periodo di guerra venne utilizzata nei primi anni subito dopo la liberazione del 1945, quando alcuni traditori, torturatori e criminali di guerra vennero condannati a morte per gli orrendi crimini commessi durante la guerra. Nel 1979 venne abolita la norma che prevedeva l'uso della pena di morte in guerra e in « situazioni di guerra ».

Nel 1981, la Norvegia abolì anche l'ergastolo. In base alla legislazione attuale, la pena più severa è la detenzione a tempo determinato per un massimo di 21 anni, pena, questa, prevista solo per un numero molto ristretto di reati più gravi. La durata minima della detenzione per i reati punibili con il carcere è di 21 giorni.

Pur non avendo la possibilità di addentrarmi in particolari, vorrei sottolineare due punti:

In primo luogo si tende in genere a ricorrere alla pena detentiva senza condizionale il meno possibile;

inoltre, quando si fa uso della pena senza condizionale si tende a ridurne, per quanto possibile, la durata.

Come risulta dall'allegato 1, l'applicazione di sanzioni per casi di reati gravi, è avvenuta, nel 20 % dei casi totali al di fuori del tribunale — in seguito a rinuncia agli atti processuali (*waiving of prosecution*) e applicazione di una multa mediante « decreto penale » (vedere il paragrafo 3.2 qui di seguito).

La Tabella 5 riporta i dati relativi alle sanzioni imposte dai tribunali per casi di reati gravi negli anni 1978-1980.

La Tabella 5 mostra il grande uso che viene fatto delle sentenze condizionali: per tutti i tre anni, le sentenze condizionali sono state usate molto di più della condanna alla pena detentiva senza condizionale. I dati relativi a quest'ultima categoria di sentenze sono infatti ancora inferiori a quelli qui forniti, dal momento che questi includono anche le sentenze miste,

TABELLA N. 5. - *Sanzioni imposte dai tribunali per i reati gravi.*  
*Periodo: 1978-1980*

| A N N O    | Multa | Sentenza<br>condizionale<br>(sospensione<br>condizionale e<br>libertà vigilata) | Prigione<br>senza<br>condizionale | TOTALE |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 1978 ..... | 182   | 4.012                                                                           | 3.868                             | 8.062  |
| 1979 ..... | 218   | 4.173                                                                           | 3.922                             | 8.313  |
| 1980 ..... | 239   | 4.372                                                                           | 3.899                             | 8.510  |

parte condizionali e parte no. Per gli anni in questione, le sentenze miste sono state usate, rispettivamente, in 393, 455 e 457 casi.

La Tabella 6 può servire ad illustrare la tendenza nell'ambito dei tribunali a fissare, per le condanne senza condizionale, il minimo di carcere previsto per il relativo reato.

Come si ricava dalla Tabella 6, solo un numero molto basso di condanne senza condizionale è stato per periodi di tempo lunghi; soltanto 50-75 condanne hanno comportato una detenzione superiore ai 3 anni.

Va anche aggiunto che l'intero periodo trascorso in carcere in attesa di giudizio viene detratto integralmente dalla condanna.

L'uso moderato della condanna a pena detentiva senza condizionale è dovuto, qui da noi, a diversi fattori, uno di questi e probabilmente quello decisivo, è legato alla competenza della Corte suprema nella procedura penale. Tratterò questo punto nel paragrafo 3.3 seguente.

TABELLA N. 6. - *Durata delle condanne al carcere senza condizionale.*  
*Periodo: 1978-1980*

| A N N O    | 1/90<br>giorni | 91 giorni<br>6 mesi | 6/11<br>mesi | 1/3 anni | Più di<br>3 anni | TOTALE    |
|------------|----------------|---------------------|--------------|----------|------------------|-----------|
| 1978 ..... | 2.166          | 614                 | 761          | 246      | 73               | (a) 3.860 |
| 1979 ..... | 2.261          | 597                 | 730          | 273      | 43               | (a) 3.904 |
| 1980 ..... | 2.384          | 560                 | 621          | 266      | 57               | (a) 3.888 |

(a) Nei tre anni i tribunali hanno impartito rispettivamente, 8, 18 e 11 condanne di carattere diverso dal carcere senza condizionale.

### 3. - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO PENALE (C.J.S.).

#### 3.1. *Le basi fondamentali della procedura*

Il Criminal Procedure Act, ancora in vigore, risale al 1887. All'epoca due sistemi si opponevano l'uno all'altro, il sistema accusatorio e il sistema inquisitorio. La Commissione che preparò l'elaborazione della legge del 1887 era favorevole al sistema accusatorio mentre nutriva forti obiezioni nei confronti di quello inquisitorio che fino ad allora aveva prevalso. La Commissione, molto giustamente, sottolineò come in ambedue i sistemi ci fossero sfumature e modifiche di cui si era preso atto: punto questo, molto importante, sottolineato in seguito da molti osservatori. Molti anni dopo, il professore danese, STEPHAN HURWITZ formulava la stessa opinione nella seguente dichiarazione: « L'importanza dei concetti di " processo accusatorio e inquisitorio " resta per lo più a livello di slogan, in quanto sottolineano tendenze opposte presenti nel processo penale ». Il professor ANDENAES, nel suo libro sulla procedura penale, cita l'osservazione di HURWITZ e aggiunge: « I Paesi anglosassoni dispongono di un sistema puramente accusatorio. Sul Continente, invece, e specialmente in Francia, il procedimento ha mantenuto un carattere prettamente inquisitorio. Nei Paesi Nordici, infine, è stata adottata una posizione intermedia ». Sempre nel suo libro, ANDENAES descrive il sistema procedurale norvegese come un sistema accusatorio con elementi inquisitori.

#### 3.2. *Alcune brevi osservazioni sulla pubblica accusa*

La pubblica accusa ha il compito di iniziare i procedimenti penali quando ritiene possibile raccogliere elementi sufficienti per provare che i reati in questione sono stati commessi da una certa persona o da più persone.

La legge del 1887, comunque, era basata sul principio della convenienza (opportunità). In base a questo principio, il procedimento può non aver luogo quando l'interesse pubblico

richieda che il reato non debba essere perseguito in giudizio. Tale soluzione può essere scelta quando la si ritenga preferibile. La rinuncia agli atti processuali o soluzioni simili per reati commessi da giovani ed il conseguente trasferimento del caso dal tribunale agli enti incaricati dell'assistenza all'infanzia, sono state adottate per anni per casi di reati gravi. Si tratta di istituti che hanno trovato un'applicazione corrente nei confronti dei giovani, degli incensurati e comunque ogni qualvolta il reato può essere considerato, in qualche modo, un incidente. La legge non pone restrizioni all'uso di tali istituti. La decisione di rinunciare al processo può essere presa condizionandola al fatto che la persona accusata non commetta qualche nuovo reato entro un certo periodo di tempo stabilito. Può anche essere condizionata al risarcimento dei danni (o di parte di essi), alla parte lesa o a certe altre condizioni specificate nella legge, come, per esempio, che il colpevole accetti determinati controlli (*supervision*) o si impegni a non bere alcolici o a non far uso di stimolanti o di droghe.

L'allegato 1 riporta i dati relativi all'uso di rinunciare al procedimento per i reati gravi. Le cifre stanno ad indicare che c'è stata una diminuzione nell'uso di questo provvedimento e questo per tutta una serie di ragioni. L'allegato 2 contiene alcune informazioni sull'uso della rinuncia al procedimento nei casi di reati minori. I dati in questione sono disponibili soltanto per gli ultimi anni e la loro attendibilità è probabilmente bassa.

La pubblica accusa ha anche l'autorità di proporre la risoluzione del caso mediante il pagamento di una ammenda. Se la pena massima prevista per il reato in questione consiste in un'ammenda o in una pena detentiva per un periodo non superiore ad un anno, il pubblico ministero può, qualora lo ritenga opportuno e in alternativa al procedimento giudiziario, stabilire il pagamento facoltativo di un'ammenda mediante decreto (« decreto penale »). Tale decreto sarà in tal caso formulato come un atto di accusa formale contenente altresì la richiesta di pagamento di una certa ammenda. Se l'imputato accetta di pagare la multa, il decreto avrà, agli effetti della legge, valore di sentenza. In caso di rifiuto, al contrario, si effettuerà il processo e il decreto penale servirà da atto di accusa. Questo procedimento ha trovato una vasta applicazione nella proce-

dura norvegese e, come indicano gli allegati 1-3, ha contribuito a diminuire il numero dei casi portati in tribunale. Per quanto riguarda i reati minori, circa il 90 % dei casi viene risolto attraverso l'accettazione di un « decreto penale » (vedere l'allegato 2).

Va detto che, in base alla nuova legge sulla procedura penale — già emanata ma non ancora in vigore — non ci saranno più restrizioni all'uso del « decreto penale » anche per i reati più gravi, laddove un'ammenda sia considerata la punizione appropriata per il reato in questione.

L'allegato 3 dimostra che soltanto il 13 % di tutti i casi penali (reati gravi e meno gravi) finisce davanti ad un tribunale.

### 3.3. *I tribunali*

Il nostro sistema procedurale è basato sul principio del dibattimento orale svolto davanti a tribunali aperti al pubblico di fronte ai quali, come regola principale, vanno presentate le prove. Nei nostri processi viene fatto un grande uso dei giudici popolari (*lay judges* - giudici laici) i quali, come risulta dall'allegato 3, prendono parte a circa il 40 % di tutti i processi.

Il procedimento, istituito come una controversia fra le parti, prevede per l'accusato l'assistenza di un avvocato di difesa (*defence counsel*). La Norvegia permette un ampio uso dell'avvocato d'ufficio pagato dallo Stato.

I tribunali norvegesi sono organizzati gerarchicamente secondo tre gradi di giurisdizione.

1) *I tribunali di Contea o di Città*. Costituiscono il primo livello.

Questi tribunali (sono circa 90) vengono denominati in maniera diversa a seconda che abbiano giurisdizione sul territorio di una Contea o di una città.

2) Ci sono poi cinque *Alte Corti - Divisione d'appello*, al livello intermedio.

3) Al vertice della piramide c'è la *Corte suprema*.



Gli stessi tribunali trattano le cause civili e quelle penali. Si tratta di una caratteristica del nostro ordinamento: non esistono tribunali speciali per le cause penali.

Per le cause civili è previsto il dibattimento nei tre gradi. In campo penale, la regola generale prevede un processo di primo grado e un processo di secondo grado.

1) Come tribunale di prima istanza c'è il tribunale di Con-  
tea o quello di Città che, per le cause penali, è composto da un magistrato e da due giudici popolari con completa parità di funzioni e di competenza. I giudici popolari che nel tribunale di Con-  
tea/di Città operano insieme con il magistrato, decidono sia la questione della colpevolezza che la pena da applicare.

Qualora l'accusato abbia confessato la propria colpa senza riserve e l'attendibilità di tale confessione sia corroborata da fatti altrimenti accertati, il caso può essere deciso da un solo magistrato, sempre che l'accusato acconsenta.

Come dimostrano gli allegati 1-3, un gran numero di cause penali vengono risolte attraverso l'*Examining and Summary Court* (Tribunale sommario esaminante) composto da un solo magistrato.

2) Le Alte Corti (sono in tutto 5) agiscono da tribunali di prima istanza nelle cause penali per i reati più gravi — omicidi, rapina armata, stupro, traffico di droga, ecc. — ovvero, più precisamente, per tutti quei crimini per i quali la legge prevede la possibilità dell'applicazione di una pena superiore ai 5 anni di carcere.

Per le cause penali, le Alte Corti prevedono al proprio interno due componenti:

- a) la componente professionale formata da 3 magistrati;
- b) la componente popolare formata da una giuria di 10 membri.

È compito della giuria decidere in merito alla colpevolezza.

Come avrete potuto capire da questo breve schema, nelle cause penali la competenza del tribunale dipende dalla gravità del crimine.

Vale la pena sottolineare che tutte le sentenze devono contenere una motivazione ben comprensibile che chiarisca la questione della colpevolezza e giustifichi la pena applicata.

Il tribunale di seconda istanza per le cause penali è, secondo il nostro sistema procedurale — che in questo dovrebbe essere speciale — la Corte suprema. I casi portati davanti alla Corte suprema vengono trattati da 5 magistrati.

Può essere interposto appello alla Corte suprema unicamente in caso di errori riguardanti:

- 1) l'applicazione delle norme procedurali;
- 2) l'applicazione della legge penale;
- 3) la scelta della sanzione penale.

Per quanto riguarda questo terzo punto sia l'imputato che il pubblico ministero possono interporre appello.

Riservando alla Corte suprema il compito di determinare e di controllare la scelta delle pene, questo tribunale viene a svolgere un importante ruolo ai fini del funzionamento del sistema giudiziario penale. La Corte suprema finisce con l'influenzare sia il livello generale delle pene inflitte che l'applicazione delle aggravanti e delle attenuanti.

L'uso ristretto dell'incarcerazione, sia come sanzione che come durata, può in larga misura essere attribuito allo stretto controllo esercitato dalla Corte suprema.

Le sentenze della Corte suprema vengono pubblicate in un periodico insieme con la motivazione. Queste vengono studiate dai funzionari che operano nell'ambito del CJS sia come pubblici ministeri che come giudici o consulenti del tribunale. Va detto che spesso le motivazioni della Corte suprema sono molto lunghe. Il criminologo inglese, NIGEL WALKER, in *Sentencing in a rational society* riporta una sentenza pronunciata dalla Corte suprema di Norvegia, che — a detta di Walker — « dimostra con quanta coscienza vengano esaminate le ragioni dei magistrati giudicanti e gli argomenti dell'accusa » (pag. 196).

La regola generale per quanto riguarda la procedura penale è, come ho già detto — di trattare le cause penali in due istanze.

Esiste comunque un'eccezione a questa regola generale, in ambedue le direzioni. A volte, un caso può essere portato anche in *terza* istanza. Qualora, per esempio, venga impugnata la

decisione di un tribunale di Contea/Città nella parte relativa ai fatti che hanno portato alla dichiarazione di colpevolezza, può succedere — in determinate circostanze — che il caso venga portato di fronte all'Alta Corte, al livello intermedio, per un nuovo processo. Anche in questi casi il tribunale comprenderà una giuria di 10 membri.

Abbiamo visto che la procedura generale per i procedimenti penali prevede due istanze. Abbiamo anche detto che — in alcuni casi — c'è la possibilità di una terza istanza. Dobbiamo ora aggiungere che a volte l'istanza può essere una sola, come, per esempio, per casi di reati gravi portati di fronte al tribunale al livello intermedio. In questo caso la sentenza di colpevolezza di quel tribunale è definitiva. Questo in rapporto al fatto che, in tali casi, la questione della colpevolezza è affidata ad una giuria popolare. In fase di appello, la Corte suprema non potrà entrare nel merito delle prove relative alla colpevolezza ma dovrà limitarsi a pronunciarsi unicamente sulla corretta applicazione della legge, oltre, naturalmente, ad indagare possibili errori procedurali o nell'inflizione della pena.

#### 4. - ALCUNE OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

L'aumento della criminalità in generale — e soprattutto l'aumento dei crimini gravi — sono stati motivo di preoccupazione per molti pubblici ufficiali e autorità. L'evoluzione della criminalità e gli sviluppi della ricerca — sia nel campo della criminologia che in altre scienze del comportamento — stimolano molte discussioni circa il modo adeguato di combattere la criminalità.

Il governo norvegese, nel maggio del 1978 ha presentato un lungo libro bianco su *Politica criminale (Criminal Policy)*. Tale documento ha sollevato molte discussioni in molti fori e ha dato vita ad un lungo dibattito in Parlamento.

Il contenuto del libro bianco in questione ed alcuni commenti sul dibattito seguito alla presentazione del documento potrebbero costituire materia per un altro articolo nel quale fare qualche riflessione sul lavoro messo in moto da quel libro bianco.

ALLEGATO I  
Reati gravi

SANZIONI IMPOSTE IN PROCESSI PENALI IN NORVEGIA 1968-1980

*Sanzioni imposte al di fuori dei tribunali e sanzioni imposte nei tribunali, distribuite per le varie categorie di tribunali*

| A N N O | Numero totale sanzioni imposte | Sanzioni imposte fuori dai tribunali |              | Casi "decisi mediante sentenze di tribunali |      | Sanzioni imposte da tribunali suddivise per i diversi tipi di tribunali |      |                             |      |               |     |               |     |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|---------------|-----|---------------|-----|
|         |                                | Rinnunzia al processo                | Multa Penale | Numero                                      | %    | Tribunale sommario e esaminante                                         |      | Tribunale di Contea e città |      | Le Alte Corti |     | Corte Suprema |     |
|         |                                |                                      |              |                                             |      | Numero                                                                  | %    | Numero                      | %    | Numero        | %   | Numero        | %   |
|         |                                |                                      |              |                                             |      |                                                                         |      |                             |      |               |     |               |     |
| 1968    | 8.434                          | 27,3                                 | 10,3         | 5.263                                       | 62,4 | 3.566                                                                   | 67,8 | 1.403                       | 26,7 | 191           | 3,6 | 103           | 1,9 |
| 1969    | 9.113                          | 27,8                                 | 10,7         | 5.607                                       | 61,5 | 3.604                                                                   | 64,3 | 1.642                       | 29,3 | 243           | 4,3 | 118           | 2,1 |
| 1970    | 9.347                          | 27,9                                 | 8,4          | 5.953                                       | 63,7 | 3.671                                                                   | 61,7 | 1.857                       | 31,2 | 277           | 4,6 | 148           | 2,5 |
| 1971    | 10.134                         | 28,2                                 | 9,5          | 6.318                                       | 62,3 | 3.910                                                                   | 61,9 | 1.966                       | 31,1 | 304           | 4,8 | 138           | 2,2 |
| 1972    | 10.456                         | 28,7                                 | 5,1          | 6.919                                       | 66,2 | 4.319                                                                   | 62,9 | 2.124                       | 31,0 | 304           | 4,4 | 116           | 1,7 |
| 1973    | 9.930                          | 25,1                                 | 3,3          | 7.111                                       | 71,6 | 4.523                                                                   | 63,8 | 2.132                       | 30,1 | 279           | 3,9 | 158           | 2,2 |
| 1974    | 10.468                         | 22,0                                 | 3,1          | 7.841                                       | 74,9 | 4.990                                                                   | 63,9 | 2.370                       | 30,4 | 274           | 3,5 | 173           | 2,2 |
| 1975    | 9.677                          | 22,4                                 | 3,3          | 7.185                                       | 74,3 | 4.511                                                                   | 62,8 | 2.212                       | 30,8 | 328           | 4,5 | 134           | 1,9 |
| 1976    | 10.245                         | 24,9                                 | 4,3          | 7.250                                       | 70,8 | 4.705                                                                   | 64,9 | 2.113                       | 29,2 | 277           | 3,8 | 148           | 2,1 |
| 1977    | 10.267                         | 20,7                                 | 4,1          | 7.716                                       | 75,2 | 4.843                                                                   | 62,8 | 2.398                       | 31,1 | 322           | 4,2 | 145           | 1,9 |
| 1978    | 10.003                         | 16,4                                 | 3,0          | 8.062                                       | 80,6 | 5.063                                                                   | 62,8 | 2.502                       | 31,0 | 331           | 4,1 | 166           | 2,1 |
| 1979    | 10.395                         | 16,8                                 | 3,2          | 8.313                                       | 80,0 | 5.257                                                                   | 63,2 | 2.585                       | 31,1 | 311           | 3,8 | 160           | 1,9 |
| 1980    | 10.595                         | 17,0                                 | 2,7          | 8.510                                       | 80,3 | 5.445                                                                   | 64,0 | 2.576                       | 30,3 | 340           | 4,0 | 149           | 1,7 |

ALLEGATO 2  
Reati minori

SANZIONI IMPOSTE IN PROCESSI PENALI IN NORVEGIA 1968-1980

*Sanzioni imposte al di fuori dei tribunali e sanzioni imposte nei tribunali, distribuite per le varie categorie di tribunali*

| A N N O | Numero totale sanzioni imposte | Sanzioni imposte fuori dai tribunali |                      | Casi decisi mediante sentenze di tribunali |      | Sanzioni imposte da tribunali suddivise per i diversi tipi di tribunali |      |                             |      |               |     |               |     |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|---------------|-----|---------------|-----|
|         |                                | Rinunzia al processo                 | Multe Decreti Penale | Numero                                     | %    | Tribunale sommario e esaminante                                         |      | Tribunale di Contea e città |      | Le Alte Corti |     | Corte Suprema |     |
|         |                                |                                      |                      |                                            |      | Numero                                                                  | %    | Numero                      | %    | Numero        | %   | Numero        | %   |
|         |                                |                                      |                      |                                            |      |                                                                         |      |                             |      |               |     |               |     |
| 1968    | 72.685                         | —                                    | 92,0                 | 5.779                                      | 8,0  | 3.615                                                                   | 62,6 | 2.109                       | 36,5 | 25            | 0,4 | 30            | 0,5 |
| 1969    | 81.592                         | —                                    | 90,5                 | 7.738                                      | 9,5  | 4.600                                                                   | 59,4 | 2.964                       | 38,3 | 107           | 1,4 | 67            | 0,9 |
| 1970    | 80.705                         | —                                    | 90,1                 | 7.983                                      | 9,9  | 4.498                                                                   | 56,4 | 3.242                       | 40,6 | 153           | 1,9 | 90            | 1,1 |
| 1971    | 84.330                         | —                                    | 89,4                 | 8.912                                      | 10,6 | 5.207                                                                   | 58,4 | 3.472                       | 39,0 | 145           | 1,6 | 88            | 1,0 |
| 1972    | 90.777                         | —                                    | 91,6                 | 7.655                                      | 8,4  | 4.505                                                                   | 58,9 | 3.010                       | 39,3 | 71            | 0,9 | 69            | 0,9 |
| 1973    | 88.148                         | —                                    | 89,6                 | 9.130                                      | 10,4 | 5.609                                                                   | 61,5 | 3.351                       | 36,7 | 84            | 0,9 | 86            | 0,9 |
| 1974    | 71.425                         | —                                    | 88,0                 | 8.562                                      | 12,0 | 5.367                                                                   | 62,7 | 3.075                       | 35,9 | 51            | 0,6 | 69            | 0,8 |
| 1975    | 89.587                         | —                                    | 90,6                 | 8.461                                      | 9,4  | 5.246                                                                   | 62,0 | 3.102                       | 36,7 | 49            | 0,6 | 64            | 0,7 |
| 1976    | 97.262                         | —                                    | 91,0                 | 8.782                                      | 9,0  | 5.621                                                                   | 64,0 | 3.071                       | 35,0 | 35            | 0,4 | 55            | 0,6 |
| 1977    | 107.273                        | —                                    | 91,9                 | 8.668                                      | 8,1  | 5.400                                                                   | 62,3 | 3.178                       | 36,7 | 29            | 0,3 | 61            | 0,7 |
| 1978    | 115.424                        | 5,6                                  | 86,3                 | 9.285                                      | 8,1  | 5.636                                                                   | 60,7 | 3.493                       | 37,6 | 64            | 0,7 | 92            | 1,0 |
| 1979    | 121.270                        | 5,1                                  | 87,7                 | 8.760                                      | 7,2  | 5.239                                                                   | 59,8 | 3.413                       | 39,0 | 53            | 0,6 | 55            | 0,6 |
| 1980    | 124.949                        | 3,7                                  | 89,0                 | 9.098                                      | 7,3  | 5.126                                                                   | 56,3 | 3.793                       | 41,7 | 96            | 1,1 | 83            | 0,9 |

ALLEGATO 3  
Reati gravi e reati meno gravi

SANZIONI IMPOSTE IN PROCESSI PENALI IN NORVEGIA 1968-1980

*Sanzioni imposte al di fuori dei tribunali e sanzioni imposte nei tribunali, distribuite per le varie categorie di tribunali*

| A N N O | Numero totale sanzioni imposte | Sanzioni imposte fuori dai tribunali |                      | Casi decisi mediante sentenze di tribunali |      | Sanzioni imposte da tribunali suddivise per i diversi tipi di tribunali |      |                             |      |               |     |               |     |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|---------------|-----|---------------|-----|
|         |                                | Rinunzia al processo                 | Multe Penale Decreto | Numero                                     | %    | Tribunale sommario e esaminante                                         |      | Tribunale di Contea e città |      | Le Alte Corti |     | Corte Suprema |     |
|         |                                |                                      |                      |                                            |      | Numero                                                                  | %    | Numero                      | %    | Numero        | %   | Numero        | %   |
|         |                                |                                      |                      |                                            |      |                                                                         |      |                             |      |               |     |               |     |
| 1968    | 81.119                         | —                                    | —                    | 11.042                                     | 13,6 | 7.181                                                                   | 65,0 | 3.512                       | 31,8 | 216           | 2,0 | 133           | 1,2 |
| 1969    | 90.705                         | —                                    | —                    | 13.345                                     | 14,7 | 8.204                                                                   | 61,5 | 4.606                       | 34,5 | 350           | 2,6 | 185           | 1,4 |
| 1970    | 90.052                         | —                                    | —                    | 13.936                                     | 15,5 | 8.169                                                                   | 58,6 | 5.099                       | 36,6 | 430           | 3,1 | 238           | 1,7 |
| 1971    | 94.464                         | —                                    | —                    | 15.230                                     | 16,1 | 9.117                                                                   | 59,9 | 5.438                       | 35,7 | 449           | 2,9 | 226           | 1,5 |
| 1972    | 101.233                        | —                                    | —                    | 14.574                                     | 14,4 | 8.824                                                                   | 60,8 | 5.134                       | 35,3 | 375           | 2,6 | 185           | 1,3 |
| 1973    | 98.078                         | —                                    | —                    | 16.241                                     | 16,6 | 10.132                                                                  | 62,5 | 5.483                       | 33,8 | 363           | 2,2 | 244           | 1,5 |
| 1974    | 81.893                         | —                                    | —                    | 16.403                                     | 20,0 | 10.357                                                                  | 63,3 | 5.445                       | 33,2 | 325           | 2,0 | 242           | 1,5 |
| 1975    | 99.264                         | —                                    | —                    | 15.646                                     | 15,8 | 9.757                                                                   | 62,3 | 5.314                       | 34,0 | 377           | 2,4 | 198           | 1,3 |
| 1976    | 107.507                        | —                                    | —                    | 16.032                                     | 14,9 | 10.326                                                                  | 64,4 | 5.184                       | 32,4 | 312           | 1,9 | 203           | 1,3 |
| 1977    | 117.540                        | —                                    | —                    | 16.384                                     | 13,9 | 10.243                                                                  | 62,5 | 5.576                       | 34,0 | 351           | 2,2 | 206           | 1,3 |
| 1978    | 125.427                        | 6,5                                  | 79,7                 | 17.347                                     | 13,8 | 10.699                                                                  | 61,7 | 5.995                       | 34,5 | 395           | 2,3 | 258           | 1,5 |
| 1979    | 131.665                        | 6,0                                  | 81,0                 | 17.073                                     | 13,0 | 10.496                                                                  | 61,5 | 5.998                       | 35,1 | 364           | 2,1 | 215           | 1,3 |
| 1980    | 135.544                        | 4,8                                  | 82,2                 | 17.608                                     | 13,0 | 10.571                                                                  | 60,0 | 6.369                       | 36,2 | 436           | 2,5 | 232           | 1,3 |

## RIASSUNTO

L'Autore, premesso che le statistiche ufficiali concernenti la criminalità contengono un certo margine di errore in quanto un notevole numero di atti criminali sfugge alle stesse, passa ad analizzare, in particolare, i dati statistici riguardanti il fenomeno criminale in Norvegia.

Da detta analisi emerge — in sintesi — che in tale Paese, nell'ultimo quarto di secolo, l'indice di criminalità è aumentato considerevolmente e che l'aumento è stato particolarmente sensibile nel settore giovanile ed in quello di reati contro il patrimonio.

Nella seconda parte del lavoro, l'Autore, passando a trattare della pena, precisa che il codice penale norvegese prevede due tipi di sanzione penale — vale a dire la detenzione e la multa — e che la pena più severa consiste nella privazione della libertà personale per un periodo massimo di ventuno anni.

Circa, poi, la pratica applicazione delle sanzioni penali, l'Autore afferma che, in complesso, in Norvegia si tende — come dimostrato dalle statistiche esistenti in materia — a ricorrere alla pena detentiva senza condizionale il meno possibile e, ove non se ne possa fare a meno, si tende comunque a ridurre al massimo la durata della stessa.

L'Autore, infine, passa ad illustrare sinteticamente il sistema processuale penale norvegese.

Quest'ultimo, che si può definire un sistema accusatorio con elementi inquisitori, è caratterizzato dal potere spettante alla Pubblica Accusa di rinunciare all'esercizio dell'azione penale ogni qualvolta l'interesse pubblico richieda che il reato non debba essere perseguito in giudizio e dall'esistenza — quale regola generale — di un doppio grado di giurisdizione.

## RESUME

Après avoir affirmé que les statistiques officielles concernant la criminalité contiennent une certaine marge d'erreur étant donné qu'un nombre considérable d'actes criminels leur échappe, l'Auteur passe, plus particulièrement, à l'examen des données statistiques relatives au phénomène de la criminalité en Norvège.

En résumé, il ressort de cette analyse que dans ce Pays, au cours des 25 dernières années, le taux de criminalité est augmenté de façon remarquable et qu'il s'agit d'une augmentation particulièrement consistante dans le secteur des mineurs et dans celui des délits contre le patrimoine.

Dans la deuxième partie du travail, l'Auteur, en traitant la question de la peine, précise que le code pénal norvégien prévoit deux types de sanctions pénales, c'est-à-dire la détention et l'amende, et que la peine la plus sévère consiste dans la privation de la liberté personnelle pour un maximum de 21 ans.

Quant à l'application pratique des sanctions pénales, l'Auteur affirme que dans l'ensemble il existe en Norvège — comme l'ont démontré les statistiques en cette matière — la tendance à se servir le moins possible de la peine de détention et, lorsque l'on ne peut vraiment pas faire autrement, à réduire de toute façon au maximum la durée de cette peine.

Enfin, l'Auteur illustre en résumé le système de procès pénal en Norvège.

Ce dernier, qui peut être défini comme un système accusatoire avec des éléments inquisitoriaux, est caractérisé par le pouvoir qui revient au Ministère public de renoncer à l'exercice de l'action pénale chaque fois que l'intérêt public exige que le délit ne soit pas poursuivi en justice et par l'existence, comme règle générale, d'un double degré de juridiction.

## SUMMARY

The Author, admitting that the official statistics on criminality contain a certain margin of error since a considerable number of criminal acts are overlooked by them, goes on to analyze, in particular, the statistical data on criminal occurrences in Norway.

This analysis shows — briefly — that in that country over the last twenty-five years, the criminality rate has risen considerably and that the increase is particularly marked in the juvenile sector and in that of offences against property.

In the second part of his work, the Author, goes on to deal with the penalty, pointing out that the Norwegian criminal code provides for two kinds of penal sanction — namely, imprisonment and fining — and that the most severe penalty convicts in depriving the convicted person liberty for a maximum period of twenty-one years.

With regard to the practical application of the penal sanctions, the Author states that, on the whole, Norway tends — as shown by the existing statistics on the question — to have recourse to the penalty without suspended sentence as little as possible and, where it is impossible to abstain from this, it tends, in any case, to reduce the duration of the sentence to the full.

The Author, finally, goes on to briefly describe the procedures of the Norwegian penal system.

The latter, which may be defined as an accusatory system with « inquisitorial » elements, is characterized by the power invested in the Public Prosecution to waive the right to the exercise of the penal action whenever the public interest demands that the offence should not be brought for judgement and by the existence — as a general rule — of a double grade of jurisdiction.

## RESUMEN

El Autor, habiendo considerado que las estadísticas oficiales respecto de la criminalidad contienen un cierto margen de error ya que un número notable de actos criminales escapa a las mismas, pasa a analizar, en particular, los datos estadísticos referentes al fenómeno criminal en Noruega.

De dichos análisis surge, en síntesis, que en dicho país, en el último cuarto de siglo, el índice de criminalidad aumentó en forma considerable y que este aumento ha sido relevante en el sector juvenil y en el de los delitos contra el patrimonio.

En la segunda parte del trabajo, el Autor, al ocuparse de la pena, aclara que el código penal noruego prevé dos tipos de sanción penal — o sea, la detención y la multa — y que la pena más severa consiste en la libertad personal durante un periodo máximo de veintiún años.

Luego, respecto de la aplicación práctica de las sanciones penales, el Autor afirma que, en general, en Noruega — como ha sido demostrado por las estadísticas existentes sobre este tema — se tiende a recurrir a la pena de detención sin condena condicional lo menos posible y, en los casos en los que no se pueda evitar de hacerlo, se tiende por todas las maneras, de reducir al máximo la duración de la misma.

Finalmente, el Autor pasa a ilustrar sintéticamente el sistema del proceso penal noruego.

El mismo, que puede ser definido como un sistema acusatorio con elementos inquisitorios, se caracteriza por el poder pertinente al fiscal de renunciar al ejercicio de la acción penal todas las veces que el interés público requiera que el delito no deba estar sujeto a proceso ni a la existencia — como regla general — de un doble grado de jurisdicción.



## ZUSAMMENFASSUNG

Vorausgesetzt dass die offiziellen Statistiken über Kriminalität eine gewisse Fehlerspanne enthalten, da sich eine erhebliche Zahl von Verbrechen den Statistiken selbst entzieht, untersucht der Verfasser insbesondere die Angaben über kriminelle Erscheinungen in Norwegen.

Aus dieser Analyse stellt sich zusammenfassend heraus, dass im letzten Jahrhundertviertel in diesem Land der Kriminalitätsindex erheblich gestiegen ist, und dass sich die Steigerung besonders im jugendlichen Sektor und auf dem Gebiet der Straftaten gegen fremdes Vermögen bemerkbar gemacht hat.

Im zweiten Teil der Arbeit, in welchem das Problem der Strafe berücksichtigt wird, bestimmt der Verfasser dass norwegische Stragesetzbuch zwei Strafarten — die Freiheitsstrafe und die Geldstrafe — vorsieht, wobei die strengste Strafe in der Entziehung der persönlichen Freiheit für eine Zeit von höchstens 21 Jahren besteht.

Über die praktische Anwendung von Strafmassnahmen behauptet weiter der Verfasser, dass in Norwegen, im allgemeinen, wie von den darüber vorliegenden Statistiken bewiesen, die Tendenz herrscht, weniger als möglich nach Freiheitsstrafe ohne Bewährung zu greifen, oder im äussersten Fall die Dauer der Freiheitsstrafe auf das Geringste herabzusetzen.

Der Verfasser nimmt dann kurz das norwegische Strafprozesssystem in Betracht. Dieses System, das als Anklagesystem mit Inquisitionselementen bezeichnet werden kann, ist von der dem Staatsanwalt zukommenden Befugnis gekennzeichnet, vom einem Strafverfahren jedesmal abzuehen, wenn es für das öffentliche Interesse erforderlich ist, das strafbare Vergehen nicht gerichtlich zu verfolgen, sowie vom Bestehen, als allgemeine Vorschrift, einer doppelstufigen Gerichtsbarkeit.



## IL PROGRAMMA DI EDILIZIA PENITENZIARIA TRA ISTANZE DI DECENTRAMENTO E NECESSITÀ DI URGENZA

GIAN PAOLO NASCETTI (\*)

SOMMARIO: Premessa. — 1. - Programma di edilizia penitenziaria: a) legge 12 dicembre 1971, n. 1133; b) legge 1° luglio 1977, n. 404; c) leggi finanziarie 1980-1981. — 2. - La legislazione eccezionale in materia di edilizia carceraria. — 3. - La legislazione in materia di case mandamentali. — Conclusioni.

### PREMESSA

Il settore dell'edilizia penitenziaria, oggetto per lungo tempo nel nostro Paese di scarsa attenzione e limitati interventi (1), ha usufruito nell'ultimo decennio di crescenti finanziamenti volti alla realizzazione di nuovi complessi e all'ammodernamento di alcuni di quelli esistenti.

Le ragioni di un tale massiccio impiego di risorse pubbliche in periodo di crisi economica e fiscale vanno ricercate principalmente nella situazione di forte degrado e di grave inidoneità del patrimonio edilizio penitenziario e nelle drammatiche vicende criminali che hanno travagliato la nostra storia recente.

Non si può infatti dimenticare che ancora agli inizi degli anni '70 la maggior parte degli istituti di prevenzione e pena trovava sistemazione in vecchi edifici costruiti prima degli anni '30, molti dei quali con originaria differente destinazione (castelli, conventi), i quali non erano in grado, il più delle volte,

---

(\*) Docente di Diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Bologna.

(1) Cfr. G. CARRARO MODA, « La stima degli edifici penitenziari », in *Rass. Lav. Pubbl.*, n. 1/77, pag. 329. Dati interessanti in proposito sono contenuti nelle relazioni ai disegni di legge di iniziativa governativa n. 3466 presentato alla Camera dei Deputati nella V Legislatura e n. 1199 presentato alla Camera nella VII Legislatura.

non solo di favorire le finalità rieducative che la Costituzione assegna all'esecuzione della pena, ma neppure di garantire quel minimo di igiene, di servizi e di spazi che ad ogni uomo l'attuale coscienza civile vuole sia assicurato.

Si deve inoltre tenere presente che le clamorose e tragiche imprese terroristiche e più in generale la situazione dell'ordine pubblico esterno ed interno alle carceri, fonti di un diffuso allarme sociale, hanno indotto Parlamento e Governo ad attribuire carattere di priorità agli interventi di edilizia penitenziaria.

Questo stato di non ulteriormente procrastinabile necessità di intervento è stato poi ulteriormente incalzato dall'avvento della legge di riforma penitenziaria del 1975 (legge 26 luglio 1975, n. 354). Consapevoli come siamo, in ciò edotti dall'analisi storica, che ogni progettualità architettonica sottende un modello di esecuzione penitenziaria (2), si deve rilevare come il riferimento costante e puntuale della legge del 1975 ad una esecuzione personalizzata e ad una diversificazione del trattamento non possa che aver accentuato l'aporia tra finalità rieducative e « miseria » della situazione edilizia penitenziaria esistente.

A questa iniziale e stridente contraddizione fungeva da ulteriore detonatore di una situazione conflittuale la consapevolezza diffusa che lo stato della nostra edilizia carceraria non era neppure in grado di garantire le elevate necessità di sicurezza.

La complessità di tale situazione tende a trovare adeguate risposte in presenza anche di un diverso ruolo del governo locale, conseguente all'attuazione dell'ordinamento regionale, rispetto ai fenomeni di marginalizzazione e di controllo sociale ed in particolare rispetto al momento dell'esecuzione della pena (3).

Regioni e Comuni, infatti, sia per effetto della legge di riforma penitenziaria come per effetto del trasferimento di funzioni operato dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, dal D.P.R.

---

(2) Cfr. M. PAVARINI, « La città e il suo rovescio. Note in tema di rapporti fra carceri e metropoli », in via di pubblicazione.

(3) Cfr. M. PAVARINI, G. P. NASCETTI, « Decentramento amministrativo e politica del controllo sociale », relazione al convegno di studi regionali su « Struttura e funzioni delle carceri: ruolo dell'ente locale » svoltosi a Parma il 4-5 dicembre 1981 i cui atti sono in corso di pubblicazione.

24 luglio 1977, n. 616 e da altre leggi di riforma sia a carattere generale (legge 23 dicembre 1978, n. 833) che di settore (legge 21 dicembre 1978, n. 845) sono stati in qualche misura coinvolti nel momento penitenziario particolarmente per gli aspetti relativi all'organizzazione di servizi: è il caso fra l'altro delle attività di formazione professionale, delle attività culturali, dell'assistenza sanitaria.

Fermo restando pertanto che l'istituzione, la trasformazione e la soppressione degli istituti di prevenzione e pena, così come l'edilizia penitenziaria, ad esclusione delle case mandamentali ai cui locali provvede il Comune, è di competenza dello Stato, l'amministrazione autonoma locale non può essere indifferente agli interventi di edilizia penitenziaria sul proprio territorio almeno per le seguenti ragioni:

a) perché le elevate problematicità di un'istituzione segregante come è il carcere non può che diffondersi a diversi livelli sul territorio circostante;

b) perché il governo locale nell'esercizio delle acquisite funzioni connesse all'esecuzione penitenziaria è di necessità condizionato dall'ubicazione e dalla struttura edilizia carceraria presente nel territorio;

c) per il delicato rapporto esistente fra localizzazione di opere pubbliche di competenza statale, come sono la gran parte degli edifici carcerari, e competenze in materia urbanistica di Regioni e Comuni.

Alla luce di dette premesse, si cercherà, in questo articolo, di verificare come e in che modo la legislazione statale in tema di edilizia penitenziaria abbia configurato il ruolo dell'amministrazione locale. Si procederà a tal fine all'esame della legislazione che si è succeduta in quest'ultimo decennio e che presenta alcuni punti interessanti con riflessi anche di natura teorico-generale che peraltro ci limiteremo semplicemente ad indicare.

Trattasi di una normativa complessa per la sua frammentarietà, per il suo intervenire cioè a disciplinare *ex novo* singoli aspetti o a modificare singole disposizioni contenute nella più generale normativa in tema di esecuzione di opere pubbliche, già di per sé non semplice anche per il continuo rincorrersi di disposizioni tese all'accelerazione delle procedure.

Sarà esaminata, in primo luogo, la legislazione in tema di nuova edilizia penitenziaria collegata al programma generale messo in moto dalla legge 12 dicembre 1971, n. 1133, riservando infine un'attenzione specifica a quelle di carattere eccezionale e transitorio e a quella relativa alle case mandamentali.

## 1. - PROGRAMMA DI EDILIZIA PENITENZIARIA

### a) *Legge 12 dicembre 1971, n. 1133*

Iniziamo il nostro esame dalla legge 12 dicembre 1971, n. 1133 che, modificata ed integrata in più parti da disposizioni successive, costituisce il testo base da cui prende il via il programma di edilizia penitenziaria. Tale provvedimento stanziò per gli anni che vanno dal 1971 al 1976 la somma complessiva di 100 miliardi di lire da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici che ha una competenza primaria anche nel settore dell'edilizia penitenziaria (4).

Il suddetto stanziamento era finalizzato ad attuare un programma, predisposto dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quello dei lavori pubblici, diretto alla costruzione di nuovi complessi penitenziari, a realizzare opere varie di completamento, adattamento e ristrutturazione di edifici esistenti nonché a consentire operazioni di permuta di edifici ed aree (5).

---

(4) In ordine a tale imputazione nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, titolare fin dalle origini dello Stato unitario di tutta una serie di competenze in materia di edifici pubblici statali (legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F, art. 1, Lett. I; art. 5) si ricorda che con R.D. 18 maggio 1931, n. 544 si concentrarono in tale amministrazione tutti i servizi relativi all'esecuzione di opere edilizie da eseguirsi per conto dello Stato « come... edifici carcerari ed affini... » (art. 1) e si provvide al passaggio dei fondi dal bilancio dei singoli Ministeri titolari di tutta una serie di funzioni relative agli « edifici e stabilimenti » statali da essi amministrati al Ministero dei lavori pubblici (art. 2). Si veda sul punto G. ROEHRSEN, *I lavori pubblici*, Torino, 1971, pag. 232, ed in specifico C. V. VARETTI, « Finanziamento ed esecuzione delle opere edilizie - Appunti per la riforma penitenziaria », in *Rassegna di studi penitenziari*, 1955, pag. 616 e segg.

(5) Ai sensi dell'art. 1, secondo comma della legge 6 luglio 1956, n. 696 l'amministrazione finanziaria, qualora i competenti organi decidano di procedere al trasferimento di istituti penitenziari in altre località, può permutare gli edifici resisi così disponibili con altri edifici, ritenuti idonei dal Ministero di grazia e giustizia, di proprietà delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di altri enti pubblici o con aree appartenenti a detti enti sulle quali costruire stabilimenti penitenziari.

Il programma che doveva individuare i singoli lavori e le priorità di esecuzione degli stessi fu approvato con D.M. 30 marzo 1972 e fu successivamente a più riprese modificato ed aggiornato (6).

La legge in esame fa riferimento ad un tessuto normativo preesistente, costituito dalla complessa normativa in tema di esecuzione di opere pubbliche statali ed in specifico di quelle rientranti nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, nei cui confronti si limita a disciplinare alcuni punti. Su questi e su quant'altro previsto specificamente con gli artt. 5 e 6 di detta legge mi soffermo brevemente.

Secondo il dettato di cui al primo comma dell'art. 5 gli incarichi di progettazione, « fatta salva in casi particolari la procedura dell'appalto-concorso », da affidarsi a privati professionisti (7) sono conferiti con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello di grazia e giustizia. Rispetto alla preesistente normativa concernente l'edilizia penitenziaria possiamo solo rilevare la novità costituita dalla necessità di un'intesa fra i due Ministri.

Merita forse di aggiungere che l'inciso sopra riportato fra virgolette, che appare privo di senso se riferito all'attribuzione degli incarichi di progettazione acquista significato se letto in relazione ai diversi sistemi di scelta del contraente a cui la Pubblica Amministrazione poteva, in quel tempo, ricorrere per l'appalto di opere pubbliche. Con tale inciso il legislatore ha infatti inteso, in opposizione a quanto previsto nel disegno di

(6) Con decreto ministeriale del 30 marzo 1972, secondo quanto disposto dall'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1113 fu approvato il programma che risultò, per i limitati fondi stanziati rispetto a quelli richiesti e per la contemporanea intervenuta lievitazione dei costi di costruzione, di proporzioni più modeste rispetto al piano di radicale rinnovamento delle strutture carcerarie predisposto fin dal 1969 dal Ministero di grazia e giustizia. Tale programma, mentre cominciò ad essere immediatamente attuato per quanto riguarda le opere di completamento, ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, fu fatto slittare nel tempo per ciò che concerne la costruzione di nuovi edifici penitenziari, in attesa della approvazione della legge di riforma carceraria. Esso fu inoltre a più riprese modificato, sia a causa della lamentata insufficienza di fondi, sia per le difficoltà insorte nel reperimento di aree idonee come per gli ostacoli frapposti, in qualche caso, dal Comune e dalla Regione interessata a deliberare e ad approvare varianti agli strumenti urbanistici, sia per la necessità di aspettare e poi di adeguare le scelte progettuali ai nuovi contenuti della legge di riforma penitenziaria del 1975.

(7) Per cenni critici sul fenomeno del ricorso a professionisti privati per la redazione dei progetti degli edifici penitenziari si veda G. CARRARO, MODA, « Finalità e metodi operativi dell'edilizia penitenziaria », in *Rass. Lav. Pubbl.*, n. 1/78, pag. 76 e segg.

legge governativo (8) limitare ulteriormente la possibilità di adozione dell'appalto-concorso già vincolata dalla allora vigente normativa all'esistenza di speciali presupposti (art. 4 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 40 rg. ct. gen. Stato).

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 5 abrogati dalla legge 1° luglio 1977, n. 404, disponevano che l'approvazione dei progetti delle opere e dei contratti spettasse agli organi del Ministero dei lavori pubblici, sulla base delle ordinarie rispettive sfere di competenza, previo parere obbligatorio di natura vincolante, relativo alla « speciale tecnica penitenziaria » espresso dal Ministero di grazia e giustizia.

L'approvazione dei progetti dei nuovi istituti di prevenzione e pena doveva poi essere preceduta anche dal parere espresso da una commissione, nominata dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello di grazia e giustizia, composta da urbanisti, ingegneri, architetti, psicologi, sociologi, educatori e giuristi.

Non è opportuno dilungarsi su queste disposizioni, dal momento che non sono più in vigore, ma merita forse rilevare che l'introduzione di tali pareri che non si sostituivano, ma si aggiungevano a quelli che per legge dovevano essere richiesti ad altri organi consultivi (Consiglio superiore dei lavori pubblici - Comitati tecnici amministrativi dei Provveditorati regionali - Consiglio di Stato) rendevano più lungo e complesso l'iter procedurale.

Si sottolinea altresì l'importante novità costituita dall'introduzione di una commissione in cui trovavano espressione una pluralità di competenze professionali e che stava ad indicare l'intenzione di tener conto nella progettazione dei nuovi stabilimenti penitenziari di esigenze non solo di tipo tecnico-custodialistico.

Si fa da ultimo rilevare che la natura vincolante del parere fornito dal Ministero di grazia e giustizia, tanto più in quanto riferito ad una generica speciale tecnica penitenziaria, determinava in capo a tale Ministero un vero e proprio potere decisionale circa l'approvazione o meno dei progetti.

---

(8) Cfr. la relazione che accompagna il disegno di legge governativo (V Legislatura - Camera dei Deputati - n. 3466) ed in particolare il dettato dell'art. 5 da cui emerge che, innovando la precedente normativa, l'appalto concorso era individuato come procedura a cui l'amministrazione doveva di norma ricorrere.



L'art. 6, tuttora in vigore tranne che per quanto riguarda l'ultimo comma, anch'esso abrogato dalla legge 1° luglio 1977, n. 404, contiene disposizioni relative all'acquisizione degli immobili occorrenti per la realizzazione degli interventi di edilizia penitenziaria, alla loro localizzazione e al loro rapportarsi con gli strumenti urbanistici comunali. Per quanto riguarda l'acquisizione degli immobili, il primo comma di detto articolo stabilisce che si applichino le norme previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 che, al Titolo II, contiene, come è noto, disposizioni in tema di espropriazioni per pubblica utilità.

A seguito della legislazione successivamente intervenuta ed in particolare del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 106) secondo l'interpretazione adottata fin dal 1972 dal Consiglio di Stato in sede consultiva — che trova ormai concordi sia il Consiglio di Stato che la Cassazione — per la quale il procedimento espropriativo previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 è utilizzabile soltanto dalla Regione e non anche dallo Stato e che la titolarità della funzione espropriativa in capo a quest'ultimo significa anche l'applicazione del procedimento espropriativo di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, sembra ragionevole sostenere, in ciò confortati dalla prassi amministrativa, l'inapplicabilità della legge del 1971 alle espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere di edilizia carceraria (9).

Il primo comma dell'art. 6 della legge in esame non deve pertanto ritenersi neppure tacitamente abrogato da disposizioni legislative successive, ma anche per detti interventi è il Titolo II della legge 865 che deve intendersi, per usare un'espressione del Sandulli, « caducato o quanto meno posto in quiescenza ».

---

(9) Cfr. Consiglio di Stato, comm. spec., parere 24 giugno 1972, n. 786, in *Giur. It.*, 1972, III, I, 540; Cons. St., comm. spec., parere 20 gennaio 1975, n. 25, in *Cons. St.*, 1975, I, 576; Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., 6 agosto 1977, n. 3581, con nota di A. ROCCELLA, in *Le Regioni*, n. 1/78 pag. 201 e segg.; Consiglio di Stato — Ad. plen. 19 gennaio 1979, n. 1 — e Corte di Cassazione, Sez. Un., 17 novembre 1978, n. 5343, con nota di A. ROCCELLA, in *Le Regioni*, n. 6/79 pag. 1251 e segg. Per la soluzione opposta si veda: parere Avvocatura dello Stato del 4 agosto 1972 riportato in *Il privato e l'espropriazione*, vol. I, « Principi di diritto sostanziale e criteri di indennizzo », materiali raccolti da G. ALPA e M. BESSONE a cura di G. ROLLA, Milano, 1980, pag. 131 e segg.; e Consiglio di Stato, sez. IV, 17 giugno 1975, n. 594, in *Consiglio di Stato*, 1975, I, 729.

Per una sintetica ricostruzione dell'applicazione del Titolo II della legge n. 865 cfr. A.M. SANDULLI, *Manuale di Diritto Amministrativo*, Napoli, 1982, pag. 773 e segg.

Per quanto concerne la localizzazione delle opere sul territorio e il loro rapportarsi agli strumenti di programmazione territoriale locale, la legge in commento detta al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 6 una disciplina speciale coerente con le soluzioni che da qualche tempo venivano adottate in particolare da leggi disciplinanti l'esecuzione di organici sistemi di opere pubbliche di settore. A questo proposito pare opportuno aprire una breve parentesi. Il sistema previsto dalla legislazione urbanistica, sia per i diversi livelli pianificatori, sia per i contenuti obbligatori dei differenti tipi di piani urbanistici, come in riferimento alle autorità locali e centrali che intervenivano nel procedimento di formazione e di approvazione dei piani, era configurato in modo tale da consentire l'inserimento della localizzazione delle opere pubbliche di competenza statale nell'ordinaria pianificazione territoriale. La legislazione urbanistica non prevedeva in via generale alcuna disciplina derogatoria per l'inserimento di dette localizzazioni in un contesto già pianificato ma anzi disponeva che le opere statali dovessero essere conformi alle prescrizioni e previsioni pianificate (10).

In realtà per una serie di motivi, sui quali in questa sede non ci è consentito di soffermarci, tale sistema non ha mai trovato le condizioni per funzionare talché dagli inizi degli anni '60, comincia la tendenza a risolvere il problema attraverso meccanismi di sovrapposizione delle opere pubbliche statali alla programmazione territoriale locale ricorrendo allo strumento della variante ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione, per l'inserimento di una singola opera (11).

Come si è già anticipato anche la legge in esame ricorre a questo tipo di meccanismo, per la maggior comprensione del

---

(10) Tale giudizio di conformità era attribuito ai sensi degli artt. 29 e 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e succ. modif. ed integr. al Ministro dei lavori pubblici. In caso di giudizio (controllo) negativo lo Stato non poteva legittimamente procedere all'esecuzione dell'opera. A seguito del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 si ritenne, anche se vi erano opinioni difformi, che tali funzioni fossero state trasferite alle regioni. Intervenne poi la legge 28 gennaio 1977, n. 10 che all'art. 9, u.c., confermò il permanere della competenza in capo al Ministero dei lavori pubblici. Attualmente per effetto dell'art. 81, 2° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'accertamento statale deve avvenire d'intesa con la regione interessata.

(11) Per un rapido ed incisivo tratteggio dell'evoluzione normativa in ordine al rapporto tra nuove opere pubbliche non previste negli strumenti urbanistici e governo pianificato del territorio, si veda F. C. RAMPULLA, « La sovrapposizione di opere pubbliche agli strumenti urbanistici », in *Le Regioni*, n. 5/78, pag. 938.

quale e delle sue specificità pare utile descrivere sinteticamente l'intera procedura.

Il programma di edilizia penitenziaria si limita, come è naturale, ad indicare il comune in cui devono essere attuati gli interventi nonché il tipo di lavori e di istituti previsti secondo un ordine di priorità. Individuato così il comune, nel caso di lavori che comportino, come normalmente avviene quando si tratta di realizzare nuovi edifici di prevenzione e pena, la necessità di reperire aree, il Ministro dei lavori pubblici chiede all'amministrazione comunale interessata di procedere all'individuazione delle stesse fornendo l'indicazione della misura di superficie ritenuta necessaria. Il comune, esperite le necessarie ricerche, individua una o più aree che il più delle volte hanno negli strumenti urbanistici diversa destinazione e le sottopone, per una valutazione di idoneità, al giudizio di una commissione composta dal Procuratore generale presso la Corte d'appello competente per distretto, da un funzionario della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena e da un funzionario appartenente all'amministrazione dei lavori pubblici. Nel caso in cui la commissione ritenga idonea un'area avente diversa destinazione rispetto alle previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione approvati o adottati, la scelta è disposta con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro sessanta giorni dall'inoltro della richiesta da parte del Ministero.

Tale delibera costituisce adozione di variante al piano regolatore generale o al programma di fabbricazione la cui approvazione era attribuita ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6, successivamente abrogato, al Presidente della Giunta regionale.

Da quanto sopra descritto emerge abbastanza chiaramente che, per quanto riguarda l'edilizia carceraria, la scelta dell'area è nella sostanza attribuita a soggetti esterni all'amministrazione locale e che il momento preminente dello stesso procedimento di variante non è tanto costituito dalla deliberazione comunale di individuazione dell'area quanto dal giudizio di idoneità espressa sulla medesima dalla commissione. Viene in questo modo ad essere vanificata la discrezionalità di scelta dell'autorità pianificatoria primaria a cui non resta che prendere atto delle valutazioni altrui ed adeguarsi.

A seguito dell'emanazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che all'art. 81 introduce una disciplina di carattere generale per l'accertamento di conformità delle opere statali ai piani urbanistici locali e, secondo l'interpretazione prevalente, per la loro localizzazione in difformità dalle previsioni pianificate, si sarebbe portati a ritenere che tale disciplina si estenda in tutto o in parte, a seconda di come si interpreti il terzo comma di detto articolo, anche alle opere di edilizia penitenziaria (12). L'articolo 81 infatti, pur avvertiti degli eventuali profili di incostituzionalità, fa salve soltanto le diverse disposizioni contenute nelle leggi indicate all'ultimo comma. In realtà, a quanto risulta a seguito di una rapida indagine personalmente effettuata, anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si è continuato ad applicare interamente ed esclusivamente il procedimento previsto dall'art. 6 della legge che si è commentata.

In conclusione si può affermare che la legge n. 1133 delinea per comuni e regioni un ruolo del tutto marginale. Ai primi spetta individuare le aree, ma solo formalmente, su cui effettuare gli interventi di edilizia penitenziaria ed eventualmente deliberare l'adozione di una variante che risulta sostanzialmente imposta; alle seconde approvare la variante. Ad entrambe è conces-

---

(12) L'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, a causa di una formulazione tutt'altro che felice, ha sollevato molti dubbi interpretativi che hanno prodotto una vastissima letteratura. Il problema centrale è quello relativo al collegamento tra secondo, terzo e quarto comma. C'è chi sostiene che il secondo e il terzo comma disciplinano fattispecie del tutto diverse, chi suggerisce un collegamento fra secondo e terzo comma, chi viceversa ritiene che non esista alcun collegamento del secondo comma col terzo e col quarto, chi infine propone una lettura in sequenza logica e coordinata del secondo, terzo e quarto comma.

Si veda sul punto G. MORBIDELLI, « Urbanistica, beni ambientali, acque ed inquinamento », in *Le Regioni*, n. 6/77, pag. 1265 e segg.; V. CERULLI IRELLI, « Proprietà pubblica e opere pubbliche nella normazione urbanistica », in *Atti del Convegno « Profili giuridici e prospettiva della nuova normativa sull'edificabilità dei suoli »*, Milano, 1978; F.C. RAMPULLA, « Prime valutazioni in ordine al governo del territorio-ambiente ed alle opere pubbliche », in *Not. Giurid. Reg.* 1978, pag. 130; *Idem*, « La sovrapposizione di opere pubbliche agli strumenti urbanistici », in *Le Regioni*, n. 5/78; P. URBANI, « Commento all'art. 81, in *I nuovi poteri delle regioni e degli enti locali*, a cura di A. BARBERA e F. BASSANINI, Bologna, 1978; *idem*, voce « territorio e ambiente », in *Guida per le autonomie locali*, diretta da S. CASSESE, Roma, 1978, pag. 582 e in *Annuario 1981 delle Autonomie Locali*, Roma, 1981, pag. 588; D'AMELIO e PALLOTTINO, « Commento all'art. 81 », nel volume a cura di CAPACCIOLI e SATTA, *Commento al D.P.R. n. 616*, Milano, 1980; S. AMOROSINO, *Gli interventi statali sul territorio regionale e locali*, Milano, 1979; *idem*, « La competenza ad accertare la conformità delle opere statali alla pianificazione urbanistica locale », in *Le Regioni*, 2/81, pag. 349 e segg.

sa l'opportunità di offrire edifici od aree allo Stato ottenendo in permuta immobili già destinati a sedi penitenziarie più un eventuale contributo a congruaglio.

b) *Legge 1° luglio 1977, n. 404*

Con legge 1° luglio 1977, n. 404, lo stanziamento iniziale di 100 miliardi di lire viene aumentato, per consentire l'attuazione del programma predisposto ai sensi della legge precedente, di 400 miliardi suddivisi negli anni che vanno dal 1977 al 1982 (13).

Questo provvedimento non opera tuttavia un puro e semplice rifinanziamento ma contiene tutta una serie di disposizioni tese allo snellimento, alla semplificazione e alla accelerazione delle procedure (art. 3, 1° e 2° comma, artt. 4, 5, 7) ad attuare un ampio decentramento (art. 3, 3° e 4° comma), a superare alcune difficoltà connesse al trasferimento di uffici statali alle regioni (art. 2), a coinvolgere, anche se in maniera limitata, regioni ed enti locali nella fase di progettazione-approvazione delle opere di edilizia penitenziaria e nel momento della direzione dei lavori (art. 3, 1° comma e art. 2), a consentire l'effettuazione di studi e ricerche e a costituire un patrimonio di progetti (art. 9), a sottoporre al controllo del Parlamento lo stato di attuazione del programma (art. 10).

Pare opportuno non affrontare con un esame dettagliato l'intero testo normativo; ci si limiterà perciò a prendere in esame le norme più significative ai fini del discorso che si sta conducendo.

Un primo punto di interesse è costituito dalla disciplina dettata da questa legge in sostituzione di quella contenuta al secondo e terzo comma dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 che, ricordo, prevedevano rispettivamente l'uno che l'approvazione dei progetti fosse effettuata dal Ministero dei lavori pubblici previo parere vincolante del Ministero di grazia e giustizia, l'altro che sui progetti dei nuovi istituti fosse altresì sentito il parere di una commissione allo scopo istituita. L'art. 3

---

(13) Sulla ripartizione dei fondi e sulla tipologia degli interventi finanziati con la legge 1° luglio 1977, n. 404 si veda R. MALINCONICO, « Interventi prioritari per l'edilizia penitenziaria », in *Il corriere dei costruttori*, n. 19/79, pag. 16.

della legge in esame dispone, al primo comma, che sui progetti di massima per la costruzione, l'adattamento e il completamento degli edifici penitenziari la cui approvazione rimane a livello centrale, sia sentito il parere, di natura vincolante, di una apposita commissione nominata dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello di grazia e giustizia. Di detta commissione, presieduta dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un Presidente di sezione fanno parte persone che ricoprono posizioni altamente qualificate nella stessa amministrazione dei lavori pubblici e di grazia e giustizia (14), un consigliere di Stato, un direttore di un istituto di pena, due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia e quattro esperti in scienze sociali designati dallo stesso Ministero.

È infine previsto che alle riunioni di tale commissione siano invitati un rappresentante della regione ed uno del comune territorialmente interessati ai progettati lavori. Il secondo comma dell'art. 3 stabilisce che il parere della commissione sostituisca ogni altro parere e che il voto del Direttore generale degli istituti di prevenzione e pena sia vincolante per quanto attiene alla speciale tecnica penitenziaria.

La normativa sopra sinteticamente riportata può essere oggetto di molte osservazioni, ma in questa sede ci si limiterà ad alcune considerazioni e ad evidenziare alcune particolarità poiché essa risulta di limitata applicazione, per un verso a seguito di quanto disposto per i nuovi istituti di prevenzione e pena dall'art. 26 della legge finanziaria del 1980 e per l'altro a causa del fatto che il programma, nella parte che riguarda le opere di completamento, è già stato in gran parte attuato.

Una prima considerazione riguarda lo snellimento della procedura nella fase che porta all'approvazione dei progetti di massima, ottenuto attraverso l'eliminazione del duplice parere precedentemente previsto e con il disporre che il parere espresso dalla commissione sia sostitutivo di ogni altro parere. Va notato

---

(14) Trattasi del Direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici (denominata ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali), del Direttore generale dell'urbanistica del Ministero dei lavori pubblici (denominata Direzione generale del coordinamento territoriale), del Direttore generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia e di quattro membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

come tale snellimento sia stato perseguito istituendo una commissione a composizione più allargata rispetto a quella prevista dalla legge del 1971 in cui compaiono esponenti dei diversi organi che per legge normalmente intervengono nella fase di predisposizione-approvazione dei progetti e nella quale possono trovare diretta espressione le esigenze dell'amministrazione penitenziaria.

In ordine alla presenza alle riunioni della commissione di un rappresentante della regione e di uno del comune territorialmente interessati ai progetti, pur non volendo sottovalutare il significato dell'apertura compiuta verso il governo locale, si deve rilevare che tali rappresentanti, non essendo investiti del potere di concorrere con il voto alle determinazioni da assumere, possono influenzare le valutazioni collegiali, sostanzialmente giocando un ruolo politico culturale che risulterà differente anche a seconda del « peso » delle istituzioni che hanno alle spalle.

Tale presenza appare invece molto più importante per i dati di conoscenza che queste occasioni offrono al fine della predisposizione delle politiche di intervento da parte dell'amministrazione locale in riferimento al tipo, alla dimensione, alle possibili localizzazioni degli istituti di prevenzione e pena progettati.

Quello che più colpisce della normativa in esame è la disposizione relativa al voto del Direttore generale degli istituti di prevenzione e pena. Per quanto riguarda quella che viene definita « speciale tecnica penitenziaria » i cui contenuti sono mutevoli nel tempo e di incerto confine, il voto di tale dirigente è infatti vincolante talché, per questi aspetti, (ma quali, quanti e di che segno?) agli altri membri del collegio non resta che aderire alle valutazioni altrui. Osservando il problema dall'angolo di visuale opposto si può dire che il Direttore generale degli istituti di prevenzione e pena risulta titolare di un potere di veto.

Di stranezze in tema di organi collegiali sia la legislazione statale che quella regionale sono piene ma credo che disposizioni come questa siano rare se non uniche. In questo caso i principi (15) anche di fondo che tradizionalmente si connettono alla

(15) Cfr. R. ALESSI, *Principi di Diritto Amministrativo*, Milano, 1971, pag. 123 e segg.; L. GALATERIA, *Gli organi collegiali amministrativi*, Milano, 1975.

collegialità, da quello della *par condicio* fra i componenti a quello maggioritario, da quello per cui la volontà della maggioranza domina nel collegio e deve essere giuridicamente tenuta come volontà del collegio intero a quello per il quale gli organi collegiali sfuggono alla soggezione del potere direttivo da parte di altri organi, sembrano venire tutti meno, talché c'è da chiedersi se questa commissione non sia in realtà un involucro formale a copertura di determinazioni sostanziali assunte da un singolo componente. Se si tiene poi presente che il parere espresso dalla commissione è vincolante si è indotti a ritenere che chi effettivamente decide quali progetti vadano approvati e quali no sia l'Amministrazione penitenziaria.

Un secondo punto di interesse è costituito dall'ampio decentramento nel settore dell'edilizia penitenziaria attuato con quanto disposto dal terzo e quarto comma dell'art. 3. Ai Provveditori alle opere pubbliche, territorialmente competenti in base alla localizzazione delle opere da eseguire, è infatti attribuita, prescindendo da ogni limite di valore, la approvazione dei progetti esecutivi, dei progetti di variante che non modifichino sostanzialmente quello iniziale, dei contratti nonché la gestione dei lavori. L'approvazione deve essere preceduta dal parere del comitato tecnico-amministrativo che quando si deve esprimere sui progetti delle opere viene integrato dal Procuratore generale della Repubblica o da un suo delegato e da due esperti designati dal Ministero di grazia e giustizia. Nel caso in cui il parere non sia emanato nei termini previsti è in facoltà del Ministro avocare il procedimento che viene proseguito dagli organi centrali del Ministero.

Un terzo punto su cui è opportuno soffermarsi perché chiama in causa regioni ed enti locali riguarda la direzione dei lavori.

L'art. 2 autorizza la stipulazione di apposite convenzioni fra Stato, da un lato, regioni, comuni e province dall'altro, per consentire all'amministrazione dei lavori pubblici di avvalersi, per la direzione dei lavori, degli uffici tecnici dell'amministrazione locale.

Tale disposizione, che pare finalizzata a sopperire alla situazione che si era determinata a seguito del trasferimento degli Uffici del Genio Civile a competenza generale e di parte del relativo personale operato ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, e completato dal D.P.R. 24 luglio 1977,



n. 616, si ritiene abbia avuto una scarsa applicazione pratica. È questa infatti un'ipotesi in cui si verifica il tipico fenomeno di codipendenza dello stesso ufficio da più enti che, seppur limitato e disciplinato da una convenzione, ha sempre visto contrari regioni ed enti locali. Basti pensare in proposito all'atteggiamento fortemente critico tenuto dalle regioni sui fenomeni di codipendenza funzionale prodotti dai primi decreti di trasferimento di funzioni e a quello analogo di comuni e province in tema di deleghe regionali quando esse si riducono a mera utilizzazione di uffici.

L'ultimo punto che merita di essere rilevato è quello relativo alla abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge del 1971 che, come si è detto, attribuiva al Presidente della regione l'approvazione della variante adottata dal comune in seguito alla scelta di aree, su cui realizzare gli edifici penitenziari, con differenti destinazioni nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione.

C'è da chiedersi che significato assuma tale abrogazione. Tenendo presente che il piano regolatore generale è atto di due soggetti, delle competenze regionali in materia urbanistica e specificamente del fatto che l'approvazione delle varianti rientrava nelle competenze regionali già a seguito del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, (art. 1, lettera e) si potrebbe pensare che con tale abrogazione si sia voluto semplicemente eliminare la lesione apportata all'autonomia regionale con l'indicazione dell'organo competente ad approvare la variante e non sopprimere la stessa approvazione.

Più realisticamente, se si tiene presente che da qualche premessa ai decreti di variazione del programma di edilizia penitenziaria emerge che in alcuni casi sono sorte resistenze all'approvazione delle varianti (16) si deve ritenere che il legislatore statale abbia voluto risolvere il problema alla radice sopprimendo oltre la previa autorizzazione regionale anche l'approvazione. Del resto allo stesso risultato pervengono, quando sussistano determinate condizioni, disposizioni dettate poco tempo dopo a quelle prese in esame in materia di opere pubbliche comunali (art. 1, 5° comma legge 3 gennaio 1978, n. 1).

---

(16) Si veda ad esempio il D.M. 20 ottobre 1976 in *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1976, n. 310 che fa riferimento al diniego di approvazione da parte della regione Toscana della variante al P.R.G. di Lucca.

Non resta quindi che da segnalare una palese violazione delle competenze regionali in materia urbanistica; tali disposizioni non risulta peraltro siano state impugnate innanzi alla Corte costituzionale.

Chiudo questi rapidi cenni di analisi della legge 1° luglio 1977, n. 404 segnalando semplicemente che l'art. 4, anticipando di poco quello che sarà previsto in via più generale dall'art. 1 della legge 1/1978 stabilisce che l'approvazione dei progetti delle opere di edilizia penitenziaria equivale a dichiarazioni di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle opere stesse e che l'art. 5 apporta alcune modifiche al funzionamento dei Comitati tecnici-amministrativi presso i Provveditorati che, anche in questo caso, anticipano le disposizioni contenute nell'art. 9 della stessa legge del 1978 (17).

#### c) *Leggi finanziarie 1980-1981*

Le più recenti disposizioni in materia di edilizia penitenziaria sono contenute nelle leggi finanziarie del 1980 e del 1981.

Con legge 24 aprile 1980, n. 146 viene autorizzato (art. 25) per l'attuazione del programma predisposto ai sensi delle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404, l'ulteriore stanziamento di 150 miliardi di lire per il biennio 1981-1982. Tali fondi possono essere impiegati, oltre che per gli interventi contemplati nelle leggi precedenti anche per l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena.

Le novità di maggior rilievo sono tuttavia contenute nell'art. 26. In sintesi esso, al primo comma, autorizza il Ministero dei lavori pubblici a predisporre, d'intesa con quello di grazia e giustizia, procedure di appalto-concorso per la costruzione di nuovi istituti di prevenzione e pena al fine del completamento del « piano di ammodernamento degli edifici penitenziari ». Il secondo comma dispone che a tali appalti si applichino le disposizioni di cui all'art. 2 del R.D.L. 28 agosto 1924, n. 1396, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1013 (che

---

(17) Per una critica alla mancanza di coordinamento normativo fra le disposizioni contenute nella legge 1° luglio 1977, n. 404 e quelle di cui alla legge 3 gennaio 1978 n. 1, cfr. G. SELLA, « L'affidamento dei lavori nell'edilizia carceraria », in *Il corriere dei costruttori*, n. 11/78, pag. 11.

fra l'altro prevedono che l'amministrazione appaltante nomini una commissione che esprime un giudizio ai fini della scelta del progetto-offerta fra quelli presentati) e che il parere espresso dalla commissione, nominata ai sensi di detto articolo, sia sostitutivo di ogni altro parere. Il terzo comma attribuisce al Ministero di grazia e giustizia di concerto con quello dei lavori pubblici e del tesoro il compito di individuare gli istituti penitenziari e gli oneri occorrenti per realizzarli.

L'intelleggibilità di detta disciplina può essere pienamente intesa solo ed in quanto si abbia coscienza che il legislatore ha contestualmente perseguito due diverse finalità. Da un lato, di consentire di anticipare i tempi per la predisposizione di un piano aggiuntivo di edilizia penitenziaria da finanziarsi in un successivo momento (18), dall'altro, di rimuovere i limiti entro cui era circoscritta la possibilità di ricorrere all'adozione dell'appalto-concorso nonché di accelerare le procedure. Su questi ultimi aspetti paiono opportune alcune brevissime considerazioni.

Va posto in primo luogo in rilievo come la previsione dell'intesa fra i due Ministri sia conforme a quella linea di tendenza, che si è evidenziata essere propria della recente legislazione in tema di edilizia carceraria, di rafforzamento del ruolo del Ministero di grazia e giustizia rispetto a quello dei lavori pubblici in ambiti di competenze tradizionalmente riservate a quest'ultimo.

Si deve poi osservare che l'appalto-concorso, in riferimento alla costruzione di nuovi edifici penitenziari, diventa normale

---

(18) Cfr. la relazione che accompagna il disegno di legge governativo (VIII Legislatura, Senato, n. 392) pag. 14. In sede di discussione parlamentare il disposto dell'art. 26 sollevò perplessità e critiche per più di un aspetto (si veda il resoconto delle sedute della Commissione Giustizia della Camera, Camera dei Deputati, VIII Legislatura, IV Commissione Giustizia, n. 1491, 1629, A) ivi compreso per quanto riguarda la singolare procedura prevista in ordine all'anticipazione di un piano aggiuntivo di edilizia penitenziaria. Le disposizioni dell'art. 26, in assenza di stanziamento di fondi, che si ebbe solo l'anno successivo con la legge finanziaria del 1981 e con il riferirsi ad un non meglio identificato « piano di ammodernamento degli edifici penitenziari » probabilmente in corso di elaborazione presso gli uffici ministeriali — che sempre a seguito della legge finanziaria del 1981 diventerà aggiornamento al programma di edilizia penitenziaria, paiono in effetti dettate per consentire di abbreviare i tempi di realizzazione di nuovi istituti di prevenzione e pena mettendo con anticipo l'amministrazione in condizioni di ritrovarsi con un patrimonio di progetti disponibili e con precise indicazioni circa il fabbisogno finanziario. Si spiega anche così il perché sia stato prescelto il sistema dell'appalto-concorso.

sistema di gara (19) ma nei fatti preferibile agli altri sia per i vantaggi che offre anche in relazione alla lamentata carenza di progetti disponibili, sia per l'ulteriore snellimento che l'adozione di tale sistema comporta a seguito della disposta soppressione di ogni altro parere che non sia quello espresso dalla commissione.

Va infine sottolineato che con l'introduzione di tale disciplina si vengono di fatto a chiudere limitatamente ai lavori edilizi per i nuovi istituti di prevenzione e pena i pochi spazi di intervento per regioni e comuni previsti dall'art. 3 della legge 1° luglio 1977, n. 404. Lo snellimento della procedura per l'esecuzione dei nuovi edifici penitenziari risulta così essere perseguito a scapito del coinvolgimento dell'amministrazione locale in tale settore.

La legge finanziaria del 1981 (legge 30 marzo 1981, n. 119) eleva a complessivi 1.200 miliardi l'autorizzazione di spesa di 150 miliardi contemplata nell'art. 25 della legge finanziaria del 1980 ma riporta tali stanziamenti nell'alveo del programma di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404. Il secondo comma dell'art. 20 dispone infatti un aggiornamento del programma (20) che viene effettivamente predisposto ed approvato con decreto del 1° giugno 1981. Al fine di consentire una più sollecita esecuzione degli interventi programmati è poi previsto (art. 20, 3° comma) che i Provveditori alle opere pubbliche possano, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello stato, procedere ad accorpare in un unico lotto di lavori tutte le opere residue e che possono altresì affi-

---

(19) L'art. 26, oltre a superare quanto disposto dall'art. 5, 1° comma, della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, sembra rimuovere i limiti entro cui ai sensi dell'art. 4 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 finiva con l'essere circoscritta la possibilità di adottare, per la costruzione di nuovi edifici penitenziari il cui importo è di gran lunga superiore al miliardo di lire, il sistema dell'appalto-concorso. La legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni pone, come è noto, il principio generale (art. 9, 1° comma) secondo cui gli appalti assoggettati a tale nuova disciplina legislativa, possono essere aggiudicati, a discrezione della pubblica amministrazione statale, secondo il sistema dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto-concorso che diventa normale sistema di gara. Dal momento però che le opere di edilizia carceraria configurano uno dei casi in cui, ai sensi dell'art. 5 (mod. con l'art. 13 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) l'amministrazione appaltante è espressamente esentata dall'applicare le disposizioni della suddetta legge 584/77, il pratico ricorso a tale deroga comportava che l'appalto concorso soggiaceva ai limiti contenuti nella preesistente normativa. Cfr. M. MAZZONE, C. LORIA, *Le gare di appalto secondo la legge 8 agosto 1977, n. 584*, Roma, 1980, pag. 78.

(20) Vedi precedente nota n. 18.

dare a trattativa privata, secondo quanto disposto dall'art. 12, 2° comma, della legge 1/78 l'appalto di tali lavori all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale.

Viene da ultima estesa l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 21 dicembre 1977, n. 967, in tema di snellimento delle procedure di controllo (visto) della Corte dei conti agli atti comunque concernenti le opere di edilizia carceraria (21).

## 2. - LA LEGISLAZIONE ECCEZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA CARCERARIA

Nell'anno 1977 si assiste in Italia ad un progressivo aggravamento della situazione dell'ordine pubblico. Alle sempre più virulenti e drammatiche imprese della criminalità politica e comune lo Stato risponde con tutta una serie di misure sia di carattere preventivo che repressivo (22). Anche la situazione all'interno delle carceri è esplosiva, le rivolte e le evasioni si susseguono a ritmi incalzanti e di pari passo cresce l'allarme nella pubblica opinione.

In questo contesto, che vede il programma di edilizia penitenziaria solo parzialmente attuato, viene approvata la legge 21 dicembre 1977, n. 967 che contiene disposizioni relative a procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari destinate a restare in vigore fino al 31 dicembre 1982.

---

(21) Il disposto dell'art. 6 (identico a quello del primo e secondo comma dell'art. 24 della legge 3 gennaio 1978, n. 1) stabilisce che gli atti comportanti spese sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti, acquistano efficacia qualora non venga formulato alcun rilievo istruttorio entro 30 giorni dal loro ricevimento e sono assoggettati al controllo successivo e che gli atti che dispongono l'assunzione di impegno assoggettati al solo controllo successivo devono essere trasmessi alla Corte dei Conti dall'Amministrazione non oltre 30 giorni dalla data della loro adozione.

(22) Cfr. legge 12 gennaio 1977 n. 1 (Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e all'art. 385 cod. pen.); legge 20 luglio 1977, n. 450 (Modifiche al regime dei permessi ai condannati e agli internati previsto dall'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sulle ragioni dell'introduzione delle « carceri di massima sicurezza » e degli effetti da queste prodotte sull'ordinamento carcerario italiano, vedi, in dottrina: I. CAPPELLI, « Il carcere controriformato », in AA.VV., *Il carcere dopo le riforme*, Milano, 1979.

Gli interventi previsti in tale provvedimento sono aggiuntivi rispetto a quelli contemplati nel programma di edilizia penitenziaria. Di tale legge pare opportuno segnalare immediatamente due aspetti significativi. Il primo è costituito dall'accentuazione del ruolo che viene attribuito al Ministero di grazia e giustizia rispetto a quello dei lavori pubblici in ordine alla decisione ed effettuazione di lavori che vanno ben oltre quelli di ordinaria manutenzione tradizionalmente riservati all'esclusiva competenza di detto Ministero. Il secondo riguarda la normativa in tema di snellimento e accelerazione delle procedure per l'esecuzione dei lavori. La legge in esame anticipa a questo fine disposizioni riprodotte a volte testualmente nella legge 3 gennaio 1978, n. 1 sull'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali. Anche se in questo caso il fatto è probabilmente dovuto al pressoché contestuale *iter* parlamentare dei due testi legislativi va segnalato come indice di quel fenomeno per il quale sempre più frequentemente nel nostro ordinamento discipline di carattere speciale e transitorio finiscano nel tempo per diventare discipline ordinarie e permanenti.

Passando ora ad illustrare il testo normativo per sommi capi e relativamente ai punti che più interessano il nostro discorso si deve osservare che l'art. 1 conferisce al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di dichiarare con proprio decreto l'indifferibile necessità di provvedere a lavori di manutenzione straordinaria, di adattamento e ristrutturazione di edilizia penitenziaria nell'ambito degli istituti penitenziari esistenti. Detti lavori sono eseguiti a cura del Ministero di grazia e giustizia ed il relativo onere è posto a carico del bilancio ordinario di tale Ministero. Tale articolo sollecita molte considerazioni ma preme mettere in evidenza un solo aspetto: l'ampio potere discrezionale che viene attribuito al Ministro sia in ordine all'emanazione quanto al contenuto del provvedimento. La legge non determina infatti alcun parametro, requisito, indicazione in ordine alla situazione di fatto (es. il sovraffollamento, il numero delle evasioni, delle rivolte, ecc.) che costituisca presupposto al potere di dichiarare l'« indifferibile necessità di provvedere » ma conferisce direttamente al Ministro stesso il potere di accertare come di apprezzare le situazioni.

L'indifferibile necessità, in questo caso, pur restando presupposto sostanziale della potestà di azione conferita alla pubblica amministrazione assume rilevanza giuridica, ai fini del concreto esercizio del potere, per effetto e a seguito di valutazione discrezionale del Ministro. In sostanza, a differenza di quanto avviene normalmente in presenza di poteri collegati a situazioni di necessità ed urgenza, la presenza delle quali ingenera quasi un obbligo a provvedere, in questo caso tale elemento (di necessità ed urgenza) non è un dato emergente dalla realtà fattuale ma è il frutto di una rappresentazione totalmente discrezionale del Ministro. Ciò è tanto più dimostrato dal fatto che dal contesto della legge non emerge l'interesse pubblico specifico alla cui realizzazione tipicamente sono rivolte le procedure eccezionali introdotte dalla legge stessa. Sia dalla relazione che accompagna il disegno di legge come dai lavori preparatori (23) risulta che con questo provvedimento legislativo ci si prefiggeva di far fronte alle esigenze di capienza e sicurezza delle istituzioni carcerarie, ma dal momento che queste situazioni, l'una delle quali, quella di sicurezza, già di per sé polivalente, non sono indicate nel testo legislativo approvato, si deve ritenere che la normativa ivi contenuta può diventare lo strumento per far fronte ad ogni tipo di esigenza. Per cui l'eccezionalità non dovrebbe essere collegata tanto alla realtà concreta su cui la legge stessa è destinata ad intervenire, quanto al conferimento al Ministro da parte del Parlamento di un potere così ampio ed incontrollato.

La legge invero circoscrive il contenuto del provvedimento in una duplice direzione. Per un verso si è infatti stabilito che i lavori devono riguardare istituti esistenti, per un altro che detti lavori devono rientrare nelle tre categorie rispettivamente denominate di manutenzione straordinaria di adattamento e di ristrutturazione edilizia. A ben guardare però tale delimitazione risulta del tutto ampia e generica. Circa gli « istituti esistenti » si osserva infatti che la legge non fa riferimento a complessi edilizi già destinati a sedi penitenziarie al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, talché deve ritenersi che il requisito dell'esistenza debba sussistere nel momento di effettiva esplicazione del potere da parte del Ministro e ciò per tutto il tempo in

---

(23) Cfr. Disegno di legge governativo n. 1704, Camera dei Deputati, VII Legislatura.

cui restano in vigore tali disposizioni eccezionali. In tal modo il Ministro di grazia e giustizia appare legittimato ad intervenire non solo sui vecchi complessi penitenziari ma anche, qualora lo ritenga opportuno, su quelli costruiti in base al programma generale di edilizia penitenziaria purché si tratti appunto di edifici già destinati ad istituti di pena. Il che potrebbe comportare modificazioni anche di non poco conto rispetto ad edifici di nuova costruzione per i quali era previsto un meccanismo di progettazione che tenesse conto non soltanto degli aspetti di sicurezza custodialistica.

Per quanto poi riguarda i lavori attribuiti alla competenza del Ministero di grazia e giustizia va osservato che le denominazioni cui fa riferimento la legge assumono significati differenti a seconda dei rami del diritto, dei settori, delle materie, degli istituti a cui si riferiscono sia per i tipi di intervento astrattamente ascrivibili in ciascuna delle denominazioni sia per gli effetti che ne conseguono (24). Rilevato che in materia di edilizia penitenziaria non risultano definizioni normative degli interventi edilizi ricomprendibili in ciascuna di queste denominazioni e che nel disegno di legge governativo presentato alla Camera accanto a queste era prevista anche quella dei lavori di ampliamento per la quale si fissavano alcuni limiti in ordine ad aumenti di volume, così come per i lavori di adattamento e ristrutturazione, di cui non c'è traccia nel testo di legge approvato, diventa oltremodo difficile capire non solo il tipo di interventi rientranti in ciascuna categoria ma anche il grado di estensione e di incidenza massima che tali lavori possono ingenerare sui complessi edilizi esistenti.

L'emanazione del decreto da parte del Ministro di grazia e giustizia costituisce presupposto per l'applicazione della disciplina derogatoria contenuta negli articoli successivi della legge stessa.

Non entro nell'esame delle norme concernenti lo snellimento e l'accelerazione delle procedure limitandomi a dire che toccano diversi punti (termini perentori per l'emanazione dei pareri

---

(24) Si veda ad esempio l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, in relazione al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente ed agli effetti della onerosità o meno della concessione edilizia; la disciplina contenuta nel cod. civ. circa la manutenzione nella locazione; la specifica normativa in materia di tutela di immobili di interesse storico o artistico ed ancora, in relazione all'espropriazione, l'art. 43 della legge 25 gennaio 1865, n. 2359 e l'art. 39 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.



prescritti, termini e modalità di trasmissione degli atti, controllo degli atti da parte della Corte dei conti) dettando una disciplina tutta tesa a far sì che eventuali ritardi non intralcino l'iter per l'esecuzione delle opere. Mi limito a constatare che il secondo e quarto comma dell'art. 4, l'art. 5 e l'art. 6 sono anticipazioni, in alcuni casi anche testuali, delle disposizioni contenute negli artt. 7, 9, 17 e 24 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Tralascio anche l'esame dell'art. 3 che disciplina l'affidamento dei lavori da parte dell'amministrazione penitenziaria indicando i sistemi di contrattazione a seconda del valore dei lavori. Va comunque osservato che tale articolo introduce espressamente la possibilità di ricorrere al sistema dell'economia diretta (fino ad un importo di 50 milioni) e della trattativa privata (fino ad un importo di 300 milioni), che esso pone alcuni problemi interpretativi in ordine alla licitazione privata (25) la quale dal tenore letterale della norma parrebbe limitata a lavori di importo fino a 500 milioni, in ordine ai quali viene soppresso ogni tipo di parere (26) così come di approvazione da parte di organi dell'amministrazione dei lavori pubblici. Tali limiti di importo sono stati successivamente raddoppiati dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge finanziaria del 1981. Pare opportuno analizzare invece le disposizioni che fanno esplicito riferimento alla regione e agli enti locali o che interferiscono con i poteri loro attribuiti in particolar modo in materia di uso e assetto del territorio.

Per quanto riguarda l'aspetto dell'incidenza sul territorio delle opere da eseguirsi (particolarmente a seguito di lavori di

(25) Dal tenore letterale della norma sembrerebbe che l'adozione della licitazione privata sia ammessa per lavori di importo fino a 500 milioni. Dal momento però che tutta la legge è orientata nel senso dello snellimento e dell'accelerazione delle procedure e che tale sistema fin dalle modifiche apportate dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 all'art. 3 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 è da considerarsi una procedura normale per l'aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche di cui la pubblica amministrazione può discrezionalmente ricorrere al posto del sistema dei pubblici incanti, ma tale interpretazione è da respingere.

Cfr. sul punto G. SELLA, « L'affidamento dei lavori di edilizia carceraria », in *Il corriere dei costruttori*, n. 11/78, pag. 11.

(26) L'ultimo comma dell'art. 3 recita « Per i lavori di importo fino a 500 milioni non viene richiesto il parere del Consiglio di Stato... ». Si ritiene che con tale disposizione si sia voluto in questo caso ed almeno limitatamente a questo tipo di lavori di competenza dell'amministrazione penitenziaria superare il nodo del divergente orientamento fra Consiglio di Stato e Corte dei Conti circa l'obbligatorietà del parere del primo sui contratti d'appalto di opere che non vengono eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici.

Si veda S.A. ROMANO, voce « Contratti pubblici », in *Dizionario Amministrativo*, a cura di GUARINO, Varese, 1978, pag. 221.

adattamento o di ristrutturazione), della loro conformità alle previsioni e prescrizioni dei piani urbanistici e per quanto attiene alla tutela degli immobili, in ordine a cui siano programmati interventi, sottoposti alla disciplina sui beni ambientali, si osserva che le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge in esame non tengono in alcun conto né il procedimento disciplinato dall'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, né l'assetto delle competenze in materia urbanistica e di tutela ambientale fra Stato e regione che era allora appena stato definito dal decreto di attuazione della legge 7 giugno 1972, n. 382 (27).

Il primo comma dell'art. 2 dispone infatti che compete al Ministro dei lavori pubblici accertare (controllare) ai sensi dell'art. 29 della legge urbanistica la conformità dei progetti trasmessi dall'amministrazione penitenziaria alle prescrizioni del piano regolatore e del regolamento edilizio del comune in cui le opere devono essere realizzate. In tal modo viene operata una deroga a quanto era stato appena disposto con carattere generale e cioè per tutte le opere statali o comunque da eseguirsi sul demanio (con esclusione di quelle rientranti nella competenza dell'amministrazione militare e di quelle soggette alle disposizioni di cui alle leggi richiamate nell'ultimo comma dell'art. 81) dall'art. 81, secondo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che, come è noto, prevede che l'accertamento della conformità ai piani urbanistici locali sia operata dallo Stato (leggasi Ministero dei lavori pubblici) d'intesa con la regione interessata (28).

---

(27) Cfr. per una critica d'identico contenuto la « Relazione del sotto-gruppo territorio » a cura di E. CAPACCIOLI, D. SORACE e R. SALIMBENI, in *Legislazione Nazionale e Regioni*, Venezia, 1979, pag. 158.

(28) Per quanto riguarda l'individuazione dell'amministrazione statale competente ad esercitare il controllo di conformità si veda il Parere n. 1643 Sez. I Consiglio di Stato - Adunanza del 25 gennaio 1980. Circa l'affermata esclusione di ogni potere di controllo comunale sulle opere di edilizia penitenziaria si tenga presente che per quanto riguarda la concessione edilizia, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto da una parte della dottrina (v. A. BREDIERI, *La legge 28 gennaio 1977, n. 10 sulla edificabilità dei suoli*, Milano, 1977, pag. 358 e segg.) recenti pronunce giurisprudenziali (Corte di Cassazione — Sezioni Unite Civili — Ordinanza 7 luglio 1977, in *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 22 febbraio 1978; Consiglio di Stato, VI Dec., n. 299 dell'11 marzo 1980, in *Il Consiglio di Stato*, 1980, I, 332) si sono espresse nel senso che il controllo di conformità agli strumenti urbanistici operato ai sensi dell'art. 29 della legge urbanistica (legge 17 agosto 1942, n. 1150 e succ. mod. ed integr.) debba essere ritenuto sostitutivo e non aggiuntivo rispetto a quello effettuato in sede di rilascio della concessione edilizia da parte del sindaco. Si consideri poi che il sindaco, stante il disposto dell'u.c. dell'art. 32 della legge urbanistica non ha, in sede di vigilanza, la possibilità d'intervenire direttamente con propri provvedimenti ma si deve limitare ad informare delle eventuali inosservanze il Ministero dei lavori pubblici.

La regione ed i comuni vengono così ad essere esclusi anche nei confronti delle opere da eseguirsi ai sensi della legge che si commenta da ogni potere di controllo.

Il secondo comma dell'art. 2 risolve in maniera drastica il problema della difformità rispetto agli strumenti urbanistici delle opere da eseguirsi. Prima dell'entrata in vigore del suddetto D.P.R. 616/1977 in caso di accertamento negativo (difformità) lo Stato non poteva legittimamente procedere alla realizzazione delle opere ma, salva l'ipotesi di variante concordata, indotta o imposta che fosse, doveva rinunciarvi. Le disposizioni dell'articolo 81 del citato D.P.R. 616/1977, comunque si interpreti il collegamento fra secondo e/o terzo e quarto comma erano appunto destinate a superare gli inconvenienti connessi alla precedente normativa, aggravatisi a seguito del primo trasferimento di funzioni alla regione, individuando, pur se più in sintonia con l'esperienza delle discipline speciali di cui si è fatto cenno, un procedimento per la localizzazione di opere pubbliche di competenza statale che, se conferisce « la decisione ultima » allo Stato coinvolge regioni ed enti locali. Ebbene, anche in questo caso l'art. 81 non viene affatto richiamato ma si dispone semplicemente che in deroga alle disposizioni di leggi vigenti le opere conseguenti a lavori di manutenzione straordinaria, di adattamento e di ristrutturazione non comportano necessità di varianti ai piani urbanistici. Ogni raccordo anche soltanto di tipo formale fra opere pubbliche, loro localizzazione e pianificazione comunale viene meno. La divaricazione fra competenze statali e comunali diventa totale. Il comune potrà adeguare i propri strumenti urbanistici se ed in quanto riterrà opportuno farlo.

Il terzo comma dell'art. 2 cerca infine di dare una risposta al grave impedimento costituito dai vincoli ambientali e architettonici cui erano sottoposti in quel periodo ancora un buon numero di edifici adibiti ad istituti di prevenzione e pena ricavati da trasformazioni e adattamenti di vecchi castelli e conventi.

Tale comma dispone che il sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici, ove ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 (in materia di « Tutela delle cose di interesse artistico-storico ») e 29 giugno 1939, n. 1497 (in materia di « Protezione delle bellezze naturali ») debba rilasciare il prescritto nulla-osta, è tenuto a pronunciarsi entro 60 giorni dalla richie-

sta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il nulla-osta esso si deve intendere rilasciato. È questa un'ipotesi di silenzio-assenso che in considerazione della delicatezza degli interventi lascia piuttosto perplessi ma che sta a dimostrare come l'urgenza d'intervenire fosse in quel momento ritenuta prevalente rispetto alla tutela di ogni altro tipo di interesse pubblico.

Si deve inoltre rilevare che tale disciplina contrasta con l'assetto delle competenze delineate dall'art. 82 del citato D.P.R. 616/1977, che ha delegato alle regioni le funzioni amministrative concernenti la protezione delle bellezze naturali ed in specifico quelle relative alla loro tutela (con esclusione di alcuni poteri riservati al Ministro per i beni culturali e ambientali) e con il trasferimento a tali enti delle sezioni delle bellezze naturali delle sovrintendenze per i beni ambientali ed architettonici (tab. A, allegata al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

### 3. - LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI CASE MANDAMENTALI

Passiamo ora all'esame della normativa riguardante le case mandamentali, piccoli istituti di prevenzione soggetti ad una disciplina che consente maggiori spazi di intervento alla comunità esterna e agli enti locali (29).

Le case mandamentali sono disciplinate, oltre che dalla legge di riforma penitenziaria del 1975, dalla legge 29 novembre 1941, n. 1405, profondamente modificata dalla legge 5 agosto 1978, n. 469 con la quale ci si proponeva di riportare a funzionalità detti istituti. In rapida sintesi si ricorda che le case mandamentali sono istituite con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e dell'interno sentiti i comuni interessati. Con lo stesso procedimento viene fissato l'elenco delle case mandamentali che sono ripartite in tre classi, secondo la loro dimensione, con i relativi organici del personale di custodia e l'ammontare del rimborso forfetta-

---

(29) Sul rinnovato attuale interesse nei confronti delle case mandamentali, si veda il saggio di A. MARGARA: *Riforma della istituzione penitenziaria e nuova organizzazione delle sue strutture*, in via di pubblicazione.

rio riconosciuto dallo Stato ai comuni per le spese da essi sostenute. Parte delle spese di funzionamento di questi istituti sono infatti poste a carico del comune mentre restano di competenza dell'amministrazione penitenziaria gli oneri per il mantenimento e il trasporto dei detenuti, per il casermaggio e per ogni occorrenza degli uffici. Rammentiamo altresì che il pretore del mandamento svolge le funzioni di direttore e che il personale di custodia dipende sotto l'aspetto organico e retributivo dai comuni, sotto quello funzionale e disciplinare dall'amministrazione penitenziaria (30). Gli immobili adibiti a case mandamentali appartengono al comune, al demanio o al patrimonio dello Stato o a privati; in questi ultimi casi il comune, a cui spetta fornire locali idonei per detti istituti di prevenzione, provvede a stipulare contratti di locazione (31).

La legge del 1978, per incentivare il recupero, il rinnovo e l'ampliamento di tale patrimonio edilizio, ha stabilito che con l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, i comuni possano procedere (art. 6) a costruire, ricostruire, sopraelevare, ampliare, restaurare nonché provvedere alla manutenzione straordinaria di edifici destinati a case mandamentali. In tal caso lo Stato concede ai comuni un rimborso straordinario annuo di importo pari alle rate di ammortamento dei mutui contratti per far fronte a tali oneri aggiuntivi rispetto a quelli che in via ordinaria competono ai comuni per le case mandamentali. L'autorizzazione ad effettuare gli interventi e la concessione del rimborso straordinario, che dura fino all'estinzione del mutuo, sono rilasciate dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

La legge finanziaria del 1980 (art. 28, secondo, terzo, quarto, quinto comma) al fine di incentivare il recupero, il rinnovo e l'ampliamento del patrimonio edilizio adibito a case mandamentali, ostacolato anche a causa della situazione finanziaria in cui si trovano molti comuni e per i limiti posti dalla legisla-

---

(30) L'onere sostenuto dal comune per il trattamento economico del personale delle case mandamentali viene interamente rimborsato dallo Stato (art. 4 legge 5 agosto 1978, n. 469).

(31) Cfr. C. ERRA, voce « Carceri », in *Enciclopedia del Diritto*. D. MUSCOLO, « Il regime giuridico degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e pena », in *Rass. studi penit.*, 1953, pag. 280 e segg.

zione della fine degli anni '70 del ricorso all'indebitamento, ha innovato alle disposizioni di cui alla legge del 1978. È stata infatti concessa ai comuni la possibilità, nell'ambito degli investimenti consentiti dalla normativa in materia di finanza locale, di contrarre mutui presso la Cassa depositi e prestiti per un importo fino a 500 miliardi di lire (comprensivo delle opere di edilizia giudiziaria) ed è stato previsto che, nel caso in cui le amministrazioni comunali non fossero in grado di contrarre mutui, l'onere del relativo ammortamento fosse assunto in tutto o in parte a carico del bilancio statale.

Con la legge finanziaria del 1981 (art. 19) il *plafond* dei mutui contraibili da parte degli enti locali per opere di edilizia penitenziaria e giudiziaria di loro competenza viene portato nell'anno 1981 a 700 miliardi di lire. Viene poi rimosso, per gli interventi di cui sopra, il limite alla possibilità di contrarre mutui previsto dal quarto comma dell'art. 1 del D.L. 29 dicembre 1977, n. 916, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 e l'onere di ammortamento dei mutui è assunto interamente dallo Stato.

Si deve osservare che per effetto di tali disposizioni tutti i comuni, per i quali è prevista l'esistenza di una casa mandamentale, sono stati messi nella condizione di effettuare quegli interventi che si palesino necessari o comunque opportuni. La intenzione di rilanciare tali istituti è poi confermata dal disposto del quinto comma dell'art. 19 che prevede che il Ministro di grazia e giustizia, affinché siano effettivamente impegnate le somme stanziare e realizzati gli interventi di ammodernamento, promuova, avvalendosi anche della collaborazione dell'A.N.C.I., la presentazione tempestiva dei progetti e, ove occorra, fornisca la necessaria assistenza tecnica.

## CONCLUSIONI

La legislazione che si è sinteticamente commentata consente a questo punto di rilevare alcuni orientamenti e di trarre alcune conclusioni. In primo luogo si deve osservare che la esigenza di snellimento e di accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere di edilizia carceraria, fondata sull'urgenza della situazione, ha complessivamente via via emarginato l'ammini-

strazione locale non solo rispetto a compiti riferiti ad ambiti di competenze proprie dello Stato ma anche in relazione ad un complesso di funzioni che la legislazione di decentramento di quest'ultimo decennio ha attribuito a regioni e comuni.

L'amministrazione locale è infatti venuta perdendo quei pochi spazi d'intervento che ad essa erano stati aperti in ordine alla progettazione delle opere di edilizia penitenziaria di competenza statale, così come, la stessa progettazione delle case mandamentali risulta del tutto condizionata dalle decisioni ministeriali.

Si è già detto, ma qui è opportuno ribadirlo, che la legislazione commentata ha spesso totalmente ignorato le stesse competenze comunali e regionali in materia urbanistica e di beni ambientali. Procedimenti di coinvolgimento del governo locale, come quello previsto dall'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono rimasti inapplicati mentre contemporaneamente veniva richiesto a regioni e comuni di svolgere compiti meramente strumentali e di supplenza dell'amministrazione statale.

Si deve poi rilevare che il fenomeno di omogeneizzazione dei modelli architettonici e l'accentramento delle competenze in ordine agli stessi prevalentemente in capo all'amministrazione penitenziaria rende quanto meno incongruo l'attuato decentramento in tema di controllo sociale e svuota lo stesso ruolo giocabile dell'amministrazione locale nell'esercizio delle funzioni, direttamente connesse al momento dell'esecuzione della pena, trasferite dallo Stato (32).

Non si vogliono certo sottovalutare le esigenze connesse alla urgenza di provvedere, ma una volta che si affronta, dopo un lungo periodo di tempo, in termini generali e con un tale impegno finanziario, un problema come quello dell'edilizia

---

(32) Ci sembra opportuno dover insistere su questo carattere contraddittorio tra istanze volte al decentramento di funzioni al governo locale in tema di politica penitenziaria e le rilevate tendenze in senso contrario presenti nella legislazione in materia di edilizia carceraria. Ad accentuare questo aspetto schizofrenico possiamo ricordare un recentissimo schema di disegno di legge per « l'istituzione ed il funzionamento delle case e sezioni per l'esecuzione della semidetenzione » in cui oltre a prevedere l'attivazione di tutte le case mandamentali come spazi ove organizzare sezioni di semidetenzione e semilibertà, si prevede all'art. 3 che detta sezione di semidetenzione sia diretta dal sindaco del comune in cui essa ha sede o da un impiegato comunale designato dal consiglio comunale e che nel primo anno di attuazione della legge il comune provveda all'assunzione provvisoria del personale eventualmente necessario.

penitenziaria, è preoccupante rilevare che fra l'istanza innovativa introdotta dalla legge di riforma carceraria e quella di decentramento, volta a consentire processi di partecipazione della comunità locale, oltre che degli enti che la rappresentano, ha vinto sostanzialmente l'istanza di sicurezza. L'amministrazione locale in questi anni, con l'esclusione di pochi comuni e di qualche regione, risulta peraltro aver attuato, sulla base delle competenze trasferite, scarsi interventi.

Si resta poi stupiti, anche se ci si rende conto della delicatezza e della conflittualità insita in tali problematiche, del fatto che le regioni, anche nei momenti in cui erano più determinate a tutelare la propria sfera di attribuzioni, non abbiano mai impugnato, nel settore dell'edilizia penitenziaria, le disposizioni statali lesive delle loro competenze.

Il problema carcerario, non resta che concludere, risulta talmente complesso e dirompente che, in fondo, anche l'amministrazione locale preferisce non affrontarlo. Ignorare le proprie competenze e chiudersi in un silenzio fatto di saltuari mugugni e di qualche lamentela sembra la strategia migliore.

#### RIASSUNTO

L'Autore esamina tutti i provvedimenti normativi in materia di edilizia penitenziaria, emanati in Italia dal 1971 in poi, discutendone aspetti, contenuti, interazioni, procedure e relazioni tra l'attività dello Stato e quella dell'Ente locale in materia.

Si sofferma sul carattere di urgenza della normativa stessa, carattere che ha imposto lo snellimento delle procedure, ma che si è risolto nella progressiva emarginazione dell'Ente locale da tale attività. Questo indirizzo risulta diametralmente opposto a quello che nell'ultimo decennio ha attribuito in altri campi, progressivamente, nuove funzioni a regioni e comuni.

In particolare, sono state trascurate — e spesso totalmente ignorate — le competenze regionali e comunali in materia di urbanistica e beni ambientali, mentre l'attività di questi Enti veniva ridotta allo svolgimento di compiti meramente strumentali e di supplenza dell'Amministrazione statale. Ne è conseguito, inoltre, un fenomeno di omogeneizzazione dei modelli architettonici.

Di fatto, ne risulta negata l'apertura verso l'Ente locale nell'esecuzione penitenziaria, che è uno degli elementi costitutivi della riforma del 1975.

L'Autore, però, nota che le regioni non hanno mai impugnato, nel settore dell'edilizia penitenziaria, la normativa statale lesiva delle loro competenze.

#### RESUME

L'Auteur examine toutes les mesures normatives en matière de bâtiment pénitentiaire, promulguées en Italie à partir de 1971 et en discute les aspects, les contenus, les interactions, les procédures, ainsi que les relations existantes entre l'activité de l'Etat et celle de l'Organisme local dans ce secteur.



Il s'arrête ensuite sur le caractère d'urgence de ces normes, urgence qui a imposé l'assouplissement des procédures, mais qui s'est également résolue dans la marginalisation progressive de l'Organisme local par rapport à cette activité. Cette orientation s'oppose diamétralement à celle qui, au cours de la dernière décennie, a progressivement attribué dans d'autres domaines de nouvelles fonctions aux régions et aux communes.

Ce sont notamment les compétences régionales et communales en matière d'urbanisme et d'environnement qui ont été négligées — et parfois même complètement ignorées — tandis que l'activité de ces Organismes se réduisait à l'accomplissement de tâches purement instrumentales et de remplacement de l'Administration de l'Etat. En outre, cela a donné lieu à un phénomène d'homogénéisation des modèles architecturaux.

En fait, cela prive l'Organisme local de toute possibilité d'intervention dans l'exécution pénitentiaire, qui est un des éléments constitutifs de la réforme de 1975.

L'Auteur observe toutefois que, dans le secteur du bâtiment pénitentiaire, les Régions n'ont jamais attaqué les normes de l'Etat portant atteinte à leurs compétences.

### SUMMARY

The Author examines all the normative provisions regarding prison building issued in Italy from 1971 onwards, discussing with regard to them the relative aspects, subject-matter, interrelations, procedures and relations between the activity of the State and that of the Local Authority.

He dwells on the urgent nature of the norms themselves, a nature that has imposed the streamlining of the procedures, but which has involved the progressive emargination of the Local Authority from this activity. This trend appears diametrically opposed to that which, over the last decade, has progressively attributed new functions in other fields to Regions and urban districts (comuni).

In particular, the spheres of competence of the Regions and urban districts regarding urbanistic and environmental questions have been neglected — and often totally ignored —, whereas the activity of these Authorities was reduced to the performance of merely instrumental duties and ones substitutional to the State administration. This has, furthermore, led to the standardization of the architectonic models.

In fact, from it stems the denial to open up towards the Local Authority regarding penitentiary building, which is one of the constitutive elements of the 1975 reform.

The Author, however, notes that the Regions have never appealed against the State norms, detrimental to their spheres of interest, in the penitentiary building sector.

### RESUMEN

El Autor examina todos los proveídos normativos en materia de edificación penitenciaria, emanados en Italia desde 1971 en adelante, discutiendo determinados aspectos de los mismos, así como contenidos, interacciones, procedimientos y relaciones entre la actividad del Estado y la del Ente local en la materia.

Se demora en el carácter de urgencia de la propia normativa, carácter que ha impuesto la agilidad de los procedimientos, pero que ha sido resuelto con la progresiva emarginación del Ente local, de tal actividad. Esta dirección resulta diametralmente opuesta a la que en la última década ha atribuido en otros campos, en forma progresiva, nuevas funciones a regiones y municipios.

En particular, se han descuidado — y muy a menudo, totalmente ignorado — las competencias regionales y municipales en materia de urbanismo y bienes am-

bientales, mientras se reducía la actividad de estos Entes a la ejecución de tareas meramente instrumentales y de suplencia de la Administración Estatal. Además, el resultado de esto ha sido un fenómeno de homogeneización de los modelos arquitectónicos.

En efecto, de ello resulta negada la apertura hacia el Ente local en lo que respecta a la edificación penitenciaria, que es uno de los elementos constitutivos de la reforma de 1975.

No obstante esto, el Autor nota que las regiones no han impugnado jamás, en el sector de la edificación penitenciaria, la normativa estatal que lesiona sus propias competencias.

### ZUSAMMENFASSUNG

Der Verfasser untersucht alle seit 1971 in Italien erlassene Normativbestimmungen über Strafanstaltenbau, wobei besonders Aspekte, Inhalte, Wechselwirkungen, Prozeduren sowie Zusammenhänge zwischen staatlicher und gebietskörperschaftlicher Tätigkeit auf diesem Gebiet in Betracht genommen werden.

Er hält sich ferner über den dringlichen Charakter der Normativbestimmungen auf, der zwar zu einer Vereinfachung der Prozeduren nötigte, sich aber in ein allmähliches Ausscheiden der Gebietskörperschaft von solcher Tätigkeit ausgeschlagen habe. Diese Tendenz sei genau das Gegenteil der Tendenz, die im letzten Jahrzehnt, auf anderen Gebieten, den Regionen und Gemeinden progressiv neue Aufgaben auferlegt habe.

Inbesondere seien regionale sowie kommunale Zuständigkeiten im Bereich Städtebau und Umweltgüter vernachlässigt, oft überhaupt übersehen worden, während die Tätigkeit dieser Körperschaften auf die Ausführung von rein instrumentalen, die Staatsverwaltung ersetzenden Aufgaben beschränkt worden sei. Es erfolgte davon, überdies, eine Homogenisierung der architektonischen Modelle.

Dadurch sei tatsächlich eine der grundlegenden Elemente der Reform vom 1975 verneint, und zwar die Öffnung nach Gebietskörperschaften in bezug auf Strafanstaltswesen.

Der Verfasser bemerkt jedoch, dass nie die Regionen die staatliche, ihre Kompetenz verletzende Normativbestimmung im Bereich Strafanstaltenbau beanstandeten.

# IL PROBLEMA DELLA PENA DI MORTE NELL'ITALIA D'OGGI

ANTONINO BATTIATI

SOMMARIO: 1. - Perché ancora si discute sulla pena di morte. — 2. - Dal codice Zanardelli alla Costituzione. — 3. - Motivazioni a favore della pena di morte. — 4. - Motivazioni contro la pena di morte. — 5. - Validità degli orientamenti contrari al ripristino della pena di morte in Italia.

## 1. - *Perché ancora si discute sulla pena di morte*

A due anni dalla reintroduzione della pena di morte nell'ordinamento italiano, con il codice del 1930, PAOLO ROSSI commentava gli scarsi interventi dottrinali sul tema rilevando che, sotto il profilo filosofico-giuridico, il problema andava considerato « dialetticamente esaurito » già da un quarantennio (1). La promulgazione del codice Zanardelli, difatti, stabilendo la incompatibilità della pena capitale con i principi informatori del sistema giuridico italiano, aveva praticamente concluso la fase delle discussioni, vivacissime e approfondite, sull'opportunità di conservare o meno quell'istituto. Da allora, annotava ROSSI, non erano maturati nel pensiero giuridico italiano nuovi indirizzi capaci di rinsanguare la discussione con idee originali. Dubbi e perplessità sulla validità della decisione abolizionista del codice Zanardelli non si erano sopiti, nei decenni successivi, in alcuni settori del mondo giuridico e accademico, senza però esprimersi in compiute posizioni dottrinali.

---

(\*) Avvocato in Roma, Segretario Generale dell'Associazione Italiana Giuristi e dell'Associazione « Girolamo Tartaglione ».

(1) P. ROSSI: *La pena di morte e la sua critica*, Lattes, Genova, 1932, pag. 11.

La ricomparsa della pena di morte nel sistema penale italiano era dunque dovuta a ragioni essenzialmente politiche. Né l'opinione pubblica, scossa dalle tensioni sociali del primo dopoguerra, aveva dimostrato riluttanza all'innovazione, forse nella speranza che dal massimo inasprimento della pena potesse conseguire un vivere associato più civile e tranquillo.

Tornano d'attualità i rilievi del ROSSI oggi che un raggruppamento politico si è presentato a reclamare la reintroduzione della pena capitale, tramite una legge di iniziativa popolare. Del tutto improbabile sul piano della riuscita concreta, l'operazione acquista però un suo significato a livello ideale.

In Italia è ammissibile il solo referendum abrogativo, per leggi già esistenti, e, d'altro canto, la richiesta parlamentare dell'estrema destra di ripristinare con un artificio giuridico costituzionale la pena di morte per i terroristi (dichiarazione dello « stato di guerra interno ») è stata bocciata nel febbraio scorso alla Camera con larghissima maggioranza (292 contrari e 21 favorevoli) (2). Ma il fatto stesso di avere riaperto il dibattito sull'argomento è chiaro segno di malessere sociale. Ci si chiede allora se il tumultuoso trasformarsi della realtà socioeconomica del Paese, e l'affacciarsi di più ampie problematiche alla ribalta nazionale possano avere intaccato nelle coscienze lo spirito informatore del nostro ordinamento, fino al punto da far ritenere giustificabile ad alcuni una così radicale innovazione nel sistema delle pene.

Poiché per due volte, e in differenti momenti storici, l'ordinamento italiano ha voluto cancellare dal proprio codice penale quell'istituto, c'era da ritenere che esso non dovesse più riproporsi come nuovo interrogativo. Tanto meno nel Paese dove, fin dal secolo XVIII, è germogliata, per poi attecchire in tutto il mondo civile, una concezione umanitaria dei principi penali, in base alla interpretazione data dal BECCARIA alla im-

---

(2) Cfr. mozione n. 1, 00144 sulla dichiarazione dello stato di guerra nelle zone del Paese maggiormente colpite dal terrorismo presentata dagli On. FRANCHI ed altri alla Camera dei Deputati il 23 luglio 1981 e discussa nella seduta del 23 febbraio 1982, in resoconto sommario Atti Camera dei Deputati n. 464/1982, pag. 6 segg. In precedenza il Movimento Sociale Italiano si era fatto promotore di una petizione popolare presentata alla Camera con 1.255.082 firme di elettori. (Vedi petizione popolare n. 166/1981). Nella decorsa legislatura l'estrema destra aveva presentato alla Camera dei Deputati il 2 febbraio 1977 la proposta di legge costituzionale n. 1097 per la modifica dell'art. 27 della Costituzione e introduzione della pena di morte.

postazione contrattualistica dei rapporti sociali (3). Quando gli uomini abdicarono a parte della loro libertà per entrare in società non rinunciarono al diritto fondamentale della vita — ha sostenuto, come è noto, il Beccaria — e lo Stato non ha quindi il diritto, se non in casi eccezionali, di uccidere uno dei suoi membri (4).

Ma al tempo stesso ci si lamenta da più parti di una eccessiva « tolleranza » delle leggi penali dinanzi alla recrudescenza della criminalità. « Anche i paradigmi tecnico-giuridici non soddisfano più coloro che appaiono mossi da pressanti istanze di giustizia sostanziale contro quelli che vengono chiamati i formalismi legalitari — commenta il NUVOLONE. E così, nel secolo XX, la reazione agli atti lesivi degli interessi individuali e di gruppo, per una specie di ricorso vichiano, sembra ritornare ai caratteri della vendetta: il che è inevitabile quando il diritto è disancorato da valori universalmente accettati » (5).

Nel 1968, quasi presagendo questi umori collettivi, il NUVOLONE esprimeva il timore che il prevalere di tensioni emotive illiberali potesse prospettare all'Italia l'eventualità, per quanto assai remota, di un ripristino della pena di morte, previo processo di revisione costituzionale (6).

Fatto è che l'impressionante *escalation* di fatti di sangue, imputabili al terrorismo politico e alla criminalità comune, hanno determinato nella popolazione, in quest'ultimo quindicennio, una crescente sensazione di insufficiente protezione da parte dell'ordinamento. Su tale stato d'animo hanno fatto facilmente presa le tentazioni antiabolizioniste, motivate da principi di ordine « pratico » e politico, non diversamente che negli anni Trenta.

Oggi come ieri, comunque, il problema è « dialetticamente esaurito » poiché nessun nuovo indirizzo del pensiero giuridico

---

(3) BUCCELLATI: *Cesare Beccaria e l'abolizione della pena di morte*, Milano, 1872; C. CANTU': *Beccaria e il diritto penale*, Firenze, 1862; U. SPIRITO: *Storia del diritto penale italiano*, Roma, 1925; U. SCADUTO: *Cesare Beccaria*, Palermo, 1980; A. DE MARCHI: *Cesare Beccaria e il processo penale*, Torino, 1929.

(4) « Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra i beni, che è la vita? » (C. BECCARIA: *Dei delitti e delle pene*, Milano, Cioffi, 1844, parag. XVI, « Della pena di morte », pag. 51).

(5) P. NUVOLONE: *Il sistema del diritto penale*, Padova, 1975, pag. 11.

(6) P. NUVOLONE: « Le problème de la peine de mort en Italie », in G. TURNA-TURI: « Orientamenti e tendenze sulla pena di morte », in *Arch. Penal.*, fasc. XI-XII, 1968, pag. 476.

giustificherebbe, a livello di principio, la riesumazione dell'istituto (7). Ma, pur al di fuori di una qualsiasi attualizzazione dottrinarica, vediamo riproporsi le giustificazioni « pratiche » tradizionalmente addotte a sostegno della pena capitale.

A dimostrazione di come queste, però, non siano mai state compiutamente recepite dal mondo giuridico italiano (a parte la parentesi legislativa in senso contrario imposta dal regime fascista) gioverà un breve *excursus* sulle vicende storiche dello istituto.

## 2. - *Dal codice Zanardelli alla Costituzione*

Un notevole movimento abolizionista era venuto impiantandosi in Italia nella seconda metà del secolo scorso, in un susseguirsi di dibattiti e polemiche che avevano posto il nuovo Regno tra gli Stati maggiormente interessati alla questione. Nel 1865 la Camera dei deputati si era espressa a favore dell'abolizione della pena capitale, ma gli ambienti senatoriali restavano prevalentemente contrari. Tanto che nei vari progetti di codice penale presentati fino al 1875, per quanto ristretta a casi limitati, la pena di morte avrebbe continuato ad essere contemplata (8).

Sulla posizione dell'opinione pubblica popolare — in questa come in tutte le altre questioni di rilevanza civili — ben poco conosciamo, e per di più filtrato dalle generalizzazioni delle relazioni ufficiali. Così nel 1873, mentre andava elaborando il suo progetto di codice penale, il ministro Viglione aveva promosso un sondaggio tra i prefetti (9), che per la maggior parte

(7) In occasione della recente ristampa dei suoi scritti giuridici, PAOLO ROSSI, allora presidente della Corte costituzionale, ribadiva la perenne validità delle argomentazioni contrarie alla pena di morte, nonostante l'irruzione del terrorismo e della grande criminalità organizzata sulla scena nazionale (P. ROSSI: *La pena di morte. Scetticismo e dogmatica*, Milano, 1978, pagg. 12-13).

(8) Per le varie fasi legislative del codice Zanardelli: *Esposizione storica e scientifica dei lavori di preparazione del codice penale italiano dal 1866 al 1884*, Firenze, 1884; *Le fonti del codice penale italiano*, Roma, Tip. Botta, 1875.

(9) « Importa di sapere: se l'opinione degli uomini savi e prudenti creda, nelle speciali condizioni della provincia propria, necessario di mantenere ancora nella legislazione penale l'estremo supplizio; se, data l'abolizione di questa pena, non ne verrebbe scosso o scemato, nelle popolazioni, quel sentimento di sicurezza e fiducia nella tutela della legge che è condizione della vita sociale ed ha tanta parte nella prosperità e nello sviluppo economico e morale » (V. ANDREIS: « La pena di morte », in *Enc. Giur. It.*, vol. X, Parte III, Milano 1901, pag. 505).

dichiararono la popolazione delle loro province contraria alla abolizione.

Anche in forza di tali asserzioni, il progetto Viglione, presentato al Senato nel 1875, proponeva il mantenimento della pena capitale; ma questa volta, in sede di discussione, le opposizioni furono assai vive e gli interventi assunsero un tono apertamente abolizionista. Era il risultato della vasta campagna che, dopo il 1870, aveva visto le ragioni degli abolizionisti farsi più convincenti ed investire tutti i settori della vita politica e culturale, suscitando vasto interesse anche all'estero (10).

Videro in quegli anni la luce vivaci pubblicazioni periodiche, quali « il Giornale per l'abolizione della pena di morte », diretto dall'ELLERO (11); il « Cesare Beccaria », la « Società per l'abolizione della pena di morte » di Milano e la « Biblioteca abolizionista » di Lucca, che oltre alle informazioni sul procedere della « campagna » venivano pubblicando notevoli contributi dottrinali.

Le esecuzioni capitali, del resto, erano divenute sempre più rare e, a partire dal 1876, sarebbero state limitate ai soli reati previsti dal codice militare (12). Lo stesso mondo del diritto era sostanzialmente abolizionista e il 1° Congresso giuridico italiano, tenutosi a Roma nel 1872, aveva espresso il voto che il nuovo codice penale italiano sapesse provvedere efficacemente alla sicurezza sociale senza ricorrere ai « supplizi di sangue » (13).

Nel 1876, discutendosi il progetto di codice penale presentato dal ministro Mancini, la Camera approvava il principio abolizionista, ma sarebbe trascorso più di un decennio prima che i due rami del Parlamento cancellassero l'istituto dall'or-

---

(10) In Francia l'iter delle proposte abolizioniste italiane fu seguito con particolare interesse dal celebre penalista e criminologo Lucas che intervenne nella polemica con articoli, libri e « lettere aperte » agli statisti italiani. C.J.M. LUCAS: *La peine de mort et l'uniformation pénale à l'occasion du projet de code pénal italien*, Paris, 1876; *Enquête sur la peine de mort en France et en Italie*, Paris, 1888.

(11) PIETRO ELLERO intervenne nella polemica anche con opuscoli e saggi; tra gli altri: P. ELLERO: « Ragioni contro la supposta necessità della pena di morte », in *Scritti vari*, Bologna, 1875; « Della pena capitale », in *Trattati criminali*, Bologna, 1881.

(12) P.S. MANCINI: *Notizie statistiche sulla condizione della pena di morte in Italia nel decennio 1867-1876*, Roma, 1876.

(13) *Atti del primo Congresso giuridico italiano*, Roma 1872; P.S. MANCINI: *Relazione sulla pena di morte al 1° congresso giuridico italiano*, Roma, 1872.

dinamento italiano. In questo periodo la polemica tocca il culmine e la pubblicistica si esercita sul tema con una serie enorme di opuscoli, articoli, relazioni; mentre i più illustri giuristi si cimentano con saggi e memorie sull'argomento (14).

Il codice Zanardelli del 1889 eliminava infine la pena di morte, fermi restando i casi previsti nel codice penale militare. L'abolizione fu generalmente accolta con favore e i suoi fautori assicurarono che l'andamento della criminalità non avrebbe subito rialzi, pur mancando l'elemento dissuasivo della pena estrema.

Ma nei decenni successivi venne facendosi strada il concetto che l'eliminazione della pena capitale fosse in un certo senso un « lusso » difficile da mantenere negli ordinamenti di quegli Stati le cui condizioni sociali non dessero garanzia di stabilità e sicurezza. In questa situazione era oggettivamente caduta l'Italia, specie dopo il conflitto del 1915-18, ed i primi giuristi simpatizzanti del fascismo non esitarono a chiedere di porvi rimedio ripristinando la pena capitale (15).

L'avvento al potere dell'ideologia fascista, caratterizzata da una concezione più autoritaria dei rapporti tra Stato e cittadino (16), e la serie di attentati di cui il regime nascente fu fatto segno condussero il Governo al ripristino della pena di morte. Si ebbe così la legge 25 novembre 1926, n. 2008, sulla difesa dello Stato, che prevedeva la fucilazione nei confronti dei responsabili di gravi delitti politici e per gli attentati al capo del Governo e ai membri della famiglia reale; decisione coerente al principio, appunto, che la società ha fini suoi propri

---

(14) Tra i principali testi ricordiamo: VERA, *La pena di morte*, Napoli, 1863; D'ERCOLE, *La pena di morte e la sua abolizione*, Milano, 1875; LANCIANO, *Sulla pena di morte*, Chieti, 1879; BORSO-CARMINATI, *Sulla pena di morte*, Torino, 1893; CARNEVALE, *La questione della pena di morte nella filosofia scientifica*, Torino, 1888; TOMMASEO, *Della pena di morte*, Firenze, 1865; PESSINA, « Lezioni sulla pena di morte » (1875), in *Scritti per il 50° anno di insegnamento*, vol. I, Napoli, 1899; LA FRANCESCA, *La pena di morte*, Napoli, 1877; MAGRI, *La questione della pena di morte*, Pisa, 1888; GABBA, *Il pro e il contro nella questione della pena di morte*, Pisa, 1866.

(15) MICELI: « La necessità del ritorno alla pena di morte », in *Critica Fascista*, 1926, pag. 389 e segg.; AUGENTI: « La pena di morte nella storia e nella critica », in *Scuola Positiva*, 1926, I, pag. 145 e segg.

(16) « ... non sapendosi più mettere in dubbio il dovere del cittadino onesto di sacrificare la sua vita per la difesa dello Stato, appariva inconcepibile negare in linea di principio allo Stato medesimo la disponibilità della vita del malfattore nei casi in cui, proprio per colpa di costui, ciò venisse dalla necessità pubblica richiesto ... » (L. CRIFO': *La pena di morte nello stato fascista*, Roma, 1934, pag. 93).



che trascendono la vita del singolo e ai quali i fini dell'individuo devono subordinarsi (17).

Il principio della pena di morte tornava a inserirsi nel sistema giuridico italiano (18) e ne fu subito prospettata la reintroduzione nel nuovo codice penale di cui erano stati avviati i lavori preparatori. Alle critiche espresse in questa sede, per la estensione della pena capitale dei delitti politici ai reati comuni (19), aveva replicato lo stesso guardasigilli Rocco: « la coscienza pubblica non può accettare una distinzione per cui i delitti comuni atrocissimi, che attentano gravemente alla sicurezza della vita sociale, e che pur non avendo come principale obiettività giuridica l'offesa dello Stato, sulla sicurezza di questo si riflettono accentuatamente, siano trattati con maggiore indulgenza dei delitti, pur gravissimi, determinati da moventi politici » (20).

Questo principio era convalidato dalle asserzioni del MANZINI sulla perfetta rispondenza della pena di morte ai principi informatori del regime fascista, che, subordinando alla difesa dello Stato e del suo ordinamento ogni altro interesse, consideravano la vita umana con criteri sociali e non individuali (21). Tale particolare concezione della supremazia dei diritti statali su quelli dell'individuo (22) poteva però giungere alle estreme conseguenze di chi, come il CARNELUTTI, estendendo nozioni civilistiche all'ambito penale, giungeva a considerare la com-

(17) A. Rocco: Relazione alla Camera dei deputati al disegno di legge sui « Provvedimenti per la difesa dello Stato » (*Atti Parlamentari*, Camera dei deputati, legisl. XXVII, sess. 1924-1926). Ancora di Rocco, sulla questione: « Intorno alla pena di morte », in *Riv. intern. di filosofia del diritto*, Roma, 1933, III, pag. 480; « Sul ripristino della pena di morte », in *Opere*, vol. III, 1933.

(18) MELI: *Il ristabilimento della pena capitale in Italia*, Roma, 1927; LONGHI: « Della pena di morte », in *Dizionario Penale*, 1926, fasc. IV, pag. 236 e segg.; CHICCA: « Ancora sulla pena di morte », in *Scuola Positiva*, 1926, I, pag. 30; CONTI: « Sul ripristino della pena di morte in Italia », in *Critica Fascista*, 1926, n. 19; GAROFALO: « La pena capitale », in *Dizionario Penale*, 1927, fasc. I, pag. 18; FERRI: « Pena di morte e difesa dello Stato », in *Scuola Positiva*, 1926, I, pag. 391 e segg.

(19) Contro l'estensione della pena di morte ai delitti comuni si espresse il DE MARSICO: *I delitti contro lo Stato nell'evoluzione del diritto pubblico*, Bari, 1927, pag. 23 e segg.

(20) In CRIFO': cit., pag. 13.

(21) V. MANZINI: *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. III, Torino, 1961.

(22) Sul rapporto tra concezione autoritaria dello Stato fascista e sistema penale, NUVOLONE: *Il sistema del diritto penale*, cit., pagg. 131-132.

minazione della pena capitale una sorta di « diritto di esproprio » esercitabile dall'autorità statale (23).

Gli estensori del nuovo codice penale resuscitando l'istituto, poggiarono la loro innovazione più su motivazioni di ordine pratico che su speculazioni giuridico-filosofiche (di qui la scarsità degli interventi dottrinali rilevata dal Rossi (24)). Nei confronti di questa restaurazione essenzialmente « politica » scarso peso avevano avuto i pareri del mondo giudiziario e accademico, coinvolti, anch'essi, dal particolare clima sociale del momento. È significativo che la Cassazione del Regno, evitando di esprimere un proprio giudizio sulla questione, dichiarasse però di accettare la pena capitale « come uno dei capisaldi innovatori che non si discutono » (25).

Il codice penale del 1930 comminava dunque la pena estrema (26), oltre che per i reati già previsti dalle leggi eccezionali del 1926, anche per i delitti da cui derivasse la morte di più persone e per le forme più gravi di omicidio: il parricidio, l'omicidio commesso per conseguire lucro, o per commettere o occultare altro delitto, o per assicurarsi l'impunità di un precedente delitto; oppure l'omicidio consumato in circostanze particolarmente efferate, quali la violenza carnale.

Gli anni della seconda guerra mondiale e della caduta del fascismo conobbero applicazioni del tutto particolari della pena

(23) F. CARNELUTTI: « La pena di morte nel diritto pubblico », in *Riv. del dir. pubbl. e della pubbl. ammin.*, Roma 1931, pag. 439. Al CARNELUTTI controbate però il DE MARSICO (« Pena di morte ed espropriazione per pubblica utilità », in *Giornale dell'Avvocato*, 1 sett. 1931, pagg. 15-17) sostenendo che non può parlarsi di espropriazione quando la soppressione riguarda non il diritto ma il titolare di esso. Intervendendo nella polemica il Manzini dichiara: « A noi sembra che se un'analogia può interessare, essa meglio si trovi nell'istituto della confisca, in quanto tende ad eliminare il corpo del reato o cose per se stesse dannose o pericolose » (MANZINI: *Trattato...*, cit., pag. 61).

(24) Tra gli interventi principali, SABATINI: « Progetto del nuovo codice penale italiano », in *Scuola penale unitaria*, 1927, a. I, fasc. IV, pag. 65 e segg.; BATTAGLINI: *Principi di diritto penale in rapporto alla nuova legislazione*, Milano, 1929, pag. 155; JANNITTI PIROMALLO: *Elementi di diritto criminale*, Roma, 1930, vol. I, pag. 289.

(25) ROSSI: *La pena di morte e la sua critica*, cit., pag. 13.

(26) Tra i commenti successivi alla promulgazione del Codice: E. CARNEVALE: « La questione della pena di morte », in *Scuola Positiva*, 1932, pag. 529 e segg.; E. ALTAVILLA: *Lineamenti di diritto criminale*, Napoli, II ed., 1932, pag. 307; G. BENTINI, G. ESCOBEDO: « La pena di morte e la Corte di cassazione », in *Giust. Pen.*, 1933, II, pag. 201; SABATINI: *Istituzioni di diritto penale*, Roma, 1935, pag. 367, C. SALTELLI, E.R. DE FALCO: *Commento al codice penale*, Roma, 1930, vol. I, p. 1, pag. 165 segg.; G. MAGGIORE: *Diritto penale*, Bologna, 1932, vol. I, pag. 370 e segg.

capitale, legate alle contingenze del momento. Con l'entrata dell'Italia in guerra, norme speciali estesero l'istituto ai reati che incidessero negativamente sull'efficienza economica e bellica della Nazione, o che fossero stati commessi in circostanze derivanti dallo stato di guerra (27).

Caduto il fascismo, il decreto legge luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 aboliva la pena di morte per i delitti previsti dal codice penale, sostituendola con l'ergastolo, ma la lasciava in vigore nel codice penale militare di guerra e nelle leggi contro il fascismo (28).

La definitiva abolizione della pena capitale, anche per i delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra, si ebbe con il decreto legge 31 gennaio 1948, n. 21 (29) mentre l'articolo 27 della Costituzione della Repubblica sanciva nel suo ultimo comma: « Non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra ».

Questo principio costituzionale, a giudizio del BETTIOL, non risponderebbe però a una ragione ontologica, conseguente al diverso sistema di governo datosi dallo Stato italiano, « perché non c'è contrasto tra i criteri politici fondamentali di una costituzione democratica e il riconoscimento della pena di morte » (30). Ma poiché la pena di morte, nella situazione ante-guerra dei regimi totalitari europei, aveva assunto il significato di strumento di oppressione, il principio che ora l'aboliva rispondeva piuttosto alla ragione storico-politica di sottolineare recisamente, con la Carta costituzionale appunto, la volontà di negazione, anche nell'ambito penale, di quel passato.

La stessa formulazione dell'art. 27, del resto, inquadra organicamente la soppressione della pena di morte in un sistema penale nel quale è sancito il carattere umanitario delle pene. La locuzione «trattamenti contrari al senso di umanità», difatti, determinando l'illegittimità di una sanzione penale che leda i

---

(27) R.D.L. 11 giugno 1942, n. 584, convertito in legge 3 dicembre 1942, n. 1549; legge 1 settembre 1940, n. 1782; legge 23 aprile 1943, n. 254; legge 16 giugno 1940, n. 582; R.D.L. 10 dicembre 1942, n. 1365.

(28) Decreto legge luogot. 27 giugno 1944, n. 159; decr. legge luogot. 22 aprile 1945, n. 142; decr. legge luogot. 26 aprile 1945, n. 195 e in altre leggi speciali. Il decreto legge 10 maggio 1945, n. 234 ripristinava la pena di morte contro i casi più gravi di rapina e di costituzione di banda armata.

(29) E. BATTAGLIA, G. VASSALLI: *La nuova legislazione penale*, vol. I, Milano, 1946, pag. 111.

(30) G. BETTIOL: *Diritto penale*, 10<sup>a</sup> ed., Padova, 1978, pag. 53.

diritti inviolabili della personalità umana, fa respingere a maggior ragione il riconoscimento della legittimità della suprema pena (31).

Nel corso delle accennate vicende storiche, la ricorrente controversia dottrinarica era venuta riproponendo, consolidandole progressivamente, le varie teorie pro o contro l'istituto. Riesaminarle nelle loro affermazioni più significative ci permetterà di trarne i contributi ancora validi da utilizzare nell'odierno riaffacciarsi della polemica.

### 3. - *Motivazioni a favore della pena di morte*

Le opinioni del BECCARIA, pur nel preponderante consenso suscitato, si erano scontrate, come è noto, con quella parte della dottrina che, anche in Italia, ne contestava la validità generale o l'applicabilità concreta. Dal Filangieri, per il quale è ineliminabile la pena di morte contro gli omicidi premeditati e i delitti di lesa maestà dello Stato (32); al Romagnosi, che rivendica alla società il diritto di applicare la massima pena come forma specifica del diritto di difesa (33); al Giuliani, particolarmente dialettico nell'opporre alle tesi del Beccaria la grande efficacia intimidatrice, insostituibile a suo giudizio, esercitata dalla pena capitale (34).

Nei decenni successivi, parallelamente all'affermarsi del movimento abolizionista, prende vigore una corrente giuridica nutrita dei principi positivisti allora in auge, profondamente scettica sulle fondamentali innovazioni in materia penale operate dal codice Zanardelli. Contro quanto sostenuto da chi ritiene inammissibile la pena capitale in un ordinamento civile, perché del tutto contrastante con le prescrizioni della « legge di

---

(31) M. SPASARI: *Diritto penale e Costituzione*, Milano, 1966, pag. 121.

(32) G. FILANGIERI: *Scienza della legislazione*, vol. I, lib. III, cap. XXX, Napoli, 1780.

(33) E. ROMAGNOSI: « Memorie sulla pena capitale », appendice a *Genesi del diritto penale*, vol. II, Milano, 1836.

(34) GIULIANI: *Istituzioni di diritto criminale*, vol. I, 3<sup>a</sup> ed., Macerata, 1851, pag. 59 e segg.

natura », la scuola positiva affronta (35) la questione spostandone i termini di riferimento dall'ambito giusnaturalistico a quello del razionalismo utilitaristico. E, soprattutto, sposta l'interesse del criminologo dal reato al reo, la cui violazione della legge viene studiata sotto il profilo della pulsione biopsichica all'attività delittuosa.

Partendo da tali presupposti i seguaci del Lombroso (36) giungono alla conclusione che esistono « delinquenti costituzionali » nei confronti dei quali è illusorio parlare di funzione rieducatrice della pena perché questa, per quanto lunga e afflittiva, lascerebbe pressoché intatto, e sempre disposto a nuocere, il loro potenziale di pericolosità sociale. La pena di morte, ammettono i positivisti, può non essere comminabile in astratto, in base alla pura e semplice tipologia del delitto commesso; ma nulla vieta di considerarla perfettamente legittima, e applicabile, quando sia stato scientificamente dimostrato la pericolosità assoluta e incorreggibile di un individuo (37).

« La pena di morte è scritta in caratteri troppo indelebili nella natura, perché la si debba cancellare da un codice il quale si ispiri alle sue leggi », dichiara il Lombroso (38), d'accordo con il Ferri nel ritenere lecita, in via di principio, l'eliminazione degli individui più pericolosi per la società, secondo le leggi della selezione nella lotta per la vita (39).

---

(35) Sui caratteri della « scuola positiva », E. FLORIAN: *La parte generale del diritto penale*, Milano, 1934, pag. 23 e segg.; CRISPIGNI: « Enrico Ferri e la scuola positiva », in *Riv. Pen.*, 1940, pag. 907; FROSOLI: *Sistema penale italiano*, Torino, 1959, vol. I, pag. 34 e segg.; SANTORO: *Manuale di diritto penale*, vol. I, Torino, 1958, pag. 36 e segg.

(36) C. LOMBRoso: *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza, alla psichiatria*, Milano, 1875.

Sulla scuola lombrosiana, LATTES: « Cesare Lombroso e la sua opera », in *Studi Penali*, 1959, pag. 335 e segg.; DI TULLIO: « Cesare Lombroso e la politica criminale moderna », in *Studi Penali*, 1959, pag. 495; NUVOLONE: « Lombroso e il diritto penale », in *Giust. pen.*, 1978, I, col. I; G. GENTILE: *Cesare Lombroso e la scuola italiana di sociologia criminale*, Messina 1921.

(37) In questo senso si era espresso il Congresso di Criminologia svoltosi a Roma nel 1888. (*Atti del congresso di Antropologia Criminale*, Bocca, Roma 1889, pagg. 339-346).

(38) LOMBRoso, BIANCHI: *Misdea e la nuova scuola penale*, Torino, 1885, pag. 5.

(39) « La legge generale di evoluzione ci mostra che il progresso di ogni specie vivente si deve a una continua selezione operata con la morte dei meno atti alla lotta per l'esistenza; e del resto embrionalmente, anche tra gli animali, come si fa naturalmente, si può anche fare, in omaggio alle leggi della vita, artificialmente. Sarebbe quindi conforme non solo al diritto ma alle leggi naturali la selezione artificiale che la società venisse facendo nel proprio seno, con l'estirpare gli elementi nocivi alla propria esistenza, gli individui antisociali, non assimilabili, deleteri ». (E. FERRI: *Sociologia criminale*, 3<sup>o</sup> ed., Torino, 1892, pag. 724).

Ma assegnando alla pena di morte questa funzione di « selezione artificiale » della specie umana, gli esponenti della scuola positiva incappano, per loro stessa ammissione, in una insuperabile contraddizione di fondo implicita nella teoria. La pena capitale difatti potrebbe conseguire le proprie finalità selettive solo se applicata a vastissimo raggio, ipotesi impensabile a meno di non voler sconfinare dalla giustizia retributiva nella barbarica carneficina. Poiché dunque le poche esecuzioni capitali eseguite ogni anno negli Stati che le prevedono non riescono ad avere nemmeno efficacia dissuasiva, sarebbe assurdo confidare in una loro funzione di « selezione ». La pena di morte, di conseguenza, convengono per lo più i positivisti, legittima in via di principio, non risponde però in concreto al requisito fondamentale dell'utilità sociale e va quindi respinta (40). Non manca però chi, partendo dalle premesse positiviste, e nonostante il disconoscimento della funzione selettiva, rivendica come giusta e necessaria l'applicazione della pena capitale. La « Criminologia » del GAROFALO, si pone in questa prospettiva e, smussata nelle sue affermazioni più drastiche, può considerarsi un manifesto tuttora valido della dottrina antiabolizionista (41).

Dato che le pene normali risultano inefficaci a tutelare il consorzio civile dal delinquente incallito, vi si sostiene in pratica, non dovrebbero esserci ostacoli etici o sociali per procedere, in questi singoli casi, alla sua eliminazione fisica. Contro il delitto, che rappresenta una mancanza di adattamento alla vita sociale, l'ordinamento reagisce respingendo, anche definitivamente, l'individuo inadatto dal suo consorzio. In questo senso la pena di morte può considerarsi legittima e indispensabile alla difesa sociale (42).

La legittimità intrinseca della pena di morte, sostiene ancora il GAROFALO, si deduce anche dall'osservare che essa, colpendo individui costituzionalmente amorali, non suscita pietà né raccapriccio nelle persone più sensibili. Quasi che la coscienza

---

(40) E. FERRI: *Sociologia criminale*, cit., pag. 727.

(41) GAROFALO: *Criminologia*, 2ª ed., Torino, 1891. Prima della promulgazione del codice Zanardelli il GAROFALO aveva preso posizione con *Contro la corrente. Pensieri sulla proposta abolizionista nel progetto del nuovo codice penale italiano*, Napoli, 1889. Ribadiva anche successivamente le sue idee: « Pena di morte », in *Arch. di psichiatria*, vol. IX, 1891, pag. 135.

(42) GAROFALO: *Criminologia*, cit., pagg. 249 e 464.

collettiva volesse tributarle il dovuto riconoscimento per avere cancellato nei secoli passati tante migliaia di criminali abituali, impedendo così alla loro progenie di inquinare la società in misura maggiore di quanto non lo sia attualmente (43).

Il carattere « pratico » della giustificazione della pena capitale sarà maggiormente evidenziato in età fascista, con la spiccata accentuazione della motivazione politica. « La questione della pena di morte — afferma tra gli altri il MANZINI — ha per noi carattere politico, non filosofico, e tanto meno di diritto penale... La pena di morte pertanto non contrasta con alcun sistema politico, ma soltanto con le idee di certi filosofi e filosofeggianti, per i quali le necessità politiche sembra non abbiano valore » (44).

In opposizione alla concezione giusnaturalistica dei rapporti sociali, la reintroduzione dell'istituto nel codice penale viene a dipendere dalla necessità di tutelare al massimo l'interesse della Nazione al rispetto delle sue leggi fondamentali. Rovesciando i termini della relazione tra individuo e società, la visione giuridica fascista riconosce allo Stato la facoltà punitiva non come derivante da un diritto naturale dell'individuo ma come facoltà autonoma, quasi « consustanziale » allo Stato stesso.

« Se quella concezione individualista — scrive un teorico del periodo — fatta propria dai regimi demoliberali, considerando in una visione antistorica e antimorale la società umana solo nello spazio e nel tempo, e l'individuo centro di tutta la vita e fine di tutta l'attività sociale, può da un punto di vista teorico condurre a negare la legittimità del patibolo; a tale concezione non può giungere quella concezione organica dei rapporti sociali fatta propria dal regime fascista e per cui l'individuo non è che un elemento infinitesimale e transeunte dell'organismo sociale che a lui preesiste » (45).

Collocata in tale prospettiva la pena capitale può fare a meno di giustificazioni etiche o dottrinali. Prende il suo posto

---

(43) « ... Poiché ogni gerarchia ha un suo fondamento economico e politico e risponde a una data costituzione, è così svelato che ogni necessità politica e sociale ha il suo riflesso nel sistema delle pene. La pena capitale, lungi da ogni ideologia razionale o anche sentimentale, non ha di solito che un fondamento di necessità politica e sociale ». (G. LOMBARDI: *La pena di morte e il suo fondamento*, Napoli, 1932, pag. 91).

(44) MANZINI: *Trattato...*, cit., pagg. 60-61.

(45) CRIFO', cit., pag. 99.

nella vasta categoria dei fenomeni sociali generali, come sanzione penale cui si riconosce la massima efficacia satisfattoria e intimidatrice. Più che da disquisizioni teoriche la sua necessità e validità dipendono essenzialmente dalla finalità irrinunciabile di prevenire la criminalità politica e comune. Se quindi un ordinamento pone la difesa dello Stato e della tranquillità sociale sopra ogni altro interesse, non valuterà più la vita umana in base a criteri individualistici.

L'edizione del 1939 del « Nuovo Digesto Italiano » conferma questo particolare approccio al problema: « Il problema della pena di morte però non è filosofico né tanto meno giuridico, poiché non è suscettibile di risoluzione mediante ragionamenti teorici o metafisici. È invece un problema essenzialmente pratico, imposto da necessità di ordine sociale e politico, le quali costituiscono gli unici fattori che possono indurre in un determinato momento della vita dei popoli a considerare l'opportunità o meno di ricorrere all'estremo supplizio » (46).

Spostata dai termini etici e filosofici a quelli della necessità pratica, la pena di morte assume la « giustificazione » di fondo che conserverà fino ai giorni nostri. Partendo dal principio generale che la società civile, come ogni altro organismo vivente, deve difendersi per sopravvivere, la teoria antiabolizionista tende a dimostrare la necessità della pena estrema quale tutela sociale contro la minaccia costante del crimine.

Anche se da un punto di vista individualistico ed etico tale pena può apparire crudele ed inaccettabile, resta pur sempre l'unico tentativo concreto per evitare il ripetersi dei delitti più gravi. La funzione satisfattoria ed intimidatrice deve dunque prevalere su quella di rieducazione e di emenda: la soppressione fisica del colpevole interviene con tutto il suo peso a riconfermare nella prima funzione l'essenza della pena (47).

La democratizzazione dei rapporti tra Stato e cittadino, conseguita alla caduta del regime fascista, tornava a informare il sistema delle pene ai principi della scuola « classica », senza però togliere vigore al convincimento, sopito ma non spento

---

(46) C. SALTIELLI: « La pena di morte », in *Nuovo digesto italiano*, pag. 771.

(47) Oltretutto, osserva ancora il GAROFALO, dal punto di vista afflittivo e intimidativo la pena dell'ergastolo non è più sufficiente, dopo che per principi umanitari non è più corredata dai lavori forzati! (GAROFALO: « Ancora sulla pena capitale », in *La Scuola Positiva*, 1933, pag. 481 e segg.).



nell'opinione pubblica, della necessità della pena di morte, ora abolita, per la difesa sociale. Motivazione sempre riproposta ad ogni riaccendersi, in verità sporadico, della polemica.

Particolarmente interessante quella suscitata, all'inizio degli anni Sessanta, da un'autorevolissima voce religiosa. Poche settimane dopo l'esecuzione capitale negli Stati Uniti di Caryl Chessman, che tante discussioni aveva suscitato anche nella stampa italiana, il padre ANTONIO MESSINEO, in un articolo su « La Civiltà Cattolica », dichiarava che la Chiesa ha sempre sostenuto la legittimità della pena di morte, per nulla incompatibile con i fondamenti del pensiero cristiano. « Questo pensiero — specificava il MESSINEO — così rispettoso della vita umana, ha sostenuto sempre, dai padri della Chiesa fino a san Tommaso, fino ai nostri giorni, con immutata unanimità tra i suoi teorici, la legittimità della pena capitale e il conseguente potere dello Stato di infliggerla per alcuni determinati e particolarmente gravi delitti previsti dalla legge positiva » (48).

Pur privilegiando, nell'esposizione, le motivazioni etico filosofiche della sua opinione, il MESSINEO si riallacciava nella sostanza, alla classica giustificazione di ordine concreto: la necessità di garantire alla sanzione penale la massima efficacia intimidatrice. Ed anche satisfattoria, poiché la pena capitale tende a ricostituire l'equilibrio sociale profondamente incrinato da quei delitti che, per la loro particolare atrocità costituiscono un vero e proprio attentato al bene comune.

« L'autorità pubblica — dichiara infatti il MESSINEO — è chiamata per ufficio a rispondere a questa sollevazione della natura umana, dell'ordine, del bene comune, e deve pertanto possedere il diritto di intervenire col suo potere punitivo, sia per ristabilire l'ordine profondamente turbato sia per mettere al sicuro il bene comune dal ripetersi di simili forme di criminalità o dal loro estendersi, con pregiudizio della sicurezza collettiva. La pena capitale risponde a questa esigenza o necessità sociale, a questa richiesta dell'ordine, del bene comune e della sicurezza, perché raggiunge più sicuramente lo scopo che non le pene detentive anche lunghe » (49).

---

(48) A. MESSINEO: « Il diritto alla vita », in *La Civiltà Cattolica*, quaderno 2639, vol. II, 1960, pag. 460.

(49) A. MESSINEO, cit., pag. 460.

Le affermazioni del Messineo « scandalizzavano » più per la fonte religiosa da cui promanavano e le premesse di ordine spirituale da cui muovevano, che per il loro contenuto giuridico, abbastanza ripetitivo di quanto già sostenuto dalle teorie antiabolizioniste. L'intervento di questo autorevole religioso, che sosteneva la perfetta sintonia tra i principi informatori del cristianesimo e l'ideologia della pena di morte, offriva però ai sostenitori di questa l'avallo spirituale da opporre, d'ora in avanti, a chiunque intendesse condannare l'istituto sotto il profilo etico.

L'articolo di «Civiltà Cattolica» suscitava ovviamente vivaci discussioni ed interventi (50), anche assai polemici (51), tanto da indurre il MESSINEO a tornare con un nuovo scritto sull'argomento, per precisare la propria contestata posizione. Quanti avevano giudicato anticristiano il suo articolo, controbatteva il gesuita, erano incorsi nell'abbaglio teorico di una trasposizione di prospettiva che li aveva portati a confondere la dimensione sociale e temporale entro cui opera lo Stato con la dimensione sovranaturale propria della Chiesa. « Il nocciolo della questione teorica — tornava comunque a ribadire — sta nella necessità morale della tutela dell'ordine e della sicurezza, che sia efficace a scoraggiare il delitto e a ristabilire l'ordine di giustizia profondamente turbato, particolarmente da alcuni crimini più efferati, sulla quale si fonda la legittimità teorica della pena capitale » (52).

Non diversamente dal MESSINEO, e a volte in maniera ancor più radicale si era precedentemente sostenuta la « utilità » della pena di morte anche per la salvezza spirituale del condannato. Nel 1937, in occasione di un dibattito al Consiglio nazionale svizzero, un influente membro dichiarava che per mezzo della

---

(50) Tra gli altri, DE NIBEGA: « Un padre gesuita difende la pena di morte », in *Democrazia e Diritto*, 1960, pag. 63 e segg.; SANTORO: « La pena di morte sul piano religioso e sul piano sociale », in *La Scuola Positiva*, 1961, pag. 28 e segg.; VERNET: « La Chiesa e la pena di morte », in *La Scuola Positiva*, 1962, pag. 620 e segg.

(51) Le affermazioni del MESSINEO, oltretutto, ben si prestavano alle bordate di stampo anticlericale: dall'epiteto di « boia » rivoltogli dal *Mondo* di PANNUNZIO (21 giugno 1960) ad altri scritti polemici. Per tutti vedi il volume del direttore dell'Istituto di indagini psicologiche di Milano, MARCO MARCHESAN: *La pena di morte dai punti di vista psicologico e teologico*, Milano, 1965.

(52) A. MESSINEO: « In difesa della persona umana », in *La Civiltà Cattolica*, quaderno 2643, 1960, vol. III, pagg. 249-260.

pena di morte anche il peggiore dei criminali prende coscienza di sé: « Egli si pente e la sua preparazione alla morte è facilitata. La Chiesa ha così salvato uno dei suoi membri, ha compiuto la sua missione divina. Per questo ha costantemente ammesso la pena di morte, non soltanto come mezzo di legittima difesa, ma come un potente mezzo di salvezza. Senza volerne fare una cosa della Chiesa, la pena di morte, come la guerra, può rivendicare la propria efficacia divina » (53).

#### 4. - *Motivazioni contro la pena di morte*

Le leggi mosaiche, in effetti, partendo dal presupposto che tutto il Bene ed il Male derivano dalla Divinità, sancivano la necessità di placare quest'ultima anche sacrificandole la vita del trasgressore, in caso di violazione di norme di particolare rilievo religioso-sociale. Venivano così puniti con la morte l'omicidio, l'adulterio e la violenza carnale, la disubbidienza dei figli, il lavoro eseguito di sabato, la bestemmia, l'adorazione di falsi dei. Il sangue del colpevole, in questa primordiale concezione giuridica, sana l'offesa arrecata alla Divinità e al consorzio civile: siamo dunque in piena « legge del taglione », ovviamente inaccettabile da un sistema sociale evoluto.

Prova ne sia, sottolinea il SELLIN — un Autore contemporaneo che dedica parecchie pagine interessanti alla confutazione della giustificazione etico-religiosa della pena di morte — il fatto che il moderno Stato di Israele, pur nella sua proclamata fedeltà alla teocrazia mosaica, non ha esitato ad abolire la pena di morte dal proprio ordinamento. « È scritto nel Torah — proclamava nel 1950 il KNESSET — che l'uomo è stato creato nell'immagine di Dio e che solo per comando di Dio si possa togliere la vita a un uomo. Le nostre leggi non provengono direttamente da Dio e quindi noi non abbiamo il diritto di cancellare una vita umana che è dono di Dio » (54).

I primi cristiani erano anch'essi contrari alla pena di morte, ma alcune ambiguità di interpretazione nella dottrina dei padri della Chiesa sono poi state prese indebitamente a sostegno dei

(53) In A. CAMUS: *Riflessioni sulla ghigliottina*, cit. pag. 153.

(54) T. SELLIN: *The penalty of death*, Beverly Hills, 1980, pag. 15.

fautori della pena capitale. Sant'Agostino e sant'Ambrogio, per soffermarci solo su i più citati, lasciano alla discrezionalità del capo dello Stato la comminazione o meno della suprema pena: e questo per ragioni di mera opportunità politica, imposte dalla particolare situazione sociale del loro momento storico. Ma non si dichiarano mai direttamente favorevoli alla pena di morte, tanto è vero che rivolgono di frequente l'invito agli uomini di legge e di governo perché applichino con prudenza e pietà le supreme leggi dello Stato (55).

Solo con l'affermarsi del potere temporale, contingenze storico-politiche condussero la Chiesa a fare propri i principi giurisdizionali, e il sistema penale, dell'ordinamento statale. Con l'elevazione del cristianesimo a religione ufficiale, gli Stati cattolici iniziano a colpire il « reato » di eresia con la pena di morte. E quanto più ci si inoltra negli orrori sanguinosi delle guerre di religione, tanto più la comminazione della pena di morte in nome di principi divini, strumentalmente citati, diviene abituale. Ma con ciò veniamo a trovarci in un ambito più politico che religioso, in una sorta di guerra civile che usa gli strumenti che le sono propri.

La Riforma protestante, piuttosto, fu responsabile della reviviscenza di un atteggiamento « mosaico » nei confronti della pena di morte, che nei Paesi luterani e calvinisti cominciò ad essere irrogata nei confronti di crimini contro i quali, in precedenza, erano state comminate semplici pene pecuniarie o detentive (56).

Ma, ripetiamo, la primitiva organizzazione ecclesiale si opponeva fermamente alla pena capitale, giustificando il castigo severo, non la morte, solo se funzionale alla redenzione terrena del reo.

A questa stessa concezione, affermano alcuni illustri responsabili della scuola giuridica « classica », più sensibile alle esigenze di umanizzazione della pena (57), dovrebbero far riferimento gli ordinamenti statali; pur riconoscendo le dovute

---

(55) SELLIN, op. cit., pag. 17.

(56) SELLIN: op. cit., pag. 21.

(57) Sulle caratteristiche e i principi della « scuola classica » con particolare riferimento alla sua posizione sulla questione della pena di morte, DELL'ANDRO: « Il dibattito delle scuole penalistiche », in *Arch. Penale*, 1958, I, pag. 173 e segg.; PAGLIARO: *Principi di diritto penale*, Milano, 1972; BETTIOL: *Diritto penale*, Padova, 1978.

diversità di impostazione determinate dal loro stesso compito sociale. Il rispetto della vita umana dovrebbe comunque restare sempre un limite invalicabile (58).

« Io sono abolizionista perché sono credente » dichiarava esplicitamente il CARRARA, il più illustre rappresentante della scuola classica, impegnatosi a fondo contro la pena di morte (59). Riconosce però che questa sua posizione, più che valida di per se stessa, trae la sua forza dall'essere corollario di un credo religioso: « se io potessi essere materialista, mi adatterei forse ad ammettere che in certe occasioni, ed in certe condizioni, potrebbe anche oggi mantenersi il supplizio capitale come pena » (60).

Anche indipendentemente dal richiamo ai concetti religiosi, parte della dottrina successiva ha continuato ad opporsi alla pena capitale con motivazioni di ordine etico-filosofico, invece che pratiche. Su quelle, del resto, non poca parte dello stesso movimento abolizionista « storico », pur trovandosi a far opera di proselitismo a livelli essenzialmente pragmatici, aveva creduto opportuno basarsi nel condurre la propria campagna (61).

L'ordinamento penale può comminare una punizione particolarmente dura, sostengono i giuristi contrari alla pena capitale per ragioni essenzialmente etiche, solo se questa dimostra la propria validità sul piano della rieducazione del condannato. Ma la pena di morte contravviene a una fondamentale prescrizione di etica sociale, impedendo definitivamente al condannato di conseguire il proprio ravvedimento morale. La società ha infatti pieno diritto di difendersi dalla criminalità, ma nemmeno il delinquente più incallito, può essere privato del supremo

---

(58) CARMIGNANI: *Una lezione sulla pena di morte*, Pisa, 1836.

(59) F. CARRARA: *Programma al corso di diritto criminale*, II ed., vol. II, Torino, 1926; *Frammenti sulla pena di morte*: I. « Mezzo secolo di pensieri sulla pena di morte »; II. « Lorenzo Gori e la pena di morte »; III. « Lettere al prof. P.S. MANCINI », in *Opuscoli di diritto penale*, vol. V, Lucca, 1884. Sull'impegno abolizionista del Carrara: FINZI, *Francesco Carrara e la campagna per l'abolizione della pena di morte*, (nel volume per le onoranze a Francesco Carrara, Lucca, 1899).

(60) F. CARRARA: *Opuscoli di diritto penale*, cit., pag. 7.

(61) « Per noi l'abolizione della pena di morte... è ispirata da moventi e da mire più eccelse... Trattasi dunque di impedire al genere umano questa realtà: trattasi di cancellare dalle nostre credenze, dalle nostre istituzioni, la macchia originale che le deturpa, che fuorvia e tormenta le nazioni, che rende impossibili altri miglioramenti morali e civili » (*Giornale per l'abolizione della pena di morte*, n. 1, pag. 43, Readelli, Milano, 1861).

fine umano, consistente appunto nella possibilità di giungere a migliorare la propria essenza spirituale.

Su questa impostazione finalistica della critica alla pena di morte, l'ALBINI imperniò nel 1851 il suo corso di filosofia del diritto all'Università di Torino (62), al quale si sarebbe più tardi riferito il ROSSI sviluppandone più compiutamente le teorie. « Ogni uomo — scrive il ROSSI — ha un suo fine supremo da raggiungere, mutevole secondo l'esplicazione integrale, cioè fino all'ultimo atto della sua volontà; la vita gli è data come l'indispensabile mezzo per raggiungere tale fine onde, come egli non può privarsene ed è sacrilegio il suicidio, nessuno ha il diritto di toglierla come pena » (63).

Anche il CASALINUOVO rivendica la priorità della motivazione filosofica su quella pragmatica, e questo assunto poggia il suo impegnativo lavoro sull'argomento (64).

Il diritto dello Stato di sottomettere le libertà individuali dei cittadini al proprio potere punitivo, egli afferma, non va disconosciuto, essendo volto a garantire l'ordine e la tranquillità collettiva. Ma nell'esplicazione del proprio potere punitivo lo Stato trova dei precisi limiti nel rispetto di alcuni essenziali criteri di legittimità, quello anzitutto di non porsi in contrasto con le leggi di natura. Anche se dotata di legittimità positiva, perché regolarmente sancita dalle norme vigenti, una legge può risultare illegittima nei confronti della legge naturale, pur se ritenuta necessaria dal punto di vista politico (65).

Nei confronti della legge naturale afferma il CASALINUOVO, la pena di morte è illegittima sia dal punto di vista intrinseco che estrinseco (66). Ma ben pochi giuristi, tra quelli occupatisi in precedenza della questione, egli osserva, si sono soffermati

(62) ALBINI: *Della pena di morte. Lezioni accademiche*, Vigevano, 1852.

(63) ROSSI: *La pena di morte...* cit., pag. 78.

(64) A. CASALINUOVO: *Il problema della pena di morte*, Catanzaro, 1935.

(65) « Se di fronte a una inutile applicazione della pena; di fronte alla esorbitante sua gravità; di fronte a un suo lato più o meno riprovevole noi restiamo turbati, vorrà dire che è la suprema legge stessa, sopita in noi ma sempre pronta a ridestarsi e a protestare contro la ingiustizia e i soprusi — che si turba e turbandosi rivela il contrasto con la pena e la rivela illegittima ». (A. CASALINUOVO, cit., pag. 131).

(66) Commentando, in un suo libro successivo, il meccanismo giuridico della pena di morte, reintrodotta nell'ordinamento nazionale, il CASALINUOVO dimostrerà come in Italia si fosse concretamente verificato il caso di comminazione di una pena la cui legittimità positiva discende direttamente dal sistema penale che la prevede, pur rimanendo ferma la sua illegittimità naturale (A. CASALINUOVO: *Disciplina giuridica della pena di morte*, Napoli, 1939).

con sufficiente attenzione sulla questione della illegittimità intrinseca; quella che discende cioè da motivazioni di carattere etico-filosofico o più propriamente religioso. L'A., in particolare, privilegia quest'ultima connotazione, facendo proprio il principio finalistico, già sviluppato dall'ALBINI e dal ROSSI col privare della vita l'individuo, anche gravemente colpevole, la legge compie opera illegittima al cospetto della fede cristiana e usurpa poteri divini, poiché sposta artificialmente il momento della morte e impedisce al soggetto la possibilità di un eventuale ravvedimento futuro (67).

La maggior parte della dottrina contraria alla pena di morte preferisce però argomentare le proprie teorie basandosi sulla illegittimità estrinseca dell'istituto, sottolineandone soprattutto la scarsa efficacia nel campo della prevenzione speciale e generale, e quindi il venire meno della giustificazione della difesa sociale. Si pone particolarmente in dubbio la « protezione » che la giustizia dovrebbe assicurare alla collettività comminando la massima punizione. Le principali giustificazioni della pena di morte, difatti, è sempre stata quella di attuare al sommo grado la cosiddetta prevenzione speciale, impedendo cioè ai soggetti pericolosi di commettere altri reati ed esplicando al tempo stesso una notevole funzione intimidativa (68).

A tale motivazione, la più difficile da criticare nei periodi in cui la criminalità in aumento sembra voler travolgere le difese sociali, gli oppositori della pena di morte hanno però

---

(67) Tali affermazioni sono coerenti alla dottrina giuridica del CARNEVALE che nell'introduzione al saggio del CASALINUOVO enuncia alcuni principi essenziali della teoria finalistica, per sottolineare l'« illegittimità intrinseca » della pena di morte: « ...il mistero della morte, per cui si applica una pena incerta, indefinita ed oscura nella sua realtà... il principio della redenzione del colpevole, gran parola dei sacri libri e dell'umanità nuova, al quale lo Stato moderno si inchina e di cui, poi, impedisce o rende difficile la realizzazione con la pena capitale. Ed altre visioni ci passano dinanzi: e tutte parlano della illegittimità intrinseca di tale pena » (E. CARNEVALE: prefazione a CASALINUOVO, al paragr. X).

(68) Le posizioni degli Autori recenti sono alquanto ripetitive di quelle ormai « classiche ». Vedi tra gli altri: FOSCHINI: « La pena di morte », in *Arch. Pen.* 1945, I, pag. 284; SANTAMARIA: « Pena di morte e ergastolo », in *Foro Napoletano*, 1957, pag. 47; BETTIOL: « Sulle massime pene: morte ed ergastolo », in *Scritti*, Padova, 1966 t. II, pag. 884; BETTIOL: *Sulla pena di morte* », in *Riv. It.*, 1967, pag. 751 e segg.; BETTIOL: « Ancora sulla pena di morte: pena di morte e retribuzione », in *Studi in memoria di E. Guicciardi*, Padova, 1975, pag. 213 e segg. Per altri riferimenti bibliografici sulle posizioni della recente dottrina; G. Rosso: « Difesa sociale e misure alternative alla detenzione », in *Rass. penit. e crim.*, 1979, pag. 124).

saputo obiettare nel corso dei decenni una serie di valide argomentazioni. Incentrate per lo più sul motivo di fondo che la protezione della società, unico principio giustificativo del castigo, non può basarsi sul terrore, ad evitare quel progressivo imbarbarimento dei costumi che si risolverebbe in maggiore insicurezza collettiva. Una legislazione moderata, invece, con una gamma di pene proporzionate alla colpa, amministrate con prontezza ed equilibrio, risulta assai più efficace di un sistema penale troppo severo, ai cui castighi eccessivi non corrisponde mai, per il suo favorire l'inasprimento dei rapporti sociali, una effettiva riduzione del livello della criminalità.

Ma se in tempi tranquilli tale postulato è pacificamente accolto dalla collettività nazionale e dai suoi rappresentanti politici, quando il clima sociale avverte grosse tensioni, e traumi e lacerazioni cominciano a ripercuotersi, anche pesantemente, sull'ordine pubblico, torna a farsi strada il convincimento che il ripristino della pena di morte costituisca un valido argine contro la disgregazione sociale. Diviene conseguentemente più difficile sostenere teorie che ne negano l'efficacia pratica, e quindi la necessità.

Una situazione del genere dovettero affrontare, nel 1930, gli oppositori della pena di morte, all'indomani della sua restaurazione che la relazione dell'on. Rocco e i pareri delle pubbliche autorità giustificavano come esigenza della coscienza pubblica, turbata dal susseguirsi di reati gravissimi. A questi rilievi gli abolizionisti opposero, un po' timidamente va detto, obiezioni fondate su fatti concreti e verificabili. Citando, ad esempio, le statistiche sulla criminalità successive alla soppressione della pena capitale da parte del codice Zanardelli, nelle quali né il numero né la quantità dei reati risultavano in aumento, mancando quindi lo stato di necessità assoluta, diveniva inammissibile l'adozione di un mezzo di repressione eccezionale (69).

« Ora — si domanda un Autore — per questa larga genia atavistica, la pena di morte ha davvero valore intimidativo? Io ne dubito fortemente. Poiché, se all'accento fatto di indagine

---

(69) « La società può ricorrere in casi estremi alla soppressione del suo nemico, ma non mai come pena, bensì come mezzo indispensabile di salvezza quando si manifesti un pericolo presente e inevitabile per l'intero corpo sociale » (Rossi, cit.).



sociologica si aggiunga qualche nozione di psicologia individuale o collettiva, si vedrà ben presto che l'intimidazione vale solo per gli uomini normali, forniti di coscienza e volontà, per i quali l'occasione fornisce nell'ambiente la spinta a delinquere e che non sono quasi mai responsabili di delitti punibili con la morte » (70).

Ma il convincimento che questa punizione costituisca il rimedio decisivo per frenare l'aumento della criminalità ha continuato ad essere particolarmente diffuso anche dopo la nuova abolizione della pena di morte. E non solo in Italia. Altri Paesi, peraltro civilissimi, hanno visto, negli ultimi decenni, l'impegno degli abolizionisti reso particolarmente faticoso dall'atteggiamento di un'opinione pubblica particolarmente conservatrice su questo argomento. Così in Inghilterra, dove solo nel 1955 ARTHUR KOESTLER poteva avviare positivamente la campagna nazionale che nel febbraio dell'anno successivo avrebbe condotto all'abolizione della pena di morte; o in Francia, dove l'abolizione, conquistata non senza duri contrasti, è cronaca recentissima o in Germania, dove periodicamente larghi strati di opinione pubblica reclamano il ripristino della pena capitale contro la recrudescenza della criminalità e il nuovo fenomeno del terrorismo.

Quanto al Nordamerica, 36 Stati su 50 conservano tuttora la pena di morte riconfermata dalla Corte suprema confederale il 2 luglio 1976. Ma è pur vero che da questa data, solo pochissime esecuzioni capitali sono state eseguite e che, in pratica, negli Stati conservatori centinaia di condannati a morte stanno scontando una reclusione perpetua. Il paradosso è determinato dalla consapevolezza di un dilemma sociale che, da un lato vede la costante richiesta di leggi durissime che impongono la pena di morte a garanzia della sicurezza collettiva, dall'altro si mostra riluttante all'esecuzione di questo tipo di pena (71).

Se al termine della seconda guerra mondiale la diffusione del movimento abolizionista sembrava dover procedere rapidamente in tutto l'Occidente, nei decenni successivi si è dunque registrato un certo irrigidimento nell'opinione pubblica, sovente « scavalcata », in termini di progressismo, dalla dottrina giuri-

---

(70) LOMBARDI, cit., pag. 24.

(71) SELLIN: op. cit., *preface*.

dica. Mentre infatti parte della popolazione continua ad appellarsi ai più vieti luoghi comuni in favore della pena di morte, l'indirizzo dominante della scienza penalistica si è attestato quasi ovunque su posizioni nettamente contrarie. Lo ha efficacemente dimostrato il Congresso internazionale sulla pena di morte svoltosi nel settembre del 1967 a Coimbra, le cui relazioni hanno quasi unanimemente espresso opposizione — più o meno marcata, a seconda delle politiche criminologiche dei vari Paesi — nei confronti della pena capitale (72). In questa vasta panoramica sulle opinioni dottrinali espresse in particolare dall'Europa Occidentale e dall'America Latina, ben pochi tra i cultori del diritto penale e delle scienze criminologiche sono apparsi infatti disposti a giustificare la pena capitale o ad auspicarne il ripristino.

L'esame delle più significative relazioni prodotte a Coimbra dai giuristi italiani, con le loro concordanze e diversificazioni, ci permette di delineare un quadro abbastanza preciso della posizione recente della nostra dottrina. Ancor oggi attuale, in linea di massima, perché nel quindicennio trascorso dal Congresso non si sono registrati in materia sostanziali spostamenti di giudizio.

I giuristi italiani sono apparsi anzitutto d'accordo nel ritenere che l'istituto della pena di morte non si presta a definizioni eccessivamente univoche, date le molteplici funzioni che ne contraddistinguono l'essenza (73). Alle sue finalità afflittive e retributive vengono infatti ad affiancarsi quelle di natura preventiva e di difesa sociale, le une e le altre differentemente accentuate a seconda delle connotazioni sociopolitiche del sistema penale in cui l'istituto stesso è inserito o inseribile.

Così pure si concorda sul fatto che è la finalità della « difesa sociale », tra tutte, a giustificare negli Stati moderni la comminazione della pena capitale, indipendentemente dalle motivazioni di ordine « morale » che possono giustificarne l'applicazione in via più o meno eccezionale. Al tempo stesso, afferma il NUVOLONE, non sarebbe logicamente possibile una giustifica-

---

(72) Per le relazioni, vedi TURNATURI G.: « Orientamenti e tendenze sulla pena di morte », in *Arch. Pen.*, 1968, fasc. XI-XII.

(73) Il PISAPIA parla di « istituto poliedrico » in: « Il problema della pena di morte e la sua attualità, in TURNATURI: *Orientamenti...*, cit., pag. 475.

zione della pena capitale determinata commisurando in base a parametri « morali », l'entità del castigo al grado della colpa commessa. Se la difesa sociale impone la pena capitale come misura retributiva, quest'ultima dovrà configurarsi come una sorta di « retribuzione oggettiva » in cui la comminazione della pena suprema corrisponda, quasi emblematicamente al « valore » sociale attribuito dall'ordinamento alla norma infranta (74).

Il criterio della prevenzione generale si prospetta quindi come la giustificazione più idonea della pena capitale ma, sotto-linea il NUVOLONE, è lecito dubitare fortemente sulla effettiva capacità intimidatrice di quella. Al di là di tale rilievo specifico conclude però, l'istituto rimane egualmente inaccettabile perché incompatibile con la funzione rieducatrice, ineliminabile in ogni sanzione criminale (75).

Non diversamente il PISAPIA poggia la propria opposizione sulla constatazione della inefficienza della pena di morte ai fini della prevenzione generale, e sul suo quasi esclusivo atteggiarsi a pena-vendetta: da un lato essa non può — per sua stessa natura — perseguire il fine della rieducazione del reo; dall'altro, come retribuzione punitiva del reato commesso, è assolutamente sproporzionata al valore della vita umana (76).

Il BETTIOL riconosce all'istituto in discussione funzione essenzialmente retributiva, specificando però che la retribuzione non si identifica necessariamente con la pena capitale. Se è vero che uno Stato di diritto a un determinato crimine deve corrispondere la giusta irrogazione di una determinata pena, l'entità di quest'ultima — connessa al principio retributivo e che potrebbe giungere a comprendere la pena capitale — è strettamente dipendente dalla realtà socio-culturale e sociopolitica dello Stato stesso. Oggi comunque, conclude il BETTIOL, la pena di morte non è più ammissibile perché, nell'attuale livello di civiltà raggiunto dalla maggior parte degli Stati, la sua comminazione risponderebbe a finalità « terroristiche », non più di giustizia retributiva (77).

---

(74) NUVOLONE: in Turnaturi, *Orientamenti...*, cit., pag. 476.

(75) NUVOLONE: cit., *ibidem*.

(76) PISAPIA: cit., pag. 475.

(77) BETTIOL: cit., pag. 483.

Elemento comune alla presa di posizione qua enunciata appare dunque la constatazione della inaccettabilità della pena di morte, soprattutto per la sua inefficacia sul piano della prevenzione dei più gravi reati (78).

Anche nell'ultimo decennio è venuto sempre più imponendosi negli ambienti giuridici internazionali il convincimento — suffragato dall'esperienza — che la pena di morte, negli Stati dove è ancora applicata, oltre a non perseguire affatto gli scopi che dovrebbero giustificare l'applicazione, dà luogo a notevoli incongruenze e contraddizioni.

Negli U.S.A., in particolare, la pretesa funzione retributiva della pena capitale si è dimostrata del tutto inattuabile, anche per i criteri selettivi con cui viene applicata. Se da un lato i condannati a morte, per un medesimo tipo di reato, sono più numerosi tra la popolazione di colore che tra i bianchi, dall'altro le giurie si dimostrano restie a comminare la pena capitale nei confronti delle donne. Né, d'altro canto, gli esponenti della grande delinquenza organizzata — che dovrebbero essere i destinatari principali delle norme sulla pena di morte — risultano particolarmente colpiti da questo estremo provvedimento. A Chicago, dal 1919 al 1968, non si sono registrate esecuzioni capitali contro appartenenti alla malavita locale pur avendo questa consumato, nello stesso periodo, circa ben 1.004 omicidi (79).

La polizia statunitense, dal canto suo, dichiara recisamente che negli Stati abolizionisti è maggiore il numero di appartenenti alle forze dell'ordine assassinati dalla delinquenza; ma tale affermazione non è comprovata dalle statistiche. Al contrario, se la paura della pena di morte fosse effettivamente un deterrente, le operazioni della polizia stessa risulterebbero il maggior deterrente. Si è infatti dimostrato che negli Stati non abolizionisti i sospettati degli omicidi commessi nel periodo 1933-54 sono stati uccisi per il 6,45 % dalla polizia, mentre solo lo 0,88 % è stato giustiziato ufficialmente (80).

---

(78) TURNATURI: *Orientamenti...*, cit., pag. 482. « E' proprio la via di una sincera umanizzazione, ci sembra, che al moderno diritto penale viene indicata dal congresso di Coimbra: quali che siano le sfumature dottrinali e talora gli antitetici principi politico-criminali ».

(79) SELLIN, cit., pag. 73.

(80) SELLIN, cit., pag. 100 e segg.

### 5. - *Validità degli orientamenti contrari al ripristino della pena di morte in Italia*

Se nonostante le motivazioni contrarie, storiche e dottrinali, una parte, sia pur minoritaria, dell'opinione pubblica italiana si dimostra propensa al ripristino della pena di morte, ciò significa che, al di là delle irrazionalità emotive e delle strumentalizzazioni politiche, la coscienza sociale del Paese soffre di dolorose incrinature causate da sentimenti di insicurezza e frustrazione. Certamente non immotivati.

« Io credo che se si raccontasse a un barbaro del medioevo le cose che accadono nel mondo d'oggi, dalle stragi ai sequestri, lo vedremmo stupirsi inorridito » dichiarava in una intervista di qualche anno fa l'allora presidente della Corte costituzionale PAOLO ROSSI. Ma da questa sgradevole constatazione traeva spunto per ribadire la propria ferma opposizione alla pena capitale — da lui affermata, abbiamo visto, anche in età fascista — per evitare l'estendersi dell'imbarbarimento della vita sociale anche al settore dell'ordinamento giuridico (81).

Mai come in quest'ultimo quindicennio, d'altronde, il progredire costante di delitti gravissimi, imputabili alla delinquenza comune ed alla criminalità politica, sembrerebbero dar ragione a quanti rivendicano alla pena capitale la funzione di strumento difensivo della convivenza civile. Dinanzi agli odiosi crimini dell'eversione politica, che tanto spesso hanno coinvolto decine di vittime innocenti, e alle quotidiane ferocie gangsteristiche della grande delinquenza organizzata, può anche giustificarsi la tentazione di affidare la difesa della collettività alla minaccia di una pena dal massimo potenziale dissuasivo. Tanto più, fanno osservare i suoi fautori, che una parte della dottrina, classica e recente, pur contraria in linea di principio alla pena capitale, si mostra però disposta ad ammetterne l'applicazione, qualora si presentassero circostanze eccezionali di pericolo per la sicurezza collettiva. Lo stesso BECCARIA sembrerebbe convalidare questa posizione quando, ammettendo

---

(81) P. ROSSI: *La pena di morte. Scetticismo e dogmatica*, Milano, 1978, pag. 18.

marginalmente la suprema pena (82), introduce nella propria teoria abolizionista la deroga della « necessità sociale » (83).

Quest'ultima osservazione può essere storicamente contro-battuta (84) ma resta pur vivo l'attuale disagio dell'opinione pubblica dinanzi a quella che avverte come vera e propria carenza della giustizia penale. Se da un lato è innegabile l'opposizione che la maggioranza dei cittadini continua a manifestare nei confronti della pena di morte, non vanno trascurate dall'altro le pericolose ripercussioni che su quella situazione di disagio potrebbe avere un ulteriore scadimento della tutela penale (85).

Anche in questo campo, difatti, le nostalgie restauratrici ingigantiscono parallelamente all'accentuarsi della sensazione di insicurezza e impotenza, fino ad esercitare notevoli pressioni sul potere politico. Né è corretto evitare la questione adagiandosi passivamente sull'affermazione che nel nostro sistema democratico è impensabile l'ipotesi della reintroduzione della pena di morte perché si ignorerebbero le affermazioni di studiosi, indubbiamente democratici, disposti a giustificarne la legittimità, sia pur limitatamente a casi circoscritti. Né d'altro canto è sostenibile che solo nell'ambito di una concezione politica autoritaria appare concepibile un sistema penale contemplante la pena estrema. Basterebbe ricordare i vari Stati, altamente democratici, che l'hanno mantenuta fino a un passato assai recente o continuano a mantenerla.

La negazione della pena di morte, a nostro giudizio, non va dunque ribadito come una situazione di fatto scontata in partenza perché oggettivamente imm modificabile; va considerata piuttosto un punto di arrivo da argomentare convincentemente. Si tratta di accertare, da un lato, se l'attuale deterioramento

---

(82) La pena capitale nei confronti del criminale è ammessa dal BECCARIA « quando, anche privo di libertà, conservasse lui tali relazioni e tale potenza da mettere in pericolo la sicurezza della nazione; ovvero quando l'esistenza di lui potesse apportare una rivoluzione pericolosa nella forma di un governo stabilita; quindi in tempi di rivolgimenti, di disordini, di anarchia » (C. BECCARIA: *Dei delitti e delle pene*, cit., pag. 59).

(83) BETTIOL: *Dir. pen.*, cit., pag. 743.

(84) DELITALA: « Cesare Beccaria e il problema penale », in *Riv. it.*, 1964, pag. 965 e segg.

(85) A. PAGLIARO: « Prospettive di riforma », in *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Atti del convegno di studio Enrico de Nicola, Milano, 1977, pag. 420.

dell'ordine pubblico in Italia reclaims o meno il ricorso alla pena di morte e se questa garantirebbe una effettiva funzione dissuasiva nei confronti dei reati più gravi. Dall'altro, di vagliare la legittimità della pena capitale da un punto di vista intrinseco, indipendentemente cioè dalle contingenze specifiche che potrebbero giustificare o meno l'applicazione.

A monte di tali questioni se ne dovrebbe porre, a ben vedere, un'altra più generale, di carattere ermeneutico, relativa al significato sostanziale assegnato dalla nostra Costituzione al concetto stesso di pena. Parte della dottrina, difatti, nega recisamente a questa una funzione che non sia riconducibile a un ambito strettamente retributivo, l'unico che la giustificerebbe convincentemente sul piano etico-giuridico. In tale prospettiva non troverebbero posto né la teoria della prevenzione generale né quella della difesa sociale (86). È pur vero però che, per il carattere eccezionale riconosciutole dalla dottrina moderna la pena di morte, indipendentemente dalla sua prescritta incostituzionalità, sembra sfuggire alle teorie generali della pena.

Tornando comunque al quesito di partenza, crediamo debba essere evitato l'errore di prospettiva, nel quale sono frequentemente incorsi gli operatori giuridici schieratisi in passato sul fronte antiabolizionista. Quello cioè di considerare la propria epoca — essa sola, e mai le precedenti — sull'orlo della disgregazione sociale perché priva di norme a salvaguardia della convivenza civile. Un'analisi corretta della « malattia » sociale del proprio tempo esige invece la capacità di storicizzarle, per scoprirne le tracce, anche vistose, nelle età precedenti; che mai se non in malafede, dichiararono arginato l'incremento della criminalità. Non sembra dunque che oggi in Italia la situazione sia degenerata al punto da togliere credibilità alle classiche motivazioni contrarie alla pena di morte.

---

(86) «...mentre la concezione preventiva giunge irrimediabilmente ad adeguare la qualità e la quantità della pena allo scopo della intimidazione dei consociati, e però a rompere ogni proporzione fra la sanzione-castigo e la colpevolezza del reo; la teoria della difesa sociale, oltretutto arbitraria per la evidente inesistenza del presupposto dell'attualità del pericolo dell'offesa ingiusta, concepisce contraddittoriamente la pena come misura impeditiva di un'offesa già realizzata e tenta una impossibile proporzione fra una sanzione afflittiva e personale e un'aggressione ingiusta, evidentemente imperniata sul solo requisito del fatto oggettivamente anti-giuridico » (M. SPASARI, *Diritto penale e Costituzione*, Milano, 1966, pag. 127).

« Gli istinti che lottano nell'uomo non sono, come vuole la legge, delle forze costanti in stato di equilibrio — notava acutamente CAMUS nel suo saggio contro la ghigliottina — sono forze variabili che nascono e muoiono alternativamente e i cui successi e squilibri nutrono la vita dello spirito come oscillazioni elettriche » (87). Quando una passione primordiale — odio, gelosia, vendetta, cupidigia — invade traumaticamente la psiche, possedendola tutta, nemmeno il timore di perdere il bene supremo della vita riuscirà a impedire la consumazione del delitto. Sarebbe un assurdo psicologico, oltretutto, ritenere che un individuo, accingendosi a un delitto, cui è spinto da una di quelle « irresistibili » passioni, sia capace di soffermarsi a riflettere sulle conseguenze penali che potrebbero derivargliene. E magari decidere di compiere il suo crimine se, invece della pena capitale, gli sia minacciato « soltanto » l'ergastolo!

Né la pena capitale, per il suo stesso porsi come retribuzione « eccessiva », riesce a svolgere una efficace funzione di prevenzione generale. Terrorizza la coscienza sociale senza educarla, perché quest'ultimo obiettivo è perseguibile solo con la minaccia di una pena giustamente retributiva. Fatto è che quando un sistema penale prevede l'estremo supplizio, si preoccupa essenzialmente di assicurare una sorta di equazione formale tra delitto e pena: più che emendare il colpevole preferisce privarlo del bene della vita, l'unico ritenuto « proporzionalmente » commensurabile a quello sottratto alla vittima (88).

Ma non è affatto dimostrato che la morte costituisca per tutti gli individui il massimo dei mali e quindi la massima delle pene (89).

Non pochi la temono meno di una lunga detenzione e non sono mancati casi di condannati a una lunghissima reclusione poi macchiatisi di delitto punibile con la pena di morte per

---

(87) A. CAMUS: « Riflessioni sulla ghigliottina », in CAMUS-KOESTLER: *La pena di morte*, Roma, 1972, pag. 125.

(88) Il criterio della « difesa sociale », così impostato si riduce per il BETTIOL a « un criterio meramente empirico, economico, utilitaristico, che non può stare alla base di un provvedimento tanto grave quanto quello della pena di morte » (BETTIOL: *Diritto penale*, cit., pag. 744).

(89) « Moltissimi riguardano la pena di morte con viso tranquillo e fermo, eni per fanatismo, chi per vanità, chi per un ultimo e disperato tentativo di non vivere o di uscire di miseria » (C. BECCARIA: *Dei delitti e delle pene*, cit., pag. 61).



porre così fine alla insopportabile pena detentiva; o casi di chi ha preferito rifiutare la grazia della vita che lo avrebbe però avviato all'ergastolo (90). Per non dire che in molte imprese criminose particolarmente efferate il cosiddetto « prezzo della vita » viene preventivamente messo in conto dal reo nel quale, oltretutto, la pulsione criminosa suscettibile di condurlo al patibolo può essere stata determinata da una inconscia volontà autodistruttiva. La pena di morte, in tal caso, asseconderebbe il meccanismo perverso di una psiche « malata » che ha, nel caso più frequente, distrutto un'esistenza altrui per giungere, indirettamente, all'annientamento della propria.

Si potrebbe osservare che le obiezioni sin qui esposte peccano di genericità e indeterminatezza rispetto alle situazioni criminose concrete — terrorismo e grande delinquenza organizzata — per fronteggiare le quali si è auspicata da alcuni la reintroduzione della pena di morte da considerare, quindi, come misura di emergenza nei confronti di una vera e propria « guerra interna ».

Ma non ci sembra che, pur collocata in questa prospettiva di « necessità », la pena capitale raggiungerebbe più facilmente di altre pene non cruento il proprio obiettivo di difesa sociale. Il seguace dell'ideologia « messianica », matrice della criminalità politica, non indietreggia, abitualmente, dinanzi a situazioni di pericolo, anche mortale, e sarebbe illusorio ritenere che possa sufficientemente intimidirlo la minaccia della pena di morte. Questa, al contrario, se eseguita, aureolerebbe il reo di « martirio », trasformandolo in un simbolo da agitare a tutto vantaggio del proliferare dell'eversione (91).

Sono al contrario ben noti gli ottimi risultati che alcune leggi intelligenti, calibrate sulla situazione del momento, hanno conseguito, in questi ultimi tempi, contro il terrorismo politico, scompaginandone le fila e dissuadendo dal proselitismo.

---

(90) A. FROSOLI: « La pena di morte », in *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. X, Torino, 1957, pag. 942.

(91) « Il più delle volte le condanne e le esecuzioni capitali determinano intorno al condannato, come anche eclatanti casi nel recente passato hanno dimostrato, un alone di pietà e solidarietà umana, che mal si addicono, nelle ripercussioni collettive, alla considerazione negativa nella quale il condannato dovrebbe essere tenuto » (A. CASALINUOVO: « La pena di morte », in *Oratori del giorno*, 1978, n. 6, pag. 6).

Quanto alla grande criminalità organizzata, mafia e camorra soprattutto, alla cui spavalda protervia nell'assassinio si vorrebbe replicare con la pena estrema, come non tener conto che i suoi *killers* hanno ormai raggiunto livelli pressoché automatici di violenza, quotidianamente sperimentati negli scontri mortali tra bande rivali e contro le forze dell'ordine? Anche per costoro non sembra davvero che la minaccia dell'esecuzione capitale possa fungere da freno inibitore.

Non solo, ma questo maggiore inasprimento della pena potrebbe determinare, in alcuni reati, l'aggravamento della fattispecie criminosa, quale reazione cautelativa da parte del delinquente. Nel caso di sequestri di persona a scopo di estorsione, un reato progressivamente incrementatosi nonostante l'appesantimento delle pene, il timore di incorrere nell'ergastolo — non nell'esecuzione capitale, in questo caso — potrebbe indurre i responsabili a sopprimere l'ostaggio, anche dopo il pagamento del riscatto, per eliminare ogni rischio di individuazione. Alcuni buoni risultati si sono invece avuti, anche nella repressione di questo reato, in seguito alle norme a favore di quanti si dissociano dalla *gang* e favoriscono la liberazione del sequestrato (92).

Ma quanto più la società civile è obbligata a prendere atto dell'accresciuta potenza delle forze del crimine, tanto più sembra volersi aggrappare alla « risposta » violenta, quasi per assicurarsi una immediata possibilità di rivalsa. Si sconfina in tal modo nello sterile desiderio di vendetta. Sterile perché lo stesso significato del castigo può essere, paradossalmente, assente o limitato nella pena di morte. Uccidendo il colpevole, difatti, si spegne in lui quella coscienza che dovrebbe essere posta a confronto, continuativamente, con il significato della pena e il « valore » dell'espiazione. L'esecuzione capitale, notava già il PESSINA, impedisce al colpevole di avvertire l'azione della giustizia punitiva perché la suprema pena inflittagli sopprime in lui lo strumento conoscitivo necessario a percepire la forza coercitiva del principio violato, traendone debite conseguenze per il comportamento futuro (93).

---

(92) Interessanti opinioni di operatori giuridici sull'efficacia preventiva della pena capitale, in « La pena di morte » a cura di F. CAROLEO GRIMALDI, in *Oratori del giorno*, 1978, n. 7.

(93) PESSINA: cit., « lezione 3<sup>a</sup> sulla pena di morte », pag. 429.

Oltre a fallire il proprio proclamato intento primario di difesa sociale, la pena capitale non raggiunge dunque la propria efficacia nemmeno a livello di prevenzione speciale, rendendo impossibile l'emenda, e con questa una eventuale utilizzazione sociale del reo. Parte invece dal presupposto che, per aver commesso un atto particolarmente atroce, il delinquente dimostra in maniera definitiva la propria assoluta incapacità di riadattamento alla vita sociale (94).

Ma è pur vero che questa definitiva condanna potrebbe conseguire da un insufficiente, o addirittura errato, accertamento della verità. Sia le testimonianze che le deduzioni giudiziali, è quasi retorico ricordarlo, si fondano a volte su indizi erronei o ricognizioni tecniche inesatte. Nessun Tribunale, anche il più coscienzioso e corretto, ha il dono dell'infallibilità e l'errore giudiziario non vi è affatto raro (95).

A questa constatazione — spesso trascurata perché fin troppo evidente — hanno fatto e fanno riferimento tutti gli oppositori della pena capitale, rilevando giustamente che, se l'istituto della revisione permette di rimediare a un ergastolo ingiustamente irrogato, lo stesso meccanismo non può ovviamente mettersi in moto per una condanna capitale eseguita. E già in questa drammatica irreparabilità dell'errore giudiziario dovrebbe rinvenirsi un sufficiente motivo di illegittimità della pena capitale.

Non appaiono convincenti le argomentazioni in senso contrario secondo le quali il carattere dell'irreparabilità non atterrebbe all'essenza della pena, né ai suoi rapporti con il reato, e che vi si potrebbe facilmente ovviare con una applicazione prudenziale della pena di morte, ricorrendovi solo dopo aver acquisito la certezza incontestabile della colpevolezza. Tutti gli ordinamenti che hanno previsto, o prevedono, la pena capitale nei loro sistemi penali dispongono a tal fine di svariate cautele procedurali, quali, la confessione del colpevole, l'unanimità del verdetto, l'esame di ufficio degli atti da parte della Cassa-

---

(94) « Non occorre altro — commenta il CASALINUOVO, criticando questa definitività della pena —: basta che alcuno si renda responsabile di alcuno di quei fatti per cui la legge stabilisce, come pena, la morte » (A. CASALINUOVO: *Disciplina giuridica della pena di morte*, cit., pag. 41).

(95) D. GIURATI: *Gli errori giudiziari*, Milano, 1893; F. CONCI: *L'errore giudiziario*, Napoli, 1935.

zione dopo la condanna; l'autorizzazione del Ministro della giustizia prima dell'esecuzione. Ma l'osservanza, anche scrupolosa, di tali garanzie rituali, per quanto ampie e severe possano essere se varrà a ridurre considerevolmente le possibilità di errore giudiziario, non potrà certo eliminarle del tutto. A questa sicurezza assoluta non è dato però rinunciare, poiché l'« irreparabilità » coinvolge una vita umana.

L'errore giudiziario potrebbe inoltre prospettarsi come il fatale approdo di una spinta emozionale collettiva, volta alla ricerca a tutti i costi di un « capro espiatorio », in occasione di crimini che abbiano sconvolto l'opinione pubblica determinando un clima emotivo fuorviante, capace di influire negativamente sullo svolgimento delle procedure giudiziarie.

Alla società, in quel momento, interessa soprattutto che delitti particolarmente atroci siano esemplarmente puniti — e basti pensare alle reazioni dell'opinione pubblica italiana nei periodi di più sanguinosa attività terroristica. Più che individuare il vero colpevole, la collettività vuole sanare la frattura arrecata con il delitto; e « l'equilibrio si ristabilisce in quanto alla violazione è contrapposta la sanzione pubblica, esemplare, tranquillizzante » (96). In tali circostanze, operando la pena capitale, una qualunque accusa sufficientemente circostanziata, ma non tale da eliminare ogni dubbio di colpevolezza, rischierebbe di portare alla morte l'innocente.

Il fallimento dei vari tentativi di dare alla questione della pena capitale una soluzione partendo da presupposti esclusivamente pragmatici ed utilitaristici dimostra l'ineliminabilità della prospettiva etica in cui la questione stessa deve essere collocata. Eppure, via via che ci si avvicina ai giorni nostri, sempre meno disposti a poggiare i propri convincimenti sociali e individuali sulla sola prescrizione morale, il confronto tra i pro e i contro della pena capitale tende a spostarsi sul piano delle sole motivazioni pratiche.

La possibilità di attaccare con valide argomentazioni la pena di morte sembra in effetti maggiore se fondata sulla constatazione di dati di fatto reali e non su petizioni di principio di ordine filosofico-morale. A ben vedere il senso di istintiva ripulsa che l'individuo civile ed equilibrato prova dinanzi al-

---

(96) P. ROSSI: *La pena di morte. Scetticismo e dogmatica*, cit., pag. 235.

l'« omicidio legalizzato », attiene inequivocabilmente, al di là dei contributi del raziocinio, alla sua sfera morale.

È assai eloquente a tale riguardo quanto narrato da CAMUS nel suo *pamphlet* contro la ghigliottina, sulle reazioni del padre che recatosi ad assistere all'esecuzione capitale, da lui pienamente giustificata, di un individuo responsabile del massacro di una intera famiglia, ne era rimasto sconvolto al punto di ammalarsi. « Bisogna dedurne, commenta CAMUS, che quest'atto rituale è veramente orribile se è riuscito a vincere l'indignazione di un uomo semplice e probò, e se un castigo che egli considerava cento volte meritato, abbia avuto infine nessun altro effetto che rovesciargli lo stomaco. Quando la suprema giustizia provoca il vomito dell'uomo onesto che è tenuto a proteggere, sembra difficile sostenere che è destinata, secondo la sua funzione, a diffondere più pace e più ordine nella città » (97).

La ripulsa della pena di morte scaturisce dunque, nel giudizio del « buon padre di famiglia », non tanto dalla riflessione sulla inefficacia dell'istituto sul piano della prevenzione speciale o della difesa sociale, quanto da un preciso impulso morale. Non ci sembra allora accettabile, specie nelle sue formulazioni più rigide, il principio secondo il quale il problema della pena di morte dovrebbe essere impostato e risolto unicamente in base a criteri politico-pratici, eliminando come fuorviante la discussione imperniata su ragionamenti di ordine etico-filosofico. Al contrario è l'approccio di tipo esclusivamente pratico alla questione che finisce col rivelarsi fuorviante, perché impedisce una presa in considerazione dell'istituto in sé e per sé, una sua valutazione « morale » indipendente dalle contingenze esterne.

Pretendere di ragionare in questo campo prescindendo del tutto dai criteri etico-filosofici, notava già il CASALINUOVO, porta ad una estrema — e inaccettabile — relativizzazione della pena capitale, che cessa di porsi come problema unitario, con valenze e connotazioni immutabili ed universali, per assumere la dimensione, « pratica » appunto, di un *quid* giuridico da interpretare, ed eventualmente legittimare, a seconda della situazione sociopolitica o delle necessità di fatto (98).

---

(97) A. CAMUS: *Riflessioni sulla ghigliottina*, cit., pag. 112.

(98) CASALINUOVO: *Problemi...*, cit., pag. 18.

« La necessità sociale o la prevenzione generale — nota giustamente il BETTIOL — sono criteri che potranno essere presi secondariamente in considerazione, quando sia stata primariamente risolta sul piano morale, al lume di una legge etica di natura, la legittimità della pena di morte » (99).

Il rischio di formulare in tal modo le proprie asserzioni è forse quello di vederle trascurare, anche dall'opinione pubblica qualificata, in un'epoca propensa a regolare i rapporti sociali privilegiando la rapida efficacia, e quindi la giustificazione concreta, delle prescrizioni piuttosto che il loro postulato « ideale ». Da questo postulato, tuttavia, non è possibile prescindere — e tanto meno quando è in questione la liceità di sopprimere una vita umana — poiché in esso affondano le radici gli stessi principi costitutivi dell'ordinamento giuridico.

L'attenzione dedicata alla impostazione etico-filosofica della questione appare oltretutto la più rispondente alle esigenze di una società effettivamente democratica. L'esperienza storica ha dimostrato che quando una collettività informa a principi autoritari il proprio sistema di governo, il suo ordinamento giuridico tenderà a cristallizzarsi sul pragmatismo utilitaristico. La dimensione etica del sociale presuppone, necessariamente, una assoluta libertà di pensiero e di possibilità dialettiche (100).

In un regime democratico la realizzazione del fine della prevenzione generale da parte dello Stato incontra — e, a nostro giudizio, deve accettare — quei « limiti » ricordati dal VASSALLI: « limiti dettati in parte da criteri umanitari: tra questi ultimi può essere annoverato quello che porta alla rinuncia, in tempo di pace, alla pena capitale » (101). A meno che il regime statale non prevarichi quelli che sono i suoi compiti e i suoi fini, conseguirà dalla sua stessa equità giuridica il rifiuto di pene aberranti, per evidente squilibrio tra reato e pena.

Non può dunque ritenersi intrinsecamente legittimo un istituto giuridico che consente all'uomo il diritto di disporre della

(99) BETTIOL, *Diritto Penale*, cit., pag. 747.

(100) Non a caso erano le più autentiche voci del regime fascista a sottolineare in Italia: « Il problema della pena capitale non è un problema filosofico o un problema giuridico che possa risolversi, come spesso si è tentato di fare, sulla base di ragionamenti teorici o metafisici e di deduzioni logiche, astratte e aprioristiche » (A. Rocco: « Il ripristino della pena di morte », in *Opere Giuridiche*, vol. III, « Scritti giuridici vari », Roma, 1933, pag. 545).

(101) VASSALLI: « Funzioni e insufficienze della pena », in *Riv. It. dir. e proc. pen.*, 1961, pag. 332.

vita del proprio simile, anche se questo si rende responsabile di atroci delitti. Non trova rispondenza nei principi morali della legge di natura che lo Stato, in forza di una sua pretesa necessità di difesa sociale, intervenga nei confronti del criminale con un atto repressivo che, praticamente, ne eguaglia in ferocia il delitto. Questi richiami alla legge di natura non possono essere accantonati e, al di là di ogni esigenza di prevenzione generale e di difesa sociale, finiscono prima o poi con evidenziare l'inaccettabilità di un ordinamento che si arroghi il diritto di morte sui consociati. Proprio perché versione più evoluta e meglio organizzata della convivenza sociale, lo Stato non può permettersi di dare la morte ad uno dei suoi membri, nemmeno rivendicando la necessità di difendersi con questo particolare modo di intimidazione (102).

A quasi cinquant'anni di distanza dalle sue prime riflessioni sull'argomento, il CASALINUOVO afferma di non aver mutato il proprio convincimento sulla esistenza di una illegittimità intrinseca che inficia alla radice l'istituto della pena di morte. Nonostante l'irrompere di una delinquenza un tempo inimmaginabile, per qualità e quantità, l'illustre giurista ribadisce la propria opposizione alla pena di morte in base ad argomentazioni che si rifanno essenzialmente alla teoria finalistica (103).

Aderire, oggi, a questa concezione presuppone l'intenzione e la capacità di collocarsi in una posizione dichiaratamente spiritualistica, scansando ogni accusa di retorica o di tradizionalismo sterile. E postula l'affermazione che in una società dichiaratasi a larghissima maggioranza cristiana il mistero della morte impone al legislatore di interrogarsi a fondo sulle conseguenze che la pena di morte può avere sulla libertà morale del condannato (104).

---

(102) In vista della finalità superiore dello Stato, il ROSMINI dichiarava che le pene « debbono essere le minime fra le atte ad ottenere il loro fine, la repressione della spinta criminosa » (ROSMINI: *Filosofia del diritto*, vol. II, 1843, pag. 898).

(103) Il tempo trascorso dalla pubblicazione del primo libro « lungi dall'aver indebolito o modificato le mie idee, mi ha sempre di più convinto della assoluta impossibilità che le leggi di un popolo civile possano continuare a prevedere la pena di morte » (A. CASALINUOVO, *La pena di morte*, cit., pag. 7).

(104) « La perversità di un malfattore, per quanto grande essa sia, non fa cessare in lui la libertà morale, per conseguenza non fornisce un motivo sufficiente alla società per togliergliela irrimediabilmente, troncandogli la vita » (ALBINI: cit., pag. 33).

Anche prescindendo da ogni considerazione sugli effetti « ultraterreni » di una redenzione del reo resa impossibile dall'aver anticipato il momento della sua morte, non può trascurarsi che la condanna alla pena estrema gli tronca quel cammino verso il perfezionamento morale cui tutti gli individui hanno diritto.

Essendo « ogni momento buono per pentirsi ed acquistarsi la grazia, non si deve spogliare il reo di uno soltanto di quegli istanti » (105). Non è lecito cioè negargli, pur nelle dovute costrizioni di una giusta pena retributiva, la possibilità di emendarsi. Se, al contrario, la legge dello Stato impedisce al reo, con la pena di morte, la possibilità di conquistarsi il proprio ravvedimento, compie opera altamente illegittima, perché oltrepassa i limiti che la legge naturale pone alla sua potestà (106).

Compirà oltretutto opera di profondo avvilitamento delle coscienze dei consociati, sulle quali si ripercuoterà negativamente la constatazione che l'ordinamento statale raggiunge la sua massima efficacia solo in funzione vendicativa, soddisfacendo i sentimenti meno nobili della natura umana. Non certo questa prospettiva, di ulteriore degrado della coscienza sociale, è auspicabile per la odierna società italiana, già duramente provata dall'estendersi del disinteresse per il valore e la dignità della vita umana. Il sistema penale non può dunque accettare la grossolana concezione della pena come legge del taglione, ma deve tendere alla rarefazione del delitto attraverso la eliminazione delle cause che ne favoriscono le manifestazioni.

Nell'odierna società italiana, nonostante lo stato di allarme determinato da terrorismo e criminalità comune, la comminazione della pena capitale non è affatto la risposta obbligata da parte dell'ordinamento. Al quale si chiede piuttosto di affrontare e risolvere le pesanti problematiche sociali che sono, il più delle volte, alla base di tante espressioni delinquenziali; di spostare l'accento dal momento della repressione a quello della prevenzione, evitando l'incancrenirsi di situazioni criminogene quali la disoccupazione, la disgregazione morale giovanile, la corruzione e l'inefficienza di alcuni settori dello Stato, le disfunzioni nell'amministrazione della giustizia e nel sistema carce-

---

(105) ROSSI: cit., pag. 80.

(106) A. CASALINUOVO: cit., pag. 127.



rario (107). Appare indispensabile, in particolare, sotto il profilo « tecnico » della prevenzione criminale, il miglioramento delle strutture di polizia giudiziaria e lo snellimento del processo penale, essendo ormai dimostrato che « la difettosa tutela di alcuni beni giuridici, più che da una eccessiva mitezza delle sanzioni penali previste nel diritto vigente dipende dalla loro mancata o tardiva applicazione » (108).

Questa azione di tutela e rafforzamento delle funzioni, ma anche dell'autorità, delle istituzioni giudiziarie appare già assolutamente irrinunciabile. Si potrà discutere sulla formula punitiva più efficace, e giustamente dissentire dalle proposte repressive più dure, ma è in ogni caso da evitare l'indebolimento degli organi statali preposti all'amministrazione della giustizia. E nel quadro di un apparato statale robusto, e all'occorrenza intelligentemente severo, può costruttivamente ribadirsi l'illegittimità e l'inopportunità della pena di morte.

---

(107) Esigenze avvertite fin dai primi del secolo, se si ammoniva che può eliminarsi la causa sociale del delitto « ...curando con amore e con sapienza la tutela efficace dell'infanzia abbandonata e lo svolgimento di tutta una legislazione sociale... e adottando con sollecitudine e prudenza quelle riforme e discipline nel sistema carcerario che apportino sul serio la morale di rigenerazione dei condannati senza fare dei luoghi di pena tanti focolai di corruzione e di progresso della delinquenza » (R. DE RUBREIS: « La pena di morte », in *Digesto Italiano*, vol. XV, 1908, pag. 987).

(108) A. PAGLIARO: *Prospettive di riforma...*, cit., pag. 420.

#### RIASSUNTO

Fin dall'antichità è stata attribuita alla pena di morte la funzione di eliminare coloro che si fossero dimostrati irrimediabilmente ribelli alle regole fondamentali del vivere associato. Ma a partire dall'Illuminismo, e fino ai giorni nostri, la dottrina giuridica ha per lo più affrontato l'argomento per dimostrare che la pena capitale, oltre a contrapporsi agli essenziali principi umanitari su cui si basa la società moderna, non persegue efficacemente gli obiettivi della prevenzione e della intimidazione che dovrebbero giustificare l'applicazione.

Nel criticare le tesi dei fautori della pena di morte l'A. controbatte con particolare vigore a quanti si rifanno a citazioni bibliche per suffragare la legittimità della pena di morte anche sul piano religioso. Nello studio si sottolinea che la comminazione della pena di morte si riduce a pura e semplice vendetta in quanto non può soddisfare la funzione primaria, essenziale in ogni pena, di deterrente specifico, perché impedisce al reo di trarre occasione dalla propria condanna per giungere ad un ravvedimento futuro. Né la pena capitale può giustificarsi in virtù di una sua funzione di deterrente generale nei confronti della criminalità, avendo l'esperienza sufficientemente dimostrato come la paura dell'esecuzione non abbia mai frenato l'azione del delinquente. Prendendo lo spunto dalla situazione americana, l'A. dimostra che la pena di morte, negli Stati in cui è ancora applicata, dà luogo a notevoli incongruenze e contraddizioni per i criteri selettivi con cui viene irrogata. Se da un lato, infatti, i condannati a morte, per un medesimo tipo di reato sono più numerosi tra la popolazione di colore che

tra i bianchi, dall'altro le giurie si dimostrano restie a comminare la pena di morte alle donne. Nè, d'altro canto, gli esponenti della grande delinquenza organizzata — che dovrebbero essere i destinatari principali della pena di morte — risultano essere particolarmente colpiti da questa estrema misura. Per quanto concerne il contesto italiano, l'A. sostiene la validità degli orientamenti contrari al ripristino della pena di morte, nonostante lo stato di allarme determinato dal terrorismo, dalla mafia e dalla criminalità comune in genere. È invece assolutamente irrinunciabile un'azione di tutela e rafforzamento delle funzioni e dell'autorità delle istituzioni giudiziarie.

## RESUME

Depuis l'antiquité, on a attribué à la peine de mort la fonction d'éliminer ceux qui s'étaient montrés irrémédiablement réfractaires aux règles fondamentales de la coexistence. Mais à partir du Siècle des Lumières jusqu'à nos jours, la doctrine juridique a le plus souvent abordé cet argument pour démontrer que la peine capitale non seulement s'oppose aux principes humanitaires fondamentaux sur lesquels se fonde la société moderne, mais elle ne poursuit même pas de façon efficace les objectifs de la prévention et de l'intimidation qui devraient en justifier l'application.

En critiquant les thèses des partisans de la peine de mort, l'Auteur riposte très vigoureusement à ceux qui remontent à des citations bibliques pour appuyer la légitimité de la peine de mort même sur le plan religieux. Le travail souligne que le fait de comminer la peine de mort équivaut à une vengeance pure et simple, étant donné qu'elle ne peut satisfaire à la fonction principale et essentielle de toute peine, celle de force de dissuasion spécifique, car elle empêche au coupable de prendre l'occasion de sa condamnation pour en arriver à une résipiscence future.

La peine capitale ne se justifie pas plus par sa fonction de force de dissuasion générale en regard de la criminalité, l'expérience ayant suffisamment démontré que la crainte de l'exécution n'a jamais freiné l'action du criminel. En prenant l'idée de la situation américaine, l'Auteur démontre que la peine de mort, dans les Etats où elle est encore appliquée, donne lieu à de considérables incohérences et contradictions, en raison des critères sélectifs avec lesquels elle est infligée. En effet, si d'une part les condamnés à mort pour un même genre de crime sont plus nombreux parmi les Noirs que parmi les Blancs, d'autre part les jurys sont réticents à comminer la peine de mort aux femmes. D'ailleurs, les représentants de la grande délinquance organisée — qui devraient être les destinataires principaux de la peine de mort — ne semblent pas être particulièrement touchés par cette mesure extrême. En ce qui concerne le contexte italien, l'Auteur soutient la validité des orientations qui s'opposent à la remise en vigueur de la peine de mort, malgré l'état d'alerte provoqué par le terrorisme, par la « Mafia » et la criminalité en général. Au contraire, il est absolument impensable de renoncer à une action de protection et de renforcement des fonctions et de l'autorité des institutions judiciaires.

## SUMMARY

Since ancient times, the death penalty has been assigned the function of eliminating those who might be shown to be irredeemably refractory to the fundamental rules of living in society. But since the Enlightenment up to our own times, the juridical doctrine has mostly tackled the problem to demonstrate that capital punishment, apart from opposing the essential humanitarian principles on which modern society is based, does not effectively pursue the objectives of prevention and of intimidation which would justify its application.

In criticizing the theses of the supporters of the death penalty, the Author refutes, with particular vigour, those who refer to biblical quotations to uphold

the legitimacy of the death sentence, not least from a religious viewpoint. The study stresses that the threat of the death penalty is reduced to pure and simple vengeance since it cannot fulfil its primary function, essential to every penalty, of specific deterrent, because it prevents the offender from taking the opportunity of his own condemnation to attain future repentance. Nor can capital punishment justify itself in relation to its function as a general deterrent vis-à-vis criminality, since experience has amply demonstrated that the fear of execution has never held back the delinquent. Taking as a starting point the American situation, the Author shows that the death sentence, in the United States where it is still applied, gives place to notable inconsistencies and contradictions on account of the selective criteria on which it is inflicted. If, on the one hand, in fact, the persons condemned to death for a similar kind of crime are more numerous among the coloured population than among whites, on the other, juries show themselves reluctant to condemn a woman to death. Nor, besides, are the members of large-scale organized crime — who should be the main recipients of the death sentence — appear to be particularly hit by this extreme measure. As to the Italian context, the Author upholds the validity of the trends against the restoration of the death penalty, despite the state of alarm brought about by terrorism, by the mafia, and by common crime in general. However, an action to safeguard and reinforce the functions and authority of juridical institutions is absolutely indispensable.

#### RESUMEN

Desde la antigüedad se ha atribuido a la pena de muerte la función de eliminar a todos aquellos que se mostrasen irremediabilmente rebeldes a las reglas fundamentales de la vida en sociedad. Sin embargo, desde el Iluminismo hasta nuestros días, la doctrina jurídica ha afrontado este tema, la mayor parte de las veces, para demostrar que la pena capital, además de oponerse a los principios humanitarios esenciales sobre los cuales se basa la sociedad moderna, no persigue eficazmente los objetivos de la prevención y de la intimidación que deberían justificar la aplicación de la misma.

Al criticar las tesis de los sostenedores de la pena de muerte el Autor ataca con especial vigor a los que se sirven de citaciones bíblicas para sustentar la legitimidad de la pena de muerte, aun desde el plano religioso. En el estudio se subraya que la amenaza de la pena de muerte se reduce a pura y simple venganza, ya que no puede satisfacer la función primaria, esencial en toda pena, de disuasión específica, dado que impide al reo aprovechar su propia condena para poder lograr un cambio de conducta en el futuro.

Tampoco se puede justificar la pena capital en virtud de su función de persuasivo general de la criminalidad, pues la experiencia ha demostrado en forma más que suficiente que el miedo a la pena jamás ha frenado la acción del delincuente.

Partiendo de la situación americana, el Autor demuestra que la pena de muerte en los Estados Unidos, donde aún hoy es aplicada, da lugar a notables incongruencias y contradicciones a causa de los criterios selectivos con que se la inflige. En efecto, si por una parte los condenados a muerte por un mismo tipo de delito son más numerosos entre la población de color que entre los blancos, por la otra, los jurados se muestran reacios a condenar a las mujeres a la pena de muerte. Por otra parte, cabe destacar que los exponentes de la gran delincuencia organizada — que deberían ser los destinatarios principales de la pena de muerte — tampoco resultan ser particularmente afectados por esta medida extrema. En lo que respecta al contexto italiano, el Autor sostiene la validez de las orientaciones contrarias al restablecimiento de la pena de muerte, a pesar del estado de alarma provocado por el terrorismo, la mafia y la criminalidad común en general. En cambio, no se puede de ninguna manera renunciar a una acción de tutela y de refuerzo de las funciones y de la autoridad de las instituciones judiciales.

## ZUSAMMENFASSUNG

Vom Altertum her galt die Todesstrafe erwiesenen und unverbesserlichen Widersachern der Grundregeln menschlichen Zusammenlebens. Aber seit der Aufklärung bis in die heutige Zeit ist die juristische Doktrin überwiegend zu der Auffassung gelangt, dass diese Strafe nicht nur den wesentlichen humanistischen Prinzipien widerspricht, auf denen sich die moderne Gesellschaft gründet, sondern auch die Ziele von Verhütung und Einschüchterung nicht erfüllt, die ihre Anwendung evtl. rechtfertigen könnten.

In seiner Kritik an den Thesen der Todesstrafen-Befürwortern widerlegt er besonders deutlich alle Versuche, sich auf Bibel-Zitate zu stützen, um Todesstrafe auch aus religiöser Sicht zu befürworten. Die Untersuchung unterstreicht, dass die Drohung mit Todesstrafe ausschliesslich Rache darstellt, insofern sie die primäre, wesentliche Funktion jeder, in spezifischer Weise abschreckenden Strafe nicht erfüllt, nämlich den Verbrecher durch die Strafe zu Einsicht und Reue gelangen zu lassen. Ausserdem ist die Todesstrafe auch nicht dadurch gerechtfertigt, allgemein abschreckend gegenüber Kriminalität zu sein, zeigt doch die Erfahrung hinreichend, dass die Angst davor noch keinen Verbrecher an seiner Tat gehindert hat. Ausgehend von der amerikanischen Situation zeigt der Artikel auf, dass in den Staaten, in denen die Todesstrafe noch zur Anwendung gelangt, beträchtliche Unstimmigkeiten und Widersprüche in Entscheidungskriterien für ihre Anwendung zu verzeichnen sind. So wird die Todesstrafe für ein und denselben Verbrechenstyp häufiger Farbigen als Weissen gegenüber ausgesprochen und die Greichte sind Frauen gegenüber wesentlich zurückhaltender in der Anwendung. Ausserdem scheinen Vertreter organisierten Verbrechertums — denen die Todesstrafe eigentlich am ehesten gelten sollte — keineswegs besonders davon beeindruckt zu sein.

Auf Italien bezogen stellt der Artikel fest, dass die Gegnerschaft gegenüber einer Wiedereinführung der Todesstrafe, trotz des durch Terrorismus, Mafia und gewöhnlichem Verbrechenstyp ausgelösten Alarmzustands, weiterhin gültig bleibt.

Vielmehr bedürfe es unbedingt schützender und stärkender Massnahmen zugunsten von Funktionen und Autorität der Justiz.

## TRASFERIMENTI DEI DETENUTI, ORDINI DI SERVIZIO E POTERI DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

GIANCARLO ZAPPA (\*)

SOMMARIO: 1. - Premessa. — 2. - Poteri del Magistrato. — 3. - Trasferimenti. — 4. - Trattamento e trasferimenti. — 5. - Interesse o diritto? — 6. - Conclusioni. — 7. - L'ordine di servizio. — 8. - Procedura per il reclamo. — 9. - Reclamo disciplinare. — 10. - Effetto sospensivo del reclamo. — 11. - Impugnazione del reclamo. — 12. - Rapporti tra Magistrato di sorveglianza ed Amministrazione.

### 1. - PREMESSA

La materia, trattata negli artt. 14 e 42 cod. pen. e negli artt. 30, 31, 32 e 78, 79, 80, 81, 82 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, (gli artt. 79 e 80 sono stati modificati con il D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339) è inserita nel capo IV della legge (« regime penitenziario ») e non nel capo III (« modalità del trattamento »).

Quanto al trattamento, al Magistrato di sorveglianza sono riconosciuti particolari poteri: l'art. 69 della legge (così come modificato dall'art. 8 della legge 12 gennaio 1977, n. 1), affida al Magistrato di sorveglianza il compito di approvare o non approvare con ordine di servizio, il programma di trattamento « di cui all'art. 13, 3° comma ».

Tale norma prevede che, per ciascun internato o condannato (esclusi quindi tutti gli imputati e cioè dopo il passaggio in giudicato della sentenza), vengono formulate indicazioni in merito al « trattamento rieducativo » ed è compilato il relativo programma, passibile sempre di modifiche od integrazioni.

---

(\*) Presidente della Sezione di sorveglianza di Brescia.

Il tutto deve essere il risultato della osservazione della personalità del condannato. Tale trattamento è quello rieducativo, personalizzato, che presuppone l'esistenza e l'opera del gruppo dell'osservazione nell'interno dell'istituto.

Fra gli elementi fondamentali di tale trattamento sono annoverati i contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia (artt. 15, 17, 28).

Tutti i detenuti peraltro — ivi compresi gli imputati — sono soggetti al trattamento penitenziario « ordinario », cui si vuole riferire il 1° comma dell'art. 13, secondo cui anche detto trattamento deve rispondere « ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto ».

La prova di quanto sopra si evince dal testo dell'art. 15 che, elencando quali sono gli elementi del trattamento, distingue tra condannati (1° e 2° comma) e imputati (3° comma).

Analoga, sintomatica distinzione si trae dagli artt. 14, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 30, ecc. in cui spesso la legge usa il termine generico « detenuto », mentre — quando è necessario distinguere — usa i termini « condannato o internato » o quello di « imputato ».

La stessa cosa può dirsi per l'art. 32 (che parla delle norme di condotta), art. 34 (perquisizione), art. 35 (diritto di reclamo), art. 38 (disciplina); tutte tali norme usano il termine « detenuti » e quindi si riferiscono anche agli imputati.

Ebbene, l'art. 69, 4° comma, ultima parte, della legge, indubbiamente si riferisce al trattamento ordinario suddetto, laddove afferma che il Magistrato « impartisce », inoltre, nel corso del trattamento disposizioni dirette ad 'eliminare eventuali violazioni dei diritti' dei condannati e degli internati ».

Tale funzione garantistica del Magistrato di sorveglianza, per quanto oggetto di discussione e di approfondimento, emerge in tutta la sua importanza e conferma la volontà del legislatore di voler affidare al Magistrato di sorveglianza non un controllo di merito ma di legittimità, allo scopo di eliminare violazioni dei soli diritti nei confronti di tutti i detenuti.

Nei confronti degli imputati — come si è visto — operano varie norme relative al « trattamento ordinario » ed anche nei confronti degli imputati medesimi si possono ben commettere « violazioni di diritti ».

Sotto tale aspetto, appare del tutto legittimo un intervento di tipo garantistico del Magistrato di sorveglianza anche nei confronti degli imputati detenuti, in caso di violazione dei loro diritti. Ed in effetti, in tal senso si esprime l'art. 69, 2° comma, di cui si dirà appresso.

## 2. - POTERI DEL MAGISTRATO

La legge autorizza il Magistrato di sorveglianza ad intervenire:

- 1) con *la vigilanza* sulla organizzazione degli istituti (art. 69, 1° comma);
- 2) con *la prospettazione delle esigenze* dei vari servizi (id);
- 3) con *la vigilanza* intesa ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli « imputati » sia attuata in conformità alle leggi ed ai regolamenti (art. 69, 2° comma);
- 4) con l'ordine di servizio in materia di lavoro (art. 69, 5° comma, lettera a), di reclamo disciplinare (art. 69, 5° comma, lettera b) e di approvazione del piano di trattamento rieducativo (art. 69, 4° comma);
- 5) impartendo disposizioni ai sensi dell'art. 69, 4° comma nei confronti del trattamento dei condannati.

Sembra il caso di precisare che il cosiddetto « diritto di reclamo », scritto od orale, che il detenuto può sempre inoltrare ai sensi dell'art. 35, è in effetti una segnalazione o istanza, cui seguono degli accertamenti amministrativi, all'infuori e con esclusione di ogni formalità processuale e di ogni contraddittorio necessario.

È soltanto nelle materie indicate nell'art. 69, 5° comma che il reclamo apre un procedimento che si conclude con un « ordine di servizio », procedimento per altro non assistito da particolari norme processuali perché, ai sensi dell'art. 71 il « procedimento di sorveglianza » (art. 71-bis e segg.), si applica soltanto nei casi di remissione del debito (art. 56) e di ricovero definitivo in Ospedale psichiatrico giudiziario (art. 148 cod. pen.). È questa una grave limitazione, di cui è auspicabile il superamento in sede di revisione del testo della legge 26 luglio 1975, n. 354.

### 3. - TRASFERIMENTI

Appare, allora, pienamente giustificato l'intervento del Magistrato di sorveglianza anche in materia di trasferimenti, sia di condannati che di imputati, regolati dagli articoli sopra indicati.

Si tratta, ora, di stabilire modi e tempi di tale intervento. Sembra da escludere, per le ragioni già dette, la forma dell'ordine di servizio, materia non prevista dall'art. 69, 4° comma.

Il Magistrato di sorveglianza non può neppure impartire disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni di diritti dei condannati (art. 69, 4° comma) nel corso del trattamento ordinario per la ragione che, come si dirà anche appresso, manca un diritto del condannato ad essere assegnato a questa o quella Casa o ad essere trasferito in una certa Casa.

Quanto agli imputati, pur essendo a loro volta soggetti al trattamento « ordinario », sono in custodia preventiva, che deve essere attuata, sotto la vigilanza del Magistrato di sorveglianza (art. 69, 2° comma) in conformità alle leggi e regolamenti i quali, anche nei confronti degli imputati, non sanciscono un diritto nel senso sopra precisato.

Per gli imputati, poi, il trasferimento può essere disposto dal Giudice competente anche per ragioni di giustizia; ogni trasferimento dovuto ad altre ragioni deve essere preceduto da un « nulla osta » del detto Magistrato, atto che — evidentemente — ha natura di parere vincolante nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria, dovendosi dare la prevalenza alle esigenze processuali (art. 80, 1° comma Reg.).

È valida, invece, la tesi secondo la quale il Magistrato di sorveglianza può e deve segnalare alla Autorità penitenziaria particolari esigenze dei detenuti in materia di trasferimenti.

È di tutta evidenza — per altro — che tale potere di segnalazione non risolve adeguatamente il problema, restando libera la Pubblica Amministrazione di non adeguarsi alla prospettiva del Magistrato di sorveglianza.

La P.A. potrebbe, anche, fornire al Magistrato di sorveglianza giustificazioni non convincenti o non fornire affatto. Ma, allo stato del testo legislativo, non è possibile andare oltre la richiesta alla P.A. di fornire sempre e tempestivamente tutti



i chiarimenti richiesti dal Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.

Sul piano della necessaria chiarificazione e collaborazione, deve essere segnalata l'importante decisione del Ministero (circolare 17 febbraio 1979, n. 2584/5037) con la quale si è disposto che siano portati a conoscenza degli Uffici di sorveglianza (indipendentemente dalla richiesta che il Magistrato può avanzare ai sensi dell'art. 5 del Regolamento), tutti « gli allontanamenti dall'istituto di un detenuto od internato, eseguiti in dipendenza di un provvedimento di trasferimento definitivo ad altro istituto ».

Ciò allo scopo dichiarato di « rendere più agevole l'espletamento dei compiti che l'art. 69 dell'Ordinamento penitenziario attribuisce ai Magistrati di sorveglianza ».

È di tutta evidenza che la comunicazione generalizzata pone il Magistrato di sorveglianza in grado di esercitare meglio i poteri già sopra indicati.

#### 4. - TRATTAMENTO E TRASFERIMENTI

Si devono approfondire ora due problemi:

- 1) se e quali differenze esistano tra « trattamento » e « regime penitenziario »;
- 2) se si possono violare diritti del detenuto in materia di trasferimenti.

Nonostante la sistematica e la metodologia usata dalla legge, che ha distinto tra « trattamento » e « regime penitenziario », è indubbio che il secondo non è che un aspetto del primo (inteso naturalmente nel senso di « trattamento ordinario », come si è già detto).

Infatti il capo III parla delle « modalità » con cui il trattamento deve essere attuato. Sotto tale profilo, anche le norme sulla condotta, sul diritto di reclamo, sulla disciplina, sui trasferimenti, sulle dimissioni, pur essendo inserite nel capo IV della legge, sono un aspetto non trascurabile del modo con cui il trattamento penitenziario ordinario viene applicato ai detenuti.

Per « trattamento » si intende tutta l'opera della struttura penitenziaria sul piano della diagnosi e dell'intervento, tesa

a dare una risposta ai bisogni della personalità di ciascun detenuto, imputato e condannato (artt. 1 e 13). L'art. 15 indica quali sono gli essenziali mezzi, vale a dire i sussidi concreti, di cui ci si può e ci si deve avvalere. Tale indicazione non è e non può essere tassativa: trattamento è il complesso degli interventi offerti al soggetto per aiutarlo nel difficile « percorso a ritroso », per ritornare ad essere considerato nella società *well adjusted*.

Sotto tale punto di vista anche gli interventi sanitari specialistici e non (art. 11) fanno parte del trattamento, così come la salubrità e razionalità dei locali (artt. 5 e 6), l'igiene personale (art. 8), l'alimentazione (art. 9), la permanenza all'aperto (art. 10), l'uso di adeguate strutture per lavorare, studiare, ricrearsi (art. 12).

Non è chi non veda — pertanto — come anche le norme sui trasferimenti incidano profondamente sul trattamento, sui bisogni del detenuto, sulle sue aspirazioni.

Spesso un trasferimento sgradito incide negativamente sulla condotta del detenuto e determina reazioni inconsulte per rabbia più o meno repressa, per umiliazione, frustrazione. Tale trasferimento può determinare netti regressi, con un generale peggioramento della condotta del soggetto in rapporti non solo con gli operatori, ma anche con i compagni di detenzione e gli stessi familiari.

Uguualmente, il non ottenere un trasferimento cui il detenuto aspira, può provocare le stesse negative conseguenze.

Si ponga mente che un trasferimento male concesso o non concesso se richiesto, oltre a tutte le conseguenze negative cui si è accennato, può violare anche dei punti cardine della riforma: per tutti vale la pena di ricordare che si deve favorire il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie (art. 42, 2° comma), perché cura particolare deve essere dedicata a ristabilire, mantenere o migliorare le relazioni con le famiglie stesse (art. 28).

Una certa struttura penitenziaria, con il personale addetto, può presentare per un soggetto insormontabili difficoltà di ambientamento, determinando una sua destabilizzazione definitiva sul piano culturale, affettivo, sociale.

Non si dimentichino, poi, le negative conseguenze di trasferimenti mentre è in corso l'osservazione scientifica della personalità, oppure mentre il soggetto attende dalla Sezione di sor-

veglanza una certa decisione per lui molto importante. Nella stessa « cartella personale » l'elenco, e la motivazione, di tutti i trasferimenti subiti diviene spesso una delle principali « spie » mediante cui valutare la natura della risposta soggettiva al trattamento penitenziario di un detenuto.

Un sistema di trasferimenti gestito razionalmente non può, del resto, che favorire la stessa funzionalità dell'Amministrazione.

Senza dubbio, il trasferimento è anche un mezzo per attuare l'assegnazione ad un istituto appropriato alle esigenze del soggetto (art. 14): è ben difficile che tra queste esigenze possa comprendersi l'allontanamento dalla famiglia — spesso per centinaia di chilometri — senza o contro la volontà del soggetto.

Del resto, argomentando dall'art. 42, prescindendo dai motivi di giustizia (che determinano trasferimenti provvisori, cui spesso il soggetto può rinunciare), si evidenzia che i motivi di famiglia, di studio e salute non presentano grossi problemi, almeno nel senso che si tratta sempre di provvedimenti invocati dal soggetto, che spesso anzi vede respinte le proprie domande ed è privo di qualsiasi strumento per opporsi alla decisione.

Quanto alle « esigenze dell'istituto » non possono che consistere in esigenze organizzative (sovraffollamento, lavori di restauro, ecc.), cui è estranea la condotta del detenuto. L'interessato dovrebbe essere preventivamente interpellato, nei limiti del possibile, onde metterlo almeno in grado di fare una scelta fra due o più soluzioni.

In ogni caso, il principio di cui all'art. 42, 2° comma dovrebbe essere sempre rispettato.

I « motivi di sicurezza » devono essere gravi e comprovati e comunicati — a richiesta — al Magistrato di sorveglianza.

Spesso purtroppo tali motivi sono indicati genericamente e sono sforniti dei necessari elementi probatori; spesso non sono « gravi », ma soltanto una « cautela » presa nei confronti dei detenuti che, pur non avendo commesso illeciti disciplinari o penali, né tramando per commetterli, sono considerati scomodi perché troppo attivi, protestatari.

È certo, che l'applicare la riforma negli istituti risulta oneroso per tutti, « disturba » un certo modo di vedere e di valutare la situazione interna ed esterna all'istituto, rompe la

tranquilla « routine » di sempre, implica l'ingresso nell'istituto di persone « estranee » (assistenti volontari, esperti, enti locali, ecc.).

Ebbene, bisogna dire chiaramente che la riforma penitenziaria, per essere tale, deve proprio rompere definitivamente con il passato, aprire le Case agli apporti della società libera, anche se ciò non piace a qualcuno che propende per una valutazione permanentemente pessimista del problema, come tale destinata non solo a non produrre alcun progresso ma anche a provocare pericolose battaglie di retroguardia.

In tale ottica, il detenuto non è e non può più essere considerato una merce da far viaggiare per la Penisola, ma una persona con una sua precisa dignità, anche se volontariamente ha infranto le regole della civile convivenza, il vero protagonista, e destinatario insieme, della riforma voluta dal legislatore nel 1975.

I Magistrati di sorveglianza si rendono ben conto delle difficoltà in cui si dibatte la Pubblica Amministrazione anche per le carenze delle strutture (carenze di cui deve rispondere il potere politico degli ultimi decenni ma che devono ormai essere superate con una azione pronta ed efficace). I Magistrati di sorveglianza non sono contrari all'uso fisiologico del trasferimento, ma soltanto all'abuso del medesimo, abuso che danneggia non solo chi lo subisce, ma la stessa Amministrazione.

## 5. - INTERESSE O DIRITTO?

Ci si deve porre ora l'altro quesito: esiste un « diritto » al trasferimento o, meglio, all'assegnazione all'inizio o durante la detenzione del detenuto ad una certa Casa, che risponda alle esigenze del detenuto stesso e, pertanto, alla finalità del trattamento ordinario od individualizzato? La risposta *de iure condito*, non può essere negativa. L'art. 14 afferma che il numero dei detenuti nei singoli istituti deve essere « limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento » e che l'assegnazione è disposta « con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche ».

L'art. 30 del Regolamento introduce già il concetto dell'assegnazione provvisoria, da attuarsi in un istituto « situato nell'ambito della regione di residenza » o, quando ciò non sia possibile, situato « in località prossima ».

È importante notare che l'osservazione della personalità, al fine dell'individuazione del trattamento di cui all'art. 13 della citata legge 354/'75, deve avvenire in detto istituto e l'assegnazione definitiva dovrebbe avvenire soltanto dopo la formulazione del programma di trattamento.

Come già detto l'art. 42 in materia di trasferimenti pone dei criteri generali, privilegiando in modo particolare due aspetti:

a) i motivi dei trasferimenti di sicurezza devono essere gravi e comprovati;

b) deve essere favorito il criterio della vicinanza alla famiglia.

Manca un interesse riconosciuto dalla legge come esclusivamente proprio del suo titolare. L'autorità ha dei criteri cui deve ispirare la propria azione, operando fra più scelte possibili, ma a tali poteri, posti all'autorità stessa per assicurare la tutela nell'interesse generale, non corrisponde alcun diritto dei singoli.

Per questo è indubbio che ci troviamo di fronte ad un interesse legittimo od occasionalmente protetto, come tale tutelabile se mai soltanto davanti alla sola giurisdizione amministrativa.

La conferma si ottiene ponendo mente alla assoluta mancanza di una protezione diretta ed immediata di tale interesse, avanti la giurisdizione ordinaria. Basti pensare che, come già detto, non è ammesso in materia di assegnazione o di trasferimenti di detenuti, neppure il reclamo al Magistrato di sorveglianza che quindi non può intervenire con l'ordine di servizio che è un ricorso gerarchico improprio, di natura amministrativa.

Quanto sopra esclude anche che ci si possa trovare di fronte ad un diritto soggettivo « condizionato » o « affievolito », la cui sussistenza, cioè, sia legata alla compatibilità con l'interesse pubblico. Infatti, tale tipo di diritto presuppone che, verificandosi la compatibilità, l'ordinamento lo riconosca e lo tuteli come tale in modo diretto ed immediato. Il ché nel caso in esame è comunque da escludere.

La verità è che le norme in materia sono dirette a regolare l'azione della Pubblica Amministrazione e solo di riflesso creano delle aspettative negli interessati.

## 6. - CONCLUSIONI

Allo stato della vigente normativa ed alla luce dell'esperienza maturata, si può chiedere:

1) che l'Amministrazione penitenziaria accolga, nei limiti del possibile, le domande di detenuti che chiedono di essere trasferiti in Case più vicine alla residenza delle loro famiglie, naturalmente quando non ostino particolari, comprovate ragioni di sicurezza;

2) che l'Amministrazione penitenziaria prima di decidere trasferimenti per esigenze dell'istituto (il che avviene spesso per evitare il sovraffollamento) interpellì i detenuti indicando loro le Case disponibili per una scelta, e dia preavviso al Magistrato di sorveglianza;

3) che, al fine di rendere possibile e comunque più agevole l'esercizio del potere di cui all'art. 69, 1° comma da parte del Magistrato di sorveglianza del luogo di partenza, l'unico al corrente della situazione, e di poter effettuare l'esame del fascicolo personale (art. 5 Reg.) prima del trasferimento, la comunicazione al Magistrato di sorveglianza, già disposta con la circolare ministeriale del 17 febbraio 1979, sia data preventivamente, *cioè qualche giorno prima, salve particolari ragioni di urgenza che la stessa A.P. sarà libera di valutare caso per caso*: in tale ipotesi la comunicazione al Magistrato di sorveglianza sarà contemporanea (non successiva) e se necessario telefonica o telegrafica;

4) in particolare, anche quando il trasferimento è motivato da ragioni di sicurezza e riguarda condannati per i quali sia già stato approvato dal Magistrato di sorveglianza un programma di trattamento che non preveda l'allontanamento dalla Casa, il trasferimento stesso non dovrebbe avvenire se non a seguito di una modifica del detto programma, da comunicare al Magistrato di sorveglianza per l'approvazione, anche se con procedura di urgenza;

5) quando si tratta di condannati nei cui confronti è in corso l'osservazione scientifica della personalità da parte del gruppo del trattamento rieducativo, ogni trasferimento dovrebbe essere disposto con un programma, approvato dal Magistrato, che preveda motivatamente il trasferimento ad altra Casa;

6) quando la Sezione di sorveglianza ha in corso di istruttoria una domanda per l'applicazione di benefici, il trasferimento del detenuto dovrebbe essere comunicato « preventivamente al Magistrato di sorveglianza » (salva l'urgenza di cui al punto 3).

*De iure condendo*, una volta che saranno chiariti definitivamente i rapporti reciproci fra il Magistrato di sorveglianza e l'Amministrazione per quanto riguarda la materia degli « ordini di servizio » e sarà migliorata la situazione dell'edilizia penitenziaria (anche con la riapertura di tutte le Case mandamentali ed una migliore dislocazione territoriale delle Case di reclusione), bisognerà concedere al detenuto il diritto di formale reclamo al Magistrato di sorveglianza, anche in materia di assegnazione e di trasferimenti.

## 7. - L'ORDINE DI SERVIZIO

La legge 354/'75 (art. 35) concede al detenuto il diritto di presentare al Magistrato di sorveglianza istanze o reclami, scritti od orali, anche in busta chiusa.

L'art. 70 del Regolamento regola in modo incompleto l'esercizio di tale diritto, senza prevedere alcun termine né per il detenuto né per il Magistrato che (art. 70, ult. comma) deve « informare » « nel più breve tempo possibile, il detenuto dei provvedimenti adottati » o « dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento ».

Non è privo di significato il fatto che l'art. 35, pur parlando nella rubrica di « diritto di reclamo », nel testo accomuna il reclamo con « l'istanza ».

Nessun'altra norma processuale è prevista.

E ciò conferma che l'intervento del Magistrato di sorveglianza in materia ha natura del tutto amministrativa, come ha

ormai stabilito la Corte costituzionale (ord. 21 dicembre 1978, n. 87, in *Foro It.*, 1979, 1, 295) e la Avvocatura dello Stato (parere del 24 aprile 1979), in unisono ai Magistrati di sorveglianza riuniti nel convegno di studio di Grottaferrata (marzo 1979, *atti*, pag. 292).

Invero, il diritto di reclamo è visto dal legislatore come un modo, un momento attraverso cui si attua il regime penitenziario, inteso come attività esecutiva, amministrativa, estranea all'intervento giurisdizionale.

L'art. 69 della legge dispone che il Magistrato di sorveglianza « decide » con ordine di servizio sui reclami dei detenuti, esclusivamente su alcune materie esplicitamente indicate che sono:

a) le questioni attinenti al lavoro, anche nel merito; b) l'esercizio del potere disciplinare, con riferimento esclusivo alla costituzione e competenza dell'organo ed alla procedura adottata; c) l'approvazione dei piani di trattamento.

È sintomatico che la legge abbia usato la dizione, tipica del diritto amministrativo, di « ordine di servizio », quando — invece — ha usato il termine « ordinanza » in relazione alla remissione del debito ed ai ricoveri ai sensi dell'art. 148 cod. pen., laddove il Magistrato di sorveglianza deve seguire la procedura formale prevista dagli artt. 71 e segg.

Tale procedura è esclusa — quindi — con l'ordine di servizio.

Prescindendo per il momento dalla obbligatorietà o meno dell'ordine di servizio nei confronti della Pubblica Amministrazione (questione controversa e pur di fondamentale importanza), è necessario stabilire quale sia la procedura da adottare al riguardo, posto che né la legge 354/'75 né il Regolamento si sono purtroppo fatti carico di dire qualche cosa di preciso. L'art. 89 della legge 354 ha abrogato l'art. 585 cod. proc. pen. e bene ha fatto, attesa la nuova disciplina introdotta (in particolare, tutti gli ordini di servizio sono ora reclamabili, nelle materie indicate, mentre l'ultimo comma dell'art. 585 ne ammetteva, genericamente, reclamabilità « salvo che la legge disponga altrimenti »).



## 8. - PROCEDURA PER IL RECLAMO

La nuova disciplina non riporta più il penultimo comma dell'art. 585 perché non ha esplicitamente previsto l'obbligo di comunicare gli ordini di servizio alla Pubblica Amministrazione che li « deve » eseguire: senonché si deve ritenere — esattamente — che anche la nuova disciplina resti informata agli stessi principi.

Peraltro, l'art. 585 cod. proc. pen. era opportunamente coordinato con il R.D. 18 giugno 1931, n. 787 che (art. 5) prevedeva:

a) l'obbligo di comunicare all'interessato i provvedimenti amministrativi contro cui costui aveva diritto di reclamo (non prevedeva un termine per tale comunicazione ma è evidente che doveva avvenire al più presto);

b) entro 5 giorni dalla comunicazione il detenuto poteva presentare reclamo;

c) entro 5 giorni dalla presentazione il Direttore doveva trasmettere il reclamo al Magistrato di sorveglianza con il proprio parere.

L'art. 6 del Regolamento confermava il potere-dovere del Magistrato di sorveglianza di decidere sulla questione con ordine di servizio.

L'art. 7 disponeva che l'ordine di servizio doveva essere trascritto in apposito registro della Casa e comunicato a mezzo di un agente al detenuto interessato.

Nulla diceva il Regolamento circa la eventuale impugnativa dell'ordine di servizio, come nulla dice la nuova disciplina, anche se deve ritenersi che restano salvi i diritti di tutela in sede giurisdizionale per il detenuto ed in sede di autotutela (annullamento) per la Amministrazione penitenziaria.

Non è, infatti, pensabile che la Amministrazione (che non è gerarchicamente subordinata al Magistrato di sorveglianza) possa « subire » senza possibilità di difesa un ordine di servizio del Magistrato di sorveglianza ritenuto illegittimo, contrario alle direttive generali di politica penitenziaria perseguita.

Né si dice entro quale termine deve decidere sui reclami al Magistrato di sorveglianza e con quale procedura.

In siffatta condizione si può e si deve ritenere che gli artt. 5 e 7 del Regolamento del 1931 siano tuttora in vigore in quanto:

1) l'art. 89 della legge 354/'75 non ha abrogato in via esplicita tale regolamento ma soltanto « ogni altra norma incompatibile con la presente legge »;

2) la legge attuale non ha dettato alcuna norma procedurale al riguardo.

## 9. - RECLAMO DISCIPLINARE

Il tutto è molto importante, specialmente nella materia della disciplina, dove l'urgenza è spesso insita nella natura stessa del provvedimento e dove è necessaria chiarezza se si vuole che i diritti, anche processuali, del detenuto trovino tempestiva, puntuale difesa.

In tale settore, il regolamento attuale consente « in caso di assoluta urgenza » (art. 73) al Direttore di isolare « in camera individuale » l'autore dell'infrazione in attesa della convocazione del Consiglio di disciplina. Il tutto sotto controllo sanitario e per la durata massima di 10 giorni.

L'art. 76 del Regolamento detta le norme del procedimento disciplinare, improntate alla massima celerità: la citazione è orale, come orale è la contestazione degli addebiti. Non è ammessa alcuna difesa « tecnica » dell'incolpato (che quindi deve difendersi da solo).

È noto che in alcuni ordinamenti è prevista una difesa tecnica attenuata, ottenuta cioè non con l'intervento di un avvocato, ma di un soggetto appartenente alla stessa categoria o corpo: si veda per esempio quanto prevedono per i Magistrati gli artt. 32 e segg. del R.D.L. n. 511 del 1946, per i militari gli artt. 15 e segg. della legge 11 luglio 1978, n. 382. La giurisprudenza ha rilevato che la salvaguardia del diritto alla difesa in sede disciplinare non comporta la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (Cons. Stato 2 giugno 1978, n. 622, in *Cons. St.* 1978, 1, 1082). In particolare, per i Magistrati, la Corte costituzionale (sent. 20 aprile 1978, n. 1889) ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità del R.D.L. n. 511/

1946 nella parte in cui non consente in sede disciplinare l'assistenza di un libero professionista, ma solo quella di un altro Magistrato.

Di tutto si redige verbale. Sempre oralmente si comunica al detenuto il contenuto della decisione disciplinare.

Nulla si dice circa i diritti del detenuto dal momento di tale comunicazione, inerenti al reclamo e circa la sospensività o meno della condanna disciplinare in caso di presentato reclamo e fino alla decisione del Magistrato di sorveglianza.

Da quanto detto sopra risulta che la procedura, anche attualmente, deve essere la seguente.

Comunicato il provvedimento al detenuto, costui ha un termine massimo di 5 giorni per proporre reclamo motivato, scritto o orale (in tal caso deve essere verbalizzato).

Il Direttore, entro 5 giorni dal ricevimento del reclamo, deve trasmetterlo al Magistrato di sorveglianza con copia del verbale e di tutti gli atti, unitamente alle proprie osservazioni. È escluso che debba formulare un « parere » in senso tecnico, essendo in un certo senso la parte « appellata » e quindi direttamente interessata.

Il Magistrato di sorveglianza, ricevuto il tutto, deve al più presto decidere, assunte, se lo ritiene, tutte le informazioni del caso e senza contraddittorio od altre formalità, emettendo l'ordine di servizio che deve — naturalmente — essere adeguatamente motivato. Tale ordine di servizio deve essere comunicato dalla cancelleria alla direzione ed al detenuto.

#### 10. - EFFETTO SOSPENSIVO DEL RECLAMO

Si pone a questo punto il problema già accennato: fino a che non decorre il termine per il reclamo e fino a che il Magistrato di sorveglianza non abbia deciso sul reclamo stesso, la sanzione disciplinare può essere applicata oppure non?

Si è già rilevato che, nel silenzio della norma, bisogna ricorrere ai principi generali.

Innanzitutto, restano fermi i provvedimenti urgenti emessi dal Direttore ai sensi dell'art. 73 in via cautelare, fino alla decisione disciplinare. Successivamente, si ritorna al solito pun-

to: se il provvedimento disciplinare non è esecutivo immediatamente, possono le misure cautelari continuare?

La risposta è affermativa, con il limite massimo di 10 giorni indicato nell'art. 73.

Quanto alla questione principale sopra prospettata, sembra doversi optare per la sospensività del reclamo: infatti, se la sanzione dovesse essere applicata immediatamente, si svuoterebbe di ogni significato il reclamo stesso, in quanto nella maggioranza dei casi, l'ordine di servizio del Magistrato di sorveglianza arriverebbe — nonostante la massima rapidità — a cose fatte. Infatti, è noto che (art. 39 legge 26 luglio 1975, n. 354) le sanzioni disciplinari sono quelle del richiamo e della ammonizione (di competenza del Direttore); della esclusione o isolamento per non oltre 10 giorni; della esclusione dalle attività comuni per non oltre 15 giorni. Anche le più gravi hanno una durata breve rispetto ai tempi minimi necessari per raccogliere, trasmettere, decidere un reclamo.

Deve, poi, essere rilevato che il controllo del Magistrato di sorveglianza ha natura garantistica e la finalità di tutelare i diritti del detenuto. Se la decisione disciplinare fosse immediatamente eseguibile, si potrebbe giungere a far scontare delle sanzioni irrogate a seguito di procedimenti nulli (es. senza contestazione di addebiti precisi, senza concessione della facoltà di discoltarsi, da parte di organo incompetente, ecc.).

Tale sospensività, per altro, non può essere automatica né discendere dai principi generali ché, anzi, nella materia disciplinare, la caratteristica peculiare è quella dell'immediata esecutività delle decisioni disciplinari.

Al riguardo, può sovvenire l'art. 3 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 secondo cui, in caso di reclamo, l'organo decidente, d'ufficio o su domanda, può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato. Nel caso che interessa, l'organo suddetto è senza dubbio il Magistrato di sorveglianza.

È vero che il D.P.R. n. 1199 del 1971 si riferisce ai ricorsi gerarchici (l'art. 1 dice: « contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato »...); è altrettanto vero che il Magistrato di sorveglianza non è sovraordinato rispetto al Direttore della Casa ed al

Consiglio di disciplina della stessa, mancando un rapporto gerarchico.

È però certo che la legge attuale concede al detenuto, quale immediata ed unica possibilità, in materia disciplinare, quella del reclamo al Magistrato di sorveglianza, reclamo che bene può essere considerato un ricorso gerarchico, sia pure improprio. Infatti non è possibile sostenere in questa materia l'applicabilità del ricorso gerarchico al Ministro (che, rispetto all'autorità della Casa, è l'organo « sovraordinato »), perché è escluso dalla normativa vigente.

#### 11. - IMPUGNAZIONE DEL RECLAMO

La decisione del Magistrato di sorveglianza (ordine di servizio) è quindi atto decisorio di un ricorso amministrativo di natura definitiva.

Come tale può essere:

1) annullato dallo stesso Magistrato di sorveglianza che lo ha emesso;

2) annullato dal Governo ai sensi art. 6 del T.U. legge comunale e provinciale;

3) impugnato — sia dall'Amministrazione che dall'interessato — avanti al T.A.R. competente ai sensi dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (lett. b, n. 1) secondo cui il T.A.R. decide sui ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge contro « atti e provvedimenti emessi dagli organi periferici dello Stato ».

Non si vede come sia possibile lasciare senza tutela le parti di fronte all'ordine di servizio del Magistrato di sorveglianza, ordine che ha natura amministrativa oggettivamente e soggettivamente e che è stato emesso senza garanzie sufficienti di contraddittorio.

Orbene, contro un atto del genere chi ha interesse può e deve ricorrere al T.A.R., cioè all'organo di giustizia amministrativa di primo grado, salvo non voglia e possa adire direttamente il giudice ordinario (eventualità questa possibile in materia di lavoro, ma da escludere in materia disciplinare).

La soluzione che, invece, non è ritenuta possibile è quella dell'annullamento, della revoca, riforma dell'ordine di servizio del Magistrato di sorveglianza da parte del Ministro, entro 40 giorni, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

Indubbiamente al Ministro spetta il potere di stabilire direttive generali alle quali gli organi periferici devono ispirare la propria azione, nonché i programmi di massima (art. 3, 1° comma).

Gli spetta quindi anche in generale il potere di sorveglianza, tanto è vero che i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici gli devono essere comunicati.

Nel Ministro, posto al vertice della piramide burocratica, si uniscono i poteri di dirigere e di sorvegliare, poteri tra di loro intimamente connessi: ma è proprio per questo che è ben difficile inserire il Magistrato di sorveglianza in questa gerarchia, ridurlo alle dipendenze del Ministro anche quando — si intende — svolge funzioni meramente amministrative, come avviene con l'ordine di servizio, in forza di una disposizione specifica di legge, che gli conferisce certe tassative competenze, senza per questo farlo divenire partecipe e coautore dell'attività amministrativa in senso tecnico.

L'art. 2 del D.P.R. 748, del resto, precisa quali sono i compiti dei dirigenti nella Pubblica Amministrazione (direzione di ampie ripartizioni delle amministrazioni centrali, dei più importanti uffici periferici; studio, ricerca, consulenza, progettazione, programmazione, emanazione di istruzioni di carattere generale in relazione alle direttive impartite dal Ministro; vigilanza e controllo sugli Uffici subordinati, ecc.).

## 12. - RAPPORTI TRA MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA ED AMMINISTRAZIONE

Tutto ciò non riguarda assolutamente il Magistrato di sorveglianza le cui competenze e la cui posizione sono definite dall'art. 69 della legge 354/'75 che affida a questo Magistrato anche delle funzioni amministrative, senza per questo farne un amministratore.

Anzi, la legge ha voluto che certe attività fossero sottratte alla gerarchia amministrativa e d'altra parte il Magistrato di

sorveglianza nei confronti della P.A. ha soltanto il potere di prospettare al Ministero le esigenze dei vari servizi con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo.

Il potere del Magistrato di sorveglianza di « vigilare » sull'organizzazione degli istituti di pena e che la custodia dei detenuti sia attuata in conformità alle leggi ed ai regolamenti (art. 69, 1° e 2° comma), è analogo a quello attribuito ai dirigenti dall'art. 2, 1° comma del D.P.R. n. 748, ma è strutturato diversamente.

Infatti il primo è limitato all'organizzazione degli istituti ed alle modalità della custodia dei detenuti; il secondo è esteso a tutta l'attività dei « dipendenti uffici » al fine di assicurare legalità, speditezza, economicità della stessa.

Il primo è un potere di vigilanza « dall'esterno »; il secondo « dall'interno » e « dal di sopra ».

Puntuale dimostrazione della tesi suddetta è rinvenibile nella modifica del 4° comma dell'art. 69 (attuata con la legge 12 gennaio 1977, n. 1) il cui testo originale dava al Magistrato di sorveglianza poteri amministrativi effettivi. Infatti:

1) l'approvazione del piano di trattamento, con ordine di servizio, si estende anche al merito;

2) nel corso del trattamento il Magistrato poteva impartire le opportune istruzioni in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi del detenuto.

In tal modo, il Magistrato diveniva una specie di superiore del Direttore, un organo amministrativo sovraordinato, ingenerando una situazione equivoca e difficilmente sostenibile in uno Stato di diritto in cui la divisione dei poteri è ancora un principio valido ed operante.

Il nuovo testo del 4° comma, invece, è chiarissimo:

1) l'approvazione del piano è atto dovuto e se rifiutato dal Magistrato comporta soltanto restituzione dello stesso « con osservazioni » sotto il solo profilo della violazione *dei diritti* (e non più anche degli interessi) del condannato (dal ché si desume che la P.A. può insistere entrando in conflitto con il Magistrato);

2) nel caso del trattamento il Magistrato può « impartire istruzioni », dirette però esclusivamente « ad eliminare even-

tuali violazioni di diritti del condannato » (si tratta di istruzioni, non di ordini, per di più di carattere particolare, relative al singolo caso e niente di più).

Con il ch  il Magistrato   tornato tale ed il carcere   stato restituito alla P.A.: la realizzazione della politica carceraria spetta al potere esecutivo; al Magistrato tocca il compito di garantire nei confronti di tutti gli amministrati l'imparziale applicazione delle norme poste dal legislatore, cui tocca stabilire le scelte di fondo di tale politica carceraria.

Tutto ci  spiega perch  il Magistrato di sorveglianza non pu  essere equiparato ad un dirigente della P.A. o ad un organo periferico della stessa; perch  non sia tenuto a seguire le direttive generali impartite dal Ministero; perch  — alla fine — lo stesso Ministro non possa avvalersi dei poteri di cui all'art. 3, 3  comma citato nei confronti del Magistrato di sorveglianza.

Anzi, pu  avvenire — ed   gi  avvenuto — che il Magistrato di sorveglianza nel suo ordine di servizio, dichiarando soccombente la P.A. abbia deciso proprio in senso totalmente contrario alle direttive generali del potere esecutivo, sia pure limitatamente al singolo caso esaminato.

Ci  rientra nella fisiologia del sistema e non della patologia, per le ragioni sopra esposte e se da un lato dimostra la necessit  di tutelare la P.A. di fronte alla statuizione del Magistrato di sorveglianza, dall'altro conferma che il Ministro non pu  certo annullare o revocare il provvedimento, contrario alle sue direttive, proprio perch    un atto che non proviene da un organo che gli   subordinato, che non   inserito nell'organizzazione burocratica e piramidale della Pubblica Amministrazione.

Vengono in tal modo a mancare proprio la giustificazione di base ed il presupposto fondamentale per l'applicazione dell'art. 3 citato.

Del resto il rapporto tra Magistrato di sorveglianza e P.A.   anche un rapporto dialettico, dinamico, fra organi amministrativi che non sono tra di loro subordinati: tale rapporto sarebbe annullato, ridotto a ben misera cosa se il Ministro potesse applicare l'art. 3, ponendo autonomamente nel nulla gli atti di un soggetto estraneo alla P.A. intesa in quanto gerarchia.



Non si vede, poi, come tale soluzione potrebbe conciliarsi con l'obbligatorietà dell'ordine di servizio (principio su cui tutti ormai sembrano essere sostanzialmente d'accordo). L'ordine in quanto tale, se è obbligatorio per tutti, lo è anche per il Ministro il quale se non è d'accordo, ha piena libertà di impugnazione davanti al T.A.R., il giudice naturale, chiamato a decidere sulla legittimità contestata dei singoli atti amministrativi.

Diversamente si giungerebbe all'assurdo; l'organo « vigilato » potrebbe, con atto unilaterale, annullare il provvedimento dell'organo vigilante.

L'art. 69 della citata legge 354/'75 non ha voluto evidentemente una cosa del genere; se così fosse, tanto varrebbe ritornare al vecchio sistema, lasciando la P.A. arbitra assoluta nel settore penitenziario.

In un certo senso, il « vecchio » sistema sarebbe poi migliore dell'attuale: l'art. 144 cod. pen. affidava ad un giudice la vigilanza sull'esecuzione delle pene; l'art. 585 cod. proc. pen. chiamava tale giudice « di sorveglianza », le cui funzioni erano esecutive nei confronti di tutti i condannati a qualsiasi pena detentiva espiata in stabilimenti dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia. Tale giudice (sentito il Direttore) deliberava mediante ordini di servizio i provvedimenti occorrenti e li comunicava all'autorità che « doveva » eseguirli. Tali ordini di servizio non erano soggetti a reclamo, salvo espressa, contraria disposizione di legge. Anche il potere centrale non aveva vie d'uscita. Ora l'art. 585 cod. proc. pen. è stato soppresso (art. 89 della legge 354/'75) e se pur è vero che le materie in cui il Magistrato aveva potere deliberante non erano molte (vedasi l'art. 4 del Regolamento 18 giugno 1931, n. 787, ora abrogato) — mentre ora sono notevolmente aumentate — risulterebbe incomprensibile, di fronte all'aumento di compiti e di competenze, una diminuita efficacia dei provvedimenti del giudice, stante il principio garantistico cui l'attuale ordinamento penitenziario è informato, in opposizione al precedente che rispecchiava un'epoca ed una società diverse dalle attuali.

Ecco perché l'unica soluzione consona al sistema sembra quella di far intervenire la giustizia amministrativa in caso di conflitto tra le direttive, i programmi, le iniziative della P.A. e gli ordini di servizio del Magistrato di sorveglianza.

## RIASSUNTO

L'Autore, premesse brevi note sui poteri attualmente riservati dalla legge al Magistrato di sorveglianza, segnatamente in ordine al trattamento dei detenuti ed al trattamento penitenziario, affronta il problema dei trasferimenti in relazione alle possibilità di intervento del Magistrato di sorveglianza, alla luce dell'attuale disciplina legislativa che li consente per ragioni di famiglia, studio, salute, esigenze dell'istituto, sicurezza.

Esclude che, in materia, si possa sostenere l'esistenza di un diritto soggettivo del detenuto, radicato nell'art. 42 della legge penitenziaria, tutelabile in sede giurisdizionale, anche se sottolinea l'esigenza che in special modo i motivi di sicurezza devono essere gravi e comprovati ed in ogni caso deve essere favorito il criterio della vicinanza alla famiglia.

È del parere che l'Amministrazione potrebbe almeno comunicare preventivamente al Magistrato di sorveglianza i trasferimenti, decisi per esigenze dell'istituto e sicurezza, almeno dei detenuti che sono sottoposti ad osservazione scientifica della personalità e che sono in attesa delle decisioni della Sezione o del Magistrato di sorveglianza.

L'Autore affronta poi la problematica dell'ordine di servizio del Magistrato di sorveglianza, sotto il profilo procedurale che sostanziale, con specifico riferimento al reclamo in materia disciplinare, oltre che alle varie possibilità offerte dall'attuale ordinamento all'Amministrazione ed agli interessati di impugnare l'ordinanza (atto amministrativo definitivo) con cui il Magistrato di sorveglianza decide sul reclamo suddetto.

Sottolinea per altro la necessità di un intervento del legislatore in materia.

## RESUME

Après quelques brèves considérations au sujet des pouvoirs que la loi réserve actuellement au Magistrat de surveillance en ce qui concerne notamment le traitement des détenus et le traitement pénitentiaire, l'Auteur aborde le problème des transferts du point de vue des possibilités d'intervention du Magistrat de surveillance à la lumière de l'actuelle réglementation législative qui les admet pour des motifs de famille, d'étude, de santé, d'exigences de l'institut et de sécurité.

Il exclut que l'on puisse soutenir, en la matière, l'existence d'un droit subjectif du détenu, qui aurait ses racines dans l'article 42 de la loi pénitentiaire, susceptible d'être sauvegardé au niveau juridictionnel, bien qu'il souligne l'impératif, en particulier, que les motifs de sécurité revêtent un caractère de gravité et soient démontrés et qu'en tout état de cause, il convient de privilégier le critère de la proximité de la famille.

Il est d'avis que l'Administration pourrait, pour le moins, communiquer au préalable au Magistrat de surveillance les transferts décidés pour des motifs ayant trait aux exigences de l'institut et à la sécurité, au moins des détenus qui sont soumis à l'observation scientifique de leur personnalité et qui sont dans l'attente des décisions de la Section ou du Magistrat de surveillance.

L'Auteur aborde ensuite la problématique de l'ordre de service du Magistrat de surveillance, sous son aspect procédural et dans sa substance, et notamment en ce qui concerne la réclamation en matière de discipline outre que pour ce qui est des diverses possibilités offertes par l'actuelle réglementation administrative aux intéressés de recourir contre l'arrêté (acte administratif définitif) par lequel le Magistrat de surveillance décide sur la réclamation susdite.

Il souligne, par ailleurs, la nécessité d'une intervention du législateur en la matière.

## SUMMARY

After some brief introductory notes on the powers currently conferred by law on the supervisory Magistrate, mainly as regards the treatment of detainees and prison treatment, the Author tackles the problem of transfers in relation to the possible intervention of the supervisory Magistrate, in the light of the existing legislation which permits them for reasons of family, study, health, prison requirements or security.

The Author denies that, in this matter, it is possible to maintain the existence of the detainee's subjective right, as enshrined in art. 42 of the prison law and upholdable in court, even though he emphasizes the need for the reasons of security to be in a special way grave and proven and for the criterion of vicinity to the family to be favoured in all cases.

He is of the view that the Administration could at least give the supervisory Magistrate advance notice of transfers, decided on for prison requirements and security, at least in the case of those detainees who are under psychiatric observation and awaiting a decision by the supervisory Board or Magistrate.

The Author then tackles the problem of the supervisory Magistrate's service order, both from the procedural and substantial viewpoints, with specific reference to complaints on disciplinary matters, as well as to the various opportunities provided by the current regulations enabling the Administration and the person concerned to challenge the order (definitive administrative act) by which the supervisory Magistrate decides on the complaints in question.

He further emphasizes the need for new legislation on the matter.

## RESUMEN

El Autor, después de enunciar algunas notas breves sobre los poderes que la ley reserva, actualmente, al Juez de vigilancia, en particular respecto al tratamiento de los detenidos y al tratamiento penitenciario, afronta el problema de los traslados relacionado con las posibilidades de intervención del Juez de vigilancia, encuadrado en la actual disciplina legislativa que los permite por razones de familia, estudio, salud, exigencias del instituto y seguridad.

Excluye que, sobre este tema, se pueda sostener la existencia de un derecho subjetivo del detenido, radicado en el art. 42 de la ley penitenciaria, que pueda ser tutelado en sede jurisdiccional, si bien subraya la exigencia de que, en modo especial, los motivos de seguridad deben ser graves y comprobados y en cualquier caso se debe favorecer el criterio de cercanía de la familia.

Opina que la Administración podría, al menos, comunicar en forma preventiva, al Juez de vigilancia, los traslados decididos por exigencias del instituto y por seguridad, por lo menos de los detenidos que son sometidos a un examen científico de la personalidad y que están esperando las decisiones de la Sección o del Juez de vigilancia.

El Autor afronta luego, la problemática de la orden de servicio del Juez de vigilancia, en lo que respecto tanto al aspecto de procedimiento como al sustancia, con específica referencia al reclamo en materia disciplinaria, así como a las diversas posibilidades ofrecidas por el actual ordenamiento a la Administración y a los interesados en impugnar la ordenanza (acto administrativo definitivo) con la cual el Juez de vigilancia decide sobre la mencionada petición.

Subraya, por otra parte, la necesidad de una intervención del legislador en la materia.

## ZUSAMMENFASSUNG

Nach kurzen Ausführungen über die derzeit dem « Aufsichts-Richter » gesetzlich zugesprochenen Vollmachten im Rahmen der Behandlung von Strafgefangenen und des Strafvollzugs überhaupt, behandelt der Autor das Problem von Verlegungen in Bezug auf Interventions-Möglichkeiten des « Aufsichts-Richters » nach den derzeitigen gesetzlichen Grundlagen, wonach Verlegungen aus familiären, studienbedingten, gesundheitlichen Gründen, sowie Notwendigkeiten der Einrichtung und der Sicherheit möglich sind.

Er schliesst aus, dass hier nach Artikel 42 des Strafvollzugs-Gesetzes ein subjektives, richterlich zu schützendes Recht vorliegt, betont aber, dass die herangezogenen Sicherheitsgründe schwerwiegend und begründet sein müssen und auf jeden Fall das Kriterium der Nähe zur Familie im Vordergrund zu stehen hat.

Er ist der Meinung, die Verwaltung sollte dem « Aufsichtsrichter » Verlegungen aus Gründen der Einrichtung und der Sicherheit vorher melden, und zwar zumindest bei jenen Gefangenen, die einer wissenschaftlichen Persönlichkeitsuntersuchung unterzogen werden, bzw. in Erwartung von Entscheidungen von « Aufsichts-Abteilung und -Richter » sind.

Der Autor beschäftigt sich danach mit dem Problem der Dienstanweisungen des « Aufsichtsrichters » in Form und Inhalt, unter besonderer Bezugnahme auf Einsprüche in Disziplinarfragen und auf die in den vorliegenden Vorschriften vorhandenen Möglichkeiten, dass Verwaltung und Betroffene Verfahren einleiten (definitiver Verwaltungsakt), mit denen der Aufsichtsrichter über obengenannten Einspruch entscheidet.

Ausserdem unterstreicht er die Notwendigkeit einer diesbezüglichen Regelung von seiten des Gesetzgebers.

## ESPULSIONE E RISOCIALIZZAZIONE. OSSERVAZIONI IN TEMA DI TRATTAMENTO DEL DETENUTO STRANIERO

LUIGI DAGA (\*)

SOMMARIO: 1. - La dimensione del problema — 2. - L'espulsione. Effetti indotti sul trattamento. — 3. - Il quadro internazionale. — 4. - Risocializzazione e comunità internazionale. Alcuni orientamenti della giurisprudenza di merito.

1. - La Suprema Corte di Cassazione si è di recente pronunciata su un tema del tutto nuovo nella giurisprudenza di legittimità e soltanto da poco all'esame dei pratici e degli studiosi dell'esecuzione penale in Italia, affrontando una problematica che negli altri Paesi d'Europa ha invece attirato da tempo l'attenzione dei governi ed è quindi ampiamente dibattuta a livello internazionale.

La Corte (1) ha cassato infatti l'ord. 2 febbraio 1982 della Sezione di sorveglianza di Milano che rigettava un'istanza, tendente ad ottenere il regime di semilibertà, avanzata da uno straniero soggetto ad espulsione a pena espiata, poiché, secondo la Sezione non sarebbe neppure ipotizzabile il reinserimento del richiedente nella società. Al contrario, la Corte ha sostenuto che l'espulsione a fine pena non contrasta con le finalità di graduale reinserimento nella società propria della semilibertà poiché la risocializzazione deve intendersi in senso sovranazionale, e quindi il fine proprio della pena è da perseguire anche se il condannato dovrà reinserirsi, a pena espiata, in un contesto sociale relativo ad altro Stato.

Le implicazioni delle affermazioni adottate nella sentenza sono di non poco momento, poiché esse, pur riguardando il limitato oggetto del trattamento dei detenuti stranieri soggetti alla misura di sicurezza dell'espulsione, forniscono anche delle dichiarazioni di principio di rilevante importanza e sul piano stretta-

---

(\*) Direttore dell'Ufficio studi, ricerche e documentazione della D.G.I.I.P.P.

(1) Cass., sez. I, sent. 5 maggio 1982, Schubeyr, in questa *Rivista* 1982, 817.

mente nazionale e su quello degli impegni e delle responsabilità italiane nei confronti della comunità sovranazionale.

Va intanto sottolineato che la presenza dei detenuti stranieri nel Paese assume nel tempo un'importanza vieppiù crescente: la facilità degli spostamenti, l'affermarsi di particolari forme di criminalità itinerante (legata, ad esempio, al traffico della droga), l'aumento dei lavoratori immigrati, il sempre alto numero di nomadi presenti nel Paese, molti dei quali sono, seppure ormai ambientati, pur sempre giuridicamente stranieri, sono tutti fattori che hanno portato la percentuale degli stranieri presenti nelle carceri italiane a raggiungere ormai il 10 % del totale dei detenuti.

Pur assumendo il fenomeno una portata inferiore che in altri Paesi europei (21,4 % in Belgio, 20 % in Francia, 21 % in Svezia), esso provoca un notevole impatto alle strutture penitenziarie, per i molteplici e particolari problemi che il detenuto straniero presenta. In effetti, infatti, a differenza di altri Paesi che ospitano molti detenuti non dotati di cittadinanza ma invece — per ragioni storico-politiche — di lingua e cultura comune alla nazione che li ospita (basti pensare ai nordafricani in Francia), in Italia vi è perfetta coincidenza (con eccezione di alcuni nomadi) tra estraneità giuridica, culturale e soprattutto linguistica.

Il nostro Ordinamento si pone anche in questo campo alla avanguardia, in sede di affermazioni normative, poiché prevede — oltre che assoluta eguaglianza tra stranieri e connazionali al fine del godimento delle misure alternative — specifiche disposizioni in favore degli stranieri come quella contenuta nell'art. 33 Reg. esec., secondo cui nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti dei detenuti stranieri si deve tener conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali, dovendosi inoltre favorire le possibilità di contatto con le rispettive autorità consolari.

E questo ai sensi dell'art. 36 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, ratificata dall'Italia con legge 9 agosto 1967, n. 804.

Il quadro normativo esistente, in relazione all'esecuzione della pena, è peraltro assai più generico e « programmatico » di quello relativo al momento giurisdizionale di cognizione propriamente detto, posto che, sul piano dei diritti della difesa, mentre è minutamente regolata la necessità dell'operato di un

interprete nello svolgimento dei vari atti processuali, sia nella fase istruttoria (artt. 326 e 331 cod. proc. pen.) che nel giudizio di primo grado e nelle impugnazioni (artt. 451, 458 e 563 cod. proc. pen.), nulla è specificamente detto nella normativa penitenziaria.

Eppure risulta evidente quanti problemi possa produrre la mancata conoscenza della lingua nelle quale sono descritti i diritti e i doveri dei detenuti, ed è regolato il regime quotidiano di vita del carcere, che è anche la lingua nella quale si esprimono gli operatori penitenziari.

Per diminuire tali difficoltà l'Amministrazione ha provveduto a distribuire ai detenuti stranieri l'estratto delle principali norme della Legge e del Regolamento (come indicato nell'art. 64 Reg. esec.) nelle principali lingue straniere, seguendo l'esempio di molte amministrazioni europee. Bisogna riconoscere che la situazione è meno grave nei grandi circondariali metropolitani, dove il numero rilevante di stranieri permette di limitare in certo modo gli effetti dell'isolamento linguistico e culturale, dove più ampie sono le possibilità di organizzare corsi di lingua italiana, di ottenere testi in lingua materna dalla biblioteca d'istituto, di ricevere le visite dei rispettivi consolati e dove si può usufruire dell'opera di personale della Amministrazione che parla una lingua straniera e di volontari di madre lingua.

Diversa e peggiore è la situazione del detenuto straniero assegnato — quasi sempre per necessità di giustizia — a piccoli istituti, per il quale la privazione della libertà si accompagna all'isolamento culturale e linguistico.

Del resto, la scelta tra la concentrazione degli stranieri in pochi istituti (per facilitare i contatti tra soggetti della stessa madre lingua) e invece la loro dispersione fra più carceri (per favorire la loro integrazione culturale con il resto della popolazione detenuta), che è dilemma molto dibattuto a livello internazionale, per l'Italia assume un valore tutt'affatto teorico, posto che la posizione di giudicabile, propria della grandissima maggioranza dei detenuti stranieri, rende molto marginale le possibilità di manovra dell'Amministrazione nell'assegnazione dei medesimi.

La comune esperienza penitenziaria permette anche di evidenziare che gli stranieri, anche se giudicabili, sono percentual-

mente più favoriti nell'assunzione al lavoro all'interno dell'istituto, per una serie di ragioni tra le quali non ultime il bisogno (non avendo in genere appoggi esterni da parte delle famiglie lontane) e la migliore adesione alle regole della disciplina lavorativa.

Diverso il discorso con riferimento alle misure alternative alla detenzione: soltanto una percentuale trascurabile di condannati stranieri ne gode e questo avviene per una serie di ragioni concrete, la prima delle quali è che soltanto il 6 % circa degli stranieri presenti si trova in espiazione di pena. Questo avviene poiché l'uso della carcerazione preventiva è intensificato nei confronti dello straniero, per varie ragioni alcune delle quali legate alla maggiore possibilità di fuga, ed inoltre perché nelle valutazioni dell'autorità giudiziaria pesa la previsione dell'applicazione della misura amministrativa di espulsione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

2. - L'espulsione (2) è oggi in Italia una misura di polizia (artt. 150 e 152 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e 167 e 271 R.D. 6 maggio 1940, n. 635) ed anche una misura di sicurezza personale (artt. 245 e 312 cod. pen.).

Essa riguarda soltanto lo straniero (cioè chi non possiede la cittadinanza italiana e l'apolide che non risiede in Italia).

L'autorità amministrativa può espellere e accompagnare alla frontiera lo straniero condannato per delitto (dopo la scarcerazione), nonché lo straniero, di passaggio o residente, per « motivi di ordine pubblico » (art. 150 R.D. 18 giugno 1931, n. 773). In tale ultimo caso il decreto relativo è emanato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per gli Affari Esteri e con l'assenso del Capo del Governo.

Può essere ordinata l'espulsione anche per violazione delle norme che regolano il soggiorno nello Stato.

L'espulsione come misura di sicurezza personale è conseguente ad una condanna ad un minimo di 10 anni di reclusione (art. 235 cod. pen.), a condanna per delitti previsti nel Titolo I del Libro II del cod. pen. (delitti contro la persona dello Stato, art. 312 cod. pen.), a condanne per reati previsti e puniti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 684, relativa alla disciplina

---

(2) Ved. MAZZANTI M.: « Espulsione dello straniero », in *E.d.D.*, XV, Milano 1966, 913; SICLARI B.: *Applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza personali*, Milano, 1977, 123 e segg.



degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. Si esegue, naturalmente, a pena espiata, e la decisione è adottata dal Giudice di cognizione o, in caso di omissione, dal Magistrato di sorveglianza.

Per inciso, mentre l'espulsione-misura di sicurezza è chiaramente giurisdizionalizzata, l'espulsione di polizia presenta aspetti di discrezionalità e inimpugnabilità (con riferimento all'ipotesi dell'espulsione da parte del Ministro dell'Interno per motivi di ordine pubblico) che sembrano inadeguati nei confronti della disposizione contenuta nell'art. 13 del Patto Internazionale dei diritti civili e politici, New York 1966, firmato dall'Italia il 18 gennaio 1967, e divenuto esecutivo dal 15 dicembre 1978 (legge di ratifica n. 881 del 25 ottobre 1977), che prevede che lo straniero espulso possa impugnare il provvedimento di espulsione.

Funzione fondamentale dell'espulsione è evidentemente quella della protezione dell'interesse dello Stato medesimo e la difesa dell'ordine pubblico. La misura è comune a tutti i Paesi d'Europa, e in tutti è presente l'espulsione dall'Autorità Amministrativa: in Svezia questa è effettuata dal Consiglio di emigrazione (3), in Francia e Liechtenstein dal Ministero dell'Interno, in Germania dall'Autorità amministrativa locale, in Belgio, Olanda e Lussemburgo e Danimarca dal Ministro della Giustizia. In generale è possibile un ricorso in via amministrativa avverso l'ordine di espulsione (Danimarca, Belgio, Germania, Svezia, Norvegia, Svizzera, Spagna) e in alcuni paesi anche un ricorso giurisdizionale (Germania, Verwaltungsgericht — ober-Verwaltungsgericht, Bundesverwaltungsgericht, Lussemburgo, Olanda e Francia, Conseil d'Etat).

Le due forme di espulsione, quella amministrativa di polizia e quella giurisdizionale, possono provocare effetti negativi nei confronti di soggetti che sono stranieri ai soli effetti giuridici, ma risiedono nel Paese da lungo tempo, hanno con esso legame stabile e magari vi hanno iniziato un'attività lavorativa. L'incidenza quantitativa di questo fenomeno, ben studiato all'estero, è da noi sconosciuta, ma si può ragionevolmente supporre, in attesa di ricerche specifiche sul tema, che sia quantitativamente

---

(3) Ved., per queste notizie, Conference Permanente Europeenne de la Probation, Seminaire « Probation et assistance aux delinquants d'origine étrangère » - Helsingor, 6-10 settembre 1982.

modesta, posto che è accertato che la maggior parte degli stranieri che commettono reati in Italia sono di passaggio a vario titolo o si sono introdotti nel Paese proprio al fine di commettere reati.

È stato ripetutamente segnalato, al proposito, nelle varie sedi internazionali, che un problema fondamentale è costituito dal mancato coordinamento tra giudizio di cognizione e procedura di espulsione amministrativa. In effetti la pena, come misura rieducativa e l'espulsione, misura di mera difesa sociale radicale perché « elimina » il soggetto dal contesto sociale nazionale, sono fondate su principi e obiettivi totalmente differenti.

Nei casi in cui la rieducazione ha per oggetto un individuo in qualche modo inserito in un contesto nazionale, non dovrebbe far luogo ad espulsione: mancano però in genere gli strumenti conoscitivi, quali le inchieste sociali in quasi tutta Europa utilizzate per la sentenza, ma non richieste in genere per i provvedimenti di espulsione.

Ciò posto deve considerarsi che l'espulsione cui è destinato in molti casi lo straniero ha contribuito finora nel concreto a rendere difficile l'ottenimento per esso delle misure alternative quali l'affidamento in prova (cui non osta il primo comma dell'art. 47, essendo l'espulsione una misura di sicurezza non detentiva) e la semilibertà (per entrambe gioca anche a sfavore la difficoltà di reperire un lavoro), mentre non si sono rilevati notevoli problemi per ottenere la riduzione di pena.

È sembrato infatti, a molti giudici di merito tra cui la Sezione di sorveglianza di Milano, che con ord. 2 febbraio 1982 rigettava l'istanza di semilibertà di uno straniero, soggetto ad espulsione, che non potendo a pena espiata il soggetto rimanere nel paese, non potesse comunque ipotizzarsi un suo reinserimento sociale.

3. - Tale modo di argomentare non tiene sufficientemente conto del fatto che la comunità sovranazionale ha da vari decenni, attraverso i suoi organismi, approfondito il tema della difesa sociale e del trattamento dei detenuti attraverso patti, accordi, convenzioni, raccomandazioni dirette agli Stati membri, delineando una serie di principi di comune civiltà sulla materia, consacrati in documenti internazionali di altissimo valore civile e politico, e così non soltanto influenzando in tal modo, in varia misura, sulle legislazioni nazionali, ma anche creando un nuovo

settore del diritto internazionale che definisce in embrione un vero e proprio diritto penitenziario sovranazionale. Ci si riferisce qui in primo luogo al Patto internazionale sui diritti civili e politici (esecutivo in Italia dal 15 dicembre 1978), alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (4) (esecutiva in Italia dal 26 ottobre 1955), alle Regole minime per il trattamento dei detenuti, risoluzione adottata il 30 agosto 1955 dall'O.N.U., alle Regole minime adottate dal Consiglio d'Europa il 19 gennaio 1973, (risoluzione 73-5) (5). E poi al lungo elenco di risoluzioni predisposte dal Comitato europeo per i problemi criminali e adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in via di pubblicazione in questa *Rivista*, aventi ad oggetto specifici problemi penitenziari.

Il valore cogente di tali documenti varia evidentemente secondo le norme di diritto internazionale (6), andando dalla obbligatorietà al mero valore di raccomandazione morale: più concrete e specifiche azioni di collaborazione internazionale sono state inoltre intraprese a mezzo di convenzioni e accordi su singoli temi di difesa sociale, attinenti alla repressione e alla prevenzione dei reati. Si ricordano sul punto, limitandosi all'area giuridica europea, la Convenzione di estradizione (1957), la Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria in materia penale (1959), la Convenzione per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale (1964), la Convenzione per la repressione delle infranzioni stradali (1964), la Convenzione sulla validità dei giudizi repressivi (1970), la Convenzione sul rimpatrio dei minori (1970), la Convenzione sulla trasmissione delle procedure repressive (1972), la Convenzione per la repressione del terrorismo (1977) (7).

Gli Stati riconoscono così la comunanza degli interessi non soltanto sul piano giudiziario della repressione dei reati ma anche su quello dell'esecuzione della pena: è ad esempio già aperta alla firma presso il Consiglio d'Europa una Convenzione

(4) Ved. i testi in questa *Rivista* 1981, 292 e segg.

(5) Ved. i testi in questa *Rivista* 1982, 368 e segg.

(6) Ved. ESPOSITO, « Fair trial » anglosassone, « procès équitable » europeo, « processo giusto » italiano, in questa *Rivista* 1982, 1 e segg.; nonché dello stesso Autore, « Il valore delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo nell'ordinamento interno secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione », in questa *Rivista* 1980, 396 e segg.

(7) Ved. per una informazione più approfondita ESPOSITO V., « L'azione del Consiglio d'Europa nel settore criminologico », in questa *Rivista* 1981, 639 e segg.

sul trasferimento delle persone condannate, che permetterà l'esecuzione della pena nel Paese di cui il condannato è cittadino, con la condizione del consenso dei due Paesi interessati e del detenuto.

Sono inoltre aperti i lavori, in seno ad un Comitato di esperti a Strasburgo, su un progetto di raccomandazione inerente al trattamento dei detenuti stranieri. Di tale progetto, che tocca anche il tema dell'espulsione, si ritiene utile fornire in appendice il testo provvisorio.

Anche altri organismi internazionali, come la Conferenza Europea del Probation, che riunisce enti pubblici e privati che si occupano del trattamento dei detenuti, hanno da tempo messo all'ordine del giorno il problema dei detenuti stranieri. La C.E.P. ha infatti dedicato a tale tema il seminario 1981 (Vienna, 21-25 settembre 1981), ed ha trattato nel 1982 (Helsingor, 6-10 settembre 1982) il problema del « Probation e assistenza ai delinquenti di origine straniera ». Gran parte di quest'ultimo seminario è stata dedicata in particolare all'espulsione e all'influenza negativa di essa sul buon funzionamento dei programmi di trattamento.

Anche la Fondazione Internazionale Penale e Penitenziaria ha affrontato il tema nel suo V colloquio (Siracusa, 15-19 febbraio 1982), dedicato alle « nuove tendenze della politica criminale », con una relazione di TULKENS su « Detenuti stranieri: trasferimento e trattamento » (8).

Emerge l'esigenza, in tali sedi, di una più proficua cooperazione tra i vari organismi nazionali che si occupano del trattamento, in particolare di una più stretta collaborazione dei vari servizi sociali, sia nel settore dell'assistenza alle famiglie dei detenuti che della collaborazione vera e propria nella gestione del Probation e delle varie misure alternative nei vari Paesi, quanto meno sul piano delle informazioni e delle inchieste sociali necessarie per il varo dei programmi trattamentali.

Al di là di specifiche convenzioni, è già in atto in Europa uno scambio incrociato di informazioni e reciproche richieste di interventi, una collaborazione pratica cioè che anticipa quella sanzionata da Trattati, e che denota la consapevolezza ormai acquisita del fatto che, come la criminalità ha assunto in molte sue forme uno spiccato carattere supernazionale, così anche i metodi

---

(8) Pubblicata in questa *Rivista* 1982, 61 e segg.

e gli strumenti di prevenzione e repressione non devono essere più che tanto limitati da un'ottica meramente nazionale.

4. - Passaggio fondamentale della sentenza che ha stimolato queste osservazioni è costituito dall'affermazione, confortata dal contesto che si è fin qui sveltamente riepilogato, secondo cui la collaborazione tra gli Stati nel settore della giurisdizione penale non può essere ridotta all'attività repressiva, ma deve intendersi a quella di prevenzione speciale diretta al recupero sociale del reo e pertanto la finalità di risocializzazione deve ritenersi perseguibile anche se il soggetto, per effetto dell'ordine di espulsione dallo Stato, dovrà a pena espiata reinserirsi in un contesto sociale sì « straniero » ma comunque facente parte della comunità internazionale.

A ben vedere, è sufficiente, a fondare la piena legittimità della posizione assunta dalla Cassazione, il dettato costituzionale, quando, statuendo che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, non discrimina tra connazionali e stranieri.

Soggetto del trattamento poi, sia con riguardo alle attività trattamentali intramurali che a quelle operate per mezzo delle misure alternative o sostitutive della pena detentiva e degli altri strumenti previsti dall'Ordinamento (come il lavoro all'esterno) è, secondo l'Ordinamento penitenziario il condannato *tout court*, senza alcuna inammissibile discriminazione in base alla nazionalità (e alla sua assoggettabilità ad espulsione).

Situazione diversa da quella di altri Paesi d'Europa, dove sono presenti limitazioni esplicite di diritti dei detenuti stranieri nei confronti dei connazionali: per questo si discute di introdurre, in quei Paesi, discriminazioni favorevoli compensatorie, come un regime intramurale più flessibile e benefici di altro tipo.

Bisogna dunque concludere che il diritto del detenuto straniero, anche se soggetto ad espulsione a fine pena, ad un idoneo trattamento rieducativo, non è per niente differente rispetto quello di tutti gli altri condannati.

La circostanza del suo necessario rimpatrio non modifica in nulla la situazione: del resto, anche i liberati non stranieri possono fissare all'estero la loro residenza, e non per questo per essi la pena non deve esplicare tutte le sue potenzialità rieducative.

I giudici di merito avevano già in varie occasioni affrontato la problematica del trattamento in relazione ad una prospettiva sovranazionale.

In una simile ottica, la giurisprudenza di merito più avanzata aveva addirittura sostenuto la possibilità di effettuare all'estero la prova dell'affidamento al servizio sociale, con particolari prescrizioni (9), tra le quali quelle di essere seguito da un assistente volontario del Centro di servizio sociale operante all'estero.

Il provvedimento in oggetto dà però adito a qualche rilievo, alla luce della speciale normativa relativa alla disciplina dell'uso della carta di identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio (D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649) (10), in relazione all'art. 12 della legge 21 novembre 1967, n. 1185. Tale normativa prevede che l'annotazione del divieto di espatrio sulla carta di identità o su altro documento equipollente il passaporto deve essere effettuata nelle ipotesi di ritiro di quest'ultimo, previste dall'art. 12 della legge 1185/1967, tra le quali, anzitutto, il sopravvenire delle circostanze che ai sensi della stessa legge ne avrebbero legittimato il diniego.

Tra le persone che non possono ottenere il passaporto, indicate nell'art. 3 della legge per ultimo citata, sono compresi tra l'altro coloro che debbono espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza. Orbene, non vi è chi non veda come nell'ipotesi configurata per effetto dell'ordinanza citata tale nulla osta non era possibile concedere.

È pur vero, peraltro, che tutta la legislazione relativa ai documenti validi per l'espatrio è precedente all'entrata in vigore della Riforma penitenziaria, e pertanto non poteva né prevedere né regolare l'uscita dal Paese di un soggetto in esecuzione di pena.

Altra interessante decisione, e questa volta proprio in tema di detenuto soggetto ad espulsione, è quella adottata dal Magi-

(9) Sezione di sorveglianza di Brescia, ord. 7 maggio 1980, in questa *Rivista* 1982, 276 con *osservazione* di G. ZAPPA: « Prescrizioni nel corso dell'affidamento in prova al servizio sociale, modifica delle stesse e trasferimento dell'esperimento in località situata fuori della giurisdizione dell'Ufficio ».

(10) Ved. anche la circolare della Presidenza del Consiglio n. 13007/508/83 del 16 luglio 1975.

strato di sorveglianza di Perugia con ordine di servizio 9 febbraio 1983 (11), con il diniego di approvazione del programma di trattamento provvisorio previsto dall'art. 92 Reg. esec. nei confronti di un condannato, soggetto ad espulsione, ammesso dalla Sezione di sorveglianza al regime della semilibertà. Afferma nella decisione *de quo* il Magistrato la sussistenza di una condizione ostativa all'ammissione dello straniero alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e del regime della semilibertà quando nei suoi confronti « sia stata o debba essere disposta con provvedimento giudiziale la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato ». In tale caso, infatti, l'ordine di espulsione fa presumere pericolosa l'ulteriore permanenza nel territorio dello Stato dell'interessato, se non per l'attuazione di una condizione custodialistica ai fini di espiazione di pena o di esecuzione di misura di sicurezza detentiva.

Prescindendo dalle pur importanti osservazioni sul carattere e la portata del provvedimento, nei riguardi dei limiti posti al Magistrato di sorveglianza nell'art. 69 Ord. penit. in relazione all'esercizio del potere di restituzione del programma di trattamento, oggetto di esame in altra parte di questa *Rivista*, è qui da sottolineare, da un lato, l'esclusivo riferimento che nel provvedimento si fa all'espulsione giudiziale, alla misura di sicurezza cioè, restando impregiudicati gli effetti dell'espulsione amministrativa (che, in quanto tale, può esser decisa anche in costanza di detenzione o dopo la scarcerazione, e quindi potrebbe avere l'effetto di rendere, secondo l'argomentare dell'ordine di servizio, *inutiliter data* un'eventuale ordinanza di concessione di misura alternativa), dall'altro che il procedimento logico seguito nell'ordinanza anticipa ed estende la portata dell'espulsione (che si esegue soltanto *dopo* l'espiazione della pena) al periodo di libertà — più o meno limitato — che la nuova legislazione sulle misure alternative prevede come possibile all'interno della pena, già comminata come « detentiva » *tout court*. L'anticipazione così operata degli effetti dell'espulsione, utilizzando le motivazioni e i presupposti della misura per negare in radice la possibilità di godere della semilibertà — tesi molto più propriamente argomentabile invero in sede di decisione sull'istanza da parte della Sezione di sorveglianza, anche se ormai non sostenibile con troppa sicurezza

---

(11) Ved. in questa *Rivista* 1982, 867.

dopo la pronuncia della Cassazione — è comunque un'operazione suscettibile di non pochi rilievi.

In effetti viene tralasciato, nel procedimento logico-giuridico seguito, uno degli aspetti fondamentali delle misure di sicurezza, quello della revocabilità. Che l'espulsione giudiziale sia revocabile non pare contestabile (12), come tutte le misure diverse dalla confisca (artt. 207, 236 ultimo capoverso cod. pen.). Nonostante sia misura perpetua, inoltre, essa può cessare, oltre che per revoca, anche per effetto della riabilitazione (art. 179 ultimo capoverso n. 1 cod. pen.). Anzi, e la miglior dottrina si è interrogata su tale anomalia (13), è l'unica misura (ad eccezione della confisca, che non riguarda la pericolosità del condannato ed è irrevocabile) che, sia pure fondata su una pericolosità *de iure*, non osta alla riabilitazione medesima, benché non sia revocata.

La revocabilità dell'espulsione-misura di sicurezza (e, diciamolo subito, dell'espulsione-misura di polizia, senz'altro anch'essa revocabile) importa una conseguenza essenziale, determinante al fine della problematica che qui si discute, che cioè il comportamento del condannato, il suo atteggiarsi verso il trattamento (che quindi deve poter spiegare tutti i suoi effetti anche nei confronti dello straniero, sottoposto alla misura dell'espulsione) sono elementi decisivi per valutare la pericolosità di quest'ultimo in una prospettiva di revoca della misura. Revoca anche anticipata, dopo l'entrata in vigore della legge penitenziaria, e cioè, poiché l'espulsione non ha una durata minima (perché non è temporanea, consumandosi *uno actu*) revoca anticipata precedentemente all'esecuzione della misura stessa.

Oramai la Suprema Corte ha chiarito, seguendo la numerosa giurisprudenza di merito, che ben può ammettersi la revoca della misura di sicurezza personale precedentemente all'inizio dell'esecuzione della medesima: in tal caso l'esame della pericolosità potrà essere effettuato durante l'espiazione della pena (14).

(12) Ved. SICLARI B., op. cit., pag. 125; MANZINI, *Diritto penale italiano*, Torino, 1950, vol. III, 342 e segg.

(13) MANZINI, op. cit., 695.

(14) Cfr. Cass., sez. I, ord. 22 marzo 1977, Narciso, in *Giust. pen.* 1978, III, 135; nella giurisprudenza di merito, ved. Sezione di sorveglianza di Potenza, ord. 24 febbraio 1982, Genovese, in questa *Rivista* 1982, 316.



Non può quindi l'espulsione essere intesa come sanzione ultimativa, interdittiva addirittura della funzione rieducativa della pena, ma invece come misura adeguata alla pericolosità (sia pure presunta inizialmente *de jure* in relazione a determinati reati), elemento soggettivo quindi su cui deve poter incidere, a norma del dettato costituzionale anzitutto, la pena e il trattamento ad essa connesso, che si esplicita cospicuamente nelle misure alternative alla detenzione previste dal nuovo Ordinamento penitenziario.

## ALLEGATO

### CONSIGLIO D'EUROPA

#### RACCOMANDAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DETENUTI STRANIERI

(Testo provvisorio)

I seguenti principi sono destinati ad essere applicati ai detenuti stranieri, vale a dire ai detenuti di differente nazionalità (condannati o in attesa di giudizio o di estradizione) che a causa di fattori quali la lingua, i costumi, la cultura o la religione devono affrontare particolari problemi.

Nella realizzazione di questi principi, si dovranno considerare le esigenze di sicurezza dell'istituto, la disponibilità di fondi ed i criteri per una corretta ed efficiente amministrazione dell'istituto penitenziario.

Questi principi dovrebbero essere applicati in modo da assicurare che il trattamento dei detenuti stranieri sia rivolto al loro reinserimento sociale. Ciò richiederebbe l'adozione di particolari misure nei riguardi di alcune categorie di detenuti, tenendo conto di fattori quali la nazionalità, la lingua, la religione e i costumi, la cultura, la durata della pena e la sottoposizione ad espulsione. Ogni ragionevole sforzo dovrà essere fatto onde assicurare che il trattamento nei confronti dei detenuti stranieri non sia causa di discriminazioni a loro danno.

#### I. - ASSEGNAZIONE DI DETENUTI STRANIERI A UNO STABILIMENTO PENITENZIARIO

1. - L'assegnazione di un detenuto straniero in uno stabilimento penitenziario non deve causare una discriminazione. Ciò nonostante

se è suscettibile di alleviare la situazione di isolamento di un detenuto straniero e di facilitare il suo trattamento, la sua assegnazione potrà essere effettuata in funzione dei suoi bisogni particolari, tenuto conto in particolare delle sue comunicazioni con persone della stessa nazionalità lingua religione e cultura. Questa possibilità potrà essere prevista in particolare quando il sistema penitenziario nazionale prevede l'assegnazione dei detenuti secondo le loro scelte.

## II. - TRATTAMENTO DEGLI STRANIERI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

### a) *Misure tendenti a ridurre l'isolamento ed a promuovere il reinserimento sociale*

2. - Per attenuare la sensazione di isolamento di un detenuto straniero bisognerebbe facilitare le sue possibilità di comunicare con altre persone della stessa nazionalità, lingua, religione o cultura, per esempio autorizzandolo a lavorare, a trascorrere il tempo libero o a esercitarsi con queste persone.

3. - Quando un detenuto straniero desidera essere assimilato alla cultura del paese nel quale è detenuto, l'autorità penitenziaria dovrebbe aiutarlo a realizzare questo desiderio.

4. - I detenuti stranieri dovrebbero poter accedere alla stessa maniera dei cittadini alle possibilità offerte in materia di educazione e formazione professionale.

Perchè i detenuti stranieri possano avere accesso a un insegnamento destinato a migliorare la loro qualificazione generale e professionale bisognerebbe prevedere la messa a loro disposizione delle speciali opportunità necessarie.

5. - Le visite e gli altri contatti con il mondo esterno dovrebbero essere organizzati in maniera da rispondere ai bisogni particolari dei detenuti stranieri.

6. - I detenuti stranieri dovrebbero poter beneficiare nelle stesse condizioni dei cittadini dei permessi penitenziari e degli altri permessi di uscita. Quando l'autorità penitenziaria valuta il rischio che un detenuto straniero possa sottrarsi alla sua pena lasciando il paese, dovrebbe esaminare ogni caso individualmente, tenendo conto ad esempio delle radici del prigioniero nel paese dove è detenuto, della validità del suo titolo di soggiorno e della durata del periodo durante il quale ha soggiornato nel paese.

### b) *Misure tendenti a ridurre gli ostacoli linguistici*

7. - I detenuti stranieri dovrebbero essere informati, al momento della loro ammissione in uno stabilimento penitenziario, in una

lingua che essi comprendono, delle principali caratteristiche del regime penitenziario, delle possibilità esistenti di formazione e di studi e delle possibilità eventuali di chiedere l'assistenza di un interprete. Questa informazione dovrebbe essere fornita per iscritto (per esempio a mezzo di brochures, notiziari, stampati) o in caso contrario, oralmente, al bisogno con l'assistenza di un interprete.

8. - Un detenuto straniero che non conosce bene la lingua del paese nel quale è detenuto dovrebbe essere informato con una traduzione scritta o orale della sua condanna, di ogni diritto di impugnazione e di ogni decisione giudiziaria presa nel corso della sua detenzione.

9. - Per permettere ai detenuti stranieri di apprendere la lingua parlata negli stabilimenti penitenziari potrebbero essere messe a loro disposizioni delle possibilità di apprendere questa lingua.

10. - I detenuti stranieri dovrebbero avere accesso a pubblicazioni (libri, riviste e giornali) nella loro lingua. A questo fine gli stabilimenti penitenziari potrebbero domandare l'assistenza dei Servizi Consolari e di idonee organizzazioni private.

*c) Misure tendenti a rispondere a bisogni particolari*

11. - Per permettere ai detenuti stranieri di adempiere ai loro obblighi religiosi e alle loro usanze, dovrebbero essere loro forniti alimenti particolari e i pasti e il lavoro dovrebbero essere organizzati in conseguenza.

12. - Bisognerebbe anche tener conto dei problemi che potrebbero sorgere dalle differenze culturali.

*d) Misure tendenti ad alleviare le condizioni di detenzione*

13. - I detenuti stranieri che non godono normalmente dei benefici accordati ai cittadini e le cui condizioni di detenzione sono generalmente più difficili dovrebbero essere trattati in tale maniera da controbilanciare questi inconvenienti in ogni misura possibile.

### III. - ASSISTENZA DELLE AUTORITÀ CONSOLARI

14. - Fermo restando gli obblighi che sorgono dagli attuali trattati consolari, le autorità competenti della nazione di detenzione dovrebbero immediatamente informare le competenti autorità consolari di qualsiasi arresto, detenzione o altra restrizione della libertà personale di qualsiasi straniero, semprechè il detenuto non sia con-

trario a fornire tale informazione. A tal fine, il detenuto straniero dovrà essere immediatamente consultato dopo il suo arresto o carcerazione.

15. - Le autorità competenti del paese di detenzione dovrebbero informare, nella misura del possibile, le autorità consolari di una eventuale espulsione, semprechè il detenuto non sia contrario a fornire tale informazione, affinché, nell'interesse del detenuto, possano essere adottate le misure richieste in vista del suo reinserimento sociale.

16. - Le autorità competenti del paese di detenzione dovrebbero concedere alle autorità consolari il diritto di visitare i loro connazionali secondo quanto stabilito nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963 e in ogni altro trattato consolare, in modo da dare la possibilità di fornire aiuto e assistenza.

17. - Le autorità consolari dovrebbero, tempestivamente, assistere i loro connazionali detenuti, particolarmente attraverso visite regolari.

18. - Le autorità consolari dovrebbero offrire, nell'espletamento dei loro compiti, la migliore assistenza possibile per il successivo reinserimento sociale dei detenuti stranieri. Esse dovrebbero in particolare offrire la loro assistenza nei confronti delle relazioni familiari dei detenuti facilitando le visite dei membri delle famiglie ed i contatti con queste ultime, conformemente alla regolamentazione del paese di detenzione al riguardo.

19. - Ove necessario, e in accordo con le attuali regole penitenziarie, le autorità consolari dovrebbero provvedere a fornire, ad uso dei detenuti, libri, giornali, riviste o altro materiale di lettura in modo da aiutare i detenuti stranieri a mantenere i contatti con i loro paesi di origine.

20. - Le autorità consolari dovrebbero esaminare la possibilità di pubblicare dei bollettini di informazione rivolti ai connazionali detenuti. Questi bollettini dovrebbero indicare la località ed il numero di telefono del più vicino consolato ed informare il detenuto delle possibilità di aiuto che potrebbero essere concesse dai consolati, come visite al detenuto, informazioni circa la sua difesa, fornitura di opere letterarie e materiale di lettura e suggerimenti circa le possibilità di rimpatrio.

Questi bollettini dovrebbero essere posti a disposizione del detenuto in uno stadio della detenzione il più precoce possibile.

#### IV. - ASSISTENZA FORNITA DALLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI

21. - Le autorità penitenziarie e le organizzazioni sociali che lavorano nel campo del reinserimento dei detenuti dovrebbero pre-

stare particolare attenzione ai detenuti stranieri ed ai loro problemi specifici. Le organizzazioni sociali del paese d'origine del detenuto dovrebbero agire in collaborazione con le autorità consolari di quel paese.

22. - Le organizzazioni sociali dovrebbero promuovere l'informazione ai detenuti stranieri riguardo l'assistenza che può essere loro offerta. Le autorità penitenziarie dovrebbero assicurare che questa informazione sia facilmente accessibile ai detenuti stranieri.

23. - Ai detenuti stranieri dovrebbe essere consentito di mettersi in contatto con ogni organizzazione sociale nella loro nazione.

24. - Le autorità penitenziarie dovrebbero concedere alle organizzazioni sociali tutte le opportunità necessarie per le visite e la corrispondenza in modo da assicurare una assistenza adeguata ai detenuti stranieri. Quando soltanto un determinato numero di visite possono essere effettuate, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di estendere l'orario del colloquio e rendere più flessibili le restrizioni operate all'invio o alla ricezione della posta.

25. - In vista di facilitare i contatti tra detenuto straniero e organizzazioni sociali, le competenti autorità di ciascun paese dovrebbero designare un ufficio di collegamento nazionale per le organizzazioni sociali che operano sul proprio territorio e hanno piena responsabilità del reinserimento sociale dei detenuti stranieri. L'indirizzo di detto ufficio dovrebbe essere fornito al detenuto straniero, assieme a quello di ogni autorità consolare o diplomatica, al momento dell'entrata nell'istituto.

26. - Quando una organizzazione sociale nazionale effettua un intervento sociale riguardo ad un detenuto straniero, per l'adozione di una decisione giudiziaria o amministrativa, l'organizzazione sociale dovrebbe prendere contatti con l'autorità consolare e le organizzazioni sociali del paese di origine del detenuto, per verificare se tali enti sono in possesso di qualsiasi informazione rilevante. L'informazione non potrà essere usata per nessun altro motivo oltre quello per cui è stata richiesta e fornita.

27. - Le autorità penitenziarie come le autorità consolari e le organizzazioni sociali nazionali e straniere, dovrebbero favorire, e migliorare l'organizzazione della assistenza data dai volontari del paese dei detenuti. Questi volontari dovrebbero agire sotto la responsabilità delle autorità penitenziarie o delle autorità consolari oppure delle organizzazioni sociali. Nella misura del possibile a tali volontari si dovranno accordare le stesse opportunità previste nel paragrafo 24.

28. - [Le autorità penitenziarie dovrebbero curare che qualsiasi contatto tra detenuti stranieri e autorità consolari o rappresentanti delle organizzazioni sociali nazionali o straniere, venga effettuato soltanto con l'espresso consenso del detenuto interessato. Al fine di

proteggere la « privacy » del detenuto, le autorità penitenziarie dovrebbero informare le persone e gli enti sopra menzionati dell'identità del detenuto, solo dopo aver consultato il detenuto straniero e ottenuto il suo consenso.]

#### V. - ADDESTRAMENTO E FUNZIONI DEL PERSONALE PENITENZIARIO

29. - L'addestramento per il personale penitenziario e per le altre categorie di lavoratori che lavorano con i detenuti stranieri dovrebbe essere favorito ed inserito nei normali programmi di formazione. In generale tale addestramento dovrebbe cercare di migliorare la comprensione di manifestazioni dannose prevenendole, attraverso la comunicazione di opportune informazioni, tra l'altro, circa la cultura dei detenuti stranieri, le difficoltà connesse all'emigrazione e la criminalità degli stranieri.

30. - Dovrebbe essere data importanza alla predisposizione di un valido staff a disposizione per un più intenso lavoro con i detenuti stranieri, migliorando la professionalità degli operatori con la predisposizione di un addestramento più specialistico, per esempio mediante lo studio di una lingua straniera e delle particolari difficoltà che si incontrano in relazione a specifici gruppi di detenuti stranieri.

#### VI. - RACCOLTA DI DATI STATISTICI

31. - Dovrebbe essere data importanza alla raccolta di dati statistici che permettono la classificazione di tutti gli stranieri con riferimento ai fattori di una certa rilevanza per una corretta amministrazione. In tale contesto sarebbe da ricordare che è spesso consigliabile poter suddividere la popolazione straniera detenuta con riguardo alla nazionalità, alla durata della pena, al più grave reato commesso, al fatto di essere residenti nella nazione e alla possibilità di espulsione. Le statistiche dovrebbero quanto più possibile riguardare i dati ricevuti nel corso di un anno, come anche le medie giornaliere.

32. - Dovrebbe essere data importanza anche alla effettuazione di opportuni studi su fatti che spesso non si prestano facilmente ad una comune analisi statistica.

#### VII. - ESPULSIONE E RIMPATRIO

33. - Al fine di permettere il trattamento penitenziario più adeguato possibile, le decisioni relative all'espulsione dovrebbero essere prese, per quanto possibile, dopo l'esperimento dei mezzi di impugnazione. I legami personali del detenuto straniero così come gli effetti della espulsione sul suo reinserimento sociale dovrebbero essere presi in considerazione.

34. - Le competenti autorità del paese di detenzione dovrebbero considerare ogni possibilità legale per il trasferimento delle procedure, la esecuzione della pena o un trasferimento del detenuto al fine di favorire il reinserimento sociale del medesimo. Dove possibile e nonostante qualsiasi decisione sull'espulsione i detenuti stranieri dovrebbero essere trasferiti nel loro paese d'origine in accordo con la convenzione sul trasferimento dei condannati del 21 marzo 1983.

### RIASSUNTO

Si affrontano nello studio i problemi che scaturiscono dal trattamento penitenziario del detenuto straniero, in particolare dello straniero soggetto ad espulsione. Dopo aver illustrato la dimensione quantitativa del fenomeno della presenza di detenuti stranieri in Italia e in altri Paesi d'Europa, l'Autore descrive la regolamentazione dell'espulsione e i suoi possibili effetti negativi sul trattamento. Esposto il quadro internazionale di Accordi, convenzioni e raccomandazioni, che ha prodotto documenti di altissimo valore civile e politico e ha creato un vero e proprio diritto penitenziario internazionale, anche se embrionale, l'Autore sottolinea la necessità della collaborazione tra gli Stati nel settore del trattamento penitenziario e del probation, posto che, come ha di recente riconosciuto la Corte Suprema di Cassazione, la risocializzazione deve intendersi in senso sovranazionale. Per questo, analizzando anche la giurisprudenza italiana di merito, l'Autore sostiene che anche lo straniero soggetto ad espulsione deve godere del trattamento penitenziario e può usufruire delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge italiana.

### RESUME

L'étude aborde les problèmes liés au traitement pénitentiaire du détenu étranger, et notamment de l'étranger soumis à une mesure d'expulsion. Après avoir illustré la dimension quantitative du phénomène de la présence de détenus étrangers en Italie et dans d'autres pays européens, l'Auteur décrit la réglementation de l'expulsion ainsi que les effets négatifs possibles que celle-ci peut avoir sur le traitement. Après avoir exposé le cadre international des accords, des conventions et des recommandations qui ont donné lieu à toute une documentation d'une très grande valeur civile et politique et ont créé un véritable droit pénitentiaire international, quoiqu'embryonnaire, l'Auteur souligne la nécessité de la collaboration entre les Etats dans le domaine du traitement pénitentiaire et de la « probation », la réintégration sociale devant s'entendre, comme l'a récemment reconnu la Cour Suprême de Cassation, au sens supranational. C'est pourquoi, en examinant également la jurisprudence italienne à ce propos, l'Auteur est de l'avis que même l'étranger soumis à la mesure de l'expulsion doit bénéficier du traitement pénitentiaire et peut également profiter des mesures substitutives de la détention prévues par la loi italienne.

## SUMMARY

The study tackles the problems that arise from the treatment accorded in prison to alien prisoners, in particular to aliens liable to deportation. After describing the quantitative dimension of the presence of alien prisoners in Italy and in other European countries, the Author describes the regulations governing deportation and their possible negative effects on treatment. Having set out the international framework of agreements, conventions, and recommendations, which have produced documents of considerable civic and political value and created a veritable international penitentiary law — even if still in the early stages —, the Author stresses the need for cooperation between the governments in the sector of prison treatment and deportation, assuming that, as the Supreme Court of Cassation has recently recognized, resocialization must be understood as supranational. In this respect, the Author, analysing also the relevant Italian jurisprudence, sustains that the alien liable to deportation must enjoy the prison treatment and entitlements to the alternative measures to detention provided by Italian law.

## RESUMEN

Este estudio trata los problemas que se presentan en el tratamiento penitenciario del detenido extranjero, en particular del extranjero sujeto a expulsión. Después de haber ilustrado la dimensión cuantitativa del fenómeno de la presencia de detenidos extranjeros en Italia y en otros países de Europa, el Autor describe la reglamentación de la expulsión y sus posibles efectos negativos en el tratamiento. Una vez presentado el cuadro internacional de Acuerdos, convenciones y recomendaciones (que ha producido documentos de altísimo valor civil y político y que ha creado un verdadero y propio derecho penitenciario internacional, si bien en forma embrionaria), el Autor subraya la necesidad de colaboración entre los Estados en el sector del tratamiento penitenciario y del probation, ya que, como ha reconocido recientemente la Corte Suprema, la reinserción social debe ser entendida en un sentido que va más allá de la nacionalidad. Por ello, analizando también la jurisprudencia italiana inherente a esta materia, el Autor sostiene que también el extranjero sujeto a expulsión debe gozar del tratamiento penitenciario y puede usufructuar de las medidas alternativas a la detención previstas por la ley italiana.

## ZUSAMMENFASSUNG

Die Studie behandelt die Probleme, die von der Strafbehandlung von ausländischen Strafgefangenen, insbesondere von auszuweisenden Ausländern, hervorgehen. Nach Erläuterung des quantitativen Ausmasses des Phänomens der Anwesenheit in Italien und in anderen europäischen Ländern von ausländischen Strafgefangenen, beschreibt der A. die Ausweisungsbestimmungen und deren möglichen negativen Auswirkungen auf die Strafbehandlung. Nach einem Überblick auf die internationalen Abkommen, Konventionen und Empfehlungen, die Dokumente von höchster ziviler und politischer Bedeutung erzeugt, und ein echtes internationales, wenn auch embryonales Strafrecht gebildet haben, betont der A. die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit der Staaten im Bereich der Strafbehandlung und der Probation, festgesetzt, dass wie vor kurzem vom Obersten Gerichtshof anerkannt, die Resozialisierung im übernationalen Sinn zu verstehen ist. Infolge einer Analyse der bezüglichen italienischen Jurisprudenz behauptet deshalb der A., dass auch der auszuweisende Ausländer von der Strafbehandlung geniessen soll und über die von den italienischen Gesetzen vorgesehenen Massnahmen in Alternativ zur Straftat verfügen kann.



## DROGA: NESSUNA SPERANZA? RIFLESSIONI SU CAUSE E POSSIBILI RIMEDI

SILVANA GALLI (\*)

Droga: un fenomeno che sta di giorno in giorno divenendo sempre più allarmante. Un fenomeno sul quale è stato detto molto, ma poco è stato realizzato sul piano pratico-operativo.

Una recente indagine promossa dalla Direzione Generale dei Servizi di medicina sociale del Ministero della Sanità, indica in 65 mila in Italia il numero degli assuntori di oppiacei (eroina e morfina) con incrementi ormai prossimi al 50 % (1).

L'andamento del fenomeno, così negativamente quantificato, impone la ricerca delle cause, non tacendo quelle che sono le carenze riscontrabili negli interventi della Pubblica Amministrazione che, a volte, hanno vanificato gli intenti perseguiti dal legislatore.

Fino alla metà degli anni '60, l'opinione pubblica non è turbata dal problema « droga », che rappresenta solo una moda seguita da ristretti gruppi dell'alta borghesia. L'assunzione di queste sostanze ha un significato di evasione e di ricerca di sensazioni piacevoli ed euforiche, che resta tuttavia un lusso per pochi privilegiati. È quindi un fenomeno del tutto individuale. È nel momento del massimo consumismo e del trionfo dell'*american way of life* che l'assunzione, da fatto individuale, si trasforma in fenomeno di massa. Ed è in America che le giovani generazioni manifestano i primi segni di inquietudine e quindi di rivolta, contro le illusioni e i falsi miti di quel periodo. Nascono nelle subculture giovanili, forme di protesta

---

(\*) Psicologo, iscritto all'Albo degli esperti carcerari del Ministero di grazia e giustizia.

(1) Ved. *Il mondo giudiziario*, aprile 1981.

sul piano del costume, che vedono esaltato l'uso di allucinogeni. E attraverso gli stupefacenti la *beat generation* americana accetta e vive una filosofia di allargamento dei confini dell'Io. L'individuo esce dal suo isolamento per inserirsi nella dimensione più ampia del gruppo. Si preferiscono i derivati della canapa indiana, che, oltre alla modesta dipendenza che producono, rafforzano le formazioni di gruppi e ne accentuano il carattere di intesa collettiva.

È intorno agli anni 1966-'68, che in Italia inizia a diffondersi l'uso della droga leggera. Ne fanno soprattutto largo consumo gli esponenti dei movimenti di contestazione che vedono nell'assunzione di droghe leggere e allucinogeni, un mezzo per rifiutare la società e la sua cultura borghese, e per costruire rapporti non basati sulla competitività e l'aggressività, ma capaci di realizzare la solidarietà tra i membri e di offrire ad ogni individuo, all'interno del gruppo, la massima possibilità di espressione libera e liberante. Ma dopo il 1968, quando gradualmente si spengono la rabbia e le speranze, le forme esterne della ribellione subiscono una trasformazione: *jeans*, giubbotti, capelli lunghi, da simboli di rifiuto delle mode e valori borghesi, divengono essi stessi mode e valori ai quali adeguarsi. È la stessa società, per esigenze di mercato, a proporli. L'uso delle droghe perde il suo significato di rivolta per tradursi in un momento di « fuga » individuale, al fine di superare stati di delusione e angosce derivanti spesso da disagi sociali che restano immutati. Si estendono i punti di vendita dei grossi spacciatori professionisti e, intorno agli anni 1970-'71, cominciano a diffondersi le prime tossicomanie, espressione di un disagio prettamente individuale e ormai svuotate di ogni significato di protesta.

In quasi tutti i casi di tossicodipendenza, è statisticamente verificabile la tendenza alla disgregazione del nucleo familiare. È in situazione di povertà di comunicazione verbale, che si originano alcuni dei comportamenti provocatori, quale è quello del tossicomane. Mancando in tali contesti la possibilità di metacomunicare, in altre parole, non essendo capaci i componenti del nucleo familiare di avviare un discorso che tenga conto delle loro emozioni, affetti e sentimenti, sempre più ridotti a personaggi con un ruolo fisso e non più considerati come persone, vivono insieme in una solitudine disperata.

L'atto antisociale, la devianza, diviene spesso la più comune delle modalità comunicative fra i membri della famiglia e spinge lentamente, fuori di questa, il membro dotato di minore potere contrattuale (2).

La famiglia ha un ruolo di mediazione tra individuo e società, ma oggi non riesce più ad assolvere alle funzioni che le competono e quindi a provvedere alla formazione dell'individuo e al suo inserimento nella vita sociale. Compito che, per la maggioranza dei casi, ha demandato alla scuola.

Ma anche la scuola, come tutte le altre istituzioni, vive oggi la sua crisi.

Diffusa la tendenza all'uniformità e all'appiattimento di più parti in un tutto sempre più aggregante e inglobante; tendenza che contraddice alla singolarità dell'essere umano, mortifica la libertà espressiva e creativa delle singole età, disperde nella generalizzazione e nell'indistinto.

Il rapporto docente-alunno è ancora troppo spesso limitato alla trasmissione culturale e non di valori, trasmissione che implica un coinvolgimento emotivo della scuola e dell'insegnante, certamente più impegnativo. Troppo spesso il ragazzo si scontra con un complesso di valori diverso da quello della famiglia naturale, e ai genitori subentra l'insegnante, figura estranea, che troppe volte si trasforma in un giudice pronto a punire.

Carenza di strutture, mancanza di aggiornamento professionale, programmi inadeguati, scarsa sensibilizzazione al compito educativo. La scuola non è ancora in grado di aiutare e diviene essa stessa fonte di ulteriore disadattamento. E dal disadattamento, nasce il caratteriale che, nei testi della psichiatria tradizionale, è sinonimo di deviante. E una volta che nell'ambito di un dato contesto si è definito il « diverso », sembra che questo processo tenda a propagarsi dall'uno all'altro dei sistemi interpersonali, di cui l'individuo fa parte.

Isolato dalla famiglia e dalla scuola, il ragazzo cerca forme alternative di appoggio. Spinto da problemi personali, familiari e sociali, arriva così al gruppo e trova in esso una sorta di compenso. Viene immerso in una nuova dimensione esistenziale in cui s'identifica e si ritrova. Il gruppo vive di sensazioni

---

(2) Ved. MALAGOLI, *Droga: quale intervento?*, Ed. La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1980.

e messaggi fondati sull'immediatezza e sulla comunicazione emotiva e non verbale. È in questa dimensione che, generalmente, avviene il primo incontro con la droga. Preparati in modo inadeguato sul piano intellettuale, psicologico e sociale, è difficile che questi ragazzi riescano a compiere una normale carriera scolastica. In tali condizioni, un giovane non solo diviene alienato rispetto alla cultura dominante, ma si vede negata la possibilità di sviluppare un'identità personale e culturale ben definita, sicura di sé e intraprendente. Con l'avanzare delle crisi, il fenomeno « assunzione droga », da espressione di inquietudine, diviene espressione di disperazione. Alla marijuana che si fuma in gruppo si sostituisce l'eroina che ci si inietta da soli e che rende tossicomani.

Solo gli adolescenti la cui personalità ha raggiunto un miglior grado di maturazione e che trovano, nello strato sociale di appartenenza, un atteggiamento più comprensivo e soluzioni pratiche alternative, possono sfuggire a questo tragico *iter*. Per gli altri, la tossicomania si definisce nel contesto critico della nostra società. L'individualismo, l'anonimità, la mancanza di solidarietà; l'ideale del successo personale che è parte integrante della nostra cultura e la discrepanza tra i mezzi leciti messi a disposizione e il fine, in rapporto a questi, spesso irraggiungibile. Quindi disfunzioni nel complesso delle aspettative interiorizzate del singolo; carenze di strutture sportive e ricreative; sclerotizzazione del mercato del lavoro con conseguente disoccupazione e carica di aggressività che normalmente tale stato comporta. Condizioni urbane moderne di sovraffollamento e di lavoro monotono. Mancanza di momenti di aggregazione nei quartieri periferici delle grandi città con il problema dei gruppi emarginati, e nei quartieri inospitali dei centri storici. Una società in sviluppo, la nostra, quindi in crescita, con notevoli disfunzioni che si propagano in ogni settore. In questo quadro patologico di insicurezza, instabilità, competitività, aggressività, la debole personalità del soggetto, già provata dalle frustrazioni vissute all'interno della famiglia e della scuola, si emargina ulteriormente dal contesto sociale, ripiegando in se stessa, per trovare, nell'uso degli oppiacei, una realtà più accettabile e gratificante.

Scrivendo sulla morfinomania, L. BIANCHI concisamente enuncia: « L'abuso di morfina e di quasi tutte le droghe che

vengono usate per una coazione ossessiva, mette semplicemente in luce un carattere anomalo preesistente, psicopatico entro un certo grado ma occultato dalle capacità di controllo, che sono, entro una certa misura, « attive », prima di essere indebolite da qualche difficoltà o ostacolo nella vita (3). Una considerevole corrente dell'opinione medica ritiene il fenomeno delle tossicomanie proprio dei soggetti affetti da malattie mentali ben definite. Comunque, se esista o no una precisa « personalità da drogato », non è affatto certo. Tra coloro che sostengono questa tesi e dalle cui teorie sono venuti dei grossi contributi, possiamo citare FREUD che, nei « Tre saggi sulla teoria della sessualità », aveva connesso l'erotismo orale dell'uomo al suo desiderio di fumare e di bere.

Da questa premessa sarebbero partite molte altre ricerche psico-analitiche che avrebbero dimostrato una stretta dipendenza tra le tossicomanie e particolari stati psicopatici quali la psicosi maniaco-depressiva e particolari condizioni, specie l'omosessualità. FENICHEL riteneva che la droga fosse sentita come cibo e calore, sicché alla fine tutta la realtà può trasferirsi e risiedere nell'ago ipodermico. Per gli psicoanalisti attuali, tali tesi sono incomplete in quanto non prendono in considerazione l'atteggiamento ambivalente che il drogato vive nei confronti della droga che assume. Ciò è evidenziato dal linguaggio sub-culturale, dove lo spacciatore è spesso noto come « madre », mentre ciò che egli vende è robaccia o fango o altro. La psicoanalisi rivela un rapporto sadico del paziente con i suoi oggetti interiorizzati, fonte di acuta angoscia e persecuzione. E GLOVER sostiene che la droga deve curare attraverso una distruzione. Ha quindi una funzione difensiva diretta al controllo degli impulsi sadici riscontrati negli stati ossessivi.

Gli psicoanalisti che appartengono alla scuola kleiniana hanno tentato di spiegare questa situazione sottolineando fortemente i meccanismi maniacali usati dal drogato per controllare ansietà paranoidi, quali l'idealizzazione, l'identificazione con un oggetto ideale e il controllo onnipotente degli oggetti. Nella psicologia kleiniana il bambino è costituzionalmente ambivalente verso il seno materno e prova sia invidia che aggressività. I suoi sospetti e la sua paura del seno si « esprimono » durante

---

(3) Ved. *Enciclopedia del '900*.

la fase paranoide-schizoide, che è seguita dalla fase depressiva, quando egli scopre che il seno che egli odia e il seno che egli ama sono identici.

A questi fattori psicodinamici, così come alcuni Autori hanno voluto interpretarli, non si può non affiancarne un altro: l'accentuata tendenza alla disintegrazione dell'io dovuta alla sua intrinseca debolezza. La conseguenza più diretta di tale stato è l'impulso a proiettare sugli altri e sull'ambiente circostante in generale i lati positivi e negativi di sé, il che conduce a un eccesso di azione impulsiva e a rapporti esterni disastrosi.

Da questa esposizione, anche se si è solo brevemente accennato alle varie cause che determinano il fenomeno « droga », emerge chiaramente la complessità del problema e, di conseguenza, la necessità che gli interventi si concretizzino a vari livelli.

I risultati finora conseguiti sono scoraggianti e impongono quindi una verifica a tutto quanto è stato tentato ed un maggiore impegno sociale, civile, in definitiva il coinvolgimento dell'intera collettività. Dalla pur breve esposizione sulle cause sono emerse responsabilità sociali, ambientali e problematiche personali. È da sottolineare la necessità di un maggiore, più severo e coordinato controllo del mercato della droga. Chi specula clandestinamente per personale profitto negli stupefacenti esercita attività delinquenziale fra le più disumane, arrecando danni agli individui e all'intero corpo sociale. Di conseguenza, ritengo che la pena debba essere rapportata alla gravità dell'atto. Inoltre, pur se utopistica l'eliminazione del mercato della droga, un netto ridimensionamento dei suoi punti di vendita potrebbe realizzarsi con la partecipazione ferma e convinta di tutti gli Stati. Ma la volontà d'intervento a questo livello appare modesta.

La legge 22 dicembre 1975, n. 685 aggrava in notevole misura le pene pecuniarie e detentive, rispetto alla vecchia legge. Da vari settori partono proposte di modifica a tale legge che, oltre a considerazioni di ordine medico, psicologico e sociale, si ispirano a riflessioni di politica criminale. Si intende, infatti, « sottrarre il tossicomane, spacciatore per bisogno prima che per scelta, ad un rapporto obbligato e ad una obbligata complicità con l'organizzazione che si serve di lui (art. 72) e si introduce il concetto di fatto commesso con finalità di lucro per distingue-

re tra coloro che semplicemente consentono l'uso di immobili, ambienti e veicoli e coloro che si servono della disponibilità dei medesimi per trarre illeciti guadagni » (4).

L'attuale legge 22 dicembre 1975, n. 685, accolta ai vari livelli politici e sociali come l'istituzione di un moderno strumento di progresso civile nella lotta contro le tossicomanie in una prospettiva nuova del fenomeno, qualificata da una diversificazione del trattamento riservato agli spacciatori rispetto a quello di recupero sociale previsto per i semplici consumatori, ha determinato, al momento della sua applicazione, stati di grave incertezza e preoccupazione, non tanto per il fatto che le norme risultassero obiettivamente errate o inopportune, quanto perché la loro formulazione non era del tutto chiara in rapporto alla inesistente possibilità di maturare valutazioni politico-amministrative non estemporanee (5).

Tutto ciò si è tradotto su un piano pratico in un tipo di interpretazione che potremmo definire « prudentiale » e che rischia di paralizzare del tutto importanti settori di medicina assistenziale e sociale e rappresenta quindi una possibile via di attacco alla sostanziale efficacia della legge sul piano generale. La necessità di una maggiore chiarezza è stata avvertita da più parti e si sono avanzate nuove proposte di legge.

Il problema « droga » va soprattutto combattuto in termini di prevenzione. Prevenzione da effettuarsi nell'intera comunità con iniziative di carattere educativo ed informativo. Il lungo e penoso *iter* che termina nelle tossicomanie ha sviluppo embrionale in seno alla famiglia. Ho già brevemente accennato alla famiglia e alla sua crisi, ma vorrei aggiungere di più: non tutti i nuclei familiari sono all'altezza di fronteggiare le problematiche giovanili. Più che mai, nella nostra tormentata società, si sente il bisogno di « appoggi », di informazione, di sostegno. È questo il compito precipuo che dovrebbe spettare ai consultori, ancora così lenti a realizzarsi sul piano pratico-operativo, per problemi di ordine tecnico, politico e morale.

Una breve analisi critica del testo legislativo della legge 29 luglio 1975, n. 405, istitutiva dei Consultori familiari, suggerisce alcune considerazioni. Innanzitutto l'approccio al tema famiglia,

---

(4) Ved. Proposta della Regione Lazio, su *Bollettino Ministero della Sanità*, n. 1-3/1980, pag. 97.

(5) *Bollettino...*, cit.

nonostante le premesse, è abbastanza superficiale, poiché nell'immagine del consultorio come dispensario di consigli, di pillole, di aiuti alla coppia o al nucleo familiare, che in difficoltà ne faccia richiesta, non si riesce a scorgere la linea d'azione di un esperimento vitale in grado di agire in profondità e di operare al di fuori delle proprie strutture nella realtà circostante. In secondo luogo va messo in rilievo l'inserimento nel testo della legge dell'assistenza psicologica e sociale alle coppie e alle famiglie, anche in ordine alla problematica minorile; un accenno estremamente generico che vale tuttavia a spostare in una certa misura l'attenzione da un tipo di servizio socio-sanitario ad una strategia d'azione a più ampio raggio che coinvolga assieme al consultorio anche altre strutture.

Infine va anche messa in luce la mancata evidenziazione di un concetto chiave, quello di educazione; l'articolo in questione parla di « divulgazione, promozione, consigli e informazione », ma non affida esplicitamente al consultorio il compito di educare l'utente, educarlo sul piano sessuale, umano e sociale. Nel nostro Paese c'è una forte carenza informativa ma soprattutto formativa in questo senso. Al centro della nuova struttura dovrebbe porsi il cittadino con il suo carico di problemi e la sua realtà umana, sociale, ambientale e attorno a lui dovrebbe ruotare, e a mano a mano svilupparsi, l'attività del consultorio. Questo l'assunto teorico. Ma la partecipazione dell'utenza alla conduzione del consultorio, la cosiddetta gestione sociale è lungi dall'essere appunto il perno, il cardine dell'intera struttura: è solo una eventualità, una concessione alle istanze partecipative della base (6). Tutto ciò, aggiunto al numero irrisorio dei consultori pubblici aperti sul territorio nazionale, alla insufficiente pubblicizzazione del servizio, alla diffidenza verso di esso e alla incapacità delle *équipes* di incidere con la loro attività sul territorio circostante, tutto ciò, dicevo, ha finito per limitare enormemente il peso dell'azione dei consultori stessi, il cui precipuo compito è proprio quello della prevenzione.

Un altro punto nodale, all'interno del quale e forse più che altrove, per la molteplicità e la continuità di interventi che in essa operano, dovrebbe svolgersi una valida campagna di prevenzione, è la scuola.

---

(6) Ved. TAGLIAPIETRA G. - VENTURI A.: *La scommessa dei consultori*. Ed. Armando, Roma, 1980.



Ho già sinteticamente esposto alcuni deficit funzionali in tale struttura, e parlare di prevenzione, quando è la scuola stessa a porsi come ulteriore fonte di disadattamento, è alquanto aleatorio. Ma è là, proprio dove i sistemi non funzionano, che la nostra volontà di intervento deve essere più ferma. Una scuola, la nostra, ancora cristallizzata su vecchi schemi e alla quale troppo spesso sfuggono le complesse tematiche attuali, che, non comprendendo, trascura o sottovaluta o sanziona. Una scuola rigida, ancora troppo preoccupata dell'allineamento ai vecchi programmi, una scuola che ancora seleziona, giudica, pretende rispetto più che saperlo meritare. Una scuola assenteista soprattutto nei sobborghi urbani e nelle zone più sottosviluppate dove le forme di disadattamento rappresentano la norma e dove essa non sa elevarsi al ruolo di educatrice, incapace spesso com'è di comprendere i modelli comportamentali dei ragazzi che le sono affidati.

Molte di queste gravi responsabilità potrebbero essere ovviate con un più costante aggiornamento degli insegnanti. A tal fine ritengo assai utile la proposta per il conseguimento di un titolo di studio universitario anche per i docenti delle scuole elementari. In tale direzione si sta facendo qualcosa. Così come si attende con ansia l'attuazione dei nuovi programmi. L'attuale scuola, è una scuola ancora cristallizzata, dicevo, che solo di recente ha recepito l'urgente necessità di rinnovamento e sta tentando di mettersi al passo.

Apprezzabile, in tal senso, l'impegno che si è assunto per l'inserimento nelle sue strutture degli handicappati fisici e mentali, perché anch'essi possano trovare nella società il loro posto, ed uscire definitivamente dalle zone emarginate, in cui da sempre erano stati collocati. Ma tale inserimento non trova ancora supporto nell'istituzione di adeguati mezzi di sostegno e competenze qualificate. Troppo poche le *équipes* medico-psicologiche operanti sul territorio nazionale e bloccate, sul loro nascere, per motivi di diversa natura. E così, il più delle volte, il problema degli handicappati viene ad aggravare la già precaria situazione interna della scuola.

Importante, ai fini educativi e sociali, la realtà del tempo pieno che, oltre a permettere una più completa formazione della personalità, permette ai ragazzi di vivere in un ambiente sano ed educativo che si pone in alternativa alle ore passate per la

strada o abbandonati a se stessi, per l'impegno lavorativo di entrambi i genitori. Nascono nuove realtà e strutture, che si adeguano alle richieste dei tempi, ma che richiedono una più alta qualifica e responsabilizzazione dell'insegnante.

Troppe riserve e incertezze per una nuova programmazione didattica, che, partendo da un nuovo e più autentico rapporto insegnante-alunno, aprendosi a forme di conoscenza più calate nella realtà circostante, potrebbe articolarsi a livello di classi parallele o anche a livello verticale, con l'arricchimento di attività integrative, ancora troppo poco richieste. Tale impostazione di lavoro non solo sarebbe proficua per un più completo e armonioso sviluppo della personalità dei più dotati, ma gioverebbe anche al recupero e alla valorizzazione degli alunni svantaggiati, che il più delle volte vedono offrirsi dalla scuola, a sostegno del loro svantaggio, una bocciatura, con tutte le ulteriori complicità che questo evento determina nella psiche del ragazzo e all'interno della stessa struttura scolastica.

Interventi adeguati al momento opportuno, maggiore possibilità di espressione con la conseguente valorizzazione degli alunni, ognuno secondo la propria inclinazione, nel rispetto di quella troppo spesso dimenticata creatività e singolarità di ogni essere; maggiore sensibilizzazione al processo educativo; nuovi programmi; conoscenza delle problematiche sociali del nostro tempo e della loro eziologia, in altre parole, aggiornamento degli insegnanti; strutture più adeguate e competenze più qualificate, potrebbero, a mio avviso, rappresentare alcuni punti chiave per un intervento al fine di rendere più formativa la scuola. E in ciò consisterebbe la principale opera di prevenzione.

In definitiva, la famiglia con l'appoggio dei consultori e la scuola con strutture e personale più qualificato, dovrebbero essere i principali perni sui quali impostare la prevenzione, nel preciso intento di un rinnovamento sociale necessario per fronteggiare e superare l'attuale crisi.

La nostra società si trova oggi, indubbiamente, a dover affrontare numerosi e urgenti problemi conseguenti alla sua vertiginosa crescita, ma aggravati anche dai suoi mancati e appropriati interventi che avrebbero dovuto scaturire da una sua più perspicace e previdente visione del suo evolversi. In particolare, occorre aggredire il dramma della disoccupazione giovanile e particolarmente di quella intellettuale, che costitui-

sce un facile terreno in cui possono svilupparsi quei « corti circuiti » di carattere esistenziale che preludono e comunque facilitano la iniziazione dei giovani alla assunzione di droga. Soltanto una critica a fondo, coraggiosa e costruttiva, di questa organizzazione sociale, dell'individualismo e del produttivismo che ne sono i fattori propulsivi, dei suoi modelli di consumo, di produzione, di comportamento e di cultura, potrà cogliere le dinamiche che sono dietro il fenomeno della droga, e ricercarne le soluzioni. Ma ciò non basta. È necessario mettere in moto specifici momenti di trasformazione, anche parziali, perché pezzi di società, cultura, istituzioni, comincino ad adeguarsi ad alcuni bisogni e contraddizioni sociali.

Prima di concludere questa esposizione, ritengo che un'adeguata attenzione debba porsi anche al problema di coloro che, divenuti tossicomani in seno alla nostra società, troppo spesso da questa sono dimenticati e ulteriormente emarginati. Poiché si è propensi a ritenere che il comportamento tossicomane si instauri prevalentemente in personalità con peculiari caratteristiche, come precedentemente è stato detto per il recupero di questi soggetti, ritengo valida anche una terapia individuale. La diagnosi deve essere una attenta analisi della realtà individuale, dei problemi di personalità, dei rapporti di interazione nel contesto familiare e sociale del giovane: è necessario comprendere il significato che al farmaco viene attribuito, analizzare il momento in cui è avvenuto l'incontro con la droga, conoscere l'ambiente con cui il tossicomane entra in rapporto per procurarsela.

Una volta effettuata la diagnosi, è necessario offrire al giovane una terapia di sostegno che lo aiuti a raggiungere una migliore maturazione psicologica, necessaria per il raggiungimento della propria identità sociale. In questo intervento il terapeuta deve però ribaltare l'ottica della psichiatria tradizionale e, quindi, prima ancora di analizzare ciò che accade dentro il soggetto, cogliere il tipo di rapporto che questi vive con le persone e le strutture che lo circondano.

Dalla regione Lazio sono state richieste modifiche relative all'art. 90 della legge 22 dicembre 1975, n. 685. Si afferma con chiarezza il diritto alle cure dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope; si ribadisce la necessità che le finalità perseguite dalla legge siano chiare a tutti i

presidi socio-sanitari; si ridefinisce il carattere di centri di consulenza e di coordinamento già affidati ai centri medici di assistenza sociale, istituiti dalle regioni. Utile la distribuzione, su prescrizione medica, di methadone, che dovrebbe essere sostitutivo di altre droghe. L'assunzione di tale farmaco, per una graduale disintossicazione, dovrebbe però essere sempre sostenuto da una valida terapia, in quanto non credo che il medicinale, da solo, possa insegnare a superare le molteplici frustrazioni della vita, in altre parole, a vivere. Ma per spingere il giovane a sottoporsi a terapia, spontaneamente, è necessario accentuare ancor più un rapporto di umana comprensione che potremmo definire di fiducia, perché il drogato possa collaborare volontariamente a quest'opera diretta al suo risanamento fisico e morale. Ma vorrei aggiungere di più a quanto detto. Il comportamento tossicomane trova le sue motivazioni in seno ad un contesto socio-ambientale; è in questo stesso contesto, con tutti gli aiuti e i sostegni necessari, che deve effettuare il suo recupero e la sua riabilitazione. È noto quanto facile alla stigmatizzazione sia la nostra società. E fino ad anni fa, l'atteggiamento punitivo che caratterizzava lo stigma, veniva necessariamente tradotto nelle norme di legge che regolavano lo spaccio e l'uso delle droghe. Da qualche anno a questa parte è però in atto una chiara trasformazione degli atteggiamenti che i politici, gli studiosi e gli operatori sociali hanno nei riguardi della tossicomania. Ma i semplici atteggiamenti devono ora concretizzarsi in interventi reali. In attesa che le USL assumano in maniera organica e valida l'esercizio delle funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e di alcoolismo, delegate a norma dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 75, le amministrazioni provinciali e i comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la giunta regionale, provvedono, oltre che a promuovere iniziative di educazione sanitaria nella scuola, a sostenere corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto alla terapia delle tossicodipendenze, a istituire comunità-alloggio che devono fornire adeguata ospitalità avvalendosi di interventi qualificati, volontari e non; provvedono, dicevo, anche a realizzare cooperative integrate di lavoro e a favorire l'inserimento in altre attività lavo-

rative, in modo da consentire la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

Queste iniziative responsabili, valide, devono essere sorrette da un maggior impegno politico.

Ridimensionare il fenomeno droga oltre a rappresentare un indispensabile e indiscutibile impegno umano, rappresenta anche un valido mezzo di prevenzione per altre forme di devianza, quale la delinquenza, altra piaga così largamente diffusa nel nostro Paese.

Che gli interventi ai vari livelli rappresentino un atto di sincera volontà di ricostruzione dei valori umani, troppo spesso e a lungo dimenticati, e di una convivenza più civile e a misura d'uomo.

#### RIASSUNTO

Partendo da una sintetica disamina dal punto di vista storico (inizio anni 60) della genesi del fenomeno droga in America e dei suoi sviluppi in Italia, l'A. analizza l'eziologia e le dinamiche tipiche della tossicodipendenza.

In quasi tutti i casi di tossicodipendenza è statisticamente verificabile la tendenza alla disgregazione del nucleo familiare, pertanto il rifugiarsi nel sintomo tossicomanico assume spesso il significato di una comunicazione patologica, là dove è ostacolata una reale comunicazione della propria affettività.

La scuola, altra istituzione cardine nella formazione dell'individuo, esercita una pressione altrettanto negativa sul ragazzo in crescita, in quanto riflette l'attuale crisi del sistema sociale, diventando essa stessa fonte di ulteriore confusione o disadattamento.

Isolato dalla famiglia e dalla scuola, l'adolescente cerca forme alternative di appoggio e di comunicazione nel gruppo, ed è in questa dimensione che generalmente avviene il primo incontro con la droga.

Il passaggio dalle prime esperienze di droga ad una vera e propria tossicomania è mediato da una serie di pressioni derivanti oltre che dal sistema culturale anche dall'organizzazione sociale.

Per quanto attiene all'interpretazione psico-dinamica della tossicomania l'A. illustra alcune correnti di pensiero psicoanalitiche che considerano la tossicodipendenza come correlata ad una personalità premorbosa preesistente.

Un altro aspetto del fenomeno tossicomanico è quello del controllo e della prevenzione. L'A. sottolinea la necessità sia di un più severo controllo del mercato della droga, sia di una maggiore chiarezza dal punto di vista legislativo.

Il problema della droga va soprattutto combattuto in termini di prevenzione da effettuarsi nell'intera comunità, con interventi di carattere educativo e informativo, rendendo soprattutto funzionali servizi quali la scuola e i consultori familiari che dovrebbero essere le strutture cardini per impostare un reale programma di prevenzione e contribuire alla modifica degli atteggiamenti sociali verso il fenomeno della droga.

#### RESUME

A partir d'un examen bref mais attentif du point de vue historique (début années '60) de la genèse du phénomène de la drogue en Amérique et de ses développements en Italie, l'Auteur analyse l'étiologie et les dynamiques typiques de la toxicomanie.

Dans presque tous les cas de toxicomanie, il est possible de vérifier, du point de vue statistique, la tendance à la désagrégation du noyau familial et c'est pourquoi le fait de se réfugier dans le symptôme de la toxicomanie est souvent le signe d'une communication pathologique, là où une communication réelle de sa propre affectivité a été entravée.

L'école, autre institution-clé dans la formation de l'individu, exerce une pression tout autant négative sur le jeune au cours de sa croissance, étant donné qu'elle reflète la crise actuelle du système social, en devenant elle-même une source de confusion et d'inadaptation ultérieures.

Isolé par sa famille et par l'école, l'adolescent cherche d'autres formes d'appui et de communication au sein du groupe et c'est dans cette dimension qu'a généralement lieu la première rencontre avec la drogue.

Entre le passage des premières expériences de drogue et une véritable toxicomanie s'interpose toute une série de pressions découlant non seulement du système culturel, mais également de l'organisation sociale.

En ce qui concerne l'interprétation psycho-dynamique de la toxicomanie, l'Auteur illustre quelques courants de pensée psychoanalytique qui considèrent la toxicomanie reliée à une personnalité pré-morbide préexistante.

Un autre aspect du phénomène de la toxicomanie est celui du contrôle et de la prévention. L'Auteur souligne la nécessité autant d'un contrôle plus sévère du marché de la drogue, que d'une plus grande clarté du point de vue législatif.

La lutte contre la drogue doit être menée surtout en termes de prévention qui doit se réaliser dans toute la communauté, à travers des interventions à caractère éducatif et d'information, en rendant notamment fonctionnels des services tels que l'école et les centres de consultation pour familles, qui devraient constituer les structures-clés en vue d'établir un programme réel de prévention et de favoriser la modification des attitudes sociales vis-à-vis du phénomène de la drogue.

## SUMMARY

Starting from a close examination from a historical viewpoint (beginning in the sixties) of the origin of the drug problem in America and of its developments in Italy, the Author analyzes the aetiology and the typical dynamics of drug-addiction.

In almost all cases of drug-addiction, the tendency towards the breakdown of the family nucleus, therefore the seeking of solace in the symptom of drug-addiction often takes on the meaning of a pathological communication, there where a real communication of one's own affective feelings is hindered.

The school, another key institution in the formation of the individual, exercises an equally negative pressure on the growing boy or girl, since it reflects the present crisis in the social system, becoming, itself, a source of further confusion or failure to adapt.

Isolated from the family and the school, the adolescent searches for alternative forms of support and of communication in the group, and it is in this dimension that the first encounter with drugs usually takes place.

The passage from the first experiences of drugs to a true and genuine addiction occurs through a series of pressures deriving not only from the cultural system but also from the social organization.

As to the psycho-dynamic interpretation of drug-addiction, the Author describes some currents of psycho-analytical thought that consider drug-addiction as correlated with a persistent pre-morbid personality.

Another aspect of the occurrence of drug-addiction, is that of control and prevention. The Author underlines the need both for a more severe control of the drug market, and greater clarity from a legislative viewpoint.

The drug problem must, above all, be fought in terms of prevention to be pursued by the whole community, with actions of an educational and informative character, putting, above all, services such as schools and family counselling

bureaux in a functional state, since they should be the key structures for framing a real preventional programme and for contributing to the modification of social attitudes towards drugs.

## RESUMEN

Partiendo de un sintético examen desde el punto de vista histórico (comienzos de los años 60) de la génesis del fenómeno droga en América del Norte y de su desarrollo en Italia, el Autor analiza la etiología y las dinámicas típicas de la tóxico-dependencia.

En casi todos los casos de tóxico-dependencia es estadísticamente verificable la tendencia a la disgregación del núcleo familiar, de ahí que el refugio en el síntoma toxicómano asume la mayor de las veces, el significado de una comunicación patológica donde se ha obstaculizado una real comunicación de la propia afectividad.

La escuela, otra institución basilar en la formación del individuo, ejerce una presión igualmente negativa sobre el joven que está creciendo, ya que refleja la actual crisis del sistema social, transformándose ella misma en fuente de ulterior confusión o inadaptación.

Aislado de la familia y de la escuela, el adolescente busca formas alternativas de apoyo y de comunicación en el grupo y es en esta dimensión donde generalmente sucede el primer encuentro con la droga.

El pasaje de las primeras experiencias de droga a una verdadera y propia toxicomanía es mediatizado por una serie de presiones derivantes no solo del sistema cultural, sino también de la organización social.

En lo que respecta a la interpretación psicodinámica de la toxicomanía, el Autor ilustra algunas corrientes de pensamiento psicoanalítico que consideran la toxicodependencia correlacionada con una personalidad enferma preexistente.

Otro aspecto del fenómeno de la toxicomanía es el del control y el de la prevención. El Autor subraya la necesidad de un control del mercado de la droga más severo así como de una mayor claridad desde el punto de vista legislativo.

El problema de la droga debe ser combatido, sobre todo, en términos de prevención efectuada en toda la comunidad, con intervenciones de carácter educativo y formativo, haciendo funcionales especialmente, servicios tales como la escuela y los consultorios familiares, ya que éstos deberían ser las estructuras basilares para poder desarrollar un real programa de prevención y contribuir a la modificación de los comportamientos sociales respecto del fenómeno de la droga.

## ZUSAMMENFASSUNG

Ausgehend von einer zusammenfassenden vom historischen Gesichtspunkt aus (Beginn der 60.er Jahre) durchgeführten Untersuchung über das Entstehen des Rauschgiftphänomens in Amerika und dessen Entwicklung in Italien, analysiert der Verfasser die Ethologie sowie die besonderen Dynamiken der Rauschgiftabhängigkeit.

In fast jedem Fall von Rauschgiftabhängigkeit kann statistisch die Tendenz nach der Zersetzung des Familienkerns nachgewiesen werden; das Flüchten in das Rauschgiftsucht-Symptom hat daher oft die Bedeutung einer pathologischen Kommunikation, gerade dort wo eine echte Kommunikation des eigenen Gefühlslebens verhindert ist.

Die Schule, eine weitere Haupteinrichtung in der Bildung des Einzelnen, übt einen ebenfalls negativen Druck auf die heranwachsende Person, da sie die gegenwärtige Krise des gemeinschaftlichen Systems widerspiegelt, und dabei selbst zu einer zusätzlichen Quelle von Verwirrung und Fehlanpassung wird.

Von der Familie sowie von der Schule getrennt, sucht der Jüngling alternative Anschluss- und Unterstützungsformen in der Gruppe, aber gerade hier, in diesem Umfang, findet der erste Kontakt mit Rauschgift statt.

Der Übergang von den ersten Erfahrungen mit Rauschgift bis zu einer echten Rauschgiftsucht ist durch eine Reihe von Drängungen vermittelt, die ausser vom Kultursystem auch von der sozialen Organisation hervorgehen.

Was die psycho-dynamische Auslegung von Rauschgiftsucht anbelangt, illustriert weiter der Verfasser einige psycho-analytische Gedankenströmungen, wonach Rauschgiftsucht in Zusammenhang mit einer vorherbestehenden vorkrankhaften Persönlichkeit anzusehn ist.

Ein weiterer Aspekt des Rauschgiftphänomens liegt an Kontrolle und vorbeugenden Massnahmen. Der Verfasser hebt hier besonders die Notwendigkeit einer strengen Kontrolle des Drogenmarktes und einer grösseren Klarheit, vom gesetzlichen Gesichtspunkt aus, hervor.

Das Rauschgiftproblem sollte überhaupt durch vorbeugende, die ganze Gemeinschaft mit umfassende Massnahmen, sowie durch erzieherische und informatorische Eingriffe bekämpft werden, wobei vor allem jene soziale Dienste, wie Schule und Familienberatungsstellen zweckmässig gestaltet werden sollten, die die Hauptstrukturen zum Ansatz eines echten Vorbeugungsprogrammes sein dürften, und ihren Beitrag zur Änderung des gemeinschaftlichen Verhaltens gegenüber dem Phänomen der Droge leisten dürften.

#### BIBLIOGRAFIA

ANDREOLI V., MAFFEI F., *Morfina, eroina, methadone. Il ciclo della droga. Aspetti medico-giuridici*. Ed. Est Mondadori, Milano, 1978.

BARBANO F., BERZANO L., BRUZZONE E., REI D., *Salute e cultura sociale*. Ed. Stampatore, Torino, 1980.

*Bollettino per le farmacodipendenze e l'alcoolismo*, nn. 1-3 e 4-6/1980.

CANCRINI L., MALAGOLI TOGLIATTI M., MEUCCI G. P., *Droga, chi, come perché e soprattutto che fare*, Ed. Sansoni-Nuova Biblioteca, Firenze, 1977.

FERRAROTTI F., *Giovani e droga*, Ed. Liguori, Napoli, 1977.

MALAGOLI TOGLIATTI M., *Droga: verso quale intervento?*, Ed. La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1980.

MALIZIA E., *Droga '80 nella società, nei giovani, nella scuola*, Ed. C. G. Medico Scientifiche s.r.l., Torino, 1981.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *La droga - aspetti sociologici e criminologici*, Ed. Min. Grazia e Giustizia, Roma, 1971.

MIRENNA N., *La droga*, Ed. Il pensiero Scientifico, Roma, 1981.

PONS R., « Motivazioni psico-dinamiche ed aspetti medico-sociali della diffusione della droga nelle collettività giovanili », in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, n. 3/1979.

ROSSI E., *L'eroina: psicofisiologia e clinica delle tossicodipendenze da oppiacei*, Ed. Verducci, Roma, 1982.

SCARPA S., CHITI L., *Di farmaci si muore*, Ed. Editori Riuniti, Roma, 1975.

TAGLIAPIETRA G., VENTURI A., *La scommessa dei consultori*, Ed. Armando, Roma, 1980.



# DELIMITAZIONI DI COMPETENZE FRA ORGANI DELLA AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA NEI CASI DI SEMILIBERTÀ E NEI CASI DI LAVORO ALL'ESTERNO

GIUSEPPE CANGEMI (\*)

SOMMARIO: 1. - Semilibertà: a) premesse sommarie; b) condizioni di ammissibilità; c) programma di trattamento; d) esecuzione; e) individuazione delle competenze. — 2. - Lavoro all'esterno: a) premesse sommarie; b) condizioni di ammissibilità; c) prescrizioni; d) esecuzione; e) individuazione delle competenze.

## 1. - SEMILIBERTÀ

### a) *Premesse sommarie*

Così come è configurata nell'attuale normativa, l'ammissione al regime di semilibertà costituisce, sotto il profilo formale, l'atto finale di un procedimento, affidato dalla legge alla Magistratura di sorveglianza, che si radica con l'investitura dell'organo giurisdizionale mediante istanza di parte (condannato o internato e/o prossimi congiunti), proposta del consiglio di disciplina, o d'ufficio ad opera dello stesso organo giurisdizionale (*motu proprio* del Presidente della Sezione o proposta del Magistrato di sorveglianza).

L'adozione da parte del legislatore della procedura giurisdizionalizzata rientra in una linea di tendenza volta ad offrire alla collettività, da un lato, e al sottoposto a misure privative o limitative della libertà, dall'altro, le garanzie processuali pro-

---

(\*) Direttore presso la casa circondariale di Brescia.

prie del giudizio talché l'atto conclusivo sia rigorosamente vincolato alle risultanze di un effettivo contraddittorio, realizzato attraverso l'intervento del rappresentante del pubblico ministero, della difesa e dell'interessato, e ad un tempo oggetto di facoltà di impugnativa, ancorché limitata alla sola ipotesi della violazione di legge.

Sotto il profilo sostanziale, invece, l'ammissione al regime di semilibertà è atto teso « a preparare il condannato o l'internato alla definitiva dimissione dal carcere attraverso esperienze di libertà parziale », consistenti nell'impiego di parte della giornata all'esterno della struttura penitenziaria per lo svolgimento di « attività lavorative, di studio o comunque utili al reinserimento sociale ».

Preposta allo svolgimento del processo in Camera di Consiglio è la Sezione di sorveglianza, organo collegiale formato da quattro Magistrati, due togati e due laici, questi ultimi scelti tra esperti in talune scienze umane (psicologia, criminologia, ecc.), avente giurisdizione territoriale riferita al Distretto di Corte d'appello.

Il processo ha inizio con l'eccitazione dell'organo giurisdizionale, si articola attraverso la verifica dialettica delle condizioni di ammissibilità obiettive e subiettive e si conclude con la pronuncia, nella forma dell'ordinanza, del provvedimento positivo o negativo di ammissione (è anche prevista, limitatamente alla sola pronuncia negativa, una procedura rapida, rimessa alla competenza del Presidente della Sezione, il cui atto finale assume la forma del decreto motivato).

Essa ha luogo allorché l'istanza di parte « appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge » o perché « costituisca mera riproposizione di istanza già rigettata »).

#### b) *Condizioni di ammissibilità*

Le condizioni di ammissibilità sono relative alla natura del reato, all'entità della pena e ai progressi compiuti dal condannato o dall'internato nel corso del trattamento. Le prime due sono di carattere obiettivo e la terza di carattere subiettivo.

La verifica della prima condizione si esplica nell'accertamento teso ad escludere che il reato per cui è stata inflitta con-

danna rientri fra quelli impeditivi *ex art. 47* (chiare ed evidenti ragioni di politica criminale hanno suggerito al legislatore di disincentivare la commissione dei delitti più gravi — rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione — che per il loro largo dilagare colpiscono e danneggiano la sicurezza e gli interessi dei singoli e della collettività in maniera altamente incisiva).

La prospettiva dell'esclusione aprioristica dal beneficio dovrebbe, infatti, nelle intenzioni della norma, contribuire a scoraggiarne la diffusione ulteriore e quindi a non restringere oltre i margini di sicurezza della società).

La verifica della seconda condizione è tesa ad accertare la quantità di pena residua da espiare in concreto, che non deve essere superiore alla metà dopo la depurazione da eventuali parziali estinzioni per condono.

Un tale calcolo è escluso allorché si verta in misure di sicurezza o nella pena dell'arresto o ancora nella pena della reclusione inflitta in misura non superiore a sei mesi.

La verifica della terza ed ultima condizione si estrinseca nell'analisi e nella valutazione dei progressi compiuti dall'aspirante alla semilibertà nel corso del trattamento.

È questa una verifica quanto mai delicata che attiene specificamente alla situazione soggettiva dell'interessato e che si fonda sugli esiti del trattamento condotto in istituto.

È una verifica che si manifesta attraverso la ricerca ed il riscontro degli elementi di positiva progressione psicologica, comportamentale e sociale della persona, tali da indurre la convinzione sulla sua idoneità ad affrontare senza eccessivi pericoli un esperimento di libertà parziale.

È una verifica che deve condurre, o meglio, che può condurre al provvedimento di ammissione con la finalità unica del graduale reinserimento del soggetto nel contesto sociale.

Si può quindi affermare che essa costituisce il fulcro, la parte essenziale e sostanziale dell'accertamento dell'organo giurisdizionale, il presupposto imprescindibile e indefettibile per l'ammissione al godimento della misura.

Essa è svolta dialetticamente, in contraddittorio e con l'intervento della difesa e quindi in condizioni massimali di garanzia per l'interessato e per la collettività.

Da parte di un settore della Magistratura di sorveglianza si vuole necessaria una quarta condizione di ammissibilità, identificata nella preventiva individuazione dell'attività cui l'ammettendo dovrà dedicarsi nel corso dello svolgimento della misura. In concreto viene ritenuta *condicio sine qua non* la dimostrazione del possesso di un posto di lavoro in proprio o presso una qualche azienda quale garanzia di positiva realizzazione della finalità propria della semilibertà.

Una volta verificata e individuata, viene imposta come obbligo col provvedimento di ammissione.

A sostegno viene invocato l'art. 50, ult. comma, parte seconda.

Orbene, tale interpretazione non è condividibile ed è nostra opinione che si versi in una forzatura della norma inaccettabile.

L'art. 50 nella sua ultima parte così recita: « L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società ».

A nostro avviso in tale norma viene indicato un unico argomento sostanziale in relazione al quale la misura è concedibile — l'evoluzione positiva del trattamento — che si candida come requisito essenziale e irrinunciabile.

La menzione del fine di favorire il graduale reinserimento, coordinata alla richiesta del requisito in parola, ha la funzione di delineare la finalità intrinseca della misura, la sua *ratio* che può essere conseguita soltanto nei confronti di quei soggetti che, per aver compiuto progressi nel corso del trattamento, diano affidamento di una positiva realizzazione della finalità stessa.

Se così non fosse si avrebbe un'inopportuna invasione del campo delle competenze dell'Amministrazione. Allorché, infatti, si verte nella scelta di un'attività quale che sia e, all'interno di questa, nella individuazione specifica dell'impegno, si versa inequivocabilmente in materia di trattamento la cui funzione, come è noto, è quella di corrispondere, con la maggior approssimazione possibile, i bisogni individuali emersi durante l'osservazione. E poiché questi sono rilevati e apprezzati dai tecnici del trattamento, ne discende che soltanto essi possono e debbono valutare e individuare l'attività da far svolgere al semilibero.

Non può, pertanto, esservi dubbio alcuno che la scelta di tali attività, che sono elencate nell'art. 48 ma che riproducono

*ex integro* gli elementi indicati nell'art. 17 (la qualifica di « comunque utili al reinserimento sociale » costituisce, a nostro avviso, versione riassuntiva delle attività menzionate nel detto articolo ed apparentemente escluse nell'art. 48), sia di esclusiva competenza dell'Amministrazione.

Per la verità la legge prevede anche l'intervento del Magistrato di sorveglianza (organo formalmente giurisdizionale ma con funzioni prevalentemente amministrative) per l'esplicazione del controllo di legittimità sui contenuti del programma, controllo teso alla tutela da possibili violazioni di diritti soggettivi. Si prescinde, e bene a ragione, dai contenuti di sostanza che rimangono compresi nelle attribuzioni dei tecnici del trattamento.

L'imposizione dello svolgimento dell'attività, individuata e codificata nel provvedimento di concessione della Sezione, importa anche un'assurda conseguenza. Vertendosi, infatti, in materia di trattamento essa deve essere recepita imprescindibilmente nel programma la cui organizzazione pertanto, quanto a uno dei contenuti (l'attività da far svolgere, per l'appunto), rimane perciò vincolata per disposizione giurisdizionale.

Il programma così organizzato, contenente cioè una prescrizione deliberata da un organo collegiale nell'esercizio di funzioni giurisdizionali, deve essere approvato, a seguito di controllo formale di legittimità, da altro organo che, come più in alto si è detto, è monocratico, formalmente giurisdizionale ma con funzioni prevalentemente amministrative: il Magistrato di sorveglianza.

Ed ecco, allora, l'assurdo giuridico: un organo amministrativo che esercita il sindacato di legittimità su decisioni adottate da un organo giurisdizionale in sede processuale.

Si pensi alle implicanze discendenti dalla restituzione del programma non approvato per accertata violazione di diritti soggettivi in relazione all'attività imposta.

La conclusione, ovvia, non può che essere una: la reiezione della tendenza attuale di quei settori della Magistratura di sorveglianza che ritengono voluta dalla legge la pretesa quarta condizione di ammissibilità e il sostegno alla tendenza di quegli altri che correttamente contengono la propria competenza nell'ambito dell'accertamento della sola evoluzione positiva del trattamento.

### c) *Programma di trattamento*

La pronuncia dell'organo giurisdizionale, che assume come si è visto la forma dell'ordinanza, obbliga l'Amministrazione a darvi concreta esecuzione.

Questa ha inizio con la redazione del programma di trattamento. Vi provvede in via provvisoria un organo monocratico, il Direttore, ed in via definitiva il gruppo interdisciplinare addetto per legge all'osservazione.

Il programma deve contenere l'elencazione delle prescrizioni cui il neo-ammeso deve uniformarsi sia all'esterno che all'interno della struttura penitenziaria.

Il suo contenuto è vario, deve attagliarsi ai bisogni del soggetto e va dalla designazione dell'attività da far svolgere alla indicazione delle modalità comportamentali che siano di valido indirizzo per la realizzazione della finalità della misura.

Esso è soggetto a controllo di legittimità da parte del Magistrato di sorveglianza che formula, ai fini della tutela del semilibero da possibili violazioni di suoi diritti soggettivi, un apprezzamento di conformità delle prescrizioni alla legge e pronuncia l'approvazione nella forma dell'ordine di servizio.

È tale atto che conferisce esecutività al programma che così può iniziare ad esplicare la propria efficacia.

La legge penitenziaria fa espresso riferimento soltanto ai diritti soggettivi, ma in astratto nei contenuti del programma possono essere riscontrate anche ipotesi di generica violazione di legge non ledenti tali diritti. In tali casi è fuori di dubbio che l'atto amministrativo-programma non può essere approvato né entrare nella dimensione esecutiva.

Sembra logico in proposito che ove l'intuibile rilievo del Magistrato non venga accolto e la violazione sanata da chi è preposto alla stesura del programma, l'organo di tutela debba segnalare il rifiuto alle autorità amministrative gerarchicamente sovraordinate al Direttore per la sanatoria.

### d) *Esecuzione*

Nel corso dello svolgimento della semilibertà l'osservazione prosegue: all'esterno ad opera del Centro di servizio sociale

e all'interno ad opera degli altri membri del gruppo interdisciplinare.

Il prosieguo dell'osservazione è rivolto « ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento ».

Le nuove esigenze sono valutate in integrazione e in *équipe* da tutti gli operatori addetti e corrisposte per mezzo di opportune modifiche al programma da sottoporre ritualmente ad approvazione del Magistrato di sorveglianza.

Nel corso di tale ulteriore fase dell'osservazione possono emergere elementi che configurino ipotesi di inidoneità al trattamento (ad esempio: inosservanza delle prescrizioni trattamentali, commissione di reati, accertata o presunta sostanziale incapacità di uniformare il comportamento ai canoni della legalità, della correttezza sociale, della morale comune, ecc.).

In tali casi, recita l'art. 92 del regolamento di esecuzione, il Direttore riferisce alla Sezione di sorveglianza ma aggiunge che la responsabilità del trattamento resta affidata allo stesso Direttore, responsabilità che non viene meno per la mera circostanza della segnalazione all'organo della giurisdizione sull'accertata o supposta inidoneità del semilibero.

Orbene, la semplice trasmissione alla Sezione del rapporto del Direttore, ancorché contenente proposta di revoca, non impedisce certo al semilibero di proseguire nel godimento della misura.

È vero che l'Amministrazione per il tramite dei suoi organi disciplinari può infliggere la massima sanzione, massima anche in termini temporali, per sospendere di fatto dal trattamento esterno il semilibero inadempiente, ma è anche vero che sovente, per non dire di regola, corre un notevole lasso di tempo, non coperto o non coperto interamente dal periodo di espiazione della sanzione, prima della pronuncia della Sezione sulla conferma o la revoca della semilibertà.

Durante tale periodo il semilibero, nelle ore trascorse fuori della struttura penitenziaria, trovasi nelle condizioni ideali per proseguire nei comportamenti inadempienti quando non illeciti, ulteriormente favorito dalla prospettiva della probabile revoca della misura in godimento, mentre nessuna norma del-

l'ordinamento penitenziario contempla *expressis verbis* disposizioni cautelative che valgano a prevenire abusi. E in tale situazione di carenza normativa il Direttore dovrebbe consentire sotto la sua responsabilità l'uscita giornaliera del semilibero, ben consapevole che tale circostanza può importare il rischio di comportamenti anche delittuosi.

È nostra opinione che simile pretesa sia eccessiva.

Ed infatti l'insostenibilità di questo stato di cose ha forzato a ricercare una qualche soluzione che è stata rinvenuta nella facoltà del Direttore, responsabile del trattamento, di sospendere dal trattamento stesso colui che vi si è dimostrato inidoneo, senza peraltro sottrargli lo *status* formale di semilibero. La sospensione, immediatamente sottoposta ad approvazione del Magistrato di sorveglianza ed approvata come modifica al programma di trattamento, rimane operativa per l'intero periodo fino alla pronuncia definitiva della Sezione, cui compete la decisione finale risolutoria.

Tale soluzione, che non viola alcuna norma di legge, che offre al sospeso sufficienti garanzie da possibili arbitri, che mette il Direttore al riparo da responsabilità possibili per inadempienze o fatto illecito altrui e che tutela la collettività dai comportamenti lesivi del semilibero inidoneo, è stata in passato contrastata dalla Magistratura di sorveglianza (si ricorda a mo' di esempio un quesito-proposta del sottoscritto risalente al marzo '78, riscontrato negativamente dalla Sezione di Brescia) con argomenti apparentemente validi, ma formali e fondati su una interpretazione soltanto letterale della norma con la conseguenza che il problema di sostanza è rimasto per lungo tempo insoluto.

Gradualmente, però, esso è stato interiorizzato e la soluzione si imposta di fatto per mancanza di alternative, prima episodicamente ed in seguito vieppiù frequentemente; molti pareri sono mutati ed oggi buona parte della Magistratura di sorveglianza condivide tale soluzione ritenendola valida e ragionevole.

Non rimane che auspicare che i residui settori ancora dissenzienti vogliano allinearsi e convincersi che con essa non vengono contraddetti i principi informativi dell'ordinamento penitenziario.



Pur in assenza di manifestazioni di inidoneità al trattamento, può verificarsi l'ipotesi del sopravvenuto difetto delle condizioni obiettive di ammissibilità (ad es.: nuovo ordine di carcerazione per l'espiazione di condanna inflitta a seguito di reato impeditivo *ex art. 47* o di condanna che sposta in avanti l'epoca della maturazione della metà della pena).

È nostra opinione che in tali ipotesi la competenza della Amministrazione non può esaurirsi nella mera segnalazione alla Sezione ma che il Direttore debba procedere immediatamente alla sospensione dal trattamento, con la garanzia della rituale approvazione della modifica al programma da parte del Magistrato di sorveglianza, in attesa della pronuncia della Sezione.

La logica che sta alla base di una tale esigenza è immediatamente intuitiva e riflette le considerazioni sopra esposte.

Può, infine, verificarsi l'ipotesi dell'evasione.

Essa è duplice: il rientro nella struttura oltre la 12<sup>a</sup> ora da quella stabilita o il mancato rientro.

Nell'uno o nell'altro caso l'Amministrazione è tenuta a formulare denuncia all'Autorità giudiziaria. A seguito di questa la norma prevede la sospensione del beneficio che di conseguenza opera *ope legis* e prescinde da qualunque valutazione perché legata alla denuncia da un rapporto immediato di causa ed effetto.

È nostra opinione che anche in tale ipotesi debba procedersi cautelatamente a sospensione dal trattamento in attesa della formale declaratoria della Sezione.

L'immediatezza del provvedimento da emettersi dal Direttore cautela così l'Amministrazione, nella ipotesi del rientro oltre la 12<sup>a</sup> ora da quella stabilita, da possibili definitive evasioni favorite dalla prospettiva della condanna e dalla successiva obbligatoria revoca della semilibertà.

#### e) *Individuazione delle competenze*

Tutto quanto premesso dà la possibilità di individuare le competenze degli organi giurisdizionale e amministrativo cui nella materia in argomento sono conferite attribuzioni dalla legge.

Si procede, pertanto, alla seguente schematizzazione:

1) *Sezione di sorveglianza*

a) verifica delle condizioni di ammissibilità oggettive — tipologia del reato, entità della pena residua e qualità della stessa — e soggettive — progressi compiuti nel corso del trattamento;

b) pronuncia dell'ordinanza positiva o negativa di ammissione in Camera di Consiglio;

c) riesame delle condizioni obiettive di ammissibilità nelle ipotesi di condanna sopravvenute e pronuncia in Camera di Consiglio dell'ordinanza di prolungamento o di revoca;

d) verifica dell'inidoneità al trattamento ed esame delle connesse proposte di revoca, pronuncia in Camera di Consiglio dell'ordinanza di conferma o di revoca;

e) declaratoria pronunciata in Camera di Consiglio di sospensione o revoca nelle ipotesi di evasione.

2) *Magistrato di sorveglianza*

a) approvazione dei programmi di trattamento e delle modifiche successive ivi comprese quelle per sospensione direttoriale dal trattamento.

3) *Presidente della Sezione di sorveglianza*

a) decreto motivato di reiezione di istanza manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge.

4) *Amministrazione penitenziaria*

a) trasmissione alla Sezione dell'istanza o della proposta di semilibertà e della documentazione sul trattamento (Direttore);

b) riscontro delle richieste istruttorie nei procedimenti promossi d'ufficio dalla Magistratura di sorveglianza (Direttore);

c) stesura del programma di trattamento contenente le prescrizioni (Direttore in via provvisoria e gruppo interdisciplinare in via definitiva);

d) esecuzione del programma approvato e prosecuzione dell'osservazione (Centro di servizio sociale all'esterno e gruppo interdisciplinare all'interno);

e) valutazione degli elementi che configurano inidoneità al trattamento (Direttore e gruppo interdisciplinare);

f) valutazione del sopravvenuto difetto delle condizioni obiettive di ammissibilità (Direttore);

g) sospensione dal trattamento (Direttore);

h) richiesta di approvazione al Magistrato di sorveglianza della modifica-sospensione dal trattamento e contemporanea stesura e trasmissione del rapporto contenente proposta di revoca (Direttore);

i) sospensione dal trattamento nei casi di evasione (Direttore);

l) esecuzione dell'ordinanza di revoca e prosecuzione della osservazione e del trattamento in forma intramurale (Direttore e gruppo interdisciplinare);

m) esecuzione dell'ordinanza di conferma (Direttore) e riedizione del programma di trattamento (Direttore in via provvisoria e gruppo interdisciplinare in via definitiva).

## 2. - LAVORO ALL'ESTERNO (condannati e internati. Art. 46, 1° comma Reg.).

### a) *Premesse sommarie*

L'ammissione al lavoro all'esterno è, sotto il profilo formale, atto schiettamente amministrativo, ampiamente discrezionale, la cui emanazione è rimessa dalla legge alla competenza dell'Amministrazione in persona del Direttore d'istituto.

Sotto il profilo sostanziale, invece, è un efficace strumento di trattamento finalizzato a favorire la rigenerazione del detenuto attraverso lo svolgimento di attività lavorativa in condizioni di parità e negli ambienti dei lavoratori liberi e quindi

in posizione svincolata dai condizionamenti propri della struttura penitenziaria.

Il relativo provvedimento, la cui opportunità si origina nell'ambito degli esiti dell'analisi interdisciplinare della personalità, è emanato dal Direttore d'istituto sotto la sua esclusiva responsabilità.

Data la sua natura è soggetto agli interventi propri dello ordinamento gerarchico cui è rimesso il potere di modifica o di restituzione dell'atto allorché in esso si ravvisi un non corretto esercizio della facoltà discrezionale.

L'atto, originario o modificato, di ammissione non altera il regime detentivo ma importa soltanto la collocazione del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa all'esterno della struttura penitenziaria.

#### *b) Condizioni di ammissibilità*

Le condizioni di ammissibilità, secondo quanto recita il primo comma dell'art. 46 del regolamento, si riducono formalmente ad una sola e cioè alla previsione, a livello di possibilità, nel programma di trattamento. È una previsione la cui opportunità è affidata alla valutazione del gruppo interdisciplinare incaricato dell'osservazione, dell'individuazione dei bisogni e della indicazione delle ipotesi trattamentali più idonee a soddisfarli.

È subordinata all'accertamento positivo dei requisiti di personalità e finalizzata, nell'ottica rieducativa, a favorire il più utile reinserimento del soggetto nel mondo del lavoro e il suo orientamento verso oneste fonti di reddito.

Ma la semplice previsione nel programma non basta a legittimare l'atto direttoriale di ammissione. È nostra opinione che essa sia, sì, condizione necessaria ma non sufficiente.

Il criterio discrezionale, infatti, cui è informato il provvedimento ammissivo importa anche la considerazione, sotto il profilo dell'opportunità e della convenienza, di altre condizioni non meno rilevanti di quella formale decretata dalla legge.

Si pensi, per esemplificare, all'affidabilità del soggetto, alla carenza di attività lavorative interne adatte, alle caratteristiche del posto di lavoro all'esterno, al calcolo dell'epoca d'ammissione, ad eventuali controindicazioni d'indole ambientale, ecc.

La loro omessa o non sufficiente verifica potrebbe importare conseguenze più dannose che giovevoli al soggetto che nella modesta libertà concessagli potrebbe rinvenire un'incentivante occasione di ricaduta nel reato.

È necessario, allora, che alla base dell'atto d'ammissione sia posta, oltre alla previsione formale nel programma, la valutazione attenta degli elementi innanzidetti che per la loro rilevanza possono essere considerati vere e proprie condizioni di ammissibilità.

### c) *Prescrizioni*

Il programma di trattamento contenente la previsione formale richiesta dalla legge è soggetto a controllo di legittimità da parte del Magistrato di sorveglianza.

Il successivo provvedimento direttoriale di ammissione non può essere ancora di immediata esecutività. Esso, infatti, deve contenere specifiche indicazioni in ordine agli orari d'uscita dall'istituto e di rientro e alle modalità per raggiungere il posto di lavoro. Deve anche contenere talune altre prescrizioni di natura pratica e contingente che discendono dall'esercizio del potere discrezionale dell'organo attivo e che sono legate alla opportunità di regolare in maniera congrua i comportamenti sul lavoro in relazione alla facoltà di partecipazione ad attività sindacali nell'ambito del posto di lavoro, alla consumazione dei pasti, all'eventuale ricovero ospedaliero per grave infortunio sul lavoro o per insorgenza improvvisa di infermità grave, al ricorso a sanitari esterni per insorgenza improvvisa di infermità non grave, ecc.

Il risultato è un complesso di prescrizioni che in parte ricalca il contenuto del programma di trattamento redatto per il semilibero.

È intuitivo, allora, che con esse possono in astratto essere violati diritti soggettivi o perpetrate altre violazioni di legge e per tale motivo è nostra convinzione che anche tali prescrizioni debbano essere soggette a sindacato di legittimità da parte del Magistrato di sorveglianza e che solo in costanza di approvazione il provvedimento acquisti esecutività.

La norma di legge tace sull'argomento ma a rigor di logica ed in via analogica si ritiene che la disposizione normativa che prevede l'esecuzione del controllo formale di legittimità sul programma di trattamento del semilibero debba essere estesa alle prescrizioni imposte al lavorante all'esterno.

#### d) *Esecuzione*

Il provvedimento ammissivo completo degli elementi di cui innanzi è perfetto e può entrare nella fase esecutiva.

Nel corso della sua esecuzione l'osservazione prosegue ed è estesa anche alla verifica delle prescrizioni imposte.

La loro eventuale violazione senza giustificato motivo può importare discrezionalmente la sospensione o la revoca, atti che, come quello ammissivo, si appartengono all'esclusiva competenza direttoriale.

Data la loro natura amministrativa, però, sono soggetti, come già il provvedimento d'ammissione, agli interventi modificativi o sostitutivi delle autorità amministrative sovraordinate.

Nessuna competenza è rimessa alla Magistratura di sorveglianza trattandosi di atto decisorio fondato su criteri di opportunità e di convenienza e legato all'omessa o trascurata osservanza di prescrizioni imposte dall'Amministrazione non tanto a fini di trattamento, ancorché modulate con tali apparenze, quanto per cautelarsi contro comportamenti inadempienti od anche delittuosi.

È intuitivo che il programma originariamente deliberato dal gruppo interdisciplinare ed approvato dal Magistrato di sorveglianza, non perde efficacia ma può essere modificato nei suoi contenuti in relazione soprattutto alle violazioni perpetrate che indubbiamente depongono per una regressione dei requisiti di personalità.

Il programma, originario o modificato, continua a realizzarsi però in forma esclusivamente intramurale.

Per la sua natura di atto discrezionale il provvedimento revocato conserva la suscettibilità ad esser rimesso purché in sede di ulteriore modifica del programma, da approvarsi dallo organo di tutela, ne venga riproposta la possibilità.

### e) *Individuazione delle competenze*

Le argomentazioni come sopra svolte consentono la individuazione delle competenze degli organi amministrativo e giurisdizionale secondo la seguente schematizzazione:

#### 1) *Amministrazione penitenziaria*

a) stesura del programma di trattamento contenente la indicazione della possibilità di ammissione al lavoro all'esterno (gruppo interdisciplinare);

b) emanazione del provvedimento di ammissione (Direttore);

c) prosecuzione dell'osservazione (gruppo interdisciplinare);

d) esercizio dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni (custodia);

e) emanazione del provvedimento di revoca o sospensione (Direttore);

f) tutela amministrativa (Ministero e Ispettore).

#### 2) *Magistrato di sorveglianza*

a) approvazione del programma di trattamento;

b) approvazione delle prescrizioni;

c) approvazione delle modifiche al programma e alle prescrizioni.

### RIASSUNTO

Premesse sommarie notizie sulla natura e finalità dell'istituto della semilibertà, l'Autore esamina in particolare le singole condizioni di ammissibilità, di cui due di carattere obiettivo (natura del reato commesso ed espiazione di almeno metà della pena) ed una soggettiva (accertamento di progressi nel corso del trattamento).

Viene quindi confutata la tesi secondo la quale occorre anche una quarta condizione (l'esistenza di un preciso posto di lavoro). Si sostiene che l'individuazione concreta dell'attività del semilibero è di competenza della Direzione della Casa e viene attuata mediante il programma individualizzato di trattamento, soggetto all'approvazione da parte del Magistrato di sorveglianza.

L'Autore sottolinea che il trattamento deve continuare anche durante l'esecuzione della semilibertà, tanto è vero che il programma suddetto può essere modificato o si può giungere ad una proposta di revoca del beneficio per accertata inidoneità al trattamento extramurale.

A tale riguardo viene posta in evidenza la lacunosità dell'attuale normativa e si suggerisce una soluzione tendente ad impedire che il semilibero continui ad uscire dall'istituto fino a quando non sopravvenga la decisione della Sezione di sorveglianza.

L'Autore infine espone le condizioni di ammissibilità per il lavoro esterno e si sofferma sulle prescrizioni che a ciascun detenuto devono essere imposte nel programma di trattamento, considerato atto assolutamente necessario e nello stesso tempo sempre revocabile da parte del Direttore dell'istituto che lo ha emesso.

Vengono infine elencati i singoli atti e le relative competenze divise tra Amministrazione e Magistratura di sorveglianza in relazione all'attuazione dei due istituti esaminati.

## RESUME

Après quelques renseignements sommaires sur la nature et les objectifs de l'institution de la demi-liberté, l'Auteur examine en particulier les différentes conditions de recevabilité, deux desquelles à caractère objectif (nature du crime commis et expiation d'au moins la moitié de la peine) et l'une subjective (vérification de progrès au cours du traitement).

Il réfute ensuite la thèse selon laquelle une quatrième condition est également nécessaire (l'existence d'un emploi précis). Il soutient que le repérage concret de l'activité de l'individu en demi-liberté est du ressort de la Direction de l'Etablissement et s'effectue à travers le travail individualisé de traitement, soumis à l'approbation de la part du Magistrat de Surveillance.

L'Auteur souligne que le traitement doit continuer également pendant la période de demi-liberté, étant donné que le programme susmentionné peut être modifié et que l'on peut en arriver à une proposition de révocation du bénéfice après constatation d'incapacité au traitement en dehors de l'Etablissement. A ce propos, il met en évidence le caractère lacuneux des normes actuelles et il suggère une solution visant à empêcher que l'individu en demi-liberté continue à sortir de l'Etablissement jusqu'à la décision de la Section de surveillance.

Enfin, l'Auteur expose les conditions de recevabilité pour le travail à l'extérieur et s'arrête sur les prescriptions qui doivent être imposées à chaque détenu dans le programme de traitement, considéré comme un acte absolument nécessaire et en même temps toujours révocable de la part du Directeur de l'Etablissement qui l'a promulgué.

Il dresse enfin une liste des actes et des compétences relatives réparties entre Administration et Magistrature de surveillance par rapport aux institutions examinées.

## SUMMARY

After giving brief information on the nature and aim of the institution of semi-liberty, the Author examines, in particular, the individual conditions of admissibility, of which two are of objective character (nature of the offense committed and expiation of at least half the sentence), and one subjective (verification of progress made during the « treatment »).

The thesis according to which a fourth condition is also required (the existence of a clearly defined position of employment) is confuted. It is upheld that the practical identification of the activity of the semi-free prisoner falls within the competence of the Penitentiary Direction and is carried out through the individualized programme of treatment, subject to approval of the supervisory Magistrate.

The Author emphasizes that the treatment must continue also during the period of semi-liberty; to such an extent is this true that the aforesaid programme may be modified, or a proposal for the revocation of the benefit may be reached, because it has been ascertained that the extra-mural treatment is unsuitable.

In this respect, the gaps occurring in the present regulations are highlighted, and a solution is put forward aiming to prevent the convict in semi-liberty from continuing to be free to go out of the institution until the decision of the Supervisory Section supervenes.



Finally, the Author sets forth the conditions of admissibility for outside work and dwells on the prescriptions that must be imposed on each prisoner in the treatment programme, considered as an absolutely necessary act and, at the same time, as one that may be withdrawn by the Director of the Penitentiary that has issued it.

The individual acts are, finally, listed with their relative competences divided between Administration and Supervisory Magistracy in relation to the actuation of the two institutes examined.

## RESUMEN

Habiendo considerado unos breves informes sobre la naturaleza y la finalidad del instituto de semilibertad, el Autor examina en particular cada una de las condiciones de admisibilidad, de las cuales dos son de carácter objetivo (naturaleza del delito cometido y expiación de, al menos, la mitad de la pena) y una, de carácter subjetivo (verificación de progresos en el curso del tratamiento).

Se refuta, pues, la tesis según la cual es necesaria también una cuarta condición (la existencia de un lugar de trabajo preciso). Se sostiene que la determinación concreta de la actividad del reo semilibre es competencia de la Dirección de la Casa y se la lleva a cabo mediante el programa individualizado de tratamiento, sujeto a la aprobación por parte del Magistrado de vigilancia.

El Autor subraya que el tratamiento debe continuar aún durante el período de semilibertad. De esta manera, el mencionado programa puede ser modificado o se puede proponer la anulación del beneficio en caso de falta de idoneidad comprobada en el tratamiento llevado a cabo fuera de la prisión.

Respecto de esto, se demuestra la existencia de muchos vacíos en las normas actuales y se sugiere una solución tendiente a impedir que el reo semilibre continúe a salir del instituto hasta el momento en que sobrevenga la decisión de la Sección de vigilancia.

Finalmente, el Autor expone las condiciones de admisibilidad para el trabajo externo y se detiene en las prescripciones que se deben imponer a cada detenido en el programa de tratamiento, considerado un acta absolutamente necesaria y al mismo tiempo siempre revocable por parte del Director del Instituto que lo ha emitido.

Al final se hace una lista de cada una de las actas y de las correspondientes competencias divididas entre Administración y Magistratura de vigilancia respecto de la actuación de los dos institutos examinados.

## ZUSAMMENFASSUNG

Nach einführender Kurzdarstellung von Art und Ziel der Einrichtung des offenen Vollzugs (Freigänger) untersucht der Autor insbesondere die einzelnen Zulässigkeitsbedingungen, wovon zwei objektiv (Art des Verbrechens und Verbüßung von mindestens der Hälfte der Strafe) und einer subjektiver (nachgewiesene Fortschritte durch die Behandlung) Natur sind.

Widerlegt wird die These, wonach auch eine vierte Voraussetzung (Vorhandensein eines Arbeitsplatzes) gegeben sein müsse. Nach Meinung des Autors liegt die Bestimmung dessen, was der Freigänger arbeitet, in der Kompetenz der Anstalt, wird im Rahmen des individualisierten Behandlungsprogrammes festgestellt und dem « Aufsichtsrichter » zur Zustimmung unterbreitet.

Der Autor unterstreicht, die Behandlung müsse auch während Durchführung eines offenen Vollzugs weitergeführt werden; dafür spreche jedenfalls, dass obengenanntes Programm verändert werden und dass auch eine Zurücknahme der Vergünstigung vorgeschlagen werden kann, sofern die Behandlung ausserhalb des Gefängnisses sich als ungünstig erweisen sollte.

Da sich hier Lücken in der derzeitigen Gesetzesgrundlage herausgestellt haben, wird die Möglichkeit gefordert, dem Freigänger ein Verlassen des Gefängnisses bis zur Entscheidung der Aufsichtsabteilung untersagen zu können.

Der Autor führt die Voraussetzungen für die Gewährung von Aussenarbeit an und geht näher auf die Vorschriften ein, die jedem Gefangenen während des Behandlungsprogramms auferlegt werden müssen; dies muss unbedingt erfolgen und kann nur durch den Anstaltsdirektor, der sie auch erlässt, verändert werden.

Zum Schluss erfolgt eine Aufstellung der verschiedenen Vollzüge und jeweiligen, zwischen Verwaltung und « Aufsichtsrichter » verteilten Kompetenzen in der Durchführung der beiden hier untersuchten Massnahmen.

## IL FASCINO DISCRETO DELLA VIOLENZA NELLE CARCERI

PANTALEONE GIACOBBE (\*)

*Ripensando alla distruttività umana di Eric Fromm*

Pensavo: se MAX AUB fosse in vita, sicuramente avrebbe descritto gli ultimi avvenimenti all'interno delle carceri riproponendo la prosa satirica riportata a pagina 51 del suo *Delitti esemplari*: « ...Uccidere, uccidere senza pietà per andare avanti, per spianare il cammino, per non stancarsi. Un cadavere, anche se molle, è un ottimo scalino per sentirsi più alto. Innalza. Uccidere, finirla con tutto ciò che disturba perché tutto sia diverso, perché il tempo scorra più in fretta. Servizio offresi, finché non uccidano anche me; con pieno diritto ».

Tempo addietro, uno di quei detenuti catalogati pericolosi, e con i quali qualche volta mi intrattengo a colloquio per motivi strettamente professionali, mi ha rivolto testualmente le seguenti parole: « Credo che sto per diventare un vampiro; incomincio a provare il gusto del sangue ». Subito dopo, egli ha cercato di spiegarmi il perché di questa sua sensazione, esprimendomi contemporaneamente delle considerazioni « socio-psicologiche » del suo passato di malavitoso. Alla fine del discorso m'ha posto questa legittima rivendicazione: l'esigenza di trascorrere la lunga pena inflittagli — purtroppo ancora giuridicamente non definitiva perché formata da una sfilza di pendenze giudiziarie cui singolarmente hanno ricevuto fino ad ora delle sentenze provvisorie — in un clima maggiormente disteso e tranquillo. Non pretendeva altro e niente di più, per incominciare a pensare ad una

---

(\*) Educatore per adulti presso la casa circondariale di Nuoro.

esistenza più umana e da realizzare anche se in un futuro non prossimo.

Allora, la frase citata m'ha colpito prevalentemente per la sua « inconsueta verbalizzazione »; infatti era la prima volta che durante un colloquio mi si rivolgeva una affermazione del genere e in quel modo. Però, percepivo sottilmente che la persona in questione, in quel preciso istante, era fundamentalmente sincera e cercava di farmi capire nella maniera più schietta e brutale possibile qual era il suo stato d'animo e il livello di frustrazione raggiunto. Ma, malgrado ciò, il tutto era disturbato da un clima generale di tensione ambientale che m'impossibilitava a discernere il vero dal falso.

Oggi, riflettendo su come sono stati assassinati in modo atroce e barbaro, con un'incessante sequela, alcuni detenuti, attraverso un'associazione di idee ad incastro incomincio a convincermi sempre di più che quella frase pronunciata, così di botto, da quel detenuto non era semplicemente dettata dalla esasperazione contingente in un momento della sua vita carceraria (e tanto meno erano delle parole dette così ad effetto per creare sensazione in me), ma costituiva l'esternazione di un attimo di lucida coscienza, potrei dire di controllo del proprio Io, e quindi la ricerca di un'ancora di salvezza perché la sua psicologia non si trasformasse in qualcosa di aberrante e di perverso.

È assurdo credere e intellettualmente scorretto far credere che delle persone in uno stato psicologico di completa « normalità », cioè « non affette da problemi di competenza della psichiatria » (G. JERVIS), possano assumere dei modelli comportamentali come quelli manifestati nel carcere di Napoli durante il terremoto scorso: approfittando della libertà di movimento concessagli a causa delle scosse telluriche, invece di far scattare un sentimento di solidarietà, come sarebbe naturale in qualsiasi comunità minacciata da un pericolo imminente e generalizzato, si sono prodigati a portare a termine le proprie vendette personali. Perché, allora, risulterebbe fin troppo comodo e sbrigativo adottare, quale spiegazione dei fatti, la teoria di K. LORENZ « dell'aggressività innata in ogni individuo » (teoria istintivista), nei quali soggetti essa è già programmata filogeneticamente e in modo tale che nel « computer-fisiologico » di costoro sono inserite delle « bande perforate » che, purtroppo, forniscono una programmazione di stimoli aggressivi così altamente sensibili che è

impossibile il loro controllo biologico. Come a dire, nati con la « predestinazione » della devianza incorporata. Seguire un tale ragionamento sarebbe, inoltre, l'esempio più lampante dell'ideologia spacciata per teoria « che aiuta a sopire la paura per quello che dovrà accadere e a razionalizzare il senso di impotenza » (E. FROMM).

Allo stesso tempo, è semplicistico dire che ci troviamo di fronte a delle persone psicopatiche, con disturbi mentali, in quanto non si capirebbe perché queste devono stare in istituti penitenziari che fino a prova contraria sono adibiti per gente che ha commesso reati non a causa della loro alterazione psicologica (art. 85 cod. pen.: « Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere »).

Visto che non può essere né l'una né l'altra, la causa, paradossalmente, potremmo cercarla in un « eccesso di normalità » quasi per scrollarci di dosso un ricordo di stupidità e crudeltà insieme attraverso l'umorismo. Ed « eccesso di normalità » deve essere definito il comportamento del detenuto... che dal 1967 al 1978 è stato trasferito ben 158 volte, con una media, all'incirca, di un trasferimento al mese, e nei confronti del quale il problema del suo governo, secondo lo psichiatra che l'aveva sottoposto ad osservazione, « rientrava nelle competenze della tecnica penitenziaria ». Quest'ultima, secondo il vecchio Ordinamento penitenziario, gli infliggeva abitualmente, nei diversi casi in cui il malcapitato è incorso in sanzioni disciplinari, « 40 giorni di cella aggravata (che vuol dire: la cella con letto ordinario con trattamento a pane ed acqua per i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana) ai sensi e per effetto degli artt. 165/3 e 165/4 in relazione all'art. 153/6 del R.D. 18 giugno 1931, n. 787 ». Il risultato è stato che « Da quando risiede in questo istituto (Nuoro) la sua vita quotidiana si sviluppa secondo una linea di condotta di completa passività reattiva, di completo disordine mentale e priva di quel minimo di logicità razionale necessaria per poter avere una elementare cognizione della realtà » (citazione presa dall'anamnesi comportamentale del detenuto in questione stilata nell'anno 1979).

Da sempre, nelle carceri è mancato quel bisogno vitale chiamato « socialità », indispensabile per lo sviluppo della persona-

lità dell'uomo. Socialità intesa non soltanto ed esclusivamente come momento d'incontro formale, ma soprattutto come bisogno della pratica e della soddisfazione dei sentimenti affettivi, altrimenti si cade nell'apatia e nella melanconia: caratteristiche queste del comportamento passivo che si tramutano, col passare del tempo, in autolesionismo o in aggressività intra-specifica. È il coinvolgimento emozionale dell'Io individuale che crea la necessità della vita, il bisogno del pensiero e quindi la « comunicazione » con gli altri. Scrive E. FROMM: « Un altro modo per rendere l'altro ' non-umano ' consiste nel tagliare tutti i legami affettivi con lui. Se diventa uno stato mentale permanente in certi casi patologici, può emergere anche transitoriamente in una persona non-malata. Non fa alcuna differenza che l'oggetto dell'aggressione sia uno straniero o un parente stretto o un amico; l'aggressione taglia fuori l'altro affettivamente e lo ' congela '. L'altro non è più sentito come ' umano ' e diventa una ' cosa '. In queste circostanze cade ogni inibizione, anche alle forme più crudeli di distruttività ».

### *Una proposta di lavoro come ipotesi di superamento*

Creare un carcere con caratteristiche socializzanti, significa possedere tutta una nuova concezione penitenziaria che, purtroppo, bisogna inventare. È inutile riferirsi alla non messa in pratica della « riforma penitenziaria » perché è diventata una specie di rifugio di tutti i nostri peccati. Forse, come primo passo dovremmo cambiare in noi stessi, sforzandoci di superare quel pessimismo congenito che porta da un lato verso l'atteggiamento « negativo » a qualsiasi forma di cambiamento in senso evolutivo dell'istituzione in questione; e per l'altro lato, verso un approccio redenzionale-paternalistico che intravede, immancabilmente, nella sanzione disciplinare la soluzione ad ogni comportamento antisocializzante.

Per quanto mi riguarda, sono del parere che il recupero del condannato ad una vita socievole si ottiene attraverso la programmazione di dibattiti e incontri di vasto respiro, dai quali, molto probabilmente, potranno venire fuori risultati validi e positivi. Questa è l'idea de « la Cultura nel carcere » come momento propulsivo e plasmatrice di tutte le attività di tratta-

mento, la quale permetterebbe il raggiungimento del primo obiettivo naturale e cioè quello di far parlare la stessa « lingua », oggi impossibile a causa delle palesi difficoltà che si incontrano nell'impostare un rapporto dialettico corretto e sincero.

La Cultura ha il pregio di sovrastare le singole ideologie (intese come falsa-coscienza), mettendo in « comunicazione », e quindi socializzare, anche le tendenze più opposte. Per fare un esempio sulla capacità comunicativa della Cultura, basta riferirsi al modo di agire degli attori di teatro, i quali recitando di fronte ad un pubblico spettatore che parla una lingua diversa dalla loro, senza poter far comprendere letteralmente le battute previste dal copione, allora attuano il metodo dell'abbattimento della cosiddetta « quarta parete » che consiste nel comunicare con gli altri non con il linguaggio proprio ma con la mimica facciale e corporale.

### *Lezione di civiltà*

« Una volta un cacciatore esquimese porse della carne a Peter Freuchen, che lo ringraziò calorosamente. Il cacciatore ci rimase male, e un vecchio spiegò allora la situazione a Freuchen: “ Non devi ringraziare per la carne; è un tuo diritto averne una parte. In questo paese nessuno desidera dipendere dagli altri. Perciò nessuno dà o riceve regali, perché così si perde la libertà. I regali servono per fare degli schiavi così come le fruste servono per addomesticare i cani ” ». (E.R. SERVICE, Englewood Cliffs, 1966).

### RIASSUNTO

E' possibile sconfiggere la violenza nelle carceri? Max Aub ne darebbe una risposta interlocutoria e strumentale allo stesso tempo, apparentemente cinica, senza blandire pietismo o altri concetti religiosi di benevolenza; si spoglierebbe di qualsiasi timidezza della retorica sull'Uomo per guardare in faccia la realtà e coglierne il suo contenuto simbolico.

Ma l'interrogativo, attualmente, più che una risposta ha bisogno di un'altra domanda: è possibile reinventare un carcere nel quale il momento culturale sia il dominio o l'elemento propulsivo di tutte le attività di trattamento?

Soltanto partendo da un discorso del genere si può spezzare quell'incessante sequela di atroci delitti, altrimenti si corre il rischio di essere risucchiati nel vortice paranoico del « dente per dente ».

Tutto ciò meditavo scrivendo il presente articolo; meditazione ossessiva maturata progressivamente con l'esperienza vissuta in un carcere di massima sicurezza, come operatore penitenziario, in cui gli spiragli risocializzanti per alcuni versi sono molto labili e sottili. Mi sono accorto che bisognava fare un salto di qualità partendo da zero (ardua impresa?), per scacciare quell'approccio redenzionale-paternalistico, che è poi l'altra faccia della stessa medaglia della violenza, imbevuto di pensiero negativo che blocca le menti a livello esteriore e non penetra la materia perché nulla deve mutare.

Da qui l'adesione ad Eric Fromm, che mette in dubbio l'impianto logico esistente, rimescola le carte ed afferma: non è vero, tutto può cambiare, niente è definitivo ed eterno.

### RESUME

Est-il possible de vaincre la violence dans les prisons? Max Aub donnerait une réponse qui serait en même temps interlocutoire et instrumentale, apparemment cynique, sans amadouer de piétisme ou d'autres concepts religieux de bienveillance; il se dépouillerait de toute timidité de la rhétorique sur l'Homme pour regarder la réalité dans les yeux et en saisir le contenu symbolique.

Mais ce point d'interrogation en appelle actuellement plutôt à une question ultérieure qu'à une simple réponse: est-il possible de réinventer une prison dans laquelle le moment culturel soit dominant ou propulsif de toutes les activités de traitement?

Ce n'est qu'à partir d'un discours de ce genre que l'on peut briser la série incessante de délits atroces, sans quoi on risque d'être engloutis dans le tourbillon paranoïaque de la logique « dent pour dent ».

Je méditais sur tout cela en écrivant cet article; une méditation obsédante, mûrie progressivement à travers l'expérience vécue à l'intérieur d'une maison de sureté, en qualité d'opérateur pénitenciaire, là où les possibilités de resocialisation sont en quelque sorte très éphémères et subtiles. Je me suis rendu compte qu'il fallait effectuer un saut de qualité en repartant de zéro (entreprise ardue?), afin d'éliminer l'approche visant à la rédemption et paternaliste, qui représente en réalité le revers de la même médaille de la violence, approche imprégnée de pensée négative qui bloque les esprits au niveau extérieur et ne pénètre pas la matière, car rien ne doit changer.

D'ici l'adhésion aux idées d'Eric Fromm, qui met en doute le système logique existant, rebat les cartes et affirme: ce n'est pas vrai, tout peut changer; rien n'est définitif ni éternel.

### SUMMARY

Is it possible to take violence out of the prisons? Max Aub would give a reply at the same time preliminary and instrumental, apparently cynical, without blinding Pietism or other benevolent religious concepts; it would be denuded of any timidity of rhetoric on Man to look reality in the eyes and grasp from it its symbolic content.

But, at present, the question needs, more than a reply, another question: is it possible to re-invent a prison in which the cultural aspect is the dominating one or the driving force of the whole of the treatment activity?

Only by setting off from an argument of this kind, is it possible to break this incessant succession of atrocious crimes, otherwise the risk is run of being drawn into the paranoic whirlpool of « a tooth for a tooth ».

I was thinking over all this when I wrote this article; an obsessive meditation progressively matured with the experience gained in a maximum-security prison, as a prison worker, in which the re-socializing glimmers are, in some ways, very transient and slender. I became aware that it is necessary to make a jump ahead in quality starting from scratch (a difficult enterprise?), to drive out that redemption-pater-



nalistic approach, which is, besides, the other side of the same medal of violence, steeped in negative thoughts which block the mind at exterior level and do not penetrate the subject because nothing must change.

From this stems Eric Fromm's adhesion; he questions the existing logical approach, reshuffles the cards and states: it is not true, everything can change, nothing is final and eternal.

## RESUMEN

Es posible extirpar la violencia de las cárceles? Max Aub contestaría con una respuesta interlocutora e instrumental al mismo tiempo, aparentemente cínica, sin manifestar pietismo o cualquier otro sentimiento religioso de benevolencia; se despojaría de todo tipo de timidez de la retórica sobre el Hombre para mirar de frente la realidad y tomar el contenido simbólico de la misma.

Pero el interrogante, actualmente, más que de una respuesta tiene necesidad de otra pregunta: ¿es posible volver a inventar una cárcel en la cual el momento cultural sea el dominio o el elemento propulsor de todas las actividades de tratamiento?

Solamente si se parte de un razonamiento de este tipo se puede interrumpir esta incesante secuela de delitos atroces, de lo contrario se corre el riesgo de ser nuevamente absorbidos en la vorágine paranoica del « diente por diente ».

Meditaba todo esto mientras escribía el presente artículo; era una meditación obsesiva que había madurado progresivamente con la experiencia vivida en una cárcel de máxima seguridad como operador penitenciario, y donde los aires de resocialización en algunos aspectos son muy lábiles y sutiles. Me di cuenta que era necesario dar un salto de calidad partiendo desde cero (¿empresa ardua?), para deshacerse de la actitud paternalística y de redención, que luego no es más que la otra cara de la moneda de la violencia, embebida de pensamiento negativo que bloquea las mentes a nivel exterior y no penetra la materia porque nada debe cambiar.

Por esta razón me adhiero a Erich Fromm, porque pone en duda la estructura lógica existente, vuelve a mezclar las cartas y afirma: no es verdad, todo puede cambiar, nada es definitivo y eterno.

## ZUSAMMENFASSUNG

Kann die Gewalt in den Strafanstalten überwunden werden? Auf diese Frage würde Max Aub eine instrumentale und zugleich hinhaltende, anscheinend zynische Antwort geben, ohne pietistische Schmeicheleien oder andere religiöse wohlwollenen Gedanken heranzuziehen. Er würde sich von jeder Schüchternheit der Rhetorik über dem Menschen entkleiden, um der Wirklichkeit ins Gesicht zu sehen und ihren symbolischen Inhalt zu erfassen.

Derzeit jedoch mehr als Antwort hat eine solche Frage notwendig durch eine andere Frage beantwortet zu werden: ist es möglich eine Strafanstalt neu zu erfinden, die das kulturelle Moment als Gebiet und antreibendes Element aller Behandlungstätigkeiten innehat?

Nur von einer solchen Rede ausgehend, kann die unaufhörliche Reihe von grausamen Verbrechen unterbrochen werden. Anderfalls läuft man die Gefahr in den paranoischen Wirbel des « Zahn um Zahn » verschluckt zu werden.

Dies alles überlegte ich bei der Abfassung dieses Artikels; ossessive, nach und nach durch die Erlebnisse als Strafanstaltoperator in einem Sicherheitsgefängnis zu Reife gekommene Überlegungen, dort wo die Schimmer der Resozialisierung sehr schwach und flüchtig sind. Es wurde mir bewusst, dass man von Null aus einen Qualitätssprung machen sollte (ein schwieriges Unternehmen?), um jenes paternalistisch-erlösende Annäherungsversuch zu verjagen, das schliesslich die andere Seite der selben Medaille der Gewalt darstellt, von dem negativen Denken durchdrungen, das

den Geist auf einem äusserlichen Niveau verklemmt und die Materie nicht eindringt, da nichts geändert werden soll.

Von hier aus die Zustimmung an Eric Fromm, der die bestehende logische Einstellung in Zweifel stellt, die Karten mischt und behauptet: es ist nicht wahr, alles kann ändern, nichts ist definitiv, nichts ist ewig.

#### BIBLIOGRAFIA

ERIC FROMM, *Anatomia della distruttività umana*, Ed. Mondadori, Milano, 1981.

MAX AUB, *Delitti esemplari*, Ed. Sellerio, Palermo, 1981.

SERVICE E.R., *Il cacciatore*, Prentice - Hall, Englewood Cliffs, N.Y., 1966.

MARCO BELPOLITI, « Come è bello e comico il delitto, insegna Max Aub », in *Il Manifesto*, 27 agosto 1981, n. 199, pag. 5.

## TRATTAMENTO PROGRESSIVO IN SEMILIBERTÀ E PENA DELL'ERGASTOLO (\*)

GIORGIO PIGHI (\*\*)

1. — La semilibertà, così come disciplinata dalla legge sull'Ordinamento penitenziario, è istituto qualificabile come particolare modalità attenuativa di esecuzione della detenzione, differenziandosi pertanto da altre misure o sanzioni che sostituiscono quest'ultima e che sono attuate in regime di mera limitazione della libertà personale senza alcun legame con l'istituzione carceraria (1).

È disciplinata dalla legge sull'ordinamento penitenziario in due forme, sulla scorta di differenti presupposti oggettivi: da un lato la semilibertà, per la reclusione sino a sei mesi o l'arresto, concedibile sin dall'inizio dell'esecuzione della pena (2); dall'altro la semilibertà per la reclusione superiore a sei mesi, per la cui ammissibilità deve ricorrere la condizione che il detenuto abbia scontato almeno metà pena (3).

---

(\*) Trattasi di una nota relativa alla Ord. emessa dalla Sez. di sorveglianza di Firenze in data 26 novembre 1980, già pubblicata in questa *Rivista* 1981, 153, che riportiamo di seguito.

(\*\*) Ricercatore di diritto penale nell'Università di Modena.

(1) Sulla semilibertà in generale vedasi: PALAZZO, « Semilibertà e trattamento penitenziario », in *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, a cura di V. GREVI, Bologna, 1982, pag. 67 e segg.; CATANESE, « La semilibertà nella nuova legge penitenziaria », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1977, 654; DI GENNARO-BONOMO-BREDA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, 1977, 224.

(2) Sui rapporti tra semilibertà relativa alle pene brevi e sanzioni sostitutive previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, vedasi: GRASSO, « La riforma del sistema sanzionatorio: le nuove pene sostitutive della detenzione di lieve durata », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1981, 1442.

(3) Per quanto concerne la problematica relativa al computo della metà pena in relazione al concorso di pene, in conseguenza dell'operatività di cause estintive vedasi: PALAZZO, cit., pag. 67 e segg.; DELLA CASA-FANCHIOTTI-PISA, « Le misure alternative alla detenzione: problemi di applicazione pratica e di concorrenza con altri istituti », in *Temi*, 1977, 535; BOSSETTO, « Revoca di condono e valutazione unitaria del rapporto punitivo nel procedimento per semilibertà », in *Riv. pen.*, 1979, 947.

Alla diversità di presupposti oggettivi corrisponde una differente e per certi aspetti contrapposta funzione della misura nelle due ipotesi: da un lato, la volontà del legislatore di attenuare le conseguenze negative arrecate dalle brevi carcerazioni; dall'altro, il trattamento progressivo attraverso normali contatti con la vita sociale per chi è sottoposto a pene di media o lunga durata. L'elemento unificante delle due forme è la funzione specialpreventiva che le caratterizza, sia pure in prospettive diverse: evitare che la pena sia causa di dissocializzazione per le pene brevi, e far sì che le pene più lunghe consentano occasioni di reinserimento sociale in grado di proiettarsi anche nella futura vita in libertà.

La semilibertà concernente le pene detentive non brevi assume dunque, per sua stessa natura, l'aspetto di fase intermedia tra la pena tradizionale e il ritorno nella società, rivelandosi strumentale rispetto a tale ritorno: fa quindi parte di un *iter* progressivo col quale l'ordinamento interviene per favorire una normale vita sociale del condannato allorché sarà completamente libero. La semilibertà è pertanto istituto del trattamento progressivo (4) con riguardo alle pene detentive lunghe, e per tale ragione « è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società » (art. 50, 4° comma Ord. penit.).

Il legislatore, allorché disciplinò la semilibertà per le pene non brevi, pur avendone sottolineato esplicitamente l'inquadramento nel contesto del trattamento progressivo, non curò particolarmente di provvedere sul suo implicito carattere di temporaneità e di provvisorietà, che naturalmente la fa tendere o

---

(4) Sull'evolversi dell'ideologia del trattamento, ed in particolare sui suoi rapporti con la rieducatività della pena e con le scelte legislative proposte ed attuate in tal senso, vedasi: VASSALLI-ALTAVISTA-DI GENNARO, « Progressione del trattamento. Semilibertà, liberazione condizionale, grazia », in *Pene e misure di sicurezza, modificabilità e suoi limiti*, Milano, 1962, 143. Sulla semilibertà come misura preparatoria alla liberazione cfr.: MANTOVANI, « Pene e misure alternative nel sistema vigente », in *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Milano, 1977, 30. Sul progressivo prevalere delle esigenze generalpreventive nel corso della formazione della legge sull'ordinamento penitenziario, vedasi: NEPPI MODONA, « Appunti per una storia parlamentare della riforma penitenziaria », in *Quest. crim.*, 1976, 357. Con specifico riferimento alla semilibertà, vedasi PALAZZO, « Semilibertà e trattamento penitenziario, cit., pag. 83 e segg.; sulla progressione « interna » fra le varie misure alternative, cfr. GALLI, *La politica criminale in Italia negli anni 1974-1977*, Milano, 1978, 147.

verso la libertà piena per il tramite della liberazione condizionale, o verso l'esecuzione della pena mediante la revoca in caso di inidoneità del soggetto al trattamento. Manca al riguardo, soprattutto, un esplicito coordinamento con l'istituto della liberazione condizionale, che si evidenzia sotto almeno tre particolari profili: a) l'autonomia completa dei procedimenti di applicazione della semilibertà e della liberazione condizionale ed in particolare l'incongrua applicazione di quest'ultima con la procedura degli incidenti di esecuzione da parte della Corte d'appello, anziché della Sezione di sorveglianza con le modalità previste dall'Ordinamento penitenziario; b) la troppo consistente durata, unanimemente valutata in chiave negativa, del periodo di semilibertà in relazione alle pene più lunghe (con riferimento alla pena massima temporanea di trent'anni i termini per l'ammissibilità ai due istituti distano di ben dieci anni e pertanto la semilibertà può avere tale eccessiva durata) (5); c) la mancata previsione di un termine per ammettere alla semilibertà i condannati all'ergastolo, in funzione preparatoria alla liberazione condizionale.

Ed è proprio con riferimento al tema del trattamento progressivo che la Sezione di sorveglianza di Firenze, nell'ordinanza che si annota, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di un aspetto peculiare della disciplina della semilibertà. Più precisamente è stata eccepita l'impossibilità, derivante dal complesso delle norme che la disciplinano, di applicare la misura ai condannati all'ergastolo.

La problematica relativa alla pena perpetua torna pertanto al centro dell'interesse dopo che l'esito del *referendum* ne ha confermato la presenza nell'ordinamento. La magistratura di sorveglianza dubita che il mancato coordinamento dell'ergastolo con la riforma penitenziaria, già messo in luce sotto altri profili (6), presenti aspetti di illegittimità costituzionale lad-

(5) Cfr. PALAZZO, *Semilibertà*, cit., pag. 73 e seg.

(6) Sulla possibilità di applicare l'istituto della liberazione anticipata ai condannati all'ergastolo vedasi: GREVI, « Riduzioni di pena e liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1978, 60; nonché, dello stesso A., « Riduzione di pena e liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo: verso una soluzione soddisfacente? », in *Diritto penitenziario e misure alternative*, Roma, 1979, 208; PISANTI, Relazione, ivi, 187; Idem, *Intervento*, ivi, 206; DI GENNARO, « Riduzione di pena e liberazione anticipata », in *Giust. pen.*, 1977, III, 602. È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 dell'Ord. penit. con riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede, anche

dove istituti previsti per la generalità dei soggetti sottoposti ad altre pene detentive, non si estendono anche agli ergastolani: il che parrebbe determinare, per questi ultimi, un'irrazionale ed immotivata condizione deteriore.

Pur non essendovi inconciliabilità sul piano logico tra semi-libertà ed ergastolo, deve constatarsi che, allo stato della legislazione, il condannato a pena perpetua non può esservi ammesso e ciò — come osserva puntualmente la Sezione di sorveglianza di Firenze — non già per il disposto di un'esplicita norma, ma come conseguenza, peraltro insuperabile in via interpretativa, della necessità di raggiungere la metà della pena nell'ipotesi di reclusione che oltrepassi i sei mesi. Ed è ovvio come tale termine minimo non sia in alcun modo ipotizzabile con riguardo all'ergastolo.

Pur derivando la preclusione solo implicitamente dalla formulazione della norma, occorre accertare se l'incompatibilità tra ergastolo e semilibertà si fondi peraltro su valide ragioni ricavabili dal sistema.

2. — La ricerca delle possibili ragioni su cui fondare la ragionevolezza e la legittimità della preclusione in parola non può non tenere debito conto della giurisprudenza costituzionale formatasi sulle misure alternative e sull'ergastolo.

In una recente decisione concernente la legittimità delle preclusioni esplicitamente previste in ordine alla possibilità, per talune categorie di condannati, di usufruire delle misure alternative alla detenzione (7), la Corte ha ritenuto che il diritto ad accedere ai mezzi predisposti dall'ordinamento in funzione

---

per i condannati all'ergastolo, la possibilità di beneficiare delle riduzioni di pena previste da tale norma ed al limitato fine di rendere di minore durata il periodo di detenzione necessario per essere ammessi alla liberazione condizionale. Vedasi: Sez. sorv. Palermo, 1° giugno 1978, in *Giur. cost.*, 1979, II, 299. Problema più particolare circa rapporti tra Ordinamento penitenziario e pena dell'ergastolo è se l'art. 33 dell'Ordinamento penitenziario, laddove disciplina i casi nei quali è consentito l'isolamento, abbia inteso abrogare l'art. 72 cod. pen. che prevede l'isolamento diurno del condannato alla pena dell'ergastolo in concorso con altre pene.

(7) Corte Cost., 7 luglio 1980, n. 107, in *Giust. pen.*, 1980, I, 289. In generale, sulle preclusioni di cui all'art. 47, 2° comma dell'Ord. penit., cfr. GREVI, « L'art. 47, 2° comma dell'ordinamento penitenziario: una disposizione da rivedere », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1976, 577. Sulla problematica sollevata dalla citata sentenza di infondatezza, vedasi: PALAZZO, « Prevenzione generale ed allarme sociale nella questione dei limiti alle misure alternative », in *Giur. cost.*, 1980, I, 1726; CESARIS, « Corte costituzionale e misure alternative alla detenzione: una decisione discutibile », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1981, 1134.

di trattamento e di rieducazione possa essere limitato in vista di altri scopi, caratteristici della pena, e parimenti oggetto di tutela costituzionale.

Tale affermazione si pone quale specificazione di quanto la medesima Corte aveva avuto occasione di enunciare in una precedente sentenza in tema di liberazione condizionale, ove fu ritenuta illegittima l'ammissione alla stessa con provvedimento amministrativo anziché con decisione dell'autorità giudiziaria (8). In quella sede era stato infatti affermato un vero e proprio diritto del condannato ad usufruire dei mezzi predisposti dall'ordinamento per la rieducazione.

Con specifico riferimento all'ergastolo, in altra notissima decisione era stato affermato che, pur non avendo la pena soltanto il fine rieducativo, tale scopo non era tuttavia pretermesso riguardo agli ergastolani, grazie alla possibilità di concedere loro la liberazione condizionale (9). Più precisamente, si affermò che tale eventualità salvaguardava la normativa vigente da possibili censure in ordine alla compatibilità della massima pena con l'art. 27, 3° comma Cost.

L'argomento, se posto in relazione con l'impossibilità di ammettere alla semilibertà chi sconta l'ergastolo, acquista un rilievo particolare. Essendo infatti offerta al giudice, con la liberazione condizionale, la possibilità di valutare il ravvedimento anche dell'ergastolano e di porlo conseguentemente in libertà, sia pure sotto condizione, deve convenirsi che appare irrazionale la mancata previsione della possibilità di applicare a questo tipo di condannato un istituto che — quanto a contenuto — appare un « beneficio » di minore intensità rispetto alla prima, e — quanto a funzione — mira a « favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società », essendo fra

---

(8) Corte Cost., 4 luglio 1974, n. 204, in *Giust. pen.*, 1974, I, 17. In merito a quest'ultima decisione, cfr.: FASSONE, « La liberazione condizionale dalla sentenza costituzionale n. 204 del 1974 alla legge 12 febbraio 1975, n. 6: incertezze risolte e dubbi rimasti », in *Giur. it.*, 1975, II, 569; CORSO, « La liberazione condizionale dopo l'intervento della Corte costituzionale », in *Giur. cost.*, 1974, 3528; CORSO, « Riforma e controriforma in tema di liberazione condizionale », in *Foro it.*, 1975, V, 141; LA GRECA, « La liberazione condizionale fra Corte costituzionale e legislatore », in *Giur. cost.*, 1974, 2147 e seg.; VASSALLI, « La liberazione condizionale dall'amministrazione alla giurisdizione », ivi, pag. 3523 e seg.

(9) Ved.: Corte Cost., 22 novembre 1974, n. 264, in *Giust. pen.*, 1975, I, 33, con nota di TORREBRUNO, « Davvero costituzionale l'istituto dell'ergastolo? »; PULITANÒ, « Ergastolo e pena di morte. Le massime pene tra referendum e riforma », in *Dem. dir.*, 1981, 162.

l'altro disposto « in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento », ed essendo revocabile « quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento » medesimo.

In sostanza, se la legge prevede che l'ergastolano venga rimesso in libertà quando risulti il suo ravvedimento, non si vede perché non gli debba esser concesso anche lo strumento (la semilibertà) che può contribuire a raggiungere quel risultato e, anzi, a meglio valutare l'avvenuto ravvedimento.

Sulla base di tali premesse potrebbe pertanto giungersi categoricamente a definire irragionevole la disciplina per cui chi sconta la massima pena non può essere ammesso ad usufruire dei mezzi predisposti dall'Ordinamento penitenziario per raggiungere quei fini. Appare pertanto pertinente in tale prospettiva il richiamo della Sezione di sorveglianza di Firenze alla finalità rieducativa della pena, poiché non sarebbe giustificato il divieto di cui si discute in assenza di un logico fondamento della deroga che vi è sancita.

Resta peraltro da considerare, alla luce di quanto sopra esposto, se esista una *ratio* della preclusione idonea a sorreggerla a scapito degli ergastolani, e se il suo fondamento sia almeno implicitamente ricavabile dal sistema.

Le ragioni, costituzionalmente rilevanti, sulle quali fondare la preclusione in esame, potrebbero essere di due tipi: *a*) di carattere soggettivo, e cioè attinenti alla pericolosità criminale del condannato; *b*) di carattere oggettivo, e cioè fondate sulla possibile attenuazione dell'efficacia intimidatrice dell'ergastolo derivante dal fatto di poter essere ammessi alla semilibertà (10).

3. — Un'eventuale ricostruzione della preclusione sulla base di una *ratio* soggettiva dovrebbe desumere la pericolosità criminale di chi sia stato condannato all'ergastolo dalla gravità della sanzione applicata. Sarebbe quindi operante, in tale prospettiva, una vera e propria presunzione di pericolosità che, come noto, non potrebbe di per sé essere considerata costituzionalmente illegittima: più volte infatti la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo e razionale dedurre il fatto ignoto da altro

---

(10) In tema di limitazione all'accesso ai mezzi predisposti dall'ordinamento in funzione rieducativa, cfr. PALAZZO, « *Prevenzione generale ed allarme sociale* », cit., 1731.



già noto « allorché si sia in presenza di condizioni le quali consentano di far ritenere, sulla base di valutazioni obiettive ed uniformi, desunte dalla comune esperienza, la probabilità di un futuro comportamento criminoso, da parte di colui che abbia commesso il reato in circostanze particolari » (11).

Senonché la vigente normativa in materia di ergastolo non appare dettata sulla base di una simile presunzione. Se infatti l'applicazione della pena perpetua dovesse comportare la presunzione assoluta di un perdurante stato di pericolosità sociale, la previsione stessa di tale pena, alla luce di quanto già affermato dalla Corte (12), sarebbe incostituzionale. Per le stesse ragioni si può aggiungere che la possibilità di concedere la liberazione condizionale, non solo rende legittima la norma, ma esclude che possa parlarsi di presunzione di pericolosità sociale del condannato all'ergastolo come diretta conseguenza della sua applicazione (13).

Se, in via di ipotesi, dovesse dunque fondarsi su tale presunzione l'impossibilità di applicare la semilibertà ai condannati all'ergastolo, sarebbe di tutta evidenza l'irrazionalità dell'assunto: sarebbero vigenti, in rapporto allo stesso istituto (ergastolo) due norme, una delle quali darebbe per esistente una presunzione assoluta di pericolosità (preclusione in ordine alla semilibertà), mentre l'altra certamente presuppone la inesistenza del fatto presunto (possibilità della liberazione condizionale).

Anche volendo ridurre l'oggetto della presunzione, e quindi ipotizzando che il legislatore abbia inteso considerare socialmente pericoloso *iuris et de iure* il condannato all'ergastolo sino a quando non abbia scontato almeno ventotto anni di reclusione ai sensi dell'art. 176, 3° comma cod. pen., dovrebbe concludersi che il sistema risulterebbe parimenti affetto da illogicità e contraddizioni. Infatti nemmeno sulla base di tale premessa sarebbe facile giustificare il fatto che l'unica conseguenza del superamento della presunzione sia la liberazione condizio-

---

(11) Così: Corte Cost., 2 maggio 1976, n. 119, in *Giust. pen.*, 1976, I, 236. Ved. inoltre: Corte Cost., 3 marzo 1966, n. 19, *ivi*, 1966, I, 177 e Corte Cost., 1° giugno 1967, n. 68, *ivi*, 1967, I, 417.

(12) Corte Cost., 22 novembre 1974, n. 264, *cit.*

(13) Cfr.: VASSALLI, « Funzione rieducativa della pena », *cit.*, 410: l'A. parla di presunzione di eliminazione della pericolosità sociale ad opera della pena.

nale, mentre ogni spazio rimarrebbe comunque precluso all'istituto « minore » della semilibertà. D'altronde potrebbe profilarsi un'ulteriore contraddizione tra due norme, se si considera da un lato la possibilità di ammettere al lavoro esterno gli ergastolani (14) ai sensi dell'art. 21 dell'Ordinamento penitenziario e, dall'altro, l'impossibilità di concedere la semilibertà. La già rilevata sfasatura che si creerebbe nel trattamento progressivo rende ancor più evidente tale profilo di incostituzionalità poiché, in effetti, la semilibertà si pone, nel nostro ordinamento, quale momento intermedio tra lavoro esterno e liberazione condizionale.

Non sfuggirebbe poi il carattere meramente formalistico di una presunzione così costruita: equivarrebbe ad affermare che il condannato all'ergastolo, sino a quando non ha scontato ventotto anni di reclusione, è presunto socialmente pericoloso perché, sino a tale data, la legge non gli consente la liberazione condizionale. Viceversa tale limite altro non è se non un'indicazione legislativa volta a fissare un *dies a quo* che, in una pena perpetua, non sarebbe individuabile coi criteri di cui all'art. 176, 1° e 2° comma cod. pen. Poiché, nella prospettiva del trattamento progressivo e con riferimento alle pene temporanee, viene ad instaurarsi una relazione tra il termine per essere ammessi alla liberazione condizionale e quello per ottenere la semilibertà può, al più, ricavarsi un ulteriore elemento di irrazionalità a causa della mancanza, nella disciplina di quest'ultima, di una disposizione che consenta di porla in relazione con il termine di ventotto anni previsto dal terzo comma dell'art. 176 cod. pen. Ma non potrà certo sostenersi che da una norma con mera funzionalità interna alla disciplina della liberazione condizionale, si possa far discendere una presunzione di pericolosità.

Tale presunzione risulterebbe inoltre difficilmente ipotizzabile anche per altri ordini di considerazioni. La stessa Corte costituzionale, infatti, allorché con la sentenza n. 107 del 1980 ha riconosciuto la legittimità della preclusione esplicita di cui all'art. 47, comma 2° ord. penit., ha ritenuto che il legislatore

---

(14) Sulla natura giuridica dell'ammissione al lavoro esterno, cfr.: MARGARA, « Aspetti pratico-operativi delle misure alternative alla detenzione », in *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, 1977, 53; PALAZZO, « Semilibertà e trattamento penitenziario », cit., pag. 93 e seg.

si fosse legittimamente orientato sulla scorta di ragioni di allarme sociale, in considerazione della frequenza della commissione di certi reati e degli effetti che dagli stessi derivano, senza peraltro ravvisarvi alcuna *ratio* di natura soggettiva (15). Quest'ultima pronuncia appare ispirata alla considerazione che, se non può ritenersi di per sé illegittima una presunzione di pericolosità sociale del soggetto tale da giustificare l'applicazione delle misure di sicurezza, viceversa la stessa *ratio* soggettiva appare ben difficilmente configurabile quale supporto per l'esclusione di misure risocializzatrici: di quei provvedimenti, cioè, in base ai quali si tende a far cessare progressivamente proprio la pericolosità sociale del condannato. Appare infatti ragionevole che, con riferimento a tali misure, intervenga caso per caso un accertamento in concreto per verificare se esista e di che grado sia la possibilità di futura commissione di reati.

La Corte costituzionale infatti, con la sentenza appena ricordata, non ha fatto riferimento alla pericolosità sociale del condannato, ma all'allarme sociale, ben più pertinente in quanto si trattava di preclusioni nascenti dal titolo del reato e non dalla pena. Non diversamente la stessa Corte, che di regola ha ritenuto legittime le presunzioni di pericolosità sociale laddove costituiscono il presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza, aveva in precedenza ritenuto illegittima la mancanza di una norma che prevedesse la competenza dell'autorità giudiziaria per la loro revoca con provvedimento motivato, prima del periodo di durata minima e con accertamento quindi *ad personam* (16). La previsione di una presunzione di pericolosità, in sostanza, se legittima l'applicazione di una misura penale, viceversa non può ritenersi costituzionalmente razionale laddove, in vista della rieducazione, impedisca di provare una cessata o una diminuita pericolosità sociale.

4. — Un'altra ipotizzabile *ratio* giustificatrice della normativa in esame potrebbe, come si è anticipato, avere carattere oggettivo, ed essere cioè fondata sul rilievo che l'eventuale ammissione alla semilibertà del condannato all'ergastolo minerebbe l'efficacia intimidatrice di tale pena, posta a chiusura

---

(15) Corte Cost., 7 luglio 1980, n. 107, cit.

(16) Corte Cost., 23 aprile 1974, n. 110, in *Giust. pen.*, 1974, I, 173.

del sistema come massima sanzione applicabile delle leggi penali ordinarie, con pregiudizio quindi per le esigenze di prevenzione generale dei reati. Parimenti potrebbe sostenersi la legittimità della norma ragionando in termini di allarme sociale, cioè ritenendo che l'ammissione alla semilibertà degli ergastolani farebbe sorgere o accentuerebbe nei cittadini la convinzione che i più gravi reati, individuati tramite l'avvenuta condanna all'ergastolo, subiscano un trattamento troppo benevolo.

È comunque implicito che l'uno e l'altro rilievo dovrebbero premettere che, in tanto si potrebbero avere tali conseguenze su un piano oggettivo, in quanto la semilibertà è anche attenuazione del rigore sanzionatorio della pena, sotto il profilo della meno stretta e più ridotta limitazione della libertà personale.

Nemmeno però in tale luce la preclusione potrebbe acquistare razionalità: nella fase in cui potrebbe venire concessa, e previa indicazione di un termine iniziale, la semilibertà non andrebbe in alcun modo ad interferire con l'unica caratteristica che rende l'ergastolo più afflittivo rispetto alla reclusione, e cioè con la perpetuità. Non va infatti trascurata la considerazione che la semilibertà è, per sua natura, una modalità di esecuzione delle pene sulle quali è applicata (17).

Anche su un piano oggettivo manca quindi qualsiasi elemento che possa rendere ragionevole l'esclusione del condannato all'ergastolo dalla semilibertà: la limitazione non regge, *a fortiori* se confrontata con la possibilità di concedere la liberazione condizionale, in quanto solo quest'ultima fa perdere alla massima pena il carattere della perpetuità. Ed inoltre, in base alla comune esperienza, è meglio valutabile il progressivo reinserimento nella società di chi con la stessa ha rapporti, ed in essa vive le inevitabili frustrazioni, le difficoltà e soprattutto gli stimoli alla futura commissione di reati, rispetto ad un'astratta prognosi *in vitro* e senza un adeguato e sufficientemente lungo collaudo.

La questione sollevata esprime dunque la legittima preoccupazione che le limitazioni riguardanti l'accesso ai mezzi di rieducazione costituiscano davvero eccezioni rispondenti all'assoluta razionalità che debbono avere eventuali deroghe. Il ri-

---

(17) Cfr. BELLOMIA, voce « Ordinamento penitenziario », in *Enc. dir.*, vol. XXX, Milano, 1980, 931; DI GENNARO-BONOMO-BREDA, *Ordinamento penitenziario*, cit., 225.

chiamo all'art. 27, 3° comma Cost., contenuto nel dispositivo dell'ordinanza, va dunque in realtà riferito anche all'art. 3: la motivazione lamenta, infatti, non soltanto l'esistenza di un'immotivata preclusione in ordine all'applicazione di un istituto che discende dall'art. 27, 3° comma Cost., ma anche un'irrazionale disparità di trattamento tra ergastolano e condannato alla reclusione in merito alla possibilità di essere ammesso alla semilibertà (18).

I giudici fiorentini infatti, nell'ordinanza di rinvio, rilevano la mancanza di interessi apprezzabili per i quali opera la deroga, ed in tale ipotesi si ritiene in dottrina debba giungersi « alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge per violazione del principio d'eguaglianza: s'è imposto, infatti, un trattamento (in quanto tale) differenziato, senza perseguire un interesse apprezzabile e quindi irragionevolmente » (19).

La stessa norma viola pertanto anche l'art. 3 Cost., in quanto l'applicazione della semilibertà subisce una limitazione non sorretta da alcun argomento razionale, e ciò sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale della Corte, in forza del quale va dichiarata illegittima la norma quando « non si rinviene lo scopo oggettivo del divieto né si ravvisa quali interessi esso protegga » (20).

5. — Qualora la Corte dovesse ritenere fondata la questione sollevata, si troverebbe nella necessità di affrontare il problema dell'individuazione del *dies a quo* dal quale far decorrere la possibilità di essere ammessi alla semilibertà.

Ben potrebbe la Corte limitarsi a dichiarare illegittima la norma e rimettersi all'interprete e soprattutto al legislatore per individuare il termine iniziale. Può ritenersi tuttavia che, eliminata la preclusione e quindi ritenuta ammissibile la misura alternativa per gli ergastolani, la Corte non sarebbe del tutto priva di elementi anche per una simile individuazione.

Non si potrebbe, con argomento già enunciato dai giudici fiorentini, richiamarsi alla metà della pena di ventotto anni

(18) Già in una precedente occasione la Corte costituzionale ritenne implicitamente richiamato l'art. 3 da un'ordinanza che, invece, faceva esclusivo riferimento all'art. 27, 3° comma Cost. Ved. Corte Cost., 12 gennaio 1971, n. 1, in *Giust. pen.*, 1971, I, 83.

(19) Acrò, « Il Principio di eguaglianza formale », in *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. BRANCA, Artt. 1-13, Bologna, 1975, 148.

(20) Corte Cost., 27 giugno 1973, n. 91, in *Giur. cost.*, 1973, 947.

necessaria per essere ammessi alla liberazione condizionale. È fin troppo evidente che quel termine fa esclusivo riferimento alla logica della liberazione condizionale, e d'altronde un calcolo del genere creerebbe una palese disparità di trattamento nei confronti di coloro che sono sottoposti a pena temporanea superiore a ventotto anni, i quali si troverebbero a poter beneficiare della semilibertà dopo un periodo più lungo di quattordici anni, e quindi in posizione deteriore rispetto ai condannati alla massima pena. È per ciò stesso indirettamente acquisito che il termine, per i condannati all'ergastolo, non potrebbe essere inferiore a quello relativo alla massima pena temporanea (trenta anni) prevista dall'ordinamento, e cioè a quindici anni.

Occorre ora valutare se esista per le pene temporanee una relazione uniforme tra il crescere del termine per la liberazione condizionale e quello della semilibertà. Mentre infatti il primo, per le pene superiori a dieci anni, si fissa in ogni caso a cinque anni dallo scadere della condanna, l'altro, facendo riferimento alla metà, tende ad allontanarsi progressivamente da quello della liberazione condizionale, più le pene sono di lunga durata. Ne consegue che, col crescere della pena, aumenta anche il periodo intercorrente tra i due termini iniziali. Più in particolare può osservarsi che, per ogni anno che si aggiunge alla pena, aumenta di sei mesi il divario tra il termine della semilibertà e quello della liberazione condizionale. Siccome però la « distanza » tra il termine finale della pena e quello per l'ammissione alla liberazione condizionale resta fisso (cinque anni), deve constatarsi che, con l'aumentare di un anno della pena che deve essere scontata prima di poter conseguire la liberazione condizionale, aumenta di sei mesi la pena che deve precedere una possibile ammissione alla semilibertà. Si hanno, a questo punto, elementi sufficienti per collocare, in armonia col sistema vigente di trattamento progressivo, il termine iniziale per la semilibertà da porre in relazione con la liberazione condizionale ammissibile dopo ventotto anni di pena. Si tratterebbe di aggiungere tre periodi di sei mesi (uno per ogni anno da venticinque a ventotto) al termine di quindici anni per la semilibertà relativo alle pene di trenta per le quali la liberazione condizionale è possibile dopo venticinque. Così, coerentemente con gli altri termini, si avrebbe la possibilità di applicare la semilibertà ai condannati all'ergastolo dopo 16 anni e sei mesi di pena

scontata, tenuto fermo il rapporto, esistente nel caso della reclusione, con una liberazione condizionale ammissibile dopo ventotto anni di pena.

Naturalmente quello indicato è soltanto un termine desumibile dal sistema, e che tien conto soprattutto della necessità di evitare che il condannato a pena temporanea possa comunque trovarsi in una posizione deteriore rispetto all'ergastolano.

A quel termine potrebbe far riferimento la Corte, o per affermare che il legislatore non potrebbe disciplinare razionalmente la concedibilità della semilibertà, nel caso di specie, prima del decorso di quello o di un termine parimenti congruo o, più semplicemente, per chiarire che comunque dovrà essere mantenuto un equilibrio, in relazione alla gravità delle pene, fra i vari momenti di ammissione alle misure risocializzatrici.

**Ordinamento penitenziario - Art. 50, 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354 - Ammissione al regime di semilibertà - Mancata previsione per i condannati all'ergastolo - Preteso contrasto con l'art. 27 Cost. - Questione incidentale di legittimità costituzionale (art. 50, 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 27 Cost.).**

Sezione di sorveglianza di Firenze - Ord. 26 novembre 1980 - Pres. MARGARA - Ric. Lutz.

*Non è manifestamente infondata — in riferimento all'art. 27 Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, 2° comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede l'ipotesi dell'ammissione alla semilibertà per i condannati alla pena dell'ergastolo.*

*L'esclusione, che è solo indiretta in quanto deriva dal sistema di condizioni poste dai primi due commi della legge penitenziaria, priva il condannato all'ergastolo della possibilità di utilizzare gli strumenti che la legge prevede per lo svilupparsi dell'osservazione e del trattamento, e non gli riconosce il diritto di usufruire dei mezzi di valutazione e di decisione che consentono di seguire l'evoluzione del processo rieducativo e gli effetti dallo stesso prodotti, senza che l'eccezione sia sorretta da ragione alcuna.*

## LA SEZIONE DI SORVEGLIANZA DELLA CORTE D'APPELLO

Visti ed esaminati, all'udienza del 26 novembre 1980, gli atti relativi alla istanza di semilibertà avanzata da Lutz Francesco, nato a

Sassari il 14 ottobre 1929, attualmente detenuto nella casa di reclusione di Portoazzurro, istanza diretta ad ottenere la concessione della semilibertà (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

### OSSERVA

Premessa la questione: il Lutz ha chiesto la ammissione alla semilibertà.

E' condannato all'ergastolo.

Assume, direttamente ed a mezzo del proprio difensore, di essere ammissibile a tale beneficio, nonostante la pena cui è stato condannato.

Al proposito è da rilevare che la istanza è stata dichiarata inammissibile con decreto 13 agosto 1980 di questa sezione, che rilevava la inammissibilità del beneficio in questione per i condannati all'ergastolo.

Contro tale decreto di inammissibilità ha fatto opposizione l'interessato, chiedendo che, sulla sua istanza, si pronunci la sezione di sorveglianza.

La sezione ritiene che, in effetti, il beneficio della ammissione alla semilibertà non sia ammissibile nei confronti dei condannati all'ergastolo, in quanto, fra le condizioni necessarie per la concessione di tale beneficio, vi è anche la espiazione di almeno metà della pena: e tale condizione non può configurarsi nei confronti dei condannati all'ergastolo.

Le scrupolose e dettagliate difese dell'interessato e del suo difensore non possono superare questa non vincibile difficoltà.

Si osserva, nelle difese, che la semilibertà è stata ritenuta un modo di esecuzione della pena e che è stato pure ritenuto che agli ergastolani si applichi la nuova normativa penitenziaria prevista dalla legge n. 354 del 1975. Ineccepibili entrambi i rilievi, ma non tali da superare l'obiezione di fondo che si è sopra avanzata, nulla impedisce infatti una o più norme della nuova disciplina penitenziaria siano, in relazione alla loro formulazione e alle situazioni che prevedono, insuscettibili di applicazione al condannato all'ergastolo.

Si osserva anche, nelle difese predette, che la pena dell'ergastolo, almeno virtualmente, ha una sua conclusione nel tempo (per grazia, liberazione condizionale) che ne ferisce la perpetuità.

E' con riferimento a questa concreta possibilità che si può ricostruire una determinazione della durata della pena e, rispetto a questa, quantificarne la metà. Anche qui l'obiezione è agevole: la pena dell'ergastolo è perpetua, gli interventi che, modificandola, ne eliminano la perpetuità hanno soltanto un rilievo successivo al momento in cui si manifestano. Finché cioè, non vi sia concessione della grazia o della liberazione condizionale, la pena rimane perpetua.

E rispetto a tale pena perpetua non vi è possibilità di calcolo della metà della pena. Manca quindi una condizione indispensabile per la concessione del beneficio.



Tutto ciò rilevato, la sezione si pone però una questione: se tale esclusione dei condannati alla pena dell'ergastolo dal beneficio della semilibertà sia conforme alla normativa costituzionale.

La risposta a tale domanda è che non appare manifestamente infondata la questione di costituzionalità in argomento.

Rilievo di incostituzionalità dell'art. 50, 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede l'applicabilità del beneficio della semilibertà ai condannati alla pena dell'ergastolo: il rilievo di incostituzionalità viene fatto in relazione all'art. 27, 2° comma della Costituzione.

La sezione ritiene di dover fare riferimento ad una sentenza della Corte costituzionale — n. 204 del 1974 in materia di liberazione condizionale — nella quale si leggeva che, sulla base del precetto costituzionale contenuto nel 2° comma dell'art. 27 della Costituzione, «...sorge il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo ».

In sostanza, dalla sentenza della Corte emerge il riconoscimento al condannato di usare dei mezzi di valutazione e di decisione che consentono di seguire l'evoluzione del processo rieducativo e gli effetti dallo stesso prodotti. E' incontestabile d'altronde che la osservazione e il trattamento del detenuto rappresentano un obbligo della amministrazione pubblica, che non può non essere complementare ad un diritto (indubbiamente anche con aspetti di dovere per lo stesso soggetto detenuto) ad avere l'osservazione e il trattamento dalla legge previsti. Ma se questo diritto c'è, non può non esistere anche il diritto ad utilizzare gli strumenti che la legge prevede per lo svilupparsi della osservazione e del trattamento del soggetto: tutti finalizzati al diritto di cui si è parlato all'inizio: quello ad una sede (al cui accesso ovviamente è la legge ordinaria a stabilire i tempi opportuni) in cui si può svolgere il riesame degli effetti prodotti dal processo di rieducazione svolto nei confronti del soggetto.

In altre parole: diritto all'osservazione e al trattamento e diritto al riesame sono aspetti dello stesso diritto: quello che il soggetto ha di vedere attuata la pena con il costante perseguimento dei fini che l'art. 27 della Costituzione prevede.

Ha ritenuto la Corte che il legislatore ordinario possa limitare l'accesso dei condannati alla utilizzazione dei mezzi previsti dalla legge per il raggiungimento delle finalità rieducative della pena: così come viene fatto per coloro che sono condannati per determinati reati, esplicitamente previsti dalla legge medesima. Nel caso dei condannati all'ergastolo questa limitazione non è però affatto contenuta nella legge, che non ha in sostanza preveduto il caso.

La esclusione è solo indiretta, in quanto deriva dal sistema di condizioni posto dai primi due commi dell'art. 50 della legge penitenziaria. Questa, in sostanza, nel 2° comma dell'art. 47 ha fatto scelta cosciente, individuando una serie di fattispecie criminose che

non appariva opportuno ammettere ai nuovi benefici. Questa scelta è invece del tutto mancata per il condannato all'ergastolo, il quale pertanto deve essere ammesso ai benefici in parola (essenzialmente alla semilibertà), con l'inserimento di condizioni temporali particolari ovviamente diverse da quelle previste dalla legge ed applicabili alle sole pene temporanee.

Non è chi non veda come tale integrazione della legge avrebbe caratteristiche, al tempo stesso, di giustizia e di funzionalità. La ammissione alla semilibertà anticiperebbe e preparerebbe, in modo graduale e progressivo, la ammissione alla liberazione condizionale, cui oggi l'ergastolano arriva senza alcun momento di sperimentazione e responsabilizzazione. Ed in effetti l'ammissione alla semilibertà risponderebbe anche a criteri di giustizia in quanto un notevole limite della legge penitenziaria (dovuto forse alla circostanza che, al momento della sua approvazione, appariva prossima la conclusione dell'iter legislativo per la abrogazione dell'ergastolo) è quello di avere escluso i condannati all'ergastolo dalla fruizione dei vantaggi più incisivi contenuti nella legge medesima.

Per quanto detto quindi non appare manifestamente infondata la questione di incostituzionalità indicata all'inizio.

#### *P. Q. M.*

##### *La sezione di sorveglianza di Firenze:*

A) *Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 50, 2° comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, in quanto non prevede l'applicabilità del beneficio della semilibertà ai condannati alla pena dell'ergastolo: la questione di illegittimità costituzionale di detta norma si pone in relazione all'art. 27, 2° comma della Costituzione;*

B) *Sospende la procedura in corso in relazione alla istanza di semilibertà avanzata da Lutz Francesco;*

C) *Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alla questione sollevata;*

D) *Manda la cancelleria per le notificazioni, le comunicazioni e le forme di pubblicità in genere previste dall'art. 23, comma 4° legge 11 marzo 1953, n. 87.*

*Il presidente: MARGARA*

#### RIASSUNTO

L'A. annota l'ordinanza della Sezione di sorveglianza di Firenze con la quale si dichiarava non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 50, 2° comma legge 354/75, non prevedendo tale norma l'applicabilità del beneficio della semilibertà ai condannati all'ergastolo.

Premessi alcuni cenni sulle finalità della semilibertà, evidenziandone la natura tipicamente specialpreventiva, l'A. rileva che manca un coordinamento di questo istituto con quello della liberazione condizionale sia in relazione alla diversità, almeno formale, degli organi giudiziari competenti a concedere i due benefici, sia per la durata eccessiva del periodo della semilibertà in relazione alle pene più lunghe, sia appunto per la mancata previsione di un termine per ammettere alla semilibertà i condannati all'ergastolo in funzione preparatoria alla liberazione condizionale. Allo stato, invece, alla concedibilità della semilibertà agli ergastolani osta il dato testuale che pone come premessa necessaria l'aver scontato almeno metà della pena.

Nondimeno, considerando che la stessa Corte costituzionale ha esplicitamente affermato la vigenza del principio rieducativo anche nei confronti degli ergastolani, proprio per la possibilità che questi hanno di fruire della liberazione condizionale, mentre, più di recente, ha sancito un vero « diritto » del condannato a fruire dei mezzi predisposti per la rieducazione, l'Autore rileva, in adesione all'ordinanza annotata, che nel sistema innovato dell'ordinamento penitenziario, l'ergastolano non può essere escluso dal beneficio della semilibertà, che anzi è necessario a prepararne il concreto reinserimento, concessa dopo ventotto anni la semilibertà. *De iure condendo* ipotizza la possibilità che la semilibertà venga concessa al condannato all'ergastolo che abbia scontato 16 anni e sei mesi di pena detentiva, tenuto fermo il rapporto, esistente nel caso della reclusione, con il periodo minimo fissato per la liberazione condizionale.

## RESUME

L'Auteur annote l'arrêt de la Section de surveillance de Florence par laquelle était déclarée non manifestement malvenue la question de la légitimité constitutionnelle de l'article 50, alinéa 2, l. 354/75, cette norme ne prévoyant pas l'applicabilité du bénéfice de la demi-liberté aux condamnés à la prison à vie.

Après avoir donné un aperçu des objectifs de la demi-liberté, en mettant en évidence son caractère typiquement et tout spécialement préventif, l'Auteur constate l'absence d'une coordination entre cette institution et celle de la libération conditionnelle, autant par rapport à la diversité, du moins formelle, des organes judiciaires compétents pour l'octroi des deux bénéfices, qu'en raison de la durée excessive de la période de la demi-liberté par rapport aux peines plus longues et de l'absence, justement, d'un délai prescrit pour accorder la demi-liberté aux condamnés à la prison à vie en fonction préparatoire à la liberté conditionnelle. Actuellement, au contraire, ce qui s'oppose à la possibilité d'accorder la demi-liberté aux forçats, c'est l'élément du texte, qui impose la condition nécessaire d'avoir déjà purgé au moins la moitié de la peine.

Néanmoins, en considérant que la Cour Constitutionnelle elle-même a explicitement affirmé que le principe de la rééducation vaut également pour les forçats, en raison justement de la possibilité qu'ils ont de bénéficier de la libération conditionnelle, tandis que, plus récemment, elle a sanctionné un véritable « droit » du condamné de bénéficier des moyens institués pour la rééducation, l'Auteur remarque, en suivant l'arrêt annoté, que dans le système innové de l'organisation pénitentiaire, le forçat ne peut pas être exclu du bénéfice de la demi-liberté qui, au contraire, sert à en préparer la réadaptation concrète, accordée après 28 ans de demi-liberté. *De iure condendo*, il suppose la possibilité que la demi-liberté soit accordée au condamné à la prison à vie ayant purgé 16 ans et six mois de peine de détention, tout en maintenant le rapport, existant dans le cas de la réclusion, avec la période minimale fixée pour la libération conditionnelle.

## SUMMARY

The Author notes the ordinance of the Florence surveillance section, which declared the question of the constitutional legitimacy of Art. 50 c. 2nd l. 354/75, not manifestly unfounded, since this norm does not provide for the applicability of semi-liberty to convicts serving life sentences.

Stating in advance some brief explanations on the aims of semi-liberty, evidencing its typically special preventive character, the Author notes that there is a lack of coordination of this institution with that of conditional liberty, both in relation to the diversity, at least at formal level, of the juridical organs competent to grant the two benefits, and to the excessive duration of the period of semi-liberty in relation to the longer sentences, and precisely on account of the failure to provide a term to admit convicts serving life sentences to semi-liberty in preparation for conditional liberty. At the state, instead, of the admissibility of semi-liberty to those serving life sentences, an obstacle is the textual item which places as a premise the need to have served at least half the sentence.

Nevertheless, considering that the Constitutional Court itself has explicitly affirmed the actuality of the re-educational principle even with regard to convicts serving a life-sentence, precisely on account of the possibility that such convicts have of benefiting from conditional liberty, whereas, more recently, it has sanctioned a veritable « right » of the convict to enjoy the means provided for re-education, the Author notes, in adhesion to the ordinance annotated, that in the innovated system arising from the penitentiary establishment, the convict serving a life sentence cannot be excluded from the benefit of semi-liberty, which is also essential to prepare him for concrete re-insertion, granted after twenty-eight years of semi-liberty. *De jure condendo*, he assumes the possibility of semi-liberty being granted to the convict serving a life sentence, who has served sixteen years and six months of the sentence of imprisonment, the connection, existing in the case of penal servitude, with the minimum period fixed for conditional liberation being kept unchanged.

## RESUMEN

El Autor considera la ordenanza de la Sección de vigilancia de Florencia con la cual se declaraba no manifestamente infundada la cuestión de la legitimidad constitucional del art. 50 c. 2º l. 354/75 no previendo dicha norma la aplicabilidad del beneficio de la semilibertad a los condenados a cadena perpetua.

Habiendo considerado algunas observaciones sobre las finalidades de la semilibertad, señalando la naturaleza típicamente especial-preventiva de la misma, el Autor pone de relieve que existe una ausencia de coordinación de este instituto con el de la libertad condicional, ya sea en relación a la diferencia, por lo menos formal, de los órganos judiciales competentes a conceder los dos beneficios, o por la duración excesiva del periodo de la semilibertad en relación con las penas más largas, o precisamente por la falta de previsión de un término para admitir en la semilibertad a los condenados a cadena perpetua en función preparatoria a la libertad condicional. Actualmente, en cambio, a la concesión de la semilibertad a los condenados a cadena perpetua, se opone el dato textual que exige como condición necesaria el haber descontado, por lo menos, la mitad de la pena.

Sin embargo, considerando que la propia Corte constitucional ha afirmado explícitamente la vigencia del principio reeducativo incluso respecto de los condenados a cadena perpetua, justamente por la posibilidad que los mismos tienen de gozar de la libertad condicional mientras que recientemente ha sancionado un verdadero « derecho » del condenado a gozar de los medios predisuestos para la reeducación, el Autor pone de relieve, en adhesión a la ordenanza considerada, que en el sistema innovado del orden penitenciario, el condenado a cadena perpetua no puede ser excluido del beneficio de la semilibertad, que aún más, es necesario para preparar su concreta reinserción, concedida después de veintiocho años la semilibertad. « *De iure condendo* », establece hipotéticamente la posibilidad que la semilibertad sea concedida al condenado a cadena perpetua que haya descontado 16 años y seis meses de pena restrictiva de la libertad, quedando firme la relación, existente en el caso de la reclusión, con el periodo mínimo fijado para la libertad condicional.

## ZUSAMMENFASSUNG

Der Verfasser beruft sich auf die Verordnung der Aufsichtskammer von Florenz, mit welcher die Frage der verfassungsmässigen Legitimität des Art. 50, Abs. 2 Nr. 354/75 als nicht offenbar unbegründet erklärt wurde, da die obengenannte Bestimmung nicht die Anwendbarkeit der Halbfreiheitsvergünstigung für lebenslängliche Verurteilte vorsieht.

Nach einigen Anmerkungen über die Zwecke der Helbfreiheit und deren typisch vorbeugenden Charakter unterstreicht der Verfasser das Ausbleiben einer Koordinierung zwischen Halbfreiheit und bedingter Entlassung, sowohl in Zusammenhang mit dem wenigstens formalen Unterschied zwischen den zustehenden Gerichtsorganen hinsichtlich der Gewährung beider Vergünstigungen, wie auch in bezug auf die übermässige Dauer der Halbfreiheit in Verbindung mit längeren Strafen, und weiter für das verfehlte Voraussehen eines Termins für die Billigung der Halbfreiheit an lebenslängliche Verurteilte in Vorbereitung auf bedingte Entlassung. Die Gewährbarkeit der Halbfreiheit an lebenslängliche Sträflinge wird dagegen vom Wortlaut des obengenannten Artikels verhindert, der die Verbüssung von wenigstens der Hälfte der Strafe als erforderliche Voraussetzung stellt.

Dennoch, unter Berücksichtigung, dass der Verfassungshof selbst das Bestehen des Besserungsprinzips auch gegenüber den Verurteilten zu lebenslanger Zuchthausstrafe ausdrücklich bestätigt hat, in Anbetracht eben deren Möglichkeit über eine bedingte Entlassung verfügen zu können — während derselbe vor kurzem die Geniessung der zur Besserung vorgesehenen Mittel als tatsächliches « Recht » der Verurteilten sanktioniert hat — stellt der Verfasser in Zustimmung mit der erwähnten Verordnung fest, dass in der erneuerten Strafvollzugsordnung der lebenslängliche Bestrafte nicht von der Vergünstigung der Halbfreiheit ausgeschaltet werden kann, die dagegen notwendig ist, in Vorbereitung dessen konkreten Wiedereingliederung nach der Gewährung der Halbfreiheit nach 28 Jahren. *De iure condendo* nimmt der Verfasser die Möglichkeit an, dass die Halbfreiheit dem an lebenslanger Zuchthausstrafe Verurteilten gewährt werde, der bereits 16 Jahre und 6 Monate Freiheitsstrafe verbüsst hat, unbeschadet des bei Einschliessung bestehenden Verhältnisses mit der für bedingte Entlassung festgestellten Mindestdauer.



## REGISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DELL'EDUCATORE

VITTORIO CALÌ (\*)

AUGUSTA ROSCIOLI (\*)

IONE TOCCAFONDI (\*)

SEBASTIANO ZINNA (\*)

L'ingresso nell'Amministrazione penitenziaria degli educatori per adulti è stato previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e mai prima di allora si era realizzata tale esperienza.

Le persone che hanno assunto questo ruolo, totalmente nuovo, che per certi versi rivoluzionava gli equilibri interni degli istituti di pena, sono state accolte, nella stragrande maggioranza dei casi, con grande scetticismo e paura da quanti già operavano nel settore. D'altro canto c'era un'assoluta mancanza di punti di riferimento, sia esperienziali che teorici; questo ha favorito il nascere di una pluralità di stili, di per sé tutti buoni, perché tutti sottendevano e facevano intravedere una costruttiva volontà di operare.

Questo modo di agire ha sicuramente creato, nelle situazioni singole, non poche difficoltà, perché ciascun educatore ha costituito un universo tutto suo, che rischiava di rimanere chiuso nell'ambito della realtà dell'istituto nel quale ha operato, e si è venuta così a determinare, a seconda delle realtà, una pluralità di comportamenti.

Questi hanno portato e portano, data la mancanza di punti di riferimento tecnici precisi, nelle singole esperienze, l'impronta della buona volontà, delle capacità personali, delle condizioni operative offerte da ciascun istituto.

---

(\*) Educatori presso le Direzioni periferiche dell'Amministrazione penitenziaria di Orvieto, Firenze, Venezia, Messina; monitori al III corso di formazione per educatori.

L'esperienza dei minori, a tal proposito, non era ripetibile, soprattutto perché il campo operativo degli adulti ha problematiche del tutto diverse.

Infatti queste ultime, tutt'oggi, rimangono ancora quasi totalmente sfumate e vengono via via desunte dalle esperienze che questi operatori vanno accumulando; ma si tratta di materiale incoerente, che deve essere sistematizzato e reso unitario. Basti soltanto pensare alla mole di letteratura esistente sulla devianza minorile ed alla esiguità di quella riguardante gli adulti.

In mancanza di punti di riferimento teorici precisi, anche se individuati dalla notevole capacità di intuizione pedagogica di taluni operatori, il Ministero non poteva impartire direttive omogenee, se non per linee generali.

Il primo documento, nel quale l'Amministrazione ha organizzato in modo sistematico l'operatività dell'educatore, è la circolare del 1° agosto 1979, che era stata richiesta con una certa insistenza e che le Direzioni, in molti casi, hanno interpretato a seconda della maggiore o minore accettazione della persona che incarnava il ruolo.

Da questa premessa il singolo educatore ha fatto storia a sé, molto spesso ha ignorato quanto altri colleghi, in altri istituti, andavano realizzando.

Tutto ciò, causato dalla mancanza di una circolarità di informazioni e dalla impossibilità di un valido confronto professionale, ha permesso che si rischiasse che le esperienze maturate andassero disperse.

La quantità dei problemi da affrontare era, ed è tuttora, enorme e ciascuno, pur tenendo presente la legge e facendo riferimento ad essa, ha comunque operato secondo parametri del tutto personali, né d'altro canto ci si poteva comportare diversamente.

Così facendo gli educatori hanno mostrato capacità di creare nuovi strumenti e tecniche, individuando una nuova strada nel lavoro penitenziario.

Come tutti i neofiti, però, spesso hanno pagato di persona e sono sconfinati in interpretazioni soggettive del ruolo, non sempre rispondenti ad una corretta professionalità.

Ora, partendo dalla esigenza fondamentale di non disperdere l'esperienza accumulata e, nello stesso tempo, di stabilire



una base omogenea e valida per uno scambio professionale, proponiamo con questo articolo, quanto è emerso in uno dei seminari tenuti al III corso di formazione per educatori.

È tempo di scindere dal singolo educatore, il lavoro e le attività che questi svolge, perché essi siano attribuiti all'« ufficio » degli educatori. L'ufficio non va inteso in senso riduttivo di luogo fisico in cui, magari confortato da mobili e suppellettili nuovi, l'educatore si riduce a burocrate e « passacarte »: ma come luogo fisico ed operativo, nel quale si raccolgono, si documentano, si programmano le esperienze che egli stesso va realizzando.

Tutto ciò consente una continuità di lavoro, almeno nell'ambito dell'istituto, e soprattutto fa sì che altri educatori abbiano dei punti di riferimento validi perché sostenuti da una verifica dell'esperienza maturata. L'ambito primario in cui si muove il lavoro dell'educatore è, necessariamente, la programmazione delle attività dell'istituto.

Ad essa, al pari degli altri operatori interessati, egli dà il suo contributo, in particolar modo quando, nella relazione annuale, la Direzione è chiamata a prevedere che tutto il lavoro sia organizzato armonicamente.

Tale strumento consente che l'intervento dei vari operatori sia ragionevolmente previsto in un contesto organico e non sia affidato all'estro del momento o delle singole persone.

All'interno di questo ambito si colloca la programmazione dell'educatore, intesa come procedere organizzato e razionale nel lavoro e non vorticoso e dispersivo attivismo giornaliero.

Infatti in campo educativo, più che in altri, bisogna avere chiari gli obiettivi che si vogliono raggiungere, all'interno di quello che la Carta costituzionale ci propone, e con essa la citata legge 354/75.

Sicuramente ogni istituto presenta delle caratteristiche proprie: potenzialità da sviluppare e limiti da superare, di fronte ai quali l'educatore si sarà sicuramente posto, e continuerà a farlo, con spirito criticamente costruttivo.

Ma per rendere operativo tale atteggiamento bisogna aver chiari i fini che si vogliono perseguire; questi saranno a lungo, medio, breve termine.

Nei confronti degli scopi da raggiungere sarà necessario che l'educatore impronti il suo lavoro secondo i momenti della: pro-

grammazione, attuazione, verifica; essenziali per poter svolgere una teorizzazione del proprio agire e che, nello stesso tempo, contribuiscono concretamente alla costruzione della professionalità.

Spesso la « mancanza di professionalità » gli è rimproverata perché ha una provenienza scolastica eterogenea, e non ha un « titolo » specifico, che dovrebbe dare una nobilitazione al ruolo.

Annotare la realizzazione dei passaggi che via via si susseguono, è estremamente importante, sia per fornire una adeguata documentazione del lavoro dell'operatore, sia per avere lo « spaccato » della situazione nell'istituto in cui si opera.

Da quanto sopra esposto emerge: un'esperienza ha rilevanza e per chi la fa, e per i soggetti ai quali è diretta, se viene scritta. Perciò il primo passo per una teorizzazione della pratica è la raccolta dei dati. Da essa potrà essere tratto ciò che merita o può essere registrato. Dal materiale registrato si dovrà desumere la documentazione.

*La raccolta dei dati o annotazione*, ha una valenza prevalentemente personale e serve come pro-memoria.

È chiaro che nella molteplicità dei momenti operativi, l'educatore ha modo di annotare una quantità di elementi eterogenei, confusi; ci sono sicuramente contenuti di informazione di chiara connotazione privata, che però hanno rilevanza nella comprensione di talune dinamiche della vita di istituto: possono essere sì, annotati, ma non resi pubblici. Quindi affermiamo inequivocabilmente che « tutto » va scritto se si tratta del livello personale.

La registrazione sarà resa possibile solo se è stato effettuato questo primo lavoro, e sarà desunta dalle annotazioni via via prese.

Registrare significa inoltre creare i presupposti per una corretta documentazione. Va comunque rilevato che questo è un compito delicatissimo, perché dalla registrazione poi verranno desunti gli elementi più significativi, che saranno resi pubblici nella relazione comportamentale dell'educatore.

Questa deve toccare principalmente tre aspetti della vita del soggetto: il vissuto; i rapporti con la famiglia e con l'esterno; la vita di istituto nelle sue molteplici sfaccettature.

Questo documento accompagnerà il soggetto lungo il suo cammino ed « etichetterà » il detenuto sia in senso positivo che negativo.

Per questo va attentamente ed oculatamente vagliato quanto è opportuno inserire esplicitamente e quanto, invece, pur essendo importante nella valutazione della personalità, potrebbe essere travisato da chi legge. Quindi la stesura della relazione comportamentale va affrontata con il dovuto tatto.

Faremo ora una rapida rassegna di cosa vada registrato, per giungere ad un documento che risponda al requisito della correttezza e della completezza.

- 1) Il colloquio di primo ingresso e quelli di osservazione.
- 2) I contatti significativi avuti con i detenuti, che permettano di verificare quali siano gli atteggiamenti del ristretto, il suo modo di vivere la realtà, e la detenzione in particolare.
- 3) I dati emergenti dalla conoscenza ed esperienza delle persone in contatto con i soggetti in osservazione (insegnanti, assistenti volontari, personale di custodia...).
- 4) Le osservazioni derivanti dal modo con cui il recluso partecipa ai vari momenti della vita penitenziaria (scuola, lavoro...).

Questo lavoro, delicato e non facile, ha due obiettivi fondamentali: la documentazione tecnica del lavoro, e l'efficiente comunicazione interprofessionale. Questi due scopi, infatti, costituiranno il criterio di selezione della massa di annotazioni che ciascun operatore ha fatto a livello personale.

Oltre alla registrazione degli aspetti più significativi mostrati dal detenuto, abbiamo *anche una registrazione per problemi*.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto va sottolineato che vanno registrati i problemi presentati da singoli o gruppi di detenuti, oppure la proposta di qualunque attività significativa (scuola, lavoro...), secondo il modello della: progettazione, attuazione, verifica.

Infatti è estremamente significativo documentare le difficoltà sorte in sede di progettazione, le possibili alternative esistenti, le motivazioni per cui si è scelta una modalità piuttosto che un'altra; tutti questi elementi saranno di sicuro aiuto nella valutazione dell'esperienza fatta.

Parimenti, registrare di volta in volta l'andamento servirà a verificare se la strada che si è intrapresa è valida, se c'è necessità di invertire la rotta, se invece bisogna soltanto cambiare qualche dettaglio, oppure è giusto proseguire secondo lo stile intrapreso.

Chiaramente la verifica scaturirà da tutti gli elementi fin qui acquisiti, e darà sicuramente un taglio alle esperienze successive.

Inoltre spesso l'educatore entra in contatto con enti locali, volontari, o istituzioni varie per problemi particolari, difficilmente codificabili, di singoli o gruppi di detenuti. Registrare quanto viene fatto è di notevole importanza per avere dei punti di riferimento nell'ufficio educatori, per successivi interventi, per la documentazione del lavoro.

A conclusione di quanto scritto va detto che, secondo noi, questo lavoro necessita degli opportuni supporti d'ufficio, e che le registrazioni vanno fatte, non già in registri, altrimenti inutilizzati che qualcuno potrebbe fornire all'educatore; ma su fogli liberi, con l'annotazione del nome, della situazione e la data, che andranno sistemati in apposite cartelle riguardanti o detenuti, o problemi. Tutto ciò per facilitare la ricognizione delle registrazioni effettuate.

Passando ora a parlare della documentazione diremo innanzitutto che solo una parte del materiale registrato diventa documento.

Per *documento* intendiamo un atto scritto che costituisca sintesi conclusiva di una certa esperienza e che va ufficializzato.

In tal senso è documento la relazione di *équipe*, la relazione comportamentale, le relazioni di aggiornamento, i programmi di trattamento, i verbali delle prescrizioni per i detenuti in misura alternativa, i verbali delle attività delle commissioni alle quali l'educatore partecipa.

Per ogni soggetto in osservazione o trattamento, riteniamo opportuno che l'educatore tenga nel suo ufficio un fascicolo, per ciascun detenuto, nel quale potranno esservi:

a) una scheda riassuntiva di dati biografici, penali, penitenziari... utili nel lavoro di segreteria tecnica dell'*équipe* e da offrire, per consultazione, con notevole risparmio di tempo, ai vari componenti dell'*équipe* stessa:

- b) documenti prodotti dai singoli operatori: assistente sociale, psicologo, e altri;
- c) copia della sentenza;
- d) relazione dell'educatore;
- e) eventuali copie di rapporti disciplinari, utili ad inquadrare particolari momenti o situazioni della vita del soggetto detenuto;
- f) relazione finale dell'*équipe* con relativo programma di trattamento;
- g) relazioni di aggiornamento;
- h) ordinanze della Sezione di sorveglianza su istanze presentate.

Appare opportuno, poi, duplicare i documenti indicati sopra e sistamarli nel fascicolo personale del detenuto nell'ufficio matricola, in un sottofascicolo denominato « osservazione e trattamento ». Questo, accompagnandolo in ogni trasferimento, costituisce ottima documentazione del lavoro svolto nei confronti del soggetto durante la detenzione.

A conclusione di questi appunti non ci sembra superfluo ricordare che costituiscono ottimo materiale di documentazione, da tenere disponibile nell'ufficio degli educatori, copia di tutte le circolari, delle leggi inerenti il settore penitenziario, altro materiale di studio prodotto (riviste, articoli di stampa, ecc.).

Questo tentativo di teorizzazione sull'esperienza effettuata da alcuni educatori, non pretende di essere esauriente, vuole rappresentare un primo sforzo, inteso a costruire, o meglio a migliorare una professionalità che, in assenza di scuole o punti di riferimento, si va costruendo sulla base di un lavoro e di una esperienza dura e molteplici.

#### RIASSUNTO

L'assoluta novità del ruolo degli educatori è stata caratterizzata, sul piano operativo, dal nascere da una pluralità di stili e dalla totale mancanza di punti di riferimento tecnici precisi.

Con questo articolo si vuole stabilire una base omogenea e valida per porre le basi di un linguaggio comune.

L'educatore deve aver chiari i fini da perseguire: a lungo, medio e breve termine ed improntare il suo lavoro secondo i momenti della: programmazione, attuazione, verifica; essenziali per una teorizzazione del proprio agire.

Estremamente importante è annotare la realizzazione di passaggi che via via si susseguono, sia per fornire una adeguata documentazione del lavoro dell'operatore, sia per avere lo « spaccato » della situazione nell'istituto in cui opera.

Bisognerà quindi, dapprima raccogliere tutti i dati di informazione, successivamente registrare quelli che appaiono degni di rilevanza e che compaiono nella relazione comportamentale.

Alla registrazione degli aspetti più significativi evidenziati dal detenuto nella vita di istituto, abbiamo anche una registrazione per problemi, che riassumerà sia i problemi presentati da singoli o gruppi di detenuti, sia la proposta di ogni attività significativa, secondo il modello della: progettazione, attuazione, verifica.

## RESUME

La nouveauté absolue du rôle des éducateurs a été caractérisée, sur le plan opérationnel, par la naissance d'une multitude de styles et par l'absence de points de repère techniques précis.

Cet article vise à établir une base homogène et valable afin de jeter les bases d'un langage commun.

Les objectifs à poursuivre doivent être clairs pour l'éducateur, à court, à moyen et à long terme et ils doivent caractériser son travail selon les différents moments de la programmation, de la réalisation et de la vérification, qui sont essentiels pour la détermination d'une théorie de son action.

Il est extrêmement important de prendre note de la réalisation de passages qui se succèdent au fur et à mesure, autant afin de fournir une documentation appropriée du travail de l'opérateur, qu'afin de pouvoir disposer du « profil » de la situation à l'intérieur de l'établissement dans lequel il opère.

Il faudra donc tout d'abord rassembler toutes les données d'information et ensuite enregistrer celles qui semblent revêtir une certaine importance et qui se manifestent dans la relation de la conduite.

A part l'enregistrement des aspects les plus significatifs mis en évidence par le détenu en ce qui concerne la vie à l'intérieur de l'établissement, nous disposons également d'une illustration par problèmes résumant autant ceux qui ont été manifestés par des individus ou par des groupes de détenus, que la proposition de toute activité significative, selon le modèle du projet, de la réalisation et de la vérification.

## SUMMARY

The absolute novelty of the educators' role has been characterized, at the operative level, by the birth of a plurality of styles and by the complete lack of precise technical reference points.

In this article, it is intended to establish a homogeneous and valid base to lay the grounds of a common language.

The educator must have a clear idea regarding the long-, medium-and short-term ends to be pursued, and prepare his work according to the aspects of programming, implementation, and verification, essential for theorizing his own action.

It is of extreme importance to note the realization of transitions which gradually follow one another, both to supply an adequate documentation of the operator's work, and to have a « complete picture » of the situation in the institute where he works.

It will, thus, be necessary, first of all, to collect all the items of information, then record those that appear worthy of importance and which appear in the behaviour report.

In addition to the registration of the most significant aspects evidenced by the prisoner in the life of the institute, we also have a record for problems that will sum up both the problems put forward by individuals or groups of prisoners, and the proposal of each significant activity, according to the model of planning, implementation, and verification.

## RESUMEN

La absoluta novedad que constituye el papel de los educadores se ha visto caracterizada, en el plano educativo, por el nacimiento de una pluralidad de estilos y por una total falta de puntos de referencia técnicos precisos.

Con este artículo se quiere establecer una base homogénea y válida para sentar las bases de un lenguaje común.

El educador debe tener claros los fines que persigue, a largo, mediano o breve plazo y sistematizar su trabajo de acuerdo con los momentos de la programación, la realización y la verificación, que son esenciales para una teorización de la propia actuación.

Es de extrema importancia tener en cuenta la realización de secuencias sucesivas, tanto para suministrar una adecuada documentación del trabajo del operador como para conocer la anatomía de la situación en el instituto en que opera.

Será necesario, por lo tanto, recoger antes que nada todos los datos de información y sucesivamente registrar los que parecen dignos de relevancia y que aparecen en el informe de comportamiento.

Junto con el registro de los aspectos más significativos evidenciados por el detenido en la vida dentro del instituto, tenemos también un registro que resumirá tanto los problemas presentados por un detenido o por un grupo de detenidos, como la propuesta de cada actividad significativa, de acuerdo con el modelo de la programación, la realización y la verificación.

## ZUSAMMENFASSUNG

Die absolute Neuheit der Rolle der Erzieher ist bisher auf operativer Ebene von der Entstehung einer Mehrheit von Stilen sowie vom totalen Fehlen von genauen technischen Bezugspunkten gekennzeichnet worden.

Mit diesem Beitrag will der Verfasser eine homogene, zur Schaffung einer allgemeinen Sprache wirksame Grundlage feststellen.

Der Erzieher solle die lang-, mittel- und kurzfristig zu verfolgenden Ziele klar vor den Augen halten und seine Arbeit nach den zur Theorisierung seines Handelns grundlegenden Zeitpunkten der Programmierung, Durchführung und Nachprüfung prägen.

Äusserst wichtig sei es dabei, die Realisierung von nach und nach aufeinanderfolgenden Übergängen zu notieren, um damit eine geeignete Dokumentation über die Arbeit des Operators zu liefern, und über einen Querschnitt der Lage selbst verfügen zu können.

Man sollte daher zunächst alle Informationsangaben sammeln und unter den bedeutendsten jene aufzeichnen, die auch im Verhaltensbericht erscheinen.

Mit der Aufzeichnung der bezeichnendsten vom Häftling in Vordergrund gebrachten Aspekte im Anstaltsleben würde man dann gleichzeitig über eine nach den verschiedenen Problemen geordnete Aufzeichnung verfügen, die sowohl die von einzelnen oder von Gruppen von Häftlingen vorgebrachten Probleme, als auch Vorschläge zu jeder bedeutenden Tätigkeit nach dem Muster der Programmierung, Durchführung und Nachprüfung zusammenfassende würde.





## GIURISPRUDENZA

a cura di Luigi Daga e Giancarlo Zappa

### CORTE COSTITUZIONALE (\*)

#### a) Decisioni

**Esecuzione penale - Incidente di esecuzione - Legittimo impedimento dell'interessato - Esclusione del rinvio dell'udienza - Illegittimità (art. 24 Cost.; art. 630 cod. proc. pen.).**

Corte Costituzionale - Sent. n. 98 - 20 maggio 1982 - Pres. ELIA - Rel. ROSSANO - Cappelletti (ord. Tribunale di Ferrara - 28 ottobre 1975).

*E' illegittimo, per violazione dell'art. 24, 2° comma, della Costituzione, l'art. 630, 2° comma cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il rinvio della trattazione dell'incidente di esecuzione, ove l'imputato o il condannato, che abbia fatto domanda di essere udito personalmente, non compaia per legittimo impedimento (1).*

*Omissis*

#### *Ritenuto in fatto*

Con atto 9 giugno 1973 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara chiese allo stesso Tribunale di revocare i benefici dei condoni delle pene di anni 2 di reclusione e lire 200.000 di multa e anni 1 di reclusione, concessi — a norma dei decreti del Presidente della Repubblica 4 giugno 1966, n. 332 e 22 maggio 1970, n. 283 — a Cappelletti Alberto, condannato per i delitti

---

(\*) Le note redazionali sono curate da GIUSEPPE LA GRECA, Magistrato addetto alla Corte Costituzionale.

(1) La Corte Costituzionale si era già occupata altre volte dell'art. 630 cod. proc. pen. Con sentenza 18 maggio 1970, n. 69, in *Giur. cost.* 1970, I, 974, con nota di CHIAVARIO, commentata altresì da SANTORO, in *Scuola pos.* 1970, 409, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'articolo, nella parte in cui non prevedeva che all'interessato nel procedimento per incidente di esecuzione, anche se non ammesso al gratuito patrocinio, fosse nominato d'ufficio un difensore, ove egli non provvedesse a nominarne uno di fiducia, e nella parte in cui non prevedeva che l'avviso del giorno della deliberazione sull'incidente andasse notificato anche al difensore dell'interessato.

Con tre successive decisioni, la Corte ha invece escluso l'illegittimità della norma.

Con sentenza 22 gennaio 1970, n. 5, in *Giur. cost.* 1970, I, 48, con nota critica di GREVI, *Incidenti di esecuzione e autodifesa del detenuto*, dichiarò infon-

di furto pluriaggravato, ricettazione, oltraggio a pubblico ufficiale. A fondamento della richiesta addusse che il Cappelletti aveva perso il diritto a quei benefici perché era stato condannato con sentenza irrevocabile 18 maggio 1971 del Tribunale di Ferrara alle pene di anni 2 di reclusione e lire 60.000 di multa per il delitto di furto pluriaggravato e di lire 12.000 di ammenda per contravvenzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, reati commessi il 21 marzo 1971.

Il Cappelletti, allora detenuto nelle carceri giudiziarie di Ferrara, non comparve davanti al Tribunale di Ferrara l'11 luglio 1973 per assoluta impossibilità determinata da malattia. Per lo stesso motivo, addotto dal difensore di fiducia del Cappelletti, non più detenuto, la data fissata per la decisione sull'incidente di esecuzione fu rinviata più volte.

Il medesimo difensore del Cappelletti nella camera di consiglio 22 ottobre 1975 presentò memoria, con la quale sollevò la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 13 e 24 della Costituzione.

Il Tribunale di Ferrara, con ordinanza 28 ottobre 1975, ritenne rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen. e particolarmente del comma secondo dello stesso articolo — « nella parte in cui non prevede la necessità del rinvio della trattazione dell'incidente di esecuzione e di tutti gli incidenti equiparati in caso di legittimo impedimento dell'interessato che abbia fatto domanda di comparire e di essere sentito personalmente » — in riferimento all'art. « 24, 1° comma della Costituzione ».

L'ordinanza è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 31 marzo 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte privata.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 10 marzo 1976, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

---

data la questione di legittimità dell'art. 630 cod. proc. pen., nella parte in cui non assicura che il detenuto in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice dell'incidente di esecuzione possa assistere alla trattazione dell'incidente stesso.

Con sentenza 27 luglio 1972, n. 150, in *Foro it.* 1973, I, 357, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità della norma in esame, nella parte in cui consente che, in caso di mancata comparizione del difensore d'ufficio, si proceda alla decisione dell'incidente senza nominare altro difensore d'ufficio.

Da ultimo, con sentenza 7 luglio 1976, n. 159, in *Foro it.* 1976, I, 2763, ha dichiarato infondata la questione posta sul più volte menzionato articolo, nella parte in cui non prevede che il difensore dell'imputato, detenuto in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice competente a decidere sull'incidente di esecuzione, debba essere posto in grado di intervenire, previo avviso, dinanzi al giudice di sorveglianza o al pretore delegati per l'audizione.

La decisione riportata ha l'effetto di accentuare ulteriormente il carattere giurisdizionale del procedimento di esecuzione, sul quale cons. da ultimo: CATELANI, *Manuale dell'esecuzione penale*, 1980, 171 e segg.; UBERTIS, *Incidenti di esecuzione e tutela del contraddittorio*, in *Cass. pen. Mass. ann.* 1981, 84.

*Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale di Ferrara ha sollevato, in riferimento all'art. 24, 1° comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, 2° comma cod. proc. pen. « nella parte in cui non prevede la necessità del rinvio della trattazione dell'incidente di esecuzione e di tutti gli incidenti equiparati in caso di legittimo impedimento dell'interessato che abbia fatto domanda di comparire e di essere sentito personalmente ». Il Tribunale ha premesso che Cappelletti Alberto, quale condannato interessato a comparire, aveva addotto, a mezzo dei difensori, il proprio legittimo impedimento ad essere presente alla trattazione dell'incidente di esecuzione perché era degente in ospedale, come risultava dai certificati esibiti. Ha richiamato la sentenza 6 maggio 1970, n. 69, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630, 1° comma cod. proc. pen. « nella parte in cui non prevede che all'interessato nel procedimento per incidenti di esecuzione, anche se non ammesso al gratuito patrocinio, sia nominato d'ufficio un difensore, ove egli non provveda a nominarne uno di fiducia » nonché « nella parte in cui non prevede che l'avviso del giorno della deliberazione sull'incidente vada notificato anche al difensore dell'interessato ». Ha rilevato che l'art. 630, 2° comma cod. proc. pen. stabilisce che i privati, i quali ne fanno domanda, se compaiono, devono essere sentiti personalmente o a mezzo del difensore e che il successivo comma terzo stabilisce che l'inosservanza delle disposizioni precedenti è causa di nullità. Ha considerato che tale disciplina non si concilia con la prevalente giurisprudenza, secondo la quale, in caso di impedimento assoluto dell'interessato, imputato-condannato, a comparire, è rimesso al potere discrezionale del giudice il rinvio della trattazione dell'incidente di esecuzione. Ha concluso affermando che nella fattispecie ricorre l'equiparazione del condannato all'imputato — già ritenuta da questa Corte — perché si tratta di revoca di condoni e, quindi, di materia strettamente penale, compresa nell'area dell'art. 24, 1° comma della Costituzione.

2. — Questa Corte rileva, preliminarmente, che lo specifico riferimento del Tribunale di Ferrara al comma primo dell'art. 24 della Costituzione è erroneo perché la questione riguarda non la tutela di un diritto o interesse legittimo, ma la difesa, che il comma secondo dello stesso art. 24 garantisce come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Tuttavia la questione di legittimità costituzionale non può essere dichiarata inammissibile poiché dal contenuto dell'ordinanza di rinvio risulta chiaramente che essa riguarda il comma secondo del detto art. 24 (cfr. sentenze di questa Corte n. 63 del 1961; n. 40 del 1964; n. 24 del 1965; n. 153 del 1969; n. 220 del 1974; n. 98 del 1976; n. 131 del 1977).

3. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, 2° comma cod. proc. pen. — considerata proposta in riferimento al comma secondo dell'art. 24 della Costituzione — è fondata.

Il procedimento per incidente di esecuzione in materia penale ha carattere sicuramente giurisdizionale; quindi, pur svolgendosi con forme semplici e presentando caratteristiche notevolmente diverse da quelle del giudizio di cognizione, deve attuarsi con il rispetto delle garanzie fondamentali previste per tale giudizio sia per quanto concerne la presenza dell'interessato, imputato o condannato, sia per quanto concerne l'assistenza del difensore.

Le norme di cui agli artt. 630 e 631 cod. proc. pen. sono dirette ad assicurare le esigenze proprie della difesa.

Invero il primo di tali articoli, nei commi primo e secondo, considera normale l'intervento diretto delle parti, riconoscendo così la funzione eminentemente difensiva dell'audizione personale dell'interessato da parte del giudice dell'esecuzione, ed assicura un contraddittorio perché: impone la comunicazione del giorno stabilito per la trattazione dell'incidente al Pubblico Ministero ed a tutti gli interessati almeno cinque giorni prima; attribuisce ai privati, che ne hanno fatto domanda, il diritto di intervenire ed essere uditi, personalmente o a mezzo dei difensori, in camera di consiglio e di presentare memorie direttamente o a mezzo di difensori. Il comma terzo dello stesso articolo prescrive che l'inosservanza delle disposizioni precedenti è causa di nullità.

Questa Corte proprio con riferimento al procedimento per incidente di esecuzione, con la sentenza n. 69 del 1970, ha ampliato le garanzie previste dal citato art. 630 cod. proc. pen. affermando che il diritto di difesa non solo comprende in sé la facoltà del cittadino di difendersi personalmente, ma comporta anche l'obbligo per lo Stato di provvedere d'ufficio alla nomina di un difensore, ove a questo non abbia provveduto lo stesso interessato, nomina non contemplata dal suddetto articolo. E, con riferimento al processo di cognizione, ha precisato, con la sentenza n. 125 del 1979, che la possibilità di una piena difesa personale è riconosciuta all'imputato in tutto il corso del dibattimento ed a conclusione di esso. Infine, con la sentenza n. 9 del 1982 ha rilevato che la presenza dell'imputato al dibattimento e la libertà ed autonomia di ogni sua scelta in proposito sono insostituibili e che l'esclusione aprioristica dell'imputato dal prosieguo del dibattimento contro la sua volontà, in ragione della impossibilità assoluta in cui egli si trova, per legittimo impedimento, di presenziare ad una udienza determinata, comporta una compressione del diritto di difesa che non può ritenersi giustificata dall'esigenza che il processo — al fine di garantire un'ordinata amministrazione della giustizia — possa progredire verso la decisione finale e se ne impedisca l'indefinito protrarsi. Deve ritenersi egualmente priva di giustificazione la mancata previsione del rinvio obbligatorio della trattazione dell'incidente di esecuzione

nella ipotesi di legittimo impedimento a comparire dell'imputato o condannato, che ne abbia fatto domanda.

Invero la possibilità di contraddittorio attraverso la presenza delle parti interessate, garantita dal menzionato art. 630 cod. proc. pen., comporta la necessaria conseguenza che deve tenersi conto di quelle situazioni che rendono impossibile tale presenza, senza, tuttavia, fare richiamo alle disposizioni sulla contumacia, istituto disciplinato in base a situazioni ed esigenze tipiche del processo di cognizione. Ne deriva che l'imputato o il condannato, che ha diritto ad essere udito personalmente a seguito di sua domanda, può provare che l'assenza è dovuta all'assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento, e il giudice dell'esecuzione, riconosciuta la sussistenza dell'impedimento, deve sospendere o rinviare il procedimento. Solo in tal modo si consente l'esplicazione efficace del diritto di autodifesa da parte dell'imputato o condannato, che deve avere la possibilità di rappresentare le proprie ragioni direttamente al giudice dell'esecuzione, al quale spetta di decidere questioni la cui soluzione determina immediate, gravi conseguenze sulla sua libertà personale, come nel caso di specie, in cui l'accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero comporterebbe l'espiazione della pena di complessivi tre anni di reclusione.

La non indispensabilità della presenza dell'interessato troverebbe giustificazione, seconda la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, nell'oggetto degli incidenti di esecuzione, nei quali si esaminerebbero ordinariamente questioni di solo diritto e sarebbe escluso l'accertamento inerente a questioni di fatto, che solo potrebbe richiedere l'intervento personale dell'interessato, imputato o condannato.

Al riguardo si osserva che, come ha precisato autorevole dottrina, sussistono varie ipotesi di incidenti di esecuzione nei quali sono prese in esame questioni di fatto. Si indicano le ipotesi previste dagli artt. 590, 601, 655 cod. proc. pen.: revoca della sospensione condizionale della pena o della libertà condizionale per trasgressione degli obblighi imposti dagli articoli 165 e 177 cod. pen.; accertamento delle prove effettive e costanti di buona condotta richieste per la riabilitazione. In tali ipotesi la decisione del giudice dell'esecuzione dipende dall'accertamento di questioni di fatto concernenti la condotta dell'interessato e, quindi, si impone la diretta audizione del medesimo affinché il giudice stesso possa formarsi il convincimento nel modo più diretto e completo.

La previsione del rinvio obbligatorio della trattazione dell'incidente di esecuzione, nella ipotesi di legittimo impedimento di chi abbia fatto domanda di comparire e di essere sentito personalmente, deve essere ristretta all'imputato o al condannato, dato che non sussiste la esigenza di garantire l'esercizio del diritto di autodifesa anche a tutti gli altri interessati cui fa riferimento lo stesso articolo. In questi limiti va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 630, 2° comma cod. proc. pen., in riferimento all'art. 24, 2° comma della Costituzione.

## P.Q.M.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 630, 2° comma cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede il rinvio della trattazione dell'incidente di esecuzione, ove l'imputato o il condannato, che abbia fatto domanda di essere udito personalmente, non compaia per legittimo impedimento.*

**Misure di sicurezza - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Imputato prosciolto per infermità psichica - Presunzione di persistenza della pericolosità sociale - Incostituzionalità** (art. 3 Cost.; artt. 204, 205, 222 cod. pen.).

**Misure di sicurezza - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Presunzione di pericolosità sociale - Questioni infondate di costituzionalità** (artt. 4, 27, 32 Cost.; artt. 204, 215, 222 cod. pen.).

**Misure di sicurezza - Applicazione obbligatoria - Presunzione di pericolosità sociale - Questioni manifestamente infondate di costituzionalità** (artt. 13, 24, 111 Cost.; art. 204, 222 cod. pen.).

**Misure di sicurezza - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Questione inammissibile di costituzionalità** (artt. 4, 32 Cost.; art. 231 cod. pen.).

Corte Costituzionale - Sent. n. 139 - 27 luglio 1982 - Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI - Giacinti ed altri (ord. Tribunale di Firenze - 21 aprile 1976).

*Sono illegittimi, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, gli artt. 222, 1° comma, 204, 2° cpv. cod. pen., nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della preesistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura (1).*

*Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, — sollevate in riferimento agli artt. 4, 1° e 2° comma, 27, 1° e 3° comma, e 32, 1° e 2° comma, della Costituzione — degli artt. 222, 1° comma, 204, cpv., e 215, 3° cpv. cod. pen., nella parte in cui dispon-*

(1, 2, 3, 4) La prima massima riporta il testo del dispositivo quale risulta dopo la rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1982, n. 220. Nel testo inizialmente diffuso a stampa si leggeva «... da parte del giudice della cognizione e della esecuzione...». Con la menzionata rettifica si è invece precisato che il

gono l'obbligatorio ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, sulla base di una presunzione assoluta di pericolosità, dei soggetti che, imputati di un fatto di reato non colposo punito con pena edittale superiore nel massimo a due anni di reclusione, vengono prosciolti per accertata incapacità di intendere e di volere per infermità psichica (2).

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale — sollevate in riferimento agli artt. 13, 2° comma, 24, 2° comma, e 111 della Costituzione — degli artt. 222, 1° comma, e 204, cpv. cod. pen., nella parte in cui prevedono l'applicazione di misure di sicurezza sulla base di presunzioni di pericolosità sociale (3).

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale — sollevata in riferimento agli artt. 4, 1° e 2° comma, e 32 della Costituzione — dell'art. 231 cod. pen., nella parte in cui non prevede l'applicazione del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario in luogo dell'internamento in colonia agricola o in casa di lavoro per le più gravi violazioni della libertà vigilata applicata, nell'ipotesi di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale proposte sull'art. 222 cod. pen., all'infermo di mente (4).

*Omissis.*

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza emessa il 21 aprile 1976 nel procedimento penale a carico di Giacinti Armando, imputato di furto aggravato, il

passo riportato deve leggersi, come risulta dall'originale, « ... da parte del giudice della cognizione o dell'esecuzione... ».

La stessa motivazione sottolinea che la sentenza si inserisce in una linea di continuità della giurisprudenza della Corte costituzionale.

Le sentenze 10 marzo 1966, n. 19, in *Giur. cost.* 1966, 189, con nota di PACE, « Misure di sicurezza e pericolosità sociale presunta », 9 giugno 1967, n. 68, *id.*, 1967, 740, con nota di VASSALLI, e 15 giugno 1972, n. 106, in *Foro it.* 1972, I, 1910, con nota di richiami, avevano infatti già affermato la legittimità della tipizzazione di fattispecie di pericolosità e della conseguente applicazione obbligatoria di misure di sicurezza.

D'altra parte, con sentenza 20 gennaio 1971, n. 1, in *Giur. cost.* 1971, 3, con nota di VASSALLI, « La pericolosità presunta del minore non imputabile », la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, 2° comma, cod. pen., che prevedeva l'obbligatorio e automatico ricovero in riformatorio giudiziario del minore infraquattordicenne, con ciò enunciando il principio che deve verificarsi l'effettiva sussistenza di quei presupposti di fatto che giustificano razionalmente la presunzione di pericolosità.

Per un'aggiornata informazione sull'intera problematica riguardante gli ospedali psichiatrici giudiziari, cfr.: App. Bologna 7 dicembre 1978, Trib. Roma 25 febbraio 1980, Trib. Milano 4 febbraio 1980 e Trib. Roma 2 aprile 1979, in *Foro it.* 1981, II, 155; Trib. S. Maria Capua Vetere 9 maggio 1978, *ibid.*, 169, con ampia nota di M. SCIALOJA; MANACORDA, « Il manicomio giudiziario: alcune note per la comprensione dei problemi attuali », *ibid.*, V, 67; CANOSA-SANTOSUOSSO, « Giudici e folli », in *Critica del diritto* 1981, fasc. 20, 43; COGNETTI, « In tema di ospedali psichiatrici giudiziari » (nota a App. Bologna 7 dicembre 1978), in questa *Rivista*, 1980, fasc. 1°, 259; MANACORDA, *Il manicomio giudiziario*, Bari, 1982,

giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 204, 2° comma e 222, 1° comma cod. pen., assumendone il contrasto con gli artt. 3, 1° comma, 111, 1° e 2° comma e 27, 1° comma della Costituzione (r.o. 480/76).

Premesso che da una perizia psichiatrica all'uopo disposta era risultato che l'imputato (reo confesso) era al momento del fatto totalmente incapace di intendere e di volere, e che peraltro il perito aveva escluso che attualmente egli fosse persona socialmente pericolosa, il G.I. rilevava che se ne sarebbe dovuto ordinare il ricovero in manicomio giudiziario in base ad una pericolosità sociale presunta per legge (artt. 204 cpv. e 222, 1° comma cod. pen.). Peraltro, osservava il G.I., con la sentenza 110 del 1974 la Corte ha riconosciuto al giudice il potere di revoca delle misure di sicurezza — ove sia accertata la cessazione dello stato di pericolosità — anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge. Dopo tale sentenza, il potere di revoca non è quindi più, come per il passato, di natura eccezionale, ne può più prescindere dalla cessazione dello stato di pericolosità. E d'altro lato, ad essa « consegue che la predeterminazione del periodo minimo di ricovero in un manicomio giudiziario (art. 222, 1° comma cod. pen.) non può basarsi sull'opportunità che il giudizio sulla pericolosità sia sottoposto a ripetute verifiche in istituti specializzati e non dipenda dal parere di un singolo perito (come aveva ritenuto la Corte con le sentenze n. 68 del 1967 e n. 106 del 1972). A prescindere dal rilievo che, secondo l'art. 202 cod. pen., lo stato di pericolosità è il presupposto della misura di sicurezza e quindi l'irrogazione di questa non può avere il fine di verificare l'esistenza di quello, risulta infatti chiaro, dopo la citata sentenza n. 110 del 1974, che si può fare a meno delle verifiche suddette o di alcune di esse e disporre la revoca anticipata della misura di sicurezza proprio sulla base di una singola perizia o comunque di accertamenti protratti per un periodo di tempo inferiore a quello corrispondente alla durata minima prevista dall'art. 222 cod. pen. Se così è, non si vede perché debba comminarsi la misura di sicurezza, qualora sia accertato in concreto che il malato di mente non è pericoloso; per poi revocarla anticipatamente, magari poco tempo dopo l'irrogazione ».

Di qui, ad avviso del giudice *a quo*, il contrasto con l'art. 3, 1° comma Cost. delle norme suddette, in quanto irragionevolmente assoggettano ad un identico trattamento il soggetto pericoloso e quello di cui sia accertata la non pericolosità prima della comminatoria della misura di sicurezza.

D'altra parte, « stante la natura di sanzioni penali » delle misure di sicurezza, ad esse dovrebbe ritenersi applicabile, secondo il giudice *a quo*, il principio della personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27, 1° comma Cost.: e con questo contrasterebbe il ricollegare tali misure ad uno *status* presunto, e non concretamente accertato, di pericolosità criminale.



Le norme in questione contrastano anche, ad avviso del G.I., con gli artt. 13 e 111 Cost., che impongono l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ed in particolare di quelli relativi alla libertà personale. Tale obbligo infatti, per la funzione di garanzia (sentenza n. 1/1971) che è propria della motivazione anche al fine di rendere più penetrante ed efficace il sindacato sul provvedimento, non può che significare obbligo di motivazione razionale, cioè articolata attraverso una serie di argomenti logicamente coerenti. Ed esso non potrebbe essere soddisfatto nel caso di specie, perché nella sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità si dovrebbe — per la presunzione assoluta posta dalle norme impugnate — irrogare la misura di sicurezza, pur essendo questa, secondo l'art. 202 cod. pen., applicabile soltanto alle persone socialmente pericolose e pur dovendosi far menzione, nella motivazione, della perizia medico-legale che ha accertato la non pericolosità dell'imputato.

2. — Un'analoga questione di legittimità costituzionale degli articoli 204 e 222 cod. pen. veniva sollevata d'ufficio, con ordinanza del 30 giugno 1976, dal G.I. del Tribunale di Siena nel corso di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 521 e 527 cod. pen. a carico di Sasselli Lino (r.o. 582/76).

Premesso che l'obiettività dei fatti appariva sufficientemente provata e rilevato che una perizia psichiatrica aveva accertato che l'imputato era al momento del fatto totalmente incapace d'intendere e di volere e che non era, peraltro, socialmente pericoloso, il G.I. osservava innanzitutto che all'ammissibilità della questione non può ostare l'asserita illegittimità della perizia che abbia valutato la pericolosità sociale dell'incapace per infermità psichica, trovando tale asserzione « la sua radice nella stessa norma di cui si eccepisce l'incostituzionalità ».

Richiamate poi le sentenze di questa Corte (19/1966 e 68/1967) con cui sono state ritenute compatibili con l'art. 13, 2° comma Cost. le ipotesi di pericolosità presunta previste dal codice — peraltro con limite della « ragionevolezza » della scelta del legislatore, in base al quale è stata esclusa la legittimità dell'art. 224 cod. pen.: sentenza 1/1971 — il giudice *a quo* riteneva che il suddetto indirizzo dovesse essere sottoposto a nuovo esame, alla luce di un'evoluzione normativa che tende sempre più ad adeguare gli strumenti punitivi alla personalità del reo (affiancando ovvero sostituendo la cura medica o la rieducazione sociale alle sanzioni tradizionali) e che quindi postula « una concettuale impossibilità di applicazione delle misure di sicurezza detentive indipendentemente da un concreto accertamento sulla personalità del reo ».

Ma, ad avviso del giudice *a quo*, le norme di cui agli artt. 204 e 222 cod. pen. contrastano anche con l'art. 3 Cost.: sia perché prevedono un uguale trattamento per situazioni diverse, quali le diverse infermità o le differenze soggettive nell'ambito di una stessa infermità; sia perché sarebbe irragionevole stabilire una presunzione di

pericolosità in base a criteri probabilistici, o statistici, o di comune esperienza, laddove è possibile caso per caso un riscontro scientifico della pericolosità.

3. — Con ordinanza in data 30 agosto 1976 il giudice di sorveglianza del Tribunale di Frosinone, decidendo sulla richiesta di applicazione della misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario di Capobianco Luigi — prosciolto in quanto non imputabile per totale infermità di mente dal reato di cui all'art. 582 cod. pen. — sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 204, 2° comma e 205, 2° comma e 222, 1° comma cod. pen. in relazione agli artt. 3, 1° comma e 24, 2° comma Cost. e, per l'art. 222, 1° comma, anche in relazione all'art. 32 Cost. (r.o. 638/76).

Premesso che l'imputato non appariva persona socialmente pericolosa e che « sembra clinicamente guarito », il giudice *a quo* ravvisava un contrasto delle norme predette con l'art. 3 Cost. nel fatto di assoggettare alla medesima misura di sicurezza sia soggetti riconosciuti socialmente non pericolosi sia persone di rilevante pericolosità sociale. La perentorietà della norma e la conseguente applicazione automatica delle misure contrasterebbero, d'altra parte, anche con la garanzia del diritto di difesa, che viene così garantito in modo esclusivamente formale e potrebbe validamente esplicarsi solo in sede di accertamento in concreto della pericolosità sociale, se cioè venisse dichiarata l'illegittimità della pericolosità sociale presunta. Inoltre, adempiendo il ricovero in manicomio giudiziario ad una precipua funzione curativa (cioè di recupero mentale e sociale del soggetto), applicandolo — in base all'art. 222 cod. pen. — anche a chi rispetto all'epoca del commesso reato sia psichicamente migliorato sino alla completa guarigione si verrebbe ad obbligare al trattamento sanitario un soggetto che più non ne abbisogna.

In tal modo, da un lato la misura di sicurezza si trasformerebbe in una vera e propria sanzione, sostituendosi alla pena non potuta applicare per difetto di imputabilità e dall'altro si verrebbe ad attentare irreparabilmente alla salute mentale del soggetto, con evidente violazione dell'art. 32 Cost.

L'art. 222, primo comma, d'altra parte, sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. anche per il fatto di regolare in modo uguale la situazione degli insani di mente e di coloro che più insani non sono.

4. — Alla tesi dell'ordinanza aderiva con una breve memoria di intervento la difesa del Capobianco.

5. — Con ordinanza del 30 ottobre 1976 emessa nel procedimento penale a carico di Leorati Marcello, il giudice istruttore del Tribunale di Firenze — premesso che nei confronti dell'imputato vi erano sufficienti prove di colpevolezza per il reato addebitatogli (furto aggravato) e che lo stesso, sottoposto a perizia psichiatrica, era stato riconosciuto totalmente incapace di intendere e di volere — sollevava in riferimento agli artt. 3 e 27, 1° comma Cost. questione di legittimità costituzionale degli artt. 204, 2° comma e 205, 2° comma e 222, 1° comma cod. pen. in relazione agli artt. 3, 1° comma e 24, 2° comma Cost. e, per l'art. 222, 1° comma, anche in relazione all'art. 32 Cost. (r.o. 638/76).

timità degli artt. 204, 2° comma e 222, 1° comma cod. pen., in quanto implicanti l'obbligatorio ricovero del prevenuto in manicomio giudiziario per almeno due anni nonostante che la perizia lo avesse ritenuto socialmente non pericoloso (r.o. 723/76).

Il giudice *a quo* dichiarava di non condividere le affermazioni in tema di pericolosità presunta contenuta nelle sentenze di questa Corte nn. 68/1967 e 106/1972, osservando che in relazione al principio di uguaglianza è doveroso compiere una comparazione tra tale sistema di accertamento della pericolosità e quello dell'accertamento caso per caso. Quest'ultimo è a suo avviso senz'altro preferibile, « non corrispondendo all'*id quod plerumque accidit* (e ne fanno fede i casi prospettati nelle ordinanze di rimessione alla Corte) che la pericolosità sociale sia collegabile alla mera entità della pena legislativamente stabilita per il reato ». Viene quindi meno la ragionevolezza della presunzione di pericolosità, che non sarebbe salvaguardata — come ha ritenuto la Corte — dalla possibilità di revoca anticipata della misura. Al contrario, questa può valere solo come tardivo rimedio all'abnorme situazione insita nell'applicazione di essa a soggetto non pericoloso, e per ciò stesso porta al riconoscimento della irrazionalità del vigente sistema di pericolosità presunta.

Il giudice *a quo* rilevava poi che « se responsabilità penale è quella per un fatto penalmente rilevante in relazione al quale è prevista la irrogazione di una sanzione criminale », avendo tale natura — secondo quanto riconosciuto da autorevole dottrina — anche la misura di sicurezza, risulta a questa applicabile il principio della personalità nella responsabilità penale di cui all'art. 27, 1° comma Cost.

Ora, essendo la misura di sicurezza, ben altrimenti della pena, collegata alle caratteristiche soggettive dell'agente — in quanto destinata a durare fintanto che perduri la condizione di pericolosità — sarebbe in contrasto con tale principio la sua applicazione a chi non è in concreto pericoloso.

6. — Alla motivazione della suddetta ordinanza si richiamava espressamente il giudice istruttore del Tribunale di Bologna nel sollevare, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 32 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, 1° comma cod. pen. (ordinanza del 27 ottobre 1977 emessa nel procedimento per incendio doloso a carico di Naldi Remo) (r.o. 584/1977). Nel caso di specie, dalla perizia psichiatrica all'uopo disposta era risultato che costui, affetto da frenastenia, era al momento del fatto incapace di intendere e di volere per il concorso di altre circostanze, quale l'abuso di alcool; che peraltro egli non era pericoloso per sé o per altri, ed aveva « raggiunto quella condizione di stabilizzazione che gli ha permesso di riimmergersi nella vita sociale e lavorativa con regolarità cambiando ambiente di lavoro ed amici, pur venendo sottoposto con una certa regolarità da parte del C.I.M. a cicli curativi che sembrano avere più uno scopo preventivo ».

Ciò premesso, ad integrazione delle argomentazione del G.I. di Firenze, il giudice di Bologna osservava che, stabilendo una presunzione di pericolosità che non consente accertamenti in concreto ed è applicabile anche ove la pericolosità non esista, la norma impugnata tradisce la finalità di rieducazione che, insieme a quella preventiva, è assegnata alla misura di sicurezza dall'art. 27, 3° comma Cost., e che costituisce uno sviluppo del principio del rispetto della persona umana, consacrato negli artt. 2 e 3 Cost. Anzi, l'equilibrio biopsichico cui la rieducazione mira « verrebbe ad essere violentato » a fini di difesa sociale nelle ipotesi in cui esso « si fosse già stabilizzato ». Risultato, questo, che secondo il G.I. contrasta anche con l'art. 32 Cost., il quale, statuendo che « la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana », vieta il perseguimento di finalità accessorie quando vengano a mancare ragioni curative e di recupero della salute.

7. — Un'analoga questione di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 222 cod. pen., veniva sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 27 e 32 Cost., dal Pretore di Monza nel corso di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. a carico di Rovelli Claudio, il quale, in base alla perizia all'uopo disposta, era risultato incapace d'intendere e di volere all'epoca del fatto e persona che può talvolta diventare socialmente pericolosa (r.o. 68/77). Dopo aver riferito che da successive indagini era emerso che il prevenuto in virtù delle intense cure ricevute, non era attualmente pericoloso, il Pretore motivava sulla non manifesta infondatezza della questione richiamandosi in sostanza alle precedenti ordinanze.

8. — Il 18 febbraio 1978 il giudice istruttore del Tribunale di Pisa, dopo aver prosciolto Fiordelmondo Riccardo dal reato di tentato omicidio in danno della madre in quanto persona non imputabile per vizio totale di mente, esponeva — con riferimento all'obbligatorio ricovero del prevenuto in manicomio giudiziario per anni cinque — che dalla perizia psichiatrica era risultato che egli — affetto al momento del fatto da « bouffée dissociativa acuta » a carattere transitorio — attualmente « si trova in condizioni di buon equilibrio psichico, ha conseguito la guarigione clinica, non è più infermo di mente e non può essere considerato persona socialmente pericolosa ».

Ciò premesso, con ordinanza in pari data il G. I. sollevava — su eccezione della difesa — questione di legittimità costituzionale del predetto art. 222 1° e 2° comma, cod. pen. in riferimento agli artt. 3, 1° comma e 32, 2° comma Cost. (r.o. 370/78).

Rilevato che le precedenti sentenze di rigetto di questa Corte (nn. 68/1967 e 106/1972) si sono « limitate ad escludere la censurabilità, rispettivamente del meccanismo presuntivo di accertamento della pericolosità e del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario di un infermo di mente riconosciuto tale "durante il processo" », il G. I. osservava, in riferimento all'art. 3 Cost., che gli elementi reali posti dalla legge a fondamento delle varie presunzioni di pericolosità

(lo stato di mente; alcune particolari qualifiche normative, ecc.) erano stati ritenuti sufficienti e ragionevoli per inferirne la pericolosità del soggetto (salvo che per i minori infraquattordicenni: art. 224 cpv. cod. pen.) in quanto il loro valore sintomatico è fondato sull'utilizzazione di « comuni esperienze ». Ora l'ovvio ed implicito presupposto di questo schema argomentativo — su cui in effetti la Corte si è basata nel ritenere ragionevole che ai suddetti elementi fosse ricollegata una valutazione rigida, indipendente dall'accertamento in concreto della pericolosità — è dato, a parere del giudice *a quo*, « dalla circostanza che gli elementi reali, su cui si fonda il giudizio presuntivo, sussistano effettivamente nel momento in cui esso deve essere formulato e nei confronti del soggetto cui la presunzione stessa deve essere applicata. Se così non fosse, non ci si troverebbe più in presenza di una presunzione, ma di una vera e propria *fictio* ». Ai sensi dell'art. 222 cod. pen., viceversa, « l'accertamento dell'infermità psichica su cui si basa il proscioglimento, si riferisce al momento in cui il fatto fu commesso, mentre l'applicazione giudiziale si verifica in un momento necessariamente successivo; per cui nulla garantisce che in tale secondo momento sussista ancora l'infermità psichica che dovrebbe costituire l'elemento reale della presunzione. In tal modo, ricollegando l'applicazione della misura alla mera circostanza del « proscioglimento per infermità psichica », l'art. 222 cod. pen. finisce con lo stabilire non una, ma due presunzioni: la prima consistente nel presumere che l'infermità psichica, accertata rispetto al momento della commissione del fatto, persista al momento dell'applicazione giudiziale; la seconda consistente nel ricollegare a tale presuntiva infermità un giudizio legale di pericolosità. In sostanza, una presunzione fondata su un'altra presunzione ».

E se la seconda può dirsi ragionevole, non altrettanto può dirsi della prima, perché dal proscioglimento per un'infermità psichica *illo tempore* sussistente non può inferirsi che l'infermità sia ancora presente, dovendo tale persistenza desumersi da un accertamento psichiatrico da effettuare in concreto, « al posto del quale non possono di certo intervenire criteri di frequenza statistica, dato che esso non presenta alcuno degli elementi di opinabilità e di incertezza propri del giudizio di pericolosità ».

La censura di irragionevolezza ed arbitrarietà della disciplina non intacca quindi — sottolineava il giudice *a quo* — la presunzione per cui l'infermo di mente è pericoloso indipendentemente dall'accertamento in concreto della pericolosità, bensì la presunzione « surrettizia » « che un soggetto continui ad essere infermo di mente al momento dell'applicazione giudiziale della misura di sicurezza, solo perché è stato riconosciuto tale in relazione al momento del fatto »: presunzione questa che conduce all'aberrante conseguenza di dover avviare all'ospedale psichiatrico giudiziario soggetti non più infermi di mente, e ad equiparare ingiustificatamente le ipotesi in cui l'infermità effettivamente persista a quelle in cui sia invece del tutto scomparsa.

Ciò, d'altra parte, comporta, secondo il G. I. di Pisa, « un'ulteriore censura di incostituzionalità, rispetto all'art. 32, 2° comma Cost., nella parte in cui la norma costituzionale stabilisce che, nel disporre un determinato trattamento sanitario, la legge non possa « in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana ».

In effetti l'esecuzione della misura dell'ospedale psichiatrico giudiziario comporta necessariamente la cura dell'internato, perché la rieducazione ed il reinserimento sociale dell'infermo di mente implicano la guarigione (od il miglioramento) della malattia che è all'origine della pericolosità del soggetto; e non v'è dubbio, ovviamente, che si tratti di un trattamento obbligatorio. Se così è, esso deve sottostare ai limiti sanciti dall'art. 32, 2° comma Cost., per qualsiasi trattamento sanitario coattivo.

In particolare, il « rispetto della persona umana », ed i limiti che esso impone, possono ricondursi all'esigenza fondamentale e primaria consistente nella necessità che il soggetto sia in ogni caso riguardato e trattato come un valore in sé, e non degradato a mezzo per perseguire finalità estranee, secondo il principio che è alla base del nostro ordinamento costituzionale (art. 2 Cost.). Trasferendo tali esigenze al trattamento sanitario obbligatorio, non è difficile scorgere che il primo limite, imposto dal rispetto della persona umana, consiste nella necessità che sia assicurato un accertamento medico tecnicamente corretto dei presupposti del trattamento, perché soltanto questa condizione assicura che la limitazione imposta alla libertà del soggetto corrisponde ad una sua effettiva necessità terapeutica, senza la quale il trattamento stesso costituirebbe un mezzo realizzato per fini diversi dalla cura, e quindi, estranei alla persona che lo subisce ».

9. — Nel giudizio così instaurato interveniva — in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri — l'Avvocatura dello Stato, che, richiamando la sentenza di questa Corte n. 106/1972, negava che la norma impugnata introduca una « presunzione fondata su un'altra presunzione », essendo solo prevista, in essa, una ragionevole cautela nell'accertamento della cessazione dello stato di pericolosità. D'altra parte, i limiti imposti dal rispetto della persona umana (art. 32 cpv. Cost.) sarebbero rispettati attraverso le ripetute verifiche dello stato del soggetto e la possibilità di revoca anticipata della misura.

10. — Della costituzionalità dell'art. 222 cod. pen. dubitava altresì, sotto un diverso profilo, il magistrato di sorveglianza del Tribunale di Roma, chiamato applicare la misura di sicurezza in questione nei confronti di Riva Giuseppe, prosciolti perché riconosciuto infermo di mente dai reati di resistenza e oltraggio a P. U., incensurato e risultato allo stato « affetto da una forma di malattia mentale riconducibile a forte esaurimento nervoso e trattabile ambulatorialmente (grazie anche alla fattiva collaborazione della famiglia e ad una concreta prospettiva di lavoro) » (r.o. 480/78).

Nell'ordinanza, emessa il 20 maggio 1978, il giudice *a quo* osservava che « la previsione che l'infermo di mente debba essere sottoposto *solo e soltanto* alla misura di sicurezza detentiva dell'ospedale psichiatrico giudiziario » — fondata sulle preminenti finalità di prevenzione e difesa sociale assegnate nel codice vigente alle misure di sicurezza — si traduce in una distorsione della funzione di risocializzazione a questa assegnata dalla Carta costituzionale nei casi in cui la malattia mentale da cui il soggetto è affetto sia, per la sua natura o per il grado di evoluzione, curabile ambulatoriamente, o comunque con tecniche o terapie conciliabili con un suo normale inserimento nel contesto sociale. Ciò tanto più in quanto esiste nel sistema un'altra misura di sicurezza, la libertà vigilata, che — essendo sottoposta ad una disciplina sufficientemente elastica da consentire al magistrato di sorveglianza l'individuazione degli obblighi da imporre al prosciolto per infermità mentale (cure ambulatoriali, periodi di osservazione presso nosocomi ecc.) — sarebbe funzionalmente idonea a rimuovere le cause della pericolosità senza compromettere le potenzialità di risocializzazione del soggetto. La sostituibilità della libertà vigilata alle case di cura e di custodia è del resto già contemplata per i semi-infermi di mente dall'art. 219, 3° comma cod. pen. La mancata previsione, nell'art. 222 cod. pen., di un'analoga facoltà di sostituzione contrasterebbe, ad avviso del giudice *a quo*, con i diritti al lavoro, alla salute e, in genere, ad una attiva partecipazione alla vita sociale garantiti dagli artt. 4, 1° e 2° comma, e 32 Cost.

La censura d'incostituzionalità, di conseguenza, dovrebbe investire « anche l'art. 231 stesso codice laddove non prevede, come adeguato e conforme aggravamento per delle violazioni di particolare gravità delle prescrizioni della libertà vigilata applicata ad un infermo di mente, l'applicazione della misura di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario in luogo della casa di lavoro o della colonia agricola ».

11. — Intervenendo in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio così instaurato, l'Avvocatura dello Stato osservava che, essendo opinabile, allo stato delle conoscenze scientifiche, l'individuazione delle modalità più adeguate alla cura dei malati di mente, essa non può che spettare al legislatore ordinario: sicché il problema sollevato dall'ordinanza sarebbe di politica legislativa e non di legittimità costituzionale. Ed invero, « preminente sul diritto al lavoro v'è il dovere-diritto di curarsi se infermi; ed il diritto alla salute è di certo tutelato con la prescrizione di ricovero adeguato ».

Quanto alla censura mossa all'art. 231 cod. pen., l'Avvocatura osservava che con essa veniva chiesta alla Corte una sorta d'integrazione, non consentita, del sistema normativo; e che, non essendo la violazione delle prescrizioni alla libertà vigilata necessariamente segno di infermità mentale da curare in manicomio giudiziario, mancherebbe il nesso di consequenzialità di cui all'art. 27, ultima parte, legge n. 87

del 1953 e la questione sarebbe quindi irrilevante. In ogni caso, essa sarebbe infondata, essendo evidentemente problema di politica legislativa l'individuazione delle sanzioni appropriate per le suddette inosservanze.

12. — Decidendo sull'istanza di revoca anticipata della misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario per la durata minima di dieci anni avanzata da Nebiolo Dario — proscioltosi per vizio totale di mente dall'imputazione di omicidio — la Sezione di sorveglianza di Bologna con ordinanza in data 7 dicembre 1978, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 215 e 222 cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 1° comma e 32 Cost. (r.o. 372/79).

La Sezione osservava innanzitutto che la misura di sicurezza manicomiale si fonda sulla concezione adottata dal legislatore del 1930, secondo cui l'infermità psichica rende probabile la commissione di reati: concezione che è una specificazione di quella che aveva ispirato la legge manicomiale n. 36, del 1904 la quale vedeva il malato di mente come elemento perturbatore della società dei « sani » e perciò si preoccupava innanzitutto di provvedere al suo ricovero coattivo, subordinando a tale intervento quello terapeutico. Di siffatta preminenza delle finalità di sicurezza sono espressione varie disposizioni che consentono (o consentivano) il ricovero in manicomio: anche indipendentemente da ogni provvedimento relativo alla custodia preventiva (art. 88 cod. proc. pen.); anche durante l'esecuzione della pena (art. 148 cod. pen., prima della sentenza n. 146/1975); ovvero anche prima dell'accertamento dell'attribuibilità del fatto-reato (art. 206 cod. pen.); o ancora in una forma che non è quella della misura di sicurezza provvisoria (art. 258 cod. proc. pen.). Ed un'ulteriore riprova di tale finalizzazione sta, secondo il giudice *a quo*, nell'assegnazione ai manicomi giudiziari di una funzione complementare rispetto a quelli « civili », fino a prevedere talvolta il ricovero alternativo nell'uno o nell'altro, a discrezione del giudice (artt. 148 cod. pen. e 88 cod. proc. pen. ora citati).

Atteso poi il suddetto fondamento della misura (pericolosità derivante da infermità psichica), il fatto-reato — osservava ancora la Sezione di sorveglianza — si pone logicamente come frutto di una pericolosità preesistente, e non come causa esso stesso della pericolosità, ed è conseguentemente solo l'occasione per l'irrogazione della misura di sicurezza manicomiale: che viene disposta, quindi, « quando » e non « perché » è stato commesso un reato.

Dalla vaghezza e genericità delle disposizioni concernenti le modalità d'esecuzione della misura di sicurezza in questione (artt. 213 cpv. cod. pen.; 64 e 65 legge 26 luglio 1975, n. 354; 20 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) il giudice *a quo* deduceva un'identità sostanziale del relativo regime rispetto a quello di esecuzione della pena, di talché potrebbe affermarsi « che la sentenza di proscioglimento per vizio totale di mente risparmia al soggetto la condanna ma non lo



salva dalla pena ». Anzi nella realtà dei fatti la misura, per una serie di meccanismi perversi e aberranti inscindibili dalla natura stessa dei manicomi giudiziari, « è la più dura ed inumana pena del nostro ordinamento ».

Ad una concezione del tutto diversa — rilevava poi la Sezione di sorveglianza — si ispira invece la nuova legislazione sui malati di mente (legge 180/1978, sostituita dalla legge 833/1978 sul servizio sanitario nazionale): la quale, fondandosi su un profondo mutamento di indirizzo delle concezioni psichiatriche dominanti — che escludono l'origine organica di molte malattie mentali e la sufficienza di trattamenti farmacologici che non siano accompagnati da interventi di carattere psicologico e sociale da realizzare in un ambiente di vita non artificiale — ha affermato « il criterio che gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extra ospedalieri, ed ha considerato eccezionali gli interventi » di ricovero obbligatorio; i quali comunque, non possono più fondarsi sulla pericolosità dell'alienato, bensì solo sulla necessità di urgenti interventi terapeutici, e devono avere durata la più breve possibile e tale da ridurre al minimo le limitazioni della libertà dell'infermo.

Dal raffronto tra questa nuova disciplina e quella concernente il ricovero in manicomio giudiziario discende, ad avviso del giudice *a quo*, una grave ed irrazionale disparità di trattamento « in danno dei sottoposti alla misura di sicurezza manicomiale, che come infermi di mente hanno diritto allo stesso tipo di prestazioni curative e riabilitative previsto in via generale e che in concreto di tali prestazioni vengono privati proprio per effetto dell'internamento nell'ospedale psichiatrico giudiziario ». Né si potrebbe fondatamente sostenere che tale disparità « sia resa legittima dalla diversa situazione di fatto connessa all'avere il sottoposto alla misura di sicurezza manicomiale commesso un reato », giacché questo, secondo quanto già detto, è solo occasione e presupposto e non già causa della misura.

D'altra parte, essendo il trattamento cui è sottoposto il ricoverato in manicomio giudiziario di natura essenzialmente carceraria ed afflittiva e quindi antitetico al regime degli interventi terapeutici e riabilitativi previsti dalla nuova legge, risulta evidente, secondo il giudice *a quo*, « il carattere non solo non terapeutico ma dannoso per la salute psichica degli internati infermi della misura di sicurezza medesima »: di qui la censura di violazione dell'art. 32 Cost. mossa alle norme impugnate.

13. — Della legittimità costituzionale degli artt. 204 cpv. e 222, 1° comma cod. pen. dubitava anche, in riferimento al solo art. 3, 1° comma Cost., il giudice istruttore del Tribunale di Milano con ordinanza del 29 dicembre 1979 emessa nel procedimento penale per porto illegale di armi a carico di Fusi Giacomo, che da una perizia psichiatrica all'uopo disposta era risultato totalmente incapace d'intendere e di volere — in quanto affetto da schizofrenia

paranoide — e peraltro persona sicuramente non pericolosa (r.o. 966/79).

Riferendosi alle argomentazioni sviluppate nelle sentenze di questa Corte nn. 68/1967 e 106/1972, il G. I. opinava che — alla stregua della radicale diversità della disciplina dei trattamenti sanitari, anche obbligatori, contenuta nella legge 180/1978 rispetto a quella concernente l'internamento in manicomio giudiziario — dovrebbe escludersi che questo possa rispondere a finalità terapeutiche nei confronti di malati di mente che risultino socialmente non pericolosi; così come dovrebbe escludersi che la previsione di un internamento minimo di due anni risponda ad esigenza di controllo sanitario e non, invece, di (malintesa) difesa sociale.

Ciò premesso, il giudice *a quo* osservava che il contrasto col principio di uguaglianza consiste non nella statuizione di una pre-sunzione di pericolosità basata sull'*id quod plerumque accidit*, bensì nell'assolutezza di essa che, non consentendo la prova contraria, comporta il concreto rischio di sottoporre alla misura persone in effetti non pericolose ed oblitera le diversità di natura, origine e conseguenza esistenti tra le varie infermità e le differenze soggettive nell'ambito di una stessa infermità: il che non sarebbe ragionevole, specie « in una materia tanto complessa e variabile come quella delle propensioni criminali, essendo di per sé evidente che da meri giudizi di probabilità (necessariamente relativi e validi fino a prova contraria) non possono trarsi prognosi infallibili e assolute ».

14. — Argomenti analoghi a quelli già riferiti venivano succintamente svolti anche nell'ordinanza 16 novembre 1979 del Tribunale di Como, con la quale, nel corso di un procedimento penale a carico di Sampietro Giuseppe, veniva sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13, 2° comma Cost., questione di costituzionalità dei citati artt. 204 e 222 cod. pen. (r.o. 68/80).

15. — Alla motivazione della sopra illustrata ordinanza 7 dicembre 1978 della Sezione di sorveglianza di Bologna si richiamava espressamente il giudice istruttore del Tribunale di Milano nel sollevare — con ordinanza del 4 febbraio 1980 emessa nel procedimento penale a carico di Prada Pierantonio — questione di legittimità costituzionale degli artt. 215 e 222 cod. pen. in riferimento agli artt. 3, 1° comma e 32 Cost (r.o. 192/80).

In particolare il G. I. si soffermava sul « capovolgimento » dei principi ispiratori della legge manicomiale del 1904 operato con la legge 833/1978 (artt. 1 cpv., 2 lett. g, 34), lamentando la disparità di trattamento tra i malati di mente socialmente pericolosi che ne consegue, a seconda che abbiano o meno commesso un fatto-reato. E, a dimostrazione dell'irragionevolezza di essa, metteva in rilievo l'occasionalità e la trascurabile entità dell'episodio oggetto del procedimento (il Prada, privo di un braccio, era accusato di oltraggio e di aver tentato di colpire con un pugno un agente), nonché la diversità di conseguenza che tale difformità di disciplina comporta

per l'inimputabile che abbia commesso violenza carnale (ipotesi non infrequente) in dipendenza del fatto puramente estrinseco che la querela sia stata o non presentata.

Rispetto al diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. — a suo avviso certamente leso rispetto ai soggetti già guariti, o comunque non più pericolosi, dalla previsione di un biennio minimo d'internamento — il G. I. osservava che ad escludere l'illegittimità di tale previsione non basta la possibilità di revoca anticipata della misura ex art. 70 legge 354/1975; anche perché la necessità all'uopo di un ricorso (sia pure non limitato a soggetti portatori di un interesse particolarmente qualificato) la renderebbe strumento inidoneo a garantire, per qualsiasi internato, che la custodia in ospedale psichiatrico non si protragga oltre il necessario.

Il fatto poi che la durata minima dell'internamento sia ricollegata al solo parametro della pena comminata in astratto — e, come precisato dalla giurisprudenza, secondo i criteri della contestazione (pena massima irrogabile, computando le aggravanti e non le attenuanti) — comporta, a parere del G. I., che si parifichino situazioni anche profondamente diverse tra loro, impendendo ogni possibilità di valutazione differenziata dei singoli casi concreti (es. comparazione tra attenuanti e aggravanti).

Il giudice *a quo* evidenziava infine la disparità di trattamento che l'art. 222 cod. pen. comporta rispetto ai seminfermi di mente, per i quali — a differenza che per i totalmente infermi — è talora consentita (art. 219, 3° comma cod. pen.) la scelta tra la misura di sicurezza detentiva e quella non detentiva.

16. — Nel giudizio così instaurato interveniva il Prada che, richiamando le argomentazioni svolte dal G. I. di Milano, sosteneva in particolare l'inidoneità del criterio della commissione di un reato a costituire valido strumento per differenziare la posizione dell'infermo di mente « comune » da quella dell'infermo di mente « imputato ». La previsione dell'inimputabilità di costui, escludendo che nei suoi confronti si celebrato un processo, impedirebbe infatti che si compiano gli accertamenti relativi alla sussistenza del fatto, alla sua addebitabilità al prevenuto ed alla sua natura di reato, dato che su tali circostanze normalmente non si pronuncia (e non si può pronunciare) il giudice naturale con tutte le garanzie previste dalla legge. Inoltre, il carattere « inumano » e « degradante » del trattamento riservato agli infermi di mente in manicomio giudiziario comporterebbe violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e quindi del principio di cui all'art. 10, 1° comma Cost.

17. — Lo stesso G. I. di Milano sollevava poi con motivazione sostanzialmente identica, questione di legittimità costituzionale degli artt. 204 cpv., 215 e 222 cod. pen., in relazione agli artt. 3, 1° comma e 32 Cost.; questa volta, peraltro, riferendosi solo alla diversa disciplina di cui alla legge 833/1978 ed all'inammissibilità di prova

contraria sulla pericolosità sociale. L'ordinanza (r.o. 896/80) veniva emessa il 29 settembre 1980 nel corso di un procedimento penale per furto, rapina ed altro a carico di Romeo Luigi, risultato all'esame peritale del tutto incapace d'intendere e di volere al momento del fatto e bisognoso, secondo il perito, di un trattamento diverso da quello praticabile col ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

18. — Sulle conseguenze del riferimento alla pena comminata in astratto dalla legge si appuntava invece la censura di violazione dell'art. 3 Cost. prospettata rispetto all'art. 222 cod. pen. dal giudice istruttore del tribunale di Pisa con ordinanza del 23 febbraio 1980 (r.o. 360/80), emessa nel corso del procedimento a carico di Tempesti Alessandro, riconosciuto affetto da vizio totale di mente. Premesso che a costui era addebitato, oltre a due contravvenzioni, il furto di oggetti di modesto valore custoditi all'interno di un'autovettura e che — in virtù dell'attenuante del danno di speciale tenuità quanto meno equivalente alle aggravanti contestate — egli avrebbe sicuramente meritato una pena inferiore ai due anni di reclusione, il G. I. contestava la razionalità di una previsione per cui non solo la durata del ricovero, ma addirittura l'applicazione o meno della misura in questione, ed in definitiva la stessa pericolosità sociale, dipende dall'entità della pena massima stabilita dalla legge per l'ipotesi astratta di reato (superiore a due anni di reclusione; se inferiore, si fa luogo alla semplice comunicazione della sentenza di proscioglimento alla autorità di P.S. In tal modo, secondo il giudice *a quo*, « sfugge del tutto il collegamento tra pericolosità e gravità del fatto in concreto », manca cioè ogni possibilità di adattamento della misura all'effettiva entità del reato e quindi al grado di pericolosità del soggetto. « Così, persone che, portate a giudizio per rispondere di fatti pur ricadenti sotto la stessa ipotesi di reato, sarebbero punite in modo diverso in rapporto alla diversa gravità del fatto, sono considerate ugualmente pericolose agli effetti dell'applicazione della misura tanto che saranno ricoverate in manicomio per uguale periodo minimo; e persone che, portate a giudizio per rispondere di reati diversi, sarebbero però condannate alla stessa pena in rapporto ad una gravità del fatto sostanzialmente corrispondente e dovrebbero quindi denotare una pericolosità di uguale grado, sono invece soggette oppure no alla misura a secondo del titolo di reato ».

Il rimedio a ciò potrebbe essere, ad avviso del G. I. mutuato dalla soluzione già adottata in tema di concessione del perdono giudiziale, ove dall'originario criterio della pena edittale massima (art. 169 cod. pen., come approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) si è passati a quello della pena in concreto (art. 19 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404).

19. — Una questione di legittimità degli artt. 204, ultimo comma, 215 e 222 cod. pen. veniva altresì sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 Cost., dal Tribunale di Roma con ordinanza del 25 febbraio 1980 emessa nel procedimento penale a carico di Furlan Giorgio im-

putato dei reati di cui agli artt. 521 e 527 cod. pen. e ritenuto all'esame peritale totalmente incapace d'intendere e di volere (r.o. 367/80).

Nella motivazione, il Tribunale — con argomenti analoghi a quelli svolti dalla Sezione di sorveglianza di Bologna — sosteneva che, con l'entrata in vigore della legge n. 180/1978, sono venuti a mancare i presupposti culturali, scientifici e sociali che giustificavano la presunzione assoluta di pericolosità degli infermi di mente, essendo ormai opinione scientifica comune che il malato di mente non sia sempre persona pericolosa, e che il ricovero — salvo ipotesi ben individuate — non sia utile o sia addirittura dannoso alla salute del paziente. Di qui, oltre alla violazione degli artt. 32 e 3 — perché la suddetta presunzione non consentirebbe di distinguere tra situazioni diverse — anche quello dell'art. 24 Cost., perché in tali ipotesi sarebbe irragionevolmente compromesso il diritto di difesa.

20. — Alla motivazione della suesposta ordinanza del Tribunale di Roma si richiamava espressamente il Pretore di Pieve di Cadore nel sollevare, in riferimento sempre agli artt. 3, 24 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 204 cpv. e 222 cod. pen. nel procedimento per i reati di cui agli artt. 341 e 367 cod. pen. a carico di Pais Marden Ivano, che secondo la perizia all'uopo disposta era totalmente infermo di mente al momento del fatto ma non pericoloso al momento del giudizio (ordinanza del 20 dicembre 1980: r.o. 90/81).

21. — Ancora il G. I. del Tribunale di Milano dubitava della legittimità costituzionale dell'art. 222 cod. pen. — questa volta in riferimento agli artt. 2, 3, 1° comma, 27, 3° comma e 32 Cost. — con ordinanza emessa il 27 maggio 1980 (r.o. 519/80) nel corso del procedimento penale a carico di D'Amato Antonio. Costui aveva manifestato turbe psicopatologiche dopo il suo arresto e, ricoverato perciò nel reparto di osservazione neuropsichiatrica della casa circondariale di San Vittore, aveva aggredito un altro detenuto procurandogli lesioni gravissime. All'esame peritale, era risultato che quest'ultimo episodio — oggetto del giudizio — era stato commesso in stato di totale incapacità d'intendere e di volere e che peraltro egli aveva poi integralmente riacquisito la sanità mentale, sì da doversi escludere che fosse socialmente pericoloso.

Rilevato che, ciò nonostante, avrebbe dovuto applicarsi la misura del ricovero in manicomio giudiziario (*rectius*, ospedale psichiatrico giudiziario) per almeno due anni ex art. 222 cod. pen., il G. I. riteneva tale conseguenza in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 27 e 32 cpv. Cost. (l'ordinanza richiamava anche l'art. 2 Cost., senza peraltro svolgere rispetto ad esso alcuna specifica motivazione). Innanzitutto perché, applicando la medesima misura sanzionatoria al reo affetto da infermità psichica ed al reo sano di mente, si parificano situazioni soggettive diverse. In secondo luogo perché — sulla base delle stesse affermazioni tratte dalla Corte nella sentenza n. 68 del 1967 — la legittimità costituzionale del citato art. 222 dovrebbe rite-

nersi subordinata all'effettiva esistenza dello stato d'infermità psichica; anche perché gli « effetti devastanti » che il ricovero in un luogo per alienati psichici può notoriamente determinare su una persona sana di mente farebbero sortire alla misura di sicurezza l'effetto contrario a quello corrispondente alla sua precipua funzione.

22. — Anche il Pretore di San Donà di Piave, con ordinanza del 25 giugno 1980 (r.o. 658/80) emessa nel procedimento per truffa a carico di Rizzardi Carlo — risultato totalmente incapace d'intendere e di volere al momento del fatto ma sano di mente all'epoca del giudizio — sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, 1° comma cod. pen. lamentando l'ingiustificata parificazione del malato di mente al sano (art. 3 Cost.) ed il pregiudizio alla salute di quest'ultimo derivante dall'obbligatorio ricovero in manicomio giudiziario.

23. — Censure identiche — per profili e motivazione — a quelle formulate dal G. I. di Milano nell'ordinanza 4 febbraio 1980 muoveva altresì agli artt. 215 e 222 cod. pen. il giudice istruttore del Tribunale di Pisa con ordinanza del 4 settembre 1980 (r.o. 11/81) emessa nel corso del procedimento a carico di Grassi Guglielmo che, fuggito da una clinica psichiatrica, aveva aggredito un conducente impossessandosi della sua vettura. Nella specie era risultata la totale infermità mentale dell'imputato al momento del fatto, ma l'ultimo controllo peritale aveva evidenziato che egli era in buon equilibrio psichico (ma sotto trattamento psicotropo di mantenimento) ed aveva escluso che fosse persona socialmente pericolosa.

24. — Alla motivazione della suddetta ordinanza 4 febbraio 1980 del G. I. di Milano si richiamava altresì espressamente il Pretore di Pisa, nel sollevare, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. questione di legittimità costituzionale dei citati artt. 204 cpv. e 222 cod. pen. con ordinanza del 21 marzo 1981 (r.o. 360/81) emessa nel corso del procedimento per i reati di cui gli artt. 340, 341 e 651 cod. pen. a carico di Giaconi Anna Maria, nei cui confronti la perizia aveva accertato che era totalmente incapace d'intendere e di volere al momento del fatto, ma che non era affatto pericolosa e che era quasi completamente guarita (sicché il ricovero in manicomio giudiziario poteva risultarle dannoso).

25. — Anche il G. I. del Tribunale di Grosseto si riportava espressamente alle argomentazioni del G. I. di Milano (ord. 4 febbraio 1980) e della Sezione di sorveglianza di Bologna (ord. 7 dicembre 1978) nel sollevare, sotto i medesimi profili prospettati dal primo, questione di legittimità costituzionale degli artt. 215, 204 cpv., e 22 cod. pen. (ordinanza del 20 maggio 1981; r.o. 480/81). Nella specie, all'imputata Martinazzo Malvina erano addebitati reati in astratto gravi (artt. 578 e 411 cod. pen.) ma in concreto di lieve entità per le particolari modalità del fatto, sicché « il probabile

concorso di circostanze attenuanti renderebbe applicabile una pena di due anni di reclusione ». Anche in questo caso, l'imputata era risultata totalmente incapace d'intendere e di volere al momento del fatto, ma ne era stata del tutto esclusa la pericolosità sociale.

Nel giudizio così instaurato interveniva, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, peraltro con atto depositato il 15 gennaio 1982, e quindi fuori termine.

26. — La legittimità costituzionale degli artt. 204, 215 e 222 cod. pen., in quanto statuenti un periodo minimo di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, veniva infine posta in dubbio dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 29 maggio 1981 (r.o. 573/81) emessa nel procedimento penale a carico di Scroccaro Silvano, che era risultato affetto da vizio totale di mente. Ad avviso del Tribunale, tali norme si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., « avuto riguardo alla impossibilità di determinare la pericolosità prima della scadenza del termine minimo in relazione alla legge sugli ospedali psichiatrici del 1978 che prevede per i cittadini in genere (non imputati) il trattamento psichiatrico obbligatorio solo fino a quando sussiste in senso lato la pericolosità ».

27. — Nel giudizio così instaurato interveniva, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, la quale richiamate le sentenze nn. 68/1967 e 106/1972 di questa Corte, sottolineava che in base alla successiva sentenza n. 110/1974 — apparentemente ignota al Tribunale di Venezia — è possibile far cessare l'applicazione della misura di sicurezza *de qua* anche prima della scadenza del termine minimo, sicché il ricovero « non si protrae necessariamente anche oltre la esclusa pericolosità ». È vero, aggiungeva l'Avvocatura, che permane una differenza di trattamento rispetto al cittadino comune nell'ipotesi d'internamento provvisorio, giacché mentre l'internamento in ospedale del non imputato non è obbligatorio se sia infermo di mente ma chiaramente non pericoloso, per il soggetto imputato o proscioltto esso è obbligatorio; anche se una volta esclusa la pericolosità, la misura può essere ben tosto revocata. Ma tale differenza si giustifica — secondo l'Avvocatura — in ragione della commissione di un reato, che rende « tutt'altro che peregrina » — diversamente che per i non imputati — l'ipotesi che il soggetto abbia ad ulteriormente delinquere. Né, per altro verso, sussisterebbe violazione dell'art. 32 Cost., in quanto « il soggetto imputato o proscioltto da reato che risulti infermo di mente è obbligato agli accertamenti sanitari ai fini della valutazione della sua pericolosità per disposizione di legge ».

#### *Considerato in diritto*

1. — I giudici *a quibus* denunciano talune disposizioni del codice penale (artt.: 204, cpv., 205 cpv.; 215, 222 e 231) con riferimento ad una pluralità di parametri costituzionali (artt.: 3, 4, 13, 2° com-

ma; 27, 1° e 3° comma; 32, 1° e 2° comma; 111) e sotto molteplici profili.

Centrale e comune a tutte le ordinanze di rimessione è, peraltro, la questione se sia costituzionalmente legittimo il trattamento normativamente riservato ai soggetti che, essendone stata accertata l'incapacità di intendere o di volere, per infermità psichica, al momento in cui hanno commesso un fatto di reato — non colposo e punito con pena edittale superiore nel massimo ad anni due di reclusione — sono stati, perciò, prosciolti, perché non imputabili (art. 88 cod. pen.). Ciò in quanto di costoro si deve « sempre » ordinare il ricovero in un manicomio (ora « ospedale psichiatrico ») giudiziario per un periodo minimo predeterminato dalla legge (art. 222, 1° e 2° comma cod. pen.), presumendosene la pericolosità sociale.

I ventidue giudizi, di cui alle ordinanze indicate in epigrafe, che propongono questioni identiche od analoghe possono, perciò, essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — Questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi su questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto disposizioni di legge — sostanziali e processuali — concernenti le misure di sicurezza detentiva del ricovero in manicomio, ora ospedale psichiatrico, giudiziario.

Sinteticamente e per quanto può rilevare ai fini del presente giudizio — che concerne unicamente soggetti prosciolti perché non imputabili per infermità mentale ai quali va applicata, obbligatoriamente ed automaticamente, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per il periodo minimo legislativamente fissato — basterà ricordare che la Corte ha giudicato indenni da censure di costituzionalità (mosse con riferimento agli artt. 3, 13, 1° e 2° comma, 24, 2° comma, 27, 2° comma — in realtà terzo — e 32 Cost.) le disposizioni del codice penale (artt. 204, 2° comma, 222, 1° e 2° comma, 224, ultimo comma) che stabiliscono una presunzione assoluta di pericolosità sociale a carico, appunto, degli imputati prosciolti per infermità psichica da un reato di una certa gravità. Ciò perché « la presunzione stessa deve ritenersi giustificata allorché si sia in presenza di condizioni le quali consentano di far ritenere, sulla base di valutazioni obiettive ed uniformi desunte dalla comune esperienza, la probabilità di un futuro comportamento criminoso da parte di chi abbia commesso un reato in circostanze che ne precludevano l'imputabilità » (sent. 106/1972). La presunzione di pericolosità presuppone, dunque, la riferibilità di un fatto di reato (non colposo, punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a due anni) ad un soggetto che, nel momento in cui lo ha commesso, era incapace di intendere o di volere per infermità psichica. E, poiché la pericolosità sociale consiste in una probabilità di recidiva (art. 203, 1° comma cod. pen.) e dà quindi luogo ad un giudizio prognostico, la ragionevolezza del criterio presuntivo adottato dal legislatore poggia sull'accertamento di una infermità



psichica che, come si è manifestata nella commissione di un reato, così, secondo dati di comune esperienza, può dar luogo alla reiterazione di condotte criminose. In altre parole, è il giudizio di probabilità, la prognosi di recidiva che il legislatore vuole si deduca obbligatoriamente dall'accertamento dei due indicati e correlati presupposti, e questa sua scelta « non può ritenersi condizionata a vincoli discendenti dal rispetto di principi costituzionali, e più particolarmente da quello dell'art. 3, ma rimane invece affidata a valutazioni di politica legislativa » (sent. 106/1972 cit.).

3. — Alla stregua di questo medesimo filone argomentativo, per cui la presunzione di pericolosità in tanto può considerarsi costituzionalmente legittima, in quanto si basa sull'*id quod plerumque accidit* (cfr. sentenze: nn. 19 del 1966, 68 del 1967 e 106 del 1972) la Corte — con la sentenza n. 1 del 1971 — ha, invece, dichiarato la illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3, 1° comma, Cost., dell'art. 224, 2° comma, del codice penale « nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico per i minori degli anni quattordici il ricovero per almeno tre anni in riformatorio giudiziario ». Ciò perché la norma in esame riguarda in modo identico situazioni diverse (dell'infante, del bimbo in tenera età e del minore prossimo al raggiungimento del quattordicesimo anno di età) e perché è arbitrario, in quanto non suffragato da alcun dato di esperienza, ritenere normale la pericolosità del minore di quattordici anni.

4. — Va, infine, ricordato che la Corte ha ripetutamente sottolineato come il rigore del sistema — in quanto fondato sulla presunzione assoluta di pericolosità — trovi temperamento nella possibilità di revoca della misura di sicurezza, ex art. 207 del codice penale. Del terzo comma di quest'ultima disposizione la Corte, con la sentenza n. 110 del 1974, ha, poi, dichiarato la illegittimità costituzionale « nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia — anziché al giudice di sorveglianza — il potere di revocare le misure di sicurezza », pervenendo quindi, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, alla pronuncia di incostituzionalità anche del secondo comma del medesimo art. 207 del codice penale « in quanto non consente (al giudice) la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge ».

5. — Conclusivamente, si può dire che la disciplina complessiva della misura di sicurezza detentiva del ricovero in manicomio (ora ospedale psichiatrico) giudiziario, per effetto della giurisprudenza della Corte e per la successiva intervenuta abrogazione dell'art. 207, ultimo comma, del codice penale (in forza dell'art. 89 della legge 26 luglio 1975, n. 354), si è sostanzialmente modificata rispetto all'impianto originario.

Ciò nel senso che, pur ferma, salvo che per i minori degli anni quattordici, la presunzione legale di pericolosità sociale desunta dalla

commissione di un reato di una certa gravità in condizioni di totale incapacità di intendere o di volere per infermità psichica, « spetta al giudice il potere di revoca della misura di sicurezza — ove sia accertata la cessazione dello stato di pericolosità (art. 207, 1° comma cod. pen.) — anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge » (sent. n. 110 del 1974, citata).

6. — Tanto ricordato, la Corte riafferma anzitutto la legittimità in via di principio, nel campo delle misure di sicurezza, di tecniche normative di tipizzazione di « fattispecie di pericolosità » cui collegare l'applicazione di determinate misure.

L'esigenza di una determinazione legale sufficientemente precisa dei presupposti delle misure di sicurezza deriva, anzi, dalla affermazione costituzionale del principio di legalità (art. 25, ultimo comma, Cost.). Rientra, dunque, sempre in via di principio, nella responsabilità del legislatore anche determinare se e quali spazi e criteri d'orientamento sia opportuno lasciare alla discrezionalità o all'apprezzamento tecnico del giudice in vista dell'adeguamento finalistico delle misure alle situazioni individuali.

È parimenti acquisita alla giurisprudenza della Corte la doverosità del sindacato, alla stregua del principio di uguaglianza, su singole fattispecie di pericolosità costruite in termini « presuntivi » e rigidi, là dove la presunzione di pericolosità non abbia fondamento nell'*id quod plerumque accidit* ed abbia per conseguenza la indiscriminata applicazione delle misure di sicurezza in situazioni che differiscono fra loro proprio negli aspetti cui la misura ragionevolmente può riferirsi (sent. n. 1 del 1971, dianzi citata).

La questione di legittimità costituzionale del trattamento previsto dall'art. 222 del codice penale per gli autori di reato prosciolti per infermità psichica non può, pertanto, essere dissolta nella questione generica della « pericolosità presunta », ma si incentra sui contenuti specifici di una specifica tipizzazione o presunzione normativa, in forza della quale i presupposti dell'obbligatorio ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario sono costituiti da: commissione di un delitto di una certa gravità (espressa dal massimo edittale di pena) e totale infermità mentale dell'imputato al momento del fatto.

« Presunzione di pericolosità », in concreto, non significa altro che l'obbligatoria ed automatica applicazione della misura in tali ipotesi, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione e da eventuali ulteriori accertamenti; l'unico limite è che fra il fatto giudicato e la sentenza non sia decorso un tempo superiore a cinque ovvero a dieci anni (art. 204, cpv., n. 1 e 2 cod. pen.), nei quali casi si deve fare luogo a giudizio di pericolosità in concreto, secondo il principio enunciato come generale dall'art. 203 del codice penale.

La logica della disposizione denunciata sta nell'assumere l'infermità psichica dell'autore del reato quale elemento che caratterizza e collega i due termini della disciplina: il delitto in cui l'infermità

ha manifestato una sua specifica pericolosità ed il tipo di risposta legale. La misura « di sicurezza » del ricovero obbligatorio in ospedale psichiatrico giudiziario costituisce la risposta alla pericolosità del soggetto; risposta modellata sulla specifica ragione (causa) di questa sua ritenuta pericolosità, vale a dire l'infermità psichica quale si è estrinsecata nel delitto commesso. Presupposti e definizione dell'istituto pongono così in risalto — e inscindibilmente collegano — dimensioni di « sicurezza » e dimensione terapeutica; il che è necessario a legittimare la misura, sia di fronte alla finalità di prevenzione speciale, « riabilitativa », propria in genere delle misure di sicurezza (sentenza n. 68 del 1967) sia di fronte al principio, anche esso costituzionale, di tutela della salute (art. 32 Cost.).

Come misura « finalizzata » — orientata a risultati, ad un tempo di sicurezza e di terapia — il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario appare pertanto ragionevolmente connesso al duplice presupposto tipico della commissione di un delitto non lieve e dell'infermità psichica quale condizione del delitto.

7. — Le argomentazioni sin qui richiamate ed esposte valgono a confutare in modo esplicito od implicito quelle in contrario addotte dalla maggior parte dei giudici rimettenti, al fine di contestare la legittimità costituzionale della presunzione di pericolosità sociale posta dalle norme denunciate. Va, peraltro, precisato che si riferisce alle questioni sollevate in giudizi nei quali indagini peritali esperite caso per caso hanno escluso la pericolosità sociale dell'imputato, pur essendo rimasta sostanzialmente inalterata, nella sua natura, nelle sue caratteristiche e nella sua intensità, rispetto al momento del fatto, l'infermità psichica dell'imputato stesso, che determinandone il vizio totale di mente, ne comporta il proscioglimento ai sensi dell'art. 88 del codice penale. Questo presupposto di fatto accomuna le varie questioni, tutte rivolte, pur su piani e sotto profili diversi, ad indubbiare il criterio presuntivo posto dal legislatore, la cui razionalità si assume smentita, nelle fattispecie considerate dall'accertamento peritale.

In aggiunta alle considerazioni sopra svolte, più che ribadire la natura prognostica — di reiterazione di condotte criminose — del giudizio di pericolosità sociale, che rende del tutto ragionevole (anzi ineliminabile in ogni caso) il ricorso a criteri probabilistici, val la pena di osservare che il riferimento al massimo della pena edittale, assunto quale indice della gravità del reato, e non invece alla pena irrogabile in concreto, tenendo conto di eventuali attenuanti, oltre a discendere in modo coerente dal presupposto della misura rappresentata da una sentenza di proscioglimento (e non di condanna) dell'imputato incapace, garantisce la applicazione della misura stessa in tutte le situazioni normativamente descritte con pieno rispetto del principio di uguaglianza. Quanto alla ulteriore censura, per cui le norme impugnate assoggetterebbero ad uguale disciplina infermità di natura diversa, ovvero della stessa natura ma di diversa intensità da soggetto a soggetto, basterà rilevare che presupposto

per l'applicazione della misura è un accertamento di incapacità di intendere o di volere per infermità psichica e che tale requisito è sufficiente ad accomunare infermità che, pur se di natura ed intensità diverse, danno luogo all'identico risultato in termini di imputabilità (art. 88 cod. pen.).

Lo stesso requisito d'altra parte, differenzia nettamente la situazione del totalmente infermo di mente rispetto a quella del seminfermo di mente, la cui capacità di intendere o di volere, pur se grandemente scemata, non è esclusa (art. 89 cod. pen.). È perciò del tutto legittimo — oltre che razionalmente adeguato — che solo per il secondo e non anche per il primo sia prevista, in determinati casi, la possibilità di sostituire la misura di sicurezza detentiva con quella, non detentiva, della libertà vigilata (art. 219, 3° comma cod. pen.). Dall'affermata legittimità di tale trattamento differenziato deriva l'infondatezza dell'ulteriore censura di violazione del diritto al lavoro garantito dall'art. 4 Cost. Deve di conseguenza ritenersi precluso l'esame dell'ulteriore censura mossa dal giudice di sorveglianza del Tribunale di Roma all'art. 231 cod. pen. sotto il profilo della mancata previsione della possibilità di sostituire, in senso inverso, la misura di sicurezza detentiva alla libertà vigilata in caso di gravi violazioni alle prescrizioni inerenti a questa, trattandosi evidentemente di questione prospettabile solo presupponendo la fondatezza di quella or ora disattesa.

Delle questioni sollevate con riferimento agli artt. 13, 2° comma, 111 e 24, 2° comma Cost., basterà dire che sono state già dichiarate infondate dalla Corte con le sentenze nn. 19 del 1966 e 68 del 1967, e che i giudici rimettenti non propongono ora argomentazioni diverse da quelle allora disattese.

Nemmeno può ritenersi vulnerato il principio della personalità della responsabilità penale, di cui all'art. 27, 1° comma Cost. Pur a voler ammettere in via di ipotesi, che nel campo di applicazione del citato disposto costituzionale rientrino anche le misure di sicurezza e non, invece, soltanto le pene, resta che il vincolo ivi posto attiene al momento della costruzione della fattispecie e comporta la necessità di un collegamento tra il presupposto specifico della misura e il soggetto cui essa viene applicata: in altre parole, si esige che la misura stessa venga applicata soltanto a soggetti dei quali risulti accertata la pericolosità criminale. Rispetto al precetto costituzionale è invece indifferente il modo in cui il suddetto collegamento viene configurato, se cioè esso debba risultare da un accertamento caso per caso della pericolosità ovvero da una presunzione stabilita dal legislatore sulla base di presupposti razionalmente idonei a fondarla.

La censura, infine, mossa con riferimento all'art. 27, 3° comma Cost., è già stata respinta da questa Corte (sentenze n. 68 del 1967 e 106 del 1972) con il rilievo che tale norma « si riferisce soltanto alle pene e non considera le misure di sicurezza proprio perché esse tendono ad un risultato che uguaglia quella rieducazione cui deve mirare la pena ». Al proposito si può aggiungere che rispetto al

parametro costituzionale invocato viene in considerazione il tipo di misura prefigurato in via generale dal legislatore e la sua astratta idoneità a perseguire finalità rieducative, non invece le modalità di determinazione e di accertamento dei presupposti per la sua applicazione.

Vero è che la questione qui da ultimo disattesa ha ad oggetto non tanto la presunzione di pericolosità sociale, come normativamente posta, quanto il ricovero obbligatorio in ospedale psichiatrico giudiziario, per il dubbio che tale ricovero non sia razionalmente idoneo al conseguimento delle finalità curative e risocializzanti assegnate — accanto alle finalità di prevenzione sociale — alla misura di sicurezza in questione. Nella stessa prospettiva si pongono altri giudici rimettenti che denunziano una possibile lesione dell'art. 32, 1° comma Cost. con riguardo alle condizioni strutturali ed alle prassi terapeutiche degli ospedali psichiatrici giudiziari, ovvero una violazione del principio di uguaglianza, stante il trattamento gravemente deteriore riservato agli infermi di mente ai quali viene applicata la misura di sicurezza in esame rispetto ai comuni malati di mente, cui si applica la nuova legislazione in materia, ai sensi della quale il ricovero obbligatorio è eccezionale, di durata limitata e fondate soltanto sulla necessità di urgenti interventi terapeutici, senza che venga più in considerazione la pericolosità dell'infermo (legge 13 maggio 1978, n. 180 e legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Prendendo in esame quest'ultima censura, è evidente la non omogeneità delle situazioni messe a confronto, posto che la misura di sicurezza in questione torna applicabile soltanto a quegli infermi di mente che, essendo stati prosciolti dall'imputazione di un reato di una certa gravità perché commesso in stato di totale incapacità di intendere o di volere, vengono dalla legge considerati socialmente pericolosi. Al comune malato di mente non è riferibile invece la commissione di alcun reato, o almeno di un reato di uguale gravità, e tanto basta a legittimare il differente trattamento normativo.

Quanto infine ai rilievi che vengono mossi alle effettive condizioni organizzative e di gestione degli ospedali psichiatrici giudiziari, rappresentate come tali da menomare grandemente o addirittura vanificare la funzione di cura degli internati per soddisfare, invece e soltanto, una funzione repressiva e segregante, questa Corte, giudice delle leggi, non può dedurre motivi di incostituzionalità delle norme denunziate, tra le quali non sono comprese quelle disciplinanti appunto gli ospedali psichiatrici giudiziari. Ciò non toglie che le carenze lamentate dai giudici rimettenti, in base a personali, sofferte esperienze e risultanti anche da indagini ufficiali condotte o promosse da autorità a ciò competenti, esigano la più attenta considerazione e la più sollecita iniziativa da parte del legislatore e dei pubblici poteri. Il problema umano e sociale del trattamento da riservare ai soggetti prosciolti perché non imputabili per infermità psichica non può essere affrontato e risolto in termini formali e nominalistici — di etichetta verrebbe fatto di dire — ma impone l'adozione di misure concretamente idonee alla cura e non soltanto

alla custodia di quei soggetti medesimi, essendo evidente che la loro risocializzazione dipende dalla guarigione o quanto meno dal miglioramento delle loro condizioni psichiche.

8. — Le considerazioni svolte e le conclusioni sin qui raggiunte muovono, come si è detto, dal presupposto che la situazione di infermità psichica accertata rispetto al momento del fatto risulti immutata nel momento del giudizio ovvero in quello successivo in cui la misura in questione debba essere ordinata, ove a ciò si sia omesso di provvedere con la sentenza di proscioglimento (art. 205 cpv. n. 2 cod. pen.). In altre parole le disposizioni di legge denunziate in tanto sono indenni da vizi di costituzionalità in quanto una tale infermità sia inalterata nel tempo in cui la misura di sicurezza è applicata ed eseguita (la vicinanza temporale fra il giudizio e l'esecuzione della misura è, nell'ipotesi normale, assicurata dall'immediata esecutività delle sentenze di proscioglimento per inimputabilità).

La disposizione dell'art. 222 cod. pen., peraltro, prescinde dalla « attualizzazione » del giudizio di infermità mentale, guardando esclusivamente al momento del fatto. La struttura « presuntiva » della fattispecie si rivela contenere, come bene hanno osservato alcune ordinanze di rimessione, una presunzione duplice: innanzitutto quella che ricollega infermità e pericolosità, e che è quella che la Corte, in precedenti pronuncie, ha già ritenuto non in contrasto con i criteri di comune esperienza. Ma la applicazione della misura a distanza di tempo dal fatto (obbligatoria ed automatica fino a che non siano trascorsi cinque o dieci anni) poggia su una presunzione ulteriore, concernente il perdurare (non della sola pericolosità, ma) della stessa infermità psichica, senza mutamenti significativi dal momento del delitto al momento del giudizio.

Una simile presunzione assoluta di durata dell'infermità psichica, lungi dall'esprimere esigenze di tutela discrezionalmente apprezzate dal legislatore, finisce per allontanare la disciplina normativa dalle sue basi razionali. Dietro la presunzione non vi sono né dati d'esperienza suscettibili di generalizzazione, né esigenze di semplificazione probatoria. Indurre, a distanza di tempo imprecisata, lo stato di salute mentale attuale da quello del tempo del commesso delitto, è questione di fatto che può e deve essere verificata caso per caso; totalmente privo di base scientifica sarebbe comunque ipotizzare uno stato di salute (anzi di malattia) che si mantenga costante, come regola generale valida per qualsiasi caso d'infermità totale di mente. Quanto alle preoccupazioni probatorie (che pure hanno trovato un eco in precedenti pronuncie della Corte) è di tutta evidenza che la prognosi postuma, richiesta (al perito psichiatra) dall'accertamento della imputabilità o non imputabilità al momento del fatto, presenta difficoltà incomparabilmente maggiori della diagnosi dello stato di salute psichica presente al momento del giudizio od in quello successivo in cui la misura debba essere applicata. Di regola, anzi, sarà proprio questa diagnosi a fornire

elementi basilari per la ricostruzione (induttiva, spesso opinabile) dello stato di salute nei periodi anteriori. Una regola « presuntiva », come quella implicita nell'art. 222 cod. pen., che imponga di ricostruire il presente dal passato, si rivela pertanto un'inversione totale della logica del giudizio scientifico, su cui poggia qualsiasi ragionevole disciplina dell'infermità di mente.

La conseguenza pratica della norma denunciata è che, collegandosi la misura di sicurezza all'infermità psichica al momento del fatto, la misura andrà ugualmente applicata a soggetti che, al momento del giudizio, siano ancora infermi di mente, e ad altri il cui stato di salute (ovviamente oggetto dell'esame peritale concernente l'imputabilità) abbia invece subito una positiva evoluzione. I giudizi *a quibus* offrono al riguardo una precisa ed inquietante esemplificazione.

La differenza evidenziata — che la disciplina legale ignora — attiene proprio all'elemento — lo stato di salute psichica attuale — che solo è idoneo a giustificare una misura di sicurezza orientata alla salute psichica del destinatario, quale è per definizione l'ospedale psichiatrico giudiziario. Di qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, 1° comma cod. pen., nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato proscioltosi per infermità psichica al previo accertamento — da parte del giudice della cognizione o della esecuzione — della persistente pericolosità sociale derivante dall'infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura.

In questi limiti, la pronuncia d'illegittimità deve investire, di riflesso, anche gli artt. 204 cpv. e 205 cpv. n. 2 cod. pen.: il primo, in quanto, dettando una disposizione generale e quindi riferendosi anche alla misura di sicurezza in questione, pone una presunzione assoluta che preclude accertamenti sulla pericolosità anteriore ai termini ivi fissati (dieci o cinque anni dal fatto); il secondo, in quanto preclude analoghi accertamenti al giudice dell'esecuzione che sia chiamato ad applicare la misura, ove non ordinata nella sentenza di proscioglimento. Immune da censura è invece l'art. 215 cod. pen., pure denunciato in talune ordinanze, giacché esso si limita a prevedere, tra le altre, la misura di sicurezza in questione, senza dettare alcuna disposizione che investa la sua concreta disciplina.

9. — In questi termini, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale delle norme suindicate contribuisce a restituire coerenza ad un sistema normativo, nel quale la rigida logica originaria delle presunzioni di pericolosità è già stata fortemente incrinata, a seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dei commi secondo e terzo dell'art. 207 cod. pen., con conseguente trasformazione della revoca anticipata delle misure di sicurezza, da atto politico del Ministro, in attività giurisdizionale doverosa, ricorrendone i presupposti sostanziali (la competenza a provvedere è ora regolata dall'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354). La « presunzione di durata » della pericolosità — implicita nella determi-

nazione inderogabile (per il giudice) di un periodo minimo di durata della misura di sicurezza — ha cessato di essere assoluta, lasciando spazio a puntuali verifiche giudiziali dell'evolversi della situazione concreta. La contrapposizione di presunzioni legali al giudizio concreto di pericolosità ha perciò già perso il suo vero significato, che era collegato all'applicazione obbligatoria di una misura per un periodo minimo inderogabile, mentre un principio generale unificante è ora ravvisabile nel potere — e dovere — del giudice di disporre, sulla base degli opportuni, concreti accertamenti, la revoca della misura, in qualsiasi momento la persona sottoposta abbia cessato d'essere pericolosa.

Perfetta coerenza e continuità, in conclusione, vi è fra la presente decisione e la sent. n. 110/1974, nel superamento di un sistema che, se riconosce la legittimità in via di principio della tipizzazione legale di fattispecie di pericolosità, già si è allontanato da un sistema di determinazione della durata delle misure di sicurezza in termini rigidi, agganciati ad ulteriori presunzioni. Il potere di apprezzamento concreto del giudice, che la presente pronuncia ritiene necessario ad evitare ingiustificati livellamenti di situazioni diverse, non è altro se non il potere di non internare in ospedale psichiatrico giudiziario soggetti che, in considerazione del loro attuale stato di salute, avrebbero il diritto di ottenere immediatamente la revoca c.d. anticipata.

P.Q.M.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 222, 1° comma, 204, cpv. e 205, cpv. n. 2, del codice penale, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolti per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura;

2) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei medesimi artt. 222, 1° comma e 204 cpv., nonché dell'art. 215 cpv. n. 3 cod. pen., sollevate in riferimento agli artt. 4, 1° e 2° comma, 27, 1° e 3° comma e 32, 1° e 2° comma Cost. dai Tribunali di Roma e Venezia, dalla Sezione di sorveglianza di Bologna, dai giudici istruttori presso i Tribunali di Firenze, Milano, Pisa, Grosseto e Bologna, dai giudici di sorveglianza di Roma e Frosinone nonché dai pretori di Pisa, Pieve di Cadore e S. Donà di Piave con le ordinanze in epigrafe;

3) *dichiara* manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dei suddetti artt. 222, 1° comma e 204 cpv. cod. pen., sollevate in riferimento agli artt. 13, 2° comma, 24, 2° comma e 111 Cost. dai Tribunali di Roma e Como, dai



giudici istruttori presso i Tribunali di Firenze e Siena, dal giudice di sorveglianza di Frosinone e dal pretore di Pieve di Cadore con le ordinanze indicate in epigrafe;

4) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 231 cod. pen. sollevata in riferimento agli artt. 4, 1° e 2° comma e 32 Cost. dal giudice di sorveglianza di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

---

**Abitualità e professionalità nel reato - Presunzione di abitudinalità -  
Questione infondata di costituzionalità (art. 25 Cost.; art. 102  
cod. pen.).**

Corte Costituzionale - Sent. n. 140 - 27 luglio 1982 - Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI -  
Celeghini (ord. Tribunale di Bologna - 26 gennaio 1978).

*È infondata la questione di legittimità costituzionale — sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione — dell'art. 102 cod. pen., nella parte in cui prevede ipotesi di abitudinalità presunta nel reato, a prescindere da ogni accertamento in concreto (1).*

*Omissis.*

*Ritenuto in fatto*

Con ordinanza in data 26 gennaio 1978 il magistrato di sorveglianza del Tribunale di Bologna, in sede di decisione sulla richiesta del Procuratore della Repubblica di Ferrara di dichiarare Celeghini Franco — ricorrendone i presupposti — delinquente e contravventore abituale, sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 cod. pen., assumendone il contrasto con l'art. 25 Cost.

Premessa la « assoluta rilevanza » della questione, si osservava nell'ordinanza che nel vigente codice penale il legislatore aveva inteso risolvere la contraddizione conseguente al fatto di far derivare « da un solo comportamento antigiuridico due conseguenze sostanzialmente punitive » (pena e misure di sicurezza) assegnando a quest'ultime un contenuto « educativo e risocializzante attraverso

---

(1) La Corte Costituzionale ha più volte, e da ultimo con la sentenza 27 luglio 1982, n. 140, che precede, ritenuto la legittimità del ricorso a presunzioni legali di pericolosità sociale.

Sull'art. 102 cod. pen., essa si è più volte pronunciata, dichiarando sempre l'infondatezza delle questioni sollevate. Cfr. da ultimo Corte Cost. 28 novembre 1972, n. 168, in *Foro it.* 1973, I, 345, con nota di richiami.

il lavoro inteso come ergoterapia ». « La chiave di volta di tutto il sistema » delle misure di sicurezza — prosegue l'ordinanza — è costituita dalla « pericolosità sociale » (categoria definita come « assolutamente metagiuridica »), e ad essa, « per il combinato disposto degli artt. 199 cod. pen. e 25 Cost., va esteso il principio di stretta legalità »: sicché nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non ritenuto socialmente pericoloso, e ciò non può avvenire se non nei casi previsti dalla legge (arg. ex art. 207 cod. pen.), in taluni dei quali si richiede l'accertamento di detta qualità (art. 204 cpv.). Questa, « secondo lo stesso sistema previsto dal codice, non può essere ricavata prescindendo dal dato soggettivo » e dall'accertamento della pericolosità in concreto da parte del giudice: accertamento che l'art. 203 cod. pen. ancora ai criteri contenuti nell'art. 133 cod. pen.

Al di fuori di tale sistema si porrebbe invece, secondo il giudice *a quo*, la norma di cui all'art. 102 cod. pen. « Parlare infatti — si legge testualmente nell'ordinanza — di una abitudine presunta, quindi di una pericolosità presunta per legge, più che una contraddizione è una tautologia »; e « presumere per legge che un individuo sia socialmente pericoloso vuol dire in sostanza sottoporlo a misura di sicurezza, prescindendo dall'accertamento della pericolosità sociale, qualità da individuare di volta in volta ed in relazione al singolo soggetto, al di fuori dei casi previsti dalla legge e quindi in contrasto con quanto dispone in materia l'art. 25 Cost. ».

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, veniva pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 5 luglio 1978.

Nel giudizio così instaurato non sono intervenuti né il Presidente del Consiglio dei Ministri, né la parte privata.

### *Considerato in diritto*

1. — L'art. 102 cod. pen. stabilisce che « è dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni » (computati nei modi stabiliti dal secondo comma) « successivi all'ultimo dei delitti precedenti ». La dichiarazione di abitudine importa (art. 109 cod. pen.) l'applicazione di una misura di sicurezza — assegnazione ad una colonia agricola o a una casa di lavoro per un periodo non inferiore a 2 anni (artt. 216 e 217 cod. pen.); ricovero in un riformatorio giudiziario di durata non inferiore a tre anni, se si tratta di minore degli anni 18 (art. 226 cod. pen.) — nonché altri effetti previsti da particolari disposizioni di legge.

Ove non ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 102, il codice penale prevede (art. 103) che possa essere dichiarato delinquente

abituale anche chi, ricorrendo determinati presupposti (condanna per due delitti non colposi, seguita da altra condanna per delitto, pure non colposo), sia ritenuto dal giudice dedito al delitto, in base alla valutazione di una serie di circostanze indicate nell'art. 133 del codice penale.

2. — Il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale del soprariportato art. 102 del codice penale, in riferimento all'art. 25 Cost. Ciò perché « presumere per legge che un individuo sia socialmente pericoloso » « prescindendo dall'accertamento » in concreto, caso per caso, « della pericolosità sociale », alla stregua dei criteri dettati dall'art. 203 del codice penale, significherebbe « sottoporlo a misura di sicurezza » « al di fuori dei casi previsti dalla legge e quindi in contrasto con quanto dispone in materia l'art. 25 Cost. ».

Così argomentando, il giudice *a quo*, in realtà, pone in discussione il sistema normativo (artt. 102, 109, 1° comma, 204, 2° comma, 216, 1° comma, n. 1, 226 cod. pen.) che presume la pericolosità sociale del delinquente abituale e lo assoggetta perciò a misura di sicurezza detentiva, mentre è evidente che il parametro invocato è costituito dal terzo ed ultimo comma dell'art. 25 Cost.

Invero, la presunzione legislativamente posta (art. 102 cod. pen.) di abitualità nel delitto si identifica con la presunzione di pericolosità sociale del delinquente abituale (art. 204, 2° comma cod. pen.) e comporta, obbligatoriamente ed automaticamente, l'applicazione della misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro o ad un riformatorio giudiziario (art. 109, 1° comma, 216, 1° comma n. 1, 226 cod. pen.) per la durata minima legislativamente prevista (artt. 217 e 226 cod. pen.).

Nel sollevare la questione peraltro, il giudice *a quo* sembra presupporre che il sistema delle misure di sicurezza contenuto nel vigente codice penale sia informato al principio dell'accertamento giudiziale, in concreto e caso per caso, della pericolosità sociale del soggetto cui le misure in questione vanno applicate; principio col quale contrasterebbe la presunzione *ex lege* della pericolosità del delinquente abituale. Un esame della normativa sulle misure di sicurezza porta invece, agevolmente e pacificamente a riconoscere che si tratta di un sistema « misto », fondato in parte sulla pericolosità presunta dalla legge. Le disposizioni sopra richiamate in tema di abitualità nel delitto sono, dunque, perfettamente coerenti con tale sistema.

3. — Ciò posto, giova ricordare che questa Corte ha più volte, ed anche recentemente (sentenza n. 139/1982) riconosciuto la legittimità in via di principio, nel campo delle misure di sicurezza, del ricorso a presunzioni legali di pericolosità, cioè a tecniche normative di tipizzazione di « fattispecie di pericolosità » cui collegare l'applicazione obbligatoria ed automatica di determinate misure, indipendentemente da ogni altra considerazione e da eventuali ulte-

riori accertamenti. Ha precisato inoltre, che qualora tali presunzioni siano razionalmente fondate su « comuni esperienze » (cioè sull'*id quod plerumque accidit*), esse, lungi dal contrastare col principio di legalità contenuto nell'art. 25, ultimo comma Cost., ne costituiscono una diretta e naturale applicazione, essendo insita in tale principio « l'esigenza di una determinazione legale sufficientemente precisa dei presupposti delle misure di sicurezza » (sentenza n. 139/1982). La riserva di legge sancita nell'art. 25, ultimo comma Cost., in altri termini, demanda alla competenza esclusiva del legislatore la determinazione degli elementi costitutivi delle fattispecie condizionanti l'applicazione delle misure: sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stesso anche lo stabilire se e quali spazi sia opportuno riservare all'accertamento ed alla valutazione discrezionale del giudice in relazione al singolo caso concreto.

4. — Sulla base di tali considerazioni è agevole riconoscere il fondamento razionale della qualificata presunzione di pericolosità criminale che si esprime nell'abitudine nel delitto. In essa, il giudizio prognostico — e quindi fondato, anche testualmente (art. 203 cod. pen.) su criteri probabilistici — circa la commissione di nuovi fatti di reato da parte del soggetto in esame è desunto non dalla semplice reiterazione di fatti delittuosi già giudizialmente accertati e ritenuti di una certa gravità (in ragione della pena complessiva irrogata), ma dal trovarsi, essi fatti, in un rapporto temporale significativo ai fini di tale giudizio e dall'essere, in quanto della stessa indole, rivelatori di un'identica, specifica capacità criminale.

È quindi ragionevole — come la Corte ha già avuto modo di rilevare (cfr. sentenze 168/1962 e 19/1974) — che a tale combinazione di elementi la legge attribuisca « generalizzata significazione — al fine della prevenzione criminale » — e che perciò ne tragga — così garantendo anche uguaglianza di trattamento — una regola di giudizio vincolante. Si tratta, invero, di valutazioni desunte dalla comune esperienza e corrispondenti ad indicazioni socio-criminologiche il cui apprezzamento è rimesso alla discrezionalità del legislatore: il quale è, perciò, libero di riconnettervi la regolamentazione giuridica ritenuta più appropriata.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 cod. pen. sollevata in riferimento all'art. 25 Cost. dal giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

---

**Imputato - Infermità di mente sopravvenuta - Sospensione del procedimento e ricovero in ospedale psichiatrico - Questione infondata di costituzionalità** (artt. 3, 27 Cost.; art. 206 cod. pen.; art. 88 cod. proc. pen.).

Corte Costituzionale - Sent. n. 141 - 27 luglio 1982 - Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI - Tozzi (ord. Tribunale di Bologna - 5 febbraio 1979).

*E' infondata la questione di legittimità costituzionale — sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione — degli artt. 88 cod. proc. pen. e 206 cod. pen., nella parte in cui prevedono che, in caso di sopravvenuta infermità di mente dell'imputato capace al momento del fatto, il procedimento venga sospeso e, ove occorra, si disponga il ricovero dell'imputato in ospedale psichiatrico (1).*

*Omissis.*

**Ritenuto in fatto**

In un procedimento penale a carico di Tozzi Alda ed altri in corso di istruzione presso il Tribunale di Bologna veniva disposta nei confronti di costei perizia psichiatrica, da cui risultava che la di lei capacità era all'epoca del fatto-reato addebitatole (art. 443 cod. pen.), sussistente se pur grandemente scemata, e che nel corso del procedimento l'imputata era divenuta totalmente incapace di intendere e di volere, perché affetta da sindrome schizofrenica.

Decidendo sulla richiesta del P.M. di rinvio a giudizio della Tozzi — contro cui si procedeva a piede libero — il giudice istrut-

(1) La Corte si era già occupata in passato di questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo ad entrambi gli articoli impugnati in questa sede.

Con sentenza 24 maggio 1979, n. 23, in *Giur. cost.* 1979, I, 1354, aveva dichiarato l'infondatezza della questione proposta sull'art. 88 cod. proc. pen., nella parte in cui limita la possibilità di sospendere il processo penale per incapacità dell'imputato all'ipotesi di infermità sopravvenuta, escludendola invece nel caso di infermità già sussistente al tempo del commesso reato e in seguito persistente.

Corte cost. 19 maggio 1979, n. 12, *ibid.*, 244, aveva ritenuto infondata la questione sollevata sullo stesso articolo, nella parte in cui non prevede la sospensione obbligatoria del procedimento con riguardo all'imputato che versi in stato di infermità fisica tale da influire sulle facoltà mentali, sino a renderlo incapace di autodifesa.

A sua volta, Corte cost. 6 giugno 1973, n. 74, in *Giur. cost.* 1973, 848, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 206 cod. pen., nella parte in cui prevedeva che le misure di sicurezza potessero essere provvisoriamente ordinate dal giudice istruttore anche prima dell'interrogatorio dell'imputato o dell'emissione di un mandato.

In dottrina, cons. da ultimo: ILLUMINATI, *La presunzione di innocenza dell'imputato*, Bologna, 1979; SICLARI, *Applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza personali*, Milano, 1978; CORSO, *Nuovi profili della custodia preventiva*, Milano, 1981; CATAMO, « Effetti della infermità di mente sopravvenuta dell'imputato sul corso dei termini di carcerazione preventiva », in *Giust. pen.* 1981, III, 445.

tore rilevava che, ai sensi del combinato disposto degli art. 88 cod. proc. pen. e 206 cod. pen., in caso di infermità di mente sopravvenuta dell'imputato che sia stato imputabile al momento del fatto, deve sospendersi il procedimento e disporre, ove occorra, il ricovero di costui in manicomio giudiziario.

Riferendosi la prima di tali norme — con l'inciso « ove occorra » — alla pericolosità sociale dell'imputato, era nella specie inevitabile, secondo il G. I., la sospensione del procedimento e l'ordine di ricovero della Tozzi in manicomio giudiziario, non potendosi non definire socialmente pericoloso chi sia affetto da sindrome schizofrenica.

Ciò premesso, il G. I. sollevava d'ufficio — con ordinanza del 5 febbraio 1979 — questione di legittimità costituzionale delle predette disposizioni (artt. 88 cod. proc. pen. e 206 cod. pen.) ritenendole in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.

Con riferimento al principio d'uguaglianza, il G. I. osservava che — anche a seguito dell'introduzione di moderne tecniche terapeutiche che hanno reso possibile il trattamento in stato di libertà (mediante somministrazione di psico-farmaci) di casi per i quali veniva in precedenza disposto il ricovero in manicomio — la disciplina dell'assistenza psichiatrica per le persone riconosciute inferme di mente è stata, con la legge 13 maggio 1978, n. 180, modificata nel senso di prevedere la possibilità che il malato sia assistito con trattamento sanitario libero, escluso ogni tipo di cura obbligatoria e riservando il ricovero coatto ai soli casi di urgenti interventi terapeutici.

Ne risulterebbe quindi una grave ed ingiustificata disparità di trattamento tra chi sia riconosciuto infermo di mente a seguito di normale accertamento medico in sede extraprocessuale e chi sia definito tale nel corso di un procedimento penale, essendo costui assoggettato ad una misura (ricovero in manicomio giudiziario) non applicabile al primo ed essendo questa ancorata non alle sole esigenze terapeutiche ma al ben diverso criterio della pericolosità. E ciò, senza che alla base di tale diverso trattamento vi siano fini costituzionalmente apprezzabili, poiché l'incapacità processuale costituisce conseguenza autonoma dell'infermità, di per sé adeguata alle esigenze del procedimento ».

Il G. I. prospettava peraltro, sottoponendolo alla valutazione della Corte, la possibilità di una diversa (e nuova) interpretazione dell'inciso « ove occorra » di cui all'art. 88 cod. proc. pen., nel senso cioè di ritenere lo stesso « riferibile non già al superato criterio della pericolosità sociale, bensì a quello delle « urgenti necessità terapeutiche » di cui parla l'art. 2 della legge n. 180 del 1978 ».

Con riferimento all'art. 27 Cost., il giudice *a quo* criticava l'indirizzo espresso in precedenti pronunce di questa Corte (sentenze 53/1968, 68/1967, 1/1971, 106/1972, 110/1974, 119/1976; ordinanze 141/1973, 196/1974, 149/1976), in cui si è affermata la legittimità dell'applicazione provvisoria di misure di sicurezza anche nei confronti di soggetti non riconosciuti colpevoli con sentenza passata in

giudicato; osservando che esso si fonda su una differenza tra pene e misure di sicurezza dedotta (sent. 53/1968) dall'essere assoggettate a due diversi principi costituzionali, e cioè rispettivamente al principio di stretta legalità ed a quello della riserva di legge (art. 25, 2° e 3° comma, Cost.).

Tali principi, secondo il G. I., non sono in antinomia, ma costituiscono due corollari di uno stesso principio, secondo cui « la unica fonte del diritto penale è il diritto positivo ». Il costituente, inoltre, con l'art. 25 non avrebbe inteso introdurre una distinzione tra pena e misure di sicurezza; ché anzi, in considerazione del fatto che il codice penale prevedeva il sistema del « doppio binario » per due istituti accomunati dal fine rieducativo e dall'essere delle « sanzioni » in senso lato (sent. 53/1968 cit.), aveva voluto assoggettare entrambi al principio di stretta legalità, onde garantire gli irrinunciabili diritti di libertà personale, di difesa e di uguaglianza. D'altra parte la natura sanzionatoria delle misure di sicurezza comporterebbe l'applicabilità a quella (detentiva) di cui agli artt. 88 cod. proc. pen. e 206 cod. pen., della presunzione di innocenza di cui all'art. 27 cpv. Cost., imponendo che non vi si faccia luogo se non viene prima accertata la colpevolezza dell'imputato.

Peraltro, rispetto alle fattispecie finora sottoposte al sindacato di costituzionalità — che concernevano misure di sicurezza inflitte a soggetti non imputabili al momento del fatto — quella in questione presenta, secondo il giudice *a quo*, un essenziale profilo di novità costituito dall'essersi l'infermità mentale manifestata solo successivamente, durante il procedimento, sì che « essa si risolve in semplice incapacità processuale e non più in difetto di imputabilità ». In tal caso, il ricovero in manicomio giudiziario non potrebbe — a suo avviso — essere giustificato ricorrendo al criterio della pericolosità presunta, in quanto non si sono verificate, né sono state accertate giudizialmente, le condizioni richieste dagli artt. 203 e 206 cod. pen. e cioè « che l'imputato infermo di mente abbia commesso un reato e che sia probabile, secondo l'*id quod plerumque accidit*, che per la presente infermità ne commetta altri ».

« Del resto un accertamento di tal fatta resta precluso dal difetto di capacità processuale determinato dalla sopravvenuta incapacità sicché la misura di sicurezza finirebbe con l'essere applicata a persona la cui responsabilità non può più essere processualmente accertata ».

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, veniva pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 18 luglio 1979.

Nel procedimento così instaurato non vi è stato intervento né del Presidente del Consiglio dei ministri né di parti private.

### *Considerato in diritto*

1. — L'art. 88, 1° comma, del codice di procedura penale prevede che, in caso di infermità di mente sopravvenuta dell'imputato, il giudice debba disporre la sospensione del procedimento,

e ordinare, ove occorra, il ricovero del prevenuto in un manicomio (ora ospedale psichiatrico) pubblico, preferibilmente giudiziario. Tale disciplina, secondo il G. I. presso il Tribunale di Bologna, sarebbe in contrasto: 1) con l'art. 27, 2° comma Cost., in quanto si verrebbe ad applicare una misura di sicurezza senza previo accertamento della responsabilità dell'imputato; 2) con l'art. 3, 1° comma Cost., per la disparità di trattamento che subirebbe l'infermo di mente sottoposto a procedimento penale rispetto a chi sia riconosciuto tale in sede extraprocessuale. Quest'ultimo, infatti, — in base alla recente normativa sui trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale, di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180, sostituita dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 — può essere, di norma, assistito in stato di libertà e viene assoggettato a ricovero coatto in ospedale psichiatrico solo ove abbisogni di urgenti interventi terapeutici.

2. — L'ordinanza di remissione denuncia anche, per i medesimi motivi, l'art. 206 cod. pen., che disciplina l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza e prevede tra l'altro, per quanto attiene in particolare all'infermo di mente, che se ne possa disporre, durante l'istruzione o il giudizio, il ricovero provvisorio in un manicomio (ora ospedale psichiatrico) giudiziario. Il giudice *a quo* presuppone, quindi, che la misura del ricovero in ospedale psichiatrico (comune o giudiziario) di cui all'art. 88, 1° comma cod. proc. pen. sia inquadrabile tra i casi di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza disciplinati dal citato art. 206 del codice penale, disposizione quest'ultima che assume addirittura oggetto di « richiamo » contenuto nell'art. 88 del codice di procedura penale.

Una simile prospettazione non può però essere condivisa. Anche a prescindere dal rilievo che tra le misure di sicurezza personali — elencate nell'art. 215 del codice penale e provvisoriamente applicabili ex art. 206 stesso codice — non è compreso il ricovero in un comune ospedale psichiatrico (alternativamente previsto, invece, dall'art. 88 cod. proc. pen.), va osservato che le misure di cui all'articolo 206 cod. pen., appunto in quanto applicate « provvisoriamente » nel corso dell'istruzione o nel giudizio (artt. 301, 2° comma, 400, 485, 2° e 3° comma, cod. proc. pen.) presuppongono la previsione che all'esito del processo la medesima misura — nel caso in esame, l'ospedale psichiatrico giudiziario — sarà applicabile in via definitiva: tant'è che lo stesso art. 206, all'ultimo comma, prevede espressamente che « il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa ».

Tale presupposto, per contro, esula dalla previsione di cui all'art. 88 cod. proc. pen., giacché esso disciplina la sola ipotesi della infermità di mente sopravvenuta e non anche quella dell'infermità sussistente fin dal momento del fatto (cfr. sentenza n. 23 del 1979). Poiché la misura di sicurezza (definitiva) dell'ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 cod. pen.) si applica solo ai prosciolti per infermità sussistente in tale momento, è gioco forza dedurne che il



provvedimento di ricovero di cui all'art. 88 cod. proc. pen. si inserisce in una vicenda che non potrà concludersi con l'applicazione di tale misura di sicurezza. Tanto basta per escludere, del resto in conformità con l'opinione della dottrina più avvertita, che la misura di cui all'art. 88 cod. proc. pen. sia qualificabile come misura di sicurezza provvisoriamente applicata ex art. 206 cod. pen., e che, conseguentemente, sia nella specie pertinente (e rilevante) l'impugnativa di quest'ultima norma.

Corollario di tale constatazione è che, mentre ai fini dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è necessaria la (ritenuta) pericolosità sociale del soggetto, nel senso tecnico di probabilità di commissione di nuovi fatti-reato (art. 203 cod. pen.) (il che tra l'altro si arguisce dall'obbligo di revoca della misura provvisoriamente disposta quando il soggetto sia ritenuto non più socialmente pericoloso: art. 206, 2° comma cod. pen.), non altrettanto può dirsi, sulla base del vigente sistema legale, della misura del ricovero in ospedale psichiatrico (comune o giudiziario) prevista dall'art. 88 cod. proc. pen.

3. — La misura in esame, secondo la comune opinione della dottrina, si applica innanzitutto (secondo taluno, esclusivamente) nell'ipotesi di infermità mentale insorta nell'imputato che si trovi in stato di custodia preventiva. Con l'inciso « ove occorra » il legislatore avrebbe cioè inteso consentire al giudice di trasformare la custodia in carcere nella custodia in ospedale psichiatrico (comune, o giudiziario), in considerazione della normale incompatibilità tra tale stato di mente e le caratteristiche del regime carcerario. In tal caso, quindi, la misura partecipa delle finalità cautelari proprie della custodia preventiva; in armonia, del resto, con quanto più esplicitamente previsto in altre disposizioni, quale quella di cui all'art. 258 cod. proc. pen. (non a caso richiamate nello stesso art. 88 cod. proc. pen., unitamente all'analogo art. 245 cod. proc. pen.) che prevede — anche qui, « ove occorra » — il ricovero provvisorio in ospedale psichiatrico del soggetto che risulti aver commesso il reato in stato d'infermità mentale e nei cui confronti potrebbe o dovrebbe essere emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale (mandato o ordine di cattura o di arresto), del quale quello di ricovero è sostanzialmente sostitutivo.

L'inciso « ove occorra » di cui all'art. 88 cod. proc. pen. si riferisce anche, secondo la dottrina prevalente, all'ipotesi di sopravvenuta infermità di mente dell'imputato in stato di libertà che, però, risulti pericoloso per sé o per gli altri: intesa, tale pericolosità, non nel senso della pericolosità sociale di cui all'art. 203 cod. pen., bensì in quello corrispondente all'accezione comune del termine — adottato dall'abrogata legge sui manicomi e gli alienati (legge 14 febbraio 1904, n. 36) per l'egittimare il ricovero delle persone affette per qualunque causa da alienazione mentale che « non siano o non possano essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi » (art. 1 legge cit.).

4. — La misura di cui all'art. 88 cod. proc. pen. risponde, quindi, a finalità cautelari, inerenti al processo, ovvero a finalità insieme di cura e di custodia dell'infermo di mente; esula invece da essa una funzione di prevenzione speciale, e tanto meno — contrariamente a quanto assume il giudice *a quo* — può esserle attribuita natura sanzionatoria.

È perciò del tutto arbitrario sostenere che la sua applicazione sia effetto di un anticipato giudizio di colpevolezza o, comunque, si giustifichi in base ad esso, così che la questione proposta in riferimento all'art. 27, cpv. Cost. deve dichiararsi infondata.

5. — Parimenti infondato è l'assunto del giudice *a quo* che la misura del ricovero coatto di cui all'art. 88 cod. proc. pen. contrasti col principio di uguaglianza di cui all'art. 3, 1° comma Cost., in considerazione del diverso trattamento stabilito per i comuni infermi di mente (non imputati).

Con siffatta prospettazione vengono, infatti, poste a raffronto situazioni diverse, in quanto alla coincidenza del dato naturalistico (totale infermità mentale) fa riscontro una diversità di condizione giuridica, costituita dall'essere il soggetto nell'un caso, e non nell'altro, sottoposto a procedimento penale. A tale diversità di condizione può, quindi, legittimamente corrispondere un trattamento differenziato, in coerenza con le specifiche finalità che nei diversi settori d'intervento il legislatore può legittimamente perseguire.

La non omogeneità delle situazioni considerate è di tutta evidenza nelle ipotesi in cui con il provvedimento di ricovero previsto dall'art. 88 cod. proc. pen. si perseguano finalità cautelari inerenti al processo, che, come tali, non possono ricorrere nei confronti dell'infermo di mente non imputato.

Rispetto alle finalità di cura e custodia dell'alienato, vi è indubbiamente da registrare che la sostanziale omogeneità di trattamento delle due situazioni a raffronto, quale si verificava nel rigore della citata legge n. 36 del 1904, si è oggi — dopo l'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978 — trasformata in una non lieve diversificazione, conseguente all'affermarsi di nuovi indirizzi in tema di trattamento dei malati di mente.

Non spetta però alla Corte stabilire se, attese la genericità della formula legislativa e la modificazione dei presupposti per il ricovero coatto in ospedale psichiatrico operate con la legge n. 180 del 1978, l'inciso « ove occorra » sia ora interpretabile nel senso di legittimare l'applicazione della misura all'imputato libero nei soli casi di urgenti interventi terapeutici previsti dalla normativa vigente.

Certo è che ad un tale risultato non può pervenirsi sulla base del principio d'uguaglianza, giacché — ove si tratti, come nella specie, di raffronto tra norme inserite in settori diversi dell'ordinamento — ciò equivarrebbe a trasformare in scelte necessarie secondo costituzione quelli che sono, invece, indirizzi rimessi fondamentalmente alla discrezionalità del legislatore.

Sul piano delle valutazioni di costituzionalità, per escludere che il provvedimento di cui all'art. 88 cod. proc. pen. contrasti col principio in questione, basterà rilevare che la sospensione del processo — che di tale misura è necessaria premessa — presuppone, a sua volta, che non esistano allo stato degli atti elementi idonei a condurre ad una decisione di proscioglimento. La specifica condizione di imputato, che distingue la situazione in esame da quella del comune infermo di mente, non può perciò essere definita a priori irrilevante ai fini delle determinazioni concernenti la sorte del medesimo durante la sospensione del processo, necessaria per salvaguardare il diritto di difesa. Non è, in altri termini, irragionevole che il legislatore attribuisca in tal caso alle esigenze di custodia dell'infermo di mente un ruolo diverso e più pregnante di quello che ha ritenuto di assegnargli nei confronti del comune alienato.

Va infine rilevato che il provvedimento di ricovero coatto non segue automaticamente alla sospensione del processo, ma è rimesso al prudente apprezzamento del giudice il quale, nel decidere se emanarlo o meno nei casi in cui non lo impongano specifiche ragioni processuali, non potrà non tener conto della necessità di contemperare le esigenze di custodia con quelle concernenti l'adozione dei mezzi di cura più idonei per superare la stasi determinata dalla sopravvenuta infermità di mente e pervenire così, col riacquisto della capacità dell'imputato, alla naturale conclusione del processo.

P.Q.M.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 88 cod. proc. pen. e 206 cod. pen. sollevata, in riferimento agli artt. 3, 1° comma e 27, 2° comma. Cost., dal giudice istruttore presso il tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

#### b) *Questioni di legittimità*

**Sanzioni sostitutive - Pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato - Conversione nella sanzione della libertà controllata - Preteso contrasto con art. 3 Cost. - Questione incidentale di legittimità costituzionale (art. 3 Cost.; art. 107 legge 24 novembre 1981, n. 689).**

Magistrato di sorveglianza - Tribunale di Firenze - Ord. 3 luglio 1982 - Giudice DE FELICE - Rabizzi.

*Non è manifestamente infondata — in riferimento all'art. 3 Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui prevede che si*

*applichi la libertà controllata e che si determinino le modalità di esecuzione a seguito della trasmissione del provvedimento di conversione di pena pecuniaria (1).*

*Omissis.*

In ordine alla questione sollevata dal difensore dell'interessato, si pone, in primo luogo, l'esame circa l'ammissibilità dell'eccezione in questa sede o se, invece, la medesima doveva essere posta avanti all'organo dell'esecuzione nella fase di conversione.

Dall'esame delle norme in oggetto, si rileva che il sistema previsto dal legislatore distingue due fasi: la prima, avanti all'organo dell'esecuzione che emette il provvedimento di conversione (lo si ricava dal combinato del primo comma art. 102 e primo comma, art. 107) e una seconda fase, avanti al magistrato di sorveglianza, nella quale si « dispone l'applicazione della libertà controllata » o si ammette « al lavoro sostitutivo » determinando, altresì, le modalità di esecuzione.

La tutela costituzionale, invocata con l'eccezione in oggetto, sembra che avrebbe potuto trovare più tempestiva sede avanti all'organo dell'esecuzione, nel caso di specie davanti al pretore di Viareggio che ebbe a infliggere prima la condanna a L. 125.000 di multa e, successivamente, accertata l'insolvibilità del condannato, a convertire detta pena con il provvedimento 10 maggio 1982. Infatti, è in tale fase che la questione sorge e si pone per la prima volta. Tuttavia è da ritenersi che, anche dopo la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza, possa sempre proporsi, anche se a un primo esame potrebbe sembrare di trovarsi in una fase di semplice esecuzione o, meglio, come la rubrica dell'art. 107 recita, di determinazione di modalità di esecuzione. In realtà questa seconda fase avanti al magistrato di sorveglianza, anche se ci si trova davanti a una conversione già operata, assume particolare rilievo in quanto è in essa che si dispone in concreto l'applicazione della pena sostitutiva dando a essa anche un contenuto concreto con la determinazione delle modalità di esecuzione che possono incidere, in modo rilevante, sulla sua essenza stessa.

---

(1) Questione nuova. Sulla base della considerazione che la libertà controllata ha natura di pena (come quella detentiva, in cui non può più convertirsi la pena pecuniaria per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 131 del 1979 (il Magistrato di sorveglianza di Firenze ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della conversione della pena pecuniaria in libertà controllata. In dottrina ved. sul sistema delle misure sostitutive di recente introdotte nell'ordinamento: BERTON, LITTANZI, LUPO e VIOLANTE, *Modifiche al sistema penale*, Legge 24 novembre 1981, n. 689. III, « Sanzioni sostitutive », Milano, 1982.

A conferma del particolare rilievo di questa fase, sta il fatto che per essa sia stato previsto dal legislatore un procedimento giurisdizionalizzato che non è, invece, previsto per la fase precedente della « conversione » avanti all'organo dell'esecuzione.

Quanto sopra esposto, fa ritenere correttamente proponibile l'eccezione in oggetto al magistrato di sorveglianza.

Per quanto riguarda il merito della questione, essa non può che prendere le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale 21 novembre 1979, n. 131, con la quale fu dichiarata l'illegittimità dell'art. 136 cod. pen. che prevedeva la conversione in pene detentive della pena della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato (e conseguentemente l'art. 586, 4° comma cod. proc. pen. che disciplinava la procedura per la conversione).

La questione che è stata posta a questo giudice si pone sostanzialmente negli stessi termini e non può sfuggire la stretta analogia tra le due situazioni che si verificano nel caso di conversione di pena pecuniaria in pena detentiva e conversione di pena pecuniaria in « sanzione costitutiva ».

Identico è il presupposto: una condanna a pena pecuniaria, l'accertamento dell'insolvibilità del condannato e un provvedimento di conversione emesso dall'organo dell'esecuzione. Elemento diversificatore è unicamente il tipo di sanzione che viene sostituita: nel primo caso, si tratta di pena detentiva, reclusione o arresto; nel secondo caso, di una sanzione di contenuto diverso cioè o la libertà controllata o il lavoro sostitutivo. Tuttavia è indiscutibile che anche le sanzioni introdotte dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, abbiano sostanzialmente natura di pena, sia per la funzione che svolgono sia per il loro contenuto che si potrebbe dire quasi esclusivamente afflittivo. Le sanzioni in oggetto paiono, infatti, applicabili, indipendentemente da valutazioni circa l'utilità ai fini della rieducazione e del reinserimento o comunque risocializzazione del condannato (diversamente da quanto avviene per le misure alternative alla detenzione come la semilibertà e l'affidamento in prova al servizio sociale). Né la natura delle sanzioni in esame appare assimilabile, in qualche modo, a quella delle misure di sicurezza in quanto, le prime, non presuppongono l'accertamento della pericolosità sociale del condannato, né la presumono, anzi si fondano sulla lievità dei reati (vedi artt. 53 e 54 legge n. 689/1981) e non anche su condizioni soggettive.

Altrettanto indubbio sembra che le sanzioni sostitutive, sia pure in modo diverso, abbiano come la detenzione o l'arresto un contenuto limitativo della libertà personale. In particolare per quanto riguarda la libertà controllata, più attinente al caso di specie, pur non comportando una privazione completa della libertà personale, importa notevoli limitazioni (divieto di allontanarsi dal comune di residenza, obbligo di presentazione alla p.s., sospensione della patente di guida, ritiro del passaporto, ecc.) tanto che indubitalmente deve concludersi per una sua natura decisamente più affittiva della pena pecuniaria originaria. Non sembra inutile, tra l'altro, ricor-

dare che la libertà controllata, derivante da pena pecuniaria convertita, non rappresenta neppure una sanzione definitivamente individuata bensì una sanzione (già più grave e afflittiva della pena originaria, come si è visto) per così dire condizionata al rispetto degli obblighi imposti con l'ordinanza del magistrato di sorveglianza e suscettibile di subire ulteriore aggravamento, tanto che la norma di cui all'art. 108 della legge stabilisce la riconversione in un periodo nientemeno che di reclusione o di arresto a seconda della natura della pena pecuniaria. Quest'ultima considerazione, indubbiamente comprova la natura penale delle sanzioni in esame nonché la loro maggiore afflittività sia in senso stretto sia in senso lato, considerata cioè la potenziale ulteriore gravità della sanzione finale che ne può derivare. In sostanza sotto l'aspetto della concreta sanzione della libertà controllata, ci si trova già in una situazione in cui il condannato è sottoposto, a causa dell'insolvibilità, a trattamento più afflittivo e cioè in una situazione analoga a quella che ha dato origine alla censura costituzionale dell'art. 136 cod. pen.; sotto l'aspetto della potenzialità afflittiva che comporta la conversione in sanzione sostitutiva (possibilità di riconversione in arresto reclusione) ci si trova di fronte, indubbiamente, a una situazione non solo analoga ma identica a quella censurata dalla Corte costituzionale.

Alla luce delle considerazioni svolte, si può affermare che, sulla base dell'unico elemento dell'accertata insolvibilità del condannato derivano disuguali conseguenze sanzionatorie da responsabilità di pari intensità nella violazione della medesima norma incriminatrice, in palese lesione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

L'illegittimità denunciata dal Rabizzi in relazione all'art. 3 Costituzione sono quelle di cui agli articoli 102, 103, 105 e 107 della legge in oggetto. Tuttavia, nel caso di specie, non sembra rilevante la questione relativa agli articoli 102 e 103 in quanto essi attengono alla prima delle due fasi avanti individuate e non riguardano il procedimento di applicazione né di determinazione delle modalità di esecuzione bensì il momento della « conversione ». Neppure rilevante è la questione relativa all'art. 105 (lavoro sostitutivo) in quanto non è la sanzione di cui trattasi (tra l'altro, allo stato, inapplicabile per mancata realizzazione delle condizioni oggettive di cui alla norma stessa). La questione, invece, per i motivi sopra esposti, sembra non solo rilevante ma anche non manifestamente infondata quanto all'art. 107.

P.Q.M.

#### IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

a) dichiara non manifestamente infondata la questione d'incostituzionalità, sollevata con eccezione dell'interessato, dell'art. 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede

che si applichi la libertà controllata e che si determinino le modalità di esecuzione a seguito della trasmissione del provvedimento di conversione di pena pecuniaria, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

b) sospende la procedura in corso nei confronti di Rabizzi Vero;

c) dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito all'eccezione sollevata;

d) Manda la cancelleria per le notificazioni, le comunicazioni e le altre formalità previste dall'art. 23, 4° comma legge 11 marzo 1953.

---

**Misure di sicurezza - Sostituzione - Art. 635 e segg. cod. proc. pen. - Competenza del Magistrato di sorveglianza (in relazione agli artt. 231, 233 ultimi commi cod. pen.) - Preteso contrasto con art. 3 Cost. - Questione incidentale di legittimità costituzionale (art. 3 Cost.; art. 635 e segg. cod. proc. pen.; art. 231, 233, 234 ultimi commi cod. pen.).**

Magistrato di sorveglianza - Tribunale Minorenni di Torino - Ord. 10 dicembre 1981 - Giud. DE ROSA - Catalano.

*Non è manifestamente infondata — in riferimento all'art. 3 Cost. — la questione di legittimità costituzionale degli artt. 635 e segg. cod. proc. pen., nella parte in cui riservano al magistrato di sorveglianza la competenza a sostituire una misura di sicurezza con altra (in relazione agli artt. 231, 233, 234, ultimo comma) (1).*

---

(1) Questione nuova. La Corte dovrà affrontare il delicato problema del rapporto tra processo di sicurezza (ved. da ultimo Cass., sez. I, 2 dicembre 1981, in *Giust. pen.* 1982, III, 583 con nota redazionale) e procedimento di sorveglianza (ved. tra i molti: VASSALLI, « Il procedimento speciale dinanzi alla magistratura di sorveglianza », in *Giust. pen.* 1976, 295; GIOSTRA, « Tre settori da differenziare nei rapporti tra giurisdizione ed esecuzione penale, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1981, 1348). Peraltro le affinità tra procedimento incidentale e procedimento di sorveglianza già indicate dalla dottrina (BAROSIO, « Le origini dell'incidente di esecuzione », in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1981, 1331; CARLI, « Problemi della prova nel procedimento di sorveglianza », in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1977, 459) vanno ulteriormente specificandosi, con la sentenza n. 98 del 1982 della Corte Costituzionale, in questa *Rivista* 1982, 727, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 630, 2° comma cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede il rinvio obbligatorio della trattazione dell'incidente di esecuzione se l'interessato che ha chiesto di comparire ne sia legittimamente impedito (già la Corte con la sentenza n. 69 del 1970 aveva applicato le garanzie previste dall'art. 630 cod. proc. pen. sul piano del diritto della difesa). Si è quindi di fronte a un complicato quadro processuale, disarmonico e non privo di contraddizioni reali (ved. in proposito PISANTI, *Diritto penitenziario e misure alternative*, incontro di studio del C.S.M., marzo 1979, Castel Gandolfo, Roma, 1979, 177 e segg., in particolare 201 e segg.).

*Omissis.**Premesso in fatto*

Catalano Giuseppe, nato a Lercara Friddi (PA) il 25 ottobre 1963 e residente in Torino, C.so Giulio Cesare, 3, veniva tratto a giudizio avanti a questo Tribunale in data 9 ottobre 1981 siccome imputato del delitto di furto aggravato tentato di un autoradio, posto in essere in Torino il 15 settembre 1981.

In esito il giovane veniva assolto siccome non imputabile a cagione della minore età.

Con la medesima sentenza veniva applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di un anno, libertà vigilata da trascorrere in Murisengo di Alessandria, presso la comunità del Gruppo Abele che ha sede nella frazione S. Candido di quella località.

Le prescrizioni venivano integrate in data 21 ottobre 1981.

Il giovane non ottemperava e, come veniva altresì riferito dai carabinieri della stazione di Murisengo, si allontanava dalla Comunità il 13 ottobre, vi faceva poi rientro il 21 per ripartirne poi definitivamente in data 23 ottobre. Successivamente convocato dal Magistrato di Sorveglianza presso questo Tribunale, non compariva.

*Premesso in diritto*

La trasgressione degli imposti legittima il Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 231 cod. pen., all'imposizione della cauzione di buona condotta, a rafforzamento delle prescrizioni. A fronte di violazioni particolarmente gravi, o a condotte iterative di violazione, oppure alla mancata prestazione della cauzione, alla libertà vigilata può essere sostituita « l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ».

Nel caso che ne occupa, il Magistrato di sorveglianza dei minori di Torino afferma che, siccome ogni trasformazione (attribuita al magistrato monocratico con il processo di sicurezza) implica di per sé una revoca anticipata, bisognerebbe, per evitare una ingiustificata disparità di trattamento (dato che, si assume, il il procedimento di sorveglianza è più « garantito »), prevedere anche per questa materia il procedimento davanti alla Sezione.

Rende abbastanza perplessi, a prima vista, l'apodittica affermazione secondo la quale il giudice « collegiale » garantisce di più del giudice monocratico; è però vero che sembra opportuno procedere verso una semplificazione e unificazione delle procedure, secondo quanto richiesto anche dai magistrati di sorveglianza in molteplici documenti. Può aggiungersi in proposito che nel d.d.l. n. 845 - 112 - A Camera, « Disposizioni per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale », in osservanza della direttiva n. 82, che sancisce la necessità di procedere ad una regolamentazione delle competenze degli organi, al fine di operare il coordinamento con i principi generali del nuovo processo penale dei procedimenti di sorveglianza e di esecuzione, con l'art. 651 viene trasferita alla Sezione di sorveglianza la competenza ad adottare tutti i provvedimenti concernenti le misure di sicurezza personali con diritto al secondo grado di giudizio in appello, lasciando al magistrato monocratico unicamente il compito, davvero irrisorio, di determinare il contenuto della libertà vigilata.



La presente materia non è stata innovata dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. L'art. 69 di questa, nel regolare « funzioni e provvedimenti del Magistrato di sorveglianza » dispone al suo ultimo comma: « Svolge, inoltre, le funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi, adottando i relativi provvedimenti con il procedimento e le forme ivi previsti ». Se ne deduce agevolmente che la materia concernente la libertà vigilata, il divieto di soggiorno in uno o più comuni oppure in una o più province ed il divieto di frequentare osterie e spacci di bevande alcoliche non ha subito modificazioni a seguito dell'entrata in vigore dell'Ordinamento Penitenziario, se non per quanto concerne un ampliamento dei poteri di intervento e controllo da parte del Magistrato di sorveglianza nel corso della esecuzione delle predette misure di sicurezza (art. 69, 3° comma, citata legge).

Tanto premesso si osserva che l'art. 89 della legge più volte citata 26 luglio 1975, n. 354 ha abrogato, tra l'altro l'ultimo comma dell'art. 207 cod. pen. che attribuiva al Ministro di Grazia e Giustizia il potere di revocare le misure di sicurezza personali « anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge ». Tale competenza è oggi attribuita dall'art. 70, 1° comma, dell'Ordinamento Penitenziario, modificato dall'art. 9 legge 12 gennaio 1977, n. 1, alla Sezione di sorveglianza.

In una recente pronuncia (16 novembre 1979, ved. *La Giustizia Penale* 1980, III, 645, m. 544) la Suprema Corte insegnava: « L'istanza di sostituzione di una misura di sicurezza detentiva con altra non detentiva, presentata prima della scadenza del periodo minimo e fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, si risolve in una richiesta di revoca anticipata della misura di sicurezza detentiva, posto che il potere di revoca comprende pure quello di trasformazione e sostituzione di una misura con altra di contenuto minore, come si desume dall'art. 230, 2° comma cod. pen., che, seppure dettato per la revoca della casa di lavoro o di colonia agricola alla scadenza del periodo minimo, proietta sullo schermo operativo un principio generale ».

Osserva in proposito questo Magistrato di sorveglianza che ogni trasformazione di una misura di sicurezza in un'altra si risolve, come operazione logica, prima ancora che giuridica, in una revoca, cui fa seguito la sistemazione, nell'area di diritti e soprattutto di obblighi, occupata dalla precedente misura, del nuovo *status* discendente dalla nuova misura.

Quando il Magistrato di sorveglianza, in ossequio al dettato del 2° comma dell'art. 231 cod. pen., sostituisce alla libertà vigilata l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro del libero vigilato che si è reso autore di trasgressioni particolarmente gravi o ripetute ovvero non ha prestato la cauzione di buona condotta, opera anzitutto la revoca anticipata della misura di sicurezza in precedenza applicata, poiché questa non appare più sufficiente e idonea a controbilanciare la pericolosità sociale del soggetto. Non pare pertanto che sia conforme al principio di uguaglianza dei citta-

dini davanti alla legge (art. 3, 1° comma Cost.) riservare al Magistrato di sorveglianza la competenza discendente dall'art. 231, 233 e 234 ultimi commi cod. pen., ipotesi tutte recanti inasprimenti potenziali delle misure a carico, in presenza della competenza della Sezione di sorveglianza a deliberare nell'ipotesi di attenuazione delle misure attraverso il passaggio da una comminatoria detentiva ad una non detentiva. Si configura una ingiustificata disparità di trattamento per i soggetti sottoposti a misure di sicurezza nei due casi, godendo gli stessi nel secondo (competenza della Sezione) delle maggiori garanzie connesse alla competenza dell'organo « Collegiale » pur trattandosi di deliberazione comportante una obiettiva « attenuazione » di misure e non già di un « aggravamento » come nel primo caso. Nel più va compreso il meno.

L'invocata interpretazione si pone altresì in linea con l'esigenza, invocata da più parti, che la materia della libertà nel campo delle pene sia affidata sempre ad un Giudice collegiale, mentre non può tacersi della diversa impostazione anche politica che è a monte della normativa recata dall'Ordinamento Penitenziario rispetto agli originari procedimenti contemplati dagli artt. 635 e segg. cod. proc. pen.

#### P.Q.M.

Il Magistrato di sorveglianza, visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 635 e segg. cod. proc. pen. nella parte in cui riservano al Magistrato di sorveglianza la competenza a sostituire una misura di sicurezza con altra in relazione agli artt. 231, 233, 234 ultimi commi cod. pen., per violazione dell'art. 3, 1° comma, Cost.; sospende il procedimento nei confronti del libero vigilato Catalano Giuseppe, nato a Lercara Friddi (PA) il 25 ottobre 1963; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; manda la cancelleria a notificare la presente ordinanza a Catalano Giuseppe e al Pubblico Ministero in sede, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed a comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

---

**Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Ammissibilità dell'istanza solo nell'ultimo mese prima della scarcerazione - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (artt. 3, 24 Cost.; art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).**

Tribunale di Firenze - Ord. 10 giugno 1982 - Giud. DE FELICE - Tagliaferri.

*Non è manifestamente infondata — in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56*

*legge n. 354/1975, così come integrato dall'art. 96 del D.P.R. n. 431/1976, nella parte in cui consente la presentazione dell'istanza di remissione del debito solo nell'ultimo mese prima della scarcerazione e non prevede la sospensione della procedura di esecuzione da parte degli uffici del campione penale fino alla maturazione del detto termine (1).*

*Omissis.*

Tagliaferri Giovanni, detenuto presso la casa di reclusione di Firenze in espiatione di una condanna ad anni 14 di reclusione e lire 800.000 di multa inflitta con sent. 23 dicembre 1977 Trib. Firenze, con termine della pena stabilito per il 16 dicembre 1991, presentava istanza per la remissione del debito ai sensi dell'art. 56 legge 354/1975. Il Tagliaferri con tale istanza, datata 31 luglio 1981 e pervenuta a questo Ufficio il 23 gennaio 1982, assumeva di versare in precarie condizioni economiche, di aver sempre mantenuto ottima condotta durante la detenzione iniziata il 16 dicembre 1977.

Il debito di cui viene richiesta la remissione riguarda le spese processuali, ammontanti a lire 505.115, relative alla menzionata sentenza di condanna e l'avviso di pagamento è stato notificato il 30 luglio 1981. È evidente che nel caso di specie non ricorrono i requisiti di ammissibilità della istanza essendo stata la medesima presentata anteriormente all'ultimo mese di detenzione, così come risulta richiesto dal combinato disposto degli artt. 56 legge 354/1975 e 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (Reg. esec.) nella interpretazione ormai consolidatasi della Suprema Corte di Cassazione che ha affermato il carattere integrativo del Reg. di esec. nei confronti della legge 354/1975 e la tassatività dei termini fissati per la presentazione delle istanze.

Ne segue che in tale interpretazione delle norme sopra ricordate la istanza del Tagliaferri dovrebbe essere dichiarata inammissibile perché non presentata nel periodo finale della detenzione.

Ritiene questo Magistrato di sorveglianza di dover sollevare di ufficio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 56 legge 354/1975 ricordato in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, come non manifestamente infondata.

La norma dell'ordinamento penitenziario, nella interpretazione sopra ricordata: A) non sembra potersi applicare nella osservanza del principio di uguaglianza davanti alla legge, senza distinzione, in particolare di condizioni personali e sociali, sancita dall'art. 3;

---

(1) Questione nuova. In dottrina, per ogni opportuno riferimento anche giurisprudenziale, cons. CESARIS, « Spese di mantenimento dei detenuti e remissione del debito », in GREVI (a cura di), *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, Bologna, 1982, 157, L'A. esprime dubbi sulla legittimità della previsione in sede regolamentare di termini che limitano la possibilità concreta di esercitare diritti sanciti dalla legge.

B) né sembra consentire in tutti i casi di agire in concreto in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, come garantito dall'art. 24.

a) Sotto il primo profilo relativo all'art. 3 Cost. sembra potersi rilevare che l'Ordinamento Penitenziario assicura al condannato ed all'internato, che versi in determinate condizioni e che abbia mostrato certi requisiti personali, un diritto a vedersi condonare un debito verso lo Stato e tuttavia consente che di fatto tale diritto possa realizzarsi per taluni soggetti e non per altri, pure forniti dei medesimi requisiti, sulla base di circostanze puramente casuali e quindi discriminatorie quali l'essere più o meno prossimi alla fine della pena (prima e dopo la scarcerazione), all'aver l'Ufficio Campione Penale adempiuto più o meno tempestivamente al compito di determinare il debito e di richiederne il pagamento. Tali circostanze dipendono ovviamente dal funzionamento migliore o peggiore degli Uffici Giudiziari, dalla sopravvenienza di provvedimenti di clemenza che rendono del tutto casuale ed a volte imprevedibile il momento della fine pena o da altri atti o fatti giuridici che non hanno riferimento alcuno alla condizione economica, al comportamento del detenuto o a quant'altro possa a lui richiedersi.

La remissione del debito è indubbiamente un istituto introdotto in armonia con un insieme di norme e di principi che tendono alla attuazione del dettato costituzionale secondo il quale la pena deve mirare alla rieducazione del condannato e quindi al suo reinserimento nel contesto sociale. L'ordinamento penitenziario, in particolare, privilegia il momento rieducativo e di reinserimento sociale attraverso numerose norme di cui alcune fortemente innovative.

Anche l'art. 56 rientra tra queste disposizioni mirando a facilitare, sotto il profilo economico, il reinserimento sociale del condannato o del sottoposto a misura di sicurezza, che normalmente con la detenzione subisce anche un danno patrimoniale che potrebbe rendere difficile la ripresa di una vita regolare o comunque compromettere i risultati del trattamento penitenziario.

È stato detto che la remissione del debito è un beneficio che trova giustificazione in relazione al momento della prossima scarcerazione o a quello immediatamente successivo in quanto sono questi i momenti salienti del reinserimento e quindi particolarmente delicati. Circa la particolare delicatezza di tale momento non v'è dubbio alcuno, tuttavia non vi è alcun motivo logico sostanziale che consenta di differenziare la situazione di chi si trovi prossimo alla fine pena da chi invece debba ancora espiare buona parte di essa (o abbia terminato l'espiazione da oltre tre mesi). Difatti il nuovo ordinamento penitenziario non consente di individuare situazioni di particolare favore in relazione al trattamento, soltanto ad un mese dal termine della pena o nei tre mesi successivi. Il trattamento penitenziario è previsto per tutto il corso della pena attraverso strumenti giuridici, quali ad esempio la liberazione condizionale, la liberazione anticipata (concedibile in ogni momento della deten-

zione « al fine di un più efficace reinserimento » ai sensi dell'art. 54 legge 354/1975), le licenze agli internati (concedibili al fine di « favorirne il riadattamento sociale » ai sensi dell'art. 53, 2° comma), la semilibertà (concedibile per partecipare ad attività utili al reinserimento sociale ai sensi dell'art. 48). È perciò evidente che il problema del reinserimento è presente in ogni momento della detenzione che deve consentire una progressione nella quale la scarcerazione è solo il momento conclusivo, ma non qualificante.

Non sembra pertanto possibile basare una discriminazione su di una effettiva differenziazione di situazioni in ordine al reinserimento. Al contrario, momenti delicatissimi sotto il profilo economico si determinano nel corso della pena, essendo ben noto come questa venga spesso espiata senza possibilità di lavorare e quindi di risorse economiche sia per la propria persona sia per la famiglia.

Quando poi si tratti di spese di mantenimento — anche se il caso non è strettamente pertinente a quello in esame — queste vengono direttamente trattenute, giorno per giorno, nonostante le accertabili precarie condizioni della famiglia, senza che il detenuto lavorante nell'istituto o all'esterno possa ottenere la remissione del debito. Anche in questo caso non è dato rilevare una differenza concreta di situazioni che giustifichino la disparità di trattamento che deriva ai diversi soggetti in relazione alla quantità di pena residua. Per quanto riguarda in particolare le spese processuali, la disparità si evidenzia in modo estremo tra il caso di chi, arrestato per la esecuzione di pena di un mese di reclusione, può ottenere immediatamente la sospensione della esecuzione civile sui propri beni non ché la remissione del debito, e quello di chi, arrestato per una pena di poco più lunga, ad esempio di tre mesi, si veda subito notificare l'avviso e procedere all'esecuzione senza poter ottenere la sospensione né tantomeno la remissione.

La disparità di trattamento in situazioni identiche che deriva dalla normativa di cui agli artt. 56 legge 354/1975 e 96 Reg. esec. sembra del tutto evidente in relazione all'art. 3 della Costituzione, quantomeno in quella parte in cui non si prevede la sospensione automatica della esecuzione da parte degli uffici del Campione Penale fino ad un mese prima della data di scarcerazione.

b) Quanto sopra detto concerne l'aspetto sostanziale della normativa in esame. Ma vi è anche un aspetto per così dire processuale che scaturisce dalla stessa normativa con riferimento alle disposizioni regolamentari ed al meccanismo dei termini interpretati oramai costantemente come perentori, in armonia con la norma sostanziale di legge che attribuisce il diritto alla remissione in presenza di certi requisiti.

L'aspetto processuale sembra anch'esso determinare situazioni discriminatorie contrastanti col principio, anzi, col diritto sancito dall'art. 24 della Costituzione secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

A chiarimento dei due aspetti, ed il rapporto in cui essi si trovano rispetto al problema sollevato della loro illegittimità costituzionale, va osservato che: 1) o si ritiene che la normativa sostanziale non attribuisce il diritto alla remissione del debito a tutti i soggetti interessati pur versandosi in situazioni ugualmente meritevoli di tutela e concretamente non differenziabili, come sopra si ritiene di aver illustrato, ed allora sono queste norme ad essere costituzionalmente illegittime (contrasto coll'art. 3); 2) o si ritiene invece che il diritto sostanziale sia attribuito a tutti i soggetti, almeno in senso potenziale, e che però non tutti possono agire (in concreto) in giudizio (quale è sotto ogni aspetto il procedimento di sorveglianza avanti al Magistrato di sorveglianza per la remissione del debito) in dipendenza della casuale circostanza del trovarsi più o meno vicini alla scadenza della pena (sia prima che dopo) ed allora sembra evidente che è l'aspetto processuale della normativa in esame a dover essere considerato illegittimo (contrasto coll'art. 24 Cost.) perché discriminatorio.

Ad evitare la discriminazione suddetta non sembra idonea la osservazione secondo la quale solo nel caso ci si trovi nell'ultimo mese di detenzione è possibile procedere ad una valutazione del comportamento del detenuto secondo i criteri di cui all'art. 56, 1° e 2° comma, ragion per la quale diversa sarebbe la situazione di chi si trovi nel termine da quella di chi non vi si trovi.

In realtà anche tale elemento non può che essere ingiustificatamente discriminatorio sia perché non riferibile a circostanze addebitabili al soggetto (come più avanti si è detto: cause estintive della pena ecc.), sia perché la suddetta *ratio* non risulta neppure idonea in linea di principio — sia pure in casi limite — ad una valutazione del tutto corretta del comportamento, in quanto questo potrebbe peggiorare decisamente anche nell'ultimo mese di detenzione, dopo la decisione sulla remissione. Senza considerare gli inconvenienti dovuti all'eventuale sopravvenire di modificazioni della posizione giuridica nell'ultimo mese a seguito di ulteriori ordini di carcerazione e di cumulo di pene.

Ancora: le norme di cui ci si occupa appaiono discriminatorie in quanto non sorrette da una *ratio* logica in relazione agli stessi fini che dovrebbero essere perseguiti, anche perché non sono idonee a risolvere secondo principi di uguaglianza tutti quei casi in cui il debito è in relazione ad una condanna soltanto, mentre in espiazione ve ne sono diverse, cumulate e da considerarsi come pena unica ai sensi dell'art. 76 cod. pen. In tale caso dovrebbe concludersi per la inammissibilità della istanza di remissione presentata un mese prima della scadenza della pena relativa alla condanna per la quale il debito sussiste ed è richiesto, dovendosi attendere il mese prima della scarcerazione definitiva a seguito della espiazione della intera pena cumulata in quanto in molti casi non è neppure possibile, una volta operato il cumulo giuridico (cosidetto quintuplo) che magari abbia tenuto conto di eventuali cause estintive interve-

nute (es. condono), individuare quale sarebbe la pena residua in relazione al debito. Evidentemente chi si trova in situazione simile subisce un trattamento peggiore di chi si trovi ad espiare una pena derivante da condanna unica.

Il sostegno, infine, nel momento di particolare delicatezza ai fini del reinserimento non può costituire elemento differenziatore e quindi legittimante del diverso sostanziale trattamento che si verifica a seconda del momento in cui inizia l'esecuzione per la soddisfazione del debito e della domanda di remissione, in quanto vi sono dei casi nei quali tale momento critico si verifica in maniera eclatante senza che tuttavia ci si trovi in prossimità della fine pena. Basti pensare al caso di scarcerazione per la liberazione condizionale e forse anche quello per l'affidamento in prova al servizio sociale, misure che entrambe non estinguono immediatamente la pena, ma che tuttavia impongono la ripresa di una vita libera con tutti i conseguenti problemi di reinserimento.

In sintesi: la costituzionalizzazione della normativa dovrebbe passare o attraverso la eliminazione del sistema dei termini perentori, oppure, fermi restando i termini, attraverso la censura costituzionale di una mancata previsione, nella normativa vigente, di una sospensione *ex lege*, generale, di tutte le esecuzioni civili per il recupero dei crediti in attesa della maturazione dei termini.

### P.Q.M.

#### IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA:

a) dichiara non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354, così come integrato dall'art. 96 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, nella parte in cui sono previsti termini perentori, e nella parte in cui non prevede la sospensione della procedura di esecuzione da parte degli Uffici del Campione Penale fino ad un mese prima della scarcerazione, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

b) sospende la procedura in corso in relazione alla istanza di remissione del debito presentata da Tagliaferri Giovanni;

c) dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione in merito alla questione sollevata;

d) manda la cancelleria per le notificazioni, comunicazioni e le altre forme di pubblicità in genere previste dall'art. 23, 4° comma legge 11 marzo 1953, n. 87.

---

**Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Ammissibilità dell'istanza solo entro tre mesi dalla scarcerazione - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (artt. 3, 24 Cost.; art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).**

Tribunale di Firenze - Ord. 10 giugno 1982 - Giud. DE FELICE - Natali.

*Non è manifestamente infondata — in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 legge n. 354/1975, così come integrato dall'art. 96 del D.P.R. n. 431/1976, nella parte in cui ammette la presentazione dell'istanza di remissione del debito solo entro tre mesi dalla scarcerazione (1).*

*Omissis.*

Natali Sergio, già detenuto nella casa circondariale di Firenze per espriare la pena di cui alla sent. 31 agosto 1967 della Corte di Appello di Firenze e scarcerato per fine pena il 26 maggio 1970, presentava istanza per la remissione del debito relativo alle spese di mantenimento in carcere ammontanti a lire 426.140, ed alle spese processuali ammontanti a lire 8.555.

L'istanza veniva presentata dall'interessato nella cancelleria di questo Ufficio di sorveglianza in data 5 maggio 1981.

E' evidente che la domanda è stata presentata ben oltre i tre mesi dalla data di scarcerazione e che, pertanto, nel caso di specie non ricorrono i requisiti di ammissibilità della istanza stessa, secondo quanto si ricava dalle disposizioni di cui agli artt. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354 e 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (Reg. di esec.) nella interpretazione ormai consolidata della Suprema Corte di Cassazione che ha più volte affermato il carattere integrativo del Reg. esec. nei confronti della legge 354/1975 e la tassatività dei termini fissati per la presentazione delle istanze (es.: Cass., sez. I, 20 novembre 1979).

Ne segue che in tale interpretazione delle norme sopra ricordate la istanza del Natali dovrebbe essere dichiarata inammissibile perchè presentata oltre tre mesi dalla scarcerazione e comunque anche dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 431/1976.

Ritiene questo Magistrato di sorveglianza di dover sollevare di ufficio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 56 legge 354/1975 ricordato in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, come non manifestamente infondata.

*Omissis.*

---

(1) Questione nuova, circa la quale ved. la nota all'ordinanza che precede. Della decisione si riporta soltanto la parte in fatto, omettendosi la motivazione che è identica a quella dell'ordinanza sopra menzionata.



**Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Inapplicabilità al condannato per rapina - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità** (art. 3 Cost.; art. 48, 3° comma legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Roma - Ord. 23 luglio 1982 - Pres. MAZZA - Di Giacomo.

*Non è manifestamente infondata — in riferimento all'art. 3 Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, 3° comma legge 354/1975, nella parte in cui esclude l'applicabilità del regime di semilibertà al condannato per il delitto di rapina (1).*

*Omissis.*

Con sentenza del 3 dicembre 1979, passata in giudicato, la Corte di Assise di Appello di Roma condannava Di Giacomo Martino Gianfranco alla pena di anni dieci di reclusione e lire 900.000 di multa siccome colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, commessi in Roma il 24 e 25 novembre 1976, di rapina pluriaggravata in danno dell'agenzia n. 26 della Banca Commerciale Italiana, furto aggravato, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, ricettazione aggravata e resistenza a pubblico ufficiale aggravata e continuata.

Nel corso dell'esecuzione, a norma del D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 veniva dichiarata condonata la pena di anni uno mesi sei di reclusione e lire 250.000 di multa con ordinanza del 14 luglio 1980 della Corte di Appello di Roma, veniva concessa al Di Giacomo, che era stato tratto in arresto il 25 novembre 1976, dalla Sezione di sorveglianza dell'Aquila, la riduzione di pena di giorni 160 a norma dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, e lo stesso veniva ammesso al lavoro all'esterno dell'Istituto, ai sensi dell'art. 21 di detta legge, senza scorta, con provvedimento del 13 maggio 1981 del direttore della casa di reclusione di Paliano, approvato dal Magistrato di sorveglianza di Frosinone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 69, 4° comma della stessa legge, il 15 maggio successivo.

---

(1) Viene riproposta, con ulteriori argomenti, la questione che la Corte Costituzionale ha già dichiarato infondata con sentenza 7 luglio 1980, n. 107, in questa *Rivista* 1980, 646, e poi manifestamente infondata con ordinanza 28 gennaio 1981, n. 8, in *Giur. cost.* 1981, I, 38 e con ordinanza 28 gennaio 1981, n. 10, in questa *Rivista* 1981, 152, con nota di richiami.

In dottrina, cons. da ultimo: PALAZZO, « Semilibertà e trattamento penitenziario », in GREVI (a cura di), *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, Bologna, 1982, 86.

Con nota del 9 aprile 1972 il predetto Magistrato di sorveglianza, richiamata la sentenza del 7 luglio 1980, n. 107 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47, 2° comma e 48, 3° comma della legge 354/1975, che escludono dall'affidamento in prova al servizio sociale e dall'ammissione alla semilibertà i condannati che abbiano commesso taluno dei delitti ivi indicati, e rilevato che il Di Giacomo, sebbene condannato per un reato ostativo alla concessione della semilibertà, fruiva in virtù dell'art. 21 della legge penitenziaria di un regime sostanzialmente analogo, chiedeva alla Sezione di sorveglianza di Roma di promuovere d'ufficio, nei confronti dello stesso procedimento di ammissione alla semilibertà al fine di consentire al collegio giudicante di sollevare, ove lo avesse ritenuto, nuovo incidente di costituzionalità.

Promosso il procedimento ed acquisite agli atti le sentenze emesse nei confronti del Di Giacomo nel corso del giudizio di cognizione, all'esito della odierna udienza, nella quale P.G. e difesa concludevano come da verbale, la Sezione si riservava di decidere.

Osserva il collegio che la Corte costituzionale, già chiamata a pronunciarsi in merito alla costituzionalità degli artt. 47, 2° comma e 48, ultimo comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, ha rilevato, con la menzionata sentenza n. 107 del 1980, che i lavori preparatori alla legge dimostrano che il legislatore, con le disposizioni in questione, « ha inteso fronteggiare più efficacemente condotte criminose che possono considerarsi di particolare pericolosità, per la loro frequenza e per i loro effetti, e che danno luogo ad accentuati allarmi nella società contemporanea », ha ritenuto che tali norme rientrano nell'ambito della discrezionalità legislativa, ed ha escluso conseguentemente, con riferimento ad entrambi i commi dell'art. 3 della Costituzione, che le norme impugnate ledano il principio costituzionale di eguaglianza.

La questione di costituzionalità delle norme suddette è stata successivamente riproposta da altre Sezioni di sorveglianza, e tuttavia dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale con ordinanze del 28 gennaio 1981, n. 8 e 10, non essendo stati addotti motivi diversi da quelli già esaminati con la sentenza n. 107 del 1980.

In senso contrario a tali pronunce della magistratura di merito, la Sezione di sorveglianza presso la Corte di Appello di Perugia con ordinanza del 26 marzo 1981 (*Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 1981, n. 325), proprio muovendo dalla implicita premessa della legittimità costituzionale dell'art. 48, 3° comma già citato, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità di tale norma, nella parte in cui non prevede, tra i delitti ostativi alla concessione della semilibertà, il delitto di strage, di cui all'art. 285 cod. pen..

Tra le decisioni della magistratura di merito, vanno poi segnalate le ordinanze del 16 novembre 1979 e 28 ottobre 1980 del Tribunale per i minorenni di Milano e del 9 gennaio 1981 del Tribunale

per i minorenni di Torino, le quali hanno ritenuto inapplicabili nei riguardi di persone condannate per reati commessi in età minore le disposizioni di cui agli artt. 47, 2° comma e 48, 3° comma (*Foro it.* 1982, II, 137).

Ciò premesso, il collegio ritiene che, per le considerazioni che seguono, la Corte costituzionale debba essere nuovamente investita della questione di costituzionalità dell'art. 48, 3° comma della legge n. 354, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Il Di Giacomo, condannato infatti alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione per il reato, più grave, di rapina pluriaggravata (l'aumento di anni uno e mesi sei stabilito per la continuazione, con conseguente determinazione della pena complessiva in anni dieci di reclusione, è stato infatti, come già accennato, dichiarato interamente condonato), non può essere ammesso al regime della semilibertà ostandovi la disposizione di cui sopra, mentre lo stesso, in virtù di provvedimento dell'amministrazione penitenziaria, adottato a norma dell'art. 21 della stessa legge, gode di un regime analogo.

Come infatti risulta dal programma di trattamento acquisito in copia, il Di Giacomo è autorizzato ad uscire dall'istituto, senza scorta, alle ore 7 dei giorni feriali per svolgere attività lavorativa presso un'impresa di Collesferro, con obbligo di rientrare in istituto non oltre le ore 17,30, e viene seguito sul posto di lavoro con visite periodiche dell'assistente sociale e di un sottufficiale degli agenti di custodia.

Trattasi quindi di programma di trattamento analogo a quello formulato nei confronti di soggetti ammessi al regime della semilibertà. Le differenze tra lavoro all'esterno senza scorta ai sensi dell'art. 21 e semilibertà sono di quantità e non di qualità. Entrambi i regimi costituiscono infatti modalità di esecuzione della pena detentiva, anche se il regime di semilibertà non è strettamente legato, come il lavoro all'esterno, allo svolgimento di attività lavorativa, ma è consentito anche per lo svolgimento delle altre attività, di cui all'art. 48, 1° comma: per conseguenza, generalmente il regime di semilibertà trova applicazione anche nei giorni festivi, i programmi di trattamento per i semiliberi stabiliscono l'orario di rientro alle ore 20-21 per consentire al soggetto di consumare il pasto serale in famiglia, ed inoltre soltanto il semiliberi, e non anche il soggetto ammesso al lavoro all'esterno, può beneficiare delle licenze premio (art. 52).

Posta tuttavia tale fondamentale analogia, non sembra corrispondere a criteri di ragionevolezza che, mentre sono esclusi dal regime di semilibertà i soggetti condannati per uno dei reati di cui all'art. 48, 3° comma, analoga esclusione non sia prevista in materia di lavoro all'esterno senza scorta. Riguardo all'art. 21, giova precisare che trattasi di norma che, in virtù della lata interpretazione contenuta nella circolare ministeriale del 2 febbraio 1978, vive nell'ordinamento nel senso che per essa non operano le dispo-

sizioni limitative riguardanti il regime di semilibertà, come dimostra del resto il caso in esame.

Se dunque l'allarme sociale vieta la concessione al Di Giacomo della semilibertà, e quindi di uscire dall'istituto tutti i giorni dalle 7 alle 21, ma non ha impedito l'ammissione dello stesso al lavoro all'esterno senza scorta dalle ore 7 alle 17,30 dei giorni feriali, può fondatamente dubitarsi che, con la disposizione limitativa della sola semilibertà, contenuta nell'art. 48, 3° comma, il legislatore abbia superato i limiti della propria discrezionalità.

Le vicende processuali del Di Giacomo suggeriscono poi un secondo dubbio di legittimità costituzionale.

Egli infatti in primo grado, con sentenza del 23 marzo 1978 della Corte di Assise di Roma, venne condannato alla pena di anni 14 di reclusione, di cui anni 12 quale pena base per il reato, più grave, di tentato omicidio, aumentata per la continuazione, tra l'altro, di mesi sei per la rapina pluriaggravata.

I giudici di appello lo mandarono invece assolto per insufficienza di prove dal tentato omicidio, sicché reato più grave divenne la rapina, per la quale fu inflitta la pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione, aumentata ad anni 10 per la continuazione.

Orbene, se fosse passata in giudicato la sentenza di primo grado, il Di Giacomo avrebbe potuto essere ammesso al regime della semilibertà dopo aver interamente espiata la pena di mesi sei di reclusione inflittagli per la rapina, e metà della pena residua, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità (Cass., 2 febbraio 1978, Cabibbo; Cass., 24 gennaio 1979, Cozzolino) e di merito, e quindi, a prescindere dal condono, dopo 7 anni e 3 mesi di detenzione, ovvero dopo 6 anni e 6 mesi se si tien conto del parziale condono successivamente concesso.

Essendo invece divenuta definitiva la sentenza di secondo grado, che in sostanza, assolvendo dal tentato omicidio per insufficienza di prove, ha ritenuto il fatto meno grave, pur confermando l'affermazione di responsabilità per la rapina pluriaggravata, il Di Giacomo, sempre prescindendo dal condono, potrebbe essere ammesso alla semilibertà dopo 9 anni e tre mesi di detenzione, richiedendosi a tal fine, come già detto, l'intera espiatione della pena relativa alla rapina e metà della pena residua, che peraltro si è detto essere stata interamente condonata. Se invece si tien conto del condono concesso, il Di Giacomo non può essere ammesso alla semilibertà per l'intera durata della pena in concreto da espiare, relativa alla sola rapina, di anni otto e mesi sei.

Come si vede, sebbene la sentenza di secondo grado abbia ritenuto il fatto, nella sua globalità, meno grave, e quindi sia più favorevole al Di Giacomo, le conseguenze che ne discendono per l'ammissione al regime della semilibertà sono invece meno favorevoli. Ciò, ancorché l'affermazione di responsabilità per la rapina pluriaggravata sia rimasta immutata rispetto alla sentenza di primo grado.

Il vero è che i criteri di ordine puramente formale contenuti nell'art. 48, 3° comma non sempre rispondono a canoni di giustizia

sostanziale, cui tutto l'ordinamento giuridico è e deve essere informato: basti pensare ai molteplici episodi di rapina ed estorsione che si presentano nella pratica con connotati di ridotto allarme sociale (non è questo il caso in esame). Basti pensare, per converso, a tipi di reato, come quello di cui all'art. 289 *bis* cod. pen. (sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione), inserito, dopo la riforma penitenziaria e per effetto della commissione di tristemente noti fatti che hanno dato luogo ad eccezionale allarme sociale, dall'art. 2, 1° comma D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191, con modificazioni (se non più grave, almeno di pari gravità rispetto al solo sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione, previsto dall'art. 48, 3° comma legge penitenziaria), o come quello di strage, cui fa riferimento la citata ordinanza della Sezione di Perugia, i quali delitti, nonostante la loro gravità, consentono invece l'ammissione alla semilibertà.

Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio dell'eguaglianza di cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.) obbliga il legislatore ordinario a non violare, pur nella sua discrezionalità politica, le regole della ragionevolezza (tra le altre, vedasi sentenza 28 gennaio 1981, n. 4).

Potendo per quanto esposto ritenersi superati tali limiti, d'ufficio va sollevata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 48, 3° comma della legge penitenziaria, in relazione all'art. 47, 2° comma stessa legge, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, apponendo evidente la rilevanza della questione sul giudizio in corso, che va sospeso.

E' appena il caso di osservare che l'eventuale accoglimento della sollevata questione di costituzionalità non importerebbe certo l'automatica concessione della semilibertà a tutti i condannati che, fuori dei casi, di marginale rilievo, indicati nell'art. 50, 1° comma della legge penitenziaria, abbiano espiato la metà della pena ai sensi del secondo comma della stessa norma, poiché sarebbe in ogni caso compito e responsabilità delle singole Sezioni di sorveglianza, a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo, con le garanzie proprie e della decisione collegiale (art. 70) e del procedimento giurisdizionale di cui al capo II *bis* del titolo II della legge 354/1975, aggiunto dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, garanzie che invece non ricorrono nel procedimento puramente amministrativo di ammissione al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 stessa legge, accertare la sussistenza di effettivi progressi tali da legittimare la concessione della semilibertà.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; d'ufficio solleva la questione della legittimità costituzionale dell'art. 48, 3° comma legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art. 47, 2° comma stessa legge, con riferimento all'art. 3

della Costituzione. Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Di Giacomo ed al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di darne comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso.

#### APPUNTI IN TEMA DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA LIMITAZIONE DELLE MISURE ALTERNATIVE NEI CONFRONTI DI DETERMINATI REATI

La sentenza della Corte Costituzionale n. 107 del 7 luglio 1980 (che ha deciso su due ordinanze di rimessione emesse dalla Sezione di sorveglianza di Bologna è riportata in *estenso* in questa *Rivista* 1980, 3-4, 646 e in *Giur. cost.* 1980, 1720 con nota di PALAZZO).

Le ordinanze della Corte stessa n. 8 e n. 10 del 28 gennaio 1981 si vedano in questa *Rivista* 1981, 1-2, 152, e in *Gazz. Uff.* n. 34 del 4 febbraio 1981. Con le stesse sono state dichiarate manifestamente infondate le identiche questioni sollevate dalle Sezioni di sorveglianza di Torino, Genova, Napoli e dal Tribunale dei minorenni di Roma.

La decisione della Corte Costituzionale, oltre che sotto il profilo dell'art. 27 Cost., ha esaminato la questione anche sotto quello dell'art. 3, 1° e 2° comma della Costituzione stessa.

La Sezione di Bologna aveva al riguardo osservato che la limitazione contenuta nell'art. 47, 2° comma e nell'art. 48, ult. comma della legge di riforma penitenziaria del 1975 determinava una discriminazione rispetto ad altri delitti ancor più gravi, quali l'omicidio, in ordine ai quali l'esclusione non operava e non opera. Aveva anche osservato che in tal modo si aggravava la situazione di emarginazione sociale dei condannati per certi reati rispetto ad altri.

La Corte ha dichiarato infondata la questione con la sentenza sopra indicata: infatti, pur osservando che disposizioni legislative di tal fatta sono « opinabili », ma certo dettate dall'intento di fronteggiare efficacemente condotte criminose di particolare pericolosità e di accentuato allarme sociale, ha affermato che tali scelte del legislatore « non si prestano a venir censurate e meno ancora modificate da parte della Corte » e che in decisioni precedenti era già stato affermato che, accanto alla rieducazione del condannato, la pena

persegue anche altri scopi essenziali per la tutela dei cittadini e dell'ordine giuridico contro la delinquenza (dissuasione, prevenzione, difesa sociale).

L'ordinanza della Sezione di Roma solleva ora, sotto altro profilo, la questione di costituzionalità sempre però con riferimento all'art. 3 della Costituzione. La disparità di trattamento tra condannati discenderebbe dal fatto che certi delitti, consumati, indicati nell'art. 47, 2° comma della legge 354/1975 (rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione, associazione per delinquere di tipo mafioso, questa ultima introdotta con il nuovo art. 416 *bis* del codice penale), mentre sono esclusi dall'affidamento in prova al servizio sociale e dalla semilibertà, consentono l'ammissione al lavoro esterno del condannato (l'art. 47 Ord. penit. è stato modificato con la legge 13 settembre 1982, n. 646 in materia di repressione di criminalità mafiosa ed organizzata).

La decisione annotata non può che suscitare perplessità, circa le possibilità di accoglimento da parte della Corte.

Infatti, la situazione dell'ordine pubblico, con particolare riguardo alla criminalità organizzata, non tende a migliorare e grande è l'allarme sociale, di cui il Parlamento si è fatto di recente interprete con alcuni provvedimenti (oltre alla legge n. 646 del 1982 sopra citata, si vedano le leggi 23 dicembre 1982, n. 936 con integrazioni e modifiche alla legge 646 ed il D.L. 6 settembre 1982, n. 629 portante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, convertito con modifiche nella legge 12 ottobre 1982, n. 726).

Con l'art. 7 della legge n. 636 sopra citata il legislatore ha anzi inteso ribadire la precisa volontà di continuare nell'esclusione di alcuni reati dalla possibilità di misure alternative alla detenzione, ampliando la previsione.

Le argomentazioni contenute nella sentenza n. 107 del 1980 della Corte rimangono in tal modo valide, né si vedono motivi per intravedere la possibilità di un mutamento di indirizzo da parte della Corte stessa.

È pur vero che, anche sotto un profilo eminentemente criminologico e penitenziario, qualsiasi esclusione dalla previsione delle misure alternative è un non-senso e costituisce una deroga irrazionale e stridente al sistema.

Ma non è possibile prescindere dalla valutazione della estrema difficoltà della situazione da parte del legislatore, cui non può, neppure da parte della Corte Costituzionale, essere sottratto il potere di adottare provvedimenti restrittivi dolorosi ma ritenuti necessari. Tanto più che la Corte stessa in tema di libertà personale e legislazione

dell'emergenza in varie sentenze ha ribadito la propria preoccupazione e dato atto della oggettiva gravità della situazione (si veda da ultimo le considerazioni di VACCA ed altri, *Il Tribunale della libertà*, Napoli, 1983, pag. 13 e segg; CHIAVARIO, « La custodia preventiva nel faticoso cammino delle riforme », in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1982, 1296; RAMACCI, *Riforma dell'ordinamento penitenziario e modifiche al sistema penale*, Siena, 1982).

Rimane, peraltro, fermo un punto essenziale: tali norme non possono che essere ancorate ad un tempo strettamente limitato, essere cioè temporanee.

Il legislatore, in altri termini, deve sentirsi impegnato a consentire, non appena possibile, ai magistrati l'applicazione dei nuovi istituti a tutti i condannati, senza distinzione di reati, nell'ottica della individualizzazione del trattamento penitenziario e della massima espansione e realizzazione della finalità di risocializzazione della pena, cui può in astratto aderire anche un soggetto che pur ha commesso reati di particolare allarme sociale.

Il legislatore, per il vero, eliminando il divieto di concedere le misure alternative ai recidivi (con la legge 12 gennaio 1977, n. 1 che ha modificato il testo originario dell'art. 47, 2° comma dell'Ord. penit.) si è già adeguato al suddetto principio.

D'altro canto la Cassazione ha di recente affermato che né la natura del reato né la lunghezza della pena sono elementi di per sé rilevanti e tali da impedire la concessione della semilibertà (Cass. 20 aprile 1982, imp. Galati, in questa *Rivista* 1982, 815).

In tale ambito deve essere visto anche il divieto attuale di concedere la semilibertà e la liberazione anticipata ai condannati all'ergastolo (si veda l'ordinanza della Sezione di sorveglianza di Bologna 26 novembre 1980, Lutz, in questa *Rivista* 1981, 153).

Su tale problema si consulti anche PIGHI, « Trattamento progressivo in semilibertà e pena dell'ergastolo », in questa *Rivista* 1982, 697; quanto alla liberazione anticipata all'ergastolano si rinvia all'ordinanza della Sezione di Bologna 17 giugno 1982, in questa *Rivista* 1982, 792.

Ma vi è un altro motivo di perplessità.

Infatti, l'ordinanza della Sezione di Roma sostiene che le differenze tra la semilibertà ed il lavoro esterno sono meramente quantitative e non qualitative e che tra i due istituti sussistono forti analogie.

Ciò non è condivisibile.

Infatti è pur vero che in entrambi i casi il condannato deve essere stato sottoposto ad osservazione della personalità e deve essere stato redatto (ed approvato dal Magistrato di sorveglianza) un piano di trattamento (artt. 13 e 69 Ord. penit.).

E' altrettanto vero che, nel caso esaminato, il piano suddetto prevedeva anche la concessione della semilibertà, se ciò fosse stato



consentito dall'art. 48 e che — in linea di fatto — l'istituto del lavoro esterno funziona quale sostitutivo della semilibertà (tanto è vero che ne beneficiano proprio quei condannati per i reati indicati nell'art. 47, 2° comma Ord. penit.).

Ma non è possibile confondere i due istituti sul piano dogmatico e normativo (e quindi qualitativo).

La semilibertà (da ultimo si veda lo studio di PALAZZO, « Semilibertà e trattamento penitenziario », in *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, Bologna, 1982, a cura di GREVI, pag. 67 con ricca citazione bibliografica), è una misura alternativa che consente al condannato non solo di restare fuori dall'istituto per parte del giorno allo scopo di lavorare (art. 48) ma anche per partecipare ad « attività istruttive e comunque utili al reinserimento sociale » (1° comma).

Tale misura si sconta in appositi istituti o in sezioni autonome (art. 48, 2° comma) e pertanto il semilibero non ha più alcun contatto con i detenuti « ordinari ». Tutto ciò è al di fuori delle previsioni dell'art. 21 Ord. penit. che si occupa del « lavoro esterno » dei detenuti.

Infatti, nessuna finalità risocializzante ha tale lavoro: l'istituto è una mera modalità di prestazione *extra moenia* del lavoro penitenziario, come risulta dall'inserimento dell'art. 21 nel capo III° (modalità del trattamento dei detenuti); dalla rubricella dell'articolo stesso (« modalità del lavoro »); dalla sistemazione della norma dopo l'art. 20 (che detta i principi in materia e proclama obbligatorio il lavoro dei condannati definitivi) e prima degli artt. 22, 23, 24, 25 (che trattano delle mercedi, della remunerazione, del peculio).

Si ponga mente che la possibilità di lavorare all'esterno è consentita anche agli imputati (il ché non si comprenderebbe se si trattasse di una misura alternativa); che l'amministrazione penitenziaria è arbitra della situazione (senza possibilità effettive di intervento e di controllo della magistratura di sorveglianza); che l'amministrazione deve limitare gli orari di uscita al solo stretto tempo indispensabile e può disporre la scorta; che il lavoro all'esterno è comunque vietato presso aziende commerciali e comunque artigiane ed è altresì escluso ogni lavoro di natura non subordinata.

Tutto ciò risulta in modo evidente anche dalla recente circolare del Ministero di Grazia e Giustizia che allo scopo di evitare equivoci od abusi, ha riordinato la materia (n. 2906/5356 del 7 dicembre 1982).

Per quanto riguarda la situazione, sul piano operativo, antecedente alla detta circolare si consulti: CANGEMI, « Delimitazioni di competenze fra organi dell'Amministrazione e Magistratura di sorveglianza nei casi di semilibertà ed ammissione al lavoro esterno », in questa *Rivista* 1982, 671).

In dottrina, sul lavoro penitenziario, anche per i precedenti storici, si possono consultare, di recente, gli studi di: TRANCHINA, « Vec-

chio e nuovo a proposito di lavoro penitenziario », in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, a cura di GREVI, Bologna, 1981 pag. 143) e di FASSONE, « Sfondi ideologici e scelte normative nella disciplina del lavoro penitenziario », *ivi* da pag. 157 a pag. 173) che accenna soltanto al problema specifico qui esaminato.

GIANCARLO ZAPPA

---

**Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Condannato all'ergastolo - Esclusione - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità** (art. 3 Cost.; art. 176 cod. pen.; art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Bologna - Ord. 17 giugno 1982 - Pres. LOSAVIO - Miscioscia.

*Non è manifestamente infondata — in riferimento all'art. 3 Cost. — la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 176 cod. pen. e 54 legge 354/1975, nella parte in cui esclude il condannato alla pena dell'ergastolo dal beneficio della liberazione condizionale per l'anticipata ammissione alla liberazione condizionale (1).*

*Omissis.*

*Premesso:* che Miscioscia Domenico, detenuto presso la casa di reclusione di Parma in esecuzione della pena dell'ergastolo, ha proposto istanza di liberazione anticipata a norma dell'art. 54 legge n. 354 del 1975;

che il beneficio è richiesto al limitato effetto previsto dall'ultimo comma dell'art. 54 della legge penitenziaria che considera come scontata la parte di pena detratta ai sensi dello stesso articolo, ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale;

che questa Sezione ha nel passato ripetutamente ritenuto come la interpretazione sistematica del combinato disposto dagli artt. 54 legge n. 354 del 1975 e 176 cod. pen. consenta di applicare il bene-

---

(1) Per altre questioni sollevate con riguardo alla condizione del condannato all'ergastolo, cons.: LA GRECA, « Questioni di costituzionalità sull'ordinamento penitenziario », in questa *Rivista* 1982, 199.

Cons. altresì RAMACCI, « Riduzioni di pena, liberazione anticipata e liberazione condizionale », in GREVI (a cura di), *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, Bologna, 1982, 115.

ficio di cui al citato art. 54 anche a favore di chi esegua la pena dell'ergastolo, sia pure al limitato fine del computo della quantità minima della pena scontata richiesta per l'ammissione alla liberazione condizionale;

che tale interpretazione non è condivisa dalla giurisprudenza di legittimità e le ordinanze di questa Sezione che hanno applicato il beneficio nei confronti dei condannati all'ergastolo sono state annullate dalla Corte di Cassazione (con ordinanze 5 ottobre 1977, sez. I e 17 gennaio 1978, sez. I);

*ritenuto*: che sia opportuno adeguarsi alla interpretazione adottata dalla Corte di Cassazione nel senso cioè che il combinato disposto degli artt. 54 della legge n. 354 del 1975 e n. 176, 3° comma cod. pen. esclude l'applicazione del beneficio della riduzione della pena a favore del condannato all'ergastolo, anche al limitato fine della abbreviazione del termine minimo di ventotto anni fissato dall'art. 176, 3° comma cod. pen.;

che, così interpretato, il combinato disposto dagli artt. 54 legge n. 354 del 1975 e 176, 3° comma cod. pen. sembra porsi in contrasto con il principio costituzionale (art. 3 Cost.) di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, determinando disparità di trattamento tra il condannato all'ergastolo e il condannato alle altre pene detentive, che si trovino nella identica posizione soggettiva e cioè nella condizione di poter fruire del medesimo istituto giuridico — della liberazione condizionale —, avendo tenuto « durante il tempo di esecuzione della pena » « un comportamento tale da far ritenere sicuro il *loro* ravvedimento »;

che se, ovviamente, in rapporto alla diversa entità e natura delle pene, appare logicamente giustificato il differenziato criterio di determinazione della durata minima della pena scontata come requisito per l'ammissione alla liberazione condizionale (per il condannato a pena detentiva temporanea: art. 176, 1° e 2° comma; per il condannato all'ergastolo: art. 176, 3° comma), non altrettanto può dirsi della esclusione del beneficio della riduzione della pena, ai fini del computo della quantità di pena scontata, nei confronti del solo condannato all'ergastolo;

che, infatti, il condannato a pena detentiva temporanea e il condannato all'ergastolo che abbiano dato prova di sicuro « ravvedimento » (requisito sostanziale della liberazione condizionale) e, insieme, di « partecipazione all'opera di rieducazione » (requisito della liberazione anticipata) debbano essere posti nella identica posizione rispetto alla legge con l'accesso ai medesimi benefici;

che la diversa natura delle pene (detentive temporanee ed ergastolo) non può dare fondamento logico alla rilevata disparità di trattamento, giacché la liberazione anticipata a favore del condannato all'ergastolo sarebbe concessa in funzione — esclusiva — della applicazione di un istituto, la liberazione condizionale, che comporta la commutazione della pena per sua natura perpetua in detenzione temporanea (sia pure sotto la condizione risolutiva della revoca): e dunque non sussiste il pur asserito profilo di incompa-

tibilità intrinseca-funzionale tra ergastolo e liberazione anticipata se si considera che la riduzione della pena sarebbe ovviamente concedibile con limitato effetto e cioè soltanto in funzione del « computo della quantità di pena scontata » come condizione per l'ammissione alla liberazione condizionale;

che l'ammissione alla liberazione condizionale del condannato all'ergastolo non può più essere considerato uno sviluppo eccezionale di quella speciale pena, ma un suo connotato intrinseco essenziale, tale giudicato dalla Corte Costituzionale che proprio in ragione di esso ha potuto affermare la conformità della stessa pena a quella finalità rieducativa assegnata come primaria alla funzione punitiva dello Stato dall'art. 27, 3° comma Cost. (finalità che sarebbe altrimenti contraddetta dal carattere di detenzione « perpetua » della massima pena);

che dunque in funzione della liberazione condizionale risultano assimilate le pene detentive temporanee e l'ergastolo e non si ravvisa quindi ragione plausibile per discriminare il condannato all'ergastolo, escludendolo dall'accesso al beneficio di cui all'art. 54 legge n. 354 del 1975 (concedibile — allo stato della vigente normativa — a tutti i condannati a pena detentiva temporanea indipendentemente dal titolo del reato) al limitato effetto del computo della minima durata della pena scontata come fissata dall'art. 176, 3° comma cod. pen.;

che deve quindi accogliersi la istanza sollevata in via subordinata dal difensore del Miscioscia, non apparendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale — con riferimento all'art. 3 della Costituzione — del combinato disposto degli artt. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 e 176, 3° comma cod. pen.;

### P.Q.M.

la Sezione di sorveglianza di Bologna:

1) dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e 176, 3° comma cod. pen. — in rapporto all'art. 3 della Costituzione — in quanto esclude l'applicabilità del beneficio della liberazione anticipata nei confronti del condannato alla pena dell'ergastolo, al fine dell'ammissione alla liberazione condizionale;

2) sospende il procedimento promosso con l'istanza di liberazione anticipata proposta da Miscioscia Domenico;

3) dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

4) dispone che a cura della cancelleria questa ordinanza sia notificata e comunicata a norma dell'art. 23, 4° comma legge 11 marzo 1953, n. 87.

## CORTE DI CASSAZIONE

**Libertà personale dell'imputato - Libertà provvisoria - Concessione o diniego: criteri di valutazione - In genere - Gravi condizioni di salute - Rilevanza - Condizioni** (artt. 277, 278 cod. proc. pen.; art. 1 legge 22 maggio 1975, n. 152; art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 8 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625; legge 6 febbraio 1980, n. 15).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 18 dicembre 1981 - Pres. PICCININNI - Rel. DE FILIPPIS - P. M. concl. conf. - Imp. Di Raimondo.

*In tema di concessione o di diniego del beneficio della libertà provvisoria, la valutazione dello stato di salute dell'imputato, che normalmente ha carattere sussidiario, assume rilevanza decisiva quando le condizioni di salute dello stesso siano divenute incompatibili con il protrarsi del regime detentivo, tenuto anche conto della possibilità della prestazione delle cure necessarie, anche in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con servizio di piantonamento (1).*

(1) Nel senso cfr. Cass., sez. I, ord. 16 marzo 1977, Platani, in *Mass. dec. pen.* 1977, 547; Cass., sez. I, ord. 7 febbraio 1979, Del Secco, in *Giust. pen.* 1979, III, 353; Cass., sez. I, sent. 3 luglio 1980, Mammaliti, in *Mass. dec. pen.* 1980, 606; Cass., sez. I, sent. 15 novembre 1980, Braggion, in *Mass. dec. pen.* 1980, 827; Cass., sez. I, sent. 29 marzo 1982, Scandolera, inedita; Cass., sez. I, sent. 3 novembre 1980, Grilli, in *Mass. dec. pen.* 1981, 180; Cass., sez. I, sent. 12 dicembre 1980, De Stefano, in questa *Rivista* 1981, 542; Cass., sez. I, sent. 27 novembre 1981, Di Cristina, *ivi*, 1982, 255.

**Ordinamento penitenziario - Agenti di custodia - Perquisizione effettuata nelle celle - Necessità di formalità - Esclusione - Perquisizioni personali sui detenuti - Formalità dell'art. 34 legge 26 luglio 1975, n. 354 - Obbligo di rispetto - Sussistenza** (art. 224 cod. proc. pen.; art. 34 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. VI - Sent. 23 ottobre 1981 - Pres. TAFURI - Rel. PIERRO - P. M. concl. conf. - Imp. D'Urso.

*La perquisizione effettuata dagli agenti di custodia nelle celle non richiede formalità alcuna, a differenza di quella personale sui detenuti, che deve essere eseguita nel rispetto dell'art. 34 legge 26 giugno 1975, n. 354 (2).*

(2) Non risultano precedenti in termini.

*Omissis.*

Con sentenza 26 marzo 1980, il Tribunale di Potenza condannava d'Urso Giuseppe Marcello alla pena di mesi 4 e giorni 15 di reclusione (att. gen. prevalenti e condono di mesi 2 di reclusione) perché ritenuto colpevole del reato di oltraggio continuato nei confronti degli agenti di custodia Petruzzi Vincenzo e De Carlo Carlo, mentre gli stessi eseguivano una perquisizione nella cella ove il D'Urso era detenuto nelle carceri giudiziarie di Potenza: fatto avvenuto il 24 ottobre 1975.

Con sentenza 20 novembre 1980 la C.A. di detta città, disattendendo la tesi dell'atto arbitrario, fondata sul fatto che la perquisizione ordinaria nella cella n. 15 ove il D'Urso era ristretto insieme ad altri, era stata eseguita in sua assenza, confermava il provvedimento impugnato.

Ricorre il D'Urso deducendo la carenza di motivazione sull'esimente invocata ex art. 4 D.L.L. 14 settembre 1944, n. 288, e conseguente violazione di legge a mente dell'art. 524, n. 3 in relazione all'art. 475, n. 3 cod. proc. pen.

Il ricorso è infondato.

Osserva la Corte che la sentenza impugnata non merita censure di sorta avendo ampiamente e correttamente motivato sia sugli elementi costitutivi del reato contestato, che sul diniego dell'invocata discriminante. Infatti, esattamente è stato affermato da entrambi i giudici del merito che la perquisizione ordinaria delle celle non richiede formalità di sorta a differenza di quella personale da effettuarsi nel rispetto dell'art. 34 legge 26 luglio 1975, n. 354 e che ovviamente ha per presupposto la presenza del detenuto ed il pieno rispetto della sua personalità. Nella specie, inoltre, giustamente affermano i giudici d'appello, la condotta degli agenti di custodia giammai avrebbe potuto essere definita arbitraria anche se, in ipotesi, fosse stata da qualificare illegittima, giacché tale presunta illegittimità non fu comunque accompagnata da scorrettezze tali da farla sconfinare nell'arbitrarietà posta a fondamento dell'invocata discriminante. È noto, infatti, che l'atto illegittimo si concreta in un atto puramente e semplicemente contrario alla legge, mentre l'atto arbitrario esprime l'atteggiamento psichico di chi sostituisce il proprio capriccio ed i propri fini personali alla volontà della legge e dell'interesse pubblico, che deve essere lo scopo di ogni attività, anche di quella più ampiamente discrezionale del p.u., il che trova pieno riscontro nella consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte.

*Omissis.*

---

**Notificazioni in materia penale - All'imputato detenuto o internato - Ammesso al regime di semilibertà - Consegna a persona addetta all'istituto di detenzione - Legittimità - Temporanea assenza dell'imputato - Irrilevanza** (artt. 168, 169 cod. proc. pen.; art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. II - Sent. 26 gennaio 1982 - Pres. LOVERRE - Rel. CUOMO - P. M. concl. diff. - Imp. Recchia.

*Le notifiche ai detenuti che godano del regime di semilibertà, anche in caso di temporanea assenza in conseguenza di permisioni di periodi di libertà, devono sempre essere effettuate presso l'istituto di custodia ove si trovano ristretti, mediante consegna ai funzionari o agli agenti addetti (1).*

(1) Cfr., sulla legittimità della notifica al personale dell'Amministrazione penitenziaria, Cass., sez. I, ord. 20 marzo 1979, Protti, in *Mass. dec. pen.* 1979, 742, e Cass., sez. I, ord. 4 aprile 1979, Noaro, in *Mass. dec. pen.* 1979, 903. In dottrina ved. in generale TAORMINA, « Notificazione, diritto processuale penale », in *E.d.D.*, XXVIII, 1978, 675 e, sul problema affrontato dalla sentenza, GIULIANI P., « Le notificazioni all'imputato detenuto », in questa *Rivista* 1979, 93. Cfr. inoltre PALAZZO F.C., « Semilibertà e trattamento penitenziario », in *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, a cura di GREVI, Bologna, 1982, pag. 72, nota 31.

**Ordinamento penitenziario - Nuova udienza per la deliberazione - Omessa fissazione - Rinvio a tempo indeterminato - Provvedimento in altro giorno - Elementi costituenti nullità assoluta - Ratio.**

**Nullità nel processo penale - In genere - Procedimento di sorveglianza - Nuova udienza per la deliberazione - Omessa fissazione - Rinvio a tempo indeterminato - Provvedimento emesso in altra data - Nullità assoluta - Sussistenza** (art. 185 cod. proc. pen.; art. 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 30 marzo 1982 - Pres. FERNANDES - Rel. LUBRANODIRIC - P. M. concl. conf. - Imp. Capizzi.

*Nel procedimento di sorveglianza, l'omessa fissazione di un nuovo giorno per la deliberazione e l'emissione del provvedimento in altra data, dopo che la procedura è stata sospesa a tempo indeterminato, integrano gli estremi della nullità assoluta ed insanabile, perché attinenti all'osservanza delle norme che riguardano la partecipazione del P.M. al procedimento stesso, nonché l'intervento dell'interessato e del difensore, ai sensi dell'art. 185, 1° comma n. 2 e 3 e primo capoverso cod. proc. pen. (2).*

(2) In generale sulla conseguenza dell'inosservanza delle formalità a comparire nel procedimento di sorveglianza, cfr. Cass., sez. I, ord. 6 marzo 1978, Cavallo, in *Mass. dec. pen.* 1978, 495; Cass., sez. I, ord. 12 giugno 1979, Villa, in *Mass. dec. pen.* 1979, 990; Cass., sez. I, sent. 16 luglio 1980, Acquistapace, in *Mass. dec. pen.* 1980, 762.

*Omissis.**Premesso*

Con ordinanza in data 8 aprile 1981 il Tribunale per i minorenni di Milano disponeva l'affidamento in prova al servizio sociale del minore Gaetano Capizzi, condannato dal medesimo Tribunale alla pena di un anno e due mesi di reclusione e tre mesi di arresto, con sentenza del 2 dicembre 1980.

Il 31 maggio 1981 il Capizzi veniva arrestato per furto pluriaggravato e sottoposto a procedimento penale innanzi il Tribunale di Monza, e il Giudice di sorveglianza, ritenuta la necessità di riesaminare la situazione del condannato ai sensi dell'art. 47 della legge penitenziaria, fissava l'udienza per il giorno 8 luglio 1981 per deliberare. A tale udienza, però il Tribunale « ritenuto ai fini della decisione di una eventuale revoca sia necessario attendere la decisione del procedimento in corso », si riservava di « ulteriormente deliberare mandando al servizio sociale di riferire sull'esito del processo e sull'attuale situazione del minore ».

Con provvedimento emesso il 17 novembre 1981 il Tribunale, in camera di consiglio, deliberava la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale disposta nei confronti del Capizzi.

Avverso tale sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione denunciando violazione di legge, in particolare degli artt. 71 e 71 *bis* dell'Ordinamento penitenziario, ove il Tribunale, dopo aver sospeso ogni deliberazione in attesa di notizie ritenute necessarie ai fini del decidere, revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale senza aver fissato una nuova udienza camerale per la deliberazione, rendendo così impossibile la partecipazione di tutte le parti all'udienza prevista dal citato art. 71.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

*Il ricorso è fondato.*

Dall'esame degli atti risulta che i giudici di merito all'udienza dell'8 luglio 1981, fissata per la deliberazione, si riservarono ogni ulteriore provvedimento limitandosi a disporre che il servizio sociale riferisse in ordine alla situazione del minore ed all'esito del procedimento penale per furto per il quale il Capizzi era stato tratto in arresto, senza alcuna indicazione della nuova udienza. Né tale udienza poteva in effetti concretamente essere fatta non conoscendosi, ovviamente, in quale momento il detto procedimento penale si sarebbe concluso.

Trattasi perciò di rinvio a tempo indeterminato della procedura relativa alla revoca eventuale della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

La disciplina del procedimento di sorveglianza stabilita dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. modif. si inserisce nella linea della



giustizionalizzazione dell'esecuzione penale che il legislatore ha voluto definire in materia di esecuzione penale, linea intesa soprattutto a garantire al massimo il contraddittorio, e quindi la partecipazione delle parti interessate, e conseguentemente anche tutte le garanzie difensive nei confronti del condannato.

Pertanto nel procedimento di sorveglianza quando viene disposto il rinvio della procedura a tempo indeterminato è necessario, ai fini del contraddittorio, che venga fissato nuovamente, ai sensi del secondo comma dell'art. 71 citato, con decreto il giorno della deliberazione e che il relativo avviso venga comunicato al Pubblico Ministero, all'interessato e al difensore nei termini prescritti.

L'omessa fissazione di un nuovo giorno per la deliberazione e l'emissione del provvedimento in altro giorno dopo che la procedura è stata sospesa a tempo indeterminato, integra gli estremi della nullità assoluta ed insanabile riguardando la inosservanza delle disposizioni concernenti la partecipazione del P.M. al procedimento nonché l'intervento dell'interessato e del difensore, ai sensi dell'art. 185, nn. 2 e 3 e 1° cpv. cod. proc. pen.

Orbene con l'ordinanza impugnata è stata disposta la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale già disposto nei confronti del minore Gaetano Capizzi, senza che il P.M., il detenuto e il suo difensore fossero posti in condizione di potere formulare le rispettive richieste o deduzioni in ordine alla nuova documentazione nel frattempo acquisita, con violazione, perciò, nel contraddittorio che comporta di conseguenza l'annullamento di detta ordinanza.

#### *Omissis.*

**Misure di sicurezza - Personali - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (già manicomio giudiziario) - Durata minima - Valutazione del fatto commesso - Premeditazione - Conseguenze** (artt. 88, 222, 575, 557 cod. pen.; art. 62 legge 26 luglio 1975, n. 354; legge 13 maggio 1978, n. 180).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 10 maggio 1982 - Pres. RUBINO - Rel. BUOCO - P. M. concl. conf. - Imp. Pistillo.

*Ai fini della determinazione della durata minima della misura di sicurezza personale del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, occorre tener presenti le circostanze aggravanti inerenti al fatto commesso, secondo i criteri stabiliti dall'art. 157 del codice penale (1).*

(1) Cfr. Cass., sez. I, sent. 10 luglio 1982, Gobbi, in *Mass. dec. pen.* 1979, 994; e le pronunce che hanno dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, 204, 2° comma e 222, 1° comma cod. pen. (Cass., sez. I, ord. 8 maggio 1979, Spano, in *Mass. dec. pen.* 1979, 848 e Cass., sez. II, sent. 12 maggio 1980, Di Tommaso, in *Mass. dec. pen.* 1980, 793 e *Giust. pen.* 1981, II, 200). V. in dottrina SICLARI B., *Applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza personali*, Milano, 1977.

*Omissis.**Fatto*

Con l'impugnata sentenza, la Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello di Trento ha respinto l'appello proposto da Pistillo Enrico avverso la sentenza del 28 settembre 1981 con la quale il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Bolzano lo aveva proscioltto:

dal delitto di atti osceni per amnistia;

dal delitto di violenza carnale in danno di Kienzl Teresa per insufficienza di prove;

dal delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione in danno di Lunardi Manuela, commesso il 4 novembre 1977;

dal delitto di soppressione del cadavere delle Lunardi;

dal delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione in danno di Welponer Giorgio, commesso il 28 novembre 1977;

da due delitti di distruzione aggravata di munizioni fornitegli dall'Amministrazione Militare, perché carabiniere, e che esplodeva contro le due suddette vittime;

perché non imputabile per vizio totale di mente, ordinandone il ricovero in manicomio giudiziario per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.

Contro la sentenza della Sezione Istruttoria il difensore dell'imputato propone ricorso a questa Corte denunciando vizio logico-giuridico della motivazione ed erronea applicazione della legge penale per violazione degli artt. 575, 577, n. 3, e 584 cod. pen.

All'uopo riafferma quanto dedotto in appello e cioè che l'omicidio del Welponer doveva essere ritenuto preterintenzionale, nonché l'insussistenza dell'aggravante della premeditazione, che aveva determinato il ricovero in manicomio giudiziario per 10 anni, anziché 5 ove fosse stata eliminata la stessa aggravante.

Insiste altresì nel proporre riserva sulla compatibilità fra la detta premeditazione ed il vizio totale di mente.

*Diritto*

Giova tenere fermo quanto, in fatto, è pacifico anche per le confessioni rese dall'imputato sull'avvenuto omicidio della Lunardi — sua ex fidanzata —, sulla soppressione del di lei cadavere che fu recuperato in una forra a 27 giorni di distanza dall'uccisione, su indicazione dei luoghi ove egli aveva buttato il corpo delle vittime e disperso indumenti ed oggetto personali, parimenti recuperati su indicazione dell'imputato in zona boschiva, sull'uccisione del Welponer perché ritenuto amante della Lunardi, contro il quale il Pistillo sparò sulla pubblica via, venendo fermato e disarmato sul posto, nonché sulla perpetrazione dei due omicidi a 24 giorni di distanza fra loro mediante esplosione di tre colpi alla Lunardi e di due colpi al Welponer, sparati con la pistola Beretta cal. 9 e con

l'impiego delle munizioni che l'Amministrazione Militare gli aveva fornito quale Carabiniere in servizio.

Devesi anche richiamare il responso peritale sullo stato di mente dell'imputato, che è stato ritenuto del tutto incapace di intendere e di volere nel momento in cui commise i delitti perché affetto da psicosi dissociativa con presenza di nuclei deliranti nel contenuto ideativo: e con l'ulteriore affermazione della sua pericolosità sociale.

Ferme restando, perché non impugnate, tutte le suddette considerazioni sui fatti, ed esattamente ritenuto che ai fini della determinazione del periodo minimo di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario occorre tenere presenti le circostanze aggravanti inerenti al delitto di cui l'imputato viene riconosciuto colpevole, secondo i criteri stabiliti dall'art. 157 cod. pen., di guisa che la sussistenza o meno dell'aggravante della premeditazione influisce sulla entità della durata del ricovero (Cass., sez. I, 10 luglio 1979, n. 2229) che deve essere stabilito in non meno di 10 anni ove si affermi la sussistenza della premeditazione, ma deve essere fissato in non meno di 5 anni ove si disconosca l'aggravante suddetta (art. 222 cod. pen.), devesi però ricordare che tale giudizio implica una valutazione di fatto, insuscettibile di sindacato da parte di questa Corte, ove fondato su motivazione corretta.

Sotto questo profilo le censure mosse col ricorso devono essere disattese poiché le motivazioni di ambo le sentenze istruttorie, che tra loro si integrano essendo conformi, danno adeguata contezza dei fatti dimostrativi della esistenza dell'aggravante, attraverso il richiamo sia alla perizia psichiatrica, sia al comportamento del Pistillo ed alle altre risultanze processuali, pur se rappresentate nelle parti descrittive delle sentenze anziché nelle parti motive, e tutte palesanti il prolungato lavoro mentale dell'imputato, confermatosi nell'idea omicidiaria, con ciò implicitamente ma univocamente considerando sia l'elemento cronologico che quello ideologico, necessari al riconoscimento della premeditazione.

Ed a tal uopo insistere nella tesi dell'omicidio del Welponer come preterintenzionale, oltre che inutile ai fini che interessano stante la presenza dell'altro omicidio premeditato, cozza con l'incensurabile giudizio di merito espresso dalla Sezione Istruttoria, che si è soffermata anzi per evidenziare i plurimi elementi indicanti la consolidata volontarietà dell'omicidio dello stesso Welponer.

Né più fondato appare quell'altro motivo, che concerne la incompatibilità della premeditazione col vizio totale di mente.

La questione risulta essere stata in passato posta in relazione al vizio parziale di mente e, dopo contrasti dottrinari nonché oscillazioni giurisprudenziali, è stata risolta nel senso che in linea di principio non sussiste incompatibilità fra la premeditazione ed il vizio parziale, a meno che non siavi identità fra la premeditazione e l'essenza dell'infermità mentale, costituita da idea fissa ossessiva, perché allora non può realizzarsi quel conflitto interiore fra spinte e controspinte, essenziale per la sussistenza della premeditazione (Cass., sez. I, 25 ottobre 1971, n. 2590).

Dovendosi qui escludere — perché non dedotto — un esame su tale ultima ipotesi, peraltro non risultante in modo certo dalla relazione peritale, il problema della compatibilità deve essere affrontato in relazione al fatto che il Pistillo è stato riconosciuto del tutto incapace di intendere e di volere.

Ma va risolto affermandosi anche in questo caso la già rilevata compatibilità posto che vizio totale di mente e premeditazione agiscono su piani diversi, il primo essendo attinente alla capacità penale ed imputabilità del soggetto, ossia ad un presupposto generale del reato, mentre la circostanza della premeditazione attiene ad un giudizio di graduazione della colpevolezza, che è successivo e che non riesce ad essere escluso dal primo.

Il ricorso va quindi rigettato ed il ricorrente condannato alle spese processuali: non al pagamento in favore della Cassa delle Ammende perché questo consegue a reiezione di ricorso in pubblica udienza.

*Omissis.*

---

**Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Richiesta o proposta - Termini per la presentazione - Perentorietà - Sussistenza - Contrasto tra l'articolo 56 dell'ordinamento penitenziario e l'articolo 96 del relativo regolamento di esecuzione - Sussistenza - Esclusione (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).**

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 19 febbraio 1982 - Pres. RUBINO - Rel. DI MARCO - P. M. concl. conf. - Imp. Capovilla.

*I termini previsti dall'art. 96 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario per la presentazione dell'istanza o della proposta di remissione del debito per le spese del procedimento e di mantenimento hanno carattere perentorio.*

*L'art. 96 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario che subordina l'accoglimento della proposta o dell'istanza di remissione del debito per le spese del procedimento o di mantenimento al rispetto di determinati termini perentori non è in contrasto con l'art. 56 dell'ordinamento penitenziario che, nell'introdurre nel sistema l'istituto della remissione del debito, non prevede termini. Infatti, mentre la norma di legge fissa i criteri per la concessione del beneficio, quella regolamentare disciplina le modalità procedurali stabilendo per la presentazione dell'istanza o pro-*

*posta termini prossimi al momento finale della carcerazione, in accordo con l'art. 56 dell'ordinamento penitenziario che fa dipendere la remissione del debito, tra l'altro, dalla regolare condotta del detenuto o internato, requisito accertabile solo nel periodo finale della carcerazione (1).*

*Omissis.*

Con ordinanza 23 giugno 1981 il Magistrato di sorveglianza di Firenze ha accolto l'istanza di remissione del debito per le spese di giustizia proposta da Dario Capovilla, in data 2 marzo 1981, anteriormente al mese che precede la dimissione. Il giudicante, discostandosi consapevolmente dalla giurisprudenza di codesta Corte, ha osservato che ad entrambi i termini previsti dall'art. 96 del regolamento penitenziario — quello iniziale (« nel mese che precede la dimissione ») e quello finale (« non oltre i tre mesi successivi ») — deve attribuirsi carattere ordinatorio e non perentorio, poiché una diversa interpretazione porrebbe la norma regolamentare in contrasto con l'art. 56 della legge sull'ordinamento penitenziario, che non prevede alcuna inammissibilità o decadenza relativamente all'esercizio del diritto ivi sancito. Per quanto concerne specificamente il termine iniziale — che viene in considerazione nella specie — il rispetto rigoroso di esso si tradurrebbe, per i detenuti lavoratori nei confronti dei quali le spese vengano recuperate con trattenute dirette sulla retribuzione, nell'impossibilità di fruire del beneficio.

Il Procuratore della Repubblica di Firenze ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 96 del regolamento penitenziario (D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni), norma a suo avviso pienamente legittima anche nella parte in cui stabilisce termini di inammissibilità e di decadenza non previsti dall'art. 56 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni).

Il ricorso, a parere di questo ufficio, è fondato e va accolto, poiché le ragioni addotte dal giudice *a quo* non sembrano tali da indurre codesta Corte a una revisione della propria giurisprudenza in materia.

I termini previsti dall'art. 96 Reg. esec. hanno certamente carattere perentorio, come si desume, pur in difetto di un'esplicita sanzione d'inammissibilità o di decadenza, dalla funzione che essi sono destinati ad assolvere, circoscrivendo in precisi limiti di tempo l'eser-

---

(1) Nel senso ved. Cass., sez. I, sent. 20 novembre 1979, Ciavarro, in *Mass. dec. pen.* 1980, 82, e in questa *Rivista* 1981, 173; Cass., sez. I, sent. 20 novembre 1979, Lo Conte, in *Mass. dec. pen.* 1980, 155. In dottrina ved. SALVI F., *Osservazione a:* Magistrato di sorveglianza di Macerata, ord. 29 maggio 1979, Bartolini; Magistrato di sorveglianza di Padova, ord. 6 febbraio 1981, Nostran; e altre, in questa *Rivista* 1981, 201.

cizio della facoltà di richiedere o di proporre la remissione del debito (cfr., con riguardo al termine finale, Sez. I, 20 novembre 1979, Ciavarro, in *Giust. pen.* 1980, III, c. 591, m. 483). L'atto può essere validamente compiuto solo entro l'ambito temporale delimitato dai termini anzidetti, analogamente a quanto si verifica in una materia dominata per eccellenza dal principio della perentorietà, cioè nella disciplina temporale dell'impugnazione ordinaria (appello e ricorso ordinario per cassazione), la quale può essere proposta non prima che sia emesso il provvedimento da impugnare e non oltre la scadenza del termine indicato dall'art. 199 cod. proc. pen.

Sotto un diverso profilo terminologico — e ferma l'essenza dell'istituto, che consiste nella sanzione di inammissibilità per il caso di inosservanza — può anche attribuirsi al termine iniziale natura dilatoria, essendo inefficace e inammissibile l'atto compiuto prima del mese che precede la dimissione; ed è altresì possibile, traendo ad ulteriori conseguenze l'analogia con l'impugnazione ordinaria, considerare i due termini non come figure autonome, ma come momenti estremi (iniziale e finale) di un unico termine perentorio, che ha la durata di quattro mesi e va dall'inizio del mese che precede la dimissione alla scadenza del terzo mese successivo, individuandosi ovviamente gli estremi *ex nominatione dierum*, cioè con riferimento, nell'uno e nell'altro mese, al giorno che corrisponde a quello della dimissione. Ciò, s'intende, nell'ipotesi normale e tipica, salva la diversa individuazione del termine in ipotesi che non interessano il presente ricorso, come quella della pena totalmente espiata in carcerazione preventiva (cfr., anche in motivazione, Sez. I, 20 novembre 1979, Ayra, in *Giust. pen.* 1980, III, c. 590, m. 479; c. 591, m. 482; c. 593, m. 484) o quella della dimissione anticipata per concessione della liberazione condizionale (Sez. I, 20 novembre 1979, Ciavarro, *ivi*, 1980, III, c. 591, m. 480).

Peraltro, comunque si voglia risolvere la questione terminologica e dogmatica, i termini previsti dall'art. 96 reg. — e particolarmente quello iniziale, che qui interessa — restano ben distinti, sotto duplice aspetto, dai termini ordinatori.

Questi ultimi, come è stato posto in risalto da autorevole dottrina, riguardano di solito, per ciò che concerne le parti e i difensori, le cosiddette « agevolezze processuali », cioè la semplice utilizzazione di possibilità favorevoli, quale l'esame degli atti o la presentazione di memorie, donde la facoltà di abbreviazione o di proroga (artt. 182, 304 *quater*, 3° comma, 372, 3° comma cod. proc. pen.). Non riguardano, invece, le facoltà processuali essenziali e tanto meno le facoltà e i diritti di natura sostanziale, categoria alla quale deve ascrivarsi la facoltà di presentare l'istanza o la proposta di remissione del debito, trattandosi di atto che non si inserisce in un procedimento già in corso ma dà origine allo stesso procedimento di sorveglianza (artt. 56 e 57 in relazione all'art. 71, 2° comma Ord. penit.).

In secondo luogo, contrariamente a quanto sembra ritenere il magistrato fiorentino, i termini ordinatori non possono considerarsi

*tamquam non essent*, nel senso che la loro osservanza dipenda dal mero arbitrio dei soggetti interessati. Essi mirano ad assicurare il corretto e sollecito svolgimento del processo contro la negligenza delle parti private, dei difensori e degli stessi organi giudiziari, e pertanto, sebbene non siano presidiati dalle sanzioni processuali massime dell'inammissibilità e della decadenza, possono dar luogo a sanzioni disciplinari e sono pur sempre tutelati, sul piano strettamente processuale, da una sanzione indiretta, cioè dal pregiudizio che a se stesso reca il soggetto negligente (ad es., il difensore che non abbia esaminato gli atti nel termine concessogli). Nel caso della remissione del debito, invece, una volta esclusa l'inammissibilità, non si vede quale conseguenza sfavorevole possa derivare dell'inosservanza dei termini previsti dall'art. 96 Reg. esec.: questi dovrebbero qualificarsi, piuttosto che ordinatori, meramente potestativi, e gli interessati sarebbero liberi di rispettarli o di violarli a proprio piacimento.

Ribadita, per le ragioni anzidette, la natura perentoria dei termini in questione, deve osservarsi, in conformità a quanto già ritenuto da codesto supremo Collegio, che tale perentorietà non determina alcun contrasto tra la norma regolamentare dell'art. 96 e il precetto legislativo.

Va premesso che non esiste — contrariamente all'avviso espresso dal giudice di merito — un generale divieto di stabilire con il regolamento di esecuzione termini di inammissibilità e di decadenza non previsti dalla fonte legislativa. Il regolamento di esecuzione ha il compito di disciplinare le modalità di esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge, fra le quali rientrano, in linea di principio, anche le modalità temporali.

La legittimità di una simile fissazione di termini — esclusa ogni generale e aprioristica soluzione di carattere negativo — deve essere valutata alla stregua del principio, ripetutamente affermato da codesta Corte, secondo cui il regolamento di esecuzione non deve necessariamente limitarsi a dettare norme esecutive in senso stretto, ma può anche contenere norme secondarie derivabili per via di interpretazione dalle norme primarie della legge (*infra legem* o *secundum legem*) ovvero norme di complemento e di integrazione rispetto alla legge istituzionale (*extra legem* o *praeter legem*), purché, in ogni caso, tali norme siano conformi alle finalità della legge istituzionale, non modificchino la materia da questa disciplinata e non contrastino con i precetti di altre leggi o con i principii generali dell'ordinamento giuridico (v., tra le numerose altre, Sez. I, 20 novembre 1979, Ayra, cit.; Sez. I, 22 aprile 1970, Ciot, in *Giust. pen.* 1971, II, c. 343, m. 577; e, fra le analoghe pronunce della Cassazione civile, Sez. III, 14 gennaio 1971, n. 53, in *Giust. civ.* 1971, I, 442).

Ora — limitando l'analisi al termine iniziale, che interessa in questa sede — codesta Corte ha già osservato che l'esigenza di evitare premature istanze o proposte di remissione del debito è desumibile, per via di interpretazione, dallo stesso art. 56 Ord. penit.

il quale subordina la concessione del beneficio al fatto che il detenuto o l'internato si sia distinto per regolare condotta: e, in tal modo, presuppone un requisito che può essere accertato solo nel periodo finale della carcerazione, anche perché si tratta di beneficio non revocabile, che, una volta concesso, dovrebbe rimaner fermo anche nei confronti di chi tenesse condotta irregolare nell'ulteriore periodo detentivo (Sez. I, 20 novembre 1979, Ayra, cit.; Sez. I, 20 novembre 1979, Lo Conte, in *Giust. pen.* 1980, III, c. 590, m. 477 e 478).

Si obietta, nell'ordinanza impugnata, che quel che non si era verificato prima potrebbe verificarsi nell'ultimo mese di detenzione, dopo la concessione del beneficio, e anche nei mesi successivi, qualora, per qualsiasi ragione, la data di scarcerazione venga posticipata. Ma, come esattamente osserva il P.M. ricorrente, il regolamento prevede un termine congruo con riferimento all'*id quod plerumque accidit*, nella presunzione che chi si è comportato bene fino all'ultimo mese di detenzione difficilmente cambierà in peggio nel corso di tale mese, o anche in seguito: e, in ogni modo, si tratta di casi marginali, che non possono influire negativamente sul giudizio di legittimità del regolamento e, se mai, dovrebbero far ritenere quest'ultimo inadeguato per difetto, e non per eccesso, rispetto alle finalità perseguite dalla legge istituzionale.

Ancor meno vale obiettare che il rispetto del termine iniziale di cui all'art. 96 reg. preclude il godimento del beneficio ai detenuti lavoratori, nei cui confronti le spese vengano recuperate con trattenute dirette sulla retribuzione. L'obiezione si fonda su un'interpretazione del tutto erronea dell'art. 56 Ord. penit., che non ha certamente inteso paralizzare, durante il corso della detenzione o dell'internamento, la pretesa creditoria dello Stato e la conseguente azione esecutiva per le spese del procedimento e di mantenimento su una quota della retribuzione dovuta al condannato per il lavoro prestato (Sez. I, 20 novembre 1979, Lo Conte, cit.). È infatti rimasto in vigore l'art. 145 cod. pen., che prevede e disciplina tali trattenute, mentre sono stati espressamente abrogati dall'art. 89 Ord. penit. i precedenti articoli 141-144 cod. pen. Nel sistema della legge vigente, il beneficio della remissione del debito per le spese di giustizia ha carattere residuale e concerne solo il debito, o quella parte di esso, che il condannato o l'internato « non sia stato in grado di rimborsare », come esattamente si esprime l'art. 96 Reg. esec.: ciò per evitare che il soggetto sia perseguito civilmente per le spese di giustizia proprio nel momento in cui deve attuarsi il suo reinserimento nella società.

Del resto non può che condividersi l'acuta osservazione del ricorrente, secondo cui il detenuto che lavori e che percepisca una retribuzione (la quale deve ritenersi, fino a prova contraria, conforme al disposto dell'art. 36, 1° comma Cost.), non può dire di non essere in grado di sopportare l'onere costituito dalle trattenute per il rimborso delle spese del procedimento e di mantenimento, posto che il limite massimo di tali trattenute è fissato per legge, in misura



che deve ritenersi anch'essa rispettosa del precetto costituzionale: onde, finché vengono effettuate le trattenute, viene meno, indipendentemente dai termini di cui all'art. 96 Reg. esec., il presupposto per l'applicabilità dell'art. 56 della legge.

Erroneamente, perciò, il Magistrato di sorveglianza di Firenze ha deciso nel merito un'istanza che avrebbe dovuto dichiarare inammissibile perché proposta anteriormente al mese che precede la dimissione.

*Omissis.*

La Corte, fatte proprie la motivazione e le conclusioni contenute nella suesposta requisitoria, decide in conformità.

P.Q.M.

Visti gli artt. 531 e 539 del cod. proc. pen. annulla senza rinvio l'ordinanza 23 giugno 1981 del Giudice di sorveglianza del Tribunale di Firenze e dichiara inammissibile l'istanza di remissione del debito delle spese del procedimento e di mantenimento presentata da Capovilla Dario.

---

**Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Contrasto tra l'articolo 56 dell'ordinamento penitenziario e l'articolo 96 del relativo regolamento di esecuzione - Sussistenza - Esclusione** (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 16 aprile 1982 - Pres. FASANI - Rel. DE LILLO - P. M. concl. conf. - Imp. Carcereri.

*In tema di applicazione dell'istituto della remissione del debito, non sussiste contrasto tra la norma prevista dall'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e quella di cui all'art. 96 del successivo regolamento di esecuzione in quanto la prima, nell'introdurre nell'ordinamento giuridico tale beneficio, ha stabilito i criteri di carattere generale per la concessione dello stesso, mentre la seconda ha fissato le concrete modalità ed i termini per ottenere tale beneficio (1).*

---

(1) Conf. cfr. Cass., sez. I, sent. 5 novembre 1981, Binello, inedita.

**Ordinamento penitenziario - Permessi - Provvedimento - Natura giuridica - Procedimento - Parere del pubblico ministero - Necessità - Esclusione** (art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 3 legge 12 gennaio 1977, n. 1; art. 2 legge 20 luglio 1977, n. 450).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 7 dicembre 1981 - Pres. BOSCHI - Rel. ESPOSITO - P. M. concl. conf. - Imp. Ciofani.

*Il provvedimento di concessione o diniego del permesso penitenziario ha natura amministrativa.*

*Nel procedimento concernente l'istanza di permesso penitenziario non è dalla legge richiesto alcun preventivo parere da parte del pubblico ministero.*

*Il principio generale concernente il potere-dovere di requisitoria del pubblico ministero è compiutamente soddisfatto allorché detto organo sia stato posto nella condizione di requirere (1).*

*Omissis.*

In data 16 settembre 1981, Domenico Ciofani — condannato in espiazione di pena — presentava, ai sensi dell'art. 30 dell'ordinamento penitenziario, istanza per la concessione di un permesso al Magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Pescara.

Il giudice adito inoltrava l'istanza, con richiesta di parere, al Procuratore della Repubblica presso quel tribunale, che rifiutava, però, di esprimere il parere, ritenendolo atto non dovuto.

Con ordinanza del 3 ottobre 1981, il Magistrato di sorveglianza ha denunciato conflitto analogo di competenza, sostenendo la obbligatorietà del parere e dalla sua omissione facendo derivare una stasi del procedimento, non eliminabile se non con l'intervento di questa Corte.

La denuncia va dichiarata inammissibile per inesistenza del conflitto.

Premesso, infatti che, come è noto, dà luogo all'ipotesi del conflitto « analogo » di competenza, ai sensi del 2° comma dell'art. 51

---

(1) Sulla natura del permesso, ved. Cass., sez. VI, sent. 24 novembre 1976, Zagari, in *Giur. it.* 1977, II, 438 con nota di CESARIS L.; *Foro it.* 1977, II, 377 con nota di BOSCHI M.: « Permissività e permessi ai detenuti », e *Giust. pen.* 1977, III, 139; Cass., sez. I, ord. 7 dicembre 1976, Nigro, in *Giur. it.* 1978, II, 10; Cass., sez. II, ord. 1° dicembre 1976, Ferrando, in *Mass. dec. pen.* 1977, 165; Cass., sez. I, ord. 4 febbraio 1977, Cecere, in *Mass. dec. pen.* 1977, 165; Cass., sez. I, ord. 16 maggio 1979, Suverti, in *Mass. dec. pen.* 1979, 853; Cass., sez. I, ord. 17 maggio 1979, Gallo, in *Mass. dec. pen.* 1979, 746.

cod. proc. pen., ogni contrasto tra organi giudiziari che impedisca la prosecuzione del procedimento e che non sia eliminabile mediante il ricorso agli ordinari mezzi di procedura (cfr. *mass. uff.* 141.838, 140.577, 139.167, 138.834, 136.482, 133.507, ecc.), va posto in evidenza come, nel caso in esame, l'atteggiamento di rifiuto del rappresentante del pubblico ministero non fosse idoneo a determinare quella situazione di stasi processuale, che si è in concreto verificata proprio con la denuncia di conflitto.

Anche, infatti, a voler ritenere applicabili, nel caso in esame, così come sostiene il denunciante magistrato di sorveglianza, il principio generale concernente il potere-dovere di requisitoria del pubblico ministero (*ex artt.* 76 e 638 cod. proc. pen.), va ricordato — come ha sottolineato anche il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta — che detto principio è compiutamente soddisfatto allorché il pubblico ministero sia stato posto nella condizione di requirere (Cass. 25 marzo 1978, Balestrini, in *Cass. pen. mass.* 1969, p. 1283, m. 1958), sì che, nella specie, essendo stata la predetta condizione soddisfatta con l'invio degli atti al pubblico ministero, nessuna stasi doveva derivarne per la procedura, anche se l'organo requirente aveva in concreto rifiutato di esprimersi in una qualsiasi direzione.

I rilievi che precedono non esimono, peraltro, dal rilevare, nel merito, che la tesi del denunciante è infondata, giacché la pacifica natura amministrativa del provvedimento *ex art.* 30 della legge n. 354 del 1975 (cfr. *mass. uff.* 142.749, 142.492, 089.201, 135.522, 135.424, 135.293, 135.060, 134.860) qualifica improprio il richiamo a norme di garanzia giurisdizionale, quali quelle degli artt. 76 e 638 cod. proc. pen. e lo stesso testo normativo — modificato e poi integrato dall'art. 30 *bis* di cui alla legge n. 450 del 1977 — non esige alcun preventivo parere, attribuendo al pubblico ministero, in rapporto alla natura del provvedimento, volto ad umanizzare la pena, ed alle esigenze di speditezza ad esso connaturate, un mero potere di reclamo completamente diverso, per profili sostanziali e processuali, dalle ordinarie impugnative che soccorrono nell'ambito di procedure di carattere giurisdizionale.

#### *Omissis.*

**Ordinamento penitenziario - Permessi ai detenuti - Detenuto trasferito in altro istituto di pena dopo la presentazione della istanza di permesso - Competenza a decidere - Magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova di fatto il detenuto - Sussistenza - Motivi (art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 27 aprile 1982 - Pres. PICCININNI - Rel. DE LILLO - P.M. concl. conf. - Imp. A.A.

*La competenza a decidere sull'istanza di permesso proposta, ai sensi dell'art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354, da un detenuto trasfe-*

*rito, dopo la presentazione di essa, in altro istituto di pena, appartiene al giudice di sorveglianza nella cui giurisdizione venga a trovarsi di fatto il condannato o l'internato trasferito e non al giudice al quale l'istanza era stata originariamente rivolta.*

*Tanto perché, essendo la concessione del permesso strettamente correlata all'osservazione della personalità del detenuto ed all'andamento del trattamento rieducativo, la relativa decisione spetta proprio al giudice in grado di valutare, in base alla più recente osservazione, l'opportunità o meno della concessione del beneficio, la durata e le eventuali prescrizioni o cautele per l'esecuzione di esso (1).*

*Omissis.*

Il Giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Foggia ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe indicata, conflitto negativo di competenza, sul rilievo che erroneamente il Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva declinato la propria competenza in ordine all'istanza avanzata dal detenuto Iammesi Giuseppe diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 un permesso per visitare i familiari in precarie condizioni di salute ritenendo, a torto « che la competenza a concedere permessi resti fissata dal luogo ove il detenuto ha presentato l'istanza e ciò in analogia a quanto disposto in materia di misure alternative e di liberazione condizionale » mentre secondo l'Organo denunciante, la competenza andava attribuita al Magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione trovasi l'istituto di pena nel quale è attualmente ristretto il condannato a seguito di trasferimento.

Osserva il Collegio che il denunciato conflitto, ammissibile in rito, va risolto in conformità delle conclusioni del requirente Procuratore Generale e con l'attribuzione della competenza al Giudice di sorveglianza di Sassari. Invero, questo Collegio ha già avuto modo di statuire (ved. Cass., sez. I, 28 febbraio 1977, Di Biasi; Cass., sez. I, 6 luglio 1979, Gallo) che la competenza a decidere sull'istanza di permesso avanzata — ai sensi dell'art. 30 della legge n. 354 del 1975 — da un detenuto che dopo la presentazione della stessa,

---

(1) Nel senso cfr. Cass., sez. I, ord. 17 maggio 1979, Gallo, in *Mass. dec. pen.* 1979, 756, e Cass., sez. I, ord. 28 febbraio 1977, Di Biasi, *ivi* 1977, 322.

Sulla competenza territoriale della Sezione di sorveglianza in ordine alle misure alternative ved. BONFIGLIO S.: « Sulla competenza per territorio in tema di misure alternative », in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1981, 780. Una recente giurisprudenza della Corte, secondo cui la competenza non sarebbe necessariamente incardinata ove il detenuto è fisicamente presente all'atto della domanda ma nel luogo della sua definitiva assegnazione suscita vive perplessità, ved. Cass., sez. I, sent. 11 novembre 1980, Gambareri, in questa *Rivista* 1982, 249, con osservazione di D'AGA L.: « Competenza della Sezione di sorveglianza e assegnazione definitiva di condannati e internati ».

venga trasferito in altro istituto di pena, si appartiene, in difetto di una espressa disposizione normativa, al Giudice di sorveglianza, nella cui giurisdizione trovasi di fatto il condannato o l'internato trasferito « e non a quello davanti al quale l'istanza era stata originariamente presentata » e ciò per l'assorbente motivo, perché essendo la concessione del beneficio strettamente collegata con l'osservazione della personalità del detenuto e con l'andamento del trattamento rieducativo, la relativa decisione, deve essere presa proprio dal Giudice del luogo ove trovasi il detenuto trasferito, il quale, solo, in base alla più recente osservazione può valutare l'opportunità o meno della concessione del beneficio, la durata del permesso, nonché le eventuali prescrizioni o cautele che devono accompagnarsi alla sua esecuzione. Consegue dagli esposti rilievi, l'attribuzione della competenza al Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Sassari a cui gli atti vanno trasmessi per il corso ulteriore.

*Omissis.*

---

**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Concessione o diniego - Motivazione - Procedimenti penali in corso - Omesso esame - Concessione del beneficio - Difetto di motivazione** (art. 531 cod. proc. pen.; art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Concessione - Condizioni - Giudizio prognostico** (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 18 dicembre 1981 - Pres. PICCININNI - Rel. PAPADIA - P. M. concl. conf. - Imp. Ielusich.

*Nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, devono essere valutati anche i procedimenti penali eventualmente pendenti a carico dello interessato, i quali, però non sono di per sé ostativi alla concessione del beneficio.*

*Nella specie la Cassazione ha annullato per difetto di motivazione l'ordinanza della Sezione di sorveglianza che aveva concesso il beneficio senza valutare le pendenze giudiziarie riferenti ad episodi anche recenti (1).*

*La misura dell'affidamento in prova al servizio sociale è subordinata alla sussistenza di elementi atti a far presumere che l'affidamento e, in particolare, le prescrizioni impartite, siano sufficienti*

---

(1) Conf. ved. Cass., sez. I, ord. 27 aprile 1978, Accardo, in *Mass. dec. pen.* 1978, 1088 e, *Foro it.* 1979, II, 143.

*per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli commetta ulteriori reati (2).*

(2) Nel senso, tra le tante, Cass., sez. I, ord. 10 ottobre 1979, Lefebvre D'Ovidio, in *Mass. dec. pen.* 1979, 1054, *Giur. it.* 1980, II, 301; *Foro it.* 1979, II, 481; *Giust. pen.* 1979, III, 577.

**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Nozione - Effetti - Accertamento - Esito positivo della prova - Mancanza - Risoluzione retroattiva dell'efficacia (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca dell'affidamento - Periodo trascorso in libertà - Computo ai fini della durata dell'espiazione della pena - Esclusione (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 13 gennaio 1982 - Pres. BOSCHI - Rel. CATAMO - P. M. concl. conf. - Imp. Kerschbaumer.

*L'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa e, quindi, sostitutiva della pena, sottoposta alla condicio iuris dell'esito positivo della prova: evento, la cui realizzazione, da accertarsi dalla Sezione di sorveglianza, estingue la pena ed ogni altro effetto penale della condanna e la cui mancata sussistenza, da accertarsi dallo stesso organo, risolve retroattivamente la efficacia della misura concessa (3).*

*Pertanto, il tempo trascorso in regime di affidamento, non si considera come pena espiata ai fini della ammissione alla diversa misura del regime di semilibertà (4).*

(3) Conf. ved. Cass., sez. I, sent. 26 giugno 1981, Capelli, in *Mass. dec. pen.* 1981, 855; Cass., sez. I, sent. 26 giugno 1981, Milito, in questa *Rivista* 1981, 545, e *Mass. dec. pen.* 1981, 854; Cass., sez. I, sent. 30 gennaio 1981, Santapaola, in questa *Rivista* 1981, 162.

(4) Nel senso ved. Cass., sez. I, sent. 20 novembre 1980, Vezzosi, in questa *Rivista* 1981, 544, e *Mass. dec. pen.* 1981, 28; Cass., sez. I, ord. 30 maggio 1978, Novelli, in *Mass. dec. pen.* 1978, 948; Cass., sez. I, ord. 12 gennaio 1978, Picchio, in *Mass. dec. pen.* 1978, 204; *Foro it.* 1978, II, 153 con nota di LA GRECA; *Giur. it.* 1979, II, 498 con nota di CESARIS L. e, *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1978, 1473 con nota di PALIERO C.E.: « Revoca postuma dell'affidamento in prova e scomputo dalla pena del periodo utilmente trascorso ». Contra, Cass., sez. I, ord. 15 febbraio 1978, Orlati, in *Mass. dec. pen.* 1978, 781, *Foro it.* 1978, II, 241, *Giust. pen.* 1979, II, 204.

È opportuno peraltro ricordare che le S.U. della Cassazione (S.U., sent. 7 febbraio 1981, Telluto, in questa *Rivista* 1981, 157) hanno ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui esclude che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale in casi di annullamento dell'ordinanza di ammissione, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. In questo e simili casi viene infatti vanificato un risultato educativo per effetto di un evento assolutamente estraneo alla condotta del condannato. La questione è pertanto *sub iudice* dinanzi alla Corte Costituzionale.

**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Concedibilità - Limiti in riferimento alla pena inflitta e non a quella residua - Fattispecie (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 9 marzo 1982 - Pres. BARBA - Rel. SIBILIA - P. M. concl. conf. - Imp. Mazzara.

*Ai fini della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale deve farsi riferimento alla pena inflitta e non a quella residua da espiare, come si evince chiaramente dall'art. 47 dell'ordinamento penitenziario. Ne deriva che, ai fini indicati, deve tenersi conto anche di quella parte della pena eventualmente già scontata.*

*(Nella specie il beneficio era stato invocato da detenuto in espiatione della complessiva pena di anni quattro e giorni 15 di reclusione, la quale, all'atto della richiesta, risultava inferiore ad anni due e mesi sei) (1).*

---

(1) Nel senso, cfr. Cass., sez. I, sent. 3 luglio 1981, Barletta, in questa *Rivista* 1981, 544. Per analoga affermazione in tema di semilibertà ved. Cass., sez. I, sent. 2 giugno 1978, Toscano, in *Cass. pen. mass.* 1980, 251.

---

**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Valutazione della capacità a delinquere - Precedenti - Valutazione dei precedenti penali e delle pendenze in atto (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 20 maggio 1982 - Pres. BARBA - Rel. SIBILIA - P. M. concl. conf. - Imp. Poldrugo.

*In tema di affidamento in prova, il giudice può tenere conto non soltanto dei precedenti penali del soggetto, considerati come indici della sua capacità a delinquere, ma anche di quelli pendenti per fatti anteriori o successivi alla sua detenzione. I precedenti penali assumono un significato sintomatico della personalità del detenuto e devono essere valutati allo scopo di apprezzare i fatti che ne sono alla base e che risultino sufficientemente certi come indici del comportamento tenuto dal condannato prima o dopo il suo ingresso in carcere (2).*

---

(2) Nel senso ved. Cass., sez. I, ord. 24 maggio 1978, Branchini, in *Mass. dec. pen.* 1978, 945, *Foro it.* 1979, II, 143, *Giust. pen.* 1979, II, 546; Cass., sez. I, ord. 16 gennaio 1978, Merolla, in *Mass. dec. pen.* 1978, 130.

**Ordinamento penitenziario - Regime di semilibertà - Prescrizioni relative allo svolgimento delle attività volte alla risocializzazione del condannato - Competenza della Sezione di sorveglianza - Fattispecie** (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 92 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 9 luglio 1981 - Pres. RUBINO - Rel. PIANERI  
P. M. concl. conf. - Imp. Sanna.

*L'art. 48, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel definire il regime di semilibertà, stabilisce che esso consiste nella possibilità per il condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive e comunque utili al reinserimento sociale del medesimo. Ne consegue che l'accertamento in ordine alla collocazione del condannato non può essere rimesso al programma di trattamento, rientrando nella competenza della Sezione di sorveglianza.*

*(Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è censurata l'ordinanza della Sezione di sorveglianza che aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza d'un detenuto semilibero, il quale chiedeva una modifica delle prescrizioni originarie e, in particolare, la possibilità di uscire dall'istituto penitenziario nei giorni festivi non lavorativi per lo svolgimento delle attività volte al suo più completo reinserimento sociale, affermatosi che il legislatore, nel limitare la competenza del Magistrato di sorveglianza e del direttore dell'istituto alla regolamentazione in concreto delle modalità di attuazione del regime di semilibertà, ha inteso attribuire alla Sezione di sorveglianza la scelta delle possibili attività previste dall'art. 48 dell'ordinamento penitenziario, comprese le eventuali uscite nei giorni non lavorativi, delle quali la Sezione stessa avrebbe dovuto accertare la funzionalità sempre ai fini della risocializzazione del condannato (1).*

---

(1) Nel senso ved. Cass., sez. I, ord. 23 febbraio 1978, Lacchini, in *Mass. dec. pen.* 1978, 490, e *Giust. pen.* 1978, II, 661, e Cass., sez. I, sent. 9 luglio 1981, Orlando, in questa *Rivista* 1982, 260.

---

**Ordinamento penitenziario - Regime di semilibertà - Presupposti giustificativi** (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 9 marzo 1982 - Pres. BARBA - Rel. DE-CAPRARIS - P. M. concl. conf. - Imp. Ciriaco.

*Il regime della semilibertà presuppone, ai fini della sua operatività, una duplice indagine e precisamente una di carattere soggettivo, volta a stabilire se l'opera rieducativa abbia conseguito risultati apprezz-*



*zabili, e un'altra di carattere oggettivo, intesa ad individuare il tipo di attività lavorativa in concreto, essendo quest'ultima finalizzata alla risocializzazione del reo (1).*

(1) Nel senso ved. Cass., sez. I, sent. 31 marzo 1976, Trolese, in *Mass. dec. pen.* 1976, 1211; Cass., sez. I, ord. 6 febbraio 1979, Vedovelli, in questa *Rivista* 1981, 163.

**Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Criteri per la concessione del beneficio e motivazione (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

**Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Condizioni per la concessione del beneficio - Gravità del reato commesso o pericolosità ritenuta dal Giudice di cognizione - Rilevanza - Esclusione (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

**Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Condizioni per la concessione del beneficio - Riferimento alla sola lunghezza della pena da espiare - Rilevanza - Esclusione (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 20 aprile 1982 - Pres. FASANI - Rel. ESPPOSITO - P. M. concl. conf. - Imp. Galati .

*Il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge in tema di concessione o di diniego della misura alternativa della semilibertà deve, con preciso riferimento alle relazioni in atti e con motivazione adeguata, porre in evidenza quei progressi compiuti dal condannato (o dall'internato) nel corso del trattamento, che consentano la concreta formulazione di una prognosi favorevole in ordine alle effettive possibilità di un reale reinserimento dello stesso nella vita sociale ed in particolare nell'ambiente familiare e del lavoro (2).*

(2) Sulla necessità di congrua motivazione dell'ordinanza di ammissione al regime di semilibertà ved. Cass., sez. I, sent. 9 dicembre 1980, Traina, in *Mass. dec. pen.* 1981, 91, e in questa *Rivista* 1981, 167; Cass., sez. I, ord. 5 giugno 1978, Sirchia, in *Mass. dec. pen.* 1978, 948; Cass., sez. II, ord. 24 gennaio 1977, Petillo, in *Mass. dec. pen.* 1977, 391. Per i presupposti relativi alla partecipazione all'opera di rieducazione ved. Cass., sez. I, sent. 17 dicembre 1979, Zattoni, in *Mass. dec. pen.* 1980, 159; Cass., sez. I, ord. 23 gennaio 1979, Straniero, in *Foro it.* 1980, II, 8, e *Mass. dec. pen.* 1979, 693; Cass., sez. I, ord. 5 marzo 1979, Fienga, in *Mass. dec. pen.* 1979, 389, e *Giust. pen.* 1979, II, 383; Cass., sez. I, ord. 5 dicembre 1978, Passerini, in *Mass. dec. pen.* 1979, 191; Cass., sez. I, ord. 5 giugno 1978, Cipollina, in *Mass. dec. pen.* 1978, 1091; Cass., sez. I, ord.

*In sede di giudizio per l'ammissione al regime della semilibertà — così come per l'applicazione di ogni altra misura alternativa alla detenzione — deve aversi esclusivo riguardo ai risultati del trattamento individualizzato, senza fare riferimento né alla gravità del reato commesso, né alla pericolosità ritenuta dal giudice di cognizione (3).*

*Ai fini della concessione o del diniego della misura alternativa alla detenzione della semilibertà, la sola lunghezza della pena detentiva ancora da espiare non assume rilevanza.*

*(Nella specie, avendo il condannato già espiato metà della pena inflitta, la cassazione ha chiarito che il beneficio avrebbe potuto essere negato solo sulla base dei risultati negativi del programma individualizzato di trattamento per lui predisposto) (4).*

*Omissis.*

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 14 gennaio 1982 della Sezione di sorveglianza presso quella Corte che ha ammesso Calogero Galati al regime della semilibertà.

Deduce il ricorrente la nullità dell'ordinanza impugnata sotto il profilo che la stessa non avrebbe congruamente valutato né la circostanza che la lunga pena ancora da espiare — circa quattro anni — imponeva attente indagini prima della concessione del beneficio, né la gravità del delitto commesso dal Galati ed il suo comportamento processuale.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Secondo, invero, il costante insegnamento di questa Corte, in sede di giudizio per l'ammissione al regime della semilibertà — così come per l'applicazione di ogni altra misura alternativa alla detenzione — deve aversi esclusivo riguardo ai risultati del trattamento individualizzato, senza fare riferimento alla gravità del reato commesso, né alla pericolosità ritenuta dal giudice di cognizione (cfr.

---

5 giugno 1978, Montaperto, in *Mass. dec. pen.* 1978, 1041; Cass., sez. I, ord. 14 giugno 1978, Papeo, in *Mass. dec. pen.* 1978, 997 e *Giust. pen.* 1979, II, 77; Cass., sez. I, ord. 19 aprile 1978, Bertoni, in *Mass. dec. pen.* 1978, 691; Cass., sez. I, ord. 13 marzo 1978, Marzallo, in *Mass. dec. pen.* 1978, 671, e *Giust. pen.* 1979, II, 679; Cass., sez. I, ord. 23 febbraio 1978, Lacchini, in *Mass. dec. pen.* 1978, 490, e *Giust. pen.* 1978, II, 661.

(3) Nel senso ved. Cass., sez. I, ord. 6 febbraio 1979, Vedovelli, in *Mass. dec. pen.* 1979, 354 e in questa *Rivista* 1981, 163; Cass., sez. I, ord. 2 febbraio 1978, Cotibbo, in *Mass. dec. pen.* 1978, 349, e *Giust. pen.* 1978, II, 205; Cass., sez. I, sent. 21 ottobre 1977, Burruano, in *Mass. dec. pen.* 1977, 1055; Cass., sez. I, sent. 24 gennaio 1979, Cozzolino, in questa *Rivista* 1980, 656.

(4) Non risultano precedenti in termini.

Cass. 23 febbraio 1978, Lacchini, in *Giust. pen.* 1978, II, 661; Cass. 24 gennaio 1979, in *Giust. pen.* 1979, II, 343).

Né la sola lunghezza della pena detentiva ancora da espiare assume rilevanza in quanto avendo il Galati già espiato metà della pena inflitta, il beneficio avrebbe potuto essere negato solo sulla base dei risultati negativi del programma individualizzato del trattamento per lui predisposto.

Orbene, nel caso in esame, la Sezione di sorveglianza ha posto in evidenza i progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento, con preciso riferimento alle relazioni in atti, e con motivazione esente da vizi logico-giuridici, ha formulato una prognosi favorevole in ordine alle concrete possibilità di un effettivo reinserimento dello stesso nella vita sociale ed in particolare nell'ambiente familiare e del lavoro, sì che le censure mosse dal ricorrente pubblico ministero non possono trovare accoglimento.

*Omissis.*

---

**Ordinamento penitenziario - Regime di semilibertà - Funzione - Incompatibilità con la misura di sicurezza di espulsione del condannato dallo Stato a pena espiata - Esclusione - Fatti-specie (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 5 maggio 1982 - Pres. e Rel. BOSCHI - P. M. concl. conf. - Imp. Schubeyr.

*Il regime di semilibertà, quale tipica misura alternativa alla detenzione, consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, valendo il periodo trascorso in tale stato come esecuzione di pena ond'è che non è affatto ostativa all'anzidetto regime la misura di sicurezza prevista dall'art. 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, posto che la espulsione dallo Stato deve essere eseguita a pena espiata.*

*(Nella specie si è pure precisato che la menzionata misura di sicurezza non contrasta neppure con la finalità del regime di semilibertà, diretto a favorire il graduale inserimento del soggetto nella società; e ciò specie nel mondo contemporaneo, caratterizzato dalla tendenza alla riduzione delle barriere internazionali e al superamento dell'isolazionismo: di qui la possibilità di perseguire il fine della misura in parola anche se il soggetto, per effetto dell'ordine di espul-*

*sione dallo Stato, dovrà, a pena espiata, inserirsi in un contesto sociale relativo ad altro Stato, dovendo la risocializzazione intendersi in senso sovranazionale) (1).*

*Omissis.*

Con ordinanza 2 febbraio 1982, la Sezione di sorveglianza del distretto di Milano ha respinto l'istanza di ammissione alla semilibertà proposta da Schubeyr Joseph Habib, sul rilievo che nei confronti dello stesso era stata ordinata, con la sentenza di condanna, la espulsione dallo Stato, a pena espiata, ai sensi dell'art. 81 legge 22 dicembre 1975, n. 685, talché non era neppure ipotizzabile il reinserimento dello Schubeyr nella società.

Il difensore del condannato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo l'illegittimità dell'ordinanza impugnata.

Il ricorso dev'essere accolto.

Il regime di semilibertà, quale tipica misura alternativa alla detenzione, consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, al quale il predetto regime è finalizzato (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Qualora il regime di semilibertà non venga sospeso o revocato, il periodo trascorso in tale stato vale come espiazione della pena. Ciò esclude l'ostatività della misura di sicurezza prevista dall'art. 81 legge 685/1975, dato che la espulsione dallo Stato dev'essere eseguita « a pena espiata ». E l'espiazione della pena può avvenire anche con le modalità proprie del regime di semilibertà.

La menzionata misura di sicurezza non contrasta neppure con la finalità del regime di semilibertà, diretto a favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società. Specie nel mondo contemporaneo, caratterizzato dalla tendenza alla riduzione delle barriere internazionali ed al superamento dell'isolazionismo, la collaborazione fra gli Stati nel settore della giurisdizione penale non può essere ridotta all'attività repressiva, ma deve estendersi a quella di prevenzione speciale diretta al recupero sociale del reo. In questa prospettiva, la risocializzazione del condannato, che è alla base del regime di semilibertà, non può assumere una dimensione ristretta all'ambito dei nostri confini nazionali. Pertanto, la menzionata finalità del regime di semilibertà deve ritenersi perseguita e perseguibile anche se il soggetto, per effetto dell'ordine di espulsione dal nostro Stato, dovrà, a pena espiata, essere inserito in un contesto sociale relativo

---

(1) Non risultano precedenti in termini. Ved., in commento ai principi esposti nella sentenza, DACA L.: « Espulsione e risocializzazione. Osservazioni in tema di trattamento del detenuto straniero », in questa *Rivista* 1982, 635.

ad altro Stato. Il reinserimento sociale, va, perciò, inteso in senso sovranazionale poiché ciò che importa non è tanto l'ambito territoriale della società nella quale verrà operato il tentativo di reinserimento del soggetto, quanto che questi, dimostrandosi idoneo al trattamento rieducativo, appaia suscettibile di recupero sociale nel contesto del consorzio civile, quale elemento dell'intera comunità internazionale.

Il giudice di rinvio, ferma l'osservanza dei principi di diritto sopra posti (art. 546 cod. proc. pen.), valuterà liberamente la sussistenza o meno degli altri estremi per l'ammissione al regime di semi-libertà.

*Omissis.*

---

**Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Natura, funzione e scopi - Differenze con la misura della semilibertà - Conseguenze** (artt. 50 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

**Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Autonoma valutazione dei distinti periodi di carcerazione tra i quali sussista interruzione in conseguenza di evasione - Legittimità - Esclusione - Valutazione del comportamento del condannato durante l'intero arco della detenzione - Necessità - Fattispecie** (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 5 maggio 1982 - Pres. BOSCHI - Rel. DINACCI - P. M. concl. conf. - Imp. Savalli.

*La liberazione anticipata, nell'ambito delle misure alternative, denuncia un carattere prevalentemente risocializzativo, assumendo come fine primario — a differenza della semilibertà ex art. 50, 1° comma ordinamento penitenziario — il reinserimento sociale del reo. Ne deriva che, ai fini della concessione del beneficio in parola, un'autonoma e frazionata valutazione del comportamento del condannato non contribuisce alla formazione di quella certezza scientifica in ordine all'anzidetta finalità del reinserimento sociale del reo.*

*Ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non è possibile — nel caso di evasione che riveste una connotazione del tutto particolare — una frazionata ed autonoma considerazione dei periodi di carcerazione tra i quali sussista interruzione, occorrendo qui tener conto del comportamento osservato dal condannato durante l'intero arco della detenzione.*

*(Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è chiarito che comunque la evasione non può fungere da interruzione ai fini dell'autonoma valutazione dei distinti periodi di carcerazione) (1).*

---

(1) Nel senso che sia possibile una valutazione frazionata in ordine a distinti periodi di carcerazione, ved. Cass., sez. I, sent. 31 marzo 1980, Galassi, in *Mass. dec. pen.* 1980, 464; Cass., sez. I, sent. 21 novembre 1980, Arnone,

*Omissis.*

Con la ordinanza in epigrafe la Sezione di sorveglianza di Firenze ha concesso a Savalli Aurelio una riduzione di pena di giorni 140 limitatamente ai sette ultimi semestri di detenzione, escludendola per i semestri precedenti la evasione avvenuta il 2 giugno 1977.

Avverso detta ordinanza propone ricorso il P.G. e ne, invoca, con due motivi, l'annullamento. Da un lato denuncia la violazione dell'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, posto che i giudici di merito non avrebbero proceduto ad una valutazione globale del periodo di detenzione, e dall'altro deduce mancanza di motivazione in ordine alla partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione. Entrambi i motivi sono fondati. Quanto al primo, contrariamente a quanto assume il P.G. di questa Corte nella sua requisitoria scritta del 6 aprile 1982, non risulta qui applicabile la recente giurisprudenza di questa stessa Sezione secondo cui è possibile una valutazione dei periodi distinti di carcerazione tra i quali sussiste interruzione con inizio di nuova attività suscettibile di autonoma considerazione (Cass. pen., sez. I, 31 marzo 1980, ric. Galassi, in *Riv.* 145412; *id.*, sez. I, 21 novembre 1980, ric. Arnone, in *Riv.* 147492; *id.*, sez. I, 17 febbraio 1982, ric. Reggiani); e ciò perché la evasione, che ha una connotazione del tutto particolare, non può fungere da interruzione ai fini innanzi spiegati (il Savalli il 2 giugno 1977 venne tratto nuovamente in arresto il 23 luglio 1977) con la conseguenza che i giudici illegittimamente hanno apprezzato separatamente le condotte tenute dal ricorrente prima e dopo la ricordata evasione. Quei giudici, cioè, hanno in tal modo contravvenuto alla regola (più volte espressa da questo Supremo Collegio) secondo la quale, ai fini della concessione del beneficio in esame, deve essere tenuto conto del comportamento osservato dal condannato durante l'intero arco della detenzione, sia pure sulla base dei risultati acquisiti nei singoli periodi semestrali di cui va evitata una differenziata ed autonoma considerazione (v. in particolare Cass. pen., sez. I, 14 giugno 1978, ric. Levanto); regola, questa, che, in generale, va riaffermata, trattandosi qui di misura alternativa a carattere prevalentemente risocializzativo, ossia di misura avente come fine primario — a differenza di quelle attenuative

---

in *Mass. dec. pen.* 1981, 90, e in questa *Rivista* 1981, 170; Cass., sez. I, sent. 17 febbraio 1982, inedita; Cass., sez. I, sent. 1° luglio 1981, Varone, in questa *Rivista* 1981, 524. Contra, hanno sostenuto che non è possibile se non una valutazione unitaria del periodo di detenzione, tra le tante, Cass., sez. I, sent. 2 dicembre 1980, De Lorenzo, in questa *Rivista* 1981, 169; Cass., sez. I, sent. 12 giugno 1981, Corrias, *ivi* 1982, 265.

In dottrina ved. GIULIANI P., « Teoria unitaria e teoria atomistica in materia di liberazione anticipata », nota a Cass., sez. I, 5 aprile 1977, Fida, in *Cass. pen. mass.* 1978, 568; RAMACCI F., « Riduzione di pena, liberazione anticipata e liberazione condizionale », in *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, a cura di GREVI, Bologna, 1982, 115; DI GENNARO, « Riduzione di pena e liberazione anticipata », in *Giust. pen.* 1977, III, 604; CESARIS L., « I tempi della riduzione di pena: valutazione frazionata per semestri o valutazione unitaria "globale"? », in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1980, 596.

(v., ad es., la semilibertà ex art. 50, 1° comma) — il reinserimento sociale del reo. E d'altra parte una valutazione frazionata ed autonoma non contribuisce certamente alla formazione di quella « certezza scientifica » in ordine al reinserimento sociale del reo.

Ma non è tutto: la Sezione di sorveglianza non ha neppure fornito una motivazione coerente circa la partecipazione del Savalli alla opera rieducativa. Cosicché fondata è anche l'altra censura di cui al 2° motivo di ricorso del P.G.

E valga il vero. Accanto ad una serie di elementi negativi che hanno indotto la Sezione di sorveglianza a qualificare « poco positivi » i periodi di detenzione trascorsi dal 23 luglio 1977 al 12 luglio 1978 (epoca in cui il Savalli venne trasferito a Volterra), non sembrano emergere, per il tempo anteriore e successivo (attesa la necessità della riferita valutazione unitaria), dati meritevoli di considerazione ai fini in discorso.

Il comportamento del Savalli nell'istituto di Volterra è definito laconicamente « soddisfacente » senza ulteriori (e doverose) specificazioni, dandosi atto così solo d'un presupposto (buona condotta) per l'accertamento della concreta partecipazione all'opera rieducativa, la quale, nella specie, va esaminata con riferimento alla prestazione di attività lavorativa in sartoria. E che tale motivazione sia carente traspare anche dal rapporto del 18 gennaio 1981 (allegato in copia alla nota 16 ottobre 1981 della casa di reclusione di Volterra), essendosi il Savalli reso responsabile di un episodio in danno di un agente di custodia. Si tratta, è evidente, di momenti particolarmente significativi sui quali la Sezione di sorveglianza non ha fermato alcuna attenzione, incorrendo in errore che è causa della nullità della decisione.

La impugnata ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio alla stessa Sezione di sorveglianza per nuovo esame sulla base dei superiori principi.

*Omissis.*

## MAGISTRATURE DI MERITO

**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Osservazione della personalità - Cartella biografica e rapporto comportamentale - Insufficienza (artt. 7, 13 e 62 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Sezione di sorveglianza di Milano - Ord. 13 luglio 1981 - Pres. MAZZIOTTI - Est. MAISTO - Ric. Della Grotta.

*Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'osservazione della personalità del condannato non può con-*

*sistere soltanto in un estratto della cartella biografica e in un rapporto attestante la regolare condotta del detenuto. Occorre conoscere gli esiti della osservazione nel corso del trattamento, anche se non è indispensabile la relazione del gruppo dell'osservazione.*

*Omissis.*

Premesso che il detenuto Della Grotta Gennaro nato il 20 maggio 1949 a Cosenza ristretto nella casa circondariale di Monza in espiazione delle pene di mesi quattro di arresto e giorni quindici di arresto, rispettivamente inflittele con sentenze del Pretore di Monza del 13 novembre 1970 e 13 dicembre 1980 ha avanzato istanza tendente all'applicazione del disposto degli art. 47, 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

che il Della Grotta citato a comparire dinanzi a questa Sezione è regolarmente comparso all'odierna udienza e si è riportato alla sua istanza;

che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento dell'istanza in parola;

che il difensore del Della Grotta ha concluso a sua volta per l'accoglimento; ritenuto che il Della Grotta non si trova nelle condizioni previste dalla legge per la concessione del beneficio richiesto, perché:

A) quanto all'affidamento in prova al servizio sociale, non è ammissibile la misura alternativa alla detenzione in quanto, pur essendo trascorsi almeno tre mesi di carcerazione utili per raccogliere i risultati della osservazione della personalità, la Sezione non può disporre di detti risultati che costituiscono il presupposto di legittimità del beneficio. Invero, diverso da quello della precedente udienza dell'11 maggio 1981 è il motivo dell'inammissibilità dell'affidamento al servizio sociale, in quanto, pur essendosi ora perfezionato il decorso di tempo utile per essere ammesso il detenuto alla misura alternativa, il collegio non dispone dei risultati dell'osservazione della personalità. Soccorre, onde fugare ogni perplessità su lacune dell'istruttoria del procedimento, il rilievo che il difensore di fiducia, avvalendosi formalmente della facoltà di presentare memorie, prevista dall'art. 71 *bis* legge n. 354/1975, di fatto solo con la memoria in atti depositata il 9 luglio 1981 ha fatto istanza di affidamento in prova al servizio sociale, mentre con l'istanza del 4 giugno 1981 aveva chiesto la concessione della sola semilibertà.

Giova, comunque, evidenziare che ben avrebbe potuto questa Sezione formarsi un convincimento sufficiente sulla rieducazione del reo e sulla probabilità di prevenire il pericolo della consumazione di altri reati, se avesse potuto disporre, anche in udienza, dei documenti relativi alla osservazione e al trattamento (art. 71 *bis*, 3° comma legge 354/1975), che non necessariamente devono consistere nella c.d. « relazione di osservazione », e potendo anche essere emessi i provvedimenti della Sezione sulla base di accertamenti e consu-



lenze dei tecnici del trattamento. Ma, nella specie, non sono certamente qualificabili come risultanze dell'osservazione un estratto di cartella biografica del 20 aprile 1981 (inizio pena 30 marzo 1981), che reca come unico elemento di valutazione: « mai punito », e un rapporto informativo del 9 giugno 1981 dell'ufficio matricola della direzione della casa circondariale di Monza che attesta la regolare condotta del detenuto e che appare peraltro finalizzato alla liberazione anticipata. Ben diverso sarebbe stato l'*iter* processuale se avesse avuto competenza e puntuale applicazione il combinato disposto degli artt. 14, 37, 62 legge n. 354/1975 che dispone, come è noto, l'osservazione della personalità nei confronti dei condannati fin dall'inizio dell'esecuzione della pena, indipendentemente da qualsiasi atto di impulso o di iniziativa dell'autorità giudiziaria e non finalizzandola esclusivamente al giudizio sulla misura alternativa alla detenzione.

B) Quanto all'ammissione al regime di semilibertà, allo stato, il Della Grotta, non appare idoneo a tale particolare trattamento, perché non solo le certificazioni specifiche dei singoli carichi pendenti prodotte dalla difesa non consentono al collegio di rappresentarsi globalmente la storia giudiziaria del detenuto, ma le pendenze per rapina aggravata, minaccia, porto d'arma e oltraggio, che costituiscono parte della motivazione del provvedimento del questore di Milano del 14 giugno 1977 di applicazione della misura prevista dall'art. 1 legge n. 1423/1956, inducono a emettere prognosi sfavorevole sul suo reinserimento sociale.

P.Q.M.

*Omissis.*

---

**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Osservazione della personalità - Necessità di indagini tecniche - Esclusione - Rapporti del servizio sociale e del direttore - Sufficienza** (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Milano - Ord. 6 ottobre 1981 - Pres. BITTO - Est. MAISTO - Ric. D'Elia.

*Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'osservazione della personalità del condannato può consistere nell'indagine socio-familiare svolta dal servizio sociale e nel rapporto informativo del direttore dell'istituto, non richiedendosi necessariamente l'espletamento di specifici accertamenti.*

*Omissis.*

Rilevato che il detenuto D'Elia Oronzo, nato a Bari il 28 agosto 1945, ristretto nella casa circondariale di Monza in espiatione della pena residua di mesi undici e giorni sei di reclusione, rispetto

a quella cumulata di anni due e mesi dodici di reclusione, di cui anni due di reclusione condonati e giorni ventiquattro di reclusione detratti per carcerazione preventiva, applicata con ordine di carcerazione per provvedimento di cumulo di pene n. 126/3/1981 Reg. di esec. del 19 giugno 1981 della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, ha avanzato istanza tendente all'applicazione del disposto degli artt. 47, 48, 50 legge n. 354/1975.

Rilevato che il medesimo, regolamento citato a comparire dinanzi a questa Sezione, è comparso all'odierna udienza che il P.M. ha concluso per l'accoglimento dell'istanza in parola; che il difensore a sua volta ha concluso per l'accoglimento.

Ritenuto che il D'Elia si trova nelle condizioni previste dalla legge per la concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale; che invero l'entità della pena inflittagli e i precedenti penali del D'Elia non ostano alla concessione di detto beneficio.

Ritenuto sufficiente il periodo di detenzione di oltre tre mesi, ai fini dell'osservazione del soggetto, risultava positiva quanto al giudizio sulla condotta tenuta in carcere.

Rilevato che nella specie, sono contenuti nel fascicolo processuale, oltre la documentazione di rito (dichiarazione del datore di lavoro di disponibilità all'assunzione, certificato di stato di famiglia, estratto della cartella biografica, certificato del casellario giudiziale, attestazioni di pendenza) un'indagine socio-familiare redatta dal Centro di servizio sociale per adulti del ministero di grazia e giustizia, nonché un adeguato rapporto informativo redatto dal direttore della casa circondariale di Monza e rilevato che invece la Sezione non dispone della relazione di osservazione della personalità del detenuto.

Considerato che i risultati della osservazione della personalità costituiscono il presupposto di legittimità del beneficio e che tale presupposto appare pienamente verificato allorquando la Sezione può disporre, anche in udienza dei documenti relativi alla osservazione e al trattamento (art. 71 *bis*, 3° comma legge n. 354/1975), non necessariamente consistenti nella relazione di osservazione della personalità, ma essendo talora sufficienti accertamenti e consulenze dei tecnici del trattamento.

Considerato che il requisito della specializzazione del personale addetto all'osservazione della personalità (come richiesto dalla Corte di cassazione v. sent. 15 febbraio 1979, Cicolani, *Foro it.*, Rep. 1979, voce « Ordinamento penitenziario », n. 42), ha carattere relativo in quanto, non necessariamente deve fondarsi su specifici strumenti tecnici (sent. 19 febbraio 1979, Lo Vasto, *id.*, Rep. 1980, voce cit., n. 41) e deve altresì essere adeguata al tipo di reato, la cui consumazione ha comportato la carcerazione, nonché nel tempo intercorrente tra il giorno del commesso reato e quello della carcerazione.

Ritenuto che i documenti già richiamati appaiono adeguati in quanto il D'Elia è in espiazione di pene per un omicidio colposo commesso nel 1972 e per un furto, commesso nel 1977.

Considerato che le finalità di rieducazione e prevenzione potranno essere adeguatamente assicurate (tenuto conto anche della natura dei reati, e delle condizioni individuali, familiari e sociali del condannato) attraverso l'affidamento in prova al servizio sociale per il periodo corrispondente alla durata della pena da espiare con l'osservanza delle prescrizioni di cui al separato verbale.

P.Q.M.

*Omissis.*

---

**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Osservazione della personalità - Indagine socio-familiare - Insufficienza** (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Milano - Ord. 4 giugno 1981 - Pres. PETRELLA - Est. MAISTO - Ric. Ruvolo.

*Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'osservazione della personalità del condannato non può consistere soltanto nell'indagine socio-familiare svolta dal servizio sociale in un breve lasso di tempo.*

*Omissis.*

Premesso che il detenuto Ruvolo Umberto nato il 13 luglio 1944 a Palermo ristretto nella casa circondariale di Sondrio in espiatione della pena residua di anni uno rispetto a quella determinata in anni due e mesi uno (condonati anni uno e mesi uno) inflittagli con sentenza del 5 novembre 1979 della Corte d'appello di Palermo, ha avanzato istanza tendente all'applicazione del disposto degli artt. 47, 48 legge 26 luglio 1975, n. 354;

che il Ruvolo citato a comparire dinanzi a questa Sezione è regolarmente comparso all'odierna udienza e si è riportato alla sua istanza;

che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della istanza di affidamento e per l'inammissibilità dell'istanza di semi-libertà;

che il difensore del Ruvolo ha concluso a sua volta per l'accoglimento;

ritenuto che il Ruvolo non si trova nelle condizioni previste dalla legge per la concessione dei benefici richiesti perché: a) quanto alla concessione della misura prevista dall'art. 50 legge n. 354/1975, l'istanza è inammissibile non avendo il Ruvolo espiato almeno la metà della pena, come esige il 2° comma dell'art. 50, cit., avendo avuto inizio l'esecuzione il 22 gennaio 1981; b) quanto all'istanza di

affidamento in prova al servizio sociale, non sembra puntualmente verificato il presupposto di legittimità di cui al 3° comma dell'art. 47 legge n. 354/1975, consistente nell'osservazione della personalità condotta per almeno tre mesi in istituto, per il solo fatto che il Ruvolo sia detenuto da poco più di tre mesi e vi sia in atti un'indagine socio-familiare a cura del Centro di servizio sociale per adulti del ministero di grazia e giustizia. Invero, l'osservazione della personalità ha natura e carattere diversi dall'indagine socio-familiare, in quanto, pur non dovendosi necessariamente fondare su specifici strumenti tecnici (Cass. 19 febbraio 1979, Lo Vasto, *Foro it.*, Rep. 1980, voce « Ordinamento penitenziario », n. 41) e pur dovendosi acquisire elementi di conoscenza in ordine al mondo socio-familiare del detenuto, si caratterizza come indagine, svolta per un congruo periodo di tempo e ad opera di personale specializzato (Cass. 15 febbraio 1979, Cicolani, *id.*, Rep. 1979, voce cit., nn. 42-43). Centrata prevalentemente sulla personalità del detenuto e quindi, per necessità condotta da personale specializzato che abbia avuto modo di esaminare in più momenti la sua persona, tanto da poter offrire al collegio, tenuto anche conto del reato per il quale è in esecuzione la pena, risultati sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati.

P.Q.M.

*Omissis.*

---

**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Osservazione della personalità - Rapporto comportamentale - Insufficienza** (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Milano - Ord. 13 luglio 1981 - Pres. MAZZIOTTI - Est. MAISTO - Ric. Giacometti.

*Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'osservazione della personalità non può consistere nel solo rapporto sulla condotta tenuta dal detenuto in istituto, dovendosi indagare anche sulle reazioni che lo stesso può avere dopo il ritorno in libertà (1).*

Premesso che il detenuto Giacometti Ferdinando nato il 18 marzo 1932 a Binasco ristretto nella casa circondariale di Lodi in espiazione

---

(1) Le quattro decisioni della Sezione di Milano sono pubblicate in *Foro it.* 1981, II, 525 e segg. (con nota di G. LA GRECA).

Si vedano: Cass., 15 febbraio 1979, Circolani, in questa *Rivista* 1981, 1-2, 160 e le altre sentenze indicate nella nota sopra citata, secondo cui è illegittimo l'affidamento concesso dalla Sezione sulla base del solo parere del direttore dell'istituto, occorrendo un'indagine rigorosa, completa ed esauriente.

della pena residua di anni due, mesi cinque e giorni cinque di reclusione rispetto alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni venticinque di reclusione, inflittagli con decreto di cumulo della Procura della Repubblica di Livorno del 19 marzo 1981, ha avanzato istanza tendente all'applicazione del disposto degli artt. 47 e 48 legge 26 luglio 1975, n. 354;

Si veda anche, nello stesso senso, Cass., 17 dicembre 1979, in *Riv. pen.* 1980, 578; Cass., sez. I, n. 2468 del 1° dicembre 1978, inedita. È sorta ed è tuttora aperta la disputa se possa essere preso in considerazione ai fini dell'osservazione il periodo di carcerazione preventiva, in altri termini se anche il detenuto, condannato non definitivo, possa essere utilmente osservato (in senso affermativo: Cass., 13 novembre 1978 in questa *Rivista* 1981, 1-2, 160; in senso negativo, la ormai dominante giurisprudenza: Cass., 25 maggio 1979 in *Foro it.* 1980, II, 509; Cass., 17 aprile 1980, in *Riv. Pen.* 1980, 683; Cass., 31 marzo 1980, in *Riv. Pen.* 1980, 1980; Cass. 25 maggio 1979, in questa *Rivista* 1981, 1-2, 161; Cass., sez. I, n. 335 del 4 aprile 1981, inedita.

L'art. 47, 3° comma della L.P. è tassativo. L'affidamento è concedibile solo sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta per almeno tre mesi in istituto. Tale osservazione è prevista dall'art. 13, 2° comma della legge suddetta che specifica deve essere « scientifica ». Ciò significa (art. 27 e 28 del Reg. di esec.) che deve essere condotta dal personale dell'Amministrazione possibilmente coadiuvato da tecnici professionisti (di cui all'art. 80 della legge), all'occorrenza, con criteri sistematici ed oggettivi, senza indulgenze, anche se con schemi liberi (si veda sul contenuto dell'aggettivo « scientifica »: Cass., 19 febbraio 1979, in *Giust. pen.* 1980, III, 12).

Il tutto allo scopo di pervenire ad un programma di trattamento « individualizzato » (art. 13, 1° comma della legge) che deve rispondere ai particolari bisogni di ciascun soggetto (vedi anche l'art. 29 del Reg. di esec.).

L'osservazione, oltre ai bisogni di cui sopra, deve accertare le carenze fisiopsichiche, affettive, educative e sociali che hanno impedito l'instaurarsi di una normale vita di relazione. Occorre quindi raccogliere e valutare, collegialmente e scientificamente, tutti i dati biologici, psicologici e sociali.

Il lavoro, pertanto, deve essere condotto in direzione e del soggetto e del suo ambiente, per poi giungere ad un giudizio complessivo.

Sotto tale aspetto, essenziale è il concorso dell'opera dei tecnici del trattamento all'interno dell'istituto e degli assistenti sociali addetti ai Centri di servizio sociale. Ciò è tanto più esatto se si pensa che allo stato, durante l'istruttoria ed il giudizio, sono praticamente vietate le indagini sulla personalità del giudicabile, di cui pure il giudice deve tener conto ai sensi dell'art. 133, cod. pen., anche se con il futuro codice di procedura penale è augurabile un radicale mutamento di rotta se si vorrà giungere veramente alla individualizzazione della pena (si veda in questa *Rivista* 1980, 67 il lavoro di CORSARO e PIRRONI).

Un giudizio, sia pure motivato, proveniente da un solo operatore penitenziario (anche se il direttore dell'istituto), non è sufficiente, così come è del tutto incompleta un'indagine che sia stata limitata all'ambiente (in particolare alla famiglia ed al lavoro).

La giurisprudenza delle Sezioni, per altro, si scontra spesso con la dura realtà attuale caratterizzata o dalla mancanza o incompletezza dei gruppi dell'osservazione in molti istituti, o dalla loro scarsa efficienza o dal loro discontinuo funzionamento (dovuto spesso anche ad avvicendamento del personale).

Altra causa da segnalare è costituita dai frequenti trasferimenti dei detenuti: è evidente infatti che un'osservazione corretta non tollera interruzioni né può essere affidata ad altri operatori che devono invece avere la possibilità di studiare il soggetto con la continuità e la tranquillità che sono richieste dalla delicatezza dell'indagine e dall'importanza degli scopi che si vogliono raggiungere.

che il Giacometti citato a comparire dinanzi a questa Sezione è regolarmente comparso all'odierna udienza e si è riportato alla sua istanza;

che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della istanza in parola;

che il difensore del Giacometti ha concluso a sua volta per l'accoglimento ritenuto che il Giacometti non si trova nelle condizioni previste dalla legge per la concessione dei benefici richiesti, perché: a) quanto alla semilibertà, non si può ritenere ancora realizzato il presupposto di legittimità per l'ammissione al beneficio ex art. 50 (II°) legge n. 354/1975 in quanto, decorrendo l'attuale titolo in esecuzione dal 23 agosto 1980, l'espiazione di almeno metà della pena si verificherà in data 8 novembre 1981; b) quanto all'affidamento in prova al servizio sociale, il detenuto non appare idoneo. Invero la misura alternativa alla detenzione ex art. 47 legge n. 354/1975 è subordinata alle risultanze dell'osservazione della personalità e alla presunzione di una susseguente condotta sociale adattata. Nella specie invece non appaiono verificate entrambe le condizioni in quanto, pur essendosi verificato il presupposto di legittimità della osservazione della personalità, altri elementi non inducono a formulare favorevolmente la prognosi sulla sufficienza delle prescrizioni di cui al 4° comma dell'art. 47 legge n. 354/1975 per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati. Infatti il Giacometti ha numerosi precedenti penali e giudiziari anche per reati della stessa indole ed anche carichi pendenti recenti. Tali elementi sfavorevoli alla concessione del beneficio, a giudizio di questa Sezione sono gravi e quindi tali da superare non solo i risultati positivi dell'osservazione della personalità, che strutturalmente è parziale, in quanto tiene conto della sola condotta, nella specie positiva, del soggetto detenuto e non delle probabili reazioni dello stesso in libertà, ma anche tali da confermare i due precedenti giudiziari negativi di questa Sezione del 17 dicembre 1980 e del 4 marzo 1981 in ordine alla concessione della meno sfavorevole misura della semilibertà.

P.Q.M.

*Omissis.*

---

**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Estinzione parziale della pena - Conseguenze - Decorrenza della cessazione dell'affidamento (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 183 cod. pen. e 593 cod. proc. pen.).**

**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Osservazione trimestrale - Condannato già affidato e poi scarcerato per condono - Nuovo ordine di carcerazione per gli stessi titoli - Non è necessaria** (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 593 cod. proc. pen.).

Sezione di sorveglianza di Brescia - Ord. 11 maggio 1982 - Pres. ed Est. ZAPPA - Ric. Sensi.

*L'indulto deve essere applicato d'ufficio al più presto dal giudice della esecuzione, decorrendo l'effetto dell'estinzione della pena dal giorno in cui entra in vigore il decreto di clemenza. Per tale motivo è stato previsto l'istituto della scarcerazione provvisoria di cui all'art. 593 cod. proc. pen. che — in mancanza di previsione legislativa ad hoc — deve essere applicato anche ai condannati che si trovano in affidamento in prova al servizio sociale (anche se gli stessi non sono più detenuti nel senso stretto del termine) salvo ledere un loro preciso diritto e porli in condizione deteriore rispetto ai detenuti ordinari. La decisione del giudice della esecuzione è vincolante per la Sezione di sorveglianza, cui compete — in ogni caso — il dovere di dichiarare l'estinzione integrale della pena ai sensi dell'art. 47, legge 354/1975, cioè anche di quella parte di pena non estinta per indulto, salvo che la Sezione stessa non ritenga di elevare conflitto circa la decorrenza dell'efficacia del beneficio.*

*Qualora l'ufficio dell'esecuzione rimetta, per gli stessi titoli esecutivi, ordine di carcerazione nei confronti di un condannato, già affidato al servizio sociale e poi provvisoriamente scarcerato, la Sezione bene può disporre che l'affidamento prosegua, essendo stata l'interruzione della espiatione determinata da atto unilaterale dello ufficio senza concorso della volontà dell'affidato e non vertendosi in un titolo esecutivo che possa essere definito nuovo.*

*Omissis.*

Sensi Fiorentino, detenuto a Crema in forza di ordine di carcerazione n. 19/80 in data 18 aprile 1981 emesso dalla Procura Generale di Brescia, è stato affidato in prova al servizio sociale con ordinanza di questa Sezione 22 settembre 1981 fino alla fine della pena, fissata al 13 dicembre 1983.

Pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1981 il D.P.R. n. 744/81, l'Ufficio di sorveglianza, con nota 261/81 del 6 gennaio 1982 chiedeva alla Procura Generale di comunicare se ed in quale misura fossero applicabili i benefici di cui al D.P.R. suddetto e di inviare — in caso affermativo — copia della relativa declaratoria, onde porre l'Ufficio in condizioni di chiedere alla Sezione la declaratoria di estinzione dell'affidamento ai sensi dell'art. 47, ult. comma della legge penitenziaria 26 luglio 1975, n. 354.

La Procura Generale con telegramma 12 febbraio 1982 diretto alla Sezione di sorveglianza:

1) comunicava che, in pari data, era stata ordinata alla casa di Crema la scarcerazione del Sensi a monte dell'art. 593 cod. proc. pen., pur essendo noto che il condannato era affidato al servizio sociale;

2) chiedeva che fosse ordinata la sospensione di detto affidamento dopo di ch , con decorrenza dalla data di sospensione stessa, avrebbe determinato la quantit  di pena da condonare;

3) chiedeva copia del provvedimento di sospensione.

Questo Presidente, di fronte alla novit  delle richieste, non ritenendo di avere poteri al riguardo, alla luce della legislazione vigente, fissava l'udienza « senza alcuna formalit  » ai sensi dell'art. 91 penultimo comma del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431.

Comunicava altres  a mezzo fono 18 febbraio 1982 al Centro di servizio sociale di Brescia che il Sensi non era pi  tenuto ad osservare le prescrizioni e chiedeva la relazione finale circa l'esito dello affidamento, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 47 ult. comma.

La relazione veniva inviata dal Centro il 18 febbraio 1982 ed aveva contenuto positivo.

Il 3 marzo 1982 veniva richiesto alla Procura Generale di provocare la declaratoria di applicazione dell'indulto, con decorrenza dal 19 dicembre 1981, giorno di entrata in vigore del D.P.R. 744/1981.

Il detto Ufficio andava di contrario avviso e infatti, il 16 marzo 1982, richiedeva alla Corte di appello di Brescia di dichiarare estinta per condono la pena residua, con decorrenza 12 febbraio 1982 (e non 19 dicembre 1981).

La Corte d'appello con declaratoria del 1  aprile 1982, n. 305/82 accoglieva la richiesta in parte, dichiarando condonata la pena residua nella misura di un solo anno.

Di conseguenza la Procura Generale emetteva il 26 aprile 1982, n. 99/80, nuovo ordine di carcerazione per mesi 10 e giorni 1 di reclusione, tenuto conto di un solo anno di condono e di un affidamento di fatto cessato il 18 febbraio 1982.

La Sezione non pu  che prendere atto della situazione e decidere conseguentemente.

Si pongono, peraltro, alcuni problemi.

Innanzitutto,   indubbio che, a partire dal 18 febbraio 1982, sulla base dell'ordine provvisorio di scarcerazione emesso dalla Procura Generale, l'affidamento *de quo*   sospeso, nel senso che, essendo venuto meno, sia pure provvisoriamente, il titolo di detenzione, il tempo trascorso a partire dalla data suddetta non pu  essere conteggiato come espiazione, tanto pi  che questo Magistrato di sorveglianza aveva disposto la cessazione dell'osservanza delle prescrizioni in attesa della decisione della Sezione.

  pur vero che non sembra del tutto logico e coerente applicare l'istituto della « liberazione provvisoria » di cui all'art. 593, 1  comma cod. proc. pen., agli affidati, per la semplice ragione che costoro,



pur essendo « condannati » non sono più « detenuti », appunto perché espiano la pena a mezzo di una speciale misura alternativa, ma la prassi di molti uffici di esecuzione in tal senso è tuttora largamente diffusa e, del resto, il Legislatore non ha regolato il caso del sopraggiungere di un condono a favore degli affidati in prova al servizio sociale.

In tale ipotesi sembra sia applicabile l'art. 183 cod. pen.: il condono estingue la pena (residua) ed è applicabile senza dilazione anche agli affidati; successivamente, ove la prova si sia conclusa positivamente fino al giorno di applicazione del condono, la Sezione (ai sensi dell'art. 47 ult. comma legge 26 luglio 1975, n. 354) dichiara la estinzione di tutta la pena (anche di quella espiata) e degli effetti penali della sentenza di condanna.

Senonché le due declaratorie sono di competenza di giudici diversi e non possono che intervenire in tempi e con procedure diverse. In particolare, poi, ove non si faccia ricorso all'ordine di liberazione provvisoria, da parte del P.M., ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen., nei confronti degli affidati in quanto non scarcerabili perché non detenuti, sorgono altre difficoltà, perché l'ufficio del P.M. non ha, allo stato, altri poteri se non quello di richiesta al giudice dell'esecuzione della condanna di emissione della declaratoria di indulto, che può essere emessa anche a distanza notevole di tempo, in tal modo danneggiando gli affidati che devono continuare ad osservare le prescrizioni.

E ancora, una volta intervenuta la suddetta declaratoria, sorge il problema di quantificare la parte di pena condonata. In altri termini di decidere se il beneficio decorra:

1) dal giorno in cui è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica (come sembra alla Sezione di ritenere essendo l'indulto da applicare senza dilazione e d'ufficio, sotto pena di far scontare al cittadino una pena già estinta);

2) dal giorno in cui è stato emesso (eventualmente) l'ordine di scarcerazione ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen., comunicato all'Ufficio di sorveglianza competente;

3) in mancanza di quanto sopra dal giorno in cui è stata comunicata all'Ufficio di sorveglianza suddetto la copia della declaratoria emessa dal giudice dell'esecuzione.

Tali problemi, per altro, dovrebbero essere risolti dalla declaratoria suddetta, il che quasi mai si verifica e si registrano infatti le soluzioni più disparate, con grave conseguenze per la certezza dei rapporti giuridici e — spesso — evidenti lesioni ai diritti dei condannati.

Nella specie sorge anche altro problema, che la Sezione ritiene di risolvere a favore del condannato: quello del periodo minimo di osservazione trimestrale (art. 47 legge 354/1975).

Tale periodo non è qui necessario, perché l'affidamento è cessato (o è stato sospeso) soltanto provvisoriamente, con un atto uni-

laterale dell'ufficio e senza alcun concorso di volontà dell'interessato, rimasto estraneo alla vicenda processuale.

Inoltre, il titolo di carcerazione attuale non è nuovo, ma la semplice e parziale reviviscenza di quello precedente, in ordine al quale questa Sezione aveva già concesso il beneficio a seguito dell'avvenuta osservazione.

Infine, la Sezione deve stabilire la data da cui far decorrere il nuovo ordine di carcerazione 26 aprile 1982 per mesi 10 e giorni 1 e, di conseguenza, la data di cessazione dell'affidamento, atteso che il Sensi è tuttora libero.

La Sezione ritiene opportuno concedere un congruo lasso di tempo al Sensi ed al Centro di servizio sociale competente e pertanto dispone che la prova inizi il 1° giugno 1982 e finisca il 2 marzo 1983, termini perentori, ferme le prescrizioni già fissate con la precedente ordinanza.

Si intende che, laddove il Sensi non attemperi entro i termini suddetti, l'ordine di carcerazione sarà inviato per l'esecuzione alle forze dell'ordine e la presente decisione rimarrà prova di ogni effetto.

---

#### ESTINZIONE PARZIALE DELLA PENA PER INDULTO ED ESTINZIONE DELL'AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE PER ESITO POSITIVO DELLA PROVA

La Suprema Corte con la sentenza delle Sezioni Unite 7 febbraio 1981 (in *Giust. pen.* 1982, III, 65, con nota redazionale) è intervenuta per dirimere anche la controversia insorta sulla portata e gli effetti della revoca dell'affidamento al servizio sociale, optando per la tesi secondo cui l'affidamento può considerarsi come pena espiata soltanto quando l'esperimento si risolva positivamente.

Di conseguenza la fungibilità tra la misura alternativa e la detenzione è inesorabilmente legata alla conclusione positiva della prova « che ne presuppone l'integrale compimento ».

Pertanto non solo la conclusione negativa fa perdere ogni effetto liberatorio alla prova stessa (ed il detenuto deve scontare in carcere tutto il periodo trascorso in affidamento), ma anche qualunque altra conclusione intervenuta prima del termine fisiologico della pena, a qualunque casa ascrivibile (in tal caso peraltro se l'affidamento viene annullato per un fatto del tutto estraneo alla condotta del condannato, la Corte ha sollevato questione di incostituzionalità della norma per supposta violazione degli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione).

Non può quindi parlarsi di fungibilità se l'affidamento viene annullato per difetto dei presupposti o per il sopraggiungere di altre condanne per fatti precedenti che non consentono il beneficio, nonostante la perfetta regolarità e positività della prova.

La tesi deve essere accettata criticamente: invero non può essere estesa oltre il ragionevole limite della fine della pena per il sopravvenire di una causa estintiva, sia pure parziale, della stessa.

Il ché si verifica con l'indulto (art. 174 cod. pen.) quando giunge dopo l'inizio dell'affidamento ma prima della fine dello stesso. In tale ipotesi l'estinzione della pena è parziale secondo la chiara lettera del codice, nel senso che rimane ferma la parte di pena espiata con la carcerazione prima e l'affidamento poi.

L'estinzione della pena di cui sopra deve essere dichiarata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione e senza ritardo; allo scopo di rendere spedita l'applicazione dell'indulto è stato dettato l'art. 593, 1° comma cod. proc. pen. che consente la « liberazione provvisoria » del condannato da parte del P.M. o del pretore.

A questo punto sorgono vari problemi pratici fino ad oggi piuttosto trascurati sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza e che la decisione annotata cerca di chiarire. La sintesi può essere tradotta in una serie di quesiti:

1) l'istituto della liberazione provvisoria è applicabile agli affidati al servizio sociale? In caso negativo quale è la procedura da applicare per far cessare l'affidamento senza attendere la pronuncia del giudice dell'esecuzione?

2) *Quid iuris* nel caso di mancata tempestiva applicazione dell'indulto e di mancata liberazione provvisoria dell'affidato nei confronti del periodo trascorso in affidamento dal giorno dell'entrata in vigore del decreto presidenziale a quello in cui l'affidamento cessa effettivamente con il provvedimento della Sezione di sorveglianza?

3) Può la Sezione di sorveglianza sostituirsi al giudice dell'esecuzione nel fissare la decorrenza della applicazione dell'indulto e quindi della causa estintiva della pena?

4) È ipotizzabile un conflitto improprio di competenza tra la Sezione di sorveglianza ed il giudice della esecuzione, nel caso di divergenza sulla decorrenza dell'estinzione della pena per indulto?

Altre difficoltà derivano dalla successione delle cause estintive ed in particolare, nel caso in esame, dell'indulto parziale e di quella di cui all'art. 47, ultimo comma della legge 354.

La prima causa (art. 174, 1° comma cod. proc. pen.), estingue di diritto e dietro declaratoria emessa dal giudice dell'esecuzione (art. 593, 2° comma cod. proc. pen.), la parte di pena che resta da espiare nel momento in cui entra in vigore il decreto presidenziale. In tal modo resta ferma la parte di pena già espiata e naturalmente la condanna, oltre agli effetti penali della stessa.

La seconda causa estintiva, prevista dall'art. 47, ultimo comma della legge n. 354, è consegnata nel senso che l'esito positivo della prova (e soltanto quello) « estingue la pena ed ogni altro effetto penale ».

Si deve precisare che il momento in cui la Sezione deve prendere in considerazione la prova dell'affidato nel suo complesso è quello in cui cessa l'espiazione della pena o in cui la pena stessa si estingue per una causa nel frattempo sopravvenuta (è anticipata in tal modo la fine della pena fissata nella sentenza di condanna).

Pertanto nel caso di condono, (o di amnistia impropria, art. 151, 1° comma cod. pen.), cessando anzitempo l'esecuzione della pena inflitta, cessa anche la prova che, a norma dell'art. 47, 1° comma della legge n. 354, deve essere pari al periodo della pena da scontare, periodo che evidentemente deve essere calcolato in concreto sulla base degli eventi successivi di rilevanza estintiva della pena indicata nel titolo esecutivo originario.

Sembra fuori di dubbio che l'esito positivo della prova estingue tutta la pena, anche quella parte espiata in carcere; in ogni caso tutta la pena che non sia già estinta per altre cause già intervenute prima del momento in cui la Sezione emette la propria decisione (sul punto si veda Cass., 26 giugno 1981, Ric. Capelli, in questa *Rivista* 1982, 259).

Altra conseguenza dell'esito positivo della prova consiste nella cessazione degli effetti penali della condanna, così come dispone l'articolo 178 cod. pen., nel caso di riabilitazione. Si deve pertanto intendere che anche le pene accessorie sono estinte nel caso di esito positivo dell'affidamento, non essendo nel nostro sistema penale ammissibile l'estinzione degli effetti penali che lasci in vita le pene accessorie: ciò risulta dall'art. 178 cod. pen., che deve essere correlato all'art. 20 cod. pen., secondo il quale le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa. Competente ad emettere la declaratoria di cui all'art. 47, ultimo comma della legge n. 354 è la Sezione di sorveglianza in quanto competente ad emettere anche il provvedimento di revoca del beneficio nel caso di esito negativo della prova (art. 71 della legge 354; art. 91 del Reg. di esec.). La Cassazione ha confermato tale tesi con la sentenza: 8 maggio 1978 (*Giust. pen.* 1979, III, 123); n. 509, sez. I, 30 maggio 1981, inedita; n. 34, sez. I, 21 aprile 1982, inedita; 1° aprile 1981, in questa *Rivista* 1981, 162.

Il tutto evidentemente contrasta con il principio generale contenuto nell'art. 578 cod. proc. pen., dettato peraltro quando non esistevano le misure alternative né esisteva la magistratura di sorveglianza come giudice autonomo e specializzato.

Quando un affidato fruisce di condono si verifica quindi un tipico caso di concorso di cause estintive della pena anche se la relativa declaratoria spetta a due giudici diversi, quello dell'esecuzione e quello di sorveglianza.

Tale concorso non può che essere regolato dall'art. 183 cod. pen. che pone i seguenti principi generali:

a) le cause di estinzione operano nel momento in cui intervengono e non nel momento in cui vengono applicate mediante la prevista declaratoria;

b) la causa che estingue il reato prevale sempre su quella che estingue la pena, anche se successiva;

c) quando le cause estintive di pari effetto intervengono in tempi diversi, la causa antecedente opera subito (Cass. 11 marzo 1980, in *Giust. pen.* 1980, II, 706). Quella successiva fa cessare gli effetti che

non siano ancora estinti in conseguenza della causa precedente (Cass. 12 maggio 1981, in *Giust. pen.* 1982, II, 343);

d) se le cause intervengono contemporaneamente opera la causa favorevole; se necessario si applica il principio di cui al punto c).

È evidente che nella fattispecie qui esaminata si verifica quanto previsto dal punto c) perché entrambe le cause estintive della pena sopra illustrate intervengono in tempi necessariamente successivi: la Sezione non può decidere a norma dell'art. 47, legge n. 354 se prima il giudice dell'esecuzione non ha applicato l'indulto parziale.

D'altra parte la causa successiva, quella di cui all'art. 47 della legge n. 354 ha effetto più vasto estendendosi a tutta la pena ed agli effetti penali della condanna: in altri termini ha una portata diversa e più ampia ed occupa spazi che l'indulto non conosce (l'art. 174, 1° comma cod. pen. esclude esplicitamente che l'indulto estingua le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, salvo che per le prime non sia disposto diversamente dal decreto presidenziale).

Si intende che gli effetti di cui parla l'art. 183 cod. pen., sono soltanto quelli penali e non altri (come quelli civili). Al riguardo si veda Cass. 19 dicembre 1979 (*Giust. pen.* 1981, II, 32).

Non risultano edite pronunce della Cassazione sul caso specifico.

La Corte si è più volte interessata del concorso di cause estintive, ma mai del concorso del condono parziale con l'esito positivo dell'affidamento al servizio sociale (quanto al concorso tra amnistia e prescrizione si veda sent. 25 febbraio 1981 in *Giust. pen.* 1982, II, 49; quanto al concorso tra indulto e sospensione condizionale della pena, sent. 13 aprile 1981, in *Giust. pen.* 1982, II, 344; quanto al concorso tra perdono giudiziale e sospensione condizionale sent. 5 maggio 1981, in *Giust. pen.* 1982, II, 338).

Circa i poteri della Sezione in tema di amnistia impropria a favore di affidato, si veda la decisione della Sezione di Brescia, ric. Loda (in questa *Rivista* 1982, 290) in data 2 marzo 1982.

GIANCARLO ZAPPA

---

**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Commissione di reato contravvenzionale - Revoca del beneficio - Non è obbligatoria (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Sezione di sorveglianza di Brescia - Ord. 18 giugno 1980 - Pres. ZAPPA - Ric. Miglioli.

*La revoca dell'affidamento non è più possibile quando sia già stata emessa la declaratoria di estinzione della pena e degli effetti penali della condanna ai sensi dell'art. 47, ult. comma. In ogni caso se l'affidato commette un reato di natura contravvenzionale, la Sezione di sorveglianza non è obbligata per ciò solo a revocare il beneficio, ma può ritenere la condanna compatibile con la prosecuzione della prova.*

*Omissis.*

La Sezione osserva in fatto e diritto che il Miglioli è stato affidato al servizio sociale, dopo adeguato periodo di osservazione ultra trimestrale, il 22 gennaio 1978 dalla Sezione di sorveglianza di Milano, con riferimento a due condanne, inflitte dal Tribunale di Milano, nel giugno e nel settembre 1977, per complessivi 1 anno, 6 mesi, 15 giorni di reclusione;

che la stessa Sezione il 24 gennaio 1979 autorizzava il trasferimento del Miglioli in via Porcellasco, 7 di Cremona, avendo costui trovato idonea occupazione quale « bergamino » presso la stalla dell'azienda agricola dell'Istituto Sperimentale per la zootecnia; che tale affidamento ha avuto esito positivo e le pene suddette sono state dichiarate estinte, ai sensi dell'art. 47 ult. comma su parere conforme del Centro, che ha puntualizzato che il Miglioli teneva buona condotta, lavorava assiduamente, percepiva un ottimo stipendio con cui poteva provvedere alle esigenze sue e della sua famiglia.

Il Centro aveva, soltanto, raccomandato che ottenesse la patente di guida avendo accertato che il Miglioli si era acquistato un'auto usata, con i primi guadagni.

L'affidamento suddetto è cessato con il 4 settembre 1979. Soltanto successivamente si è accertato, attraverso l'ordine di carcerazione emesso dalla Pretura di Cremona che il Miglioli era stato condannato a 6 mesi complessivi di arresto per essere stato colto alla guida di auto senza patente, due circostanze diverse e precisamente il 7 giugno 1979 ed il 16 ottobre 1979 (la prima volta quindi ancora in costanza di affidamento), come da sentenza 26 marzo 1980, irrevocabile dal 2 maggio 1980.

Ora il Miglioli, che si è costituito in udienza, chiede di essere affidato al servizio sociale anche con riferimento alla condanna suddetta.

Il primo problema da risolvere è quello relativo al periodo minimo di osservazione trimestrale prescritta dall'art. 47, 3° comma legge 354/1975. La Sezione ritiene che tale periodo possa nella specie essere omesso in quanto sostituito da quello, già regolarmente e positivamente compiuto presso la casa di Milano.

Infatti, dalla fine dell'affidamento precedente, sono passati soltanto pochi mesi (da settembre 1979 a giugno 1980) e non si sono verificate modificazioni sostanziali nella situazione del Miglioli, che continua a lavorare con profitto e generale soddisfazione presso la stalla dell'Istituto Agrario succitato.

Tanto è vero che se il nuovo ordine di carcerazione fosse sopravvenuto in costanza del suddetto affidamento, non vi sarebbero stati problemi per il prolungamento del medesimo, dato che la nuova pena rientrava nei limiti temporali di cui al 1° comma dell'art. 47. Del resto, è in tal senso la costante giurisprudenza di questa Sezione. La osservazione ha il solo scopo di raccogliere, una volta per sempre, si intende *rebus sic stantibus*, elementi per poter presumere che il soggetto osserverà le prescrizioni e non commetterà altri reati.

Il vero problema che presenta il caso in esame, è il secondo che resta da esaminare.

Si tratta di stabilire se la condanna di cui all'attuale ordine di carcerazione sia tale da revocare il precedente affidamento o, in ogni caso, da dimostrare l'idoneità di tale tipo di trattamento penitenziario alternativo e quindi la necessità di ripristinare il trattamento ordinario inframurale, (che avrebbe effetti negativi e devastanti).

La Sezione ritiene innanzi tutto che la revoca del precedente affidamento non sia più possibile: infatti il sistema è congegnato in modo da far scattare una presunzione *iuris et de iure* secondo cui l'esito della prova è positivo quando non sia intervenuto il provvedimento di revoca ma, anzi, sia stata dichiarata l'estinzione della pena ai sensi dell'art. 47, ultimo comma.

Manca, infatti, una norma analoga a quella che invece prevede — in materia di liberazione anticipata — l'art. 54, 3° comma.

Anche dal punto di vista del merito, la soluzione non cambia. Miglioli, infatti, non aveva alcuna prescrizione specifica impostagli dalla Sezione di Milano, in materia di patente e di guida di autovettura.

È vero che egli ha guidato senza patente, commettendo un reato contravvenzionale, ma tale reato è nettamente diverso e meno grave rispetto a quello commesso in precedenza contro il patrimonio ed avente natura di delitto. Innegabile è quindi, la regressione verso posizioni migliori della condotta del Miglioli sotto il profilo dell'adattamento alle regole della civile convivenza.

Il reato contravvenzionale suddetto, di per sé solo, risultando per il resto del tutto normale e regolare la posizione del Miglioli, non ha forza revocante nei confronti del precedente affidamento.

Invero, per poter pronunciare la revoca la Sezione deve non solo accertare un comportamento contrario alle prescrizioni ed alla legge, anche dimostrare che il comportamento stesso è anche « incompatibile » con la prosecuzione della prova.

L'affidamento in prova al servizio sociale del resto si ritiene presupponga non già una diagnosi giudiziale certa o probabile di « non pericolosità » (se così fosse pochi affidamenti potrebbero essere concessi), quanto piuttosto una diagnosi di pericolosità fronteggiabile adeguatamente con gli strumenti dell'affidamento (si veda sul punto Cass., Sez. I, ord. 2263 depositata il 29 gennaio 1979, camera di consiglio del 13 novembre 1978).

Nel caso di specie, la Sezione non ritiene che siano intervenuti motivi — non ostanti la contravvenzione commessa — tali da modificare l'originaria diagnosi primitiva o, peggio, da determinare la revoca dell'affidamento o da ostacolarne la prosecuzione. La domanda del Miglioli è pertanto accoglibile.

La Sezione — per altro sensibile doverosamente nel registrare le difficoltà incontrate dal servizio sociale durante il precedente periodo e nello evitare che in futuro il Miglioli (che certo ha capito la lezione) ripresenti gli stessi problemi, ritiene di dover intervenire con due nuove, esplicite prescrizioni: quella di vendere l'autovettura (onde non ricreare pericolose occasioni); quella di frequentare un'autoscuola.

la e di sostenere l'esame di guida, entro 4 mesi. Ciò anche per indicare non solo all'affidato ma anche al Centro di servizio sociale gli strumenti di controllo e di aiuto che nel caso in esame dovranno essere usati allo scopo del definitivo, duraturo ed integrale recupero del Miglioli.

---

**Ordinamento penitenziario - Detenuto semilibero - Mancato rientro - Nuova fattispecie di evasione - Elemento psicologico - Dolo - Necessità** (art. 385 cod. pen.; art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Tribunale di Lecce - Sent. 2 novembre 1979 - Pres. TAURINO - Est. L'ABBATE - Imp. Erroi.

**Ordinamento penitenziario - Detenuto semilibero - Mancato rientro - Nuova fattispecie di evasione - Elemento psicologico - Dolo o colpa** (art. 385 cod. pen.; art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Pretura di Lecce - Sent. 14 febbraio 1979 - Giud. BOSELLI - Imp. Erroi.

*L'articolo 51, 3° comma legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede una nuova ed autonoma fattispecie del reato di evasione, punibile, quoad poenam, ai sensi dell'articolo 385 del codice penale indifferentemente a titolo di dolo o di colpa (1).*

---

(1) Le due sentenze (pubblicate in *Foro it.* 1981, II, 225) risultano prive di precedenti editti. Affrontano un problema di non trascurabile importanza teorica e pratica, consistente nello stabilire se risponde del reato di cui all'art. 385 cod. pen. il detenuto semilibero che per colpa evada, cioè non faccia rientro entro 12 ore nella sezione della casa cui è assegnato.

La soluzione più equilibrata sembra quella negativa, fatta propria dal Tribunale.

La Suprema Corte con sentenza 5 novembre 1980 (in *Foro it.* 1981, II, 225) ha in seguito avallato autorevolmente la tesi, affermando che il richiamo all'art. 385 cod. pen., operato dall'art. 51, 3° comma della legge 26 luglio 1975, n. 354 è stato effettuato soltanto *quod poenam*. In effetti, come risulta anche dal 2° comma dell'art. 385 che riguarda le aggravanti del reato (violenza, minaccia, effrazione) non può pensarsi a soluzione diversa. D'altra parte non vi sono possibilità di dubitare circa l'applicazione dell'art. 42, 2° comma del cod. pen. che fissa un principio generale.

Di conseguenza ogni ritardo nel rientro del semilibero avvenuto entro le 12 ore o dopo tale termine ma per colpa, deve essere perseguito soltanto in via disciplinare.

La questione non muta nei suoi termini, anche dopo la recente modifica dell'art. 385 cod. pen. operata con l'art. 29 della legge 12 agosto 1982, n. 532, che ha modificato il 3° comma stabilendo che si ha evasione anche nel caso di allontanamento dell'arrestato dal domicilio o da altro luogo fissato dal giudice, ai sensi delle nuove disposizioni di cui alla legge n. 532.



Il Tribunale, ecc. — *Fatto e diritto.* — Erroi Sebastiano, detenuto in regime di semilibertà presso la casa circondariale di Lecce, ometteva di far rientro nell'istituto alle ore 19 del 1° novembre 1978, come prescrittogli, presentandosi soltanto la mattina seguente alle ore 8; e poiché l'assenza si era protratta oltre dodici ore, veniva denunciato all'a.g. ai sensi del 3° comma dell'art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354.

Tratto al giudizio del locale pretore all'udienza del 14 febbraio 1979, l'imputato si difendeva assumendo che il ritardo (di appena un quarto d'ora oltre le dodici ore, poiché già alle 7,15 del 2 novembre 1978 si era presentato alla locale casa penale, chiedendo di conferire col direttore del suo istituto, che colà ha l'abitazione) era dipeso dal fatto di aver ingerito a pranzo bevande alcoliche che, in lui quasi astemio, avevano avuto l'effetto di obnubilargli la mente fino a fargli dimenticare il dovere del rientro.

Il primo giudice, tuttavia, ne dichiarava la penale responsabilità condannandolo, con le attenuanti generiche e quella di cui all'ultimo comma dell'art. 385 cod. pen., prevalenti sulla recidiva, alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione. Motivava il pretore che con l'art. 51, 3° comma, della citata legge sull'ordinamento penitenziario è stata introdotta una nuova figura di reato, che richiama l'art. 385 cod. pen., soltanto *quoad poenam*, o, più precisamente, è stata « ipotizzata una ulteriore nuova condotta omissiva nella molteplice gamma delle condotte idonee a configurare il fatto costituito dell'evasione »; tale nuova fattispecie sarebbe punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa: in conclusione l'imputato doveva essere giudicato responsabile perché le giustificazioni addotte non valevano ad escludere dal suo comportamento anche la colpa.

Ha proposto appello l'Erroi sostenendo che la dimostrata involontarietà del comportamento avrebbe dovuto portare alla sua assoluzione, quanto meno sotto il profilo del dubbio sull'elemento psicologico.

Osserva il collegio, all'esito dell'odierno dibattimento di secondo grado celebrato nella contumacia dell'appellante, che l'impugnata sentenza merita invece piena conferma.

In punto di fatto, intanto, bisogna riconoscere per pacifico che l'assenza dell'Erroi si è protratta per un tempo superiore alle dodici ore, in che consiste, senza possibilità di elastici adattamenti che la lettera della legge non consente, l'aspetto materiale della fattispecie in esame. Ed infatti, pur volendo considerare cessata l'assenza al momento in cui il prevenuto si presentò alla casa penale (anziché alla casa circondariale da cui dipendeva), tanto avveniva, a detta dello stesso imputato, alle ore 7,15 del 2 novembre 1978; e poiché l'ora del rientro era fissata alle 19 del giorno precedente, l'assenza, anche se solo di un quarto d'ora, si è protratta per un tempo superiore alle dodici ore.

In termini di diritto, osserva il collegio che le norma in esame, non sottolineando la esclusiva volontà di sottrarsi completamente alla sfera di vigilanza da parte del colpevole, tipica del delitto di

evasione, ma invece ponendo mente soltanto ad una assenza ingiustificata che si sia protratta oltre le dodici ore, ha introdotto una nuova figura di reato, che può essere commesso soltanto dal condannato ammesso al regime di semilibertà. Per il riferimento alle pene previste dall'art. 385 cod. pen. si tratta, poi, di delitto.

A questo punto, per riconoscere che l'Erroi ha posto in essere la fattispecie materiale indicata con idoneo atteggiamento volitivo, non è necessario ipotizzare una punibilità anche a titolo di colpa (come in realtà farebbe supporre l'accento al « senza giustificato motivo »), cui osterebbe il principio della tassatività delle ipotesi di reato colposo di cui al 2° comma dell'art. 42 cod. pen. È sufficiente infatti notare che, con le giustificazioni proposte, l'imputato in sostanza si è richiamato alla causa di non punibilità del caso fortuito o forza maggiore o alla causa di non imputabilità dell'ubriachezza accidentale, e che entrambe non ricorrono nel caso in esame. Non ricorrono perché, in ogni caso, esula l'indefettibile presupposto della imprevedibilità, giacché l'Erroi doveva invece prevedere l'effetto su di lui, quasi astemio, della ingestione anche di modiche quantità di alcool; non ricorrono perché non è ipotizzabile che il supposto stato di incoscienza abbia avuto una così lunga durata da non permettere il rientro alla casa circondariale entro le dodici ore oltre quella fissata.

In definitiva, l'Erroi è stato assente per un tempo superiore a dodici ore e non ha idoneamente giustificato il motivo del ritardo; pertanto, la condanna inflittagli con l'impugnata sentenza deve essere confermata, con l'aggravio delle ulteriori spese processuali.

P.Q.M.

*Omissis.*

Il Pretore, ecc. — *Svolgimento del processo.* — Erroi Sebastiano, detenuto presso la casa circondariale di Lecce ed ammesso con provvedimento del giudice di sorveglianza a fruire del regime di semilibertà previsto dagli artt. 48 e segg. legge 26 luglio 1975, n. 354, il giorno 1° novembre 1978 ometteva di rientrare nella casa circondariale alle ore 19, così come stabilito dal programma di trattamento previsto dal beneficio concessogli. Faceva bensì ritorno presso lo stabilimento il giorno successivo alle ore 8, talché, ravvisandosi nel suo comportamento il reato di evasione previsto dall'art. 51, 3° comma, della citata legge sull'ordinamento penitenziario, la direzione della casa circondariale di Lecce provvedeva ad informare del fatto la Procura della Repubblica. Trasmessi gli atti per competenza a questo pretore, Erroi Sebastiano veniva citato a giudizio per rispondere del reato in epigrafe. All'odierno dibattimento, nel corso dell'istruttoria, l'imputato rendeva l'interrogatorio, precisando, a sua difesa, di non aver avuto l'intenzione di evadere in quanto il mancato rientro nella casa circondariale all'ora prevista non era dipeso

da un fatto volontario. Esponeva al riguardo di essersi recato il 1° novembre a Galatone in casa del fratello Erroi Giuseppe e qui, in occasione della giornata festiva, di essersi trattenuto a pranzare; di aver ingerito nel corso della giornata bevande alcoliche e, colto da malore, di aver dimenticato di dover rientrare presso la casa circondariale; di essersi tuttavia presentato il giorno successivo alle ore 7,15 alla casa penale di Lecce per giustificare il ritardo e, non avendo trovato a quell'ora il direttore dello stabilimento, di esser quindi rientrato alla casa circondariale. I testi ascoltati a discarico confermavano tali circostanze; in particolare Indennitate Luigi e Giangrande Giuseppe, agenti di custodia, confermavano le modalità del rientro dell'imputato nella casa circondariale. Erroi Giuseppe, fratello del prevenuto, ribadiva le giustificazioni addotte dallo stesso a propria difesa, precisando peraltro che nel corso di quella giornata Erroi Sebastiano aveva ingerito più di un bicchiere di vino e di liquore. Al termine della discussione p.m. e difesa concludevano come in atti.

*Motivi della decisione.* — È noto che l'elemento materiale del reato di evasione, come disciplinato dall'art. 385 cod. pen., consiste nel sottrarsi alla sfera di vigilanza o di custodia in cui taluno si trovi in dipendenza di una legittima situazione giuridica restrittiva della libertà personale. Pertanto molteplici sono le modalità di condotta idonee a realizzare il fatto previsto dalla norma.

L'elemento soggettivo del reato, perché sussistano i due momenti (conoscitivo e volitivo) che configurano il dolo, richiede la consapevolezza di trovarsi in una delle predette situazioni giuridiche previste dall'ordinamento e la volontà di porre in essere una delle anzidette condotte che configurano l'elemento materiale del reato. La legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, all'art. 51, 3° comma, ha ipotizzato un'ulteriore nuova condotta omissiva della molteplice gamma delle condotte idonee a configurare il fatto costitutivo dell'evasione. Prevede infatti la suddetta norma che se il condannato, ammesso al regime di semilibertà, rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo per più di dodici ore, è punibile a norma del 1° comma dell'art. 385 cod. pen. ed è applicabile la disposizione dell'ultimo cpv. dello stesso articolo, il quale prevede una diminuzione di pena per l'evaso che si costituisca in carcere prima della condanna. Ritiene il giudicante che la norma suddetta abbia richiamato il 1° comma dell'art. 385 cod. pen. unicamente ai fini della applicabilità della pena ivi prevista alla nuova e autonoma fattispecie di evasione ipotizzata dal citato art. 51 legge n. 354.

In relazione alla nuova figura criminosa occorre chiedersi se l'elemento psicologico debba configurarsi unicamente nella forma del dolo innanzi delinca. Nessun dubbio che il detenuto ammesso al regime di semilibertà, il quale coscientemente deliberi di non far rientro nell'istituto di pena e di protrarre tale condotta per un arco

di tempo indeterminato, realizzi il reato di evasione punibile a titolo di dolo, in quanto coscientemente si determina a sottrarsi alla sfera di vigilanza e custodia alla quale soggiace. Tale ipotesi, tuttavia, in quanto perfettamente sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 385 cod. pen., non avrebbe richiesto l'espressa previsione di cui all'art. 51, 3° comma legge 26 luglio 1975. Peraltro, se il legislatore avesse voluto far riferimento unicamente all'ipotesi dolosa dell'evasione avrebbe recitato « se il condannato omette di rientrare nell'istituto » o altra frase simile, e non, invece, « se l'assenza si protrae per tempo maggiore (alle dodici ore) », ecc. Ciò induce l'interprete a ravvisare nella previsione della norma tanto la possibile condotta di chi omette di fare rientro al fine di rimanere assente per un periodo di tempo indefinito, quanto quella di chi, omettendo di rientrare nel termine di dodici ore, limita tuttavia la sua assenza ad un periodo superiore a dodici ore, ma con l'intento di far rientro nello stabilimento.

Non vi è chi non veda come i due comportamenti suddetti rilevinano in maniera difforme sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato. Il che autorizza l'interprete a supporre che il legislatore con la fattispecie di cui all'art. 51, 3° comma legge 26 luglio 1975 abbia ipotizzato una condotta punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. Né vale obiettare in contrario che a ciò osta la specifica previsione di legge per il reato colposo *ex art.* 42 cod. pen., in quanto tale previsione legislativa ben può ritenersi sussistere allorché essa possa desumersi in modo certo dalla interpretazione sistematica della legge.

La nuova figura di evasione introdotta dalla più volte citata norma ipotizza la condotta di chi, pur non volendo sottrarsi allo stato di custodia al quale soggiace, per negligenza si rende inosservante dell'ordine impartitogli dall'autorità (provvedimento del giudice di sorveglianza che impone al condannato un programma di comportamento da osservare per essere ammesso al regime di semilibertà) che lo obbliga a rientrare nell'istituto di pena ad un'ora prestabilita. Costui pone in essere un'azione antidoverosa in quanto, pur prevedendo come effetto della sua azione la lesione di un interesse giuridico penalmente protetto (consistente nella sottrazione temporanea del condannato alla custodia dell'autorità per motivi di espiazione della pena) non adotta gli accorgimenti necessari ad evitare la inosservanza dell'ordine impostogli dall'autorità.

Per i suesposti motivi non possono trovare accoglimento le richieste di assoluzione con formula piena o per insufficienza di prove avanzata dalla difesa dell'imputato. È intanto inequivocabilmente accertato agli atti del processo che Erroi Sebastiano, avendo l'obbligo di rientrare alla casa circondariale di Lecce alle ore 19 del 1° novembre 1978 vi fece ritorno alle ore 8 dell'indomani. Essendosi pertanto protratta la sua assenza per oltre 12 ore nessun dubbio sorge in merito alla sussistenza del fatto previsto e punito *ex art.* 51, 3° comma legge 26 luglio 1975 e 385 cod. pen. Ma, pur a voler avanzare il dubbio se l'imputato quel giorno volesse dolo-

samente evadere, il suo comportamento rimane pur sempre riprovevole e antidoveroso. L'essersi infatti allontanato da Lecce e recato a Galatone, l'aver ingerito durante e dopo il pranzo in casa del fratello bevande alcoliche che avrebbero poi pregiudicato le sue facoltà di locomozione, pur sapendo di dover rientrare entro le ore 19 alla casa circondariale, costituiscono elementi sufficienti a configurare una condotta imprudente, sfociata poi nella fatale inosservanza dell'ordine impostogli, alla quale può senza ombra di dubbio riferirsi l'evento dell'evasione, non voluto, ma certamente preveduto dall'imputato. Erroi Sebastiano, pertanto, va dichiarato responsabile del reato ascrittogli con l'applicazione dell'attenuante di cui all'ult. comma dell'art. 385 cod. pen. per essersi tempestivamente costituito in carcere. Detto comportamento del reo, sintomatico della sua respiscenza e tale da attribuire al fatto una non rilevante gravità, consentono di concedere allo stesso le attenuanti generiche, pur in presenza di numerosi precedenti penali, e di dichiararle prevalenti sulla contestata recidiva. Pertanto, attesi i criteri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen. si stima conforme a giustizia irrogare ad Erroi Sebastiano la pena di mesi due e giorni venti di reclusione (p. b. mesi 6 - 1/3 ultimo comma art. 385 cod. pen. — mesi quattro di reclusione — 1/3 attenuanti generiche — mesi due e giorni venti). Allo stesso vanno addebitate le spese di giudizio anticipate dallo Stato.

P.Q.M.

*Omissis.*

---

**Pena - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Applicazione delle sanzioni sostitutive - Limite - Reati di competenza del Pretore - Minore degli anni diciotto - Inapplicabilità del limite (art. 54 legge 24 novembre 1981, n. 689).**

Tribunale per i minorenni di Potenza - 24 febbraio 1982 - Pres. ed Est. VACCARO - Imp. Cirigliano.

*Nei confronti delle persone minori degli anni diciotto, le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possono essere applicate anche in ordine ai reati che superano la competenza del pretore (1).*

---

(1) La sentenza, priva di precedenti editi, si può leggere anche in *Giust. pen.* 1982, III, 297 (con nota redazionale contraria di CENICCOLA). Sulla stessa linea si pone MORELLO, in *Giust. pen.* 1982, III, 427 II. In effetti, a parte la possibilità di contestare al testo una certa improprietà formale (in ogni caso nell'art. 54 prima della congiunzione « o » non c'è virgola), risulta dagli ultimi lavori preparatori che il legislatore non ha mai pensato di usare un trattamento penale diverso

In seguito a rapporto di denuncia dei Carabinieri di Rotondella in data 17 novembre 1980, Cirigliano Michele veniva tratto, all'esito della sommaria istruzione, al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei delitti contestatigli in imputazione.

All'odierno dibattimento, dopo l'interrogatorio del prevenuto e l'esclusione dell'assistente sociale e del genitore esercente la potestà presente, veniva data lettura, secondo legge, degli atti processuali; quindi il P.M. e la difesa concludono come dal verbale.

Premesso che dalle informazioni dei Carabinieri, dalla relazione di servizio sociale e dal comportamento processuale risulta una capacità di intendere e volere adeguata rispetto ai reati commessi, osserva il Collegio che nessun dubbio esiste in ordine alla responsabilità, dell'imputato, essendo i fatti in contestazione sicuramente provati dalla piena confessione del minore confermata dagli elementi di prova risultanti dagli accertamenti di polizia giudiziaria e dalle

---

a favore dei minori di 18 anni nell'ambito della legge 24 novembre 1981, n. 689, avendo concordato la concessione della misura sostitutiva esclusivamente alla gravità del reato.

Infatti, l'art. 54 della 689 è stato mantenuto ed approvato nel testo proposto dal Comitato ristretto, identico a quello dei disegni di legge nn. 363 e 441 presentati nel luglio 1979, non ostante la proposta di soppressione della Commissione Affari Costituzionali della Camera, perché — come ha precisato il relatore SABBATINI — facendo riferimento ai « reati di competenza del pretore » si era giudicato opportuno ipotizzare, per l'innovazione che si stava attuando, « un ambito circoscritto », in attesa di esaminare i risultati della prima applicazione, tanto più che era (ed è) in corso l'esame della legge che aumenta la competenza penale per materia del pretore.

Il tutto anche se la scelta riduttiva operata poteva essere oggetto di discussione e di riserve.

L'art. 54 (51 nel testo approvato dalla Camera il 18 dicembre 1980), fu poi soppresso dal Senato il 13 maggio 1981.

L'articolo in questione, tornato alla Camera il disegno di legge, fu reintrodotta nell'identico testo, (su proposta del relatore SABBATINI) nella seduta del 29 luglio 1981. Il 22 ottobre 1981, avanti la Commissione senatoriale, il relatore VALIANTE, ribadì « l'ingiustificata limitazione » dell'applicabilità delle pene sostitutive ai soli reati di competenza del pretore, da chiunque commessi.

Il sottosegretario LOMBARDI per il Governo, nella seduta del 4 novembre 1981, condivise le perplessità circa la limitazione suddetta e ventilò l'ipotesi della presentazione di un nuovo testo nel caso che il Senato avesse rinviato ancora la votazione, il che non avvenne perché finì per prevalere la decisione di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera stante la necessità di concludere in tempi brevi, in tal modo non perdendo un'occasione importante.

Risulta chiaramente, pertanto, la precisa volontà del legislatore di voler escludere ogni eccezione, quanto al rigoroso ambito di applicazione delle misure sostitutive; anche se il reato di competenza pretorile da chiunque commesso (minori compresi) sia giudicato da un giudice superiore.

Inoltre, nessuno contesta la necessità di profonda revisione della giustizia penale minorile, ma tutto ciò dipende dal legislatore che all'art. 79, 1° comma della legge 26 luglio 1975, n. 354 pur prospettando un'« apposita legge » per i minori, ha disposto che le norme della riforma penitenziaria si devono applicare anche nei loro confronti.

È ben vero che una norma del genere non è stata ripetuta della legge n. 689, ma sembra che il principio debba rimanere valido nei confronti della 689 stessa che di ogni altra legge, salvo espressa deroga.

deposizioni testimoniali: nella casa del Toscano furono rinvenuti oggetti che il padre del Cirigliano ha riconosciuto come appartenenti al figlio; il minore subito dopo il primo furto fu visto con la radio rubata in mano da due donne dalle quali ottenne un passaggio in macchina dalla località in cui il furto avvenne al paese; la radio rubata al Toscano fu trovata nell'autovettura del Tarantino.

Al Cirigliano spetta la diminuzione della minore età e vanno concesse le attenuanti generiche in considerazione del comportamento processuale e della condotta successiva ai fatti; la diminuzione e l'attenuante vanno dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, al fine di una più esatta proporzione tra l'obiettivo gravità dei fatti e l'entità giuridica dei delitti.

Va inoltre ritenuta la continuazione tra i due delitti essendo evidente, in considerazione della natura dei fatti e dell'epoca in cui furono commessi, l'unicità del disegno criminoso generico che sorresse ed unificò le singole determinazioni volitive.

Pena equa stimasi, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., quella di mesi due di reclusione e lire 20.000 di multa (pena base un mese e giorni 5 e lire 5.000 aumentata alla misura indicata per la ritenuta continuazione).

Tenuto conto poi dei motivi a delinquere, dell'ambiente di provenienza e del comportamento successivo dei reati, si può presumere che il minore si asterrà per l'avvenire dal delinquere ulteriormente, per cui è giusto concedergli il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il Collegio ritiene altresì, pur essendo il minore colpevole di furto aggravato, di dover sostituire la pena detentiva inflitta con la semidetenzione (non con la libertà controllata in quanto la prima sanzione sostitutiva, in rapporto alla concessa sospensione, appare rafforzativa della presunzione di ravvedimento) a norma degli artt. 53, 54, 57, 48 e 61 legge 24 novembre 1981, n. 689.

Questo convincimento, pur se conforme alla richiesta del P.M., va motivato, non apparendo il testo di legge (art. 54) chiaro ed univoco e non esistendo, data la novità della legge, precedenti giurisprudenziali.

È noto che la norma di interpretazione fondamentale è quella per cui la lettera della legge intanto ha valore in quanto serve a manifestare la *ratio legis*; se è da presumere in generale che la disposizione scritta dica quel che intende dire e intende quel che dice, occorre avere una conferma che questa presunzione corrisponde alla realtà dell'ordinamento.

Ne deriva la necessità del metodo logico di interpretazione. Tale metodo trova la sua giustificazione nella circostanza che le norme giuridiche corrispondono a concetti e che l'ordinamento si pone come un complesso di concetti armonicamente coordinati e reciprocamente condizionati.

L'interpretazione della regola giuridica non deve limitarsi, quindi, a ricercare quella che fu l'intenzione del legislatore, ma deve proporsi di stabilire la portata attuale nella regola, tenuto conto

della sua posizione nel complesso del sistema giuridico; deve accertare e determinare quel significato che sia idoneo a rendere maggiormente efficace l'attività disciplinatrice della regola stessa, tenendo, presente che i precetti non sono imperativi storicamente puntualizzati, per cui quel che conta non è l'intenzione al momento della promulgazione ma l'obiettività della norma nella realtà presente.

Il dettato dell'art. 54 citato (la pena detentiva può essere sostituita... quando si tratta di reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto) offre due possibilità di interpretazione letterale suffragate dalla sua sintesi.

La prima, più ovvia a parere del Collegio, porta alla seguente lettura: « quando si tratta di reati di competenza del pretore... o (di reati) commessi da persone minori degli anni diciotto »; sintatticamente la frase subordinata indicativa eventuale — temporale (quando si tratta di...) si sdoppia nel complemento specificativo: a) « di competenza del pretore » — il complemento di specificazione è reso con un sostantivo (di competenza); b) « o commessi da persone minori... » — il complemento di specificazione è reso e disgiunto con un participio (o commessi). La frase concessiva eccettuativa (anche se giudicati ... da un giudice superiore » resta sintatticamente parentizzata.

La seconda interpretazione si può anch'essa suffragare con la sintassi e farebbe intendere come uniti per disgiungere in significazione concessiva i due participi, « anche se giudicati », « o (anche se) commessi », participi concordati entrambi con « reati ».

Non è possibile affermare, a sostegno della seconda tesi che i due participi, proprio perché tali, vanno ritenuti necessariamente in rapporto di congiunzione-disgiunzione tra loro; non esiste una regola di sintassi che lo imponga, mentre è buona regola e buon uso (detto già dagli antichi *variatio*) di sintassi che si possa rendere il secondo complemento di specificazione (prima tesi) con un participio.

Si potrebbe osservare che dopo la parola « superiore » non c'è la virgola; l'osservazione però sarebbe priva di effettivo peso.

Certo una virgola prima del disgiuntivo « o commessi » sarebbe stata chiarificatrice nel senso della prima interpretazione letterale. La sua mancanza però non vale ad imporre la seconda tesi: la punteggiatura nella lingua italiana ha molto di convenzione, nel senso che è alquanto soggettiva, non essendo retta da regole certe e rigide ma flessibili in rapporto al gusto ed alla volontà di espressione; pur senza la virgola la frase « anche se giudicati... da un giudice superiore » resta sintatticamente un inciso secondo la prima lettura; e rimane sempre il fatto che è più fluido al significato l'appoggiarsi del concetto sulla subordinata temporale (« quando si tratta... ») anziché sulla concessiva (« anche se... »), in quanto portare il senso della frase « o commessi... » a significazione concessiva appare sforzato.

In definitiva, è evidente che l'interpretazione letterale dell'art. 54 non offre soluzione certa al quesito se la limitazione ai reati di com-



petenza del pretore, in materia di applicazione delle sanzioni sostitutive, valga anche per i reati commessi dai soggetti in età minore (secondo tesi) o se, invece, la detta limitazione valga soltanto per i reati commessi da soggetti ultradiciottenni (prima tesi), in quanto con la frase o commessi da persone minori degli anni diciotto si estende per questi soggetti a tutti i reati la possibilità di applicare le sanzioni sostitutive, salvo le limitazioni imposte dal precedente art. 53 in rapporto alla durata (sei mesi, tre mesi, un mese) della pena detentiva inflitta.

Il problema va, pertanto, risolto-altiunde con il ricorso al metodo logico di interpretazione ed ai mezzi o strumenti (storico, teologico, sistematico) di cui esso si avvale.

La prima parte dell'art. 54, « la pena detentiva può essere sostituita... quando si tratta di reati di competenza del pretore » è chiarissima nella sua molteplicità. Bastava questa dizione per escludere la applicabilità delle pene sostitutive ai reati non rientranti nella competenza del giudice singolo, pur se giudicati, per competenza per connessione o per materia, da altro giudice; è evidente, invero, che si tratta di una norma di natura sostanziale non processuale, tendente cioè a stabilire, non quale sia l'organo giudiziario chiamato ad applicare le pene sostitutive, bensì, con un rinvio per *relationem*, a quali reati essi siano applicabili.

Non era quindi necessario aggiungere altro; la frase « anche se giudicati... da un giudice superiore » appare un pleonasma che non è erroneo soltanto perché si pone come esplicitazione rafforzativa di un concetto già espresso implicitamente nelle parole precedenti; quelle che non si giustifica, in quest'ottica, è l'ultima frase « o commessi da persone minori degli anni diciotto; si deve por mente, infatti, al significato dell'espressione « giudice superiore »; è evidente che non può riferirsi ad una superiorità gerarchica in senso stretto che non esiste; il termine superiore vale invece ad indicare qualsiasi giudice competente a conoscere in primo grado reati più gravi di quelli rientranti nella competenza del pretore: quindi Tribunale ordinario, Corte d'Assise, Tribunale per i Minorenni; era perciò sufficiente escludere l'inciso « per effetto della connessione » e dire « anche se giudicati da un giudice superiore » per comprendere nel senso della frase di esplicitazione rafforzativa (« anche se... ») l'organo giudiziario minorile.

Vero è che, essendosi inserito nella frase concessiva eccettuativa (« anche se... ») l'inciso « per effetto della connessione », si imponeva un'ulteriore precisazione al fine di comprendere nel testo anche il Tribunale per i Minorenni competente a giudicare i minori non per effetto della connessione, bensì per competenza per materia.

Però, se veramente l'intenzione fosse stata quella di limitare, anche per i minori, l'applicazione delle pene sostitutive ai reati di competenza del pretore, sarebbe stato più logico e più semplice dire: anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o dal Tribunale per i Minorenni.

Ed invece si è usata una dizione in cui mentre la frase « anche se giudicati... da un giudice superiore » fa riferimento all'organo giudiziario, la frase « e commessi da persone minori degli anni diciotto » fa riferimento ai soggetti che delinquono. E basterebbe questa differenza di riferimento per escludere che i due participi « giudicati » e « commessi » siano congiunti dalla congiunzione-disgiuntiva « o », perché in tal caso sarebbe stata necessaria, o comunque più corretta, la omogeneità dei due termini; mentre omogeneità esiste tra l'espressione di competenza del pretore, e l'espressione « commessi da persone minori... », perché in entrambi i casi si fa riferimento ai reati ed alle persone che li commettono (essendo chiaro, nel rapporto di congiunzione-disgiunzione tra le due frasi, che nella prima è sottinteso se commessi da maggiorenni), perché in entrambi i casi si individuano i reati che si intende prendere in considerazione con un rinvio per *relationem*.

Resterebbe quindi da spiegare (se si accettasse la seconda tesi) il perché dello stacco logico-concettuale determinato dalla rilevata differenza di riferimento.

La l'unica spiegazione possibile è che l'ultima frase dell'articolo (« o commessi da... ») sia connessa per disgiunzione non con la concessiva eccettiva (« anche se giudicati... ») ma con la subordinata temporale (« quando si tratta di... ») e che il participio « commessi » si qualifichi, appunto come un secondo complemento di specificazione resa con una *variatio*.

Questa tesi è confermata altresì dal ricorso allo strumento sistematico di interpretazione.

Pur se non si può dire che il diritto minorile costituisce una nuova categoria dottrinale, è certo che esso è formato da un insieme di norme concettualmente unitario, dal quale sono enucleabili principi generali specifici utilizzabili in sede di interpretazione ai sensi dell'art. 12 delle preleggi.

In particolare, il diritto penale minorile, pur inserito nel complesso dell'ordinamento giuridico diversifica nettamente la posizione dei minori da quella dei maggiorenni: l'art. 98 cod. pen. impone di verificare caso per caso la capacità di intendere e di volere dei minorenni e quindi la loro imputabilità; solo per i minori è previsto l'istituto del perdono giudiziale (art. 169 cod. pen.); la sospensione condizionale (art. 163 cod. pen.) può essere concessa per pene superiori a quelle per le quali il beneficio è applicabile ai maggiorenni; la liberazione condizionale dei minori (art. 21 R.D. 20 luglio 1934, n. 1404) è ammessa in qualunque momento dell'esecuzione, indipendentemente dalla durata della pena inflitta; ai fini dell'applicazione delle norme della custodia preventiva si può tener conto solo della diminuzione della minore età (art. 255 cod. proc. pen.); anche quando il mandato di cattura è obbligatorio il giudice può sempre sostituirlo con l'ordine di ricovero in un riformatorio giudiziario (artt. 246 e 257 cod. proc. pen.); la libertà provvisoria può essere concessa ai minori qualunque sia il titolo del reato contestato (Corte Cost. 20 aprile 1978 n. 46); Cass. 6 marzo 1979, *Foro it.* 1980, II, 245); il giudice è tenuto

a procedere (art. 8 R.D.L. n. 1404 del 1934) all'esame della personalità al fine di individuare le misure più idonee al riadattamento sociale dei minori.

Tutte queste norme, nel loro coordinamento, evidenziano due principi generali già individuati nelle sentenze 46/1978 della Corte Costituzionale e 6 marzo 1978 della Corte di Cassazione: l'uno secondo il quale nei confronti dei minori sono necessarie valutazioni fondate su prognosi individualizzate in ordine alle prospettive di recupero (e con ciò contrasta la previsione di regole rigide che vietino o limitino l'applicabilità di misure al verificarsi di situazioni estranee alla personalità del minore); l'altro che consiste nel considerare il ricorso alla carcerazione come residuale nei confronti dei minori, essendo la pena l'ultima *ratio* e quindi uno strumento da utilizzare, prevalentemente in funzione educativa, solo in mancanza di altre possibilità.

In presenza di una così chiara caratterizzazione dell'ordinamento penale minorile è da escludersi che l'art. 54 abbia inteso introdurre una limitazione rigida, per cui deve essere interpretato in conformità con la prima delle due tesi sopra enunciate.

Del resto la stessa legge n. 689 del novembre 1981 diversifica la posizione dei minori da quella degli adulti in materia di esecuzione della libertà controllata disponendo, all'art. 75, che la detta pena sostitutiva è eseguita, per i minori, con le modalità dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 legge n. 354 del 1975) e che le funzioni attribuite in via ordinaria agli organi di polizia sono in tal caso svolte dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni. E sarebbe almeno strano che la pena sostitutiva della libertà controllata fosse disciplinata in maniera identica per maggiorenni e minorenni in ordine alla sua applicazione ed in maniera diversificata in rapporto alla sua esecuzione.

Vero è, invece, che proprio la norma dell'art. 75, evidenziando l'intenzione del legislatore del 1981 di aderire ai principi generali del diritto penale minorile, può costituire un'ulteriore conferma della tesi secondo la quale anche l'art. 54 distingue la posizione dei minori (per i quali valgono solo le limitazioni stabilite nell'art. 53) da quella dei maggiorenni (per i quali esistono due limitazioni: una relativa alla durata della pena, e l'altra relativa alla gravità del reato commesso).

Un'ultima notazione attiene al fatto che interpretando l'art. 54 in senso restrittivo, sorge un fondato dubbio di incostituzionalità sulla scorta della sentenza n. 46/1978 della Corte Costituzionale.

Si potrebbe cioè ritenere violato il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), il quale impone norme eguali per situazioni eguali e norme diverse per situazioni diverse, che risulterebbe violato proprio dall'« arbitraria equiparazione dei minori tra loro » (Corte Cost., sent. n. 46 del 1978); ed « il rigido automatismo di un divieto che precludesse al giudice la possibilità di adottare differenziate valutazioni » altererebbe « la razionalità e coerenza del sistema » le cui norme vanno lette anche in collegamento sistematico con « quanto

dispone l'ultimo comma dell'art. 31 in tema di protezione della gioventù » (Corte Cost., sent. 46/1978).

Se è noto che il giudice tra due possibili interpretazioni, l'una contrastante con norme costituzionali l'altra ad esse conforme, deve decidere in senso conforme ai precetti costituzionali.

### P.Q.M.

Il Tribunale per i minorenni, visti gli artt. 483, 488 cod. proc. pen., 53 e segg. legge 24 novembre 1981, n. 689, dichiara Cirigliano Michele colpevole del delitto di furto aggravato continuato, così unificati i capi di imputazione contestati, e, concesse le attenuanti generiche e con la diminuzione della minore età, dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, lo condanna alla pena di mesi due di reclusione e lire 20 mila di multa, disponendo la sostituzione della pena detentiva con la semi-detenzione. Condanna il Cirigliano al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 487 cod. proc. pen. ordina che l'esecuzione della pena come sopra inflitta rimanga sospesa per anni 5 sotto le combinatorie di legge.

---

### **Ordinamento penitenziario - Detenuto appellante - Permesso - Concessione - Competenza del Magistrato di sorveglianza (art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Giudice di sorveglianza di Milano - Ord. 3 luglio 1981 - Pres. MAISTO - Ric. Maccarone.

*Competente a concedere il permesso di cui all'art. 30 dell'ordinamento penitenziario, per il periodo successivo alla pronuncia di primo grado ed anteriore agli atti preliminari al giudizio di appello, è il Magistrato di sorveglianza.*

### *Omissis.*

Rilevato che il Maccarone è stato giudicato dal Tribunale di Milano (sez. X) in data 11 giugno 1981 ed ha irritualmente interposto appello avverso tale sentenza che, di fatto, è regolarmente in attesa del deposito della motivazione.

Rilevato che il 2 luglio 1981 il Presidente della X sezione penale ha ritenuto competente il Giudice di sorveglianza.

Considerato che il 2 luglio 1981 il Presidente della X sezione penale ha ritenuto competente il Giudice di sorveglianza.

Considerato che l'art. 3 legge 12 gennaio 1977, n. 1, sostituendo il 1° comma dell'allora vigente art. 30, ha indicato specificamente per gli imputati gli organi legittimati a provvedere nei diversi stati e gradi del processo mediante il rinvio esplicito alla normativa in tema di trasferimenti in luoghi esterni di cura, contenuta nell'art. 11

cod. pen., come modificato dall'art. 1 della stessa legge 12 gennaio 1977, n. 1, salva restando per i condannati la competenza del Magistrato di sorveglianza.

Considerato che l'art. 30 vigente fissa un limite temporale finale della competenza dell'a.g. inquirente e giudicante di primo grado consistente nella pronuncia della sentenza di primo grado e inoltre un limite temporale iniziale per la competenza del Giudice d'appello e che, invece, non indica l'autorità competente a concedere il permesso durante gli atti successivi alla pronuncia della sentenza di primo grado, né durante gli atti preliminari al giudizio d'appello.

Considerato che lo stesso art. 30 rinvia al 2° comma dell'art. 11 (stessa legge) che indica il Magistrato di sorveglianza quale organo competente per gli imputati, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. Considerato che, alla luce di tale considerazione, non sembra più fondata l'opposta tesi che ricorre all'analogia alle norme sulla libertà provvisoria e quindi attribuisce la competenza al Giudice *a quo* (ed in specie al presidente del collegio per gli organi collegiali) fino alla trasmissione degli atti in appello e successivamente a questa, al presidente dell'organo d'appello.

P.Q.M.

*Omissis.*

#### NOTE SULLA COMPETENZA A CONCEDERE PERMESSI AI DETENUTI

La decisione del Magistrato di sorveglianza di Milano 3 luglio 1981 è pubblicata anche, con nota redazionale contraria, su *Foro it.* 1981, II, 573. La Suprema Corte (sent. 28 giugno 1977 in *Mass. pen.* 1979, 999) si è espressa a sua volta in senso contrario.

La stessa Suprema Corte, con sentenza 28 settembre 1981 (in questa *Rivista* 1982, 256, ha stabilito che nel caso di detenzione a titolo definitivo e di carcerazione preventiva, la competenza in materia spetta al Giudice della cognizione e non al Magistrato di sorveglianza.

In dottrina si veda per tutti D'ANGELO, *Diritti dei detenuti e trattamento*, a cura di Grevi, Bologna 1981, 207 e segg., secondo cui è opportuno « che sia sempre l'autorità giudiziaria procedente a valutare le diverse esigenze connesse al riacquisto, sia pure temporaneo, della libertà durante il corso dell'intero procedimento penale ».

La stessa tesi è condivisa da GIULIANI, « Una delicata questione di competenza », in *Mass. pen.* 1979, 1000.

La decisione milanese offre lo spunto per riassumere la situazione ai fini della competenza a concedere permessi ai detenuti.

L'art. 30 della legge penitenziaria, così come modificato dall'art. 3 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, ha superato la dizione originaria che genericamente si riferiva per gli imputati alla competenza della « autorità giudiziaria », stabilendo che durante il procedimento di primo grado si applicano « fino alla pronuncia di primo grado » le norme di cui all'art. 11.

Di conseguenza, durante l'istruzione sommaria e fino alla trasmissione del fascicolo al Tribunale, provvede il Procuratore della Repubblica, così come nel giudizio direttissimo fino alla presentazione dell'imputato all'udienza.

Durante l'istruzione e il giudizio avanti al Pretore, provvede il Pretore stesso.

Durante l'istruzione formale provvede il Giudice istruttore e ciò fino a quanto, nonostante il deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio gli atti non siano stati trasmessi alla cancelleria del Giudice competente secondo il disposto dell'art. 386 cod. proc. pen.

Per gli atti preliminari al giudizio, occorre precisare che tale fase inizia con l'arrivo del fascicolo nella cancelleria (artt. 406 cod. proc. pen. e 20 disp. regol.). Il Presidente deve sempre ordinare « senza ritardo » la citazione dell'imputato avanti il Tribunale e l'udienza con imputati detenuti « deve essere fissata al più presto con precedenza assoluta su ogni altro giudizio ».

Lo stesso Presidente fissa ogni 15 giorni il ruolo dei dibattimenti.

Di conseguenza, negli uffici giudiziari divisi in sezioni la decisione spetta al Presidente del Tribunale fino a quando non sia stata designata la sezione cui affidare il procedimento. Come è noto ai sensi degli artt. 46 e 47 Ord. giud. ogni anno sono designate le sezioni cui sono devoluti dal Presidente gli affari penali. Il Presidente stesso deve distribuire le cause fra le sezioni alla presentazione degli atti da parte della cancelleria (art. 210 R.D. 8 giugno 1868, n. 4424) che deve procedere alle registrazioni prescritte.

La decisione circa i permessi spetta al Presidente della sezione dopo la designazione della stessa.

Durante il dibattimento, che inizia con le formalità di cui all'art. 430 cod. proc. pen., la competenza spetta al Magistrato che presiede il collegio, cui come è noto spetta la direzione del dibattimento stesso (art. 437 cod. proc. pen.).

Quanto sopra conferma la tesi secondo la quale, per decisione del legislatore, la competenza spetta sempre ad un organo monocratico, che deve provvedere con l'urgenza che il caso può richiedere, essendo in possesso del fascicolo processuale e con questo di tutti gli elementi di giudizio.

A conferma si deve sottolineare che il sistema attuale scelto dalla legge attribuisce invece all'organo collegiale il potere di decidere sui reclami (precisamente la Corte d'Appello per gli imputati e la Sezione di sorveglianza per i condannati) come si evince chiaramente dall'art. 30 *bis*, 3° comma legge penitenziaria.

La suddetta disciplina ovviamente vale anche per i procedimenti per reati di competenza del Tribunale dei Minorenni e della Corte di Assise.

A proposito di questa ultima deve essere precisato che il Presidente della stessa e quello supplente sono nominati ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica (art. 8 legge 10 aprile 1951, n. 287) e pertanto sono da considerarsi in funzione anche quando la Corte d'Assise non è ancora convocata ai sensi dell'art. 7 della legge suddetta.

Su tale punto la giurisprudenza della Cassazione è costante: si veda da ultimo la sentenza 25/26 ottobre 1978 (in *Giur. it.* 1981, II, 76 con nota di GARO) secondo cui la Corte d'Assise non è una sezione specializzata del Tribunale, ma organo giurisdizionale autonomo, con propria competenza per materia e completa ed autonoma composizione.

In tal modo il Presidente ed il Magistrato che compongono la Corte d'Assise acquistano la capacità di esercizio della funzione mediante il suddetto decreto presidenziale che ha funzione costitutiva e la relativa nomina ha valore per tutto l'anno solare (ed anche oltre in relazione ai procedimenti iniziati prima del 31 dicembre e conclusi nel corso dell'anno successivo).

Il Presidente della Corte d'Assise quindi deve provvedere sulle istanze di permesso nel periodo intercorrente tra l'arrivo del fascicolo alla cancelleria della Corte e l'inizio della sessione (fase degli atti preliminari).

Durante il giudizio deve provvedere il Magistrato che presiede il dibattimento.

Non deve trarre in inganno l'art. 279, 1° comma cod. proc. pen. che attribuisce alla sezione istruttoria della Corte d'Appello esclusivamente la competenza a decidere sulle istanze di libertà provvisoria avanzate nel corso degli atti preliminari al giudizio della Corte d'Assise: la norma suddetta in quanto speciale non può essere estesa ad altre materie quali i permessi. All'astensione si oppone anche il fatto che trattasi di organo collegiale, nessun potere essendo ipotizzabile in materia a favore del Presidente della sezione istruttoria suddetta.

Dopo la « pronuncia » (l'art. 30 usa tale termine e non quello di « deposito » in cancelleria) della sentenza di primo grado in linea di principio dovrebbe cessare ogni competenza in materia da parte del Magistrato presidente del collegio che tale sentenza ha emesso, come risulta dall'art. 30 già citato che non autorizza più il rinvio all'art. 11 dell'Ord. penit. it. a partire dal momento suddetto.

Ciò significa, per non parlare delle ragioni sostanziali già all'inizio accennate, che dopo la pronuncia della sentenza e fino a quando la stessa non sia passato in giudicato ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., il Magistrato di sorveglianza non ha alcuna competenza in materia di permessi, a differenza di quanto sostiene la decisione milanese.

Se così non fosse si cadrebbe nella più manifesta irrazionalità, cosa che certamente il legislatore non ha voluto e che comunque deve essere evitata nel modo più deciso. Infatti, una volta iniziata la fase degli atti preliminari al giudizio d'appello, la competenza tornerebbe dal Magistrato di sorveglianza al Presidente del collegio giudicante di secondo grado.

Occorre peraltro ammettere che il sistema attuale pecca ancora di imprecisione. Infatti la legge non ha indicato la competenza nella fase tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l'inizio della fase degli atti preliminari al giudizio d'appello, fase che spesso richiede un non trascurabile lasso di tempo e durante il quale devono essere compiute tutte le formalità previste dagli artt. 190 e segg. cod. proc. pen. ed il fascicolo rimane presso il giudice *a quo* come risulta dall'art. 208 cod. proc. pen. che impone di trasmettere il fascicolo stesso senza ritardo al giudice che deve conoscere della impugnazione « scaduti i termini per l'adempimento di tutte le prescritte formalità ».

In tale fase intermedia, l'art. 279 ult. comma del cod. proc. pen. (modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517), afferma che nella sola materia della libertà provvisoria provvede il giudice che ha emesso la sentenza, sempre sul presupposto che tale giudice è quello in possesso del fascicolo processuale e di tutti i possibili elementi di giudizio.

Resta, in tal modo, la possibilità di scegliere tra due possibili soluzioni (già essendo stata esclusa la terza che indica come compe-

Resta, in tal modo, la possibilità di scegliere tra due possibili soluzioni (già essendo stata esclusa la terza che indica come competente il Magistrato di sorveglianza), vale a dire tra la competenza del Presidente del collegio giudicante di primo grado e quella del Presidente del collegio di secondo grado.

Entrambe le soluzioni presentano delle difficoltà ed incontrano obiezioni.

La prima — infatti — urta contro la lettera della legge (art. 30, 1° comma) che sembra togliere ogni potere al giudice dopo la « pronuncia » della sentenza di primo grado; la seconda è contraria al sistema accettato dal legislatore in materia di libertà provvisoria, trova un serio ostacolo nella mancanza del fascicolo processuale, sembra esclusa dalle parole usate dalla legge che dice « durante il procedimento di appello ».

Orbene, tale procedimento inizia soltanto con gli atti preliminari al giudizio, sia in Corte d'Appello che Corte d'Assise di Appello, ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., quando cioè gli atti pervengono alla cancelleria del giudice *a quo*, che li comunica al P.M.

È per tali considerazioni che, pur ribadendo la lacunosità della legge, sembra opportuno e più aderente al sistema optare per la prima soluzione, come se l'art. 30, 1° comma legge penit. fosse così concepito « ...fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e fino a quando gli atti non pervengono al giudice competente per la impugnazione ».



Ovviamente, il sistema vale in tutti i procedimenti, avanti al Pretore, al Tribunale per i Minorenni, al Tribunale, alla Corte d'Assise di primo grado.

Per quest'ultima, per dopo la pronuncia della sentenza e la fine della sessione, si deve ribadire la permanenza annuale delle funzioni del Presidente ai sensi dell'art. 88 della legge sulla Corte d'Assise, già citato.

È appena il caso di dire che, in caso di inammissibilità ed improcedibilità dell'appello, la sentenza non può ritenersi passata in giudicato fino a che non divenga irrevocabile l'ordinanza con cui il giudice *a quo* o quello *ad quem* abbia accertato e dichiarato (con ordinanza, soggetta a ricorso per Cassazione) l'inammissibilità e la improcedibilità stessa, ai sensi degli artt. 207 o 209 cod. proc. pen.

Nessuna difficoltà offre il caso del ricorso per Cassazione: infatti il testo attuale dell'art. 30 è chiaro nel senso che la competenza in materia spetta sempre al Presidente dell'ufficio giudiziario (si noti, e non del collegio) presso il quale si è svolto il procedimento di appello (Presidente del Tribunale e Presidente della Corte d'Appello, in questo ultimo caso anche quando si è trattato di giudizio avanti la Corte di Assise d'Appello).

E ciò vale a partire dal giorno della pronuncia della sentenza di secondo grado, fino a quello della decisione della Cassazione che sia stata naturalmente comunicata, nella forma di cui all'art. 550 cod. proc. pen., e pertanto anche prima della materiale restituzione del fascicolo al giudice *a quo*.

Occorre per completezza analizzare il caso, pur raro, di decisione di rinvio della Cassazione (art. 543, 544 e 550, 2° comma cod. proc. pen.).

In tal caso, la cancelleria della Corte deve trasmettere entro otto giorni dal deposito copia della sentenza al Procuratore Generale che « senza ritardo » la trasmette, con il fascicolo, al P.M. presso il giudice di rinvio per il nuovo giudizio.

Non appena i documenti sudetti giungono materialmente al giudice suddetto, si apre una nuova fase di atti preliminari al dibattimento, durante la quale ritornano applicabili in materia di permessi le regole generali già esaminate (Presidente del Tribunale o della sezione).

Prima di tale momento, si deve intendere tuttora in atto la fase del giudizio per Cassazione, e la competenza spetta al Presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello.

Infine, escluso che possa dare il caso di permessi nell'ipotesi di proscioglimento, in quanto viene necessariamente a mancare la detenzione stante l'immediata eseguibilità di tali sentenze, resta da esaminare se sia possibile la detenzione per un reato per il quale sia escluso il giudizio di appello. In tale ipotesi, la sentenza di condanna è infatti soltanto ricorribile per Cassazione.

La normativa (art. 512 e 513 cod. proc. pen.) è stata modificata dagli artt. 134 e 135 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed ora

risulta che avverso le sentenze di condanna del Pretore non è proponibile appello da parte dell'imputato e del P.M. soltanto quando vertano su reati contravvenzionali non puniti con pena alternativa o quando non è ammessa l'oblazione (art. 162 e 162 bis cod. pen.) o quando il condannato non sia stato dichiarato contravventore abituale o professionale.

Sembra trattarsi sempre di procedimenti nei quali è esclusa la possibilità di uno stato detentivo, essendo escluso l'arresto facoltativo in flagranza ed il mandato di cattura facoltativo (artt. 236 e 254 cod. proc. pen.) e quindi esclusa la possibilità di dover far ricorso all'istituto del permesso.

Ad identica conclusione si deve pervenire per quanto riguarda le sentenze del Tribunale e della Corte d'Assise (art. 513 cod. proc. pen.): l'imputato deve sempre appellare in caso di condanna, anche per una contravvenzione purché « punita con pena alternativa o per la quale non sia ammessa l'oblazione » (oggi possibile con certi limiti anche nel caso di pene alternative, come risulta dall'art. 162 bis cod. pen.).

Il P.M. deve appellare, in caso di condanna, per tutte le condanne per delitto e contravvenzione punite con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione.

GIANCARLO ZAPPA

## DECISIONI DELLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA.

**Ordinamento penitenziario - Condannati ammessi al lavoro presso soggetti diversi dall'Amministrazione - Trattenuta dei tre decimi sulla retribuzione - È illegittima (art. 23 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Magistrato di sorveglianza di Mantova - Ord. 7 giugno 1981 - Est. GARIBALDI BONORA.

*Non è legittima la trattenuta dei tre decimi operata sulla remunerazione corrisposta ai detenuti condannati che prestano la loro opera a favore dei soggetti diversi dalla Amministrazione penitenziaria, con cui sono legati da rapporti contrattuali, il ch   è da escludere sul lavoro penitenziario vero e proprio in cui la mercede   fissata non contrattualmente ma in modo autoritativa ed unilaterale e non   un corrispettivo ma un'entit  riferita alla prestazione lavorativa obbligatoria intesa quale elemento del trattamento rieductivo.*

*Omissis.*

Il reclamante lavora all'esterno con un normale rapporto di lavoro subordinato regolarmente costituito tra lavoratore e datore di lavoro: esclusivamente sulla base di tale contratto sono regolati i rapporti tra le due parti. Nessun effetto pu  invece avere sullo stesso la

condizione di detenuto in quanto tale: i particolari adempimenti imposti al lavoratore, al datore di lavoro, e ad altri organi non derivano dal rapporto di lavoro in sé, sul quale non incidono autonomamente, bensì dal piano di trattamento applicativo del regime di semi-libertà o dal provvedimento di ammissione al lavoro esterno che disciplinano appunto i rapporti (diversi ed autonomi da quello di lavoro) derivanti dalla condizione di detenuto del lavoratore.

Sulla retribuzione percepita dal reclamante la direzione della casa opera la trattenuta dei 3/10 prevista dall'art. 23, 1° comma, in quanto egli è in esecuzione definitiva di pena. Egli asserisce che la trattenuta in parola non deve essere operata.

Il reclamo è fondato.

Si ritiene infatti che la trattenuta in questione sia stabilita dalla legge solo per i rapporti di lavoro che si svolgono all'interno del carcere e non per quelli che si attuano fuori dagli istituti, che in nulla si differenziano dai rapporti degli altri lavoratori attuati nello stesso contesto aziendale. Si ritiene pertanto che l'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, si riferisca soltanto al lavoro all'interno.

Infatti l'art. 23 fa costante riferimento alla mercede: con questo termine, nel contesto normativo, si intende indicare una entità diversa dalla retribuzione, che è prestazione corrispettiva, facente parte di un comune rapporto contrattuale di lavoro. La « mercede » infatti non è elemento fissato contrattualmente, ma è stabilita in modo unilaterale ed autoritativo, e fa riferimento ad una prestazione lavorativa inserita quale elemento del trattamento, nel contesto carcerario. Tale termine si ritrova all'art. 22 che riguarda esclusivamente il lavoro interno ed in particolare il rapporto tra il detenuto e l'Amministrazione penitenziaria: per quest'ultimo si pongono infatti i problemi tabellari di cui all'art. 22, che per il lavoro esterno sono invece definiti diversamente ed in via generale per tutti i lavoratori. Vi è quindi un rapporto necessario tra le due norme: di conseguenza anche la seconda norma riguarda solo il rapporto di lavoro tra il detenuto e l'Amministrazione penitenziaria. Ma soprattutto la normativa che disciplina la retribuzione di tali rapporti di lavoro, con la distinzione fra mercede e remunerazione, operata dall'art. 23, non può non essere considerata una disciplina eccezionale: nel senso che può anche essere compatibile (a prescindere dai rilievi di incostituzionalità che sono già stati avanzati), nell'ambito di un rapporto di lavoro con caratteri speciali come quello che si realizza in carcere, ma non appare ammissibile nell'ambito di un rapporto di lavoro ordinario. Si tratta cioè di una disciplina eccezionale che, in quanto tale, non può estendersi analogicamente (fuori dei casi esplicitamente previsti e cioè fuori dai casi di lavoro interno, nei quali soli appare il termine ed il concetto che vi sottostà di « mercede ») e che comunque è incompatibile col regime ordinario del rapporto di lavoro.

In particolare, inoltre, la norma non è applicabile in via analogica, perché la ritenuta in questione non si può paragonare ad una qualsiasi altra ritenuta di legge per fini specifici (tornano alla

mente le varie ritenute « pro alluvionati » o « pro terremotati ») in quanto limitata ad una sola categoria di lavoratori, i detenuti.

Quindi al di là dell'ipotesi specifica disciplinata dalla legge (rapporto di lavoro tra il detenuto e l'Amministrazione penitenziaria), per la quale non si può ritenere altrimenti in assenza di una precisa modifica legislativa, o di una dichiarazione di incostituzionalità, non si può ritenere legittima la ritenuta dei 3/10 sulla retribuzione, né argomenti in contrario si possono trarre da considerazioni equitative, perché, caso mai, iniquo può essere considerato il trattamento retributivo del lavoro interno, auspicandosi la citata modifica legislativa.

P.Q.M.

*Omissis.*

---

**Ordinamento penitenziario - Condannati ammessi alla semilibertà - Lavoro autonomo - Trattenuta dei tre decimi sull'utile finanziario - Illegittimità** (artt. 22 e 23 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 49, ult. comma D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Magistrato di sorveglianza di Bologna - Est. MARGARA - Ric. vari.

*La norma del regolamento penitenziario che assoggetta l'utile finanziaria del lavoro autonomo compiuto dai detenuti alla trattenuta dei tre decimi è illegittima, prevedendo la legge soltanto la trattenuta sulla retribuzione relativa al lavoro subordinato.*

*Omissis.*

Il reclamo contesta al legittimità della trattenuta di tre decimi operata sull'utile finanziario che il reclamante ricava dalla sua attività lavorativa nell'ambito di un rapporto che viene considerato di lavoro autonomo.

Il reclamo è fondato.

La norma regolamentare in base alla quale è effettuata la trattenuta e cioè l'art. 49, ultimo comma del regolamento di esecuzione alla legge penitenziaria, è palesemente illegittima.

La stessa dispone che si esegua la trattenuta in parola in relazione « all'utile finanziario » percepito dal detenuto, anche in semilibertà, per l'espletamento di attività artigianale, intellettuale e artistica svolte ai sensi dell'art. 20, 7° comma, attività che sono esplici-

tamente previste, e non potrebbero non esserlo come manifestazioni di lavoro autonomo: ved. art. 20, 7° comma, ove si legge che « i detenuti e gli internati, che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche ». La natura delle attività descritte, la indicazione della gestione delle stesse come condotta « per proprio conto » dagli interessati, fanno chiaramente collocare i rapporti che ne derivano nell'ambito del lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 e segg. cod. civ.

Ora, è altrettanto chiaro che le disposizioni della legge del 26 luglio 1975, n. 354, relative alla effettuazione della trattenuta dei 3/10 riguardano il solo rapporto di lavoro subordinato.

La espressione « mercede » di cui all'art. 22, il richiamo alle tariffe sindacali della stessa norma, fanno ritenere che i rapporti regolati siano quelli di lavoro subordinato, del che mai, d'altronde, si è dubitato.

Come non si è mai dubitato che l'art. 23, strettamente collegato al precedente, si riferisse ai rapporti di lavoro subordinato: basti richiamare gli ultimi due commi della norma: sono dovuti ai lavoratori gli assegni familiari e tale istituto riguarda solo e soltanto i rapporti di lavoro subordinato.

Ulteriore conferma a quanto si è detto viene dal fatto che, secondo l'art. 49, ult. comma, del Regolamento di esecuzione, le trattenute devono essere operate sull'« utile finanziario » che deriva dalla produzione artigianale, intellettuale o artistica. Ma l'« utile finanziario » non ha nulla a che vedere con la « mercede » e la « remunerazione »: solo per questa, non per il primo, la legge n. 354 prevede la trattenuta dei 3/10.

La norma amministrativa del regolamento di esecuzione alla legge n. 354 non rappresenta, quindi, una specificazione di una disciplina contenuta nel testo della legge; e invece del tutto nuova ed incide sul diritto del lavoratore autonomo ai compensi ricavati dal proprio lavoro senza che vi sia alcuna legittimazione in proposito. Ai sensi art. 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, la normativa amministrativa va disapplicata dall'organo giudiziario quando non sia conforme alla legge. E qui la non conformità è chiara, come si è detto: si prevede una trattenuta in danno del detenuto di una parte dei compensi a cui ha diritto in forza di rapporti di lavoro autonomo da lui posti in essere e delle norme che li regolano.

La trattenuta non è conforme a tali norme. Esiste una norma di legge speciale che rende possibile la trattenuta, ma regola solo il rapporto di lavoro subordinato, e non può estendersi al lavoro autonomo.

Il reclamo avanzato è, come detto all'inizio, fondato.

Va disposto, in disapplicazione dell'art. 49, ultimo comma del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 che non venga operata la trattenuta

di cui all'art. 23, 1° comma legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'utile finanziario ricavato dal reclamante dall'attività di lavoro autonomo svolto.

P.Q.M.

*Omissis.*

---

**Ordinamento penitenziario - Condannati ammessi al lavoro esterno presso datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria - Trattenuta dei tre decimi - Illegittimità (artt. 22 e 23 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Magistrato di sorveglianza di Bologna - Est. MARGARA - Ric. vari.

*Soltanto il lavoro subordinato « interno » prestato dai condannati a favore della Amministrazione, e da questa retribuito, è assoggettabile alla trattenuta dei tre decimi a favore della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto. Di conseguenza, le retribuzioni ai condannati che lavorano all'esterno, alle dipendenze di datori di lavoro estranei all'Amministrazione, non sono assoggettabili alla trattenuta suddetta perché non è possibile parlare di « mercede »; la distinzione tra mercede e remunerazione discende da una norma eccezionale, inapplicabile ad un rapporto di lavoro ordinario che ha come corrispettivo la « retribuzione »; infine l'esplicito riferimento operato dall'art. 23, 4° comma legge 26 luglio 1975, n. 354 agli assegni familiari conferma che il sistema instaurato in tema di lavoro penitenziario interno ha caratteristiche peculiari che lo distinguono da quello ordinario ed esterno nel quale il diritto agli assegni stessi discende dalla normativa generale.*

*Omissis.*

Il reclamante lavora all'esterno del carcere; il suo è un normale rapporto di lavoro subordinato, regolarmente costituito fra lavoratore e datore di lavoro. Il programma di trattamento che regola la attuazione della semilibertà non ha alcun effetto regolatore e normativo del rapporto di lavoro, ma disciplina semplicemente i rapporti che derivano dalla condizione di detenuto del lavoratore: tali rapporti prevedono adempimenti del lavoratore, del datore di lavoro e di altri organi, tutti sempre chiaramente esterni al rapporto di lavoro, che ne rappresenta il presupposto.

Sulla retribuzione percepita dal reclamante la Direzione della casa circondariale opera la trattenuta dei tre decimi prevista dal-

l'art. 23, 1° comma: il reclamante è infatti in esecuzione definitiva di pena, « condannato » (per usare la terminologia della legge).

Egli assume che la trattenuta in parola non deve essere operata.

Il reclamo è fondato.

Si ritiene infatti che la trattenuta in questione sia stabilita dalla legge solo per i rapporti di lavoro che si svolgono all'interno del carcere, e non per quelli che si attuano fuori degli istituti, che in nulla si differenziano dai rapporti degli altri lavoratori attuati nello stesso contesto aziendale. Si ritiene pertanto che l'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, si riferisce soltanto al lavoro all'interno.

Tale soluzione si fonda, in primo luogo, sul costante riferimento dell'art. 23 alla « mercede », termine peculiare dell'art. 22 che riguarda esclusivamente il lavoro interno.

Per il lavoro interno vengono infatti posti i problemi tabellari che l'art. 22 affronta; per il lavoro esterno sono invece definiti altrimenti ed in via generale per tutti i lavoratori. Vi è dunque un rapporto necessario fra l'art. 23 e l'art. 22: l'ambito di questa norma definisce quindi l'ambito di quella; conclusivamente, anche la seconda norma, come la prima, concerne solo e soltanto il lavoro interno.

In secondo luogo, si deve rilevare che la distinzione fra mercede e remunerazione, operata dall'art. 23 (a prescindere dai possibili gravi rilievi di incostituzionalità già avanzati), non può non essere considerata una disciplina eccezionale: soprattutto nel senso che può anche essere compatibile (salvi sempre i rilievi di incostituzionalità) nell'ambito di un rapporto di lavoro con caratteri speciali come quello che si realizza in carcere, ma non appare ammissibile nell'ambito di un rapporto di lavoro ordinario. Si tratta cioè di una disciplina eccezionale, che, in quanto tale, non può estendersi analogicamente (fuori dai casi esplicitamente previsti e cioè fuori dei casi di lavoro interno, nei quali soli appare il termine e il concetto che vi sottostà di « mercede ») e che comunque è incompatibile con il regime ordinario del rapporto di lavoro.

In terzo luogo, e più specificamente, è da rilevare che si tratta anche di capire se, nel sistema dell'art. 23, la « retribuzione » sia da identificare nella « mercede » (cioè, nell'interno di dieci decimi) oppure nella « remunerazione » (cioè nella somma percepita effettivamente dal lavoratore al netto dell'eventuale trattenuta).

Esaminiamo separatamente le due ipotesi:

a) per la identificazione della retribuzione nella « remunerazione » si esprime, almeno nella sostanza la circolare 5 luglio 1976, n. 2339/4793 del Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale per gli istituti di prevenzione e pena, in quanto, pur senza chiarimento delle premesse, afferma che la imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolata al netto della trattenuta dei tre decimi e aggiunge che l'importo dei tre decimi dovrà essere assoggettato alla ritenuta d'imposta qualora sia versato agli imputati prosciolti o as-

solti. Orbene: se così è, applicare la normativa in questione in un normale rapporto di lavoro esterno diviene impossibile;

— sia sul piano pratico, perché il datore di lavoro — per restare sul punto oggetto della citata circolare — opererà (e non potrebbe non operare) la ritenuta fiscale sulla retribuzione intera, quella che è tenuto a corrispondere, e che è la sola retribuzione che egli può conoscere;

— sia sul piano logico-giuridico, perché nell'ambito della prestazione del datore di lavoro che si chiama « retribuzione » — collegata e corrispondente sinallagmaticamente alla prestazione del lavoratore — non sono praticabili separazioni e distinzioni artificiose fra parti della retribuzione, distinzioni che non attengono al rapporto di lavoro e alle reciproche obbligazioni delle parti: la retribuzione è, in conclusione, una e indivisibile.

b) Se invece la retribuzione dovesse identificarsi nella « mercede » (cioè nell'intero di dieci decimi), non sparirebbero le insuperabili incongruenze:

— sia sul piano pratico, perché non è concepibile — per restare sempre sul tema della circolare ricordata — che sia considerato reddito della persona la intera mercede, che, in parte, non sarà affatto percepita;

— sia sul piano logico-giuridico, perché rimane irriducibile alla struttura tipica del rapporto di lavoro la introduzione di distinzioni interne alla entità concettualmente indivisibile della retribuzione: nell'ambito di questa non può essere distinta una parte che, per così dire, è « più retribuzione » della parte restante.

Riflettendo conclusivamente su quanto detto sin qui, si deve ribadire che là dove esiste un rapporto di lavoro subordinato normale, realizzato all'esterno del carcere, regolato dalla normativa ordinaria, la retribuzione non può essere identificata che nella prestazione (tutta la prestazione) dovuta dal datore di lavoro al lavoratore. Non possono essere, come si è detto, operate distinzioni interne a quella prestazione, distinzioni che dovrebbero necessariamente essere rilevanti perché incidenti sul quanto di prestazione che perviene alla controparte — anche nei confronti del datore di lavoro, che conosce invece solo e soltanto la sua prestazione, una e non frazionabile in entità concettualmente distinta. Qui emerge la assoluta peculiarità della situazione: il sistema che la legge costruisce nell'art. 23 prevede una certa prestazione come dovuta dal datore di lavoro — ed è la retribuzione — ed una parte inferiore di questa prestazione come oggetto del diritto del lavoratore: prevede cioè una sorta di scollamento fra ciò che è dovuto da una parte e ciò che l'altra ha diritto ad ottenere. Se questo scollamento, in presenza del testo di legge, va accettato (con le solite riserve di costituzionalità) per il lavoro interno, non può essere esteso al lavoro esterno, la cui struttura determinata e regolata *aliunde*, non può subire sconnessioni per effetto di situazioni esterne al rapporto di lavoro.



In quarto luogo, restando ancora alla individuazione dell'ambito dell'art. 23 vi è da dire che la previsione — contenuta nel 4° comma dell'art. 23 — del diritto del lavoratore agli assegni familiari chiarisce ulteriormente che l'art. 23 parla di lavoro interno, in quello esterno derivando già quel diritto della normativa generale.

Non si ritengono rilevanti due possibili obiezioni.

La prima è che anche il semilibero è condannato o internato e che appunto di condannati ed internati parla l'art. 23. Si è chiarito più sopra che non sono qui in discussione le posizioni soggettive, ma le caratteristiche oggettive che deve avere il lavoro subordinato previsto dall'art. 23: tali caratteristiche sono incongruenti e inadattabili ai normali rapporti di lavoro che si realizzano all'esterno del carcere.

La seconda è che la dizione « remunerazione » torna anche in altre norme che disciplinano il regime delle retribuzioni percepite da detenuti ed internati: come ad esempio negli artt. 24 e 25. Sviluppando quanto detto sopra, si dovrebbe concludere che anche tali norme si applicano solo al lavoro interno? E le retribuzioni ricevute per lavoro esterno sarebbero, quindi, prive di disciplina per gli aspetti regolati dai citati artt. 24 e 25. Si risponde a queste domande osservando che ciò che caratterizza il solo lavoro interno è il binomio mercede-remunerazione, che porta con sé una valenza strutturale (distinzione, come si è ripetuto più volte, fra parti della retribuzione, dovute o non dovute al lavoratore), non puramente letterale e terminologica. L'espressione remunerazione è invece per sé neutra e può riferirsi a tutte le retribuzioni percepite sia nell'ambito di rapporti interni, sia nell'ambito di rapporti esterni. Va rilevato, comunque, che, anche se non si ritenessero applicabili al lavoro esterno le norme degli artt. 24 e 25, le retribuzioni percepite da chi lavora all'esterno troverebbero egualmente un adeguato regolamento in normative diverse (per quanto riguarda l'art. 24, si potrebbe ipotizzare l'applicabilità della disposizione più generale dell'art. 145 cod. pen.; per quanto riguarda l'art. 25, le norme del Regolamento di esecuzione alla legge sono chiaramente applicabili anche nei confronti dei semiliberi e prevedono disposizioni specifiche per questi).

Vi è poi da dire, spostando il discorso delle norme di legge a quelle regolamentari che, fra queste, esiste l'art. 51, che regola appunto i rapporti conseguenti allo svolgimento di un rapporto di lavoro da parte di un detenuto semilibero. Tale norma nulla dice circa la effettuazione delle trattenute in questione. La stessa prevede un particolare regime concernente il versamento delle retribuzioni: queste sono versate direttamente dal datore di lavoro alla direzione dell'istituto di pena, ma non è dubbio che ciò non rappresenta in alcun modo interposizione della Amministrazione penitenziaria nel rapporto di lavoro la cui struttura resta ovviamente inalterata.

La questione di estensione della disciplina di cui all'art. 23 anche ai rapporti di lavoro che si svolgono all'esterno non può essere cer-

talemente posta sotto l'aspetto equitativo. Sarebbe davvero difficile individuare il punto di vista di tale valutazione equitativa. Sta di fatto che l'ammissione alla semilibertà rischia su questo punto di non raggiungere affatto le proprie finalità. Con le trattenute operate ad oggi una retribuzione di lire 300.000 si riduce per la trattenuta dei 3/10 a lire 210.000 e poi per la trattenuta del fondo di liberazione a lire 168.000; ci sono poi le trattenute, variabili, per spese di mantenimento. Si ritorna, così, a retribuzioni che non danno affatto al detenuto il senso di effettiva remuneratività del lavoro, della positività di esso come mezzo di inserimento effettivo del soggetto nell'ambiente, sociale, come strumento di effettivo aiuto alla soluzione dei problemi familiari. Si ritorna ad una mera gratificazione, quale di fatto è sempre rimasta la retribuzione del lavoro carcerario. Riportare i valori delle retribuzioni a questi livelli è uno strano modo di concepire l'equità. Si può rovesciare il discorso dicendo che è iniquo il trattamento retributivo del lavoro interno e che questa iniquità va sanata. Si può aggiungere che vi è un aspetto di sperequazione fra il lavoratore semilibero e gli altri suoi compagni di lavoro, che percepiscono la retribuzione netta e senza alcuna delle trattenute che dovrebbero colpire il semilibero. Insomma, non è certo sul piano dell'equità che si può disattendere la soluzione qui sostenuta.

Un'ultima considerazione: la impostazione (data dall'Amministrazione) del trattamento retributivo del reclamante ai sensi dell'art. 23 consente l'adozione della procedura per ordine di servizio di cui all'art. 69, 5° comma.

P.Q.M.

*Omissis.*

---

**Ordinamento penitenziario - Condannati semiliberi - Trattenuta dei tre decimi - Deve essere operata sulla retribuzione netta** (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 51 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Magistrato di sorveglianza di Bari - Ord. 31 gennaio 1982 - Est. ANCONA.

*Poiché la ratio delle norme in vigore consiste nel favorire il reinserimento del condannato anche mediante un trattamento economico del lavoro tale da non rendere appetibile il ritorno al delitto e poiché non è equiparabile il lavoro reso dai condannati a favore dell'Amministrazione a quello reso a soggetti diversi, la trattenuta dei 3/10 a favore della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vitti-*

me del delitto deve essere operata sulla retribuzione dei semiliberi al netto delle ritenute previste come obbligatorie dalle leggi vigenti (1).

## IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letta l'istanza avanzata dai detenuti ed internati posti sotto la giurisdizione di questo Magistrato;

rilevato che nell'istanza di cui innanzi ciascun semilibero richiede che il prelievo dei « tre decimi » sulla propria retribuzione venga effettuata sull'importo netto così come versato dal datore di lavoro all'Amministrazione penitenziaria e non già sulla somma interamente considerata, al lordo di tutte le trattenute previste dalla legge per qualsivoglia retribuzione da redditi di lavoro: secondo quanto disposto dall'art. 48 legge 354/1975, il condannato o l'internato possono essere ammessi al regime alternativo della semilibertà « per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale »; si deduce dalla lettera della legge che la trattenuta va dunque operata soltanto sulle retribuzioni di coloro i quali sono ammessi al regime di semilibertà « per partecipare ad attività lavorative ».

L'art. 51 del Regolamento di esecuzione della legge 354/1975 dispone che « i datori di lavoro... versano alla direzione dell'istituto la retribuzione al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti e l'importo degli eventuali assegni familiari... e devono dimostrare alla direzione stessa l'adempimento degli obblighi relativi a tutela assicurativa e previdenziale ».

---

(1) In dottrina sul lavoro penitenziario si veda: LI DONNI, « Sul lavoro dei condannati e degli internati nel sistema penitenziario italiano », in *Diritto di famiglia* 1979, 999; sul lavoro esterno dei giovani detenuti: TANI, LA ROSA, TOTA, in *Esperienze di rieducazione* 1979, fasc. 3, 23; sui problemi della previdenza in tema di lavoro penitenziario: PITTAU e VELARDI, in *Sicurezza Sociale* 1979, 533; CICCOTTI e PITTAU, in *La grande promessa* 1980, 220; in generale, di recente TRANCHINA, « Vecchio e nuovo a proposito di lavoro penitenziario », e FASSONE, « Sfondi ideologici e scelte normative nella disciplina del lavoro penitenziario », in *Diritti dei detenuti e trattamento*, a cura di GREVI, Bologna, 1981, pagg. 143 e 157.

Nessuna delle opere suddette affronta, per altro, il tema specifico della legittimità della trattenuta dei 3/10 a carico dei condannati che non prestano la loro opera a favore dell'Amministrazione penitenziaria, quali: 1) i semiliberi lavoratori in proprio; 2) semiliberi lavoratori alle dipendenze di terzi; 3) gli ammessi al lavoro extramurale subordinato (ai sensi dell'art. 21), presso « aziende agricole o industriali ».

Del problema si è occupata e si occupa la giurisprudenza che frequentemente — ormai — aderisce alla tesi più favorevole al condannato, come dimostrano i decreti sopra riportati che hanno accolto i reclami, avanzati ai sensi dell'art. 69, 5° comma, lett. a) della legge 354/1975, dai detenuti appartenenti alle tre categorie succitate.

Si fa ormai strada la tesi secondo la quale la disciplina di cui agli artt. 22 e 23 della legge 354/1975 è applicabile esclusivamente al lavoro penitenziario in senso stretto, quello cioè reso dai condannati a favore della Pubblica Ammini-

Dunque, l'Amministrazione penitenziaria riceve la retribuzione al netto, poiché le trattenute obbligatorie sono già state operate dal datore di lavoro, che è persona fisica o giuridica, non è rilevante, diversa e distinta dall'Amministrazione penitenziaria medesima: pertanto, non è ammissibile, né giuridicamente corretto, un raffronto fra il lavoro del detenuto a regime pieno ed il lavoro in regime alternativo (semilibertà, nella fattispecie); infatti, il primo è alle dirette dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, secondo le condizioni dalla medesima offerte (ovviamente, *ex lege*) mentre il semilibero è alle dipendenze di un terzo (o, addirittura lavora in proprio), configurandosi in tal modo un rapporto di lavoro senza anomalia alcuna, con tutti i diritti ed i doveri che incombono su ciascun cittadino lavoratore (sinallagmaticità delle prestazioni, ecc.).

Pertanto, l'Amministrazione penitenziaria può occuparsi della retribuzione considerata al lordo, soltanto nell'esercitare l'attività di controllo sul datore di lavoro, di cui al primo comma dell'art. 51 Reg. esec.; la trattenuta dei tre decimi va invece effettuata necessariamente sul netto.

In conseguenza delle considerazioni di cui innanzi, va osservato che la *ratio* dell'applicazione della misura alternativa consiste nel favorire il reinserimento del condannato o dell'internato, anche mediante una condizione economica tale da rendere non appetibile il ritorno al delitto (*maxime*, nel caso di coloro che hanno commesso reati contro il patrimonio): ebbene, considerando al lordo la somma su cui effettuare la trattenuta dei tre decimi, si verifica un doppio prelievo: il primo costituito dalle trattenute assicurative, previdenziali e d'imposta, il secondo costituito dal prelievo dei tre decimi, operato su una somma fittizia, esistente soltanto in teoria sulla busta-paga.

---

strazione. D'altra parte i richiami testuali e sistematici alla legge 354/1975 sono tali da confermare la tesi.

Si veda, quale precedente, in questa *Rivista* il decreto del Magistrato di sorveglianza di Brescia 31 luglio 1981 (anno 1981, fasc. 1-2, pag. 224) con osservazioni di F. SALVI che mette in evidenza, giustamente, la disparità di trattamento che in tal modo deriva in materia tra i condannati che lavorano per l'Amministrazione e gli altri.

Il fatto è che la disparità sta proprio nei principi fissati dalla legge 354/1975. Quindi, non è la giurisprudenza dei Magistrati di sorveglianza che deve mutare, ma è la legge che deve essere modificata ed aggiornata, il che il Parlamento sta facendo, sia pure con tempi incredibilmente lunghi, orientato come è ad abolire in generale la trattenuta dei 3/10. Tanto più che la Cassa per l'Assistenza alle vittime del delitto (art. 73 L.P.) è stata soppressa, nell'ambito del riordino e del decentramento a favore degli Enti Locali dell'assistenza economica penitenziaria (art. 23 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) con specifico provvedimento (legge 21 ottobre 1978, n. 641) cui sono seguiti il Decreto del Ministero del Tesoro 24 marzo 1979, in *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979 e la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, Uff. VII, n. 2604/5057 del 24 aprile 1979 che hanno provveduto all'esecuzione, disponendo che a far data dal 1° aprile 1979 le trattenute dei 3/10 operate, si noti, a favore di un ente ormai sparito, vengano versate alle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, forse in attesa di quella decisione del Legislatore che tarda a venire.

## DISPONE

che la trattenuta c.d. dei tre decimi sulla retribuzione dei semiliberi venga effettuata sul netto e non già sulla somma considerata al lordo;

## DISPONE

che la presente ordinanza entri in vigore dalla prima trattenuta effettuata nell'anno 1982, con efficacia nei confronti di tutti i semiliberi posti sotto la giurisdizione di questo Magistrato; con efficacia altresì nei confronti di tutti coloro che verranno in futuro ammessi al regime alternativo, a condizione avanzino la relativa istanza; l'efficacia opera dalla prima trattenuta dell'anno 1982 e soltanto per il futuro, con esclusione di tutti i periodi antecedenti, per i quali non potrà essere avanzata istanza alcuna.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e perché copia della presente ordinanza venga inviata alle direzioni di tutte le case circondariali, di reclusione e mandamentali poste sotto la giurisdizione di questo Magistrato, con riscontro da parte delle direzioni medesime, trattandosi di ordinanza esecutiva.

---

**Ordinamento penitenziario - Ordine di servizio relativo a progressione di trattamento - Semilibertà - Condannato cittadino straniero - Misura di sicurezza - Espulsione dal territorio italiano - È condizione ostativa dell'ammissione al beneficio** (artt. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 81 legge 22 dicembre 1974, n. 685).

**Ordinamento penitenziario - Semilibero - Straniero espulso - Piano di trattamento - Poteri del Magistrato di sorveglianza - Approvazione - Non è possibile per ineseguibilità del provvedimento di ammissione al beneficio** (artt. 13, 15 e 69 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Magistrato di sorveglianza di Perugia - Ord. 9 febbraio 1983 - Est. STINCARDINI - Cond. Gemayel.

*Pur essendo le misure alternative alla detenzione per principio generale applicabili a tutti coloro che scontano una pena detentiva in Italia, compresi gli stranieri, è condizione ostativa all'ammissione al beneficio della semilibertà la misura di sicurezza dell'espulsione del condannato dal territorio nazionale comminata con la stessa sentenza di condanna e ciò in considerazione del grave delitto commesso, della particolare pericolosità, della necessità di difesa sociale.*

*La relativa decisione della Sezione di sorveglianza, che non ha esaminato il problema sotto tale specifico punto di vista, è obbiettivamente ineseguibile.*

*Il Magistrato di sorveglianza può rifiutare l'approvazione del piano di trattamento di un semilibero soggetto all'espulsione, giudicandolo motivatamente non appropriato alle esigenze ed ai bisogni del detenuto straniero, rispetto alla sua concreta condizione (1).*

## IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

*Premesso: — con nota n. 2048 in data 29 gennaio 1983 in pari data pervenuta a questo Ufficio, la direzione della casa circondariale di Perugia inviava per l'approvazione il suesposto programma di trattamento relativo al detenuto Gemayel Jean Michel nato a Ainel Khazzone (Libano) nel 1941 (si sconosce il giorno e il mese) am-*

(1) La decisione, piuttosto rara, del Magistrato di sorveglianza di Perugia, si presta ad alcune osservazioni riproponendo il grave problema dei poteri del Magistrato di sorveglianza in materia di approvazione o rigetto dei piani di trattamento e della natura giuridica del relativo ordine di servizio, previsto dall'art. 69, 3° comma Ord. penit., così come sostituito dalla miniriforma di cui alla legge 12 gennaio 1977, n. 1 (art. 8). Per una migliore comprensione, è opportuno riportare il testo integrale del programma datato 27 gennaio 1983, redatto dal direttore della casa circondariale di Perugia a seguito della decisione di quella Sezione di sorveglianza che concedeva al detenuto la semilibertà.

« Il sottoscritto Dr. Giuseppe Leone, direttore degli Istituti Penitenziari di Perugia:

vista l'ordinanza della Sezione di sorveglianza presso la Corte d'Appello di Perugia n. 233/82 R.G.S.S. del 13 gennaio 1983 con la quale è stato concesso il beneficio della semilibertà al detenuto Gemayel Jean Michel;

ritenuto pertanto che è necessario formulare in via provvisoria il programma di trattamento previsto dall'art. 92 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431;

visto che dalla stessa ordinanza il Gemayel va a svolgere attività lavorativa presso la Ditta Colussi con sede in Petignano di Assisi (PG);

visti gli artt. 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e 92 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431;

formula il seguente programma di trattamento nei confronti del detenuto semilibero Gemayel Jean Michel:

il detenuto Gemayel Jean Michel dovrà recarsi a lavorare, in qualità di venditore presso lo Stabilimento Colussi di Perugia S.p.A. con sede in Petignano d'Assisi (PG) Via dell'Aeroporto, 7;

uscirà alle ore 7 di tutti i giorni, tranne il sabato, la domenica e i giorni festivi, per far rientro in questo istituto alle ore 20;

per recarsi sul posto di lavoro e per far rientro in istituto, dovrà fare uso solo dei servizi pubblici di linea, con divieto di guidare autoveicoli o motocicli, sia propri che di terzi, e di non farsi trasportare da terzi che non sia il datore di lavoro o un suo incaricato;

non potrà avere con sé più di lire 20.000 (ventimila) quando esce per recarsi al lavoro;

eventuali deroghe al presente trattamento, in merito alle esigenze di carattere sanitario ovvero utili al reinserimento sociale, dovranno essere autorizzate per

messo al regime di semilibertà con ordinanza della Sezione di sorveglianza di Perugia n. 233/82 del 13 gennaio 1983;

— Il Gemayel è stato condannato dal Tribunale di Venezia con sentenza 10 aprile 1980 alla pena di anni 9 di reclusione per il reato di cui all'art. 71, 1° comma della legge 22 dicembre 1974, n. 685 sulla disciplina del commercio delle sostanze stupefacenti; pena ridotta ad anni 6 (oltre alla pena pecuniaria di lire 20.000.000 di multa) dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza 10 aprile 1981;

— in virtù del provvedimento di clemenza di cui al D.P.R. n. 413 del 1978, il Gemayel ha beneficiato di due anni di condono; così, in concreto, dovrà espiare la pena complessiva di anni quattro di reclusione, la cui fine è fissata all'8 aprile 1984;

— con le sentenze richiamate nei confronti del Gemayel è stata disposta la misura di sicurezza della espulsione, ai sensi dell'art. 81 della richiamata legge n. 685/1975;

— esaminati gli atti esistenti in questo Ufficio e quegli altri presso la Sezione di sorveglianza di Perugia;

— richiesti alla Colussi Perugia S.p.A. con sede in Petrignano di Assisi, presso la quale al Gemayel è stato riservato un posto di lavoro per la durata di un semestre con mansioni di venditore, gli opportuni chiarimenti, forniti con nota 28 gennaio 1983 senza numero;

— dato atto delle ulteriori informative acquisite negli incontri 29 gennaio e 3 febbraio appena precorsi con l'amministratore de-

---

iscritto dal direttore della casa circondariale di Perugia che darà comunicazione al Magistrato di sorveglianza;

non potrà frequentare persone pregiudicate, né locande o spacci di sostanze alcoliche;

la vigilanza del Gemayel nell'ambiente libero è affidata al Centro di servizio sociale di Perugia, ferma restando l'autorità della direzione di intervenire in qualsiasi momento al fine di verificare il risultato del trattamento;

il presente programma diverrà esecutivo dopo l'accettazione da parte del detenuto.

Copia del presente sarà inviato, dopo l'approvazione del Magistrato di sorveglianza, al Centro di servizio sociale, all'Ispettorato del Lavoro di Perugia, al datore di lavoro, alla Questura ed al Comando Compagnia Carabinieri di Perugia ».

La sanzione dell'espulsione dello straniero, in caso di condanna per uno dei reati previsti dagli artt. 71, 72, 73, 75 e 76 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è obbligatoria ed è una misura di sicurezza non detentiva, come risulta dalla disposizione di cui all'art. 81, 1° comma della legge suddetta, che deve essere eseguita ai sensi degli artt. 150 e 151 del R.D. 18 luglio 1931, n. 773 dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

L'espulsione di cui sopra è ormai strutturata nel senso del superamento del principio generale che in materia è fissato dall'art. 200 cod. pen. secondo cui anche lo straniero che si trova in Italia può e deve essere sottoposto alle misure di sicurezza, detentive e non, ma l'autorità di polizia può — ciò nonostante — espellerlo, facendo cessare di fatto o rendendo non più eseguibile la misura stessa.

La misura alternativa della semilibertà è concedibile a chi è stato condannato per i reati di cui all'art. 71 della legge 685/1975 sempreché ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 48 dell'Ord. penit.

legato rag. Angelo Colussi e con il direttore del personale dr. Remigio Mugnaini e della nota della stessa Società in data 2 febbraio 1983 consegnata il successivo giorno 3;

— rilevato ancora che la Sezione di sorveglianza, con altra ordinanza n. 311/82 pure in data del 23 gennaio 1983 ha concesso al Gemayel la riduzione della pena di giorni 100, avendolo ammesso al beneficio della liberazione anticipata per i cinque semestri di sofferta detenzione dall'arresto sino al 9 ottobre 1982;

— tenuto conto del colloquio avuto da questo Magistrato con il Gemayel il 7 febbraio 1983;

### OSSERVA

Il programma di trattamento (esecutivo) formulato dal direttore della casa circondariale di Perugia in data 27 gennaio 1983 nei riguardi del detenuto Gemayel Jean Michel *non può essere approvato*.

Il trattamento penitenziario, dovendo essere improntato ad assoluta imparzialità e senza discriminazione in ordine a nazionalità, razza, opinioni politiche, credenze religiose od altro, va applicato anche nei confronti di condannati stranieri. Costoro, pertanto, possono essere ammessi al beneficio di misure alternative e quindi al regime di semilibertà.

Tale principio ha già avuto pratica attuazione nell'ambito della giurisdizione di questo Ufficio.

---

La semilibertà non è vietata nel caso seguano alla pena detentiva misure di sicurezza personali, anche detentive, come risulta dal testo dell'art. 47, 1° comma Ord. penit. che vieta soltanto il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale. L'art. 48, 3° comma, infatti, richiama soltanto il 2° comma dell'art. 47.

Infatti, la semilibertà comporta soltanto un trattamento in parte extramurale e ciò significa che lo stato di carcerazione continua a tutti gli effetti, ivi compresi quelli della espiazione, tanto è vero, per esempio, che il semilibero può chiedere la liberazione anticipata, la liberazione condizionale, beneficiare di indulto ed amnistia, ecc.

Il semilibero pertanto resta un detenuto, tanto più che la sua osservazione al fine del trattamento rieducativo deve (o dovrebbe) continuare anche durante la fruizione del beneficio: in particolare il 3° comma dell'art. 27 del Reg. di esec. afferma che nel corso del trattamento la osservazione è rivolta ad accertare « le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento ».

Ciò premesso, occorre esaminare la posizione del Magistrato di sorveglianza nei confronti del piano di trattamento del condannato, atto amministrativo che il detto Magistrato deve approvare con ordine di servizio (art. 69, 3° comma, citato). Si è usato il verbo « deve » perché senza dubbio l'intervento del Magistrato di sorveglianza è dovuto, anche se la legge non ha previsto un termine entro il quale l'ordine di servizio deve essere emesso.

È certo comunque che la semilibertà non può iniziare se non sia stato redatto ed approvato dal Magistrato di sorveglianza almeno un piano di trattamento « provvisorio », per usare il termine di cui all'art. 92, 2° comma, del Reg. di esec., che autorizza il direttore a provvedere, in sostituzione del gruppo dell'osservazione: l'atto collegiale è sostituito da un atto individuale.



Sussiste, peraltro, ad avviso di questo Magistrato, una condizione ostativa all'ammissione dello straniero alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e del regime della semilibertà, quando nei confronti del detenuto straniero sia stata o debba essere disposta con provvedimento giudiziale la misura di sicurezza della espulsione dallo Stato.

Le ragioni che hanno ispirato il legislatore a prevedere tale misura di sicurezza sembrano da ravvisare, come è già stato autorevolmente affermato, nel peculiare interesse sociale, politico e giuridico dello Stato di espellere lo straniero che per aver subito una condanna non inferiore ad una determinata entità, abbia rilevato una specifica, particolare pericolosità; o che, per avere commesso delitti contro la personalità dello Stato o contro i diritti politici del cittadino abbia dimostrato una tipica attitudine a delinquere.

L'ordine giudiziale di espulsione si sostanzia nell'interesse dello Stato di allontanare quei soggetti che tengono un comportamento tale da rendere *non desiderabile*, ed anzi da far presumere irrimediabilmente pericolosa la loro ulteriore permanenza nel territorio dello Stato, che non sia volta all'attuazione di una condizione custodizionalistica a fini di espiazione di pena o di esecuzione di misura di sicurezza detentiva.

Le qualificanti caratterizzazioni della misura di sicurezza della espulsione giudiziale, esclusiva per quegli stranieri, che hanno rilevato una specifica pericolosità per l'entità della pena riportata (non inferiore a dieci anni) oppure per la specifica attitudine a delin-

---

In ogni caso — comunque — è necessario ed imprescindibile l'intervento del Magistrato di sorveglianza che non può che essere costituito da un atto scritto, qualificato « Ordine di servizio », atto di natura amministrativa.

Infatti, pur provenendo da un Magistrato (peraltro investito anche di varie funzioni amministrative o miste), non è emesso a seguito di un procedimento formale, assistito dalle garanzie giurisdizionali ordinarie, (come avviene invece nei casi indicati dall'art. 69, ult. comma, che chiama il provvedimento del Magistrato non più « ordine di servizio », ma « ordinanza », atto peraltro che ha natura di sentenza). L'ordine di servizio è atto amministrativo perché non solo non è emesso a seguito di un procedimento e senza l'intervento della difesa e del P.M., ma è sottratto al sistema delle impugnazioni di cui all'art. 71 *ter* Ord. penit. (si veda sul punto: ZAPPA, « Trasferimento dei detenuti, ordini di servizio e poteri del Magistrato di sorveglianza », in questo numero della *Rivista*).

Comunque il Magistrato di sorveglianza non può che approvare il piano di trattamento o non approvarlo.

Nel primo caso non sorgono difficoltà.

Nel secondo, invece, la mancata approvazione impedisce l'esecuzione del provvedimento della direzione e lede un preciso diritto del condannato, quello di fruire della misura alternativa che si concreta nel parziale riacquisto della libertà di movimento, sia pure a certe condizioni e con l'osservanza di certi obblighi.

L'intervento negativo del Magistrato di sorveglianza è di conseguenza possibile, alla luce del più volte citato art. 69, 3° comma, soltanto quando il Magistrato di sorveglianza rinvenga nel piano di trattamento « elementi che costituiscono violazioni dei diritti del condannato ».

È escluso, dopo la novella già ricordata del 1977, un intervento del Magistrato di sorveglianza in materia di « interessi » del condannato, mentre la decisione qui annotata è fondata esplicitamente su un giudizio negativo del piano di trattamento siccome non appropriato alle esigenze ed ai bisogni del detenuto.

quere manifestata, attentando alla personalità dello Stato o ai diritti politici del cittadino, sono state di recente estese a quegli stranieri che si attivano nell'illecito traffico della droga, proprio a sottolineare il preminente interesse dello Stato a rifiutare che tali soggetti dimorino nel suo territorio oltre il tempo strettamente necessario ad eseguire la pena detentiva, disponendone l'allontanamento appena la ragione di custodia sia venuta meno per evitare ogni rapporto dell'espellendo con i residenti nel territorio stesso.

L'espulsione, a differenza delle altre misure previste dall'ordinamento, è perpetua, e il trasgredirla rappresenta altresì l'unico caso in cui l'inosservanza è configurato come reato (sia pure contravvenzionale). Lo straniero inadempiente, dopo espiata pena, deve essere nuovamente espulso dallo Stato.

Costatazioni, tutte queste, che confermano quale particolare importanza, sotto il profilo sociale, politico e giuridico, l'ordinamento penale attribuisca alla difesa sociale rispetto ad alcune categorie di soggetti stranieri.

Se nonostante i nostri principi costituzionali tendenti a garantire allo straniero una condizione quanto più paritaria con quella del cittadino, l'istituto della espulsione è stato mantenuto nel nostro ordinamento ed anzi esteso ad altri casi socialmente e politicamente valutati gravi non sembra ragionevole che alle esigenze del sistema potrebbe giustificatamente sottrarsi il Magistrato di sorveglianza, nell'adempimento delle funzioni dalla legge commessegli.

---

Appare di tutta evidenza, quindi, che l'intervento del Magistrato non può mai riguardare gli interessi suddetti (la cui tutela è demandata alla sola Amministrazione) ed a maggior ragione l'intervento stesso non può mai ledere i diritti del condannato, fra i quali primeggia quello di ottenere la parziale libertà, secondo la decisione della competente Sezione, sia pure discutibile, ma non impugnata dal Procuratore Generale e comunque immediatamente esecutiva, come risulta dal combinato disposto dagli artt. 71 *ter* dell'Ord. penit. e 631, 3° comma, del cod. proc. pen.

È del pari di tutta evidenza che se la mancata approvazione del piano di trattamento dipende da comportamento omissivo del Magistrato di sorveglianza, ferme restando le responsabilità penali e disciplinari, non vi è possibilità di sostituzione o di surrogazione.

Trattandosi di un intervento di natura amministrativa può però sostenersi l'applicabilità dell'istituto della messa in mora e del principio del silenzio-rifiuto, equiparato ad un provvedimento di rigetto, come tale impugnabile avanti la giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

È anche incontroverso che il provvedimento negativo del Magistrato di sorveglianza, pure atto definitivo, è sempre superabile da un atto successivo che attui la revoca la modifica del provvedimento suddetto.

È altresì superabile mediante l'approvazione di un nuovo piano di trattamento modificato rispetto a quello originario.

In caso diverso, non resterebbe al condannato che impugnare l'atto del Magistrato di sorveglianza avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente, allegando l'eccesso di potere conseguente a violazione dell'art. 69, 3° comma, Ord. penit. di cui si è già detto.

Tutto ciò dimostra quanto sia ancora lontano l'apprestamento di un sistema chiaro, razionale, efficiente e come sia urgente in materia un intervento chiarificatore del legislatore.

Nella specie deve constatarsi che nella ordinanza della Sezione di sorveglianza di Perugia, che ammette il Gemayel alla semilibertà non v'è alcuna indicazione della sua condizione giuridica di straniero assoggettato alla espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, non è stato affrontato il problema che con la semilibertà il detenuto trascorre parte del giorno fuori dell'istituto penitenziario, e in conseguenza viene a determinarsi una situazione antologica conflittuale con la indesiderabilità del soggetto a permanere nel consorzio dei cittadini e tanto meno ad inserirsi nel mondo del lavoro.

Pare a questo Magistrato che conseguita la libertà, la espulsione debba essere necessariamente attuata. E non sembra trovare spazio la distinzione tra libero temporaneo (semilibertà) e libero definitivo.

E pare altresì, conseguentemente, che il provvedimento della Sezione di sorveglianza che ammetta un detenuto cittadino straniero colpito da espulsione nasca sterile, cioè obiettivamente *ineseguibile*.

Ulteriori considerazioni, pure pertinenti (es. ammissione al beneficio della liberazione condizionale) sembrano ultronee per la limitata economia di questo provvedimento, ad avviso del decidente che è tra l'altro, di incerta natura, da richiamare tra i provvedimenti giurisdizionali.

Nell'opportuna sede, il convincimento di questo Magistrato potrebbe non essere condiviso.

Diversamente sembra convinta la Procura Generale di Perugia, la quale, per la voce del Magistrato di udienza ha espresso parere favorevole, e quale « Ufficio » si è astenuta dal proporre impugnazione contro il provvedimento della Sezione ammissivo di detenuto straniero colpito da espulsione. Ma anche in tale ipotesi, il programma di trattamento predisposto non sembra rispondere alle esigenze di attuazione della misura del soggetto, nel rispetto dei suoi diritti quale semilibero. Invero:

a) non è stato in esso indicato che il posto di lavoro è riservato al Gemayel per un periodo di soli tre mesi. La Sezione, infatti, — e di questo, sì, che si è fatta carico, — ha specificato, nella sua ordinanza, che « il datore di lavoro dovrà far pervenire alla scadenza l'eventuale rinnovo del contratto di lavoro. Diversamente la semilibertà sarà revocata ».

A parte l'altro, dovrà almeno specificamente prevedersi che il regime di semilibertà decorre dal giorno del suo inizio sino alla scadenza del trimestre. In tal modo sarà automaticamente accertabile la scadenza del periodo di ammissione al beneficio, posto che la Sezione ha ritenuto compatibile l'ammissione alla semilibertà anche per l'ipotesi di disponibilità di un posto di lavoro a carattere temporaneo.

b) Il rientro in istituto del semilibero è stato fissato, in via ordinaria, alle ore 20. Non è stato, invece, rapportato con l'ora in cui il Gemayel rientra con il servizio pubblico, a Perugia.

La permanenza del Gemayel fuori dell'istituto, oltre il tempo necessario per i trasferimenti e l'esplicazione del lavoro, potrebbe essere giustificata, ad avviso di questo Magistrato, soltanto da esigenze personali di effettuare delle spese, semmai non possa provvedervi a mezzo dell'impresa. Egli ha sempre sostenuto di subire le particolari attenzioni di un complotto (internazionale) che si propone di nuocerli e la stessa vicenda giudiziaria che lo coinvolge, si colora di tale elemento.

Egli, poi, non ha mai nascosto la sua condizione di convinto combattente per la indipendenza e la libertà della sua patria.

Perugia è divenuta, anche, città che coonestà permanenze ed incontri con la gratificante giustificazione della cultura. Gemayel è — o almeno sembra essere, o si propone — persona che potrebbe essere meritevole di « particolare » attenzione. Il programma di trattamento in tali situazioni, deve ad avviso di questo Magistrato, garantirgli che il regime di semilibertà non possa diventargli trappola.

c) Il Gemayel, nella azienda Colussi Perugia S.p.A., dovrà tra le sue mansioni, « prendere contatti — telefonici, via telex ed epistolari — con tutti i clienti potenziali ». Così è precisato nella nota 28 gennaio 1983 della menzionata Colussi Perugia S.p.A. e ciò è stato oralmente confermato.

Il detenuto semilibero è soggetto, per la corrispondenza telefonica e telegrafica alle prescrizioni di cui all'ordinamento penitenziario e al relativo regolamento; sia nel luogo di lavoro che nelle ore libere sino al rientro. Una specifica prescrizione in tale senso (per le ore libere dal lavoro) sembra che sia da predisporre; dovrà assicurarsi che la effettuazione diretta della corrispondenza telefonica, dalla Ditta ai clienti esteri, sia vietata al Gemayel. Diversamente per la corrispondenza via telex e ipostolare, questa avendo il riscontro di un supporto cartaceo.

d) La circostanza che il semilibero è uno straniero assoggettato all'espulsione sembra implicare una più frequente e attenta vigilanza da parte del Centro di servizio sociale. Non tanto nel luogo di lavoro (la serietà della Colussi Perugia S.p.A. assicura ogni notizia di eventuale assenza o ritardo del Gemayel o di altra inosservanza delle prescrizioni nel luogo di lavoro), quanto durante le eventuali altre ore tra il termine del lavoro e il rientro in istituto. Nessuna particolare prescrizione risulta impartita; a meno che a ciò sia stato separatamente provveduto.

e) Alla « condizione » di detenuto del Gemayel sembra interessata una agenzia televisiva (americana): ma potrebbero esserlo anche altre agenzie, ove si sappia della favorevole condizione di semilibero del Gemayel. Ciò risulta, pacificamente, agli atti dell'Ufficio di questo Magistrato; non meno sicuramente agli atti della casa circondariale e del Ministero.

Una tale circostanza — ad avviso di questo Magistrato, non potrebbe essere del tutto disattesa nel programma esecutivo di trattamento di semilibero. E non soltanto per preservarlo dalla interes-

sata molestia (che poi costituisce reato) di petulanti giornalisti che confondono il diritto-dovere all'informare con la spregiudicata violazione del diritto alla riservatezza, disonorando il legittimo diritto di cronaca. Il Gemayel, nel colloquio avuto con questo Magistrato, ha dichiarato di non essere interessato all'intervista dell'agenzia televisiva americana (ed attendibilmente anche ad altre), ed è convinzione di questo Magistrato, che egli saprà osservare tale suo deciso proponimento.

Tuttavia, pare opportuno che un divieto in tale direzione debba essere espresso nel programma, anche per saggiare l'attuale scelta proposta dal Gemayel con eventuali suoi successivi comportamenti.

Concludendo: 1) l'ammissione alla semilibertà del Gemayel, per essere egli soggetto alla espulsione dallo Stato è giuridicamente ineseguibile; 2) se ritenuta comunque eseguibile, il predisposto programma (esecutivo) di trattamento, non può — allo stato — essere approvato perché non appropriato alle esigenze ed ai bisogni del Gemayel rispetto alla sua concreta condizione di detenuto semilibero.

### P.Q.M.

Il Magistrato di sorveglianza di Perugia, così provvede:

a) dà atto che il programma (esecutivo) di trattamento *de quo* è ineseguibile, poiché il detenuto Gemayel Jean Michel è nella condizione giuridica di straniero assoggettato alla misura di sicurezza della espulsione dallo Stato;

b) dà atto che, allo stato, il programma (esecutivo) predisposto dal direttore della casa circondariale di Perugia in data 27 gennaio 1983 non può essere approvato per le ragioni di cui in motivazione;

c) dà atto che, ove modificato con la inclusione di quanto considerato in motivazione, può essere approvato, sempreché sia ritenuta superabile la ritenuta ineseguibilità, e sin d'ora viene approvato, riservando la formale sottoscrizione di approvazione a successivo provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione di questo provvedimento al direttore della casa circondariale di Perugia, all'interessato Gemayel Jean Michel, ove è ristretto.

Attesa la specialità del caso, manda alla cancelleria di darne comunicazione altresì, *per quanto loro spetti*: al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia; al difensore, come in atti, che ha assistito il Gemayel nel procedimento di sorveglianza per l'ammissione alla misura alternativa della semilibertà.

Manda ancora alla cancelleria, avuto riguardo alla fattispecie decisa, di dare comunicazione del provvedimento all'Ufficio Studi del Ministero di Grazia e Giustizia, quale ipotesi di ricerca e di studio per eventuali propositi di riforma.



## IN TEMA DI PEDAGOGIA PENITENZIARIA

IGNAZIO STURNOLO, *Per un rapporto umano e personalistico con il detenuto*. Tip. Mantellate, Roma, 1977.

IGNAZIO STURNOLO, *Problematica pedagogica penitenziaria*. Laurus Robuffo, Firenze, 1980.

Da qualche tempo, dopo aver letto un libro — e in ispecie se questo si occupi di argomenti suscettibili per loro stessa natura di eccitare un interesse potenzialmente vasto — la prima questione che mi si presenta afferisce non già alla qualificazione dell'opera a seconda del tema trattato o del filone di pensiero nel quale è possibile inserirla, ma bensì della qualità e del numero dei lettori cui, anche al di fuori delle intenzioni dell'autore, il volume è rivolto.

Così, rileggendo di Ignazio Sturniolo: *Per un rapporto umano e personalistico con il detenuto* (Laurus, Firenze, 1978) e — dopo aver a suo tempo esaminato di questo Autore la *Pedagogia penitenziaria* (Tip. Mantellate, Roma, 1977) — riflettendo per la prima volta sul nuovo *Problematica pedagogica penitenziaria* (Laurus Robuffo, Firenze, 1980) risulta incontestabilmente trattarsi di lavori destinati non solo a specialisti — per tali in questa sede intendendo soprattutto gli operatori penitenziari — ma che, riferiti ad un più vasto pubblico, consentono di gettare uno sguardo penetrante dentro la vita quotidiana di quell'«universo» separato che si agita e confligge in seno alla istituzione penitenziaria. Sturniolo, nella sua lunga carriera presso l'Amministrazione carceraria, ha diretto istituti di pena di varia grandezza e tipologia (in verità sentendosi meglio a suo agio in quelli minorili); da alcuni anni opera come Ispettore presso il Ministero di Grazia e Giustizia, è redattore di questa Rivista.

Si tratta dunque, di una voce autorevole: e i due volumi dei quali qui ci occupiamo rappresentano il frutto finale di una riflessione espressa finora in saggi numerosi compresi, a partire dal 1946, nelle principali riviste italiane di oggetto pedagogico e penitenziario.

Cercheremo di enuclearne gli aspetti salienti; ma, *in limine*, non è possibile astenersi da un rilievo di metodo che vale forse ad illustrare, meglio d'altre considerazioni, gli obiettivi e i limiti dei due lavori.

Seguendo le indicazioni che l'A. stesso offre, noteremo che i due volumi risultano *prima facie* frutto di una diretta esperienza, cristallizzata e resa utile alla successiva elaborazione da quelle « migliaia e migliaia di appunti » che Sturniolo ha raccolto a margine di ogni episodio saliente, come abitudine contratta fin dai tempi degli studi universitari. Viene così a mancare una struttura sistematica che valga a porre in rapporto il pensiero dell'A. con gli sviluppi della riflessione dottrinale in materia di osservazione del detenuto e trattamento in carcere. L'assenza di indicazioni bibliografiche sembra del resto confermare il proposito di delineare, al di fuori di ogni dogmatismo, un personale modello, una cultura senza dubbio sofferta nell'approccio al problema carcerario. Ciò che rende i volumi di sicura utilità per quanti — direttori di istituto, educatori, assistenti sociali, come pure per gli agenti di custodia i quali abbiano colto le nascoste potenzialità del proprio ruolo — siano pronti ad arrischiare fede e professionalità sulla speranza del recupero sociale.

Occorrerà dunque porsi dal punto di vista dell'operatore, affrontando i problemi che l'A. passa in rassegna secondo una prospettiva eminentemente pratica.

In primo luogo viene all'esame, a margine dellaendiadi di vasto significato « autorità-libertà » la qualità del rapporto da stabilire tra la direzione dell'istituto di pena e i detenuti. Su di un piano generale Sturniolo nega « che l'essere ubbidiente per un detenuto costituisca un grave intralcio alla sua libertà ». Nondimeno ritiene necessario una vera e propria legittimazione dell'autorità, spiegando che « un'autorità che si pone come categorica, rigida, indiscutibile, coartante, che comanda perché è più forte... è indubbiamente una autorità repressiva e quindi da combattere ». Il discorso può essere appreso in un duplice significato. Da una parte chi si trova investito di autorità in seno alla istituzione carceraria non può rinunciare ad esercitarla nei limiti consegnati alla posizione che si riveste. In caso contrario viene necessariamente a cadere uno dei termini di specie personale tra i quali deve essere impostato il rapporto volto alla risocializzazione del condannato. Quest'ultimo, anche se tra i meno permeabili al trattamento, non può comunque non riconoscere nell'operatore carcerario un rappresentante dello Stato e della società civile posti in contestazione con il delitto. Muovere dal piano umano del detenuto è certo indispensabile per comprenderne la personalità ma non può — a pena di perdere il rispetto della controparte — significare immedesimazione.

Per altro verso, l'operatore carcerario deve essere in grado di confrontare continuamente, senza rifiuti o timori, la propria dimensione umana con quella del condannato che gli è di fronte. La stessa organizzazione del carcere dovrà essere strutturata in maniera da assicurare il tasso di socialità e partecipazione alle attività in comune più elevato possibile. Superate e controproducenti le forme di coercizione personali: anche quelle, in apparenza più innocenti, dirette ad assicurare esteriore disciplina (tra i molti episodi che l'A.



segnala ricordiamo la chiusura delle celle « in un sol colpo » richiesta ai detenuti da un anonimo operatore, il quale ebbe a dichiarare di aver ottenuto la perfetta uniformità dopo circa un anno di allenamento). Così pure, scendendo ancora ai singoli aspetti del trattamento, è necessario favorire e stimolare, nel rispetto della libera scelta del detenuto, quelle attività in comune — lavorative, istruttive, ricreative — senza le quali la Riforma del '75 verrebbe a fondarsi su ben fragili basi.

E nondimeno è primaria l'esigenza, fin dai primi momenti dell'ingresso in carcere, che gli operatori direttamente investiti della responsabilità del trattamento diano corso al colloquio personale con il detenuto, mezzo insostituibile non solo quale elemento di conoscenza ma allo scopo di sedarne le ansie e attenuarne l'aggressività. Non solo: l'operatore dovrà servire come tramite tra comunità carceraria e società esterna, non rifiutando e anzi sollecitando i colloqui con le famiglie e tentando di interessare i cittadini residenti nel quartiere e nella città ai problemi del carcere. L'A. contesta, in particolare, l'opinione assai diffusa per larghi strati della cittadinanza secondo cui « la crisi degli istituti carcerari sia da attribuire esclusivamente alla libertà di cui oggi gode il detenuto e alla sua possibilità di critica », per affermare, all'opposto, che è proprio dove il detenuto si vede preclusa ogni possibilità di aprire con l'ambiente esterno un rapporto in qualche misura consapevole che il carcere stesso, di cui i detenuti sono i primi « attori », inevitabilmente diviene una struttura « emarginata ed emarginante, non integrata negli ambienti o con le realtà sociali nel cui contesto si trova ».

Fin qui le osservazioni di Ignazio Sturniolo. Ed è evidente, già lo si è annotato, l'intatta fiducia che l'A. ripone nella possibilità di costruire un carcere che carcere non sia (almeno nel senso tradizionale). Resta da domandarci se l'idea di un carcere realmente capace di educare non costituisca, alla luce degli sviluppi storici degli istituti di pena, di per sé una illusione: onde l'operatore dei nostri giorni non possa scientemente considerare altro che come ipotesi di lavoro. Giacché pare incontestabile che esistano soggetti assolutamente refrattari alla « proposta » di risocializzazione, considerando essi il « trattamento », con il suo carico di elementi umanitari, come ingenuo espediente di una società borghese ovvero, soltanto esteriormente, come accrescimento di posizioni subietive garantite utilizzabili per affermare anche all'interno degli istituti di pena la propria confliggente cultura sociale. E non è meno chiaro che per simili persone si porrà in maniera sempre più grave negli anni a venire un problema del tutto opposto a quello che travaglia coloro — come il nostro Autore — per i quali un carcere emarginante forma una *contradictio in adiecto* rispetto alle finalità, finalmente ben determinate, che il nostro sistema assegna alla pena detentiva. Le recenti leggi sulla depenalizzazione segnano passi univoci in direzione di un carcere nel quale dominante verrà ad essere la funzione neutralizzatrice. Crediamo anzi che una volta entrato in funzione un nuovo e moderno modello del processo penale, così da ridurre il nu-

mero eccessivo di detenuti in carcerazione preventiva emergerà a rilievo pure un diverso modello di carcere, riservato a soggetti certamente non rieducabili con gli strumenti ordinari. Se, poi, la detenzione stessa protratta per lunghi periodi in condizioni di sostanziale isolamento provocherà a carico di codesti individui ad elevata pericolosità effetti di apparente risocializzazione — l'obbedienza dei corpi della ipotesi foucaultiana — dovrebbe onestamente constatarsi il fallimento di non poche nobili costruzioni scientifiche, la vanificazione di una speranza appassionata (S.F.).

---

## I FONDAMENTI DEL PENSIERO PENALISTICO DI GIUSEPPE BETTIOL

GIUSEPPE BETTIOL, *Diritto penale*. XV ed., Cedam, Padova, 1982, pagg. 942.

Quando, sono ormai molti anni, prima dell'avvento della cosiddetta università di massa, uno studente dubbioso nell'orientarsi tra i testi di diritto penale consigliati, né persuaso dei consigli di colleghi ci domandava chiarimenti, superato un sommario esame della personalità per accertarne una certa attitudine all'indagine speculativa e soprattutto un impegno non condizionato esclusivamente al risultato dell'esame, egli veniva di regola indirizzato al *Diritto penale* di Giuseppe Bettiol. Con l'avvertenza che quel tanto che il libro appariva cedere alle esigenze della pura didattica ridondava dall'altro verso ad usura quanto ad efficacia espositiva, completezza della analisi e vigore nella costruzione del sistema. Lo stile, immaginoso e pure aderente alla realtà descritta, rispecchiava la mai sopita passione nell'accostarsi ai grandi problemi del diritto, che sempre contrassegna i giuristi di nobile lega.

Lo scorso 6 maggio 1982 Giuseppe Bettiol teneva la sua ultima lezione nell'ateneo padovano, lasciando l'insegnamento universitario per aver compiuto — nato il 26 settembre 1907 — il 75° anno di età; e più o meno in quei giorni giungeva in libreria la undicesima edizione del *Manuale*. Senza la pretesa di dire nulla di più e meglio di quanto altri autorevolmente hanno detto in passato, pensavo a qualche breve riflessione sulla attualità della concezione di Bettiol in materia di pena principalmente espressa nel *Diritto penale* (ma pure contenuta in altri scritti magistrali, ora raccolti nei tre volumi, anch'essi pubblicati dalla Cedam nel 1966 e nel 1980). Si voleva, e l'intento era condiviso dalla intera redazione di questa *Rivista*, offrire un omaggio commosso ad un pensatore che per quasi cinquant'anni ha onorato la scienza giuridica italiana, indicandone con immutata coerenza ciò che di irrinunciabile v'era nella originale tradizione fluiva nell'ultimo secolo dal modello carrariano.

Giungeva invece, sabato 30 maggio, la notizia della improvvisa scomparsa del Maestro; e queste righe si vedono ora gravate dal compito impari di commemorarne la figura, non omettendo le notizie illuminanti sulla sua polimorfa attività di studioso ed uomo politico. Bettiol era infermo da molto tempo: ciò che non ha mai limitato la sua attività di docente, di conferenziere acuto e brillante, di componente del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo. Ne ricordiamo, già sofferente, il lungo impegno nel collegio giudicante del processo Lockheed; e per conoscenza diretta la attiva partecipazione al Convegno internazionale della Fondazione Moro nel maggio 1979, e nel maggio 1981 la magistrale relazione, con Giuliano Vassalli, su « Concezione della pena nel pensiero di Aldo Moro ».

Nella prefazione alla ultima edizione del suo *Manuale*, Bettiol con tristezza e ironia sembrava presentire la conclusione del suo operoso cammino, scrivendo di « un diritto penale che sembrava agonizzante nel 1945 alla fine della seconda guerra mondiale » mentre « la situazione vuole che oggi l'Autore sia invece agonizzante e il libro, opportunamente riveduto, sia più vivo che mai ».

Qualche cenno al *cursus honorum* e al *cursus studiorum* di Giuseppe Bettiol. Conseguita nel 1933 la libera docenza, è professore di diritto penale negli atenei di Urbino, Cagliari, Trieste, e, dal 1943 a Padova. Due volte ministro: nel 1953 alla pubblica istruzione, nel 1959 ai rapporti con il Parlamento. Dal 1971 al 1973 è giudice della Corte costituzionale. Per complessivi 35 anni siede in Parlamento prima come deputato, poi come senatore. Deputato alla Costituente, fa parte con Moro e Leone della seconda sottocommissione.

E ancora una nota sulla « storia » del *Diritto penale* e sui propositi del suo Autore. Scritto dal Natale '42 all'agosto 1943, come si avverte nella Prefazione alla prima edizione (del 1945), esso rappresenta il tentativo di « interpretare liberisticamente e quindi democraticamente un complesso legislativo che pure pretendeva di essere l'espressione penalistica di una concezione totalitaria dello Stato ».

Il codice penale del 1930 non ha sostanzialmente sacrificato principi che formano il cardine di ogni moderna legislazione: e tra questi soprattutto il principio di legalità. Trattasi tuttavia di un prodotto destinato al tramonto, anche se, avvertiva il Maestro quasi quaranta anni fa, è dato prevedere « che il crepuscolo legislativo durerà a lungo ». Il nuovo Codice, pure avendo conto degli sviluppi della riflessione scientifica ed essendo di necessità chiamato a informarsi ad una « concezione democratica della vita politica », non potrà tuttavia rinunciare a ciò che per Bettiol forma « il fondamento razionale della pena ». Nella Prefazione alla seconda edizione (1950) si osserva infatti che la Costituzione repubblicana da poco promulgata non rinuncia a distinguere il mondo della repressione da quello della prevenzione, onde la pena conserva funzione e natura tradizionali in un ambito di efficacia che rimane peculiare. « Ogni tentativo che possa essere fatto per negare validità al criterio della giustizia retributiva come fondamento della pena può trasformare il diritto

penale in un sistema di profilassi sociale o tramutare gli articoli del codice nei versetti pseudofrancescani di un cantico esilarante che esalta con frate Sole frate Assassino ».

Dovremo tornare sul concetto, affatto particolare, che il nostro A. coltivò circa la funzione penale. V'è qui da aggiungere qualche richiamo alla polemica contro il formalismo giuridico che ha impegnato Bettiol durante l'intero corso della sua opera, e che traspare significativamente nelle stesse pagine introduttive delle numerose edizioni del suo scritto maggiore. Nella prefazione alla quarta edizione del *Diritto penale* (1958), replicando alle critiche mosse al volume di Francesco Carnelutti — implacabile censore di ogni costruzione scientifica ravvisata dogmaticamente incerta (ne ricordiamo analoghi rilievi al *Sistema del diritto privato italiano* di Domenico Barbero) — scriveva Bettiol: « la constatazione fisica che un fatto è stato perpetrato nulla ci dice ai fini penali se tale fatto non è riportato o non è riportabile sotto gli estremi di una fattispecie legale e quindi *valutato*. Non solo... l'antigiuridicità e la colpevolezza, ma anche la tipicità è un giudizio di valore. Se così non fosse non faremmo del diritto, ma della fisica o della anatomia... ».

Le successive edizioni (1962, 1965, 1969, 1972, 1975) si arricchiscono di nuovi riferimenti alla elaborazione scientifica e alla produzione legislativa dei Paesi della America latina, e dei Paesi scandinavi.

Piace soffermarci sul rilievo, che l'A. esprime con profonda soddisfazione (« Prefazione » alla ottava edizione) che anche nella letteratura scandinava rinascono i concetti di colpa e pena, depurati dal « nichilismo morale proprio al determinismo psicologico e meccanicistico ». Fedele al modello adottato nel 1945 soggiunge Bettiol che « la sostanza non può mutare quando si tratti valori legati ai diritti inviolabili della persona umana ». Giacché il diritto penale deve offrire garanzia tanto a quei « cittadini onesti la cui libertà non può essere toccata, quanto a quelli che meno lo sono ma che possono veder limitata la loro libertà solo nei limiti di una interpretazione, applicazione ed esecuzione della norma penale giusta perché «umana». Tutto il resto è prevaricazione o tentazione pericolosa che va respinta ».

Nell'introdurre le due ultime edizioni dell'opera il Maestro patavino non riesce a nascondere preoccupazioni forse ancora più serie di quelle manifestate nella edizione più antica del 1945, quando alla fine della seconda guerra mondiale, « il diritto penale sembrava agonizzante ». La crescita della legislazione penale speciale, in linea con una politica penale volta, spesso in affanno, a modellare risposte all'aumento corrispettivo della criminalità comune e politica — con testi non raramente occasionati da eventi che profondamente incidono sul sentimento comune di sicurezza o in genere destinati ad assecondare richieste della pubblica opinione — non appare assoggettata a critica sotto il semplice profilo della continua perdita di razionalità ed omogeneità di un sistema sempre meno in grado di rico-

noscersi nelle linee portanti del codice, esso medesimo oggetto di non marginali manipolazioni. Invero la preoccupazione più seria dell'A. risiede nel constatato « fallimento della prevenzione speciale penale », sia in relazione alla insufficienza del diritto penale del trattamento nei suoi portati teorici e nelle tecniche operative, sia quanto alla adozione di una politica criminale « incolta, contraddittoria, non chiara », che — ad avviso di Bettiol — è da porre in rapporto diretto con manifestazioni criminose un tempo sconosciute o molto meno frequenti. La stessa nuova difesa sociale non porta, in simile visuale, a confortanti risultati desumibili dalla osservazione del reale. Tali riflessioni correivano, ed erano date alle stampe, durante i tragici giorni del sequestro di Aldo Moro e non erano certo sconosciuti i vincoli di stima reciproca e affettuosa amicizia che legavano i due studiosi fin dagli anni in cui nel 1939, Moro pubblica la sua prima opera su *La capacità giuridica penale*. Né gli accenti potevano essere più confortanti nella « Prefazione » alla undicesima e ultima edizione dell'opera (marzo 1982) che precede di poche settimane la scomparsa del Maestro. Qui Bettiol torna a porre in rilievo il perdurante difetto di organicità di un codice rispetto al quale è « scivolata di mano l'occasione per una riforma radicale ». Il giudizio sul progetto, poi tradotto nella legge 24 novembre 1981 (Modifiche al sistema penale) è di conseguenza sfavorevole, giacché la riforma (la più importante del dopoguerra) « complica purtroppo in peggio l'attuale codice penale senza senso alcuno di responsabilità ». E parimenti tornano le amare considerazioni sul fallimento sostanziale dei programmi fondati sulla speranza della risocializzazione, mentre la prevenzione generale mirata attraverso il progressivo aumento della entità delle pene edittali connesso all'aumento dei reati più gravi può « finire nel terrorismo e al terrorismo non si risponde con il terrorismo ma con un diritto penale razionale ed umano che comprenda i fenomeni delittuosi e li contenga ».

Restano così in piedi, come garanzie di natura sostanziale, gli stessi valori che hanno ispirato, per quasi cinquant'anni il pensiero del Nostro, vigorosamente riaffermati in questa ultima veste del suo scritto maggiore: ed essi sono *colpevolezza, retribuzione, rapporto di proporzionalità tra colpa e pena*.

Mi accorgo di aver tracciato, sia pure a grandi linee, la ' storia ' del diritto penale di Giuseppe Bettiol, rinunciando sinora ad un esame critico — e le critiche, anche accese, non sono certo mancate — della impostazione metodologica, come soprattutto delle validità delle posizioni concettuali limpidamente espresse e mantenute con intatta coerenza dal Maestro scomparso. Tono e contenuti sarebbero probabilmente stati diversi se avessi potuto seguire l'originario intento, ch'era di rendere un modesto omaggio a chi si accingeva a lasciare il mondo accademico per raggiunti limiti di età. Ma anche venuta meno la possibilità di ulteriori aggiornamenti, che certo negli anni

a venire non sarebbero mancati, certamente l'opera di Bettiol, per molto tempo ancora, resterà come riferimento insostituibile, come terreno di confronto per quanti, faticosamente e magari per vie diverse, continueranno a vedere nel diritto penale uno strumento di riaffermazione e tutela della dignità umana. Da aggiungere, ancora, che forse in ragione degli intenti dichiaratamente antiformalistici, o più probabilmente per la capacità dell'A. di svolgere il suo pensiero secondo un modello formale mai arido ma sempre vivace e godibile, ben di rado ci si imbatte in scritti a carattere istituzionale dalla lettura tanto avvincente.

Non mi è possibile concludere questa nota, proprio in coerenza con questi ultimi rilievi, senza far cenno, schematicamente, ad alcuni momenti salienti del pensiero di Bettiol sui quali il contrasto è più acceso.

A) *Caratteri del diritto penale moderno. Concetti, valori interessi.* - Scrive Bettiol che il diritto penale ha carattere costitutivo, del precetto, affrontando e risolvendo in questa sede i problemi, di non recente formulazione, del rilievo sanzionatorio del diritto penale, e della efficacia delle norme penali in bianco. Ed aggiunge che la norma penale possiede anche intrinsecamente carattere imperativo e valutativo: il che significa che la norma impone un obbligo o prescrive un divieto in ragione della valutazione operata dal legislatore della conformità o difformità di quel comportamento rispetto alle esigenze di tutela proprie del diritto penale.

Il problema qui adombrato ritorna più e più volte in altri passi dell'opera. Così a proposito della concezione formale o sostanziale del reato. Bettiol ribadisce l'esigenza di una « visione realistica » la quale emerge a proposito di vari problemi. E, premesso che uno schema è pur sempre « una forma di concettualizzazione nella immobilità e astrattezza della quale il contenuto di vita si perde o non si rispecchia adeguatamente », conclude che ogni giurista che voglia fare opera utile « e non limitarsi a giocare con i 'fantasmi' della dottrina pura del diritto », debba prendere in esame i presupposti sostanziali del reato.

A proposito, poi, della concezione oggettiva e soggettiva del reato, osserva l'A. che questo è sempre « lesione di un bene giuridico », onde, in merito alla tematica della subiettivazione della norma penale, se cioè l'essenza del reato possa risiedere nella violazione di un dovere, dovrà invece guardarsi alla nozione del bene giuridico, « perché la nozione del dovere non può avere una autonomia funzionale propria » e « il dovere si specifica solo a contatto con gli interessi protetti e da questi acquista tono e rilievo ». La distinzione tra la funzione valutativa e quella imperativa della norma penale emerge ancora in margine alla tematica della antigiuridicità penale, di cui Bettiol sostiene il primato e la ragion d'essere come elemento essenziale nella struttura del reato. Antigiuridicità che si risolve in un giudizio sulla lesività del fatto, con carattere oggettivo: vale a dire

che questo giudizio di disapprovazione prescinde dalla disapprovazione che riguarda l'elemento psicologico del reato.

La costruzione rivela indubbiamente una intima coerenza, ed è sommamente apprezzabile — giova ripetere — lo sforzo dell'A. di offrire una dogmatica realistica, che abbia quindi sempre in vista le realtà sociali che sottostanno alla considerazione legislativa. Non diversamente può intendersi il significato assegnato alla esigenza teleologica nella interpretazione, e al rilievo che vuole conferirsi alla « giurisprudenza degli interessi » in contrapposizione alla giurisprudenza concettualistica. L'interprete, scrive Bettiol, « quando deve procedere alla applicazione di una norma ad una ipotesi concreta non può servirsi del procedimento logico della sussunzione, ma deve rivivere nel proprio spirito il processo psicologico del legislatore che ha portato questi a scegliere tra i vari interessi in conflitto al fine di vedere se tra il conflitto concreto e quello astratto esiste una coincidenza. Solo in tal caso il giudice può applicare la norma ».

Eppure questo impeccabile edificio, organicamente strutturato in ogni parte, non pone del tutto al riparo dalla incertezza. Mi sembra del resto che si tratti di insoddisfazione diffusa e giustificata (e il Nosto non fa eccezione) ove ci si sforzi di conciliare legalità e tipicità con il criterio della necessaria offensività del reato. Non esiste illecito penale, osserva ad esempio Bricola (nella sua mirabile *Teoria generale*) in assenza di effettiva lesione di interessi socialmente apprezzati e meritevoli della più efficace garanzia fornita con la sanzione. E del pari è necessario che la tutela di tali interessi risulti certa, come fornita dal legislatore secondo un modello che renda evidente all'interprete la conformità delle fattispecie concreta al tipo legale. Anche il valore della tipicità — annota acutamente Ronco in un recente volume — risulta progressivamente attenuato non solo in ragione della ipertrofia legislativa dei nostri tempi (che evidentemente attenta alla architettura del sistema) ma per l'ampio margine di valutazione riconosciuto all'interprete, *massime* in alcune ultime leggi speciali. È poi il giudice ad occupare, in simile situazione di incertezza, e forse necessariamente, spazi ancora più ampi (esemplare la vicenda dell'attuazione della legge sui terroristi 'pentiti'). Risulta così estremamente arduo in simili frangenti, continuando a legiferare sulla spinta di esigenze occasionali, conciliare tra loro la sostanza formale e sostanziale del reato, e a poco vale riaffermare, in omaggio al criterio di legalità, che il diritto penale mantiene il proprio carattere costitutivo. Rappresenta assai bene queste difficoltà l'eccellente *Diritto penale* di Ferrando Mantovani, che pure non rinuncia allo sforzo di costruzione di un sistema suscettibile di offrire soprattutto al legislatore un indirizzo per il futuro.

B) *Imputabilità e libertà*. - Non è possibile comprendere appieno il pensiero di Bettiol in merito al valore della pena ove non ci si soffermi sulla sua concezione della imputabilità. Anche in questa sede si rileva una robusta ed evidente connessione logica con quanto premesso a proposito del significato finalistico della norma penale.

Scrive Bettiol: « solo riconoscendo che l'uomo può agire con libertà, cioè come personale morale, si può dare una giustificazione alla pena (che) è meritata dall'uomo in quanto questi ha agito con libertà ». E aggiunge che tra colpa e pena esiste un « immediato diretto contatto, perché tosto che si neghi la colpa o le si dia un contenuto in contrasto con quello che le deriva dall'esigenza etica che è tenuta a soddisfare, anche la pena è destinata a scomparire ed al suo posto subentra una misura profilattica che molto spesso è un ' esperimento ' che ripugna alla natura morale dell'uomo ». Contestata quindi ogni specie di determinismo, precisa tuttavia che la nozione di ' libertà ' accolta nel codice non coincide con quella di libero arbitrio. Invero, « il problema della libertà è un problema pratico che non deve essere irretito nell'ambito di una formula filosofica la quale, anche se vera, non trova il proprio domicilio tra gli articoli del codice e non deve essere portata in discussione in un'aula giudiziaria ». La libertà di cui trattasi, che informa di sé la categoria della colpevolezza, consentendo soprattutto di mantenerne in vita la concezione della pena-castigo è « libertà psicologica del soggetto di agire in un modo piuttosto che in un altro ».

C) *Pena e difesa sociale*. - Queste ultime precisazioni che non risolvono però quello che ai nostri giorni risulta il problema di fondo della giustizia penale (assieme a quello della perdita di efficienza delle strutture giudiziarie). È chiaro, anzi, che nel pensiero del Maestro padovano non trova alcuna razionale giustificazione quell'intreccio di questioni teoriche e applicative che va sotto il nome di ideologia del trattamento. Non a caso, nella ricordata «Prefazione» all'ultima edizione dell'opera, Bettiol accenna al fallimento della riforma penitenziaria auspicando come « unica vera e autentica riforma penale » la « demolizione degli attuali istituti di pena e la costruzione di nuove città carcerarie che eliminassero la soffocazione dell'uomo recluso che è pur sempre un valore ». Ma in tali città l'unica limitazione richiesta al detenuto non potrà che consistere nella privazione della libertà e nel rispetto dei propri consorti; la garanzia della libertà abbraccia tutti i meccanismi ' positivi ' di rieducazione e trattamento.

D) *Sanzione penale e concezione retributiva*. - Torniamo dunque al nucleo intorno al quale ruota il sistema del diritto penale proprio del Maestro scomparso, formandone la connotazione più originale. L'idea di retribuzione, nei rigorosi margini che si considerano ad essa coesenziali, comporta per Bettiol il ripudio di ogni strumento rivolto tipicamente alla rieducazione ovvero al recupero sociale del condannato. In tale visuale anche le misure di sicurezza vengono intese come espressioni di concezioni sociali collettivistiche, non informandosi, di contro, ad una concezione liberale dello Stato. Né al Nostro appare infondato un generale rilievo di incostituzionalità delle misure di sicurezza, destinate a soggetti capaci d'intendere e di volere (solo per i minori e gli infermi di mente esse risultereb-



bero pertanto giustificabili, in vista di esigenze preventive e di riabilitazione individuale). Invero l'uomo « non può essere degradato a semplice ' frammento di natura ' e sulla base di una accertata o presunta pericolosità essere sottoposto ad un provvedimento utilitaristico in virtù di un interesse comune ». Mentre le stesse fattispecie di pericolosità (e qui il rilievo abbraccia ogni misura positiva di prevenzione *ante* e *post delictum*) sono così late da portare alla convinzione ragionevole che siano stati e tuttora siano vulnerati i principi propri ad uno Stato di diritto. Non doppio binario dunque: la difesa contro il delitto deve muoversi sulla unica rotaia della pena retributiva. Inoltre l'affermazione del valore della pena come castigo non può non riflettersi sulle modalità di esecuzione della pena carceraria. Se il reato stesso è atto di libertà, l'uomo detenuto ha diritto a vedersi riconosciuta la stessa libertà nel corso della espiazione della pena. Il rifiuto del determinismo della Scuola positiva del diritto penale in ogni sua forma — tra le derivazioni ideologiche del positivismo Bettiol comprende le concezioni della *Défence sociale nouvelle* — svuota di ogni significato la ideologia del trattamento in carcere, anch'essa frutto evidente del determinismo. La rieducazione, ammesso che ve ne sia la possibilità, deve secondo Bettiol discendere da un libero atto di adesione da parte del reo ai valori sociali che connotano la legislazione, mentre è illusorio o ipocrita attendersi che egli accolga consapevolmente e in modo spontaneo tali valori in forza di meccanismi che non possono non sembrargli estranei e cogenti; per quanto si tenti di condizionarne il funzionamento ad una richiesta degli interessati, escluso ogni modello di coatta applicatività. Sembra a chi scrive che la concezione di Bettiol in materia di pena stenti a collocarsi in una prospettiva storica del problema penale, nel cui ambito non può non trovare posto lo sviluppo delle tipologie carcerarie dell'ultimo secolo. L'integrale accoglimento dell'idea retributiva, come definita dal Nostro, porterebbe a prefigurare un carcere di specie essenzialmente custodiale dove, l'esperienza insegna (possono rileggersi ad esempio le belle pagine di Ignatieff in *L'origine del penitenziario*, Milano, 1977) l'attentato alla sfera di integrità morale del detenuto è, di fatto, in numerosi casi, e a prescindere da qualsivoglia progetto di umanizzazione della pena, grave e continuo. Inoltre, per Bettiol la sanzione penale coincide essenzialmente con la sanzione carceraria. Ma se non può porsi in dubbio che il carcere resterà ancora indefinitivamente il fulcro di ogni sistema di controllo, tuttavia già nei giorni nostri il concetto di pena principia a subire una trasformazione profonda, condotta essenzialmente in chiave di prevenzione generale e speciale. Le misure alternative alla detenzione, ma soprattutto le pene sostitutive di cui alla legge n. 689/1981, la vastissima depenalizzazione, offrono al magistero penale una ben più larga e flessibile gamma di possibilità. Mentre, per proprio conto, anche il carcere non potrà che subire riflessi di un tale processo, perdendo progressivamente il suo carattere indifferenziato per modellarsi a seconda del tipo di soggetti che è chiamato a ricevere. Su queste linee proiettate verso il futuro muove la *Nuova*

*difesa sociale* (in questo stesso fascicolo ci occupiamo della terza edizione del volume di Marc Ancel), dottrina eclettica che non può, né lo pretende, presentarsi sistematicamente ma che è in grado di offrire al penalista moderno al tempo stesso un punto di riferimento concettuale, e soluzioni sperimentalmente attendibili. Non ci sentiamo pertanto di condividere il severo giudizio del Nostro a pag. 873 e nella « Prefazione » all'ultima edizione del *Diritto penale*. Mentre coglie in parte nel segno la critica del Cavalla (*La pena come problema*, Padova, 1979, pag. 208), non concordiamo invece sull'accusa di dogmatismo mossa al Bettiol) dove si rileva che il Maestro patavino muove da una concezione della libertà che implica proprio quelle « conseguenze negative, nei rapporti tra individuo e potere » che egli si sforza di eliminare, come parte integrante dell'idea di risocializzazione (S.F.).

---

ROMANO RICCIOTTI, *Gli stupefacenti. Repertorio ragionato di legislazione, dottrina, giurisprudenza, con appendice di notizie utili*. Cedam, Padova, 1981, pagg. 255.

Avverte l'A. nella introduzione che « il volume si propone soltanto uno scopo pratico. Non ha la pretesa di contenere una esposizione esauriente dell'esperienza giuridica in materia di droghe, né pretese di rigore scientifico nel reperimento delle notizie ».

Fedeli al nostro intento di annotare in questa rubrica ogni scritto provvisto di certa ampiezza di contenuti in materia di normativa sugli stupefacenti, e del funzionamento del sistema di controllo, riteniamo, malgrado il suo oggetto dichiaratamente descrittivo, di dover considerare il volume di Ricciotti. Soprattutto perché esso riveste una effettiva utilità per tutti coloro — operatori del settore, magistrati, ma anche studiosi della materia — che avvertono l'esigenza di avere a disposizione il testo della legge fondamentale del 1975 coordinato, articolo per articolo, con indicazioni giurisprudenziali sufficientemente copiose (di particolare interesse la evoluzione riscontrabile in ordine alle nozioni di « modica quantità » e di « uso personale »).

Il volume contiene inoltre ampi richiami alla precedente legislazione con particolare riguardo — in specie per ciò che attiene alle questioni di costituzionalità — alla legge n. 1041 del 1954 che sanzionava a pari titolo, nell'art. 6, lo spaccio di sostanze stupefacenti e la mera detenzione delle medesime per uso personale.

Particolarmente curati sono i richiami alla normativa internazionale con il testo integrale della Convenzione unica degli stupefacenti (Nuova York 1961 - Ginevra 1972, ratificata in Italia con legge n. 412 del 1974) e con un utilissimo specchio sulla legislazione interna di 55 Paesi, esaminata distintamente quanto al trattamento previsto per la *cannabis indica* e derivati, e per l'oppio e derivati, con

la indicazione delle pene previste per il semplice possesso, per il traffico, per la coltivazione e produzione. Il volume è integrato dai decreti di attuazione del Ministro per la sanità. Sarebbe senza dubbio più completo — ma forse un tale profilo non rientrava negli scopi contingenti dell'A. — se avesse richiamato non solo la Relazione De Carolis e Pittella alla legge n. 685/1975, ma i numerosi disegni e proposte di legge di modifica presentati negli otto anni che ci separano dalla approvazione della legge. Tra questi, di interesse non secondario, perché rifiutano alla radice sulla base della recente esperienza il sistema introdotto nel 1975, quelle proposte che prospettano un modello di distribuzione controllata a scopo terapeutico di derivati dall'oppio.

Completa il lavoro una appendice contenente nozioni sulle principali droghe, sulle relative definizioni farmacologiche e sugli effetti; indicazioni sui procedimenti chimici per la identificazione delle medesime e, perfino, un glossarietto con i sinonimi in uso tra i tossicodipendenti (qualche termine peraltro non risulta appropriato) (S. F.).

---

R. N. DATIR, *Prison as a social system*. Popular Prakashan, Bombay, 1978.

Il volume del quale ci occupiamo offre un resoconto ampio ed esauriente sopra la situazione degli istituti di pena in India, e in particolare nello Stato del Maharashtra (capitale Bombay). Il suo Autore, ottenuta la licenza presso l'Università di Bombay nel 1954, ha conseguito il dottorato presso la stessa Università nel 1975. Negli ultimi venti anni ha operato in molti istituti di pena nel governo delle prigioni del Maharashtra ed è attualmente vice direttore della Borstal School di Kolhapur e Senior Jailor nella Central Prison di Bombay. Quella di Senior Jailor è la terza carica nella organizzazione gerarchica del governo delle prigioni in India: guidato dall'Ispettore generale delle prigioni con il quale collaborano Sovrintendenti, Senior Jailors e Jailors.

Una valutazione d'ordine generale sul libro consente di porre subito in luce peculiari caratteristiche di metodo e contenuti. Le considerazioni teoriche svolte in riferimento al modello carcerario nella esperienza indiana vengono analizzate all'esame in concreto del funzionamento del sistema. È ben chiaro che un simile *modus operandi* è reso possibile da una formazione giuridico culturale integrata, consueta nei Paesi come l'India, dove più vivo è l'influsso del pensiero anglosassone.

E nondimeno non può non sottolinearsi la mancanza in pratica di opere come quella di Datir nel nostro Paese (e in genere in quelli a tradizione latino-germanica) dove l'elaborazione dottrinale resta nettamente separata dalla osservazione contingente degli istituti giu-

ridici, dalla valutazione delle necessità continuamente proposta da una realtà effettuale in perenne movimento. Non credo che un tale divario culturale sia esclusivamente attribuibile a differenti livelli di cultura dovuti ad una formazione che procede su linee parallele: da un lato l'accademia, dall'altro il mondo dei tecnici del sapere pratico. Si tratta piuttosto di un *habitus* intellettuale, tant'è che la produzione di molti nostri penalisti e penitenziaristi si articola in opere di carattere dogmatico-ricostruttivo e pratico-ricognitivo; mentre, all'opposto, i lavori scientifici (nel nostro campo) degli operatori penitenziari tendono a modellarsi anche quanto a forme linguistiche sugli studi di natura dommatica. Forse obiettivo principale della *Rivista* che ci ospita è, per l'appunto, il superamento di un simile iato: qualificandosi con l'accogliere, anche, scritti articolati esclusivamente sulle esperienze di settore.

Il dott. Dahir, in visita a Roma, si è incontrato con magistrati e funzionari appartenenti all'Ufficio studi e ricerche della D.G. II.PP. del Ministero di grazia e giustizia. Dalle notizie fornite, in rapporto alla ricca messe di dati contenuti nel suo volume, è possibile delineare un panorama del sistema penale-penitenziario vigente in India (con riguardo particolare agli istituti di Bombay). L'A. riconosce la influenza essenziale del modello inglese nella odierna organizzazione della giustizia criminale e del sistema penitenziario inglese; tuttavia nella ricerca di connotazioni originali della esperienza indiana rileva (pag. 52) le differenze del sistema penitenziario in India nel periodo anteriore alla dominazione britannica, osservando che allora l'imprigionamento non era il normale strumento di esecuzione delle pene e che per conseguenza era ancora ignota la differenziazione tipologica dei detenuti e degli istituti come pure, anche solo in via rudimentale, un modello di trattamento. Più frequentemente nel periodo pre-britannico si usava l'internamento in fortezza per alcuni più pericolosi prigionieri, e in ispecie per quelli politici. Lo schema relativo alla organizzazione del sistema penitenziario nello Stato di Maharashtra mostra una complessa articolazione di livelli. Ben distinto risulta il ruolo amministrativo da quello operativo, all'interno degli istituti. In questo ambito sono differenziate le funzioni strettamente amministrative, quelle tecniche (istruttori di varie specialità, segnatamente in materia agricola, insegnanti), quelle medico-assistenziali, quelle esecutive. Si rileva ancora la presenza di una scuola di formazione per le attività penitenziarie.

Il capitolo ottavo dello studio — che, in generale, è un vero e proprio « Rapporto » sulla situazione carceraria provvisto di un rilevante numero di dati statistici — afferisce alla *classificazione dei prigionieri*. Promette l'A. di aver descritto la popolazione carceraria secondo il punto di vista dell'istituzione, distinguendo tra delinquenti primari e abituali, minori e adolescenti, detenuti soggetti a particolare regime di sicurezza, maschi e femmine. Avverte tuttavia di aver sottoposto a critica la detta classificazione sia allo scopo di pervenire ad un quadro più ampio della popolazione carceraria articolato sulla base di riferimenti economico-sociali. Sia per valu-

tare se la detenzione di talune categorie di soggetti sia compatibile con i moderni obiettivi delle prigioni. Ricorda ancora Datir che la classificazione dei detenuti accolta nell'*Indian Jails Commuttee* del 1864 si fondava essenzialmente sulla natura dell'offesa, distinguendo quattro classi di soggetti (autori di crimini contro la persona, contro lo Stato, contro la religione, e contro la famiglia, contro la proprietà).

Successivamente, e fino alla sistemazione attuale, fu introdotta l'esigenza di una separazione che tenesse conto del sesso, della « casta », della religione e, solo recentemente, della pericolosità soggettiva. Sotto quest'ultimo aspetto osserva l'A. che il numero dei soggetti pericolosi (*habitual prisoners*) ristretti nelle carceri dello Stato e sottoposti a regime differenziato era, nel 1970, 2442. In particolare, nelle carceri della capitale si trovavano nello stesso anno 1882 detenuti pericolosi con una percentuale del 77 % sul totale: dovuta, rileva Datir, alla povertà, alla disoccupazione all'urbanesimo e alla mancanza di una vera abitazione (con riferimento al fenomeno degli *slums*). Nondimeno, osserva l'A., mentre in Gran Bretagna circa il 38 % dei detenuti appartiene alla categoria dei recidivi e la percentuale ascende, negli Stati americani, al 40-45 %, in India, sia su scala nazionale che continentale oltre il 90 % della popolazione detenuta è formata da *casual prisoners*, cioè da delinquenti primari, o subprimari, e che comunque non presentano anomalie fisiche o psichiche tali da renderne probabile la inclinazione verso il crimine o il recidivismo.

Quanto alla delinquenza giovanile, il rapporto rispetto all'universo era, nel 1966, circa del 7 % per i soggetti da 16 a 18 anni; del 16 % per i soggetti da 19 a 21 anni. Ancora, il rapporto maschi-femmine nel 1970 era del 97 % a favore dei primi.

Notevole l'incidenza dell'analfabetismo: nel 1970 circa il 59 % dei detenuti maschi, e il 78 % delle donne si trovava in simile condizione. Quanto alla religione, essa rispecchia grosso modo, nella proporzione quantitativa tra detenuti, l'appartenenza ai tre gruppi presenti in India: una netta minoranza di cristiani (meno del 5 %); una maggioranza di induisti (oltre 71 %), una rilevante consistenza del gruppo dei maomettani (oltre 23 %).

L'occupazione precedente dei detenuti rivela infine una maggioranza di disoccupati (quasi il 50 %), e un elevato numero di contadini (oltre il 23 %).

Quanto alla durata della pena inflitta, essa nel 1970 era di un mese o meno di detenzione per il 73,45 % della popolazione carceraria; non eccedente i tre mesi per il 12,72 %.

Il nono capitolo è dedicato alla disciplina nelle prigioni ed è senza dubbio uno dei più importanti del volume. Non solo perché l'A. propone una ipotesi concettuale di distinzione tra la disciplina nelle prigioni e la medesima esigenza di specie organizzativa in ogni possibile istituzione autoritaria, o fondata sul principio gerarchico, con argomenti che ci sembrano persuasivi. Ma soprattutto perché in questa parte del volume il dott. Datir, muovendo dalla analisi della

situazione degli istituti di pena nello Stato di Bombay, distingue su piano generale le necessità della disciplina finalizzate al funzionamento della struttura carceraria, dai profili che formano tutt'uno con il momento afflittivo della pena.

I successivi capitoli, fino al 14°, trattano dei problemi connessi al lavoro in carcere, allo sforzo di acculturazione in atto con la creazione di scuole all'interno delle carceri, delle misure alternative alla pena e delle *open prisons*; infine dei meccanismi di aiuto previsti per il reinserimento sociale dei liberati dal carcere.

Concludono il lavoro alcune considerazioni sulla evoluzione del sistema carcerario in India (prima dell'arrivo degli inglesi, scrive Datir, non esistevano prigionieri in senso moderno), orientato verso la eliminazione delle pene più severe sia rispetto alla qualità della pena (lavori forzati) che in riferimento alle modalità di esecuzione (isolamento continuo). La stessa esecuzione della pena di morte è in continua diminuzione. Tra i *suggerimenti* e le *proposte* di riforma assumono speciale rilievo quelle relative al trattamento in carcere: che muovono dalla modernizzazione delle procedure di investigazione della personalità per giungere alle modalità concrete di recupero attraverso attività di istruzione e di formazione professionale (S.F.).

## LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE

*a cura di Franco Salvi*

### LEGISLAZIONE

**LEGGE 26 aprile 1982, n. 215.**

*(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 6 maggio 1982).*

**Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria.**

#### **Art. 1.**

La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge, con modificazioni, con legge 10 giugno 1978, n. 271, è incrementata di 872 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie, di 65 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie superiori e di 16 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie capo.

#### **Art. 2.**

Alla copertura dei posti riservati alle vigilatrici penitenziarie si provvede:

1) mediante l'immissione nel ruolo delle vigilatrici penitenziarie assunte in virtù della legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile, che abbiano superato lo specifico concorso;

2) mediante l'assunzione, nella misura del 50 per cento dei rimanenti posti, di coloro che abbiano prestato lodevole servizio per almeno tre mesi negli istituti di prevenzione e di pena in qualità di vigilatrici penitenziarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, salvo i maggiori limiti di cui all'articolo 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288.

Avranno maggiore titolo all'assunzione coloro che vantino un maggior numero globale di giorni di lavoro in qualità di vigilatrice penitenziaria straordinaria; in caso di parità di merito, si applica

l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tale personale, che deve impegnarsi a raggiungere la sede stabilita per rimanervi cinque anni, è immesso in ruolo dopo aver superato un periodo di prova di tre mesi.

L'amministrazione provvederà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* un avviso rivolto alle aventi diritto, che potranno chiedere l'assunzione a mezzo istanza in carta legale da inviare al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso suddetto;

3) mediante l'assunzione in prova, per il rimanente 50 per cento dei posti, di coloro che, avendo partecipato a concorsi pubblici a posti di vigilatrice penitenziaria, ne abbiano riportata l'idoneità. A tal fine sarà predisposta una graduatoria nazionale di tutte le idonee non assunte dei concorsi banditi con i decreti ministeriali dal 26 novembre 1977 alla data di pubblicazione della presente legge.

I posti che non risultino coperti con le modalità suesposte sono oggetto di bando di concorso pubblico secondo le vigenti disposizioni.

### Art. 3.

Al completamento delle operazioni di assunzione delle unità di vigilatrici penitenziarie di cui all'articolo 1, l'assunzione di personale straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, è limitata alle sole sostituzioni temporanee di vigilatrici penitenziarie di ruolo assenti od indisponibili, previa specifica autorizzazione della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena.

### Art. 4.

Il personale femminile di vigilanza e custodia degli istituti di prevenzione e di pena è inquadrato nei livelli di cui all'articolo 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, appresso indicati:

- a) quarto livello: lire 2.790.000 — vigilatrice penitenziaria;
- b) quinto livello: lire 3.150.000 — vigilatrice superiore o vice soprintendente;
- c) sesto livello: lire 3.600.000 — vigilatrice capo o soprintendente.

Ai soli fini del trattamento retributivo, al personale suddetto si applicano le norme previste dal titolo VI, capo I, della legge 11 luglio 1980, n. 312.



## Art. 5.

L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in L. 4.319.220.000 in ragione di anno.

Alla spesa relativa agli anni 1981 e 1982 valutata, rispettivamente, in L. 1.439.740.000 e L. 4. 319.220.000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 29 maggio 1982, n. 304.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 2 giugno 1982).

### Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.

## Art. 1.

*Casi di non punibilità*

Non sono punibili coloro che, dopo aver commesso, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, uno o più fra i reati previsti dagli articoli 270, 270-bis, 304, 305 e 306 del codice penale e, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo e dal secondo comma dell'articolo 5, non avendo concorso alla commissione di alcun reato connesso all'accordo, all'associazione o alla banda, prima della sentenza definitiva di condanna concernente i medesimi reati:

a) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione o della banda;

b) recedono dall'accordo, si ritirano dall'associazione o dalla banda, ovvero si consegnano senza opporre resistenza o abbandonando le armi e forniscono in tutti i casi ogni informazione sulla struttura e sulla organizzazione dell'associazione o della banda.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione dei reati per cui l'associazione o la banda è stata formata.

Non sono altresì punibili:

a) sussistendo le condizioni di cui al primo comma, coloro che hanno commesso i reati connessi, concernenti armi, munizioni od esplosivi, fatta eccezione per le ipotesi di importazione, esportazione, rapina e furto, i reati di cui ai capi II, III e IV del titolo VII del libro II del codice penale, i reati di cui agli articoli 303 e 414 del codice penale, nonché il reato di cui all'articolo 648 del codice penale avente per oggetto armi, munizioni, esplosivi, documenti;

b) coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dagli articoli 307, 378 e 379 del codice penale nei confronti di persona imputata di uno dei delitti indicati nel primo comma, se forniscono completa informazione sul favoreggiamento commesso.

La non punibilità è dichiarata con sentenza del giudice del dibattimento, previo accertamento della non equivocità ed attualità della condotta di cui al primo e al secondo comma.

Nei confronti di chi, avendo commesso uno dei reati previsti nel primo e nel terzo comma, prima che a suo carico sia stato emesso ordine o mandato di cattura o sia stato comunque iniziato procedimento penale, si presenti spontaneamente all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria e tenga uno dei comportamenti previsti dal primo e dal secondo comma, l'ordine o il mandato di cattura non deve essere emesso, ma possono essere imposti obblighi o divieti previsti dalla legge e ritenuti necessari per assicurare il controllo della condotta, la disponibilità alle richieste dell'autorità giudiziaria e la presenza al dibattimento. Se è violato anche uno solo degli obblighi o dei divieti, il pubblico ministero o il giudice emette l'ordine o il mandato di cattura.

Non si applicano gli articoli 308 e 309 del codice penale.

## Art. 2.

### *Attenuante per i reati per finalità di terrorismo e di eversione in caso di dissociazione*

Salvo quanto disposto dall'articolo 289-bis del codice penale, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da quindici a ventuno anni e le altre pene sono diminuite di un terzo, ma non possono superare, in ogni caso, i quindici anni per gli imputati di uno o più reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale i quali, tenendo, prima della sentenza definitiva di condanna, uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1, commi primo e secondo, rendano, in qualsiasi fase o grado del processo, piena confessione di tutti i reati commessi e si siano adoperati o si adoperino efficacemente durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi a norma del numero 2 dell'articolo 61 del codice penale.

Quando ricorrono le circostanze di cui al precedente comma non si applica l'aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

### Art. 3.

#### *Attenuanti per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione in caso di collaborazione*

Salvo quanto disposto dall'articolo 289-bis del codice penale, per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dieci a dodici anni e le altre pene sono diminuite della metà, ma non possono superare, in ogni caso, i dieci anni, nei confronti dell'imputato che, prima della sentenza definitiva di condanna, tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1, primo e secondo comma, rende piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi per la medesima finalità ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per la esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso.

Quando i comportamenti previsti dal comma precedente sono di eccezionale rilevanza, le pene sopraindicate sono ridotte fino ad un terzo.

Quando ricorrono le circostanze di cui ai precedenti commi non si applicano gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

### Art. 4.

#### *Concorso di pene*

Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali siano state applicate le disposizioni degli articoli 2 e 3, non si applica l'articolo 80 del codice penale e la pena da irrogare si determina aggiungendo alla pena più grave una pena pari alla quinta parte di ciascuna delle pene inflitte per gli altri reati fino ad un massimo complessivo di sedici anni nel caso in cui per tutti i reati è stata applicata una delle attenuanti previste dall'articolo 3 e di ventidue anni negli altri casi.

Per le pene accessorie si applica l'articolo 79 del codice penale.

Se le condanne sono state pronunciate da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la condanna più grave o, in casi di pari gravità, presso il giudice che ha pronunciato l'ultima condanna.

Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 582 del codice di procedura penale.

## Art. 5.

*Tentativo e delitti di attentato*

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale non è punibile colui che, avendo compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, volontariamente impedisce l'evento e fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscono per sé un reato diverso.

Quando il giudice fondatamente ritiene che ai sensi dei precedenti commi può essere dichiarata la non punibilità, non deve essere emesso l'ordine o il mandato di cattura nei confronti di chi si presenta spontaneamente all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria e può essere concessa la libertà provvisoria, anche in istruttoria. In entrambi i casi possono essere imposti gli obblighi o i divieti di cui al penultimo comma dell'articolo 1.

Non si applica l'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

## Art. 6.

*Libertà provvisoria*

Fuori dei casi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, all'imputato di reato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale al quale è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3 può essere concessa la libertà provvisoria con la sentenza di primo grado o anche successivamente quando, tenuto conto della sua personalità, anche desunta dalle modalità della condotta, nonché dal comportamento processuale, il giudice possa fondatamente ritenere che si asterrà dal commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

L'imputato che ha ottenuto la libertà provvisoria ai sensi del comma precedente può ottenere lo stesso beneficio in relazione ad altri reati per i quali sia pendente separato procedimento. Se è stata già emessa sentenza di condanna, la libertà provvisoria può essere concessa solo se l'imputato tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo 3. Sulla concessione della libertà provvisoria decide il giudice competente per il procedimento.

Agli imputati dei reati indicati nell'articolo 1, la libertà provvisoria può essere concessa anche in istruttoria, quando il giudice, tenuto

conto del comportamento processuale comprovante l'avvenuta dissociazione, ritenga fondatamente che possa essere dichiarata la non punibilità alle condizioni stabilite nel detto articolo.

#### Art. 7.

##### *Sospensione condizionale della pena*

Nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, fermo restando quanto disposto dagli articoli 164, primo, secondo e terzo comma, 165, 166 e 168 del codice penale, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni e sei mesi, se il reato è stato commesso dal minore degli anni diciotto, a quattro anni, se il reato è stato commesso da persona in età inferiore ad anni ventuno o superiore ad anni settanta, ed a tre anni e sei mesi, in ogni altro caso ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alle dette pene detentive e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore a quello sopra rispettivamente indicato, può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di dieci anni se la condanna è per delitto e di cinque anni se la condanna è per contravvenzione.

La sospensione condizionale può essere concessa una seconda volta purché la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata nella condanna precedente, non superi i limiti indicati nel primo comma.

#### Art. 8.

##### *Liberazione condizionale*

In deroga alle disposizioni dell'articolo 176 del codice penale, il condannato a pena detentiva per uno o più reati per i quali gli sia stata riconosciuta una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 2 e 3, che durante l'esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato metà della pena inflittagli.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche se la condanna è intervenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge e il condannato ha tenuto uno dei comportamenti previsti dall'articolo 3.

Per la concessione della liberazione condizionale di cui ai precedenti commi è competente la corte d'appello nel cui distretto è compreso il giudice che ha pronunciato l'ultima sentenza di condanna.

#### Art. 9.

##### *Revoca della liberazione condizionale.*

La liberazione condizionale prevista dall'articolo precedente è revocata in ogni tempo se la persona liberata commette successivamente un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena

della reclusione superiore nel massimo ai quattro anni ovvero se risulti che la liberazione condizionale è stata ottenuta a mezzo di dichiarazioni di cui sia stata giudizialmente accertata la falsità.

#### Art. 10.

##### *Decadenza dei benefici*

Quando risulta che le cause di non punibilità previste dagli articoli 1 e 5 e le attenuanti previste dagli articoli 2 e 3 sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni è ammessa la revisione della sentenza a domanda del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto la sentenza stessa è stata pronunciata, o del procuratore generale presso la Corte di cassazione, d'ufficio o su richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Il giudice può infliggere una pena più grave per specie o quantità e revocare i benefici concessi.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal capo III del titolo III del libro III del codice di procedura penale.

Quando le circostanze di cui al primo comma emergono prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice di primo grado, per la rinnovazione del giudizio.

#### Art. 11.

##### *Disposizione interpretativa*

All'espressione « eversione dell'ordine democratico » usata nelle disposizioni di legge precedenti alla presente, corrisponde, per ogni effetto giuridico, l'espressione « eversione dell'ordinamento costituzionale ».

#### Art. 12.

##### *Limiti di applicabilità*

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 si applicano solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purché i comportamenti cui è condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 16 luglio 1982, n. 443.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 16 luglio 1982).

**Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1982, n. 257, recante proroga di un anno della legge 26 giugno 1981, n. 330, riguardante elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 14 maggio 1982, n. 257, recante proroga di un anno della legge 26 giugno 1981, n. 330, riguardante elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 12 agosto 1982, n. 532.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 14 agosto 1982).

**Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro. Misure alternative alla carcerazione preventiva.**

*Capo I*

DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE E DELLE MISURE DISPOSTE IN LUOGO DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA.

**Art. 1.**

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« L'imputato che si trovi in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice può proporre la richiesta di riesame prevista dall'art. 263-bis ed ogni impugnazione anche in tali luoghi con dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato o quello del quale si chiede il riesame ».

## Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se non deve ordinare la liberazione il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato, convalida l'arresto e dispone il mantenimento della custodia in carcere. Quando il mandato di cattura non è obbligatorio, il procuratore della Repubblica o il pretore, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, può disporre che l'imputato sia posto in libertà o applicare una delle misure previste nel terzo comma dello stesso articolo.

Qualora sia incompetente, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone con il decreto di convalida che l'imputato rimanga in stato di arresto e ne dà immediata notizia all'autorità competente per il procedimento, la quale, entro tre giorni dal ricevimento della notizia stessa, con decreto motivato adotta le disposizioni previste nel comma precedente. Se il decreto non è pronunciato nel termine stabilito la convalida cessa di avere efficacia ».

Dopo l'ultimo comma dell'art. 246 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Contro il decreto di convalida dell'arresto e contro quello previsto dal quarto comma l'imputato può riproporre richiesta di riesame ai sensi degli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

## Art. 3.

L'articolo 247 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 247 - *Casi nei quali può ordinarsi la custodia nell'abitazione o in altro luogo designato dal giudice.* — Se è arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni, il procuratore della Repubblica o il pretore può disporre con decreto motivato che, in luogo di essere custodita in carcere, la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza, salvo che vi ostino gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254.

L'autorità giudiziaria competente per il procedimento può in ogni momento disporre con decreto motivato che la persona arrestata sia custodita in carcere.

Contro il provvedimento previsto dal comma precedente può essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».



#### Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto del pericolo di fuga dell'imputato o del pericolo per l'acquisizione delle prove, desunti da elementi specifici, nonché della pericolosità dell'imputato, desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, in rapporto alle esigenze di tutela della collettività.

Valutati gli elementi di cui al comma precedente il giudice, nell'emettere mandato di cattura, può disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza; ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284.

Le misure previste nel comma precedente possono essere revocate con decreto motivato, quando sopravvengono modificazioni degli elementi indicati nel secondo comma; devono essere revocate quando l'imputato viola taluno degli obblighi impostigli ».

#### Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se imputata è una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi, e non vi ostano gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, il giudice può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecuzione del mandato di cattura e, quando questo è obbligatorio, ordina che l'imputato rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Contro il provvedimento previsto nel comma precedente può essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

#### Art. 6.

L'articolo 263 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 263. - *Impugnabilità delle ordinanze del giudice* — Il pubblico ministero può richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge nonché, nei casi di cui al quarto comma dell'articolo 254, la revoca delle misure disposte dal giudice.

Se il giudice non accoglie la richiesta, se applica una delle misure previste dall'articolo 254, o se dispone la revoca del mandato di cattura, la relativa ordinanza può essere appellata dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale.

Sull'appello decide in ogni caso, incamera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per Cassazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato e il suo difensore ».

#### Art. 7.

L'articolo 263-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 263-bis - *Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto.* — Salvo che si tratti di mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria, l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto o del provvedimento di cui alla seconda parte del terzo comma dell'articolo 254 ovvero del decreto di revoca di una misura disposta in luogo della carcerazione preventiva, emessi nel corso dell'istruzione o dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio.

La richiesta deve essere proposta, con le forme previste dagli articoli 197 e 198, o dall'articolo 80 quando si tratti di imputato detenuto, entro cinque giorni dall'esecuzione del provvedimento o, se trattasi di imputato latitante, dalla data della notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173.

Avverso i mandati e gli ordini di cattura o di arresto ovvero avverso il decreto di revoca delle misure disposte in luogo della carcerazione preventiva, per i quali non è prevista richiesta di riesame, può essere proposto dall'imputato ricorso per Cassazione per violazione di legge.

La richiesta di riesame e il ricorso per Cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento ».

#### Art. 8.

Dopo l'articolo 263-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 263-ter - *Provvedimenti del giudice competente per il riesame.* — Sulla richiesta di riesame prevista negli articoli precedenti decide il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorità che ha emesso il provvedimento.

L'autorità che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente o comunque non oltre ventiquattro ore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al tribunale competente.

Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato.

Il termine indicato nel comma precedente può essere prorogato dal tribunale di altri tre giorni, con decreto motivato, se la proroga è necessaria per la complessità dei fatti oggetto dell'imputazione.

Il decreto di proroga emanato a norma del comma precedente deve essere comunicato al presidente della corte d'appello.

Se il tribunale non decide entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto cessa di avere efficacia ».

#### Art. 9.

Dopo l'articolo 263-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 263-quater - *Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame.* — Avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo precedente è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato o del suo difensore.

Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza ».

#### Art. 10.

Nel secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale le parole « sommaria enunciazione » sono sostituite dalle altre: « specifica enunciazione degli indizi di colpevolezza ai sensi dell'articolo 252 ».

#### Art. 11.

Nell'articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma:

« Quando sia disposta la misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza, gli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica provvedono a darne immediata comunicazione all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nel mandato stesso ».

#### Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La durata della custodia preventiva decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne fermato o arrestato o dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del provvedimento emesso a norma del terzo comma dell'articolo 254 ».

### Art. 13.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 272-*bis* del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« Durante l'istruzione, sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-*ter*.

Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente può essere proposto ricorso per Cassazione ».

### Art. 14.

Al primo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, dopo le parole « stato di custodia preventiva », sono inserite le altre: « anche se in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« Il giudice può altresì sostituire lo stato di custodia preventiva con l'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza.

Alla misura prevista nel comma precedente si applicano gli articoli 278, 279, 280, 281, 292, primo e secondo comma, 375, terzo comma, e 503, ultimo comma ».

### Art. 15.

Dopo il secondo comma dell'articolo 279 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« L'ordinanza con la quale si dispone l'applicazione della misura prevista nel terzo comma dell'articolo 277 è immediatamente comunicata all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nel provvedimento ».

### Art. 16.

L'articolo 281 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Artf. 281 - *Facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria.* — Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria emesse dal pretore nell'istruzione o dal giudice istruttore.

Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-*ter*.

Si applicano il quarto, il quinto e l'ultimo comma dell'articolo 272-*bis* ».

### Art. 17.

Dopo il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano anche se l'arrestato, dopo essere stato presentato all'udienza, è liberato ai sensi dell'articolo 263-ter ».

### Art. 18.

Nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, recante norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale, dopo le parole « libertà provvisoria », sono aggiunte le altre: « o sull'applicazione della misura prevista nel terzo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale ».

### Art. 19.

Nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, come modificato dall'articolo 3 della legge 21 marzo 1958, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « L'attestazione della autenticità della firma non occorre per la richiesta di riesame o la dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato che sia sottoposto alla misura prevista nell'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale ».

### Art. 20.

Nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, recante norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, dopo le parole « dell'articolo 263-bis », sono inserite le altre « o dell'articolo 263-quater ».

## Capo II

### DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO

### Art. 21.

Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 224-bis - *Convalida del sequestro*. — Nel caso in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano proceduto a sequestro devono enunciare specificatamente nel processo verbale il motivo per il quale lo hanno eseguito.

Il processo verbale deve essere immediatamente consegnato in copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e deve essere trasmesso non oltre le quarantotto ore all'autorità giudiziaria indicata nel primo capoverso dell'articolo 238. Questa, nelle quarantotto ore successive, convalida con decreto motivato il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate.

Copia del decreto di convalida deve essere immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ».

#### Art. 22.

L'ultima parte del secondo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale è sostituito dalla seguente:

« Se trattasi di reato per il quale egli non è competente, deve trasmettere gli atti del procedimento ed ogni cosa che vi si riferisce all'autorità giudiziaria competente. Procede tuttavia in ogni caso agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovino nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge autorizza il mandato di cattura, può provvisoriamente emettere mandato d'arresto ».

#### Art. 23.

Dopo l'articolo 343 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 343-bis - *Riesame del decreto di sequestro.* — Avverso il decreto di sequestro previsto dall'articolo 337 e avverso il decreto di convalida previsto dal secondo comma dell'articolo 224-bis, l'imputato, l'indiziato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre al giudice competente richiesta di riesame, anche nel merito.

Competente a decidere sulla richiesta di riesame è il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto o, qualora il sequestro sia stato operato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha convalidato il sequestro.

Il termine per la presentazione della richiesta di riesame è di dieci giorni a decorrere dalla data di esecuzione del decreto dell'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro o dalla data di notificazione della convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 263-bis e dell'articolo 263-ter. La revoca del decreto di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.

Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale possono proporre ricorso per Cassazione per violazione di leggi il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato, l'indiziato, od i loro difensori, nonché la persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza ».

### Capo III

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 24

Dopo l'articolo 392 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 392-bis - *Termini per l'attività del pubblico ministero.* — Entro un anno dalla data di iscrizione del procedimento nel registro generale degli affari penali, il pubblico ministero richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione dell'istruttoria con rito formale ».

##### Art. 25.

I procedimenti di cui agli articoli 263-bis e 263-ter del codice di procedura penale sono attribuiti ad una o più sezioni penali del tribunale, la cui composizione è indicata nelle tabelle formate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura, con predeterminazione dei magistrati titolari e supplenti. Ove l'organico lo consenta, la composizione è totalmente variata dal Consiglio superiore della magistratura ogni anno, all'atto della formazione delle tabelle.

##### Art. 26.

Per i provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie il cui ufficio ha sede nella provincia di Caserta, la competenza prevista dagli articoli 263 e 343-bis del codice di procedura penale appartiene al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

##### Art. 27.

I presidenti dei tribunali ai quali sono attribuiti i procedimenti di cui all'articolo 263, secondo comma, 263-bis, e 263-ter del codice di procedura penale devono trasmettere all'Istituto centrale di statistica, ai fini della pubblicazione annuale, complete informazioni statistiche relative all'applicazione delle procedure di riesame previste dalla presente legge.

**Art. 28.**

Il primo e il secondo comma dell'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono sostituiti dai seguenti:

« La restituzione delle cose sequestrate è ordinata dal giudice d'ufficio o su richiesta dell'interessato con istanza esente da bollo. Essa è altresì disposta con l'ordinanza di revoca del decreto di sequestro emanata ai sensi dell'articolo 343-*bis* del codice di procedura penale.

L'interessato o il suo mandatario, che riceve le cose restituite, ne rilascia ricevuta scrivendo il proprio nome e cognome nella relativa colonna del registro.

La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che l'imputato sia stato prosciolto o che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o dal responsabile civile o che il decreto di sequestro sia stato revocato ai sensi dell'articolo 343-*bis* del codice di procedura penale ».

**Art. 29.**

Il terzo comma dell'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale ».

**Art. 30.**

Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« La libertà provvisoria non può essere altresì concessa per i delitti preveduti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati dall'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale, se per i delitti previsti da tali articoli è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura ».

**Art. 31.**

La misura prevista nel primo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale non può essere disposta a favore di chi sia imputato di taluno dei reati per i quali l'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, o l'articolo 8, primo e secondo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, non consentono la concessione della libertà provvisoria, sempreché per il reato sia obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.



**Art. 32.**

Le disposizioni che riguardano le richieste di riesame previste dalla presente legge si applicano solo ai provvedimenti emanati successivamente alla sua entrata in vigore.

**Art. 33.**

In ordine alle impugnazioni già proposte alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti. Tuttavia per i ricorsi avverso ordini o mandati di cattura o di arresto ovvero contro decreti di convalida di arresto, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Corte di cassazione decide anche nel merito, nei casi in cui dalla legge stessa sia consentito il riesame del provvedimento e l'imputato ne faccia richiesta con dichiarazione presentata alla cancelleria della Corte entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 13 settembre 1982, n. 646.

(*pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 14 settembre 1982*).

**Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.**

**Capo I****DISPOSIZIONI PENALI E PROCESSUALI****Art. 1.**

Dopo l'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 416-bis - *Associazione di tipo mafioso*. — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ».

## Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 378 del codice penale è inserito il seguente:

« Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni ».

## Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 379 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente ».

#### Art. 4.

Nel primo comma dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale tra i numeri « 306 » e « 422 » è inserito il seguente: « 416-bis ».

#### Art. 5.

Nell'articolo 253 del codice di procedura penale dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

« 6) del delitto preveduto dall'articolo 416-bis del codice penale ».

#### Art. 6.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 448 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Per i delitti previsti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nel primo comma dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale il giudice, anche d'ufficio, può procedere all'esame dei testimoni ordinando che il procedimento si svolga a porte chiuse per il tempo necessario all'esame ».

#### Art. 7.

Nel secondo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in fine, sono aggiunte le seguenti parole « e associazione di tipo mafioso ».

#### Art. 8.

Dopo l'articolo 513 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 513-bis - *Illecita concorrenza con minaccia o violenza*. — Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici ».

#### Art. 9.

All'ultimo comma dell'articolo 628 del codice penale è aggiunto, dopo il n. 2), il seguente:

« 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis ».

## Capo II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE

#### Art. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti commi:

« Nei casi di grave pericolosità e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

Il soggiorno obbligatorio è disposto in un comune o frazione di esso con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti lontano da grandi aree metropolitane, tale da assicurare un efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di prevenzione e che sia sede di un ufficio di polizia ».

#### Art. 11.

Dopo l'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 7-bis. — Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo del soggiorno in un determinato comune possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune stesso ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai 10 giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4.

Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, il quale può autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

Il decreto previsto dai commi precedenti è comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Del decreto è altresì data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio ».

« Art. 7-ter. — La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, non rientri nel termine stabilito nel co-

mune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune dove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

#### Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni ».

#### Art. 13.

L'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ».

#### Art. 14.

Dopo l'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 2-bis. — Il procuratore della Repubblica o il questore competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della polizia tributaria della guardia di finanza, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio, anche al fine di accertarne la provenienza, delle persone nei cui confronti possa essere proposta una misura di prevenzione perché indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad alcuna delle associazioni previste dall'articolo 1. Accertano fra l'altro se le suddette persone siano titolari di licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso mercati anonari all'ingrosso, di concessione di acque pubbliche e diritti inerenti, nonché se risultino iscritte ad albi professionali, di appaltatori di opere o forniture pubbliche o all'albo nazionale dei costruttori.

Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con le persone indicate nel comma precedente, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti del cui patrimonio dette persone risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

Il procuratore della Repubblica e il questore, a mezzo della polizia tributaria, possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica am-

ministrazione e ad ogni istituto di credito pubblico o privato le informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica indicato nel primo comma, gli ufficiali di polizia tributaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 338, 339 e 340 del codice di procedura penale ».

« Art. 2-ter. — Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.

Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, ma non oltre un anno dalla data dell'avvenuto sequestro.

Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando è dimostrata la legittima provenienza dei beni.

Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.

I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma ».

« Art. 2-quater. — Il sequestro, disposto ai sensi dell'articolo 2-ter, è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici.

Non possono essere nominate custodi dei beni sequestrati le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, né il coniuge, i parenti, gli affini, o le persone con esse conviventi ».

#### Art. 15.

Dopo l'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 3-bis. — Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del precedente articolo 2-ter, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste, dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.

Il deposito può essere sostituito, su istanze dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.

Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangono le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che

la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.

Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari ».

« Art. 3-ter. — I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2-ter e 3-bis, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

I provvedimenti emessi dal giudice penale, con i quali si limita o si esclude la disponibilità dei beni, hanno effetto prevalente sui provvedimenti emessi, riguardo agli stessi beni, in occasione di una procedura per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ».

#### Art. 16.

Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623-bis del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che le persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.

Riguardo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche o telegrafiche e di quelle indicate dall'articolo 623-bis del codice penale, si osservano le modalità previste dagli articoli 226-ter e 226-quater, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale.

Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.



### Art. 17.

L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« L'allontanamento abusivo dal comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

### Art. 18.

L'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 575, 605, 610, 611, 612, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638 del codice penale sono aumentate e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono raddoppiate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione.

In ogni caso si procede d'ufficio ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva ».

### Art. 19.

L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche e all'albo nazionale dei costruttori di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti.

Nel corso del procedimento di prevenzione, di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale, ove sussistano motivi di particolare gravità, può sospendere le licenze, le concessioni e le iscrizioni agli albi indicate nel primo comma, di cui la persona denunciata sia titolare.

Il provvedimento che applica la misura di prevenzione comporta che le licenze, le concessioni e le iscrizioni per le quali è intervenuta decadenza non possono essere in ogni caso disposte e, se disposte, sono revocate di diritto, a favore delle persone sottoposte alle misure di prevenzione e a favore del coniuge, dei figli e delle altre persone con esse conviventi ».

## Art. 20.

Dopo l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come sostituito dalla presente legge, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 10-bis. — Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni indicate nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.

Copia del provvedimento definitivo di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero del provvedimento di cui al secondo comma del precedente articolo 10, a cura della cancelleria del tribunale, è inviata al Ministero dell'interno che provvede a darne comunicazione agli organi ed enti legittimati al rilascio delle licenze o delle concessioni, ovvero legittimati all'effettuazione delle iscrizioni, per i provvedimenti conseguenti.

Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni o iscrizioni in violazione delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo precedente ».

« Art. 10-ter. — Quando risulta, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che la persona sottoposta a misura di prevenzione partecipa direttamente o indirettamente agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche connesse alle licenze, concessioni e iscrizioni indicate nell'articolo 10 di cui siano titolari altri soggetti, nei confronti di costoro il tribunale che decide sulla misura di prevenzione dispone la decadenza delle dette licenze, concessioni e iscrizioni, che non possono, per un periodo di cinque anni, essere nuovamente disposte a loro favore e, se disposte, sono revocate di diritto. Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 10.

La disposizione del primo comma si applica anche rispetto alle licenze, concessioni o iscrizioni disposte in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia amministratore, socio o dipendente, ovvero di società di capitali delle quali la persona medesima sia amministratore o determini abitualmente in qualità di socio, di dipendente o in altro modo scelte e indirizzi.

Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-*bis* e 2-*ter* ».

« Art. 10-*quater*. — Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui all'articolo 10-*ter*, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione.

I provvedimenti previsti all'articolo precedente possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3-*ter* ».

« Art. 10-*quinquies*. — Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico che consenta la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione a persone, imprese o società sospese o decadute dall'iscrizione all'albo delle opere e forniture pubbliche o non iscrivibili allo stesso perché è intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno ».

## Art. 21.

Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Il subappaltatore è responsabile in via solidale del pagamento della sanzione pecuniaria. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al primo comma, è competente il prefetto del luogo dove le opere devono essere eseguite. Il procedimento è regolato dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

### Art. 22.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione.

### Art. 23.

Dopo il numero 2) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto il seguente:

« 2-bis) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dagli articoli 10 e 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 ».

Al numero 2) del primo comma dell'articolo 20 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono aggiunte le parole: « o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ».

Dopo il numero 2) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto il seguente:

« 2-bis) emanazione di un provvedimento che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca della iscrizione stessa ».

Le autorizzazioni di cui all'articolo 21 sono sempre subordinate alla condizione che l'affidatario del cottimo sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

### Art. 24.

Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché all'articolo 17 della presente legge in materia di misure di prevenzione si applicano anche con riferimento al reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, equiparando a tal fine alla proposta per l'applicazione della misura di prevenzione, al procedimento relativo e al provvedimento definitivo, rispettivamente, l'esercizio dell'azione penale, il procedimento penale e la sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso.

La sentenza con la quale è disposto alcuno dei provvedimenti indicati dall'articolo 3-ter e dall'articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è notificata all'interessato, il quale può proporre impugnazione contro il capo della sentenza che lo riguarda.

### *Capo III*

#### DISPOSIZIONI FISCALI E TRIBUTARIE

##### Art. 25.

A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di residenza del soggetto, procede alla verifica della loro posizione fiscale anche ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari.

Le indagini di cui al primo comma sono disposte anche nei confronti dei soggetti elencati nel secondo comma dell'articolo 2-*bis* e nel secondo comma dell'articolo 10-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza indicato al primo comma.

Per l'espletamento delle indagini gli ufficiali di polizia tributaria hanno i poteri previsti dal terzo comma dell'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché quelli attribuiti agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.

##### Art. 26.

Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui all'articolo precedente, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a lire 20 milioni intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

##### Art. 27.

Quando dalla verifica operata dalla polizia tributaria, ai sensi del precedente articolo 25, emergono reati di natura fiscale, il procuratore della Repubblica esercita l'azione penale anche anteriormente al termine indicato dal secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

## Art. 28.

La cattura è sempre obbligatoria per i delitti di carattere finanziario, valutario o societario puniti con pena detentiva e commessi da persone già condannate, con sentenza definitiva, per associazione di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Per la determinazione della durata della carcerazione preventiva si applica l'articolo 272 del codice di procedura penale, ma non possono in alcun caso essere superati i due terzi del massimo della pena irrogabile.

## Art. 29.

Se un reato finanziario, valutario o societario contestato a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misure di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, o a persona condannata con sentenza definitiva per il delitto di associazione di tipo mafioso, è connesso con altri diversi reati, non si fa luogo alla riunione del procedimento.

La competenza per i reati finanziari, valutari o societari contestati ad una delle persone indicate nel comma precedente appartiene in ogni caso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione o che è stato competente per l'associazione mafiosa.

Salvo che sia stata offerta idonea cauzione, per i reati finanziari si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro previsti dall'articolo 189 del codice penale.

## Art. 30.

Le persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e i condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, sono tenuti a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria che ha compiuto gli accertamenti di cui all'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire; entro il 31 gennaio sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.

### Art. 31.

Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 40 milioni.

Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.

## *Capo IV*

### ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL FENOMENO DELLA MAFIA

### Art. 32.

È istituita per la durata di tre anni una commissione parlamentare con il compito di:

1) verificare l'attuazione della presente legge e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni;

2) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva la iniziativa dello Stato;

3) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

### Art. 33.

La commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

Il presidente della commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

La commissione elegge due vicepresidenti e due segretari.

**Art. 34.**

L'attività ed il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta.

**Art. 35.**

Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

La commissione può, altresì, avvalersi di collaborazioni specializzate.

Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 12 ottobre 1982, n. 726.

*(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 12 ottobre 1982).*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.**

**Art. 1.**

È convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, al terzo comma, le parole: « poteri di accesso e di accertamento presso le banche o altri istituti pubblici o privati » sono sostituite con le altre: « poteri di accesso e di accertamento presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici anche economici, le banche, gli istituti di credito pubblici e privati »;*

*il quarto comma è sostituito con i seguenti:*

*« A richiesta dell'Alto Commissario, le imprese, sia individuali che costituite in forma di società, aggiudicatarie o partecipanti a gare*



pubbliche di appalto o a trattativa privata, sono tenute a fornire allo stesso notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, nonché ogni indicazione ritenute utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.

Nei confronti degli appaltatori che non ottemperino alla richiesta di cui al precedente comma ovvero forniscano notizie non corrispondenti al vero si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno. La condanna comporta la sospensione dall'albo degli appaltatori.

Le stazioni appaltanti opere pubbliche sono tenute a fornire all'Alto Commissario, ove questi ne faccia richiesta, le documentazioni relative alle procedure di aggiudicazione e ai contratti di opere eseguite o da eseguire »;

*Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti articoli:*

« Art. 2-bis. — All'articolo 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

« Art. 2-*quinqüies*. — Le spese al sequestro eseguito ai sensi dell'articolo 2-*quater* sono anticipate dallo Stato, secondo le norme previste dalla tariffa in materia, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, senza diritto al recupero nel caso in cui non segua l'applicazione della misura di prevenzione.

I beni confiscati ai sensi del terzo comma dell'articolo 2-*ter* sono devoluti allo Stato; si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal codice di procedura penale e quelle di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 602.

Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dell'art. 3-*bis* sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368; quelle relative all'esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59 ».

Art. 2-*ter*. — All'articolo 17 della legge 13 settembre 1982, n. 646, dopo le parole: « L'allontanamento abusivo dal comune », sono inserite le seguenti: « o dalla frazione di comune ».

Art. 2-*quater*. — All'articolo 10-*quinqüies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto con l'articolo 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole: « sospese o decadute dall'iscrizione all'albo delle opere e forniture pubbliche o non iscrivibili allo stesso » sono sostituite dalle seguenti: « sospese o decadute dalla iscrizione agli albi di appaltatori di opere o forniture pubbliche, o all'albo nazionale dei costruttori, o non iscrivibili agli stessi ».

Art. 2-*quinquies*. — All'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta. L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto ».

Art. 2-*sexies*. — Per le forniture di beni e servizi derivanti dalla presente legge il Provveditorato generale dello Stato procederà a trattativa privata senza limite di spesa, essendo le forniture stesse equiparate a quelle previste dall'articolo 2, secondo comma, lettera d), della legge 30 marzo 1981, n. 113 ».

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

DECRETO LEGGE 14 maggio 1982, n. 257.

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 17 maggio 1982).

**Proroga di un anno della legge 26 giugno 1981, n. 330, riguardante l'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 57 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di urgenza di prorogare di un anno la legge 26 giugno 1981, n. 330, che ha convertito in legge il decreto-

legge 16 maggio 1981, n. 214, concernente elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

**Art. 1.**

La legge 26 giugno 1981, n. 330, che ha convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1981, n. 214, è prorogata di un anno.

**Art. 2.**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**DECRETO LEGGE 6 settembre 1982, n. 629.**

*(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 6 settembre 1982).*

**Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il coordinamento delle attività dirette alla prevenzione ed alla lotta contro la delinquenza mafiosa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

## EMANA

il seguente decreto:

## Art. 1.

Il Ministro dell'interno, ai fini della prevenzione e della lotta contro la delinquenza mafiosa, può delegare ad un prefetto della Repubblica, che assume il titolo di Alto commissario, poteri di coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia, sul piano locale e sul piano nazionale.

Con proprio decreto il Ministro dell'interno stabilisce modalità e limiti per l'esercizio della delega e può dettare specifiche disposizioni per l'organizzazione di uffici e servizi presso le prefetture, assegnando il relativo personale, anche in deroga alle norme vigenti.

All'Alto commissario sono attribuiti, per l'esercizio delle sue funzioni, anche in deroga alle disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento presso le banche o altri istituti pubblici o privati, con la possibilità di avvalersi allo scopo degli organi di polizia tributaria.

A richiesta dell'Alto commissario, le imprese costituite in forma di società, aggiudicatrici o partecipanti a gare pubbliche di appalto, sono tenute a fornire allo stesso ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari delle azioni o delle quote sociali.

All'Alto commissario spetta ogni altro potere attribuito all'autorità di pubblica sicurezza ivi compreso il potere di intercettazione telefonica ai sensi dell'art. 226-sexies del codice di procedura penale.

L'Alto commissario è destinatario di tutte le comunicazioni provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, quando riguardino fatti comunque connessi ad attività mafiose. L'Alto commissario, di intesa con il Direttore del SISDE, può disporre, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, delle strutture e dei mezzi del Servizio, secondo modalità stabilite nel decreto di cui al precedente secondo comma.

## Art.2.

All'Alto commissario è attribuita una speciale indennità disciplinata, anche nella misura, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa farà carico al capitolo n. 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1982 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

## Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA** 26 giugno 1981.

*(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 3 agosto 1982).*

**Utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retributivo per l'aggiornamento professionale del personale civile dello Stato.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 15, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che disciplina il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 dello stesso mese, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 353, con cui è stata conferita la delega di funzioni al Ministro della funzione pubblica;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

**DECRETA:**

##### Art. 1.

L'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito prevista dall'art. 15, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'aggiornamento professionale mediante corsi istituiti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero per il conseguimento del titolo di istruzione della scuola dell'obbligo, è disciplinata dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Per i corsi di aggiornamento cui il dipendente sia obbligato a partecipare, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 e 20 giugno 1977, n. 701.

##### Art. 2.

La Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenute presenti le proposte avanzate dalle singole amministrazioni e sentite le

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in ordine alle esigenze di aggiornamento professionale del personale, formula annualmente un programma di corsi della durata non superiore a 150 ore.

Il programma è approvato con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Il parere del suddetto Consiglio superiore si intende acquisito qualora non vengano formulate obiezioni entro sessanta giorni dalla ricezione del programma stesso.

La Scuola superiore della pubblica amministrazione provvede direttamente all'organizzazione dei corsi, ovvero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, ne autorizza lo svolgimento presso le amministrazioni.

### Art. 3.

Gli impiegati che si trovino nelle condizioni previste di ciascun corso, possono presentare domanda di ammissione, in carta semplice, all'amministrazione di appartenenza.

L'elenco degli ammessi per ciascun corso è formulato dall'amministrazione di appartenenza, tenendo conto sia delle esigenze dei vari uffici, sia del numero dei posti attribuiti a ciascuna amministrazione nella programmazione generale dei corsi stessi.

A parità di condizioni di ammissibilità, verrà data la precedenza a coloro che non abbiano frequentato altri corsi. In ogni caso non sono ammesse richieste di frequenza per il personale che abbia frequentato un corso nei due anni precedenti o comunque un corso per il quale non sono intervenute successive sostanziali modifiche al programma.

Per gli impiegati che abbiano conseguito la nomina, tramite pubblico concorso, alla settima o all'ottava qualifica funzionale la frequenza ad uno dei corsi di cui al precedente art. 2, può essere richiesta non prima, di massima, che siano trascorsi almeno cinque anni dalla frequenza del corso di formazione previsto dalle vigenti disposizioni.

Per alcune qualifiche funzionali, o profili professionali, possono essere previste forme di aggiornamento a distanza o per corrispondenza che, comunque, comportino periodi di applicazione pari a 150 ore all'anno.

Tale tipo di aggiornamento può essere altresì utilizzato per integrare le conoscenze di impiegati che abbiano partecipato in precedenza a corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Per tale tipo di attività la Scuola stessa potrà avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni o istituti specializzati.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al precedente art. 2.

**Art. 4.**

Il premesso di 150 ore retribuite per il conseguimento del titolo di istruzione della scuola dell'obbligo può essere concesso a ciascun impiegato per non più di due anni entro i limiti di un contingente determinato annualmente con decreto del Ministro competente, sentite le organizzazioni sindacali interessate.

Il permesso di cui al precedente comma può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per l'aggiornamento di cui ai precedenti articoli, purché non si superino complessivamente le 150 ore annuali.

**Art. 5.**

È fatto obbligo al personale ammesso a frequentare i corsi previsti dal presente decreto, di osservare, pena l'esclusione dal corso, le modalità di frequenza stabilite dalla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Alla fine di ogni corso, avrà luogo un esame teorico-pratico da svolgersi con una breve tesi scritta ed un colloquio diretti ad accertare il profitto conseguito durante la frequenza del corso.

Le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico, nonché ogni altra disposizione di attuazione saranno precisati dal programma dei corsi approvato ai sensi del precedente art. 2.

**DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1982.**

*(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 22 maggio 1982).*

**Rideterminazione dell'indennità di trasferta e di altre indennità ad essa connesse, per il personale statale, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale.**

Vista la legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni sul trattamento di missione e di trasferimento ai magistrati, agli avvocati ed ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali che consentono, tra l'altro, di rideterminare annualmente, nel limite del 12 per cento delle misure in atto nell'anno precedente, le misure dell'indennità di trasferta e di altre indennità, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, sul trattamento di missione e di trasferimento per altre categorie di dipendenti statali, il quale prevede analoga facoltà di rideterminazione nello stesso limite del 12 per cento;

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, che attribuiscono al personale dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette una particolare indennità di trasferta, rideterminabile, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, secondo le disposizioni di cui al suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 513;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 69 dell'11 marzo 1981, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1981, le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennità a decorrere dal 1° gennaio 1982 occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1981 e 1980 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e del commercio presi a base per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 30 gennaio 1982, n. 2699, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata del 18,37 per cento;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopraindicate indennità nel limite del 10 per cento, operando gli arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni;

#### DECRETA:

##### Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:

a) l'indennità di trasferta (art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata:

- da L. 36.300 a L. 40.000;
- da L. 30.300 a L. 33.400;
- da L. 25.700 a L. 28.300;
- da L. 18.700 a L. 20.600;
- da L. 13.400 a L. 14.800;

b) l'indennità per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi serviti da ferrovia (art. 8, comma terzo, della legge 26 luglio 1978, n. 417) è elevata da lire 81 a L. 90;

c) l'indennità per percorsi o frazioni di percorso non serviti da servizi di linea (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 134 a L. 148;



d) l'indennità per percorsi effettuati a piedi (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 201 a L. 222;

e) l'indennità per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi non serviti da ferrovia (art. 8, comma sesto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 201 a L. 222.

#### Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 le misure dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 1 e 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, sono aumentate del 10 per cento, con arrotondamento per eccesso a lira intera.

#### DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1982.

*(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 7 del 15 aprile 1982).*

#### **Estensione al Corpo degli agenti di custodia delle « Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » vigenti per i militari dell'Arma dei carabinieri.**

Visto il D.M. 18 novembre 1981, con il quale sono state estese al Corpo degli Agenti di Custodia le « Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » vigenti per i militari dell'Arma dei Carabinieri;

Ritenuta la necessità di adeguare il disposto dell'art. 25 del predetto decreto alla legge 5 maggio 1976, n. 187, recante norme sul riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze Armate;

#### DECRETA:

##### *Articolo unico*

L'art. 25 del decreto ministeriale 18 novembre 1981 è sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1982, dal seguente:

##### **1. - Degenza.**

Il periodo di degenza non è computato come licenza, ma è considerato solo ricovero in luogo di cura.

##### **2. - Decisioni sanitarie.**

L'organo sanitario, all'atto della dimissione del militare ricoverato o in osservazione, fissa la misura della inidoneità al servizio in-

formandone il Corpo di appartenenza che trasforma il periodo di inidoneità in licenza ordinaria e straordinaria, a secondo dei casi, come appresso specificato.

3. - Computo del periodo di inidoneità al servizio.

a) Ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, vicebrigadieri e militari di truppa in servizio continuativo, indipendentemente dal fatto che l'inidoneità dipenda o meno da causa di servizio:

I - per i periodi di durata non superiore a 30 giorni, licenza straordinaria di convalescenza per coprire l'intero periodo di inidoneità;

II - per i periodi di durata superiore a 30 giorni, ovvero qualora l'inidoneità si ripetesse in tempi diversi, superando complessivamente la durata di 30 giorni:

— licenza straordinaria di convalescenza fino ad un massimo di due mesi nell'anno in corso;

— aspettativa per infermità fino ad un massimo di due anni per quinquennio.

L'interessato, a domanda, può:

— essere collocato in aspettativa per infermità in qualsiasi momento della licenza di convalescenza;

— fruire, prima del secondo mese di licenza di convalescenza, la licenza ordinaria non ancora goduta nell'anno.

b) Sottufficiali in ferma, rafferma, richiamati; militari di truppa in ferma o in rafferma, indipendentemente dal fatto che l'infermità dipenda o meno da causa di servizio:

I - per i periodi di durata non superiore a 30 giorni, licenza straordinaria di convalescenza per coprire l'intero periodo di inidoneità;

II - per i periodi di durata superiore a 30 giorni, ovvero qualora l'inidoneità si riferisse in tempi diversi, superando complessivamente la durata di 30 giorni, licenza straordinaria di convalescenza:

— fino ad un massimo di un anno per ogni periodo di ferma, rafferma, richiamo di durata inferiore a tre anni;

— fino ad una massimo di due anni per ogni periodo di ferma, rafferma, richiamo uguale o superiore a tre anni;

In ogni caso, la licenza straordinaria di convalescenza non può essere superiore complessivamente a due anni nel quinquennio.

L'interessato, prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza, può fruire, a richiesta, la licenza ordinaria ancora spettante nell'anno in corso.

Il militare del presente gruppo che, essendo cessato dalla ferma volontaria, o rafferma, o richiamo, per non aver riacquisito l'idoneità al termine del periodo massimo di licenza di convalescenza

consentito, qualora l'infermità sia dipendente da causa di servizio, continua, se del caso, a fruire di cure a domicilio o di ricovero in luogo di cura, sino a quando nei suoi confronti non possa essere adottato un provvedimento medico-legale definitivo.

**c) Militari di truppa in servizio di leva:**

licenza straordinaria di convalescenza nella misura necessaria per coprire l'intero periodo di inidoneità;

qualora il periodo di inidoneità dovesse protrarsi oltre il termine della ferma di leva:

— ove sia in corso la pratica per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il militare viene collocato in licenza straordinaria in attesa della definizione della pratica medico-legale;

— ove sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, il militare non potrà essere collocato in congedo sino a quando non sia definita la sua posizione medico-legale ai fini della idoneità al servizio.

Rimane fermo il disposto di cui al D.M. 25 novembre 1977 che prevede la restituzione al Distretto Militare della guardia di custodia ausiliaria che sia rimasta in modo continuo o discontinuo assente dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio per un periodo superiore a giorni 60.

**DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1982.**

*(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982).*

**Variante al piano di edilizia penitenziaria.**

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto il decreto interministeriale in data 1° giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 6 giugno 1981;

Premesso che occorre provvedere ad apportare varianti sia al programma dei lavori predisposto in applicazione delle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404, sia a quello del citato decreto interministeriale 1° giugno 1981;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento dei lavori negli istituti di: Livorno, Taranto, Ancona C.C., Ariano Irpino, Aosta, Bergamo, Novara, Carinola, Padova, Como, Vicenza, Prato, Firenze, Cagliari C.P.M., Matera, Cagliari U.G.M., Chieti, Crotone, attesa la necessità di avere urgentemente la disponibilità degli stessi;

Considerato che per alcuni istituti previsti nel programma approvato con decreto interministeriale 1° giugno 1981 sono già disponibili le aree di sedime per la loro costruzione, occorre provvedere alla assegnazione dei relativi fondi;

Considerato che è necessario incrementare del 20 % i finanziamenti concessi con decreto interministeriale 5 febbraio 1982 ad alcuni istituti previsti nel programma di cui al citato decreto interministeriale 1° giugno 1981, al fine di compensare la lievitazione dei prezzi nel frattempo intervenuta;

Considerato che occorre provvedere alla assegnazione di un finanziamento integrativo necessario per gli studi geognostici relativi agli istituti previsti nella Lombardia (Pavia, Vigevano, Cremona);

Considerato che a seguito dello stralcio della custodia preventiva minorenni di Trieste è stata recuperata la somma di lire 300 milioni della legge n. 404/1977 per l'esercizio 1979 e che la stessa è stata aggiunta alla disponibilità di L. 5.100.000.000;

Considerato che nel precedente decreto 14 maggio 1982 è stata erroneamente indicata la disponibilità dei fondi della legge n. 119/1981 per l'esercizio finanziario 1981 di L. 5.116.862.000 e per l'esercizio finanziario 1982 di L. 104.481.000.000 e che la stessa è rispettivamente di L. 2.215.862.000 e di L. 102.480.500.000;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

#### DECRETA:

È approvata l'assegnazione dei fondi necessari all'esecuzione e al completamento dei lavori per la costruzione degli istituti appresso indicati, da prelevarsi dagli stanziamenti di cui alle leggi 1° luglio 1977, n. 404 e 30 marzo 1981, n. 119, art. 20:

Istituti della Lombardia per saggi geognostici:

— L. 40.000.000, da prelevarsi dai fondi accantonati per gli interventi di cui all'art. 8 e interventi urgenti di cui alla legge n. 404/1977 esercizio 1980;

Asti C.C.:

— es. fin. 1983, L. 1.000.000.000;

— es. fin. 1983, L. 16.420.000.000;

— es. fin. 1984, L. 4.000.000.000;

Totale L. 21.420.000.000;

**Caltagirone C.C.:**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| — es. fin. 1982, L. | 1.000.000.000;         |
| — es. fin. 1983, L. | 8.000.000.000;         |
| — es. fin. 1984, L. | 3.000.000.000;         |
| <b>Totale L.</b>    | <b>12.000.000.000;</b> |

**Cremona C.C.:**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| — es. fin. 1982, L. | 1.000.000.000;         |
| — es. fin. 1983, L. | 8.000.000.000;         |
| — es. fin. 1984, L. | 3.000.000.000;         |
| <b>Totale L.</b>    | <b>12.000.000.000;</b> |

**Ferrara C.C.:**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| — es. fin. 1982, L. | 1.000.000.000;         |
| — es. fin. 1983, L. | 8.480.000.000;         |
| — es. fin. 1984, L. | 3.000.000.000;         |
| <b>Totale L.</b>    | <b>12.480.000.000;</b> |

**Lanciano C.C.:**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| — es. fin. 1982, L. | 1.000.000.000;         |
| — es. fin. 1983, L. | 8.000.000.000;         |
| — es. fin. 1984, L. | 3.000.000.000;         |
| <b>Totale L.</b>    | <b>12.000.000.000;</b> |

**Foggia C.C.:**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| — es. fin. 1982, L. | 1.000.000.000;        |
| — es. fin. 1983, L. | 5.000.000.000;        |
| <b>Totale L.</b>    | <b>6.000.000.000;</b> |

**Mistretta C.C.:**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| — es. fin. 1982, L. | 1.000.000.000;         |
| — es. fin. 1983, L. | 8.000.000.000;         |
| — es. fin. 1984, L. | 3.000.000.000;         |
| <b>Totale L.</b>    | <b>12.000.000.000;</b> |

**Noto C.R.:**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| — es. fin. 1982, L. | 1.000.000.000;         |
| — es. fin. 1983, L. | 16.160.000.000;        |
| — es. fin. 1984, L. | 3.000.000.000;         |
| <b>Totale L.</b>    | <b>20.160.000.000;</b> |

**Parma C.C. C.R.:**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| — es. fin. 1982, L. | 1.000.000.000;         |
| — es. fin. 1983, L. | 16.560.000.000;        |
| — es. fin. 1984, L. | 8.000.000.000;         |
| <b>Totale L.</b>    | <b>25.560.000.000;</b> |

**Pordenone C.C.:**

- es. fin. 1982, L. 1.000.000.000;
- es. fin. 1983, L. 13.720.000.000;
- es. fin. 1984, L. 4.000.000.000;
- Totale L. 18.720.000.000;

**Reggio Emilia C.C.:**

- es. fin. 1982, L. 1.000.000.000;
- es. fin. 1983, L. 15.000.000.000;
- es. fin. 1984, L. 5.000.000.000;
- Totale L. 21.000.000.000;

**S. M. Capua Vetere C.C.:**

- es. fin. 1982, L. 1.000.000.000;
- es. fin. 1983, L. 27.840.000.000;
- es. fin. 1984, L. 5.000.000.000;
- Totale L. 33.840.000.000;

**Sassari C.C.:**

- es. fin. 1982, L. 1.000.000.000;
- es. fin. 1983, L. 19.920.000.000;
- es. fin. 1984, L. 5.000.000.000;
- Totale L. 25.920.000.000;

**— Terni C.C.:**

- es. fin. 1982, L. 1.000.000.000;
- es. fin. 1983, L. 7.480.000.000;
- es. fin. 1984, L. 4.000.000.000;
- Totale L. 12.480.000.000;

**Urbino C.C.:**

- es. fin. 1982, L. 1.000.000.000;
- es. fin. 1983, L. 7.000.000.000;
- es. fin. 1984, L. 4.000.000.000;
- Totale L. 12.000.000.000;

**Vigevano C.C.:**

- es. fin. 1982, L. 1.000.000.000;
- es. fin. 1983, L. 7.000.000.000;
- es. fin. 1984, L. 4.000.000.000;
- Totale L. 12.000.000.000;

**Viterbo C.C. CR.:**

- es. fin. 1982, L. 1.000.000.000;
- es. fin. 1983, L. 19.920.000.000;
- es. fin. 1984, L. 5.000.000.000;
- Totale L. 25.920.000.000;

**Frosinone C.C.:**

- es. fin. 1982, L. 1.000.000.000;
- es. fin. 1983, L. 15.000.000.000;
- es. fin. 1984, L. 5.000.000.000;
- Totale L. 21.000.000.000;

**Piacenza C.C.:**

- es. fin. 1982, L. 1.000.000.000;
- es. fin. 1983, L. 9.540.000.000;
- es. fin. 1984, L. 5.000.000.000;
- Totale L. 15.540.000.000;

**Alessandria C.C.:**

- es. fin. 1983, L. 2.000.000.000;

**L'Aquila C.C.:**

- es. fin. 1983, L. 2.660.000.000;

**Agrigento C.C.:**

- es. fin. 1983, L. 2.660.000.000;

**S. Gimignano C.R.:**

- es. fin. 1983, L. 3.220.000.000;

**S. Remo C.C.:**

- es. fin. 1983, L. 2.160.000.000;

**Napoli C.C.:**

- es. fin. 1983, L. 8.200.000.000;

**Pavia C.C.:**

- es. fin. 1983, L. 2.000.000.000;

**Civitavecchia C.C.:**

- es. fin. 1983, L. 13.140.000.000;

**Lecce C.C. C.R.:**

- es. fin. 1983, L. 6.360.000.000;

**Modena C.C.:**

- es. fin. 1983, L. 2.800.000.000;

**Saluzzo C.C.:**

- es. fin. 1983, L. 2.380.000.000;

**Sciacca C.C.:**

— es. fin. 1983, L. 2.000.000.000;

**Taranto C.C.:**

— es. fin. 1982, L. 8.000.000.000;

**Padova C.R.:**

— es. fin. 1982, L. 4.932.500.000;

— es. fin. 1983, L. 10.067.500.000;

    Totale L. 15.000.000.000;

**Livorno C.C.:**

— es. fin. 1982, L. 9.700.000.000;

**Como C.C.:**

— es. fin. 1981, L. 2.200.000.000;

— es. fin. 1982, L. 5.000.000.000;

— es. fin. 1983, L. 8.500.000.000;

    Totale L. 15.700.000.000;

**Vicenza C.C.:**

— es. fin. 1982, L. 6.748.000.000;

**Prato C.C.:**

— es. fin. 1982, L. 5.200.000.000;

— es. fin. 1983, L. 10.000.000.000;

    Totale L. 15.200.000.000;

**Firenze C.C.:**

— es. fin. 1982, L. 3.000.000.000;

**Crotone C.C.:**

— es. fin. 1982, L. 4.900.000.000;

**Bergamo C.C.:**

— L. 300.000.000, da prelevarsi dai fondi accantonati per l'es. 1979 della legge n. 404/1977;

**Aosta C.C.:**

— L. 4.300.000.000, da prelevarsi dai fondi accantonati della legge n. 404/1977 nella misura di lire 405.500.000 per l'es. 1979 e di L. 3.894.500.000 per l'es. 1982;



**Ancona C.C.:**

- L. 3.500.000.000, da prelevarsi dai fondi accantonati per l'es. 1982 della legge n. 404/1977;

**Novara C.C.:**

- L. 500.000.000, da prelevarsi dai fondi accantonati per l'es. 1979 della legge n. 404/1977;

**Ariano Irpino C.C.:**

- L. 1.200.000.000, da prelevarsi dai fondi accantonati per l'es. 1979 della legge n. 404/1977;

**Carinola C.R.:**

- L. 1.513.000.000, da prelevarsi dai fondi accantonati per l'es. 1979 della legge n. 404/1977;

**Cagliari U.G.M.:**

- L. 839.500.000, da prelevarsi dai fondi accantonati per l'es. 1979 della legge n. 404/1977;

**Cagliari C.P.M.:**

- L. 2.346.270.000, da prelevarsi dai fondi accantonati per l'es. 1982 della legge n. 404/1977;

**Matera C.C.:**

- L. 350.000.000, da prelevarsi dai fondi accantonati per l'es. 1979 della legge n. 404/1977;

**Chieti C.C.:**

- L. 297.000.000, da prelevarsi dai fondi accantonati della legge n. 404/1977 nella misura di L. 292.000.000 per l'es. 1979 e di L. 5.000.000 per l'es. 1980.

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con le leggi 24 aprile 1980, n. 146, art. 25, e 30 marzo 1981, n. 119, art. 20, è la seguente:

|                                  |              |                 |
|----------------------------------|--------------|-----------------|
| per l'esercizio finanziario 1981 | . . . . . L. | 15.862.000      |
| per l'esercizio finanziario 1982 | . . . . . »  | 36.000.000.000  |
| per l'esercizio finanziario 1983 | . . . . . »  | 127.294.500.000 |
| per l'esercizio finanziario 1984 | . . . . . »  | 18.700.000.000  |

---

Totale complessivo . . . L. 182.010.362.000

**DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1982.**

*(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 9 del 15 maggio 1982).*

**Istituzione di una sezione maschile riformatorio e di una sezione di semilibertà per i minori.**

È costituito presso l'istituto di osservazione maschile per minori in custodia preventiva di Milano un istituto di osservazione femminile per minori in custodia preventiva, una sezione maschile di riformatorio giudiziario e una sezione di semilibertà per minori detenuti e internati.

Pertanto il centro di rieducazione minorenni per il distretto di Corte d'Appello di Milano è composto come segue:

Milano: Istituto di osservazione maschile e femminile per minori in custodia preventiva con sezioni maschili di prigione-scuola, riformatorio giudiziario e di semilibertà;

Milano: Ufficio di servizio sociale.

**DOCUMENTAZIONE.**

**CIRCOLARE n. 2856/5306 del 13 maggio 1982.**

**OGGETTO: Rappresentanze dei detenuti o internati previste dagli artt. 9, 12 e 27 della legge 26 luglio 1975, n. 354.**

Le rappresentanze in oggetto indicate costituiscono un importante mezzo che consente ai detenuti o internati di curare direttamente taluni loro interessi e di partecipare attivamente ad alcune fasi dell'organizzazione della vita dell'istituto.

È pertanto necessario che le direzioni degli istituti penitenziari provvedano puntualmente alla nomina, mediante sorteggio, delle citate rappresentanze e si adoperino per consentire l'effettivo svolgimento dei loro compiti.

Come è noto, la rappresentanza di cui all'art. 9, penultimo ed ultimo comma, dell'ordinamento penitenziario deve essere designata, per sorteggio, ogni mese.

Essa è composta di tre persone e, qualora nell'istituto vi siano più cucine per la preparazione del vitto, per ciascuna di quest'ultime deve essere costituita una rappresentanza (v. anche l'art. 12 del Regolamento di esecuzione).

Le altre due rappresentanze, previste, rispettivamente, dall'art. 12 e dall'art. 27 dell'ordinamento penitenziario, sono anch'esse nominate per sorteggio secondo quanto stabilito dall'art. 31 dell'ordinamento medesimo, sono costituite da tre o cinque persone, a seconda che l'istituto abbia un numero di detenuti o internati presenti non superiore o superiore a cinquecento unità, e durano in carica quattro mesi (v. gli artt. 21, 56 e 62 del regolamento di esecuzione).

È superfluo rammentare che, anche negli istituti che ancora non dispongono del regolamento interno approvato, nel quale siano stabilite le modalità del sorteggio, in applicazione delle norme di legge e di regolamento che disciplinano la materia e per effetto delle disposizioni emanate con le circolari numero 2251/4706 del 20 agosto 1975, n. 2252/4707 del 21 agosto 1975, n. 2380/4834 del 17 dicembre 1976 e n. 2593/5046 del 16 marzo 1979, deve comunque procedersi alla nomina, per sorteggio, delle suddette rappresentanze, tenendo anche conto di quanto precisato nella lettera c) della circolare n. 2386/4840 dell'11 gennaio 1977.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza di quanto sopra, al fine di garantire la costituzione ed il regolare funzionamento delle rappresentanze in oggetto. Prego assicurare.

Grazie.

IL DIRETTORE GENERALE  
UGO SISTI

CIRCOLARE n. 2860/5310 del 17 maggio 1982.

**OGGETTO: Mansioni operai specializzati infermieri.**

In merito alle mansioni del personale in oggetto specificato si precisa che il medesimo deve assicurare negli ospedali psichiatrici, nei centri di osservazione giudiziari e nelle infermerie degli istituti di prevenzione e di pena la assistenza e le cure in favore dei reclusi ammalati, infermi o feriti in conformità delle prescrizioni rilasciate dal medico; collaborare con quest'ultimo predisponendo strumenti ed equipaggiamenti a lui necessari.

Per nessun motivo possono essere addetti alla sorveglianza e custodia dei detenuti, riservata agli agenti di custodia o alle vigilatrici penitenziarie.

Gli infermieri possono, *in caso di assoluta necessità, riconosciuta dal medico dell'Amministrazione*, accompagnare detenuti malati, infermi o feriti nelle traduzioni degli stessi, facendo ritorno all'istituto di appartenenza al termine della traduzione stessa.

IL DIRETTORE GENERALE  
UGO SISTI

CIRCOLARE n. 2865/5315 del 24 maggio 1982.

**OGGETTO: Proroga del limite di età per il collocamento in congedo del personale militare di custodia. Applicazione del decreto-legge 14 maggio 1982, n. 257.**

Si comunica che la *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 17 maggio 1982, ha pubblicato, tra l'altro, il D.L. 14 maggio 1982, n. 257 con il quale è stata prorogata, di un anno, l'efficacia della legge 22 maggio 1976, n. 392, che prevedeva il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, al compimento del 58° anno di età.

Pertanto, tutto il personale di custodia che compirà il 55° anno di età, dal 18 maggio 1982 al 18 maggio 1983 continuerà a prestare servizio sino al compimento del 58° anno di età.

Tuttavia, i militari che si trovino nelle condizioni di cui sopra e che intendano fruire del collocamento in congedo con l'applicazione del limite più basso di età (55° anno, cfr. artt. 26 e 93 della legge 18 febbraio 1963, n. 173), devono produrre *immediatamente* istanza in carta semplice, che le direzioni dovranno trasmettere a questo Ministero entro e non oltre il 15° giorno dalla ricezione della presente circolare, comunicandone i nominativi telegraficamente.

Quanto precede dovrà essere notificato a tutto il personale militare interessato.

Si prega assicurare.

IL DIRETTORE GENERALE  
UGO SISTI

CIRCOLARE n. 2873/5323 del 29 giugno 1982.

**OGGETTO: Biblioteca dei detenuti e degli internati.**

A seguito della circolare n. 2857/5307 del 14 maggio 1982 dell'Ufficio Segreteria - Rep. II di questa Direzione Generale relativa ai nuovi limiti di spesa stabiliti per diversi capitoli di bilancio, fra i quali il cap. 2105 amministrato da questo Ufficio, ed a parziale modifica di quanto disposto con la circolare n. 2711/5164 del 6 agosto 1980 relativa all'oggetto, si precisa che a partire dal 1° luglio 1982 le spese necessarie all'acquisto di libri ed all'abbonamento a quotidiani e periodici saranno autorizzate dalle stesse autorità e con le stesse procedure di cui alla summenzionata circolare n. 2857/5307.

Prima dell'autorizzazione all'acquisto, tuttavia, le SS.LL. invieranno l'elenco dei libri prescelti dalla Commissione *ex art.* 12 legge 354/1975, unitamente a copia del verbale della riunione della stessa Commissione all'Ispettore Distrettuale per una necessaria preventiva verifica circa il rispetto dell'equilibrata rappresentazione del pluralismo esistente nella società esterna.

Nulla è mutato per quanto concerne l'acquisto di libri e l'abbonamento a quotidiani e periodici per importi superiori a L. 4.800.000.

Pregasi assicurare.

IL DIRETTORE GENERALE  
UGO SISTI

CIRCOLARE n. 12 Cong./SE/vf/2862/5312 del 9 luglio 1982.

**OGGETTO: Disposizioni in tema di congedi straordinari e aspettative.**

Si fa seguito alla circolare n. 2642/5095/*ter* del 14 ottobre 1980 per precisare che, a norma delle vigenti disposizioni, il dipendente, assente dal servizio, che richiede l'aspettativa per infermità, deve essere obbligatoriamente sottoposto a visita medico-fiscale anche se l'assenza è limitata ad un solo giorno.

Si lascia, invece, ampia facoltà ai direttori degli istituti e dei servizi per disporre l'accertamento fiscale per i periodi di malattia da considerarsi come congedo straordinario.

Pertanto, al fine di reprimere gli abusi, si suggerisce di procedere ad opportuni controlli fiscali nei confronti di quegli impiegati che si assentino dal servizio con frequenza oppure che di norma accusino malattie nei giorni precedenti o successivi a festività.

Nei casi previsti, se il personale si trova temporaneamente in località diverse da quella di appartenenza, si suggerisce di procedere ad accertamento medico-fiscale, effettuato « ora per allora », al rientro in sede del dipendente oppure, non appena avuto notizia dell'assenza dell'impiegato, di disporre nei suoi confronti tempestiva visita medico-fiscale per il tramite del medico della Unità Sanitaria locale, dove egli ha eletto temporaneo domicilio.

Nel caso in cui quest'ultima ipotesi comporti difficoltà di realizzazione, si consiglia di rivolgersi al direttore dell'istituto più vicino alla dimora del dipendente affinché si possa procedere all'accertamento sanitario per il tramite di un medico privato.

Con l'occasione si fa notare che in virtù della legge dello Stato 23 dicembre 1978, n. 833 e la Legge Regionale 6 dicembre 1979, n. 93, le U.S.L., fra le diverse funzioni medico legali, hanno anche il compito di accertare — su proposta — lo stato di incapacità temporanea al lavoro del dipendente statale.

Ribadito quanto già espresso nella circolare più sopra citata e cioè che le visite medico-fiscali devono essere effettuate da medici che non abbiano frequenti rapporti, per soli motivi di ufficio, con il personale dipendente, si suggerisce nei casi di urgenza, di avvalersi dell'opera di medici privati, il cui onorario è regolato dal D.P.R. 28 dicembre 1965, n. 1763 — Parte generale — n. 1, lettera c) ed e) e n. 3, lett. a).

Si comunica, inoltre, che la *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1982 ha pubblicato la legge 23 marzo 1982, n. 98, che converte il D.L. 25 gennaio 1982, n. 16, concernente misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal servizio sanitario nazionale.

La nuova disciplina dispone tra l'altro che, a decorrere dal 1° gennaio 1982 « per le cure idrotermali, elioterapiche e climatiche *non è consentita la concessione di congedi straordinari* » e che « sono abrogate le norme che consentono di usufruire delle cure... al di fuori dei congedi ordinari ».

Si fa osservare, tuttavia, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare n. 27483/523-158 del 25 maggio 1982 ha trasmesso a tutti i Ministeri, per i riscontri di competenza, schema di disegno di decreto legge concernenti la interpretazione autentica dell'art. 1, lett. a) ultima alinea del D.L. n. 16/82 citato, nel testo modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 98 concepito in un unico articolo che così si compone:

« L'art. 1, lettera a) — ultima linea — del decreto legge 25 gennaio 1982, n. 16, nel testo modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 98, va interpretato nel senso che il divieto di concessione di congedo straordinario per le cure idrotermali elioterapiche e climatiche non si applica, quando trattasi di cure necessarie allo stato di invalidità, ai mutilati di guerra o per servizio, nonché ai mutilati ed invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi ».

Nell'attesa che l'interpretazione venga discussa ed eventualmente approvata, gli interessati potranno fruire del congedo ordinario salvo conversione del periodo in congedo straordinario per cure, secondo le modalità già elencate nella precedente circolare n. 2642/5095/ter del 14 ottobre 1980.

Si comunica infine che, in ottemperanza delle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ufficio Riforme della Pubblica Amministrazione — con circolare n. 24560/17 del 25 marzo 1980, il dipendente al quale, su richiesta, sia stata accordata la aspettativa per motivi di famiglia, deve inviare alla Segreteria — Reparto II — di questa Direzione Generale la propria tessera di riconoscimento mod. AT, per la prescritta annotazione.

Si resta in attesa di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
UGO SISTI

CIRCOLARE n. 2886/5336 del 19 agosto 1982.

**OGGETTO: Ammontare delle somme che possono essere spese dai detenuti e internati per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi. Anno 1982.**

In applicazione dell'ultimo comma dell'art. 25 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del sesto comma dell'art. 54 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, e con richiamo a quanto è stato precisato precedentemente e, per ultimo, con la circolare n. 2738/5191 del 7 gennaio 1981, questo Ministero, in considerazione del continuo aumento dei prezzi, è pervenuto alla determinazione di rivedere l'ammontare delle somme in oggetto indicate.

A decorrere dalla data odierna, i limiti massimi di importo delle somme suddette sono stabiliti come segue:

a) *spese per gli acquisti e la corrispondenza:*

- misura mensile L. 280.000;
- misura settimanale L. 70.000;

b) *invii ai familiari o conviventi:* L. 120.000 al mese, salva la facoltà della direzione di autorizzare l'invio di somme di importo superiore, quando trattasi di reddito di lavoro dipendente (remunerazione, retribuzione) o di utile finanziario derivante dalla produzione artigianale, intellettuale o artistica, di pensioni, di indennità di malattia, di prestazioni integrative.

Per quanto riguarda i limiti di spesa indicati sub a), come precisato nella circolare n. 2838/5288 del 2 marzo 1982, riguardante « Parità di condizioni di vita fra i detenuti e gli internati », essi si applicano alle spese relative a tutti gli acquisti in genere ed alla corrispondenza (epistolare, telegrafica e telefonica) e non soltanto alle spese per l'acquisto di generi ed oggetti in vendita presso lo spaccio dell'istituto.

In merito alle somme indicate sub b), si precisa che l'invio delle medesime potrà essere autorizzato soltanto se a favore dei familiari o dei conviventi, intendendosi, a tal fine, per i primi, unicamente i genitori, i figli, il coniuge, i fratelli e le sorelle; per i secondi, la persona di sesso diverso con la quale il detenuto o l'internato conviveva more-uxorio nell'ambiente libero e con la quale mantiene tuttora rapporti affettivi, nonché i figli minorenni di detta persona. Per quanto riguarda la dimostrazione della sussistenza del rapporto di convivenza, si richiamano espressamente le disposizioni impartite in proposito con la circolare n. 2509/4962 del 17 marzo 1978.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza di quanto sopra e di garantire che l'utilizzazione del peculio avvenga sempre in conformità delle disposizioni in vigore.

Si prega di assicurare adempimento.

IL MINISTRO  
CLELIO DARIDA

CIRCOLARE n. 2892/5342 dell'8 ottobre 1982.

**OGGETTO: Spese inerenti alla difesa legale.**

Alcune direzioni hanno chiesto di conoscere se i detenuti e gli internati possano o meno inviare somme di denaro ai propri difensori, dal momento che la circolare n. 2886/5336 del 19 agosto 1982, riguardante l'« Ammontare delle somme che possono essere spese dai detenuti e internati per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi - Anno 1982 », nulla dispone al riguardo.

Poiché trattasi di questione che interessa la generalità degli istituti penitenziari, si ritiene opportuno fare le seguenti precisazioni.

In base al combinato disposto di cui al secondo e quarto comma dell'art. 54 del Regolamento di esecuzione, il fondo disponibile può essere utilizzato anche per le spese inerenti alla difesa legale e può anche superare il limite massimo stabilito (un milione per i condannati e gli internati; due milioni per gli imputati) nel caso in cui l'eccedenza debba essere immediatamente utilizzata per sostenere le spese inerenti alla difesa legale.

Tanto l'Ordinamento penitenziario, quanto il relativo Regolamento di esecuzione, non prevedono alcun limite di somma per le spese inerenti alla difesa legale. Infatti, i limiti di somma previsti dall'ultimo comma dell'art. 25 dell'Ordinamento penitenziario e dal sesto comma dell'art. 54 del relativo Regolamento di esecuzione si riferiscono soltanto alle spese per gli acquisti autorizzati (salvo la deroga di cui al settimo comma del detto art. 54 Reg. esec. ed alle spese per la corrispondenza, nonché agli invii di denaro ai familiari o conviventi.

Si deve, pertanto, escludere che le disposizioni contenute nella lettera b) della citata circolare n. 2886/5336 del 19 agosto 1982, in ordine alle somme che i detenuti e gli internati possono essere autorizzati ad inviare soltanto se a favore dei loro familiari o conviventi, vengano erroneamente intese come impossibilità di autorizzare il pagamento di spese per la difesa legale.

Posto quanto sopra e considerato che per poter autorizzare la corresponsione di somme ai difensori occorre accertare anche il motivo della spesa, si ritiene che, ferme restando le disposizioni



vigenti in materia fiscale, il pagamento delle spese inerenti alla difesa legale debba avvenire su presentazione della parcella, la quale, ove si riferisca ad un procedimento in corso, dovrà recare l'indicazione del procedimento medesimo (numero del registro generale e Autorità giudiziaria) e dovrà essere acquisita in copia agli atti della direzione.

Si prega di assicurare adempimento.

IL MINISTRO  
CLELIO DARIDA

LETTERA CIRCOLARE n. 988991/8 Rag. del 4 giugno 1982.

**OGGETTO: Aggiornamento limite di spesa Cap. 2102.**

In riferimento alla circolare n. 2857/5307 del 14 maggio 1982 della Segreteria, quest'ufficio al fine di rendere più agevole l'organizzazione del servizio sanitario presso gli Istituti di Prevenzione e Pena, a parziale modifica delle precedenti circolari, dispone quanto segue.

Le SS.LL. entro il 15 novembre di ogni anno dovranno trasmettere un programma delle attività che si dovranno svolgere e delle esigenze che si dovranno soddisfare nel settore sanitario nel corso del successivo esercizio finanziario.

Tale programma dovrà essere trasmesso all'Ispettorato Distrettuale il quale, valutata l'adeguatezza dello stesso alle necessità dell'istituto, provvederà a sua volta ad inoltrarlo all'Ufficio XI per la definitiva approvazione.

I progetti esaminati verranno restituiti con l'autorizzazione ad attuare le proposte in essi contenute entro i nuovi limiti di spesa stabiliti dalla succitata circolare.

Qualora si dovesse procedere alla realizzazione di un programma suppletivo derivante da problemi emersi successivamente alla compilazione del progetto annuale, o intervenissero necessità straordinarie che comportino una spesa superiore a lire 4.800.000 le Direzioni provvederanno ad inoltrare a quest'Ufficio, tramite gli Ispettori, che esprimeranno il proprio parere, le richieste di autorizzazioni suppletive.

Si precisa comunque che, indipendentemente dai nuovi limiti entro i quali si potrà provvedere all'acquisto e all'immediata contabilizzazione delle spese che fanno carico al cap. 2102 per l'assistenza sanitaria ai detenuti, le SS.LL. dovranno richiedere anche per il futuro a questo Ufficio la preventiva autorizzazione per l'organizzazione dei servizi sanitari sottoindicati:

### 1) Assistenza farmaceutica

A parziale modifica della circolare n. 2640/5093 del 24 novembre 1979, concernente le modalità e le procedure di approvvigionamento farmaceutico, si dispone che anche gli istituti con un solo medico incaricato provvedano a richiedere la preventiva autorizzazione all'approvvigionamento dei farmaci mediante modello 444/A e 444/B per rifornimenti trimestrali, semestrali e per le richieste di integrazioni mensili.

Per quanto attiene all'acquisto urgente di farmaci restano ferme le disposizioni già impartite, salvo richiesta di ratifica all'Ispettorato entro il limite di spesa di un milione.

Per l'acquisto di medicinali preventivamente autorizzati non dovrà essere richiesta successiva ratifica.

### 2) Fornitura di protesi ai detenuti ed agli internati

Si confermano le disposizioni impartite con lettera circolare n. 2667/3120 del 21 febbraio 1980.

### 3) Guardia medica

Le direzioni di quegli istituti ove non è prevista per legge la guardia medica permanente, dovranno richiedere l'autorizzazione per il numero di ore di servizio da istituire, mentre provvederanno direttamente alla assunzione ed alla sostituzione dei sanitari di guardia, dopo aver proceduto alla acquisizione ed al controllo della documentazione richiesta.

### 4) Infermieri

Come per la guardia medica, dovrà essere richiesta esclusivamente l'autorizzazione per il numero di ore di servizio da istituire mentre si provvederà autonomamente al controllo delle procedure di assunzione del personale.

Le SS.LL. sono inoltre invitate ad attenersi, per l'organizzazione dei servizi sottoindicati, per i quali non dovranno richiedere la preventiva autorizzazione, alle seguenti disposizioni.

#### A) Medici incaricati

Si deve provvedere immediatamente alla sostituzione del medico incaricato, nelle circostanze previste dal 1°, 2° e 3° comma dell'art. 50 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, dopo aver acquisito e controllato direttamente la regolarità della prescritta documentazione.

Nell'ipotesi di assenze previste dagli artt. 17 e 18 della succitata legge, le SS.LL. sono autorizzate ad avvalersi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 50, di un sanitario da retribuire a parcella, secondo

le tariffe minime approvate dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici (D.P.R. 28 dicembre 1965, n. 1763).

Si provvederà quindi direttamente alla liquidazione delle parcelle redatte sulla base delle visite effettuate, imputando la relativa spesa sul Cap. 2102.

A questo Ufficio dovranno essere inviati esclusivamente il quadro semestrale delle assenze dei medici e la comunicazione delle avvenute sostituzioni.

#### *B) Specialisti*

Le SS.LL. provvederanno direttamente a stipulare convenzioni con gli specialisti la cui opera si ritenga utile e a darne successivamente comunicazione a questo Ufficio per la definitiva approvazione.

Rimane comunque imprescindibile la necessità di stipulare la convenzione con gli specialisti psichiatri ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Le parcelle saranno liquidate sulla base del tariffario predisposto da questo Ufficio dopo il controllo sulle prestazioni.

#### *C) Assistenza ai tossicodipendenti*

Le SS.LL. contatteranno le strutture territoriali competenti al fine di pervenire alla definizione di accordi che consentano l'ingresso in istituto di équipes specializzate nella cura e nell'assistenza ai tossicodipendenti.

A questo Ufficio dovranno essere trasmessi la data di inizio dell'attività ed un prontuario contenente le modalità con cui verrà effettuato l'intervento dell'équipe.

Si rammenta che il servizio di assistenza ai tossicodipendenti deve essere prestato gratuitamente dalle strutture locali competenti, ai sensi dell'art. 84 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Tuttavia se fosse necessario erogare un contributo alle USL, prive dei mezzi necessari a provvedere autonomamente, le SS.LL. dovranno pervenire alla stipula di una convenzione la cui bozza sarà richiesta a questo Ufficio.

Copia della convenzione sottoscritta dovrà essere trasmessa a questo Ufficio per la definitiva approvazione.

#### *D) Ricoveri in luoghi esterni di cura*

Si autorizzano le SS.LL. a provvedere direttamente alla immediata contabilizzazione delle spese di degenza per ricoveri in luoghi esterni di cura dei detenuti ed internati non lavoratori, nei limiti di cui alla circolare n. 2857/5307 del 14 maggio 1982.

Le disposizioni di cui sopra avranno decorrenza dal 1° luglio 1982.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ugo SISTI

LETTERA CIRCOLARE n. 990475/10 Segr. del 7 agosto 1982.

**OGGETTO: Assistenza ai detenuti tossicodipendenti.**

Nel corso di una riunione presso il Ministero della Sanità con i rappresentanti regionali in relazione al problema dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti è emerso ancora il problema della scarsa collaborazione da parte di alcuni istituti con gli operatori delle strutture pubbliche territoriali.

Si rammenta alle SS.LL. che tali strutture sono tenute per legge (art. 84 della legge 685 del 22 dicembre 1975) ad assicurare l'assistenza psicosocioriabilitativa ai ristretti in stato di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope e che pertanto è necessario mettere a disposizione le strutture necessarie nonché offrire ogni forma di collaborazione soprattutto da parte del personale sanitario operante negli istituti.

È evidente infatti che la possibile sovrapposizione di terapie può essere un elemento di grave nocumento per i soggetti tossicodipendenti: la necessità di stabilire un protocollo terapeutico d'intesa tra gli operatori esterni e i medici operanti presso l'istituto appare pertanto del tutto evidente.

Si ritiene infine che i detenuti arrestati, salvo parere contrario della A.G. possono essere visitati dai medici delle strutture territoriali pubbliche operanti in ambiente intramurale allo scopo di affrontare con la massima competenza crisi di astinenza che si potrebbero presentare all'atto dell'ingresso in istituto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

## NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

a cura di Vitaliano Esposito

### QUADRO GENERALE (\*)

1. - NOTA INTRODUTTIVA
2. - CONVENZIONI ED ACCORDI
  - 2-1. *Nuove firme e ratifiche, denunce e deroghe.*
  - 2-2. *Nuove convenzioni.*
  - 2-3. *Lavori parlamentari italiani.*
3. - RISOLUZIONI, RACCOMANDAZIONI E RAPPORTI
  - 3-1. *Documenti adottati.*
  - 3-2. *Attività terminate.*
  - 3-3. *Attività in corso.*
  - 3-4. *Attività future.*
4. - ATTIVITÀ DEGLI ORGANI INTERNAZIONALI DI GIUSTIZIA
  - 4-1. *Commissione (La) europea dei diritti dell'uomo.*
  - 4-2. *Corte (La) europea dei diritti dell'uomo.*
  - 4-3. *Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.*
  - 4-4. *Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo.*
5. - GIURISPRUDENZA ITALIANA SULLE CONVENZIONI
6. - CONFERENZE, SEMINARI E INCONTRI DI STUDIO
7. - PUBBLICAZIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E BIBLIOGRAFIA
8. - QUADRO DELLE FIRME E DELLE RATIFICHE DELLE CONVENZIONI E DEGLI ACCORDI
9. - APPENDICE

---

(\*) In questo quadro di insieme sono indicati gli argomenti che si intendono trattare nei vari numeri della *Rivista* che in avvenire saranno pubblicati.

Gli argomenti trattati in questo numero del notiziario sono indicati, in modo specifico, nel sommario della *Rivista*.



## 1. — NOTA INTRODUTTIVA

Questo numero del Notiziario — così come quello di successiva pubblicazione — è destinato alla diffusione delle Risoluzioni e Raccomandazioni adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nel settore penitenziario.

È sembrato, infatti, utile individuare tra gli atti elaborati dal Comitato europeo per i problemi criminali, tutti quelli presentanti un interesse per coloro che, per i più diversi motivi, vivono la realtà penitenziaria.

I documenti che verranno pubblicati sono i seguenti:

1) Risoluzione n. 2 del 1962 sui diritti elettorali, civili e sociali dei detenuti;

2) Risoluzione n. 1 del 1965 sulla sospensione condizionale della pena, l'affidamento in prova e le altre misure sostitutive delle pene privative della libertà;

3) Risoluzione n. 11 del 1965 concernente la detenzione preventiva;

4) Risoluzione n. 25 del 1966 sul trattamento di corta durata dei giovani delinquenti, minori dei 21 anni;

5) Risoluzione n. 26 del 1966 concernente lo *status*, reclutamento e formazione del personale penitenziario;

6) Risoluzione n. 5 del 1967 concernente le ricerche sul detenuto considerato sotto il profilo individuale e sulla comunità penitenziaria;

7) Risoluzione n. 24 del 1968 sullo *status*, selezione e formazione del personale direttivo degli Istituti penitenziari;

8) Risoluzione n. 1 del 1970 concernente l'organizzazione pratica delle misure di sorveglianza, assistenza e aiuto post-penitenziario per le persone condannate o liberate con la condizionale;

9) Risoluzione n. 5 del 1973 sulle « Regole minime » per il trattamento dei detenuti;

10) Risoluzione n. 17 del 1973 sul trattamento di corta durata dei delinquenti adulti;

11) Risoluzione n. 24 del 1973 sul trattamento dei delinquenti in gruppo e in comunità;

12) Risoluzione n. 3 del 1975 sugli aspetti legali e amministrativi della criminalità tra i lavoratori emigranti;

- 13) Risoluzione n. 25 del 1975 sul lavoro penitenziario;
- 14) Risoluzione n. 2 del 1976 sul trattamento dei detenuti in detenzione di lunga durata;
- 15) Raccomandazione n. 11 del 1980 sulla detenzione provvisoria.

In questo numero del « Notiziario » sono pubblicati i documenti indicati dal n. 1 al n. 8.

La Risoluzione n. 5 del 1973 sulle « Regole minime » per il trattamento dei detenuti, è stata pubblicata nel numero precedente di questo « Notiziario », unitamente alle « Regole minime » elaborate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.





CONSEIL DE L'EUROPE  
COMITÉ DES MINISTRES

**RESOLUTION (62) 2**

*(Adoptée par les Délégués des Ministres le 1er février 1962)*

DROITS ELECTORAUX, CIVILS ET SOCIAUX DU DETENU

Le Comité des Ministres,

Vu la Recommandation 195 de l'Assemblée Consultative relative à la Réforme Pénale;

Vu la Résolution adoptée le 6 juin 1961 à Paris par les Ministres participant à la Conférence des Ministres européens de la Justice;

Considérant la nécessité de promouvoir dans les pays membres du Conseil de l'Europe un système pénitentiaire assurant la protection de la société dans le respect de la dignité de l'homme;

Considérant qu'il convient de compléter à cette fin l'« Ensemble des Règles minima pour le Traitement des Détenus », adopté le 30 août 1955 par le Premier Congrès des Nations Unies pour la Prévention du Crime et le Traitement des Délinquants, en précisant d'un commun accord les limites que le régime de détention peut légitimement apporter à l'exercice par le détenu des droits inséparables de sa personnalité;

Recommande aux gouvernements des pays membres du Conseil de l'Europe l'application des dispositions suivantes dans le respect de leurs principes constitutionnels et de leurs engagements internationaux:

*A. Principes généraux*

1. Les présentes règles précisent l'incidence de la détention sur les droits électoraux, civils et sociaux qui appartiendraient au détenu, prévenu ou condamné s'il se trouvait en liberté. Elles constituent des exemples d'application de principes minima commun.

2. Lorsque, dans un Etat, la privation des droits visés au point 1<sup>er</sup> résulte de la loi, il est souhaitable que ces règles soient prises en considération lors d'une éventuelle modification législative.

Dans un silence de la loi, elles doivent être considérées comme l'expression de la conscience juridique européenne.

3. Les présentes règles posent, en principe, que le seul fait de l'incarcération n'enlève pas au détenu les droits précités. Leur exercice peut, cependant, être limité lorsqu'il est incompatible avec les buts de la

COUNCIL OF EUROPE  
COMMITTEE OF MINISTERS

RESOLUTION (62) 2

*(Adopted by the Ministers' Deputies on 1st February 1962)*

ELECTORAL, CIVIL AND SOCIAL RIGHTS OF PRISONERS

The Committee of Ministers,

Having regard to Recommendation 195 (1959) of the Consultative Assembly of the Council of Europe on penal reform;

Having regard to the resolution adopted in Paris on 6th June 1961 by the Ministers taking part in the Conference of European Ministers of Justice;

Having regard to the necessity of promoting in member countries of the Council of Europe a prison system which, while protecting society, nevertheless upholds respect for human dignity;

Considering that the « Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners », adopted on 30th August 1955 by the first United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders, should be supplemented to this end, defining by common agreement the limits which a regime of detention may legitimately set to the exercise by the prisoner of rights pertaining to him as an individual;

Recommends that member Governments of the Council of Europe should apply the following provisions so far as is consistent with their constitutional principles and international undertakings.

*A. General Principles*

1. The rules set out herein define the effect of detention on the electoral, civil and social rights which the prisoner, untried or convicted, would enjoy if he were free. They constitute examples of the application of common minimum rules.

2. When, in a given State, a person is deprived by law of the rights referred to at Point 1, it is desirable that these rules be taken into consideration, should the relevant legislation be modified.

In the absence of any national law on a particular point, these rules should be regarded as expressing European legal conscience in that respect.

3. These provisions are founded on the principle that the mere fact of detention does not affect the possession of these rights, but

privation de liberté ou avec le maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire.

4. En aucun cas, les règles énoncées dans la présente Résolution ne seront interprétées comme limitant ou portant atteinte aux droits et aux libertés reconnus par la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et par son Protocole additionnel.

#### *B. Droits électoraux*

5. Si la loi permet de voter sans comparution personnelle dans le local de vote, cette faculté est reconnue au détenu dans la mesure où il n'est pas privé de son droit de vote par une disposition légale ou par une décision judiciaire.

6. Le détenu appelé à voter est mis à même de recevoir les informations utiles pour l'exercice de ce droit.

#### *C. Droits civils*

7. a) Sous réserve des dispositions figurant au point 8, le seul fait de la détention n'empêche pas le détenu d'exercer ses droits civils personnellement ou par l'entremise d'un représentant.

b) Si le détenu se trouve dans l'impossibilité d'exercer personnellement ses droits, il pourra se faire représenter.

8. L'autorité pénitentiaire peut s'opposer à l'exercice par le détenu de ses droits civils:

a) lorsque cet exercice est incompatible avec les buts de la détention ou du traitement pénitentiaire;

b) lorsque, dans le cas d'un condamné, cet exercice peut être différé sans péril jusqu'à la mise en liberté de l'intéressé.

#### *D. Droits sociaux*

9. Le seul fait de la détention n'altère pas les droits aux prestations de Sécurité sociale acquis par le détenu avant son incarcération.

10. Les mesures nécessaires seront prises afin que, pendant son séjour en prison, le détenu conserve, dans la mesure du possible, ses droits auxdites prestations.

11. Le paiement des prestations au détenu peut être suspendu ou réduit pendant la détention. Cette disposition ne s'applique pas aux

that their exercise may be limited when it is incompatible with the purpose of imprisonment or the maintenance of the order and the security of the prison.

4. Under no circumstances shall the rules set out in this resolution be interpreted as restricting or derogating from the rights and freedoms recognised in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Protocol thereto.

#### *B. Electoral Rights*

5. If the law allow electors to vote without personally visiting the polling-booth, a detainee shall be allowed this prerogative unless he has been deprived of the right to vote by law or by court order.

6. A prisoner permitted to vote shall be afforded opportunities to inform himself of the situation, in order to exercise his right.

#### *C. Civil Rights*

7. (a) Except as stated at Point 8 below, the mere fact of imprisonment shall not impede a prisoner from exercising his civil rights in person or through a representative acting on his behalf;

(b) If a prisoner finds it impossible to exercise his rights in person, he shall be allowed to be represented.

8. The prison administration may forbid a prisoner to exercise his civil rights:

(a) if the exercise of such rights is incompatible with the aims of imprisonment or the treatment of the offender;

(b) if, in the case of a convicted person, the exercise of such rights may be postponed without prejudice to his interests until his release.

#### *D. Social Rights*

9. When a prisoner has acquired the right to social security benefits before his imprisonment, this shall not be annulled by the mere fact of imprisonment.

10. A prisoner shall as far as possible preserve his right to social security benefits during imprisonment; all appropriate arrangements to that effect shall be made.

pensions auxquelles le détenu peut prétendre en contrepartie des versements qu'il a personnellement effectués.

Les prestations destinées aux personnes qui sont à la charge du détenu continuent à être payées, mais elles sont versées directement à leurs bénéficiaires, avec ou sans le consentement du détenu.

#### *E. Protection des droits*

12. Le détenu peut toujours défendre en justice. En qualité de demandeur, il est autorisé à continuer les procédures pendantes au moment de son incarcération si les actes nécessaires à cette fin ne peuvent être différés sans inconvénient jusqu'à sa libération.

13. Le détenu peut également engager une action nouvelle si elle ne peut être différée sans inconvénient jusqu'à sa libération et si cette initiative est compatible avec les buts de la détention ou du traitement pénitentiaire.

14. Le détenu ne peut pas exiger de comparaître personnellement devant la juridiction saisie s'il n'y est pas obligé par une disposition légale ou par une décision judiciaire.

15. Dans les procédures civiles et administratives auxquelles les présentes règles lui permettent d'être partie, le détenu peut s'entretenir et correspondre avec la personne habilitée à défendre ses intérêts.

16. Sous réserve des règles particulières qui régissent les communications avec les avocats, les visites et la correspondance du détenu peuvent être contrôlées par l'autorité compétente.

17. En vue d'assurer la sauvegarde de ses intérêts, le détenu jouit de la faculté de s'adresser par écrit et sans délai aux autorités et organismes qualifiés. Les correspondances émanant desdites autorités et desdits organismes sont remises sans retard à leur destinataire.

11. With the exception of pensions to which the prisoner is entitled by virtue of contributions paid only by him, the payment of benefits to the prisoner may be suspended or reduced during the period of imprisonment, but family allowances for his dependants should continue to be payable directly to the beneficiaries with or without the consent of the prisoner .

#### *E. Protection of Rights*

12. A prisoner may at all times defend a legal action. As a plaintiff he may continue proceedings which were pending at the time he was imprisoned, if the requisite action cannot conveniently be postponed until his release.

13. He may likewise institute new proceedings if such action cannot conveniently be postponed until his release and is compatible with the aims of the imprisonment or the treatment of the offender.

14. A prisoner shall not have the right to appear in person before the competent court, unless the law or the court require his presence.

15. In civil and administrative proceedings to which the prisoner may be a party under the rules now set out, he shall have the right to communicate orally or in writing with the person empowered to defend his interests.

16. Subject to the special regulations governing communications with lawyers, visits and correspondence received by a prisoner may be supervised by the competent authority.

17. A prisoner shall have the right to make prompt written application to government departments or similar bodies, in order to safeguard his interests. All correspondence from such departments or bodies shall be transmitted to the addressee without delay.

CONSEIL DE L'EUROPE  
COMITÉ DES MINISTRES

RESOLUTION (65) 1

*(Adoptée par les Délégués des Ministres le 22 janvier 1965)*

SURSIS, PROBATION ET AUTRES MESURES DE SUBSTITUTION  
AUX PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ

Le Comité des Ministres,

Vu le point 3 (a) de la Recommandation 195 (1959) de l'Assemblée Consultative, relative à la réforme pénale;

Considérant que la sanction privative de liberté ne doit être infligée au délinquant que dans la mesure où elle répond aux fins de la peine, notamment au souci de la prévention de la récidive et de l'amendement du délinquant;

Considérant les inconvénients que l'incarcération peut présenter, et plus particulièrement pour les délinquants primaires;

Considérant en revanche l'intérêt que revêtent certaines mesures qui évitent l'incarcération, et parmi elles la probation et les autres mesures analogues,

1. Recommande aux gouvernements de faire en sorte que:

(a) les législations des Etats membres prévoient la possibilité pour le juge ou l'autorité compétente de substituer au prononcé de la condamnation à une peine privative de liberté, ou à l'exécution de cette peine avant l'incarcération, une mesure conditionnelle (sursis, probation ou mesures analogues) à l'égard de tout délinquant primaire n'ayant pas commis une infraction d'une particulière gravité;

(b) les mesures susvisées soient prises par les autorités compétentes, compte tenu des circonstances de la cause, des faits commis et de la personnalité du délinquant, notamment en raison du danger qu'il présente pour la société et des possibilités d'amendement qu'il offre;

2. Recommande aux gouvernements de prendre toutes dispositions en vue d'assurer et de développer l'application de la probation ou des mesures de même nature, qui revêtent en ce domaine un intérêt particulier et ont l'avantage de soumettre le délinquant, pendant la durée de l'épreuve, à une assistance et à une surveillance destinées à encourager son reclassement et à contrôler sa conduite;



COUNCIL OF EUROPE  
COMMITTEE OF MINISTERS

RESOLUTION (65) 1

*(Adopted by the Ministers' Deputies on 22nd January 1965)*

SUSPENDED SENTENCE, PROBATION AND OTHER ALTERNATIVES  
TO IMPRISONMENT

The Committee of Ministers,

Having regard to point 3 (a) of Recommendation 195 (1959) of the Consultative Assembly on penal reform;

Considering that penalties involving deprivation of liberty should be passed on offenders only where they are necessary to achieve the objects of punishment, in particular by ensuring that the offence is not repeated and that the offender mends his ways;

Considering the disadvantages that imprisonment may have, particularly in the case of first offenders;

Considering on the other hand the value of certain measures which make imprisonment unnecessary, amongst them probation and other similar measures,

1. Recommends Governments to ensure that:

(a) member countries' legislations should authorise the judge, or other competent authority, to substitute for a sentence involving deprivation of liberty, or for the execution of such a sentence before it has been carried out, a conditional measure (suspended sentence, probation order, or similar measures) in the case of any person who is a first offender and who has not committed an offence of special gravity;

(b) the measures provided for above shall be taken by the competent authorities in the light of the circumstances of the case, of the acts committed, and of the personality of the offender, including the danger he may represent for society and the likelihood of his mending his ways;

2. Recommends Governments to take all possible steps to ensure and extend the application of probation orders or similar measures which are of particular value in this field and have the advantage that they provide for the offender to be helped and kept under supervision during the period covered by his order, so as to encourage his rehabilitation and control his conduct;

3. Recommande en outre aux gouvernements d'envisager l'institution dans leurs législations de toutes autres mesures de nature à éviter l'incarcération, particulièrement du délinquant primaire;

4. Invite les gouvernements à envoyer tous les trois ans au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe un rapport faisant connaître la suite donnée par eux aux présentes recommandations.

---

3. Recommends Governments to consider making provision in their own legislations for other measures designed to avoid imprisonment, particularly of first offenders;

4. Invites Governments to send reports to the Secretary-General of the Council of Europe every three years informing him of the action taken by them with regard to these recommendations.

CONSEIL DE L'EUROPE  
COMITÉ DES MINISTRES

RESOLUTION (65) 11

*(Adoptée par les Délégués des Ministres le 9 avril 1965)*

DETENTION PREVENTIVE

Le Comité des Ministres,

Désireux de promouvoir et de développer l'application des principes relatifs à la détention préventive déjà reconnus dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950;

Vu le point 3 (b) de la Recommandation 195 (1959) de l'Assemblée Consultative sur la réforme pénale,

1. Recommande aux gouvernements de faire en sorte que la détention préventive soit conforme aux principes suivants:

(a) La détention préventive ne doit jamais être obligatoire. L'autorité judiciaire prendra sa décision compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire.

(b) La détention préventive doit être considérée comme une mesure exceptionnelle.

(c) La détention préventive ne doit être ordonnée ou maintenue que dans le cas où elle est strictement nécessaire. En aucun cas, elle ne doit être appliquée à des fins punitives.

(d) Toute décision de détention préventive doit indiquer — aussi précisément que possible — l'objet de la poursuite et les motifs justifiant cette détention. Elle doit être communiquée dans les plus courts délais à la personne en état de détention préventive.

(e) Il y a lieu de prévoir des garanties effectives pour éviter que la détention ne s'étende au-delà de ce qui est strictement nécessaire.

En particulier, les garanties suivantes devraient être envisagées:

— limitation de la durée de la détention fixée par la loi ou par l'autorité judiciaire;

— révision d'office à des intervalles réguliers;

— droit de recours à l'autorité judiciaire;

— droit d'être assisté par un conseil.

(f) La personne mise en état de détention préventive sera informée de ses droits et de leurs conditions d'exercice.

COUNCIL OF EUROPE  
COMMITTEE OF MINISTERS

RESOLUTION (65) 11

*(Adopted by the Ministers' Deputies on 9th April 1965)*

REMAND IN CUSTODY

The Committee of Ministers,

Wishing to promote and extend the application of those principles relating to remand in custody already recognised in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed at Rome on 4th November 1950;

Having regard to point 3 (b) of Recommendation 195 (1959) of the Consultative Assembly on penal reform,

1. Recommends that Governments ensure that remand in custody is in accordance with the following principles:

(a) Remand in custody should never be compulsory. The judicial authority should make its decision in the light of the facts and circumstances of the case.

(b) Remand in custody should be regarded as an exceptional measure.

(c) Remand in custody should be ordered or continued only when it is strictly necessary. In no event should it be applied for punitive ends.

(d) Any decision on remand in custody should state — as precisely as possible — the subject-matter of the charge and the reasons underlying the detention. It must promptly be communicated to the person remanded in custody.

(e) Effective guarantees should be provided to prevent detention from extending beyond what is strictly necessary.

The following remedies in particular should be taken into account:

— limitation of the period of custody laid down by law or by the judicial authority;

— review *ex officio* at regular intervals;

— right of appeal to the judicial authority;

— right to be assisted by legal counsel.

(f) The person remanded in custody should be informed of his rights and the conditions on which they may be exercised.

(g) La détention préventive pourrait être avantageusement remplacée dyans certains cas par le recours à d'autres mesures telles que:

- la surveillance à domicile;
- l'ordre de ne pas quitter un lieu déterminé sans l'autorisation préalable du juge;
- l'ordre de comparaître périodiquement devant certaines autorités;
- le retrait du passeport ou d'autres pièces d'identité;
- la fourniture d'une garantie;
- le placement des jeunes délinquants dans une institution spécialisée.

2. Invite les gouvernements à envoyer tous les trois ans au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe un rapport faisant connaître la suite donnée par eux aux présentes recommandations.

(g) In some cases other measures might with advantage be applied instead of remand in custody, such as:

- surveillance in the home;
- injunction against leaving a particular place or district without the permission of the judge;
- order to appear periodically before certain authorities;
- seizure of passport or other identification papers;
- provision of security;
- sending of young offenders to a special institution.

2. Invites the Governments of member States to send reports every three years to the Secretary-General of the Council of Europe, giving information on the steps they have taken to implement these Recommendations.

CONSEIL DE L'EUROPE  
COMITÉ DES MINISTRES

**RESOLUTION (66) 25**

*(Adoptée par les Délégués des Ministres le 30 avril 1966)*

TRAITEMENT DE COURTE DUREE  
DES JEUNES DELINQUANTS DE MOINS DE 21 ANS

Le Comité des Ministres,

Considérant l'importance du développement de mesures efficaces contre la criminalité telle qu'elle se manifeste dans la jeunesse;

Se félicitant des tentatives déjà entreprises par les gouvernements pour assurer le redressement des jeunes délinquants de moins de 21 ans sans recourir à des sanctions privatives de liberté chaque fois que cela paraît possible;

Reconnaissant que certains jeunes délinquants doivent néanmoins subir une détention afin d'assurer un traitement adéquat ou une sanction appropriée à l'infraction;

Considérant que certains jeunes délinquants ne doivent subir qu'une courte période de traitement et que certaines infractions ne requièrent qu'une courte période de privation de liberté;

Reconnaissant que de sérieux désavantages résulteraient du fait que des jeunes délinquants subissent de courtes peines de détention ou d'emprisonnement dans les établissements pour délinquants adultes;

Recommande:

(a) de faire appel, toutes les fois que cela paraît possible et opportun, aux méthodes à court terme en institution, de préférence à un traitement de longue durée;

(b) de créer, à l'intention de ces délinquants, des établissements spéciaux, afin de leur assurer un traitement positif et approprié, tenant compte, dans les limites de temps disponible, de leur âge, de leur développement physique et mental, ainsi que de leurs besoins individuels;

(c) que le traitement à court terme dans des établissements spéciaux destinés aux jeunes délinquants constitue une solution de rechange ou remplace complètement l'emprisonnement ordinaire de courte durée. Le choix qui sera fait influencera la possibilité de sélectionner spécialement des délinquants pour ce traitement et se répercutera sur les régimes qui seront adoptés. Quelles que soient les conclu-



COUNCIL OF EUROPE  
COMMITTEE OF MINISTERS

**RESOLUTION (66) 25**

*(Adopted by the Ministers' Deputies on 30th April 1966)*

SHORT-TERM TREATMENT  
OF YOUNG OFFENDERS-OF LESS THAN 21 YEARS

The Committee of Ministers,

Considering the importance of developing effective measures against criminality manifested by young people;

Welcoming the attempts of Governments to effect the reformation of young offenders under the age of 21 years without recourse to sanctions involving deprivation of liberty whenever that appears possible;

Recognising that nevertheless certain young offenders have to be detained in order to provide adequate treatment or a sanction appropriate to the offence;

Considering that certain young offenders need only a short period of treatment or that certain offences do not merit more than a short period of deprivation of liberty;

Recognising the serious disadvantages there can be when young offenders are required to serve short sentences of detention or imprisonment in establishments for adults;

Recommends that:

(a) Whenever appropriate and possible, short-term methods of institutional treatment for young offenders should be used in preference to long-term methods;

(b) Special establishments for such offenders should be set up which will provide a positive and suitable treatment for them, taking account of their age, stage of development, and individual needs so far as is possible in the limited time available;

(c) Short-term treatment in special establishments for young offenders might be an alternative to or a complete substitute for ordinary short-term imprisonment. The choice made will influence the possibility of a special selection of offenders for this measure and affect the regimes to be adopted. Whatever conclusions are come to, care

sions arrêtées, on prendra soin d'exclure les délinquants qui, du fait d'une grave inadaptation personnelle, paraîtraient ne pas devoir bénéficier des méthodes de traitement de courte durée;

(d) de faire place, quel que soit l'équilibre établi au départ entre les méthodes punitives et non punitives, à la souplesse et à l'expérimentation dans les régimes utilisés dans ces établissements. Le personnel, auquel il conviendra d'ajouter des assistants sociaux qualifiés, devra être recruté expressément en fonction de son aptitude à oeuvrer auprès des jeunes. La possibilité d'une aide post-pénitentiaire devra toujours être prévue;

(e) de rassembler des informations statistiques de base relatives aux délinquants traités et de procéder, chaque fois que possible, à des enquêtes en vue de porter un jugement sur la valeur de ces régimes aux fins de promouvoir les plus efficaces;

(f) d'envisager, au sein des Etats membres, la possibilité de prendre des dispositions évitant, dans toute la mesure du possible, que les peines d'emprisonnement de courte durée prononcées à l'encontre de jeunes délinquants soient subies dans des établissements pénitentiaires pour délinquants adultes;

Invite les gouvernements à adresser tout les trois ans des rapports au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pour l'informer des mesures prises pour la mise en oeuvre de ces recommandations.

should be taken to exclude those offenders who, by reason of serious personal maladjustment, appear unsuitable for short-term methods of treatment;

(d) Whatever balance between punitive and non-punitive approaches may be adopted as a starting point, there should be flexibility and experimentation in the regimes used in these establishments. The staff, which should include qualified social workers, should be specially selected for their capacity to work positively with young people. The possibility of providing post-institutional assistance should always exist.

(e) In order to promote the most efficient systems, it is desirable that basic statistical information be kept on offenders treated and that whenever possible research investigation should be used to evaluate the methods employed;

(f) Member States should consider the possibility of making arrangements which avoid so far as possible the serving of short prison sentences by young offenders in penal establishments taking adult offenders.

Invites the Governments to send reports to the Secretary General of the Council of Europe every three years informing him of the steps taken to implement these recommendations.

CONSEIL DE L'EUROPE  
COMITÉ DES MINISTRES

**RESOLUTION (66) 26**

*(Adoptée par les Délégués des Ministres le 30 avril 1966)*

STATUT, RECRUTEMENT ET FORMATION DU PERSONNEL PENITENTIAIRE

Le Comité des Ministres,

Vu les points 1 et 2 de la Recommandation 195 (1959) de l'Assemblée Consultative;

Reconnaissant que le but des administrations pénitentiaires centrales est non seulement d'assurer dans leurs établissements la garde des prisonniers, mais aussi de préparer leur réadaptation sociale;

Considérant que, pour être efficaces, les services pénitentiaires exigent le concours d'un personnel pénitentiaire qualifié,

I. Recommande que les gouvernements accordent au personnel pénitentiaire un statut adapté à son rôle social;

II. Recommande que le personnel pénitentiaire soit recruté, sélectionné et formé conformément aux principes énoncés en annexe;

III. Invite les gouvernements des Etats membres à adresser tous les cinq ans au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des rapports l'informant des mesures prises pour l'amélioration du statut, du recrutement et de la formation du personnel pénitentiaire.

ANNEXE

*Principes généraux*

1. L'application des peines privatives de liberté devrait être placée sous la responsabilité d'un secteur particulier de la fonction publique.

2. La sélection et la formation du personnel pénitentiaire constituent l'une des tâches les plus importantes de toute administration pénitentiaire. Les fonctionnaires responsables de ces activités devraient pouvoir étudier les divers systèmes de sélection et de formation appliqués dans d'autres pays, afin d'examiner en détail dans quelle mesure ils pourraient s'en inspirer pour améliorer leur système national. Ils

COUNCIL OF EUROPE  
COMMITTEE OF MINISTERS

**RESOLUTION (66) 26**

*(Adopted by the Ministers' Deputies on 30th April 1966)*

STATUS, RECRUITMENT AND TRAINING OF PRISON STAFF

The Committee of Ministers.

Having regard to points 1 and 2 of Recommendation 195 (1959) of the Consultative Assembly;

Recognising that it is the aim of central prison administrations not only to provide in their establishments for the safe custody of prisoners but also to promote their social re-adaptation;

Considering that the provision of effective prison regimes requires the employment and use of a suitably qualified prison staff,

1. Recommends that Governments accord to prison staff a status

I. Recommends that Governments accord to prison staff a status commensurate with nature of their social function;

II. Recommends that prison staff be recruited, selected and trained in accordance with principles attached;

III. Invites the Governments of member States to send reports every five years to the Secretary General of the Council of Europe giving information on the steps taken to improve the status, selection and training of prison staff.

APPENDIX

*General principles*

1. The enforcement of penalties involving the deprivation of liberty should be the responsibility of a special branch of the public service.

2. The selection and training of prison staff is one of the most important tasks of any prison administration. Officials concerned with these matters should have the benefit of studying the various selection and training schemes operated in other countries in order to examine in detail to what extent their own national systems could devraient participer, autant que possible, aux programmes d'échanges

de personnel pénitentiaire, tels que celui qui est organisé par le Conseil de l'Europe.

3. L'efficacité des méthodes de sélection devrait faire l'objet d'un examen constant; il conviendrait à cet effet de réunir régulièrement des informations; il conviendrait également de procéder à des études systématiques sur les résultats des programmes de recrutement et le succès des méthodes de formation.

#### *Recrutement du personnel de surveillance subalterne*

4. La tâche essentielle du personnel de surveillance subalterne consistait et consiste toujours à assurer l'ordre et la sécurité. Cependant, il apparaît que les agents de surveillance subalternes peuvent et doivent, en outre, être activement associés aux méthodes modernes de traitement des détenus.

5. L'élargissement de la portée des travaux demandés au personnel de surveillance signifie évidemment que les administrations pénitentiaires ne peuvent pas se contenter de recrues dont les qualités personnelles et le degré d'éducation ne sont que médiocres. Toutefois, dans la mesure où l'on fait appel à des hommes plus qualifiés que leurs prédécesseurs, leurs rémunération et conditions de travail doivent être en rapport. En particulier, ces personnes doivent être d'un niveau adéquat d'intelligence et de formation, être intègres et faire montre d'un caractère équilibré, les rendant aptes à comprendre les prisonniers et à les guider.

6. La plupart des administrations pénitentiaires européennes estiment qu'elles ont besoin d'un personnel plus nombreux et de meilleure qualité, l'attention du public doit être attirée sur les besoins des services pénitentiaires, afin de susciter un nombre suffisant de candidatures. Le public doit également être informé de l'importance sociale des travaux entrepris, afin que des conditions de salaire et de travail correspondantes puissent être fournies.

#### *Statut du personnel de surveillance subalterne*

7. Etant donné que les méthodes pénales exigent un élargissement de leurs fonctions, de sorte qu'ils puissent être étroitement associés aux activités de réforme des délinquants dans le cadre d'un important service gouvernemental, ces agents devraient toujours être des fonctionnaires.

8. L'âge minimum d'admission pour les emplois à plein temps ne devrait pas, en général, être inférieur à 21 ans. Toutefois, il conviendrait de ne pas exclure les candidats plus jeunes qui feraient preuve d'une maturité exceptionnelle et posséderaient les qualités requises pour les fonctions à exercer.

thus be improved. They should participate, as far as possible, in such arrangements for the exchange of prison staff as those administered by the Council of Europe.

3. The efficiency of selection procedures should be the subject of continuous scrutiny, information being collected as a routine; systematic studies should also be made of the results of recruitment programmes and the satisfactoriness of training methods.

#### *Recruitment of basic grade custodial staff*

4. The essential task of the basic grade custodial staff has been, and is, to ensure safe custody and good order. However, it is apparent that basic grade prison officers can and should moreover be actively associated with modern methods of treatment of prisoners.

5. An increase in the scope of the work required from the custodial staff clearly means that prison administrations cannot be satisfied with recruits who have only minimal personal qualities and educational attainments. Since, however, men are being asked to come forward who are better qualified than their predecessors, they should receive appropriate remuneration and conditions of service. In particular, men are required of reasonable intelligence and education, of integrity and balanced character, who possess the capacity to accept prisoners and to manage them.

6. Because many European prison administrations consider that they need more staff and one of better quality, public attention should be drawn to the needs of prison services in order that a sufficient number of recruits is forthcoming. The public should also be informed about the social importance of the work undertaken in order that appropriate pay and conditions of service may be provided.

#### *Status of basic grade custodial staff*

7. Since modern penal methods require an enlargement of their function so that they may be closely associated with the task of the rehabilitation of offenders in an important State service, prison officers should always be civil servants.

8. The minimum age of entry into full-time work should, in general, be not less than 21. However, younger candidates should not be excluded provided they are exceptionally mature and have the qualities required for the job.

9. L'âge maximum d'admission ne devrait pas, en principe, dépasser 40 ans, encore que l'expérience ait montré dans certains pays que quelques agents recrutés dans leur âge mûr peuvent donner toute satisfaction.

10. Il y aurait lieu d'examiner attentivement la question de savoir si la mise à la retraite doit être fonction de l'importance et de la complexité croissantes des tâches des agents pénitentiaires dans certains pays. D'une façon générale, els membres du personnel de surveillance devraient pouvoir prendre leur retraite à un âge pas trop avancé, à la condition que le fait d'être mis à la retraite plus tôt que ne le sont normalement les autres fonctionnaires dans leur pays n'entraîne pour eux aucun désavantage pécuniaire. Il n'aurait cependant pas écarté, mais étudier plus avant, la possibilité d'autoriser certains agents (qualifiés) à rester en activité, si tel est leur désir, au-delà de l'âge normal de la retraite fixé pour le service pénitentiaire, pour exercer des fonctions appropriés à leur âge.

#### *Selection du personnel de surveillance subalterne*

11. Il conviendrait de mettre à l'étude un système de sélection qui tienne compte des qualités de caractère aussi bien que de l'intelligence et du niveau d'instruction. L'idée directrice devrait être de choisir un personnel possédant la stabilité et l'équilibre, l'intégrité, le don de psychologie et l'aptitude à entretenir de bonnes relations personnelles qui lui permettraient d'appliquer aux détenus le traitement souhaitable dans le milieu difficile et artificiel d'un établissement pénitentiaire.

Il est extrêmement souhaitable qu'un psychologue expérimenté ou un spécialiste de même formation, pleinement informé des exigences de la profession d'agent des services pénitentiaires, contribue aux évaluations nécessaires.

12. On entreprend parfois les procédures de sélection initiale intensive en même temps que la formation. Cette méthode présente de graves inconvénients quand elle aboutit au rejet de nombreux candidats. Les procédures de sélection intensive créent inévitablement une certaine inquiétude chez les candidats du fait qu'il craignent alors d'être rejetés. Un tel état d'esprit ne favorise pas un enseignement efficace. De plus, le rôle du personnel de sélection et de formation, en particulier lorsqu'il comprend également des membres du personnel de surveillance, devient confus et l'on a tendance à mettre davantage l'accent sur la sélection au détriment de la formation ou vice-versa. Il est donc souhaitable de faire en sorte que des procédures de sélection initiale intensive soient aussi rapides et efficaces que possible sans préjudice du droit d'une administration de rejeter à n'importe quel moment les candidats non aptes.



9. The maximum age of entry should in principle not exceed 40, although experience in some countries has shown that a good job can be done by some men recruited when they have reached a mature age.

10. Since the tasks undertaken by prison officers in some countries are becoming increasingly important and arduous, the relevance of this for retirement should be carefully examined. In general, custodial staff should be able to retire before they have reached too advanced an age, provided they do not suffer financial disadvantages thereby, i.e. through retiring before the normal age-limits set for other civil servants in their country. The possibility, however, of (suitable) officers continuing to serve should they so desire, beyond the normal retirement age set for the prison service, in roles appropriate to their age, should not be excluded, but should also be studied further.

#### *Selection of basic grade staff*

11. All selection systems should take into account qualities of personality as well as intelligence and educational attainments. The aim should be to select staff with the stability and balance of personality, the integrity, the power of empathy and capacity for good relationships which would enable them to manage inmates successfully in the difficult and artificial milieu of a penal establishment.

It is highly desirable that an experienced psychologist, or similarly trained specialist, fully informed about the requirements of the prison officer's work, should contribute to the making of the necessary assessments.

12. Intensive initial selection procedures sometimes are undertaken concurrently with training. There are serious disadvantages in this if they result in high rejection rates. Intensive selection processes inevitably make recruits anxious about possible rejection. This state of mind is not conducive to effective learning. Furthermore, the role of the selecting and training staff — especially where these also include members of the custodial staff — becomes confused, and undue emphasis tends to be put on selection to the detriment of training, or *vice versa*. In consequence it is desirable to make any intensive initial selection procedures as speedy and efficient as possible without prejudice to the right of an administration to reject an unsuitable candidate at any time.

13. Les procédures de sélection peuvent servir non seulement à faire la distinction entre candidats aptes et candidats non aptes, mais aussi à obtenir des éléments d'information qui permettront à l'administration pénitentiaire de décider du genre d'établissement où les capacités du candidat auront le plus de chances d'être utilisées et développées au mieux.

*Formation de base du personnel de surveillance subalterne*

14. Il est indispensable de donner une formation de base au personnel de surveillance non spécialisé. Le contenu de cette formation dépend des fonctions que ces agents sont appelés à exercer. Cependant, étant donné que tout système pénitentiaire moderne vise à respecter la dignité humaine des détenus tout en favorisant leur reclassement dans la société, cette formation devrait reposer sur deux principes généraux.

15. Tout d'abord, la formation devrait être à la fois théorique et pratique, aussibien dans son contenu que dans la façon dont elle est dispensée. En d'autres termes, elle devrait combiner des données théoriques sur la manière dont est gérée une prison, ainsi que sur la personnalité et les antécédents des prisonniers, avec une expérience pratique du travail dans un établissement pénitentiaire et du traitement des détenus. Il conviendrait, à cet égard, d'accorder la place voulue à l'entraînement physique, notamment aux exercices d'auto-défense.

16. En second lieu, le processus de la formation devrait toujours s'accompagner d'une certaine observation des stagiaires afin de ménager la possibilité d'exclure les inaptes, non seulement s'ils échouent aux examens, mais aussi s'ils réagissent mal par rapport aux cas concrets de la vie professionnelle.

17. Si l'on a recours à une formation de base, il conviendrait de se souvenir que tous les agents soumis à cette formation ne peuvent être préparés à toute éventualité. Manquant d'expérience, ils ne possèdent pas toujours les éléments qui leur permettraient de comprendre tout ce qu'on leur enseigne.

18. A tous les stades de la formation, il faut s'efforcer de développer des méthodes d'enseignement qui exigent la participation active du candidat. Dans toute la mesure du possible, la formation doit s'adresser à des groupes restreints.

19. Le programme de la formation doit être conçu afin de donner une compréhension élémentaire des compétences énumérées ci-dessous:

— Compétences fondamentales de surveillance (sécurité des locaux, contrôle et fouilles des prisonniers, auto-défense et surveillance générale, etc.).

13. Selection procedures should be used not only to distinguish between the suitable and unsuitable recruit. They should also be used to obtain information which will enable the prison administration to decide in which kind of establishments the recruit's capabilities are most likely to be effectively used and developed.

#### *Initial training of basic grade custodial staff*

14. Initial training of non-specialist custodial staff is essential. Its content will depend on the functions which such staff are called upon to perform. Since, however, it is the object of every modern prison system to pay due respect to the human dignity of inmates, while contributing to their resocialisation, the training of staff should be based on two general principles.

15. First, the training should be theoretical and practical, both in content and in the way it is given. That is to say, the training should combine theoretical information about the way a prison is run and about the personality and background of the prisoners with practical experience of working in a prison and of dealing with prisoners. Due attention should be given here to physical training, including instruction in the art of self-defence.

16. Second, the process of training should always be combined with some observation of the trainees so that it is still possible to exclude the unsuitable, not only if they perform badly in examinations but also if they are unable to manage practical situations in establishments.

17. In providing for initial training it must be remembered that a trainee cannot be prepared for every eventuality. Lacking experience, he does not always have points of reference to enable him to understand all that he is taught.

18. At all stages of training every effort should be made to develop methods of teaching which involve the trainee in active participation. Wherever possible, trainees should be dealt with in small groups.

19. The content of training should be devised to provide an elementary understanding of the skills listed below:

— Basic custodial skills (i.e. security of buildings, checking numbers and searching prisoners, self-defence, and general supervision).

— Compétences d'organisation (capacité à prévoir l'accomplissement efficace des tâches nécessaires et conduite efficace des détenus).

— Compétences d'observation (capacité d'observer objectivement le comportement des détenus, de noter la tenue verbale et non verbale d'un comportement et d'en évaluer, dans une certaine mesure, le sens).

— Compétences de communication (capacité de communiquer oralement et par écrit les observations aux autres membres du personnel).

— Compétences dans les rapports humains (capacité de la part d'un agent du service pénitentiaire de mettre sa propre personnalité au service positif du traitement des détenus).

*Formation en cours d'emploi du personnel de surveillance  
subalterne des établissements pénitentiaires*

20. Etant donné qu'il n'est pas possible d'enseigner tout dès le début, il est essentiel de dispenser une formation en cours d'emploi en vue d'assurer le perfectionnement des agents après la période de stage.

Cette formation devrait tendre de plus en plus à permettre à l'agent de comprendre le développement de la personnalité humaine, la déviation sociale, le travail de groupe et les méthodes de traitement aussi bien que les exigences réglementaires. Il est possible d'édifier sur ces grandes lignes des programmes appropriés au degré de participation du personnel de surveillance au traitement jugé souhaitable par les administrations nationales.

21. Une formation en cours d'emploi devrait être donnée à toutes les catégories de personnel de surveillance subalterne. Cette formation ne devrait pas consister seulement en des cours et conférences, mais réserver une large place à la discussion. Lorsque cela est possible, la formation en cours d'emploi et les échanges de vues entre membres du personnel devraient avoir lieu tant dans les prisons que dans un centre de formation.

22. Lorsque la formation en cours d'emploi (soit initialement, soit dans les phases ultérieures) est donnée dans les prisons, il est indispensable de disposer d'agents spécialement chargés de cette formation. Il ne faudrait cependant pas considérer que la formation en cours d'emploi doit être donnée exclusivement dans les établissements pénitentiaires. Un stage dans l'atmosphère différente d'un centre ou cours de formation à l'extérieur ainsi que des possibilités de contacts et d'entretiens avec les agents de tous grades appartenant à d'autres prisons sont souhaitables.

*Personnel technique subalterne*

23. Les membres du personnel technique subalterne (moniteurs, instructeurs, etc.), même s'ils entrent dans le service pénitentiaire

— Organising skills (i.e. the ability to plan for the efficient accomplishment of necessary tasks and undertake the effective leadership of prisoners).

— Observational skills (i.e. the ability to observe inmate behaviour objectively, its verbal and non-verbal content, and to assess in some degree the meaning of the behaviour observed).

— Communication skills (i.e. the ability to communicate orally and in writing what is observed to other members of the staff team).

— Skill in human relationships (i.e. the ability on the part of a prison officer to use his own personality as a positive instrument in the management and treatment of prisoners).

#### *In-service training for basic grade custodial staff*

20. Since not everything can be learned initially, in-service training for further development is essential.

The content of such training should increasingly seek to give the officer an understanding of the growth of human personality, social deviation, and of group work and other treatment methods as well as of the formal requirements of regulations. Programmes can be constructed along these lines which are appropriate to the degree of treatment involvement which national administrations regard as desirable for their custodial staffs.

21. In-service training should be provided for all ranks of basic grade custodial staff. Such training should not consist of lectures only but should allow for a good deal of discussion. Where possible, in-service training and staff discussions should take place both in individual prisons and at a training centre.

22. Where in-service training (either initially or in the later stages) takes place in individual prisons, it is essential that special training officers should be appointed for this purpose. In-service training should, however, not be envisaged as taking place only in individual prisons. A period in the different atmosphere of a training centre or external course, and the possibility of meetings and discussions with staff, at all levels, from other prisons, are desirable.

#### *Technical basic grade staff*

23. Technical basic grade staff (trade assistants, instructors etc.), even though they enter prison service with the qualifications and

avec les qualifications et l'expérience qu'exigent leurs tâches spécialisées, ne devraient pas moins, dans la mesure où ils ont des responsabilités comparables quant à la surveillance et au traitement de détenus travaillant avec eux, recevoir une formation de base similaire à celle qui a été préconisée ci-dessus pour le personnel de surveillance ordinaire.

### *Organisation generale*

24. A mesure que le personnel de surveillance accepte d'assumer ses nouvelles responsabilités, on peut prévoir que certains problèmes d'organisation se poseront. Si par exemple, ce personnel doit assumer des responsabilités spéciales à l'égard d'un groupe déterminé de détenus, ce groupe doit être sélectionné et rassemblé. Cependant, étant donné qu'on s'efforce actuellement de prévoir et de maintenir un programme de travail complet et éducatif, les détenus sont moins facilement disponibles qu'auparavant. Dans une large mesure, cela signifie que les journées des détenus sont prolongées et que des agents supplémentaires sont nécessaires pendant les soirées et les week-ends. Il importe par conséquent de recourir à des systèmes d'équipes souples si l'on veut qu'un nombre suffisant d'agents soient alors de service. Dans ces conditions, il faudra probablement envisager un accroissement de personnel, mais il conviendra de réduire cet accroissement nécessaire au minimum en ayant recours à l'organisation la plus efficace et la plus économique possible.

### *Communication*

25. Afin que les agents de surveillance puissent comprendre et accepter le rôle qui leur est de plus en plus souvent conféré, il convient de dissiper certains malentendus. Quelquesuns d'entre eux proviennent d'une compréhension insuffisante des buts de l'administration pénitentiaire centrale, ou encore, de la part de cette dernière, d'une compréhension insuffisante des problèmes auxquels le personnel de surveillance doit faire face. Cependant, au sein même des établissements, il existe entre les diverses sections et les divers niveaux de personnel d'autres malentendus encore concernant les buts, les difficultés et les méthodes de travail. De nombreux malentendus sont le fait non pas de considérations objectives, mais d'idées ou de convictions irrationnelles. C'est pourquoi il est impossible de dresser des listes complètes de difficultés; il faut les découvrir, puis les résoudre. A cet effet, une communication dans les deux sens est essentielle. Une consultation commune avec le personnel de surveillance est importante, tant en ce qui concerne le traitement individuel des détenus que l'administration générale. Ce genre de consultation permet de déceler les problèmes et de faire naître des suggestions aux fins d'améliorer des méthodes de travail.

experience necessary for their specialised tasks, should, nevertheless, to the extent to which they have comparable responsibilities for the control and treatment of prisoners working with them, undergo the same kind of basic training described above for ordinary custodial staff.

### *General organisation*

24. As the custodial staff increasingly accept their new responsibilities, certain organisational problems can be expected to arise. If, for example, they are to take special responsibility for a group of prisoners, that group of prisoners has to be selected and brought together. But, with the effort currently being made to provide and maintain a full work and education programme, prisoners are less easily available than formerly. Much of this means that the prisoners' day becomes a longer one and custodial staff are needed in the evenings and at the week-ends. This means that flexible shift systems are essential if an adequate number of staff are to be on duty at these times. More staff will probably be needed under these circumstances. The increase in staff necessary can and should be kept to a minimum by the most efficient and economical organisation which can be devised.

### *Communication*

25. In order that custodial staff may understand and accept the developing role which is emerging for them, certain misunderstandings must be dealt with. Some of these relate to an inadequate understanding of the aims of the central prison administration or an inadequate understanding on the part of the latter of problems faced by custodial staff. Yet other misunderstandings, about aims, difficulties and methods of work, exist within individual establishments between different levels or sections of staff. Much misunderstanding is due not to objective considerations, but to irrational beliefs and ideas. Complete lists of difficulties cannot therefore be given; they have to be discovered and then dealt with. For this, « two-way communication » is essential. Joint consultation with custodial staff is important both about the treatment for individual prisoners and about general administration. Such consultation is useful in revealing problems and promoting suggestions for improved working.

26. Par exemple, de nombreux agents de surveillance estiment que les administrations pénitentiaires se préoccupent beaucoup des intérêts des détenus, mais peu de ceux du personnel. Les besoins sociaux et les conditions de travail du personnel nécessitent l'attention positive de toutes les administrations pénitentiaires, et des mesures doivent être prises pour faire disparaître les raisons de ce sentiment, par exemple en désignant des agents d'assistance au personnel et en donnant des solutions aux problèmes soulevés par les questions de cantines, de logement, d'éducation et les circonstances familiales posés par la nature du travail.

27. Les agentes de surveillance peuvent estimer aussi que les administrations pénitentiaires ne font pas un usage suffisant des connaissances et de la compréhension qu'ils possèdent grâce à leurs contacts personnels avec les détenus. Si l'on veut obtenir qu'ils participent étroitement au traitement des prisonniers, il convient de leur donner l'occasion d'exprimer leur avis sur le traitement des détenus aussi bien par des discussions orales que par la participation à des réunions de personnel et des rapports.

28. Des relations personnelles plus étroites entre l'agent de surveillance et le détenu doivent laisser une certaine latitude à l'agent pour définir ces bases. Les agents seront peut-être ainsi capables de diriger le comportement des détenus en mettant à profit les relations qu'ils auront établies avec eux, plutôt que d'avoir à recourir à des sanctions disciplinaires. Il ne faut pas en déduire qu'ils doivent infliger des punitions ou être relevés de leur responsabilité d'informer leurs supérieurs de ce qu'ils font.

29. Des discussions régulières entre les agents de tous grades constituent une procédure adoptée dans un grand nombre d'établissements. Ces discussions constituent un excellent moyen de définir, au profit de tout le personnel et, ultérieurement, des détenus, les limites autorisées et les possibilités d'action offertes dans des situations différentes. Le personnel spécialisé, les psychologues par exemple, peuvent y jouer un rôle important en révélant la dynamique des situations discutées.

30. La politique qui tend à faire participer le personnel de surveillance aux tâches de traitement doit être nettement affirmée par l'administration pénitentiaire centrale. Par conséquent, les règlements et décisions périmés qui ne reflètent pas l'esprit de participation du personnel de surveillance aux tâches de traitement doivent être remplacés par d'autres.

### *Selection du personnel dirigeant*

31. L'administration d'un établissement pénitentiaire, avec tous les problèmes humains qu'elle implique, joue un rôle social important qui impose au personnel dirigeant des responsabilités complexes et souvent contradictoires. Les directeurs et sous-directeurs doivent pos-



26. Many custodial staff feel that prison administrations are greatly concerned for the welfare of the prisoner but markedly less so for the welfare of the staff. The social needs and circumstances of work of the staff require the positive attention of all prison administrations and steps should be taken to remove the grounds for this feeling, e.g. by the appointment of Staff Welfare Officers, and resolution of difficulties relating to messing facilities, housing, education and family circumstances arising from the nature of the work.

27. Custodial staff may feel also that prison administrations do not make enough use of the knowledge and understanding which they have as a result of their personal contact with the prisoners. If their involvement in the treatment of prisoners is to be secured, they should be given opportunities for consultation about the treatment of prisoners by oral discussion, participation in staff meetings, and written report.

28. A closer personal relationship between the custodial officer and the prisoner should leave a certain area of discretion with the officer for defining its basis. This will mean that the officer may well be able to control the behaviour of prisoners by using his relationship with them, without having to resort to disciplinary sanctions. This should not be taken to mean, however, that he is to inflict punishment or be relieved of his duty to inform his superiors about what he is doing.

29. Regular staff discussions involving all grades of staff are a feature of many establishments. They provide an efficient means of defining for all staff, and subsequently for prisoners, what are the permitted limits and what are the treatment possibilities of different situations. In such meetings specialist staff, e.g. psychologists have an important part to play by revealing the dynamics of the situations under discussion.

30. The policy of involving the custodial staff in the treatment task should have the clear-stated authority of the central prison administration. In consequence, obsolete regulations and enactments which do not reflect the spirit of participation by the custodial staff in the treatment task should be replaced by others which do.

### *Selection of directing staff*

31. The administration of a penal institution, with all its human problems, is an important social function involving directing staff in complex and often conflicting responsibilities. Governors and Assistant Governors require considerable qualities of personality which

séder des qualités qui vont au-delà de celles requises du personnel subalterne. Les examens d'aptitude ne suffisent pas à déceler ces qualités. Dès lors, les pays qui ne font pas déjà appel leur processus de sélection à des méthodes permettant une appréciation du caractère devraient examiner la possibilité d'y recourir.

32. Le paragraphe précédent doit être interprété comme s'appliquant également aux anciens membres du personnel administratif des services pénitentiaires ou de la fonction publique qui exercent des fonctions de direction. Afin de rendre les agents de cette catégorie aptes à assumer ces fonctions de direction, il conviendrait de leur donner également une formation de même genre que celle qui est préconisée ci-dessous pour le personnel dirigeant recruté d'une autre manière.

33. Les membres du personnel dirigeant (les futurs directeurs) doivent connaître de façon beaucoup plus approfondie que leurs subordonnés, non seulement les questions d'administration pénitentiaire ainsi que les lois et règlements qui régissent cette administration, mais aussi les problèmes du comportement criminel, les méthodes modernes de traitement des détenus, l'art de conduire les hommes et parfois des techniques spéciales telles que le service social individuel et le travail de groupe. Les candidats aux postes dirigeant devraient donc, en particulier dans les pays qui n'exigent aucune espèce de formation professionnelle lors de recrutement, recevoir une formation assez prolongée, qui leur permettrait de s'acquitter efficacement de leurs nouvelles fonctions et les aiderait également à mieux comprendre la tâche souvent difficile qui leur incombe. La possibilité d'organiser une telle formation, qui devrait s'étendre sur six mois au moins, devrait être examinée dans les pays où elle n'existe pas encore.

34. Une expérience pratique des tâches incombant aux agents subalternes peut également être fort précieuse pour la formation du personnel dirigeant et devrait être fournie s'il y a lieu.

35. Il conviendrait d'encourager la formation en cours d'emploi du personnel dirigeant de toutes catégories. Lorsque les buts et l'organisation du système pénitentiaire s'y prêtent, l'accent devrait être mis sur des méthodes de formation qui facilitent les relations entre les différentes catégories de personnel dirigeant, ainsi qu'entre celui-ci et le personnel subalterne.

### *Personnel specialise*

36. En principe, les médecins employés à plein temps devraient avoir la qualité de fonctionnaires et ne pas être autorisés à conserver une clientèle privée quand elle est incompatible avec leurs fonctions officielles. Il devrait être reconnu que l'expérience acquise au cours de l'exercice de la médecine auprès d'une clientèle privée peut leur permettre de se tenir au courant techniques nouvelles mises au point

go beyond those required for basic personnel. These qualities cannot be judged by means of qualifying examinations only. Accordingly, those countries which do not already include within their selection process adequate methods of assessing personality should examine the possibility of doing so.

32. The previous paragraph should be read as applying equally to persons appointed as Assistant Governors or Governors who have formerly been administrative officials of the prison service or the civil service. In order to fit staff of this type for undertaking governing roles, they should be given also the same kind of training as is described below for directing staff recruited in other ways.

33. Directing staff (future Governors) require to know a good deal more than their colleagues in the basic grade not only about prison administration and about the laws and regulations governing this administration but also about criminal behaviour, modern treatment methods, man management and sometimes about such specific techniques as social casework and group work. Candidates for appointment to the directing staff, especially in those countries which do not make any kind of professional training a condition of recruitment, should therefore undergo some fairly prolonged training which would enable them to face their new duties efficiently and also help them to a better understanding of their often difficult charges. In countries where it does not exist, the possibilities of arranging some such training, which should cover a period of at least six months, should be considered.

34. Practical experience of the work of basic grade staff can also be of great value in the training of directing staff and where appropriate should be provided.

35. In-service training of directing staff at all levels should be encouraged. Where the aims and organisation of the prison system make it appropriate, emphasis should be laid on training methods which facilitate communication between junior and senior grades of directing staff, and between these grades and the basic grade staff.

### *Specialist staff*

36. In principle, full-time medical officers should be civil servants and should not be allowed to retain a private practice when it that experience in a private practice may be valuable both as a means conflicts with their official medical duties. It should be recognised

dans leur spécialité et de maintenir le contact avec des malades en liberté.

37. En principe, les travailleurs sociaux employés à plein temps dans des établissements pénitentiaires devraient posséder les qualifications professionnelles voulues.

38. En raison des fonctions importantes des ceux qui ont la responsabilité de l'assistance religieuse et morale des détenus, la possibilité devrait leur être donnée de recevoir une formation les préparant aux problèmes spéciaux qui existent dans les prisons.

39. En principe, le personnel spécialisé employé à plein temps devrait avoir des perspectives de carrière de nature à attirer et à retenir un nombre suffisant de candidats de valeur.

40. Il paraît extrêmement important que le personnel spécialisé employé à plein temps reçoive une formation de base en cours d'emploi. Différents moyens permettant d'atteindre cet objectif peuvent être recommandés: cours d'initiation ou d'introduction pour les nouveaux arrivants, donnés soit dans des groupes mixtes, soit dans des groupes spécialisés; périodes de stages après de collègues spécialisés occupant des postes supérieurs, etc. Quant au personnel employé à temps partiel, il devrait, lui aussi, obtenir toutes les facilités voulues pour se familiariser parfaitement avec le régime pénitentiaire et les prisonniers et comprendre ce que font les autres membres du personnel.

41. De même, il est souhaitable d'assurer aux spécialistes une formation complémentaire en cours d'emploi. Des groupes mixtes de personnel spécialisé et non spécialisé sont particulièrement utiles. Ils fournissent, en effet, aux spécialistes l'occasion à la fois de donner et de recevoir des renseignements et permettent, par ailleurs, d'établir une coopération plus étroite entre les membres du personnel. La possibilité d'instituer un tel système devrait être étudiée dans les pays où il n'existe pas encore.

#### *Formation complémentaire (à l'extérieur)*

42. Il conviendrait d'examiner, en particulier, dans le cas du personnel dirigeant et des spécialistes l'usage qui pourrait être fait d'un enseignement donné à l'extérieur sous la forme, notamment, de cours et de conférences, afin de compléter les moyens de formation mis à leur disposition et de leur permettre de conserver un rang et une réputation au moins égaux à ceux de leurs homologues travaillant dans des domaines comparables en dehors du service pénitentiaire. Dans cet ordre d'idées, il y aurait lieu également d'étudier les possibilités de détacher des spécialistes pour un certain temps dans d'autres services connexes, tels que les services de probation, de traitement post-pénitentiaire ou de santé mentale.

of keeping up-to-date with developing techniques in their specialised fields and maintaining contact with patients in freedom.

37. In principle, full-time social workers in prison should have the appropriate professional qualifications.

38. In view of the important functions of those with a responsibility for the religious and moral care of prisoners, opportunities should be afforded for them to receive a training which will prepare them for the special problems to be found in prisons.

39. In principle, full-time specialist staff should have permanent career prospects of a kind which would ensure that such personnel are attracted and retained in sufficient quantity and quality.

40. It is considered extremely important that full-time specialist staff should have an initial in-service training. Various means of arranging this may be recommended — induction or reception courses for new staff, either in specialised or mixed groups, periods of attachment to senior specialist colleagues etc. In the case of part-time staff, they too should be given adequate and appropriate opportunity to understand what other staff members do.

41. In the same way, further in-service training for specialist staff is also desirable. Mixed groups of specialist and non-specialist staff are particularly useful. This gives specialists a chance both to give and to receive information, and enables closer co-operation between staff members to be built up. Where such a system does not yet exist, the possibilities of introducing it should be studied.

#### *Further training (external)*

42. Consideration should be given, especially in the case of directing staff and specialists, to the use which might be made of external training courses, conferences etc., to supplement any training facilities and to enable such personnel to maintain status and reputation at least the equal of corresponding staff in comparable work fields outside the prison service. In this connection, investigation should also be made of the possibilities of seconding specialists to work for periods in other related fields, such as probation, after-care, mental health services etc.

CONSEIL DE L'EUROPE  
COMITÉ DES MINISTRES

RESOLUTION (67) 5

*(Adoptée par les Délégués des Ministres le 4 mars 1967)*

RECHERCHES SUR LES DETENUS CONSIDERES SOUS L'ANGLE INDIVIDUEL  
ET SUR LA COMMUNAUTE PENITENTIAIRE

Le Comité des Ministres,

Considérant que, dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, malgré l'existence de mesures de substitution aux peines privatives de liberté, un nombre très important de délinquants subissent leurs peines ou sont objet de traitement dans les établissements pénitentiaires;

Considérant la nécessité d'assurer la resocialisation du délinquant et de combattre la récidive;

Considérant que ces buts ne sont pas suffisamment atteints, car la récidive demeure importante parmi les anciens détenus;

Considérant également les dépenses considérables que le traitement institutionnel représente pour les gouvernements et, par conséquent, la nécessité d'accroître au maximum l'efficacité de ce traitement;

Considérant dès lors qu'il est nécessaire de procéder à une étude approfondie, d'une part, des détenus envisagés sous l'angle individuel et, d'autre part, de la communauté pénitentiaire;

Considérant qu'un des buts du Conseil de l'Europe en matière de problèmes criminels est de promouvoir des recherches criminologiques par l'échange d'informations et par la coordination des efforts dans ce domaine;

Considérant que cette coopération permettrait l'harmonisation des mesures de politique criminelle européenne;

Vu les recommandations de la 3<sup>e</sup> Conférence de Directeurs d'Instituts de recherches criminologiques,

Recommande aux gouvernements:

(a) d'encourager les recherches sur les détenus et la communauté pénitentiaire, notamment en créant des centres de recherches au sein de l'administration pénitentiaire ou en soutenant les recherches entreprises par des organisations indépendantes;

(b) de faciliter la tâche des chercheurs en leur accordant l'accès aux établissements pénitentiaires et en assurant la collaboration des services publics;

**COUNCIL OF EUROPE  
COMMITTEE OF MINISTERS**

**RESOLUTION (67) 5**

*(Adopted by the Minister's Deputies on 4th March 1967)*

**RESEARCH ON PRISONERS CONSIDERED FROM THE  
INDIVIDUAL ANGLE, AND ON THE PRISON COMMUNITY**

The Committee of Ministers,

Considering that in the member countries of the Council of Europe, despite the existence of alternative measures to prison sentences, a very large number of offenders serve their sentences or undergo their treatment in prison establishments;

Considering the need to prepare offenders for their return to society and to combat relapse into crime;

Considering that these objectives have not been achieved, relapse being apparent on a large scale among former prisoners;

Considering also the serious expense which institutional treatment represents for Governments and, as a consequence, the need to increase the effectiveness of such treatment to the maximum;

Whereas, therefore, it is necessary to undertake a detailed study of prisoners as individuals as well as of the prison community;

Whereas, one of the objects of the Council of Europe in the matter of crime problems is to promote criminological research by an exchange of information and by co-ordination of efforts in this sphere;

Whereas such co-operation would make it possible to harmonise measures of European criminal policy;

Having regard to the recommendations of the Third Conference of Directors of Criminological Research Institutes,

Recommends member Governments to:

(a) encourage research on prisoners and the prison community, for example, by establishing research centres within their prison administrations or supporting research undertaken by independent organisations;

(b) assist research workers by giving them access to prison establishments and by ensuring the co-operation of public services;

(c) de tenir compte des résultats de ces recherches lors de l'établissement des mesures de politique criminelle;

(d) de promouvoir des recherches pour l'évaluation des résultats des nouvelles mesures de politique criminelle et d'entreprendre plus particulièrement des recherches lorsque des changements sont apportés ou envisagés;

Recommande plus particulièrement que les recherches promues ou envisagées par les gouvernements soient effectuées compte tenu des divers aspects du traitement institutionnel:

(a) qu les recherches sur les détenus considérés sous l'angle individuel soient effectuées:

(i) par des études cliniques;

(ii) par des études comparées de la personnalité du délinquant avant et après l'exécution de la mesure;

(iii) par des études du comportement du sujet après le traitement, en relation avec celui-ci;

(iv) par des études des corrélations existant entre les caractéristiques des délinquants et les effets des divers traitements appliqués;

(b) que les recherches sur la communauté pénitentiaire soient effectuées:

(i) par des études du rôle, des conceptions et des attitudes des prisonniers;

(ii) par des études du rôle, des conceptions et des attitudes du personnel pénitentiaire;

(iii) par des études des relations entre ces deux groupes qui composent le système social global de la prison;

(iv) par des études relatives aux facteurs qui font obstacle aux changements de la structure sociale des prisons et provoquent une grande résistance aux réformes dans l'organisation pénitentiaire.



(c) take the findings of such research into consideration when working out measures of crime policy;

(d) promote research to evaluate results of new measures of criminal policy, and more particularly undertake research when changes are made or contemplated;

Recommends in particular that research promoted or contemplated by Governments should cover all aspects of institutional treatment, in other words:

(a) that research on prisoners considered from the individual angle should include:

(i) clinical studies;

(ii) comparative studies of the offender's personality before and after a particular measure has been applied to him;

(iii) studies which relate the subject's conduct after treatment to the treatment he received;

(iv) a study of the correlations between offenders' characteristics and the effects of the various forms of treatment applied;

(b) that research on the prison community should include:

(i) studies of the role, viewpoints and attitudes of prisoners;

(ii) studies of the role, viewpoints and attitudes of prison staff;

(iii) studies of the relations between these two groups, which together comprise prison society;

(iv) studies of those factors which in the social structure of the prison impede change, thereby giving rise to a marked resistance to reform within the prison organisation.

CONSEIL DE L'EUROPE  
COMITÉ DES MINISTRES

**RESOLUTION (68) 24**

*(Adoptée par les Délégués des Ministres le 20 septembre 1968)*

STATUT, SELECTION ET FORMATION DU PERSONNEL DE DIRECTION  
DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

Le Comité des Ministres,

Considérant que, malgré le développement des mesures de substitution aux peines privatives de libertés, il est encore nécessaire de soumettre certaines catégories de délinquants à un traitement en institution;

Considérant la nécessité d'organiser le traitement institutionnel de manière à assurer à la fois la rééducation des délinquants et la protection de la société;

Considérant l'importance des fonctions exercées par le personnel de direction des établissements pénitentiaires pour tenir compte des développements modernes en matière de traitement et de la formation d'une équipe pénitentiaire comprenant des spécialistes;

Considérant que le statut, la sélection et la formation du personnel de direction doivent être considérés sous une nouvelle optique afin que ce personnel soit assisté dans l'accomplissement de ses tâches consistant à orienter à coordonner les efforts de l'équipe pénitentiaire en vue du traitement des délinquants;

Vu l'intérêt du Conseil de l'Europe d'établir des principes communs en matière de politique pénitentiaire,

Recommande aux gouvernements des Etats membres d'entreprendre les formes d'action suivantes visant à assurer la haute qualité du personnel de direction des établissements pénitentiaires:

1. Afin que le recrutement d'un nombre suffisant de personnes hautement qualifiées soit assuré, le statut du personnel de direction devrait être amélioré par une large prise en considération de l'importance des fonctions de gestion qu'implique cette tâche qui, par sa nature même difficile, est d'une valeur sociale particulière. Les qualifications demandées et les traitements versés devraient refléter cet état de choses.

2. Les procédures de sélection devraient être révisées afin que des personnes suffisamment qualifiées soient admises dans les services.

COUNCIL OF EUROPE  
COMMITTEE OF MINISTERS

**RESOLUTION (68) 24**

*(Adopted by the Ministers' Deputies on 20 September 1968)*

STATUS, SELECTION AND TRAINING OF GOVERNING GRADES OF STAFF  
OF PENAL ESTABLISHMENTS

The Committee of Ministers,

Considering that, notwithstanding the development of alternative measures to imprisonment, it still remains necessary to require some categories of offenders to undergo institutional treatment;

Considering the need to organise such institutional treatment in a way most likely to secure the rehabilitation of offenders and the protection of society;

Considering the importance of the functions exercised by the governing grades of staff of penal establishments as result of modern developments in treatment and the creation of a correctional team including specialist experts;

Urging that the status, selection and training of such staff should be considered afresh in order that this section of staff may be helped to assume its responsibilities for guiding and co-ordinating the efforts of the correctional team in the treatment of offenders;

Having regard to the interest of the Council of Europe in establishing common principles in the field of penal policy,

Recommends governments of member states to undertake the following action to secure the high quality of the governing grades of staff in penal establishments:

1. In order to recruit sufficient numbers of persons of high quality, the status of the governing grades of staff must be improved by wider recognition of the importance of the managerial functions now implicit in the work which, though inherently difficult, is of special social value. This should be reflected in the qualifications demanded and the salaries paid.

2. Selection procedure should be reviewed to ensure that those admitted into the service have the requisite qualifications.

3. Les exigences croissantes du travail rendent nécessaires une formation, initiale ou en cours d'emploi, intensifié. Par conséquent, on devrait prendre en considération aussi bien le besoin de création d'écoles de formation appartenant à l'Administration centrale là où elles n'existent pas, que l'opportunité de s'assurer l'aide des universités et d'autres organismes extérieurs.

4. La nécessité d'orienter et d'encourager le personnel de direction, spécialement dans une période de mutation, est évidente. Les méthodes employés à cette fin devraient être révisées périodiquement. La formation des personnes chargées de ces tâches devrait être assurée spécialement lorsque des méthodes nouvelles sont envisagées. Dans cette perspective on devrait prendre soin d'assurer des consultations approfondies entre le personnel de direction et les responsables de l'orientation;

Recommande aux gouvernements des Etats membres d'examiner le problème du développement dans les établissements pénitentiaires du personnel spécialisé et la nécessité d'une collaboration harmonieuse du personnel de direction avec tous les responsables du programme de traitement;

Recommande aux gouvernements des Etats membres d'encourager une large diffusion du rapport sur le statut, la sélection et la formation du personnel de direction dans leurs administrations compétentes à tous les niveaux;

Invite les gouvernements des Etats membres à adresser tous les trois ans au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des rapports l'informant des mesures prises pour l'amélioration du statut, du recrutement et de la formation du personnel de direction des établissements pénitentiaires.

3. The developing demands of the work require intensified initial and in-service training. Consideration should therefore be given both to setting up training schools directed by the central administration, where they do not exist, and to securing the help of universities and other outside bodies.

4. The need of the governing grades for supervision, including guidance and encouragement, especially in a period of transition, is obvious. Methods of supervision should be reviewed from time to time. Training of personnel responsible for such supervision should be provided, especially when new methods are being planned. To this end care should be taken to secure full consultation between the prison directorate and its governing grades;

Recommends governments of member states to study thoroughly the question of the increasing use of specialists and the consequent need to secure full co-operation between governing grades of staff and all others responsible for treatment in correctional establishments;

Recommends governments of member states to encourage the widespread dissemination of the report on the status, selection and training of governing grades of staff at all levels in their respective administrations;

Invites the governments of member states to send reports every three years to the Secretary General of the Council of Europe giving information on the steps taken to improve the status, selection and training of governing grades of staff of their penal establishments.

CONSEIL DE L'EUROPE  
COMITÉ DES MINISTRES

RESOLUTION (70) 1

*(Adoptée par les Délégués des Ministres le 10 janvier 1970)*

ORGANISATION PRATIQUE DES MESURES DE SURVEILLANCE,  
D'ASSISTANCE ET D'AIDE POST-PENITENTIAIRE POUR LES  
PERSONNES CONDAMNÉES OU LIBÉRÉES SOUS CONDITION

Le Comité des Ministres,

Rappelant la Résolution (65) 1, relative au sursis, à la probation et aux autres mesures de substitution aux peines privatives de liberté;

Considérant que l'efficacité des mesures de traitement constitue pour tous les Etats membres un objectif primordial de la politique criminelle;

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter de prononcer des peines d'emprisonnement toutes les fois que cela est possible;

Considérant que la probation, la libération conditionnelle et les mesures analogues qui impliquent un traitement en liberté se développent dans la plupart des Etats membres;

Considérant qu'il est souhaitable de concevoir pour l'application de ces mesures, le cadre juridique le plus approprié, les services et les méthodes de traitement les plus efficaces;

Considérant que l'établissement de principes communs pour l'application des mesures conditionnelles est souhaitable pour le développement de ces mesures et qu'il facilitera, en outre, la mise en oeuvre de la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition,

Recommande aux gouvernements des Etats membres:

1. (a) de revoir leur législation afin:

— d'examiner l'opportunité d'introduire, de développer et d'améliorer les diverses formes de condamnation conditionnelle ou autres mesures analogues, ou d'amender leurs modalités d'application;

— d'examiner la possibilité d'abandonner ou de réduire les restrictions à l'application des mesures conditionnelles (concernant des catégories de délinquants ou des catégories d'infractions) qui font obstacle à l'individualisation des condamnations;

(b) d'envisager que dans la mesure du possible, une enquête préalable au jugement, procurant des informations utiles sur le caractère du délinquant et son milieu social, soit ordonnée toutes les

COUNCIL OF EUROPE  
COMMITTEE OF MINISTER

**RESOLUTION (70) 1**

*(Adopted by the Ministers' Deputies on 26 January 1970)*

PRACTICAL ORGANISATION OF MEASURES FOR THE  
SUPERVISION AND AFTER-CARE OF CONDITIONALLY  
SENTENCED OR CONDITIONALLY RELEASED OFFENDERS

The Committee of Ministers,

Recalling the Resolution (65) 1 on suspended sentence, probation and other alternatives to imprisonment;

Considering that effectiveness of treatment measures presents in all member states a most important aim of criminal policy;

Considering the desirability of avoiding the imposition of prison sentences whenever that proves possible;

Considering that probation, conditional release and similar measures providing treatment in freedom are being developed in most member states;

Considering that it is advisable to devise the most suitable legal framework and the most effective services and methods of treatment in respect of these measures;

Considering that the establishment of common principles for the use of conditional measures is desirable for the profitable development of these measures; and in addition that this will help the implementation of the European Convention on the Supervision of Conditionally Sentenced or Conditionally Released Offenders,

Recommends governments of member states:

1. (a) To consider their legislation in order:

— to examine the advisability of introducing, developing and improving the various forms of suspended sentence and related measures, or of adjusting the methods of carrying out such measures;

— to examine the possibility of abandoning or reducing limitations for the application of conditional measures (concerning categories of offenders or categories of offences) which hinder individualisation of sentences;

(b) To envisage that, so far as possible, a pre-sentence investigation which provides useful information of the offender's character

fois que le prononcé d'une mesure de probation ou d'une mesure analogue impliquant le sursis est envisagé;

(c) d'employer pour ces enquêtes un personnel ayant reçu une formation lui permettant de recueillir et de présenter une information objective sur les besoins du délinquant et ses possibilités de traitement;

(d) d'offrir des garanties contre une intrusion injustifiée dans la vie du délinquant au cours de l'enquête sociale, ainsi que sur l'utilisation abusive de l'information obtenue;

2. (a) d'examiner et, s'il y a lieu, d'amender les dispositions légales relatives à l'octroi de la libération conditionnelle, telles que les dispositions concernant la durée de la sanction imposée, la période minimale d'emprisonnement à purger avant la libération et les restrictions relatives à certaines catégories de délinquants (par exemple: récidivistes);

(b) de faire en sorte que les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement à vie puissent, par le moyen d'un examen périodique, bénéficier de la libération conditionnelle ou, tout au moins, de la grâce, après une étude appropriée de leur personnalité et compte tenu de la nécessité de protéger la société;

(c) d'exiger de leurs services de probation ou de tout autre service compétent en la matière, qu'en plus de l'aide post-pénitentiaire prévue par la législation, ils offrent une assistance post-pénitentiaire même aux délinquants libérés inconditionnellement;

(d) de faire en sorte que toute procédure d'octroi de la libération conditionnelle garantisse le droit de chaque détenu de voir son cas examiné de manière approfondie et de faire connaître compte des besoins de traitement du délinquant ainsi que de la protection de la société;

(e) de réexaminer et de développer, notamment en fonction des méthodes modernes de traitement, les moyens destinés à faciliter la transition entre la vie dans un établissement pénitentiaire et la vie en liberté. Des plans précis et détaillés en vue de cette mise en liberté devraient en particulier être établis à un stade approprié de l'application de la peine;

3. (a) d'assurer le développement de méthodes de surveillance et d'assistance propres à favoriser la création et l'utilisation de relations personnelles entre les agents de probation et leurs clients dans leur contexte social, et qui permettent d'aider ces derniers à résoudre leurs problèmes individuels;

(b) de revoir les dispositions législatives en vigueur et, le cas échéant, d'en adopter de nouvelles, pour faire en sorte que les conditions qui accompagnent la probation, la libération conditionnelle et les mesures analogues permettent l'individualisation la plus efficace du traitement; de veiller à ce que ces conditions respectent pleinement les droits de l'homme et la dignité individuelle;



and social circumstances should be ordered each time pronouncement of probation or a related measure implying supervision is considered;

(c) To employ for such investigation personnel trained to obtain and present objective information on the offender's needs and treatment potentialities;

(d) To provide guarantees against unjustified intrusion into privacy in the course of the social enquiry as well as against improper use of the information obtained;

2. (a) To review and, if necessary, amend the legal provisions attached to the granting of conditional release such as those relating to the length of the sentence imposed, the minimum period to be served before release, or limitations concerning certain categories of offenders, for example, recidivists;

(b) To ensure that those serving life sentences have the possibility, by means of periodical review, of being granted conditional release or at least clemency after due consideration of their personality and the need for the protection of society;

(c) To require of the probation service, or such other services as may be competent in the matter, the duty, in addition to statutory after-care, to offer after-care even to offenders unconditionally released;

(d) To ensure that any procedure for conditional release provides for each offender to have his case fully examined and make known his own views, for prompt decisions, for due account to be taken of the offender's treatment needs and for the protection of society;

(e) To review and develop, especially in the light of current innovations, the means intended to facilitate the transition from institutional life to freedom on release. In particular specific and detailed plans for release should be begun at an appropriate moment during the sentence;

3. (a) To secure the development of methods of supervision which further the creation and utilisation of a relationship between the probation officer and his client in their social context through which help may be given with personal problems;

(b) To review and, if necessary, initiate legislation so that any requirements accompanying probation, conditional release and similar measures may enable the most effective individualisation of treatment to be achieved, whilst also ensuring that these requirements fully respect human rights and personal dignity;

(c) d'examiner les dispositions existant actuellement pour le traitement des délinquants qui posent un problème particulier (notamment les toxicomanes ou les alcooliques) et, s'il y a lieu, de compléter ces dispositions;

(d) d'examiner, et, s'il y a lieu, de développer les mesures concernant le placement en institution des délinquants soumis au régime de la probation ou de la libération conditionnelle;

(e) de faire en sorte que les conditions fixées dans les décisions ordonnant le sursis ou la libération conditionnelle puissent être modifiées en fonction de l'évolution des besoins ou des circonstances;

4. (a) d'assurer une bonne intégration des méthodes de traitement des délinquants, employées par les services de probation, d'assistance aux libérés et le service pénitentiaire, quel que soit le cadre administratif dans lequel elles s'exercent;

(b) d'assurer le recrutement d'un personnel professionnellement qualifié, apte à assurer efficacement le travail de probation;

(c) d'examiner l'intérêt qu'il y a ce qu'un personnel bénévole travaille en co-opération avec le personnel professionnel;

(d) d'accorder une attention spéciale, si cela s'avère nécessaire, à l'amélioration des conditions d'emploi des agents de probation en raison des difficultés particulières inhérentes à leur tâche;

(e) d'organiser la formation initiale du personnel professionnel, qui complètera toute formation préalable déjà suivie, et de prévoir également une formation en cours d'emploi destinée à améliorer les connaissances théoriques et l'expérience pratique de ce personnel;

(f) de prévoir des méthodes de sélection et de formation efficaces pour les agents bénévoles, ainsi que le remboursement de leurs frais;

(g) d'examiner le nombre de cas confiés aux agents professionnels ou bénévoles afin de parvenir au traitement le plus efficace et à l'emploi le plus judicieux des ressources humaines et matérielles;

5. (a) d'organiser un contrôle général administratif des services de probation et de libération conditionnelle;

(b) de prévoir un système d'inspection destiné à assurer le contrôle de l'application des décisions de probation et de libération conditionnelle;

(c) d'assurer une orientation du travail social individuel des agents afin de maintenir et d'améliorer le niveau professionnel;

(d) d'assurer un enregistrement efficace d'observations sur les cas individuels;

6. (a) d'assurer l'observation des conditions imposées par les décisions ordonnant la probation ou la libération conditionnelle, en

(c) To examine the existing provisions for the treatment of offenders presenting special problems (such as drug or alcoholic addiction) and if necessary extend such provisions;

(d) To examine, and if necessary develop, the residential provisions for those on probation or conditional release;

(e) To ensure that modification of requirements laid down in orders of conditional sentence or release may be possible in the light of changed needs or circumstances;

4. (a) To ensure no matter what the administrative framework in which probation, parole and prison services are placed, that there is full integration of their methods for dealing with offenders;

(b) To ensure the recruitment of a professionally qualified personnel as the essential basis for an effective probation service;

(c) To consider the value attached to the using of voluntary workers in collaboration with professional staff;

(d) To give attention where necessary to the improvement of probation officers' conditions of service in view of the special difficulties inherent in their work;

(e) To arrange for initial training of professional staff which shall complete any pre-entry training undertaken as well as for in-service training to improve theoretical knowledge and practical experience;

(f) To secure effective procedures of selection and instruction for voluntary staff as well as reimbursement of their expenses;

(g) To consider case loads of professional and voluntary officers in order to arrive at the most effective treatment and the most suitable employment of human and material resources;

5. (a) To provide for a general administrative inspection of the probation and parole services;

(b) To provide supervision in order to secure control of the enforcement of orders of probation or conditional release;

(c) To ensure that casework supervision is provided for individual officers so as to maintain and develop professional standards;

(d) To secure efficient case recording;

6. (a) To ensure that requirements imposed under orders of probation or conditional release shall be observed by enabling appropriate sanctions to be used to this end;

autorisant à cette fin le recours à des sanctions appropriées telles que l'imposition d'amendes;

(b) d'examiner leur législation et leur pratique pour faire en sorte que les sanctions, appliquées dans le cas où le probationnaire ou le libéré conditionnel, sans récidiver, se soustrait à la surveillance ou ne respecte pas les conditions imposées, tiennent compte non seulement de la violation des conditions, mais aussi de toute l'attitude du délinquant et des besoins de son traitement;

(c) d'examiner leur législation et leur pratique pour faire en sorte qu'en cas de récidive le juge ait la possibilité:

— d'imposer une sanction sans sursis aussi bien pour la nouvelle infraction que pour l'infraction antérieure qui avait donné lieu à une mesure conditionnelle;

— de maintenir la mesure conditionnelle initiale en modifiant éventuellement certaines de ses conditions et en imposant une deuxième sanction, mais cette fois-ci sans sursis, pour la nouvelle infraction;

— d'ordonner une deuxième mesure conditionnelle applicable aux deux infractions;

7. d'encourager les recherches sur le choix des délinquants à soumettre à la probation ainsi que sur le fonctionnement des systèmes de probation et de libération conditionnelle;

8. de faire en sorte que le rapport du Conseil de l'Europe sur l'organisation pratique des mesures de surveillance, d'assistance et d'aide post-pénitentiaire pour les personnes condamnées ou libérées sous condition soit largement diffusé notamment dans leurs services compétents;

Invite les gouvernements à envoyer tous les trois ans au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe un rapport faisant connaître les suites données par eux aux présentes recommandations.

(b) To consider their legislation and practice so that any sanctions invoked, where the probationer or the parolee without relapsing into criminality evades supervision or disregards requirements, may take account of, not only the breach of the conditions imposed, but also the offender's overall attitude and the needs of his treatment;

(c) To consider their legislation and practice in order to secure that where there is relapse into fresh criminality there shall be the choice of:

— imposing an unconditional sentence for both the new offence and that which previously resulted in a conditional measure;

— maintaining the initial conditional measure possibly with modifications of some conditions laid down in it and imposing a second penalty, but this time unconditional in respect of the new offence;

— pronouncing a second conditional measure covering both the original and the new offence;

7. To promote research on selection of offenders for probation as well as on the working of probation and conditional release systems;

8. To secure wide dissemination of the Council of Europe report on the practical organisations of measures for the supervision and after-care of conditionally sentenced or conditionally released offenders in particular in their appropriate services;

Invites governments to report to the Secretary General of the Council of Europe every three years informing him of the action taken by them on these recommendations.



INDICE GENERALE DELLA GIURISPRUDENZA  
E DECISIONI PUBBLICATE SULLA

*« Rassegna Penitenziaria e Criminologica »*

1979-1982 (\*)

---

(\*) A cura del Dott. MASSIMO REALI.





## CORTE COSTITUZIONALE

### Abitualità e professionalità nel reato (presunzione di)

Abitualità e professionalità nel reato - Presunzione di abitualità -  
 Questione infondata di costituzionalità (art. 25 Cost.; art. 102  
 cod. pen.).

Corte Costituzionale - Sent. n. 140 - 27 luglio 1982 - Pres. ELIA - Rel. MALA-  
 CUGINI - Celeghini, in 3-4/82, 759 (*con motivazione*).

### Affidamento in prova al servizio sociale

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio so-  
 ciale - Semilibertà - Condannati per determinati delitti - Esclu-  
 sione dell'applicazione delle suddette misure alternative - Que-  
 stione infondata di costituzionalità (artt. 3 e 27 Cost.; artt. 47,  
 2° comma e 48, ultimo comma legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte Costituzionale - Sent. n. 107 - 7 luglio 1980 - Pres. AMADEI - Rel. PALADIN,  
 in 3-4/80, 646 (*con motivazione*).

### Conflitti di attribuzioni

Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato - Conflitto sollevato  
 da un magistrato di sorveglianza - Fattispecie - Inammissibilità  
 (art. 134 Cost.; art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87).

Corte Costituzionale - Ord. n. 87 - 21 dicembre 1978 - Pres. AMADEI - Rel. MACCA-  
 RONE, in 1-2/80, 241 (*con motivazione e con osservazione di P.G.*).

### Fungibilità tra custodia preventiva e pena detentiva

Custodia preventiva - Detrazione della pena inflitta per altro reato -  
 Assoluzione da tale reato con sentenza non definitiva - Legitti-  
 mità della detrazione - Questione infondata di costituzionalità  
 (artt. 3, 13 e 27 Cost.; art. 271, ultimo comma cod. proc. pen.).

Corte Costituzionale - Sent. n. 13 - 10 maggio 1979 - Pres. AMADEI - Rel. MALA-  
 CUGINI, in 1-2/80, 249 (*con motivazione*).

## **Incidente di esecuzione**

Esecuzione penale - Incidente di esecuzione - Legittimo impedimento dell'interessato - Esclusione del rinvio dell'udienza - Illegittimità (art. 24 Cost.; art. 630 cod. proc. pen.).

Corte Costituzionale - Sent. n. 98 - 20 maggio 1982 - Pres. ELIA - Rel. ROSSANO - Cappelletti (ord. Tribunale di Ferrara - 28 ottobre 1975), in 3-4/82, 727 (*con motivazione*).

## **Istigazione di militari a disobbedire alle leggi**

Istigazione di militari a disobbedire alle leggi - Preteso contrasto con il principio di legalità e la libertà di manifestazione del pensiero - Questione infondata di costituzionalità (artt. 21, p.p. e 25 Cost.; art. 266 cod. pen.).

Corte Costituzionale - Sent. n. 71 - 5 giugno 1978 - Pres. OGGIONI - Rel. VOLTERRA, in 1-2/79, 247.

## **Latitanza (stato di)**

Libertà personale - Mandato o ordine di cattura - Rinvio a giudizio di imputato latitante - Revoca del mandato o ordine per motivi di opportunità - Esclusione (art. 260 cpv. cod. proc. pen.).

Latitanza - Trasferimento dell'imputato all'estero prima dell'emissione del provvedimento restrittivo - Latitanza - Sussistenza - Condizioni (art. 268 cod. proc. pen.).

Corte Costituzionale - Sent. 21 febbraio 1978 - Pres. OGGIONI - Rel. GIONFRIDA - Imp. Gui ed altri, in 1-2/79, 248.

Libertà personale - Mandato di cattura facoltativo - Valutazione dello stato di latitanza - Sufficienza ai fini del giudizio della sussistenza dei requisiti richiesti (art. 254 cod. proc. pen.).

Corte Costituzionale - Sent. 21 febbraio 1978 - Pres. OGGIONI - Rel. GIONFRIDA - Imp. Gui ed altri, in 1-2/79, 248.

Latitanza - Imputato latitante - Forme di notificazione diverse dal deposito in cancelleria - Esclusione (art. 173 cod. proc. pen.).

Latitanza - Distinzione tra imputati che abbiano eletto e imputati che non abbiano eletto domicilio legale - Mancata previsione - Questione di costituzionalità manifestamente infondata (artt. 3 e 24 cod. proc. pen.).

**Latitanza - Arresto in territorio straniero ai fini dell'extradizione - Cessazione della qualità di latitante - Esclusione (art. 173 cod. proc. pen.).**

Corte Costituzionale - Sent. 2 maggio 1978 - Pres. ROSSI - Rel. GIONFRIDA - Imp. Gui ed altri, in 1-2/79, 247.

## **Liberazione condizionale**

**Liberazione condizionale - Parere del giudice di sorveglianza - Questione di costituzionalità sollevata dal giudice di sorveglianza - Inammissibilità della questione (artt. 3, 27 Cost.; art. 176 cod. pen.).**

Corte Costituzionale - Sent. n. 74 - 16 luglio 1979 - Pres. AMADEI - Rel. REALE, in 3-4/80, 643 (*con motivazione*).

## **Libertà provvisoria**

**Libertà provvisoria - Reati previsti dalla legge 22 maggio 1975, n. 152 - Minori degli anni diciotto - Pretesa esclusione del beneficio anche per loro - Questione infondata di costituzionalità (art. 3 Cost.; art. 1, 1° comma legge 22 maggio 1975, n. 152).**

Corte Costituzionale - Sent. n. 46 - 20 aprile 1978 - Pres. ROSSI - Rel. ROSSANO, in 1-2/79, 249.

## **Minori**

**Libertà provvisoria - Reati previsti dalla legge 22 maggio 1975, n. 152 - Minori degli anni diciotto - Pretesa esclusione del beneficio anche per loro - Questione infondata di costituzionalità (art. 3 Cost.; art. 1, 1° comma legge 22 maggio 1975, n. 152).**

Corte Costituzionale - Sent. n. 46 - 20 aprile 1978 - Pres. ROSSI - Rel. ROSSANO, in 1-2/79, 249.

**Ordinamento penitenziario - Attribuzione delle funzioni di sorveglianza per l'espiazione di pene inflitte per reati commessi da minori di anni diciotto al tribunale per i minorenni anche quando il condannato abbia superato tale età - Preteso contrasto con artt. 3 e 25, 1° comma Cost. - Esclusione - Questione infondata di costituzionalità (artt. 3 e 25, 1° comma Cost.; art. 79, 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte Costituzionale - Sent. n. 137 - 30 luglio 1980 - Pres. AMADEI - Rel. PALADIN, in 1-3/81, 149 (*con motivazione*).

## Misure di sicurezza

Misure di sicurezza personali - Libertà vigilata - Convalida dell'arresto del sottoposto a libertà vigilata dichiarato irreperibile da parte del magistrato di sorveglianza - Mancata previsione nell'art. 651 cod. pen. - Contrasto con l'art. 13, 3° comma Cost. - Dichiarazione di illegittimità costituzionale (art. 13, 3° comma Cost.; art. 651 cod. pen.).

Corte Costituzionale - Sent. n. 190 - 17 dicembre 1981 - Pres. ELIA - Rel. VITALE, in 3-4/81, 517 (*con motivazione*).

Misure di sicurezza detentive - Sospensione per sopravvenuta infermità fisica - Esclusione - Questione di costituzionalità - Difetto di motivazione sulla natura dell'infermità - Restituzione al giudice *a quo* (artt. 3, 32 Cost.; art. 212 cod. pen.).

Corte Costituzionale - Ord. n. 60 - 25 marzo 1982 - Pres. ELIA - Rel. ANDREOLI - Rosa (ord. Ufficio sorveglianza Tribunale di Modena - 12 marzo 1981), in 1-2/82, 243 (*con motivazione*).

Ordinamento penitenziario - Misure di sicurezza - Revoca anticipata - Organo competente e procedimento - Questione di costituzionalità sollevata dal Presidente della Sezione di sorveglianza - Inammissibilità (artt. 3, 24 e 25 Cost.; art. 70 legge 26 luglio 1975, n. 354, norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà; art. 9 legge 12 gennaio 1977, n. 1, modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'art. 385 cod. pen.).

Corte Costituzionale - Sent. n. 80 - 16 aprile 1982 - Pres. ELIA - Rel. ANDREOLI - Cogo (ord. Sezione di sorveglianza di Roma - 18 maggio 1977), in 1-2/82, 245 (*con motivazione*).

Misure di sicurezza - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Imputato prosciolto per infermità psichica - Presunzione di persistenza della pericolosità sociale - Incostituzionalità (art. 3 Cost.; artt. 204, 205, 222 cod. pen.).

Misure di sicurezza - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Presunzione di pericolosità sociale - Questioni infondate di costituzionalità (artt. 4, 27, 32 Cost.; artt. 204, 215, 222 cod. pen.).

Misure di sicurezza - Applicazione obbligatoria - Presunzione di pericolosità sociale - Questioni manifestamente infondate di costituzionalità (artt. 13, 24, 111 Cost.; art. 204, 222 cod. pen.).

**Misure di sicurezza - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario -**  
**Questione inammissibile di costituzionalità (artt. 4, 32 Cost.;**  
**art. 231 cod. pen.).**

Corte Costituzionale - Sent. n. 139 - 27 luglio 1982 - Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI - Giacinti ed altri, in 3-4/82, 732 (*con motivazione*).

## **Semilibertà**

**Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Inapplicabilità ai condannati per determinati reati - Preteso contrasto con artt. 2, 3, 25, 2° comma, 27, 3° comma, 111, 1° comma Cost. - Esclusione - Questione infondata di costituzionalità (artt. 2, 3, 25, 3° comma legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte Costituzionale - Ord. n. 10 - 28 gennaio 1981 - Pres. AMADEI - Rel. PALADIN, in 1-2/81, 152.

## **Sospensione del procedimento per infermità di mente sopravvenuta**

**Imputato - Infermità di mente sopravvenuta - Sospensione del procedimento e ricovero in ospedale psichiatrico - Questione infondata di costituzionalità (artt. 3, 27 Cost.; art. 206 cod. pen.; art. 88 cod. proc. pen.).**

Corte Costituzionale - Sent. n. 141 - 27 luglio 1982 - Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI - Tozzi (ord. Tribunale di Bologna - 5 febbraio 1979), in 3-4/82, 763 (*con motivazione*).

## **QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**

### **Affidamento in prova al servizio sociale**

**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Annullamento - Infungibilità tra periodo di affidamento e detenzione - Contrasto con gli artt. 3, 17, 27 Cost. - Questione non manifestamente infondata (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 3, 13 e 27 Cost.).**

Corte di Cassazione - Sezioni Unite - Sent. 27 giugno 1981 - Pres. NOVELLI - Imp. Telluto, in 1-2/81, 157.

## **Liberazione anticipata**

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Condannato all'ergastolo - Esclusione - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (art. 3. Cost.; art. 176 cod. pen.; art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Bologna - Ord. 17 giugno 1982 - Pres. LOSAVIO - Miscioscia, in 3-4/82,... (con motivazione).

## **Magistrato di sorveglianza: giurisdizione e funzioni**

Ordinanze emesse dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara in data 15 settembre 1978 sui reclami proposti da Schisano Giovanni e da Micheli Giancarlo (Pubblicate nella *G.U.* n. 38 del 7 febbraio 1979), in 1-2/79, 275 (con motivazione).

## **Minori**

Tribunale per i minorenni - Detenuto in custodia preventiva - Compimento del diciottesimo anno - Trasferimento ad istituto per adulti prima dell'interrogatorio - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (artt. 3, 24 Cost.; art. 8 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404; articolo unico legge 25 luglio 1956, n. 888, modifiche al R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404).

Tribunale per i minorenni di Roma - Ord. 28 novembre 1978 (*Gazz. Uff.* 7 novembre 1979, n. 304) - Pres. FERRARO - Imp. Leoncini, in 1-2/80, 263 (con motivazione e osservazione di Giuseppe La Greca).

## **Misure di sicurezza**

Misure di sicurezza - Ospedale psichiatrico giudiziario - Ricovero - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (artt. 3, 1° comma, 32 Cost.; artt. 215, 222 cod. pen.).

Corte d'appello di Bologna - Sezione di sorveglianza - Ord. 7 dicembre 1978 (*Gazz. Uff.* 11 luglio 1979, n. 189) - Pres. MARGARA - Istante Nebiolo, in 1-2/80, 251 (con motivazione e osservazione di Daniela Cognetti).

Misura di sicurezza relativa al ricovero in un manicomio giudiziario - Preteso contrasto con gli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione - Esclusione - Decisione di manifesta infondatezza (artt. 3, 27 e 32 Cost.; art. 222 cod. pen.; art. 62 legge 26 luglio 1975, n. 354; legge 13 maggio 1978, n. 180).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 30 gennaio 1981 - Pres. ANGINI - Rel. FRANCO - P. M. concl. conf. - Imp. Maritan, in. 3-4/81, 520.

Misure di sicurezza - Personali - Art. 212 cod. pen. - Mancata previsione dell'ipotesi di differimento o sospensione per grave infermità fisica - Pretesa contrasto con artt. 3 e 32 Cost. - Questione incidentale di legittimità costituzionale (artt. 3, 32 Cost.; art. 212 cod. pen.).

Tribunale di Modena - Ord. 12 marzo 1981 - Giud. MONTORSI - Imp. Rosa, in 3-4/81, 521 (con motivazione).

Ordinamento penitenziario - Provvedimenti della Sezione di sorveglianza in tema di revoca anticipata delle misure di sicurezza - Ricorribilità in Cassazione - Esclusione (art. 640 cod. proc. pen.; artt. 69, 8° comma e 71, 3° comma legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 20 marzo 1981 - Pres. SEVERINO - Rel. MOLINARI - P. M. concl. conf. - Imp. Barreca, in 1-2/82, 248.

Misure di sicurezza personali - Ricovero di imputati prosciolti per vizio totale di mente in ospedale psichiatrico giudiziario - Questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto ai malati di mente in genere - Codice di procedura penale - Articolo 222 contrasto con articolo 3 Costituzione - Manifesta infondatezza (art. 222 cod. pen.; artt. 1 e 2 legge 13 maggio 1978, n. 180; art. 3 Cost.).

Corte di Cassazione - Sezione II - Sent. 10 luglio 1981 - Pres. NAPOLETANO - Rel. PITTIRUTI - P. M. concl. conf. - Imp. Cucchi, in 1-2/82, 247.

Misure di sicurezza - Personali - Ricovero in casa di cura e custodia - Condizioni - Pena stabilita dalla legge - Computo - Valutazione della diminuzione per vizio parziale di mente - Esclusione - Ratio.

Imputabilità - Vizio di mente - Parziale - Assegnazione di condannato seminfermo di mente ad una casa di cura e custodia - Condizioni - Pena stabilita dalla legge - Computo - Valutazione della diminuzione per il vizio parziale di mente - Esclusione - Ratio (artt. 89 e 219 cod. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 5 ottobre 1981 - Pres. RUBINO - Rel. DE CAPRARIIS - P. M. concl. diff. - Imp. Franchi, in 1-2/82, 248.

Misure di sicurezza - Sostituzione - Art. 635 e segg. cod. proc. pen. - Competenza del Magistrato di sorveglianza (in relazione agli artt. 231, 233 ultimi commi cod. pen.) - Preteso contrasto con art. 3 Cost. - Questione incidentale di legittimità costituzionale (art. 3 Cost.; art. 635 e segg. cod. proc. pen.; artt. 231, 233, 234 ultimi commi cod. pen.).

Magistrato di sorveglianza - Tribunale per i minorenni di Torino - Ord. 10 dicembre 1982 - Giud. DE ROSA - Catalano, in 3-4/82, 773 (con motivazione).

## Remissione del debito

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Ammissibilità dell'istanza solo nell'ultimo mese prima della scarcerazione - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (artt. 3, 24 Cost.; art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Tribunale di Firenze - Ord. 10 giugno 1982 - Giud. DE FELICE - Tagliaferri, in 3-4/82, 776 (*con motivazione*).

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Ammissibilità dell'istanza solo entro tre mesi dalla scarcerazione - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (artt. 3, 24 Cost.; art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Tribunale di Firenze - Ord. 10 giugno 1982 - Giud. DE FELICE - Natali, in 3-4/82, 782 (*con motivazione*).

## Sanzioni sostitutive.

Sanzioni sostitutive - Pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato - Conversione nella sanzione della libertà controllata - Preteso contrasto con art. 3 Cost. - Questione incidentale di legittimità costituzionale (art. 3 Cost.; art. 107 legge 24 novembre 1981, n. 689).

Magistrato di sorveglianza - Tribunale di Firenze - Ord. 3 luglio 1982 - Giud. DE FELICE - Rabizzi, in 3-4/82 (*con motivazione*).

## Semilibertà

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Condanna all'ergastolo - Inammissibilità - Contrasto con l'art. 27, 2° comma Cost. - Questione non manifestamente infondata (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 254; art. 27, 2° comma Cost.).

Sezione di sorveglianza di Firenze - Ord. 26 novembre 1980 - Pres. MARGARA - Ric. Lutz, in 1-2/81, 153 (*con motivazione*).

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Inapplicabilità al condannato per rapina - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (art. 3 Cost.; art. 48, 3° comma legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Roma - Ord. 23 luglio 1982 - Pres. MAZZA - Di Giacomo, in 3-4/82, 783 (*con motivazione*).



## CORTE DI CASSAZIONE

### Affidamento in prova al servizio sociale

#### *Estinzione della pena (declaratoria di)*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Declaratoria di estinzione della pena - Competenza della Sezione di sorveglianza (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Affidamento al servizio sociale - Termine del periodo di prova senza revoca - Declaratoria di estinzione della pena - Giudizio favorevole della Sezione di sorveglianza - Necessità (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 1° aprile 1981 - Pres. ANCONI - Rel. BOSCHI - P. M. concl. conf. - Imp. Mellone, in 1-2/81, 162.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Modalità - Estinzione della pena - Condizioni.

Pena - Estinzione (cause di) - In genere - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Modalità - Estinzione della pena - Condizioni (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 26 giugno 1981 - Pres. FASANI - Rel. BOSCHI - P. M. concl. conf. - Ric. Capelli, in 1-2/82, 259.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Cessazione - Condizioni (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 26 giugno 1981 - Pres. FASANI - Rel. BOSCHI - P. M. concl. conf. - Imp. Milito, in 3-4/81, 545.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Nozione - Effetti - Accertamento - Esito positivo della prova - Mancanza - Risoluzione retroattiva della efficacia (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 13 gennaio 1982 - Pres. BOSCHI - Rel. CATAMO - P. M. concl. conf. - Imp. Kerschbaumer, in 3-4/82, 812.

#### *Limite di pena per la concedibilità*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Pena detentiva derivante da conversione di pena pecuniaria - Presupposti e limiti di applicabilità della misura per le pene detentive fin dall'origine - Operatività - Esclusione (artt. 47, 49, 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 21 dicembre 1977 - Pres. LA BUA - Rel. BERTONI - P. M. concl. diff. - Ric. P. M. c. Malmusi, in 1-2/79, 254 (con motivazione).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Limite di pena - Pene concorrenti - Criteri di calcolo (artt. 73, 78 e 80 cod. pen.; art. 582 cod. proc. pen.; 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 24 febbraio 1981 - Pres. DI MARCO - Rel. MOLINARI - P. M. concl. conf. - Imp. Argentini, in 3-4/81, 543.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Determinazione della misura della pena inflitta ai fini della concedibilità della misura alternativa - Criteri (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 3 luglio 1981 - Pres. BOSCHI - Rel. FRANCO - P. M. concl. conf. - Imp. Barletta, in 3-4/81, 544.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Concedibilità - Limiti in riferimento alla pena inflitta e non a quella residua - Fattispecie (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 9 marzo 1982 - Pres. BARBA - Rel. SIBILIA - P. M. concl. conf. - Imp. Mazzara, in 3-4/82, 813.

#### *Minore degli anni ventuno (computo età)*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Minore degli anni ventuno - Computo dell'età (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 19 marzo 1980 - Pres. DI MARCO - Est. DINACCI - P. M. concl. conf. - Ric. Tummino, in 3-4/80, 650 (con motivazione).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Infraventunenni - Riferimento al momento del fatto (art. 47, 1° comma legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 30 giugno 1981 - Pres. RUBINO - Rel. PETRONE - P. M. concl. diff. - Ric. Mavillonio, in 1-2/82, 260.

#### *Natura giuridica*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Nozione - Effetti - Accertamento - Esito positivo della prova - Mancanza - Risoluzione retroattiva della efficacia (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 13 gennaio 1982 - Pres. BOSCHI - Rel. CATAMO - P. M. concl. conf. - Imp. Kerschbaumer, in 3-4/82, 812.

*Osservazione della personalità (periodo minimo di)*

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Semilibertà - Applicazioni - Pena da tre a sei mesi di detenzione - Affidamento in prova - Pene inferiori a tre mesi - Affidamento in prova - Esclusione (artt. 47, 3° comma 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 15 febbraio 1978 - Pres. ALIOTTA - Rel. BERTONI - P. M. concl. conf. - Ric. P. M. c. Deci, in 1-2/80, 267.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Pena detentiva non superiore a sei mesi - Pene detentive in conversione di pene pecuniarie - Previa osservazione della personalità - Necessità (artt. 47, 49, 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 12 maggio 1978 - Pres. VIGORITA - Rel. BOSCHI - P. M. concl. conf. - Ric. P. M. c. Mantica, in 1-2/79, 260 (con motivazione).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposti - Periodo minimo di pena scontata - Computo del tempo trascorso in affidamento in prova poi dichiarato inammissibile - Possibilità - Esclusione (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 30 maggio 1978 - Pres. LA BUA - Rel. BOSCHI - P. M. concl. conf. - Ric. P. M. c. Ragazzi, in 1-2/79, 261 (con motivazione).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposti - Periodo minimo di pena scontata - Tempo trascorso in affidamento poi revocato per esito negativo - Computo - Possibilità - Esclusione (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 30 maggio 1978 - Pres. LA BUA - Rel. BOSCHI - P. M. concl. conf. - Ric. P. M. c. Novelli, n. 1-2/79, 263 (con motivazione).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Termine minimo di osservazione - Periodo trascorso in custodia preventiva - Computabilità (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 13 novembre 1978 - Pres. LA BUA - Rel. PETRONE - P. M. concl. conf. - Imp. Sergio, in 1-2/81, 160.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Periodo minimo di tre mesi di osservazione della personalità - Carcerazione preventiva - Valutabilità - Esclusione (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 25 maggio 1979 - Pres. SESTI - Est. MOLINARI - P. M. concl. conf. - Imp. Coccia in 1-2/81, 161.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Trimestre di osservazione - Periodo di custodia preventiva - Valutabilità - Esclusione (art. 271 cod. proc. pen.; artt. 13 e 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 27 e 28 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 25 febbraio 1981 - Pres. RUBINO - Rel. DI MARCO - P. M. concl. conf. - Ric. Didona, in 1-2/82, 259.

### *Prognosi di futura incensuratezza*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposti - Concessione o diniego sulla base del solo parere del direttore dell'istituto - Illegittimità (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 15 febbraio 1979 - Pres. SIOTTO - Rel. RUBINO - P. M. concl. conf. - Ric. Cicolani, in 1-2/81, 160.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Concessione o diniego - Motivazione - Procedimenti penali in corso - Omesso esame - Concessione del beneficio - Difetto di motivazione (art. 531 cod. proc. pen.; art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Concessione - Condizioni - Giudizio prognostico (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 18 dicembre 1981 - Pres. PICCININNI - Rel. PAPADIA - P. M. concl. conf. - Imp. Ielusich, in 3-4/82, 811.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Valutazione della capacità a delinquere - Precedenti - Valutazione dei precedenti penali e delle pendenze in atto (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 20 maggio 1982 - Pres. BARBA - Rel. SIBILIA - P. M. concl. conf. - Imp. Poldrugo, in 3-4/82, 813.

### *Revoca: efficacia retroattiva*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Annullamento - Effetto retroattivo (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 25 maggio 1979 - Pres. SESTI - Est. MOLINARI - P. M. concl. conf. - Imp. Coccia, in 1-2/81, 161.

**Ordinamento penitenziario - Affidamento al servizio sociale - Esito negativo della prova - Periodo trascorso in libertà - Non computabilità della durata della pena (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 20 novembre 1980 - Pres. ANGINI - Rel. CATARMO - P. M. concl. conf. - Imp. Vezzosi, in 3-4/81, 544.

**Ordinamento penitenziario - Affidamento al servizio sociale - Revoca - Efficacia retroattiva (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 30 gennaio 1981 - Pres. SEVERINO - Rel. BORGHI - P. M. concl. conf. - Imp. Santapaola, in 1-2/81, 162.

**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca dell'affidamento - Periodo trascorso in libertà - Computo ai fini della durata della espiazione della pena - Esclusione (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 13 gennaio 1982 - Pres. BOSCHI - Rel. CATAMO - P. M. concl. conf. - Imp. Kerschbaumer, in 3-4/82, 812.

#### *Revoca: fatti causativi*

**Ordinamento penitenziario - Affidamento al servizio sociale - Fatti causativi della stessa - Elementi probatori (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 30 gennaio 1981 - Pres. SEVERINO - Rel. BORGHI - P. M. concl. conf. - Imp. Santapaola, in 1-2/81, 162.

#### **Arresto in flagranza**

**Custodia preventiva - Arresto - Flagranza - Ordine di cattura del P.M. - Caratteri (artt. 235, 236, 243 cod. proc. pen.).**

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 7 marzo 1977 - Pres. JANNACCONE - Rel. BARBIERI - P. M. concl. conf. - Ric. Dell'Aria, in 1-2/79, 249.

**Custodia preventiva - Arresto - Flagranza - Provvedimenti del Procuratore della Repubblica o del Pretore - Natura - Titolo giustificativo della detenzione - Fattispecie di giudizio direttissimo (artt. 246, 502 cod. proc. pen.).**

Corte di Cassazione - Sezione II Penale - 2 maggio 1977 - Pres. DE MARCO - Rel. MANCA-BITTI - P. M. concl. diff. - Ric. P. M. c. Spinelli, in 1-2/79, 250.

#### **Atti osceni**

**Atti osceni - Luogo aperto al pubblico - Cella carceraria - È tale (art. 527 cod. pen.).**

Corte di Cassazione - Sezione III Penale - 10 gennaio 1979 - Pres. FERNANDES - Rel. FRAIOLI - P. M. PAOLUCCI concl. conf. - Ric. Strambelli, in 1-2/80, 267.

## **Depenalizzazione**

Procedimento minorile - Richiesta di archiviazione per reato depenalizzato - Legittimità - Esclusione - Trasmissione diretta degli atti all'autorità amministrativa competente - Necessità (art. 74 cod. proc. pen.; art. 3 legge 3 maggio 1967, n. 317).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 10 marzo 1978 - Pres. VIGORITA - Rel. BRACCI - P. M. concl. diff. - Confl. comp. in proced. c. Romagnoli, in 1-2/79, 274.

## **Dibattimento (sospensione o rinvio per legittimo impedimento dell'imputato)**

Custodia preventiva - Fase del giudizio - Sospensione o rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato - Infermità psichica - È tale (art. 272, 6° comma cod. proc. pen.; D.L. 30 aprile 1977, n. 151, conv. L. 7 giugno 1977, n. 296).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 16 febbraio 1977 - Pres. JANNACCONE - Rel. LAURETI - P. M. concl. conf. - Ric. Romeo, in 1-2/79, 251.

## **Fungibilità (tra periodo trascorso in misura di sicurezza provvisoriamente applicata e pena inflitta)**

Custodia preventiva - Detraibilità dalla pena successivamente applicata - Privazione di libertà riferibile a titoli diversi di detenzione durante il processo - Applicazione provvisoria di misura di sicurezza - Detraibilità - Fattispecie di internamento provvisorio del minore in riformatorio giudiziario (art. 137 cod. pen.).

Corte di Cassazione - Sezioni Unite - 29 aprile 1978 - Pres. VINCI-ORLANDO - Rel. JANNACCONE - P. M. concl. conf. - Ric. P. M. c. Coccetti, in 1-2/79, 250.

## **Incidente di esecuzione**

Esecuzione - Provvedimento del Pretore sulla fungibilità della pena - Impugnazione - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità - Proporzionalità d'incidente di esecuzione (art. 137 cod. pen.; artt. 190, 271, 628 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 18 maggio 1977 - Pres. ALIOTTA - Rel. MARINELLI - P. M. concl. conf. - Ric. Brusalin, in 1-2/79, 253.

## **Liberazione anticipata**

*Affidamento in prova al servizio sociale (incompatibilità con)*

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata ed affidamento in prova al servizio sociale - Incompatibilità (artt. 47 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 11 novembre 1980 - Pres. FASANI - Rel. DINACCI - P. M. concl. conf. - Imp. Viscomi, in 3-4/81, 543.

### *Competenza*

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Conflitto di competenza - Competenza della Sezione che ha giurisdizione sull'istituto di pena ove l'internato è definitivamente assegnato - È tale - Competenza della Sezione che ha giurisdizione sull'istituto di pena ove l'interessato è fisicamente presente all'atto della domanda - Esclusione (art. 71, 3° comma legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 10 legge 12 gennaio 1977, n. 1).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 11 novembre 1980 - Pres. FASANI - Rel. DE TULLIO - P. M. concl. conf. - Imp. Gambareri, in 1-2/82, 249 (con motivazione) (con osservazione di Luigi Daga).

### *Concedibilità di ufficio*

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Soggetti legittimati alla richiesta o alla proposta - Possibilità della concessione d'ufficio - Ammissibilità (artt. 54, 57 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 71 e 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 1° luglio 1981 - Pres. SEVERINO - Rel. ESPOSITO - P. M. concl. diff. - Imp. Varone, in 3-4/81, 524 (con motivazione).

### *Condanna definitiva (presupposto per la concedibilità)*

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Sentenza passata in giudicato - Necessità (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 10 giugno 1981 - Pres. SEVERINO - Rel. DE TULLIO - P. M. concl. conf. - Imp. Bernardi, in 1-2/82, 265.

### *Infermità psichica (possibilità di applicazione al condannato affetto da)*

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Deficienza mentale del detenuto - Diniego automatico della riduzione della pena - Esclusione (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 14 aprile 1978 - Pres. ALIOTTA - Rel. BOSCHI - P. M. concl. conf. - Ric. Scipione, in 1-2/81, 168.

### *Istanza precedente (richiesta di non deliberare su)*

Ordinamento penitenziario - Riduzione di pena per liberazione anticipata - Richiesta di non deliberare su precedente istanza - Inammissibilità di tale istanza - Esclusione (artt. 54 e 57 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 20 novembre 1980 - Pres. ANCONI - Rel. CATAMO - P. M. concl. conf. - Imp. Sanfedele, in 1-2/82, 263 (con motivazione).

*Liberazione condizionale (incompatibilità con)*

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Condannati ammessi alla liberazione condizionale - Inapplicabilità (art. 176 cod. pen.; art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 12 marzo 1981 - Pres. BARBA - Rel. BERTONI - P. M. concl. conf. - Imp. Piras, in 1-2/81, 171.

*Natura giuridica*

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Misura interna all'esecuzione della pena intesa a suscitare l'adesione del condannato all'opera di rieducazione - Premio finale - Esclusione - Concedibile in ogni tempo (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 21 dicembre 1978 - Pres. AMBROSIO - Rel. BERTONI - P. M. concl. diff. - Imp. Pepe, in 1-2/81, 168.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Liberazione condizionale - Differenze (art. 176 cod. pen.; art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Natura giuridica dell'istituto - Effetti diretti ed indiretti dell'istituto (art. 176 cod. pen.; art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Aspetti criminologici - Mera misura di controllo penitenziaria - Esclusione - È uno strumento per la progressione del trattamento penitenziario (artt. 15, 37 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 1, 29 e 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 1° luglio 1981 - Pres. SEVERINO - Rel. ESPOSITO - P. M. concl. diff. - Imp. Varone, in 3-4/81, 524 (con motivazione).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Natura, funzione e scopi - Differenze con la misura della semilibertà - Conseguenze (artt. 50 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 5 maggio 1982 - Pres. BOSCHI - Rel. DINACCI - P. M. concl. conf. - Imp. Savalli, in 3-4/82, 819 (con motivazione).

*Partecipazione del condannato all'opera di rieducazione*

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Effettiva partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione - Concessione del beneficio sul presupposto dell'assenza di sanzioni discipli-



nari - Illegittimità (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 17 maggio 1978 - Pres. SOTTO - Rel. DINACCI - P. M. concl. conf. - Ric. P. M. c. De Rubertis, in 1-2/80, 269 (con motivazione).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Prova di partecipazione del condannato all'opera rieducativa - Giudizio fondato sui soli rapporti - Illegittimità - Esame dei risultati dell'osservazione - Necessità - Fattispecie (art. 54 e 80 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 13 febbraio 1980 - Pres. FASANI - Rel. DINACCI - P. M. concl. conf. - Imp. Galimi, in 1-2/81, 169.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Presupposto per la concessione del beneficio - Valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione - Partecipazione - Nozione (artt. 1, 15 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 1 e 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Valutazioni periodiche nel corso dell'esecuzione della pena o valutazione retrospettiva concernente l'intero arco della detenzione sofferta - Unitarietà del criterio di valutazione (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 1° luglio 1981 - Pres. SEVERINO - Rel. ESPOSITO - P. M. concl. diff. - Imp. Varone, in 3-4/81, 524 (con motivazione).

*Presupposto soggettivo: valutazione unitaria o frazionata per semestri*

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Partecipazione del condannato all'opera di rieducazione - Valutazione - Criteri (art. 54, 1° comma legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 14 aprile 1978 - Pres. ALIOTTA - Rel. BOSCHI - P. M. concl. conf. - Ric. Manca, in 1-2/80, 270.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Misura interna all'esecuzione della pena intesa a suscitare l'adesione del condannato all'opera di rieducazione - Premio finale - Esclusione - Concedibile in ogni tempo (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 21 dicembre 1978 - Pres. AMBROSIO - Rel. BERTONI - P. M. concl. diff. - Imp. Pepe, in 1-2/81, 168.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Valutazione frazionata per semestre - Illegittimità (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 13 febbraio 1980 - Pres. FASANI - Rel. DINACCI - P. M. concl. conf. - Imp. Galimi, in 1-2/81, 169.

Ordinamento penitenziario - Riduzione di pena per liberazione anticipata - Valutazione separata di periodi di carcerazione tra cui sussista interruzione - Legittimità (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 21 novembre 1980 - Pres. RUBINO - Rel. PICCININI - P. M. concl. conf. - Imp. Arnone, in 1-2/81, 170.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Valutazione frazionata per semestre - Illegittimità (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 2 dicembre 1980 - Pres. BARBA - Rel. PETRONE - P. M. concl. conf. - Imp. De Lorenzo, in 1-2/81, 169.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Valutazione globale dell'intero periodo di detenzione - Obbligatorietà - Periodo in cui è stata tenuta condotta negativa - Possibilità di concedere il beneficio anche in relazione a detto periodo - Condizioni (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 12 giugno 1981 - Pres. ANGIONI - Rel. SIBILIA - P. M. concl. conf. - Imp. Corrias, in 1-2/82, 265.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Momento della concessione del beneficio (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Valutazioni periodiche nel corso dell'esecuzione di pena - Criteri (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Valutazione retrospettiva concernente l'intero arco della detenzione sofferta - Criteri (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Valutazioni periodiche nel corso dell'esecuzione della pena o valutazione retrospettiva concernente l'intero arco della detenzione sofferta - Unitarietà del criterio di valutazione (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 1° luglio 1981 - Pres. SEVERINO - Rel. ESPOSITO - P. M. concl. diff. - Imp. Varone, in 3-4/81, 524 (con motivazione).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Autonoma valutazione dei distinti periodi di carcerazione tra i quali sussista interruzione in conseguenza di evasione - Legittimità - Esclusione - Valutazione del comportamento del condannato durante

l'intero arco della detenzione - Necessità - Fattispecie (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 5 maggio 1982 - Pres. BOSCHI - Rel. DINACCI - P. M. concl. conf. - Imp. Savalli, in 3-4/82, 819 (con motivazione).

### *Revoca*

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Delitto non colposo commesso successivamente alla concessione del beneficio - Condanna non passata in giudicato - Revoca del beneficio - Esclusione (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 18 gennaio 1979 - Pres. AMBROSIO - Rel. DEL CASTELLO - P. M. concl. conf. - Ric. Critelli, in 1-2/80, 268.

### *Richiesta o proposta di concessione (soggetti legittimati)*

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Soggetti legittimati alla richiesta o alla proposta - Possibilità della concessione d'ufficio - Ammissibilità (artt. 54, 57 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 71 e 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 1° luglio 1981 - Pres. SEVERINO - Rel. ESPOSITO - P. M. concl. diff. - Imp. Varone, in 3-4/81, 524 (con motivazione).

### *Liberazione condizionale*

Pena - Liberazione condizionale - Indagine sul ravvedimento del condannato - Criteri di valutazione (art. 176 cod. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 13 dicembre 1977 - Pres. ALIOTTA - Rel. DEL CASTELLO - P. M. concl. conf. - Ric. Damo, in 1-2/79, 273.

Liberazione condizionale - Recidivi - Condannati a pena detentiva inferiore o pari a quattro anni - Applicabilità del beneficio - Esclusione (artt. 176, 99 cod. pen.).

Liberazione condizionale - Recidivi - Condannati a pena detentiva inferiore o pari a quattro anni - Applicabilità del beneficio - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale per contrasto col principio di eguaglianza e col fine rieducativo della pena - Manifesta infondatezza (artt. 176, 99 cod. pen.; artt. 3. 27 Cost.).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 22 febbraio 1978 - Pres. SCARDIA - Rel. BERTONI - P. M. concl. conf. - Ric. D'Orrio, in 1-2/79, 253.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Liberazione condizionale - Differenze (art. 176 cod. pen.; art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 1° luglio 1981 - Pres. SEVERINO - Rel. ESPOSITO - P. M. concl. diff. - Imp. Varone, in 3-4/81, 524 (con motivazione).

## **Libertà provvisoria**

### *Concessione (divieto di)*

Custodia preventiva - Libertà provvisoria - Divieto di concessione per effetto di innovazioni legislative successive alla commissione del reato - Applicabilità del divieto - Esclusione (art. 277 cod. proc. pen.; art. 1 legge 8 agosto 1977, n. 523; artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497; art. 1 legge 22 maggio 1975, n. 110).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 21 marzo 1978 - Pres. FASANI - Rel. PICCININNI - P. M. concl. conf. - Ric. Lo Guarro, in 1-2/79, 251.

### *Motivi di salute*

Custodia preventiva - Libertà provvisoria - Requisiti per le condizioni di salute - Malattia particolarmente grave - Impossibilità assoluta di cura in carcere (artt. 277, 279 cod. proc. pen.; legge 22 maggio 1975, n. 152).

Corte di Cassazione - Sezione II Penale - 9 novembre 1977 - Pres. DE MARCO - Rel. NATELLIS - P. M. concl. conf. - Ric. Bartoloni, in 1-2/79, 252.

Libertà personale dell'imputato - Libertà provvisoria - Concessione o diniego: criteri di valutazione - In genere - Condizioni di salute gravi - Incompatibilità anche con il ricovero in centri clinici esterni mediante piantonamento - Necessità (art. 277 cod. proc. pen.; art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 1 legge 22 maggio 1975, n. 152).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 12 dicembre 1980 - Pres. GUIDA - Rel. BOSCHI - P. M. concl. conf. - Imp. De Stefano, in 3-4/81, 542.

Libertà personale dell'imputato - Libertà provvisoria - Concessione o diniego: criteri di valutazione - In genere - Ipotesi di divieto della concessione - Deroga per gravi condizioni di salute - Presupposti - Incompatibilità delle cure con lo stato di detenzione - Necessità - Condizioni (artt. 277 e 278 cod. proc. pen.; art. 1 legge 22 maggio 1975, n. 152; art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 27 novembre 1981 - Pres. FASANI - Rel. ESPOSITO - P. M. concl. conf. - Imp. Di Cristina, in 1-2/82, 255.

Libertà personale dell'imputato - Libertà provvisoria - Concessione o diniego: criteri di valutazione - In genere - Gravi condizioni di salute - Rilevanza - Condizioni (artt. 277, 278 cod. proc. pen.; art. 1 legge 22 maggio 1975, n. 152; art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 8 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625; legge 6 febbraio 1980, n. 15).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 18 dicembre 1981 - Pres. PICCININNI - Rel. DE FILIPPIS - P. M. concl. conf. - Imp. Di Raimondo, in 3-4/82, 795.

## Misure di sicurezza

### *Applicazione provvisoria*

Misure di sicurezza - Applicazione provvisoria - Misura disposta dal tribunale a seguito di dibattimento - Revoca da parte del magistrato di sorveglianza in pendenza di appello - Illegittimità (art. 635 cod. proc. pen.; artt. 206, 220 cod. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 12 gennaio 1978 - Pres. FASANI - Rel. SANT'ELIA - P. M. concl. conf. - Confl. comp. c. Billitteri, in 1-2/79, 254.

### *Casa di cura e custodia*

Misure di sicurezza - Personali - Assegnazione ad una casa di cura e custodia - Presupposti - Infermità psichica - Rapporti con l'infermità di mente.

Imputabilità - Vizio di mente - Parziale - Totale - Infermità di mente - Nozione - Rapporti con l'infermità psichica - Conseguenze in ordine alla misura di sicurezza dell'assegnazione in una casa di cura e custodia (artt. 88, 89, 219 e 222 cod. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 1° aprile 1981 - Pres. ANGIONI - Rel. MOLINARI - P. M. concl. conf. - Imp. Mosci, in 3-4/81, 547.

Misure di sicurezza - Personali - Ricovero in casa di cura e custodia - Computo della pena ai sensi dell'art. 219 cod. pen. - Criteri - Valutazione anche della diminuzione di pena per il vizio parziale di mente - Esclusione (art. 219 cod. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 28 aprile 1981 - Pres. RUBINO - Rel. PICCININNI - P. M. concl. conf. - Imp. Bertozzi, in 3-4/81, 548.

### *Colonia agricola o casa di lavoro*

Misure di sicurezza - Personali - Assegnazione ad una colonia agricola o a casa di lavoro - Nuova dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato - Esclusione (art. 216, n. 2 cod. pen.).

Reo - Abitualità del reato - In genere - Professionalità nel reato - Misure di sicurezza - Personali - Assegnazione ad una colonia agricola o a casa di lavoro - Nuova dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato (art. 216, n. 2 cod. pen.) - Esclusione (art. 216 cod. pen.).

Contestazione dell'accusa in materia penale - Oggetto - Abitualità e professionalità nel reato, tendenza a delinquere - Art. 216, n. 2 cod. pen. - Necessità di nuova dichiarazione - Esclusione (art. 216, n. 2 cod. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione II - Sent. 2 aprile 1981 - Pres. MAZZA - Rel. BORSELLI - P. M. concl. conf. - Imp. Damaschi, in 3-4/81, 546.

### *Impugnazioni*

Misure di sicurezza - Impugnazioni - Patrimoniale - Giudice competente nel caso di impugnazione - Corte di appello in funzione di magistratura di sorveglianza (artt. 212 e 640 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione III - Sent. 19 novembre 1980 - Pres. POIDIMANI - Rel. GAMBINO - P. M. concl. conf. - Imp. Milo, in 3-4/81, 549.

Misure di sicurezza - Esecuzione - Impugnazioni - Provvedimento di sospensione della misura di sicurezza - Ricorso immediato in Cassazione - Esclusione - Ricorso ex art. 640 cod. proc. pen. (art. 111 Cost.; art. 209 cod. pen.; artt. 190, 635 e 640 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 9 dicembre 1980 - Pres. RUBINO - Rel. DINACCI - P. M. concl. conf. - Imp. Quilici, in 3-4/81, 546.

Misure di sicurezza - Impugnazioni - Motivi - Necessità (artt. 201 e 640 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 12 marzo 1981 - Pres. BARBA - Rel. FRANCO - P. M. concl. conf. - Imp. Cosentino, in 3-4/81, 545.

Misure di sicurezza - Impugnazioni - Revoca anticipata - Applicabilità dei mezzi di impugnazione previsti dagli artt. 640 e 641 cod. proc. pen. (art. 207 cod. pen.; artt. 640 e 641 cod. proc. pen.; artt. 70 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 6 maggio 1981 - Pres. ANGIONI - Rel. BOSCHI - P. M. concl. conf. - Imp. Ferrario, in 3-4/81, 549.

### *Inosservanza*

Misure di sicurezza - Personali - Detentive - Inosservanza - Fissazione della nuova scadenza - Provvedimento de plano - Legittimità (art. 214 cod. pen.; artt. 636 e 637 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 2 dicembre 1980 - Pres. BARBA - Rel. PINTUS - P. M. concl. conf. - Imp. Martone, in 3-4/81, 547.

### *Libertà vigilata*

Misure di sicurezza - Personali - Libertà vigilata - Soggiorno coatto - Concorso delle due misure - Revoca, modificazione o sospensione - Competenza (art. 215 e 635 cod. pen.; art. 3 legge 27 dicembre 1956, n. 1423).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 24 maggio 1981 - Pres. ANGIONI - Rel. VALENTE - P. M. concl. conf. - Imp. Lombardo, in 3-4/81, 545.

### *Ospedale psichiatrico giudiziario*

Misure di sicurezza - Personali - Ricovero in manicomio giudiziario - Abrogazione dell'anzidetta misura dalla nuova normativa in materia manicomiale - Esclusione - Fattispecie (art. 222 cod. pen.; art. 62 legge 26 luglio 1975, n. 354; legge 13 maggio 1978, n. 180).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 30 gennaio 1981 - Pres. ANGIONI - Rel. FRANCO - P. M. concl. conf. - Imp. Maritan, in 3-4/81, 547.

Misure di sicurezza - Personali - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (già manicomio giudiziario) - Durata minima - Valutazione del fatto commesso - Premeditazione - Conseguenze (artt. 88, 222, 575, 577 cod. pen.; art. 62 legge 26 luglio 1975, n. 354; legge 13 maggio 1978, n. 180).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 10 maggio 1982 - Pres. RUBINO - Rel. BUOCO - P. M. concl. conf. - Imp. Pistillo, in 3-4/82, 799 (*con motivazione*).

### *Revoca anticipata*

Misure di sicurezza - In genere - Revoca anticipata - Competenza territoriale - Criteri di determinazione (artt. 635, 636 cod. proc. pen.; art. 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 12 ottobre 1979 - Pres. LIOTTO - Rel. BERTONI - P. M. concl. conf. - Imp. Sacco, in 1-2/81, 171.

### **Notifiche**

Ordinamento penitenziario - Procedimenti di sorveglianza - Impugnazioni del P. M. - Notificazione della dichiarazione di impugnazione al condannato entro il termine di cui all'art. 199 bis cod. proc. pen. - Necessità (art. 71 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 99 bis cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 13 marzo 1980 - Pres. BARBA - Rel. PIANURA - P. M. concl. conf. - Imp. Campiglio, in 1-2/80, 276.

Notificazioni in materia penale - All'imputato detenuto o internato - Ammesso al regime di semilibertà - Consegna a persona addetta all'istituto di detenzione - Legittimità - Temporanea assenza dell'imputato - Irrilevanza (artt. 168, 169 cod. proc. pen.; art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione II - Sent. 26 gennaio 1982 - Pres. LOVERRE - Rel. CUOMO - P. M. concl. diff. - Imp. Recchia, in 3-4/82, 797.

## **Ordinanze della sezione di sorveglianza**

### *Giudicato (efficacia di)*

Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza - Natura giurisdizionale - Ordinanza conclusiva - Efficacia di giudicato (art. 11 legge 12 gennaio 1977, n. 1).

Ordinanze della Sezione di sorveglianza - Riesame - Ammissibilità - Condizioni (artt. 47, 51 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Nuova istanza - Accoglimento - Condizioni (art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 10 ottobre 1979 - Pres. FASANI - Rel. BOSCHI - P. M. concl. conf. - Ric. Di Pino, in 1-2/81, 159.

Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza - Ordinanza conclusiva - Schema di sentenza - Preclusione del giudicato (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 11 legge 12 gennaio 1977, n. 1).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 16 giugno 1980 - Pres. SARTI - Rel. BOSCHI - P. M. concl. conf. - Imp. Candita, in 1-2/81, 170.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Procedimento di sorveglianza - Ordinanza conclusiva - Natura di sentenza - Preclusione del giudicato - Nuova istanza del detenuto - Possibilità di valutazione del comportamento precedente - Ammissibilità e limiti (art. 90 cod. proc. pen.; art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 11 legge 12 gennaio 1977, n. 1; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 1° luglio 1981 - Pres. SEVERINO - Rel. ESPOSITO - P. M. concl. diff. - Imp. Varone, in 3-4/81, 524 (*con motivazione*).

### *Motivazione (obbligo di)*

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Presupposti per la concessione - Esistenza effettiva di un posto di lavoro nel luogo di espiazione della pena - Attività lavorativa che si armonizzi con lo specifico programma di trattamento rieducativo - Necessità (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Presupposti per la concessione - Compimento di progressi nel corso del trattamento rieducativo e giudizio positivo sulle possibilità di reinserimento sociale - Obbligo di rigorosa motivazione (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 23 febbraio 1978 - Pres. ALIOTTA - Rel. BARBIERI - P. M. SIMONCELLI concl. conf. - Ric. P. M. c. Lacchini, in 1-2/79, 271.



**Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Condizioni - Motivazioni - Elementi di valutazione** (artt. 13, 50 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

**Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Rigetto della relativa istanza varato su un rapporto dei Carabinieri - Difetto di motivazione** (artt. 13, 50 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 8 febbraio 1979 - Pres. AMBROSIO - Rel. RUBINO - P. M. concl. diff. - Imp. Gigliotti, in 1-2/81, 164.

**Ordinamento penitenziario - Ammissione facoltativa al regime di semilibertà - Progressi compiuti dal condannato - Omessa indicazione nel provvedimento di concessione del beneficio - Nullità - Fattispecie** (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

**Sentenza penale - Motivazione - In genere - Ammissione facoltativa al regime di semilibertà - Progressi compiuti dal condannato - Omessa indicazione nel provvedimento di concessione del beneficio - Nullità - Fattispecie** (art. 111 Cost.; artt. 148, 184 e 185 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 9 dicembre 1980 - Pres. RUBINO - Rel. SIBILIA - P. M. concl. conf. - Imp. Traina, in 1-2/81, 167.

**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Concessione o diniego - Motivazione - Procedimenti penali in corso - Omesso esame - Concessione del beneficio - Difetto di motivazione** (art. 531 cod. proc. pen.; art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 18 dicembre 1981 - Pres. PICCININNI - Rel. PAPADIA - P. M. concl. conf. - Imp. Jelusich, in 3-4/82, 811.

**Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Criteri per la concessione del beneficio e motivazione** (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 20 aprile 1982 - Pres. FASANI - Rel. ESPASITO - P. M. concl. conf. - Imp. Galati, in 3-4/82, 815 (con *motivazione*).

## **Permessi**

### *Competenza*

**Ordinamento penitenziario - Permessi - Condannato che sia anche in stato di custodia preventiva - Conflitto di competenza - Competenza del giudice di cognizione** (art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 28 settembre 1981 - Pres. DI MARCO - Rel. SIBILIA - P. M. concl. diff. - Imp. Cairati, in 1-2/82, 256 (con *motivazione*).

Ordinamento penitenziario - Permessi ai detenuti - Detenuto trasferito in altro istituto di pena dopo la presentazione dell'istanza di permesso - Competenza a decidere - Magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova di fatto il detenuto - Sussistenza - Motivi (art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 27 aprile 1982 - Pres. PICCININNI - Rel. DELILLO - P. M. concl. conf. - Imp. AA., in 3-4/82, 809 (con motivazione).

### *Impugnazione (mezzi di)*

Impugnazioni penali - Cassazione - Provvedimenti ricorribili - In genere - Provvedimenti di cui all'art. 30 bis dell'Ordinamento penitenziario - Natura amministrativa - Ricorribilità - Esclusione - Rimedi previsti (art. 30, 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 534; art. 2 legge 20 luglio 1977, n. 450).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 16 maggio 1979 - Pres. RUBINO - Rel. DEL CASTELLO - P. M. concl. conf. - Ric. Suverti, in 1-2/81, 158.

### *Mancato rientro*

Ordinamento penitenziario - Permessi - Inosservanza dell'obbligo di rientro all'ora prestabilita - Reato istantaneo con effetto permanente (art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 385 cod. pen.).  
*Natura giuridica.*

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 6 febbraio 1978 - Pres. RUBINO - Rel. COLUCCI - P. M. concl. conf. - Confl. compet. c. Paolino, in 1-2/80, 275.

### *Natura giuridica*

Impugnazioni penali - Cassazione - Provvedimenti ricorribili - In genere - Provvedimenti di cui all'art. 30 bis dell'Ordinamento penitenziario - Natura amministrativa - Ricorribilità - Esclusione - Rimedi previsti (art. 30, 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 2 legge 20 luglio 1977, n. 450).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 16 maggio 1979 - Pres. RUBINO - Rel. DEL CASTELLO - P. M. concl. conf. - Ric. Suverti, in 1-2/81, 158.

Ordinamento penitenziario - Permessi - Provvedimento - Natura giuridica - Procedimento - Parere del Pubblico Ministero - Necessità - Esclusione (art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 3 legge 12 gennaio 1977, n. 1; art. 2 legge 20 luglio 1977, n. 450).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 7 dicembre 1981 - Pres. BOSCHI - Rel. ESPOSITO - P. M. concl. conf. - Imp. Ciofani, in 3-4/82, 808 (con motivazione).

### *Procedimento*

Ordinamento penitenziario - Permessi - Provvedimento - Natura giuridica - Procedimento - Parere del Pubblico Ministero - Necessità - Esclusione (art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 3 legge 12 gennaio 1977, n. 1; art. 2 legge 20 luglio 1977, n. 450).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 7 dicembre 1981 - Pres. BOSCHI - Rel. ESPOSITO - P. M. concl. conf. - Imp. Ciofani, in 3-4/82, 808 (*con motivazione*).

### **Perquisizione**

Ordinamento penitenziario - Agenti di custodia - Perquisizione effettuata nelle celle - Necessità di formalità - Esclusione - Perquisizioni personali sui detenuti - Formalità dell'art. 34 legge 26 luglio 1975, n. 354 - Obbligo di rispetto - Sussistenza (art. 224 cod. proc. pen.; art. 34 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione VI - Sent. 23 ottobre 1981 - Pres. TAFURI - Rel. PIERRO - P. M. concl. conf. - Imp. D'Urso, in 3-4/82, 795 (*con motivazione*).

### **Pluralità di provvedimenti concernenti le misure alternative alla detenzione**

Ordinamento penitenziario - Pluralità di provvedimenti concernenti misure alternative alla detenzione - Applicabilità del procedimento previsto dall'art. 579 cod. proc. pen. - Legittimità.

Pena - Esecuzione in materia penale - Incidenti - Decisione - Procedimento - Pluralità di provvedimenti - Applicabilità del procedimento previsto dall'art. 579 cod. proc. pen. - Legittimità - Indicazione da parte della Corte di cassazione del provvedimento da eseguire - Legittimità (art. 579 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 8 aprile 1981 - Pres. RUBINO - Rel. DE TULLIO - P.M. concl. conf. - Imp. Naglieri, in 1-2/82, 255.

### **Procedimento di sorveglianza**

#### *Natura giuridica*

Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza - Natura giurisdizionale - Ordinanza conclusiva - Efficacia di giudicato (art. 11 legge 12 gennaio 1977, n. 1).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 10 ottobre 1979 - Pres. FASANI - Rel. BOSCHI - P.M. concl. conf. - Ric. Di Pino, in 1-2/81, 159.

*Nullità assoluta (ipotesi di)*

Ordinamento penitenziario - Nuova udienza per la deliberazione - Omessa fissazione - Rinvio a tempo indeterminato - Provvedimento in altro giorno - Elementi costituenti nullità assoluta - Ratio.

Nullità nel processo penale - In genere - Procedimento di sorveglianza - Nuova udienza per la deliberazione - Omessa fissazione - Rinvio a tempo indeterminato - Provvedimento emesso in altra data - Nullità assoluta - Sussistenza (art. 185 cod. proc. pen.; art. 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 30 marzo 1982 - Pres. FERNANDE - Rel. LUDRANODIRIC - P. M. concl. conf. - Imp. Capizzi, in 3-4/82, 797 (*con motivazione*).

*Reformatio in pejus (divieto di)*

Ordinamento penitenziario - Procedimento penitenziario - Divieto della reformatio in pejus - Operatività del principio (art. 515 cod. proc. pen.; art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 1° luglio 1981 - Pres. SEVERINO - Rel. ESPOSITO - P. M. concl. diff. - Imp. Varone, in 3-4/82, 524 (*con motivazione*).

*Ricorso per cassazione (termine presentazione motivi)*

Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza - Ricorso per cassazione - Termine di dieci giorni - Concerne sia la dichiarazione che i motivi (artt. 199, 201 cod. proc. pen.; art. 71 ter legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 11 legge 12 gennaio 1977, n. 1).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 23 maggio 1978 - Pres. SIOTTO - Rel. ANGIONI - P. M. concl. conf. - Ric. Chioditti, in 1-2/80, 277.

Ordinamento penitenziario - Ricorso per cassazione avverso le ordinanze della Sezione di sorveglianza - Termine di dieci giorni vale anche per i motivi (art. 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 10 ottobre 1979 - Pres. FASANI - Rel. BOSCHI - P. M. concl. conf. - Ric. Di Pino, in 1-2/81, 159.

**Remissione del debito**

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Termine di presentazione della domanda - Carattere perentorio - Dimissione anticipata per liberazione condizionale - Decadenza del termine dalla data di scadenza della pena (art. 56 legge 26 luglio 1975,

n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976; art. 9 D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 20 novembre 1979 - Pres. CHILBERTI - Rel. PICCININNI - P.M. concl. conf. - Imp. Ciavarro, in 1-2/81, 173.

**Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Richiesta o proposta - Termini per la presentazione - Perentorietà - Sussistenza - Contrasto tra l'articolo 56 dell'Ordinamento penitenziario e l'articolo 96 del relativo Regolamento di esecuzione - Sussistenza - Esclusione (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).**

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 19 febbraio 1982 - Pres. RUBINO - Rel. DI MARCO - P. M. concl. conf. - Imp. Capovilla, in 3-4/82, 802 (*con motivazione*).

**Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Contrasto tra l'articolo 56 dell'Ordinamento penitenziario e l'articolo 96 del relativo Regolamento di esecuzione - Sussistenza - Esclusione (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).**

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 16 aprile 1982 - Pres. FASANI - Rel. DE LILLO - P. M. concl. conf. - Imp. Carcereri, in 3-4/82, 807.

## **Scarcerazione (divieto di)**

**Custodia preventiva - Scarcerazione - Divieto dopo condanna a pena detentiva - Illegittimità della detenzione in atto - Ininfluenza ai fini dell'operatività del divieto - Fattispecie (artt. 235, 236, 246, 251, 252, 275 cod. proc. pen.).**

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 24 febbraio 1978 - Pres. LA BUA - Rel. BARBIERI - P. M. concl. diff. - Ric. Manara, in 1-2/79, 252.

## **Scarcerazione per decorrenza termini**

**Custodia preventiva - Fase del giudizio - Sospensione o rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato - Infermità psichica - È tale (art. 272, 6° comma cod. proc. pen.; D.L. 30 aprile 1977, n. 151, conv. L. 7 giugno 1977, n. 296).**

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 16 febbraio 1977 - Pres. JANNACCONE - Rel. LAURETI - P.M. concl. conf. - Ric. Romeo, in 1-2/79, 251.

**Libertà personale - Scarcerazione per decorrenza dei termini massimi - Carcerazione preventiva sofferta all'estero per un procedimento pendente in Italia - Computo del relativo periodo - Necessità (art. 272 cod. proc. pen.).**

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 21 ottobre 1977 - Pres. ALIOTTA - Rel. RUBINO - P.M. concl. conf. - Ric. Morlacchi, in 1-2/79, 254.

Custodia preventiva - Declaratoria di incompetenza per materia da parte del giudice del dibattimento - Regressione del processo alla fase istruttoria - Scarcerazione per decorrenza dei termini massimi - Operatività dei termini massimi previsti per la fase istruttoria (artt. 272, 35 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 3 aprile 1978 - Pres. LA BUA - Rel. PETRONE - P.M. concl. conf. - Confl. comp. c. Cipollaro, in 1-2/79, 250.

### **Scarcerazione per mancanza di indizi**

Custodia preventiva - Mandato di cattura - Controllo sulla consistenza degli indizi - Istanza di scarcerazione e non ricorso avverso il mandato di cattura (artt. 263 bis, 264, 269 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 25 gennaio 1978 - Pres. ALIOTTA - Rel. D'Avos - P.M. concl. conf. - Ric. Cannizzaro, in 1-2/79, 252.

### **Semilibertà**

*Condanna definitiva (presupposto per la concedibilità)*

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Condannato in espiatione di pena attinto da ordine o mandato di cattura per altro reato - Applicabilità della misura alternativa - Esclusione (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 251, 266, 271, 663 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 15 maggio 1979 - Pres. SCARDIA - Rel. BOSCHI - P.M. concl. conf. - Ric. Arcano, in 3-4/80, 653 (con motivazione).

*Esclusione (casi di)*

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Condannato per rapina aggravata e altro delitto - Pene cumulate - Pena scontata per un periodo corrispondente a quella inflitta per la rapina aggravata - Concessione del beneficio - Legittimità (artt. 50, 81, 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 4 legge 12 gennaio 1977, n. 1; art. 76 cod. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 24 gennaio 1979 - Pres. FASANI - Rel. PINTUS - P.M. concl. conf. - Ric. Cozzolino, in 3-4/80, 656 (con motivazione).

*Espulsione stranieri (compatibilità con)*

Ordinamento penitenziario - Regime di semilibertà - Funzione - Incompatibilità con la misura di sicurezza di espulsione del condannato dallo Stato a pena espiata - Esclusione - Fattispecie (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 5 maggio 1982 - Pres. e Rel. BOSCHI - P.M. concl. conf. - Imp. Schubeyr, in 3-4/82, 817 (con motivazione).

## *Internati*

Ordinamento penitenziario - Misura di sicurezza da eseguirsi successivamente all'espiazione della pena detentiva - Applicazione della misura alternativa prima dell'inizio dell'esecuzione di quella di sicurezza - Legittimità (art. 212 cod. pen.; artt. 50, 57 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 16 novembre 1979 - Pres. SEVERINO - Rel. DINACCI - P.M. concl. conf. - Imp. Miano, in 1-2/81, 172.

## *Lavoro (disponibilità di un posto di)*

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Presupposti per la concessione - Esistenza effettiva di un posto di lavoro nel luogo di espiazione della pena - Attività lavorativa che si armonizzi con lo specifico programma di trattamento rieducativo - Necessità (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 23 febbraio 1978 - Pres. ALIOTTA - Rel. BARBIERI - P. M. SIMONCELLI concl. conf. - Ric. P. M. e Lacchini, in 1-2/79, 271.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Diniego della misura per incompatibilità tra programma di trattamento ed attività lavorativa - Possibilità - Esclusione (artt. 48, 49, 50 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 92 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 28 aprile 1978 - Pres. ALIOTTA - Rel. BOSCHI - P.M. concl. conf. - Ric. D'Antuono, in 1-2/79, 269 (con motivazione).

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Presupposti per la concessione - Esistenza di un posto di lavoro disponibile per il condannato - Necessità (artt. 48, 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 14 giugno 1978 - Pres. SOTTO - Rel. PICCININNI - P.M. concl. conf. - Ric. P.M. c. Papeo, in 1-2/79, 267 (con motivazione).

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Condizioni - Motivazioni - Elementi di valutazione (artt. 13, 50 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 8 febbraio 1979 - Pres. AMBROSIO - Rel. RUBINO - P.M. concl. diff. - Imp. Gigliotti, in 1-2/81, 164.

Ordinamento penitenziario - Regime di semilibertà - Presupposti giustificativi (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 9 marzo 1982 - Pres. BARBA - Rel. DECAPRARIS - P. M. concl. conf. - Imp. Ciriaco, in 3-4/82, 814.

*Mancato rientro*

Ordinamento penitenziario - Detenuto semilibero - Mancato rientro - Nuova fattispecie del reato di evasione - Dolo - Giustificato motivo - Rigetto (art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Reati contro l'Amministrazione della giustizia - Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie - Evasione - Momento consumativo del reato - Relazione con il regime di semilibertà - Assenza per altre dodici ore - Costituisce evasione (art. 385 cod. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione III Penale - Sent. 5 novembre 1980 - Pres. DE MARTINO - Rel. BATTISTONI - P.M. concl. conf. - Imp. Errai, in 1-2/81, 167.

*Metà pena (criteri di calcolo)*

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Calcolo della metà della pena con riguardo anche a quella detratta a titolo di liberazione anticipata - Illegittimità (articoli 50 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 9 dicembre 1980 - Pres. RUBINO - Rel. DINACCI - P.M. concl. conf. - Imp. Rubinacci, in 1-2/81, 166.

*Notifiche*

Notificazioni in materia penale - All'imputato detenuto o internato - Ammesso al regime di semilibertà - Consegna a persona addetta all'istituto di detenzione - Legittimità - Temporanea assenza dell'imputato - Irrilevanza (artt. 168, 169 cod. proc. pen.; art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione II - Sent. 26 gennaio 1982 - Pres. LOVERRE - Rel. CUOMO - P. M. concl. diff. - Imp. Recchia, in 3-4/82, 797.

*Prescrizioni: competenza*

Ordinamento penitenziario - Regime di semilibertà - Prescrizioni relative allo svolgimento delle attività volte alla risocializzazione del condannato - Competenza della Sezione di sorveglianza - Fattispecie - Autorizzazione ad uscire in giorni non lavorativi - Competenza della Sezione di sorveglianza (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 92 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 9 luglio 1981 - Pres. RUBINO - Rel. PIANURA - P.M. concl. conf. - Imp. Orlandi, in 1-2/82, 260 (con motivazione).



Ordinamento penitenziario - Regime di semilibertà - Prescrizioni relative allo svolgimento delle attività volte alla risocializzazione del condannato - Competenza della Sezione di sorveglianza - Fattispecie (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 92 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 9 luglio 1981 - Pres. RUBINO - Rel. PIANERI - P.M. concl. conf. - Imp. Sanna, in 3-4/82, 814.

*Prognosi sul reinserimento sociale del condannato*

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Presupposti per la concessione - Compimento di progressi nel corso del trattamento rieducativo e giudizio positivo sulle possibilità di reinserimento sociale - Obbligo di rigorosa motivazione (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 23 febbraio 1978 - Pres. ALIOTTA - Rel. BARBIERI - P.M. SIMONCELLI concl. conf. - Ric. P.M. c. Lacchini, in 1-2/79, 271.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Criteri - Fine del reinserimento sociale - Prevalenza sui risultati del trattamento - Illegittimità (art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 27 novembre 1978 - Pres. LA BUA - Rel. BOSCHI - P.M. concl. conf. - Ric. P.M. c. Salucci, in 1-2/80, 272 (con motivazione).

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Gravità dei reati commessi - Rilevanza ai fini dell'ammissibilità al beneficio - Esclusione (art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 24 gennaio 1979 - Pres. FASANI - Rel. PINTUS - P.M. concl. conf. - Ric. Cozzolino, in 3-4/80, 656 (con motivazione).

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Condizioni - Elementi di valutazione (artt. 13, 50 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Riduzione della pena ai fini della liberazione anticipata - Presupposti per la concessione dei benefici - Giudizio prognostico - Differenze - Riduzione della pena ai fini della liberazione anticipata - Elementi sintomatici del reinserimento - Regolare condotta tenuta durante la detenzione - Valore (art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Elementi di valutazione - Regolare condotta tenuta durante la detenzione - Base esclusiva di riferimento - Esclusione (artt. 13, 50 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Giudizio prognostico - Natura e gravità del reato - Rilevanza (artt. 13, 50 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 6 febbraio 1979 - Pres. RUBINO - Rel. DEL CASTELLO - P.M. concl. conf. - Imp. Vedovelli, in 1-2/81, 163.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Condizioni - Motivazioni - Elementi di valutazione (artt. 13, 50 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Rigetto della relativa istanza varato su un rapporto dei Carabinieri - Difetto di motivazione (artt. 13, 50 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 8 febbraio 1979 - Pres. AMBROSIO - Rel. RUBINO - P.M. concl. conf. - Imp. Gigliotti, in 1-2/81, 164.

Ordinamento penitenziario - Ammissione alla semilibertà - Condizioni - Durata della pena residua - Irrilevanza (art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 4 aprile 1979 - Pres. AMBROSIO - Rel. BERTONI - P.M. concl. conf. - Imp. Noaro, in 1-2/81, 165.

Ordinamento penitenziario - Ammissione al regime di esilibrertà - Valutazione della capacità differenziata di ogni detenuto, delle condizioni di salute e del quoziente intellettuale - Necessità - Fattispecie (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 17 dicembre 1979 - Pres. FASANI - Rel. DINACCI - P.M. concl. conf. - Imp. Zattoni, in 1-2/81, 166.

Ordinamento penitenziario - Ammissione facoltativa al regime di semilibertà - Progressi compiuti dal condannato - Omessa indicazione del provvedimento di concessione del beneficio - Nullità - Fattispecie (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sentenza penale - Motivazione - In genere - Ammissione facoltativa al regime di semilibertà - Progressi compiuti dal condannato - Omessa indicazione nel provvedimento di concessione del beneficio - Nullità - Fattispecie (art. 111 Cost., artt. 148, 184 e 185 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 9 dicembre 1980 - Pres. RUBINO - Rel. SIBILLA - P.M. concl. conf. - Imp. Traina, in 1-2/81, 167.

Ordinamento penitenziario - Regime di semilibertà - Presupposti giustificativi (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 9 marzo 1982 - Pres. BARBA - Rel. DECAPRARIS - P.M. concl. conf. - Imp. Ciriaco, in 3-4/82, 814.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Criteri per la concessione del beneficio e motivazione (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Condizioni per la concessione del beneficio - Gravità del reato commesso o pericolosità ritenuta dal Giudice di cognizione - Rilevanza - Esclusione (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Condizioni per la concessione del beneficio - Riferimento alla sola lunghezza della pena da espiare - Rilevanza - Esclusione (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 20 aprile 1982 - Pres. FASANI - Rel. ESPOSITO - P.M. concl. conf. - Imp. Galati, in 3-4/82, 815 (con motivazione).

### *Revoca*

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Revoca - Fatto che ha dato luogo alla revoca - Carattere episodico - Ostatività ad una nuova concessione del beneficio - Esclusione (artt. 50, 51 e 1 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 11 gennaio 1979 - Pres. LA BUA - Rel. PINTUS - P.M. concl. conf. - Ric. Abbinante, in 1-2/80, 274 (con motivazione).

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Concessione - Successivo licenziamento in tronco dell'interessato - Revoca del beneficio - Legittimità (artt. 50, 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 5 marzo 1979 - Pres. AMBROSIO - Rel. D'Avos - P.M. concl. conf. - Ric. Fienga, in 1-2/80, 270 (con motivazione).

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Regime di semilibertà - Revoca del beneficio - Momentanea assenza del condannato dal luogo di lavoro assegnatogli - Sufficienza ai fini della revoca - Esclusione - Condizioni (art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 1° luglio 1981 - Pres. SEVERINO - Rel. DE TULLIO - P.M. concl. conf. - Imp. Saccà, in 3-4/81, 543.

### **Sospensione condizionale della pena**

Sospensione condizionale della pena - Concessione del beneficio subordinata al pagamento della provvisoria - Fissazione di un termine di adempimento scadente prima del passaggio in giudicato della sentenza - Illegittimità (artt. 165, 168 cod. pen.).

Libertà personale - Sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisoria - Contestuale scarcerazione - Inadempimento degli obblighi civilistici entro il termine fissato e scaduto prima della formazione del giudicato - Emissione di nuovo mandato di cattura - Illegittimità (art. 292 cod. proc. pen.; artt. 165, 168 cod. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 31 marzo 1978 - Pres. FASANI - Rel. BRACCI - P.M. concl. conf. - Ric. Martini, in 1-2/79, 274.

## **Sospensione dell'esecuzione della pena**

Ordinamento penitenziario - Sopravvenuta infermità mentale del condannato - Sospensione dell'esecuzione della pena - Competenza del magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trovava la persona al momento dell'insorgere della malattia (art. 148 cod. pen.; art. 71 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 11 legge 12 gennaio 1977, n. 1; art. 99 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 14 gennaio 1978 - Pres. ed Est. ANGIONI - P.M. concl. conf. - Confl. comp. c. Robinson, 1-2/79, 272 (*con motivazione*).

## **Trattamento penitenziario**

Ordinamento penitenziario - Trattamento penitenziario - Natura giuridica - Rapporti con l'istituto della riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata (artt. 1, 15, 37 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 1, 29 e 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 1° luglio 1981 - Pres. SEVERINO - Rel. ESPOSITO - P.M. concl. diff. - Imp. Varone, in 3-4/81, 524 (*con motivazione*).

## **MAGISTRATURA DI MERITO**

### **Affidamento in prova al servizio sociale**

#### *Concorso con altre cause di estinzione della pena*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Esito negativo della prova - Estinzione della pena per amnistia impropria - Poteri della Sezione - Conseguenze (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 91 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431; artt. 106, 151, 183 cod. pen.).

Sezione di sorveglianza di Brescia - Ord. 2 marzo 1982 - Pres. ZAPPA - Ric. Loda, in 1-2/82, 290 (*con motivazione*).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Estinzione parziale della pena - Conseguenze - Decorrenza della cessazione dell'affidamento (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 183 cod. pen. e 593 cod. proc. pen.).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Osservazione trimestrale - Condannato già affidato e poi scarcerato per condono - Nuovo ordine di carcerazione per gli stessi titoli - Non è necessaria (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 593 cod. proc. pen.).

Sezione di sorveglianza di Brescia - Ord. 11 maggio 1982 - Pres. ed Est. ZAPPA - Ric. Sensi, in 3-4/82, 829 (*con motivazione e osservazione di Giancarlo Zappa*).

### *Condanna definitiva (presupposto per la concedibilità)*

Ordinamento penitenziario - Minore degli anni diciotto - Sentenza di condanna non definitiva - Affidamento in prova al servizio sociale - Possibilità (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Tribunale per i minorenni di Milano - Ord. 8 settembre 1979 - Pres. ed Est. BARBARITO, in 1-2/81, 178 (*con motivazione*).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Condannati non definitivi - Esclusione (artt. 1, 13, 15, 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 576 n. 1 cod. proc. pen.).

Sezione di sorveglianza di Brescia - Ord. 17 giugno 1981 - Pres. ed Est. ZAPPA - Ric. Maestrelli, in 1-2/81, 181 (*con motivazione*).

### *Esclusione (casi di)*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Condannato minore di 18 anni - Rapina - Pena superiore a 3 anni - Concessione - È possibile (artt. 47 e 79 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Tribunale per i minorenni di Milano - Ord. 28 ottobre 1980 - Pres. BARBARITO - Ric. David, in 1-2/82, 270 (*con motivazione*).

### *Estinzione della pena*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Esito positivo della prova - Estinzione degli effetti penali della condanna - Estinzione della revoca della patente di guida - Non è possibile (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 91 cod. strad.).

Sezione di sorveglianza di Trieste - Ord. 28 luglio 1981 - Pres. VECCHIONI - Ric. Di Biaggio, in 1-2/82, 282 (*con motivazione*).

*Limite di pena per la concedibilità*

Ordinamento penitenziario - Provvedimento di unificazione di pene concorrenti - Condanne inferiori ciascuna a 30 mesi - Residuo inferiore a 30 mesi - Affidamento in prova al servizio sociale - È ammissibile (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 582 cod. proc. pen.; artt. 74, 76, 77 e 80 cod. pen.).

Sezione di sorveglianza di Brescia - Ord. 10 ottobre 1979 - Pres. ZAPPA - Ric. Gatti, in 1-2/82, 272 (con motivazione).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Condannato minore di 18 anni - Rapina - Pena superiore a 3 anni - Concessione - È possibile (artt. 47 e 79 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Tribunale per i minorenni di Milano - Ord. 28 ottobre 1980 - Pres. BARBARITO - Ric. David, in 1-2/82, 270 (con motivazione).

*Minore degli anni diciotto*

Ordinamento penitenziario - Minore degli anni diciotto - Sentenza di condanna non definitiva - Affidamento in prova al servizio sociale - Possibilità (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Tribunale per i minorenni di Milano - Ord. 8 settembre 1979 - Pres. ed Est. BARBARITO, in 1-2/81, 178 (con motivazione).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Condannato minore di 18 anni - Rapina - Pena superiore a 3 anni - Concessione - È possibile (artt. 47 e 49 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Tribunale per i minorenni di Milano - Ord. 28 ottobre 1980 - Pres. BARBARITO - Ric. David, in 1-2/82, 270 (con motivazione).

*Minore degli anni ventuno (computo età)*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Età minore di anni ventuno - Deve essere riferita non alla data della decisione ma a quella del commesso reato (artt. 47 e 79 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 163 cod. pen.).

Sezione di sorveglianza di Trieste - Ord. 24 marzo 1981 - Pres. VECCHIONI - Ric. Mavillonio, in 1-2/82, 284 (con motivazione).

*Osservazione della personalità: criteri*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Osservazione della personalità - Indagine socio-familiare - Insufficienza (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Milano - Ord. 4 giugno 1981 - Pres. PETRELLA - Est. MAISTO - Ric. Ruvolo, in 3-4/82, 825 (con motivazione).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Osservazione della personalità - Cartella biografica e rapporto comportamentale - Insufficienza (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Milano - Ord. 13 luglio 1981 - Pres. MAZZIOTTI - Est. MAISTO - Ric. Giacometti, in 3-4/82, 826 (*con motivazione*).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Osservazione della personalità - Cartella biografica e rapporto comportamentale - Insufficienza (artt. 7, 13 e 62 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Milano - Ord. 13 luglio 1981 - Pres. MAZZIOTTI - Est. MAISTO - Ric. Della Grotta, in 3-4/82, 821 (*con motivazione*).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Osservazione della personalità - Necessità di indagini tecniche - Esclusione - Rapporti del servizio sociale e del direttore - Sufficienza (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Milano - Ord. 6 ottobre 1981 - Pres. BITTO - Est. MAISTO - Ric. D'Elia, in 3-4/82, 823 (*con motivazione*).

#### *Osservazione della personalità: periodo di minimo di*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposti - Periodo minimo di tre mesi di osservazione della personalità - Computo del periodo di carcerazione sofferto a titolo di custodia preventiva - Ammissibilità (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Appello di Bologna - Sezione di sorveglianza - Ord. 10 gennaio 1980 - Maraldi, in 1-2/80, 285 (*con motivazione*).

#### *Prescrizioni*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Autorizzazione a recarsi all'estero - È possibile (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 91 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Sezione di sorveglianza di Brescia - Ord. 7 maggio 1980 - Pres. ZAPPA - Ric. Novali, in 1-2/82, 276 (*con osservazioni di Giancarlo Zappa*).

#### *Revoca: efficacia retroattiva*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Effetto retroattivo (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Appello di Firenze - Sezione di sorveglianza - Ord. 30 giugno 1979 - Gentile, in 1-2/80, 290 (*con motivazione*).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Periodo trascorso in affidamento - Deducibilità - Esclusione (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Tribunale di Genova - Ord. 11 marzo 1981 - Pres. SCIACCHITANO - Rel. BECONI - Imp. Vainieri, in 1-2/81, 177.

### *Revoca: fatti causativi*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Commissione di reato contravvenzionale - Revoca del beneficio - Non è obbligatoria (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Brescia - Ord. 18 giugno 1980 - Pres. ZAPPA - Ric. Miglioli, in 3-4/82, 835 (*con motivazione*).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Esito positivo della prova - Criteri di valutazione - Poteri della Sezione di sorveglianza (art. 47, ultimo e penultimo comma legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 91 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431; art. 578 cod. proc. pen.).

Sezione di sorveglianza di Bologna - Ord. 27 aprile 1981 - Pres. RUSSO - Ric. Laghi, in 1-2/82, 286 (*con motivazione*).

### **Armi (porto abusivo di)**

Armi - Coltello - Porto abusivo in istituto di pena - Reato - Insussistenza (art. 4, 2° comma legge 28 aprile 1975, n. 110).

Tribunale di Mantova - Sent. 20 giugno 1979 - Pres. PERRICONE - Est. BELLET - Imp. Fiorino, in 1-2/81, 212 (*con motivazione*).

### **Cronica intossicazione da sostanze stupefacenti**

Misure di sicurezza detentive - Diminuta capacità di intendere e volere - Cronica intossicazione da sostanze stupefacenti - Sopravvenienza di nuove norme sul trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti - Misura della Casa di cura e custodia - È abrogata (artt. 89, 95, 219 cod. pen.; art. 85 legge 22 dicembre 1975, n. 685; legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Tribunale di Roma - Sent. 9 gennaio 1980 - Pres. BATTAGLINI - Est. VIGLIETTA - Imp. D'Ippoliti, in 1-2/82, 311 (*con motivazione*).



## **Infermità psichica sopravvenuta**

Esecuzione penale - Pena detentiva - Sopravvenuta infermità psichica - Condannato già ricoverato in ospedale psichiatrico prima del maggio 1978 - Ricovero in ospedale psichiatrico - Possibilità (artt. 88, 89, 148 cod. pen. e 69 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 3 legge 13 maggio 1978, n. 180; art. 3 D.L. 22 dicembre 1980, n. 900).

Magistrato di sorveglianza di Brescia - Ord. 5 marzo 1981 - Est. ZAPPA - Ric. Locatelli, in 1-2/81, 214 (*con motivazione*).

## **Isolamento**

Ordinamento penitenziario - Isolamento del detenuto - Condanne per concorso di reati - Ergastolo - Inasprimento con isolamento diurno - Abrogazione (art. 72 cod. pen.; art. 33 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Assise di Pesaro - Sent. 13 dicembre 1978 - Pres. FIORE - Est. MENSITIERI - Imp. Bellanova, in 1-2/81, 173.

## **Liberazione anticipata**

### *Competenza*

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Casa di assegnazione definitiva - Competenza della Sezione - È tale - Casa di assegnazione temporanea - Competenza della Sezione - Esclusione (art. 71, 3° comma legge 26 luglio 1975, n. 354 aggiornata da art. 10 legge 12 gennaio 1977, n. 1).

Sezione di sorveglianza di Reggio Calabria - Ord. 12 giugno 1980 - Pres. MISSINEO - Ric. Cambareri, in 3-4/81, 555 (*con motivazione*).

### *Condannato differenziato (possibilità di applicazione al)*

Ordinamento penitenziario - Condannato « differenziato » - Partecipazione all'opera di rieducazione - Criteri di giudizio - Liberazione anticipata - È possibile (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Reggio Calabria - Ord. 24 luglio 1980 - Pres. MISSINEO - Ric. Anichini, in 1-2/82, 303 (*con motivazione*).

Ordinamento penitenziario - Condannato « differenziato » - Partecipazione all'opera di rieducazione - Criteri di giudizio - Liberazione anticipata - È possibile (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Brescia - Ord. 19 gennaio 1982 - Pres. ZAPPA - Ric. Fumagalli, in 1-2/82, 309 (*con motivazione*).

*Infermità psichica (possibilità di applicazione al condannato affetto da)*

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Condannato ricoverato definitivamente in ospedale psichiatrico giudiziario - È concedibile (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 148 cod. pen.; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Sezione di sorveglianza di Firenze - Ord. 1° febbraio 1980 - Pres. PIRAGINO - Ric. Gagliano, in 1-2/82, 297 (con motivazione).

*Partecipazione del condannato all'opera di rieducazione*

Ordinamento penitenziario - Condannato « differenziato » - Partecipazione all'opera di rieducazione - Criteri di giudizio - Liberazione anticipata - È possibile (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Reggio Calabria - Ord. 24 luglio 1980 - Pres. MISSINEO - Ric. Anichini, in 1-2/82, 203 (con motivazione).

Ordinamento penitenziario - Condannato « differenziato » - Partecipazione all'opera di rieducazione - Criteri di giudizio - Liberazione anticipata - È possibile (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Brescia - Ord. 19 gennaio 1982 - Pres. ZAPPA - Ric. Fumagalli, in 1-2/82, 309 (con motivazione).

*Presupposto soggettivo: valutazione unitaria o frazionata per semestri*

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Partecipazione all'opera di rieducazione - Condotta alterna del condannato - Valutazione positiva del solo periodo finale sufficientemente lungo - Possibilità - Valutazione positiva del primo periodo in cui il condannato ha commesso reati - Esclusione (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Bologna - Ord. 6 novembre 1981 - Pres. LOSAVIO - Ric. Talic, in 1-2/82, 299 (con motivazione).

*Semilibertà (incompatibilità con)*

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Concedibilità del beneficio al condannato già ammesso al regime di semilibertà - Possibilità - Esclusione (artt. 48, 49, 50, 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Appello di Ancona - Sezione di sorveglianza - Ord. 24 aprile 1980 - Sabbatini, in 1-2/80, 299 (con motivazione).

## **Minore degli anni diciotto**

**Ordinamento penitenziario - Pluri condannato per reati commessi da minorenne e da maggiorenne - Competenza unica della Sezione di sorveglianza - È tale (art. 79 legge 26 luglio 1975, n. 354 ed art. 12 legge 12 gennaio 1977, n. 1).**

**Tribunale per i minorenni di Potenza - Ord. 22 novembre 1977 - Pres. GENOVESE - Rel. VACCARO - Ric. Mameli, in 1-2/81, 175 (con motivazione).**

**Ordinamento penitenziario - Minore degli anni diciotto - Sentenza di condanna non definitiva - Affidamento in prova al servizio sociale - Possibilità (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

**Tribunale per i minorenni di Milano - Ord. 8 settembre 1979 - Pres. ed Est. BARBARITO, in 1-2/81, 178 (con motivazione).**

**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Condannato minore di 18 anni - Rapina - Pena superiore a 3 anni - Concessione - È possibile (artt. 47 e 79 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

**Tribunale per i minorenni di Milano - Ord. 28 ottobre 1980 - Pres. BARBARITO - Ric. David, in 1-2/82, 270 (con motivazione).**

**Ordinamento penitenziario - Misure alternative - Limitazioni - Condannati di 18 anni all'epoca del commesso reato - Non sono applicabili (artt. 47, 48, 79 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 21 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404).**

**Tribunale per i minorenni di Torino - Ord. 15 gennaio 1981 - Pres. VERCELLONE - Ric. Furlan, in 1-2/82, 266 (con motivazione).**

**Pena - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Applicazione delle sanzioni sostitutive - Limite - Reati di competenza del Pretore - Minore degli anni diciotto - Inapplicabilità del limite (art. 54 legge 24 novembre 1981, n. 689).**

**Tribunale per i minorenni di Potenza - 24 febbraio 1982 - Pres. ed Est. VACCARO - Imp. Cirigliano, in 3-4/82, 843 (con motivazione).**

## **Misure di sicurezza**

### *Casa di cura e custodia*

**Misure di sicurezza detentive - Diminuita capacità di intendere e volere - Cronica intossicazione da sostanze stupefacenti - Sopravvenienza di nuove norme sul trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti - Misura della Casa di cura e custodia - È abrogata (artt. 89, 95, 219 cod. pen.; art. 85 legge 22 dicembre 1975, n. 685; legge 23 dicembre 1978, n. 833).**

**Tribunale di Roma - Sent. 9 gennaio 1980 - Pres. BATTAGLINI - Est. VIGLIETTA - Imp. D'Ippoliti, in 1-2/82, 311 (con motivazione).**

### *Libertà vigilata*

Misure di sicurezza - Libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale - Durata fissata dalla Corte d'Appello - Durata stabilita dal Magistrato di sorveglianza - Conflitto - Prevalenza della seconda.

Misure di sicurezza - Libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale - Trasgressioni degli obblighi successivi al termine fissato dal Magistrato di sorveglianza - Irrilevanza (artt. 230, n. 2, 231, 176, 177 cod. pen.).

Ufficio di sorveglianza di Padova - Ord. 11 gennaio 1978 - Ric. Lamelza, in 1-2/81, 204 (con motivazione).

### *Ospedale psichiatrico giudiziario*

Misure di sicurezza - Ospedale psichiatrico giudiziario - Libertà vigilata - Sostituibilità della seconda alla prima in caso di revoca - Possibilità (artt. 203, 208, 222, 133 cod. pen. e 635 cod. proc. pen.).

Ufficio di sorveglianza di Mantova - Ord. 21 maggio 1979 - Est. GARIBALDI BONORA - Ric. Comini, in 1-2/81, 209 (con motivazione).

### *Revoca anticipata*

Misure di sicurezza - Revoca anticipata - Competenza per territorio - Sezione di sorveglianza del luogo in cui si trova l'internato all'atto della richiesta - Successivi trasferimenti - Irrilevanza (artt. 70 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 635 cod. proc. pen.).

Corte di Appello di Firenze - Sezione di sorveglianza - Ord. 14 novembre 1979 - Randazzo, in 1-2/80, 277 (con motivazione).

Misure di sicurezza detentive - Revoca anticipata prima dell'inizio dell'espiazione - Conversione in libertà vigilata - Possibilità (artt. 207 e 211 cod. pen.).

Sezione di sorveglianza di Potenza - Ord. 24 febbraio 1982 - Pres. BALISTRERI - Ric. Genovese, in 1-2/82, 316 (con motivazione).

### **Ordinanze della Sezione di sorveglianza: efficacia di giudicato**

Ordinamento penitenziario - Decisioni della Sezione di sorveglianza - Natura - Principio della regiudicata - Esclusione (artt. 71 e 71 bis, ter, quater legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.; art. 90 cod. proc. pen.).

Sezione di sorveglianza di Brescia - Ord. 17 giugno 1981 - Pres. ed Est. ZAPPA - Ric. Macstrelli, in 1-2/81, 181 (con motivazione).

## Permessi

### *Competenza*

Ordinamento penitenziario - Detenuto appellante - Permesso - Concessione - Competenza del Magistrato di sorveglianza (art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Giudice di sorveglianza di Milano - Ord. 3 luglio 1981 - Pres. MAISTO - Ric. Maccarone, in 3-4/82, 850 (*con motivazione ed osservazione di Giancarlo Zappa*).

Ordinamento penitenziario - Permesso - Competenza - Spetta al Magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione il detenuto si trovava ristretto al momento della presentazione - Conflitto negativo di competenza (artt. 30, 30 bis, 71 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 61 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431; art. 1 legge 16 febbraio 1975, n. 6).

Magistrato di sorveglianza di Sassari - Ord. 18 agosto 1981 - Giud. MINISOLA - Ric. La Barbera, in 3-4/81, 557 (*con motivazione*).

### *Esecutività del provvedimento di concessione*

Provvedimento di concessione del permesso in sede di reclamo - Immediata esecutività del provvedimento - Sussistenza (art. 30 bis, 7° comma legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Roma - 27 novembre 1978 - Pres. ed Est. PISANTI - Ric. De Cinque, in 3-4/80, 662 (*con motivazione*).

### *Eventi giustificativi*

Permessi ai detenuti - Ipotesi dell'evento familiare di particolare gravità - Concessione del permesso - Condizioni (art. 30, 2° comma legge citata, modif. legge n. 450/1977).

Sezione di sorveglianza di Roma - 25 ottobre 1977 - Pres. ed Est. PISANTI - Ric. Marcelletta, in 3-4/80, 660 (*con motivazione*).

Permesso ai condannati - Evento familiare di particolare gravità - Fattispecie (art. 30, 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Roma - 27 novembre 1978 - Pres. ed Est. PISANTI - Ric. De Cinque, in 3-4/80, 662 (*con motivazione*).

### *Impugnazioni*

Ordinamento penitenziario - Reclamo avverso il provvedimento di rigetto del permesso - Mancata presentazione dei motivi - Inammissibilità - Esclusione (art. 30 legge 354/1975).

Sezione di sorveglianza di Roma - 27 novembre 1978 - Pres. ed Est. PISANTI - Ric. De Cinque, in 3-4/80, 662 (*con motivazione*).

### *Natura giuridica*

Ordinamento penitenziario - Permessi ai detenuti - Natura di mezzo di trattamento - Esclusione - Rimedio diretto ad attenuare il rigore della vita carceraria - Sussistenza (artt. 1 e 20 legge n. 354/1975).

Sezione di sorveglianza di Roma - 25 ottobre 1977 - Pres. ed Est. PISANTI - Ric. Marcellotta, in 3-4/80, 660 (*con motivazione*).

### **Remissione del debito**

*Condannato dimesso ante legge 26 luglio 1975, n. 354 (applicabilità al)*

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Applicabilità del beneficio ai condannati dimessi per espiatione di pena prima dell'entrata in vigore della legge 26 luglio 1975, n. 354, che abbiano presentato la richiesta oltre il termine di cui all'art. 96 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 - Ammissibilità (artt. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431; 4 disp. prel. cod. civ.; 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E).

Tribunale di Frosinone - Ufficio di sorveglianza - Ord. 3 aprile 1979 - Giud. SABATINI - Coria, in 1-2/80, 302 (*con motivazione*).

### *Oggetto della domanda*

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Si applica anche alla carcerazione preventiva sofferta sine titolo, con riferimento al debito delle spese di procedimento (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Magistrato di sorveglianza di Padova - Ord. 12 aprile 1979 - Est. TAMBURINO - Ric. Michieli, in 1-2/81, 191 (*con motivazione*).

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Domanda relativa a debito da sentenza di condanna diversa da quella relativa alla attuale detenzione - Inammissibilità (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Magistrato di sorveglianza di Padova - Ord. 6 febbraio 1981, in 1-2/81, 198.

### *Termine per la presentazione della domanda*

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Termine per la presentazione della domanda - Carattere perentorio - Esclusione - Valutazione regolarità condotta riferentesi periodo precedente all'entrata in vigore della riforma penitenziaria - Ammis-

sibilità (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Magistrato di sorveglianza di Padova - Ord. 9 maggio 1977 - Est. TAMBURINO - Ric. Pacciani in 1-2/81, 188 (con motivazione).

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Presentazione della domanda prima della scadenza della pena detentiva - Inammissibilità (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Tribunale di Macerata - Ord. 29 maggio 1979 - Pres. e Rel. COSSU - Ric. Bartolini - in 1-2/81, 194.

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Presentazione della domanda prima della scadenza della pena detentiva - Inammissibilità - Pluralità di titoli esecutivi con procedimenti esecutivi autonomi per il recupero delle spese del procedimento e di mantenimento - Irrilevanza (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Magistrato di sorveglianza di Padova - Ord. 6 febbraio 1981 - Ric. Nostran, in 1-2/81, 195 (con motivazione).

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Termine per la presentazione della domanda per i condannati ammessi alla liberazione condizionale - Decorre dalla effettiva scarcerazione (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta - Ord. 5 maggio 1981 - Est. CACCAMO - Ric. Intilla, in 1-2/81, 198 (con motivazione) (con osservazione di Franco Salvi).

## Semilibertà

### *Concedibilità immediata (casi di)*

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Concorso di reclusione inferiore a sei mesi e di arresto - Concedibilità immediata del beneficio (artt. 47 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Reggio Calabria - Ord. 28 maggio 1981 - Pres. MISSINEO - Ric. Pizzimenti, in 3-4/81, 552 (con motivazione).

### *Esclusione (casi di)*

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Condannato sottoposto alla misura preventiva del soggiorno obbligato - Esclusione del beneficio (artt. 47 e 48 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 3 legge 27 dicembre 1956, n. 1423).

Sezione di sorveglianza di Reggio Calabria - Ord. 8 febbraio 1978 - Pres. MISSINEO - Ric. Polimeni, in 3-4/81, 550 (con motivazione).

*Mancato rientro*

Ordinamento penitenziario - Detenuto semilibero - Mancato rientro - Nuova fattispecie di evasione - Elemento psicologico - Dolo o colpa (art. 385 cod. pen.; art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Pretura di Lecce - Sent. 14 febbraio 1979 - Giud. BOSELLI - Imp. ERROI, in 3-4/82, 838 (con motivazione).

Ordinamento penitenziario - Detenuto semilibero - Mancato rientro - Nuova fattispecie di evasione - Elemento psicologico - Dolo - Necessità (art. 385 cod. pen.; art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Tribunale di Lecce - Sent. 2 novembre 1979 - Pres. TAURINO - Est. L'ABBATE - Imp. Erroi, in 3-4/82, 838 (con motivazione).

*Metà pena (criteri di calcolo)*

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Computo della metà della pena - Liberazione anticipata - È computabile (artt. 50 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Tribunale per i minorenni di Perugia - Ord. 19 aprile 1978 - Pres. BATTISTACCI - in 1-2/82, 294 (con motivazione).

*Ordine carcerazione ulteriore (sopravvenienza di)*

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Sopravvenienza di nuovo ordine di carcerazione - Sospensione - Revoca del beneficio - Competenza (artt. 76 e 80 cod. pen.; artt. 48, 50 e 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Bari - Ord. 14 novembre 1977 - Pres. NOVIELLO - Est. GABRIELLI - Imp. Mastrogiacomo, in 1-2/81, 188.

**DECISIONE DELLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA****Consiglio di disciplina**

Ordine di servizio in materia di lavoro (art. 69, 5° comma, lettera a) legge 26 luglio 1975, n. 354) - Consiglio di disciplina - Illegittimità della sua costituzione - Illegittimità art. 123 D.P.R. 29 aprile 1979, n. 431 - Disapplicazione.

Magistrato di sorveglianza di Mantova - Ord. serv. 11 dicembre 1980 - Est. GARIBALDI BONORA - Recl. Sticozzi, in 1-2/81, 220 (con motivazione ed osservazione di Franco Salvi).



## Retribuzione (trattenuta dei tre decimi sulla)

Ordinamento penitenziario - Condannati ammessi al lavoro presso soggetti diversi dall'Amministrazione - Trattenuta dei tre decimi sulla retribuzione - È illegittima (art. 23 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Magistrato di sorveglianza di Mantova - Ord. di serv. 7 giugno 1981 - Est. GARBALDI BONORA, in 3-4/82, 856 (con motivazione).

Ordine di servizio in materia di lavoro (art. 69, 5° comma, lettera a) legge 26 luglio 1975, n. 354) - Trattenuta dei tre decimi sulle retribuzioni versate dal datore di lavoro al detenuto semilibero (art. 23 legge 26 luglio 1975, n. 354 in rif. art. 51 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) - Illegittimità.

Magistrato di sorveglianza di Brescia - Ord. serv. 31 luglio 1981 - Est. ZAPPA - Recl. Ungaro, in 1-2/81, 224 (con motivazione ed osservazione di Franco Salvi).

Ordinamento penitenziario - Condannati ammessi alla semilibertà - Lavoro autonomo - Trattenuta dei tre decimi sull'utile finanziario - Illegittimità (artt. 22 e 23 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 49, ult. comma D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Magistrato di sorveglianza di Bologna - Est. MARGARA - Ric. vari, in 3-4/82, 858 (con motivazione ed osservazione di Giancarlo Zappa).

Ordinamento penitenziario - Condannati ammessi al lavoro esterno presso datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria - Trattenuta dei tre decimi - Illegittimità (artt. 22 e 23 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Magistrato di sorveglianza di Bologna - Est. MARGARA - Ric. vari, in 3-4/82, 858 (con motivazione ed osservazione di Giancarlo Zappa).

Ordinamento penitenziario - Condannati semiliberi - Trattenuta dei tre decimi - Deve essere operata sulla retribuzione netta (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 51 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Magistrato di sorveglianza di Bari - Ord. di serv. 31 gennaio 1982 - Est. ANCONA, in 3-4/82, 864 (con motivazione ed osservazione di Giancarlo Zappa).

## Semilibertà: incompatibilità con « espulsione dello straniero »

Ordinamento penitenziario - Ordine di servizio relativo a progressione di trattamento - Semilibertà - Condannato cittadino straniero - Misura di sicurezza - Espulsione dal territorio italiano - È condizione ostativa all'ammissione al beneficio (artt. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354 e 81 legge 22 dicembre 1974, n. 685).

**Ordinamento penitenziario - Semilibero - Straniero espulso - Piano di trattamento - Poteri del Magistrato di sorveglianza - Approvazione - Non è possibile per ineseguibilità del provvedimento di ammissione al beneficio (artt. 13, 15 e 69 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

**Magistrato di sorveglianza di Perugia - Ord. 9 febbraio 1983 - Est. STINCARDINI - Cond. Gemayel, in 3-4/82, 867 (*con motivazione*).**

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 17557 del 16 febbraio 1979  
Direttore Responsabile Dott. Ugo SISTI

---

(3219256) Roma 1983 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

